

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ma  
527

# ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL GIUGNO 1901



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV.

1902

N. 101.



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

### Sessione del giugno 1901

	Pagina
Composizione della Commissione. . . . .	IX
Programma dei lavori . . . . .	XI
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Canonico) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Cocco-Ortu) sui lavori com- piuti nella sessione . . . . .	XIII a XXXVII
1) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di ap- pello, per l'inaugurazione dell'anno 1901 . . . . .	XIV
2) Sui giudizi di graduazione nel 1900 . . . . .	XXIV
3) Sui giudizi arbitrali . . . . .	XXVI
4) Sulle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani ed abbandonati. . . . .	XXIX

## PARTE I.

### VERBALI DELLE SEDUTE

#### Seduta del 21 giugno 1901.

	Pagina
Inaugurazione della sessione fatta da S. E. l'on. Talamo, Sotto- Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia e i Culti . . . . .	1
Commemorazione del senatore A. Messedaglia. . . . .	2

**Seduta del 22 giugno 1901.**

	Pagina
Comunicazioni del Comitato . . . . .	14
Discussione sulle comunicazioni del Comitato . . . . .	14 e 15
Lettura e discussione della relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giu- stizia penale nell'anno 1900 . . . . .	15 a 25
Proposta e votazione . . . . .	25 a 26

**Seduta del 24 giugno 1901.**

Lettura e discussione della relazione del comm. Sandrelli sui di- scorsi dei Procuratori generali delle Corti di appello, intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1900 . . . . .	27 a 34
Proposte e votazione . . . . .	34 e 35

**Seduta del 25 giugno 1901.**

Lettura e discussione della relazione del comm. De' Negri sui giu- dizi arbitrari . . . . .	36 a 38
--	---------

**Seduta del 26 giugno 1901.**

Lettura del rapporto della Sotto-Commissione per lo studio sulle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani ed abban- donati . . . . .	40
Discussione sul rapporto della Sotto-Commissione per i minorenni	40 a 45

**Seduta del 27 giugno 1901.**

Seguito della discussione sul rapporto della Sotto-Commissione per i minorenni . . . . .	46 a 54
Proposte e votazione . . . . .	55 a 62

**Seduta del 28 giugno 1901.**

Lettura della relazione del consigliere Penserini sui giudizi di gra- duazione nel 1900 . . . . .	63
Proposte e votazione . . . . .	64 e 65
Chiusura della sessione . . . . .	66



PARTE II.

RELAZIONI DEI COMMISSARI

	Pagina
Comunicazioni fatte dal Comitato permanente (relatore Azzolini):	
In morte del sen. Angelo Messedaglia . . . . .	69
Ordinamento della Commissione . . . . .	70
Pubblicazione delle deliberazioni prese nella sessione del marzo 1901 . . . . .	72
Correzione paterna . . . . .	73
Fallimenti . . . . .	ivi
Giudizi arbitrali . . . . .	74
Perizie giudiziarie - Notificazione postale degli atti giudiziari .	ivi
Contenzioso erariale . . . . .	75
Casellario giudiziale . . . . .	ivi
Funzionari di cancelleria diligenti e funzionari negligenti per il servizio statistico . . . . .	79
Prospetti statistici per i giudizi di graduazione . . . . .	ivi
Relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'ammini- strazione della giustizia penale nell'anno 1900 (relatore Righi)	81 a 109
Relazione sui discorsi dei Procuratori generali delle Corti di ap- pello, intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1900 (relatore Sandrelli) . . . . .	110 a 148
Relazione sui giudizi arbitrali (relatore De' Negri) . . . . .	149 a 167
Rapporto della Sotto-Commissione per lo studio delle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani ed abbandonati .	168 a 369
<i>Osservazioni preliminari:</i>	
Mandato conferito alla Sotto-Commissione . . . . .	168
Partizione della materia . . . . .	169
PARTE PRIMA. — Riassunto dei precedenti lavori della Commis- sione, sull'argomento:	
Minorenni delinquenti . . . . .	171
Consigli di famiglia e di tutela . . . . .	177
Patria potestà . . . . .	196
Ricovero per correzione paterna . . . . .	197

PARTE SECONDA. — Nuove ricerche della Sotto-Commissione :

*Sui minorenni delinquenti :*

Condannati negli anni 1890-1897 . . . . .	203
Minorenni, di età inferiore ai 16 anni, detenuti nelle carceri giudiziarie nel 1899. . . . .	205
Minorenni detenuti nelle carceri giudiziarie al 30 giugno 1900	208
Minorenni detenuti negli stabilimenti penali al 30 giugno 1900	209
Minorenni ricoverati nei riformatori al 30 giugno 1900. . .	210
Proposta di una speciale procedura per i minorenni giudicabili	213
Detenzione dei minorenni nelle camere di sicurezza e di deposito. . . . .	218
Applicazione dell'arresto in casa e della riprensione giudiziale	220
Condanna condizionale, grazia condizionale, sospensione della sentenza. . . . .	223
Minorenni ammoniti . . . . .	230
Minorenni sottoposti a domicilio coatto. . . . .	231

*Sulla patria potestà :*

Notizie statistiche speciali per l'anno 1897 . . . . .	ivi
--	-----

*Sui provvedimenti di assistenza, di protezione e di cura :*

Assistenza degli esposti . . . . .	238
Fanciulli orfani ed abbandonati . . . . .	242
Mestieri girovaghi . . . . .	ivi
Legge sul lavoro dei fanciulli . . . . .	244
Incetta di minorenni per impiegarli all'estero . . . . .	246
Sanatorii per tubercolosi. . . . .	249
Colonie marine, alpine e per la cura climatica. . . . .	ivi
Istituti per fanciulli deficienti . . . . .	ivi
Dormitori pubblici . . . . .	250
Sale di lavoro . . . . .	251
Società di patronato . . . . .	ivi

*Riassunto dei rapporti di alcuni Prefetti del Regno . . . . .*

ivi

*Riassunto dei rapporti dei Medici provinciali :*

Sull'alcoolismo . . . . .	260
Sulla tubercolosi . . . . .	261
Sulla sifilide . . . . .	ivi

*Istruzione :*

Applicazione della legge sull'obbligo dell'istruzione elementare	264
Analfabetismo . . . . .	266

	Pagina
Patronati scolastici . . . . .	268
Educatarii . . . . .	277
<i>Congressi nazionali e internazionali</i> . . . . .	ivi
<i>Conclusione e proposte</i> . . . . .	283
PROSPETTI . . . . .	285 a 369
Relazione sui giudizi di graduazione nell'anno 1900 (relatore Penseri- rini) . . . . .	370 a 409



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

---

Sessione del giugno 1901.

---

Componenti la Commissione.

**PRESIDENTE:**

**Canonico Tancredi**, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

**COMMISSARI:**

**Azzolini** Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Beltrani-Scalia** Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Boccardo** Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio** Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Bosco** Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;

**Brusa** Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

**Canevelli** Giuseppe, direttore generale delle carceri;

**De' Negri** Carlo, ff. di direttore generale della statistica;

**Grippo** Pasquale, deputato al Parlamento;

**Lucchini** Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Nocito** Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

- Ostermann** Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;
- Pellecchi** Giuseppe, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- Penserini** Francesco, presidente della Corte di appello di Cagliari;
- Ricciuti** Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
- Righi** Augusto, senatore del Regno;
- Sandrelli** Carlo, consigliere di Stato;
- Squitti** Baldassarre, deputato al Parlamento;
- Tami** Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;
- Vivante** Cesare, professore di diritto commerciale nella R. Università di Roma;
- Zella-Milillo** Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

**SECRETARI:**

- Aschieri** Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;
- Farace** Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
-

## PROGRAMMA DEI LAVORI.

---

1° Comunicazioni della Presidenza;

2° Comunicazioni del Comitato permanente (AZZOLINI);

3° Relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1900 (RIGHI);

4° Relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1900 (SANDRELLI);

5° Relazione sui decreti di esecutorietà delle sentenze arbitrali (DE' NEGRI);

6° Rapporto della Sotto-Commissione per lo studio sulle condizioni dei minorenni;

7° Sui giudizi di graduazione nell'anno 1900 (PENSERINI).

---





Relazione del Presidente della Commissione (sen. CANONICO) a S. E. il  
Ministro Guardasigilli (on. COCCO-ORTU) sui lavori compiuti nella  
Sessione.

---

ECCELLENZA,

Il primo pensiero della Commissione, riunita in sessione ordinaria nello scorso mese di giugno, fu rivolto alla memoria del suo beneamato presidente, il senatore Angelo Messedaglia, che per tanti anni ne aveva diretti i lavori e che una morte quasi repentina aveva tolto, pochi mesi innanzi, dal suo seggio di presidente, ma non dal cuore di tutti noi che lo sentivamo tuttavia presente alle nostre riunioni. La commemorazione fatta dalla Commissione fu degno tributo di affetto all'uomo che amammo, allo scienziato che ammirammo ed ammiriamo tuttora nelle svariate e dotte pubblicazioni lasciate, al Presidente che tanto lustro conferì, col suo nome, all'opera di questa Commissione.

Prima di imprendere a svolgere il programma della sessione, il segretario permanente cav. avv. Azzolini diede conto dei lavori compiuti dal Comitato nel tempo corso dall'ultima sessione all'attuale e informò dei provvedimenti che furono presi da V. E. per dare esecuzione ad alcune delle deliberazioni votate precedentemente, ma qui ricorderò soltanto quelle per le quali fu invitata la Commissione ad esprimere un suo giudizio.

Una di esse concerne la proposta del Comitato di deferire esclusivamente alla Direzione generale della statistica il giudizio sulla diligenza o negligenza dei funzionari di cancelleria

e di segreteria che attendono ai lavori statistici, avendo essa sola i mezzi più acconci per accertare i meriti o i demeriti dei funzionari, mercè l'esame delle statistiche compilate.

Questa proposta fu accolta, coll'intesa però che l'elenco dei funzionari negligenti o meritevoli di lode compilato dalla Direzione generale della statistica, sarebbe sottoposto all'approvazione della Commissione prima di essere presentato a V. E.

Nelle Comunicazioni del Comitato era stato fatto un cenno della cessazione delle ispezioni agli uffici giudiziari per parte dei funzionari del Ministero della giustizia, non ostante i felici risultati che da esse in addietro si erano conseguiti. La Commissione, ricordando appunto questi eccellenti risultati ottenuti, ha espresso il voto che le ispezioni, nell'interesse specialmente dei servizi statistici e del casellario giudiziale, siano riprese e fatte più frequentemente, in conformità anche delle assicurazioni che l'E. V. si compiace di dare al Presidente di questa Commissione.

### **1. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, per l'inaugurazione dell'anno 1901.**

Nel programma dei lavori della sessione tenevano un primo posto le relazioni sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia nell'anno 1900.

Seguendo una pratica antica, su questo argomento furono fatte due relazioni: una per le materie civili e l'altra per le penali.

Riferì sulle prime il comm. Sandrelli, il quale come preambolo alla rassegna da lui fatta del lavoro giudiziario nei vari distretti di Corte d'appello, osservò che in generale i discorsi sono per la parte civile più parchi di osservazioni che per l'altra, forse perchè l'azione del Pubblico Ministero, che è l'ora-

tore nelle annuali assemblee, è rivolta più direttamente alla funzione penale, la quale offre anche maggior messe di considerazioni sulle condizioni sociali che non la funzione civile, e riportò anche alcune opinioni dei Procuratori generali sulla opportunità ed utilità dei discorsi inaugurali, nonchè sulle difficoltà che si oppongono alla loro compilazione.

Entrando in materia, dopo aver giustificato la mancanza di un riassunto dei dati statistici, contenuti nei prospetti sommarii allegati ai Discorsi, perchè in alcuni di questi mancava il detto prospetto sommario, il relatore ha esaminato l'opera dei Conciliatori, e ha osservato che essa venne approvata dai Procuratori Generali di Milano, di Cagliari e di Firenze, per il notevole numero delle controversie conciliate in quei distretti, mentre non ha incontrato l'approvazione di altri e specialmente di quelli di Lucca, di Parma, di Aquila, di Brescia, di Napoli, di Palermo e di Catania.

Le lagnanze prendono origine particolarmente dal fatto della competenza maggiormente estesa colla legge del 16 giugno 1892, per il che si fanno sentire più gravi le difficoltà di una buona scelta dei Conciliatori, quale sarebbe richiesta dalla accresciuta importanza delle loro funzioni, e taluno dei Procuratori Generali osservò inoltre che sono troppo frequenti i casi in cui i Conciliatori ricorrono ad una istruzione preliminare delle cause, a danno della celerità e dell'economia che dovrebbero essere pregi propri del procedimento di conciliazione.

Due proposte furono avanzate per porre un rimedio agli inconvenienti.

Una è del Procuratore Generale di Brescia, il quale vorrebbe che il Conciliatore — per quanto riguarda le funzioni di giudice — avesse giurisdizione su quattro o cinque Comuni, e non fosse quindi nominato in qualsiasi piccolo Comune, affinchè la scelta potesse farsi con maggiore larghezza e con

criteri più illuminati. Il Relatore però si limitò ad accennare a questa proposta senza discuterla, ed io debbo seguirne l'esempio, contentandomi di questa menzione; soggiungerò tuttavia che la Commissione la fece oggetto di speciale deliberazione e l'approvò.

L'altra proposta, che era stata presentata dal Procuratore Generale di Roma, fu invece dal Relatore e dalla Commissione lungamente discussa. La sostanza di essa è questa: dare facoltà alle Parti di rinunciare al giudizio del Conciliatore, portando direttamente e inappellabilmente al Pretore, le cause di valore fra 50 e 100 lire e analogamente, uscendo dai confini della competenza dei Conciliatori, lo stesso sistema seguire per le giurisdizioni superiori, in quelle controversie che non richiedono veri atti di istruzione o delle quali la decisione dipenda unicamente dall'esame di titoli o di documenti ovvero da risoluzioni di punti di diritto.

La proposta ebbe strenui difensori, come anche valorosi oppositori, i quali particolarmente si preoccupavano dello sconvolgimento che l'attuazione di essa avrebbe portato all'ordine delle giurisdizioni, poichè, in fatto, si sarebbe come autorizzata la soppressione di un grado e gettato il discredito sull'opera del Giudice recusato. Tuttavia il voto finale della Commissione riuscì favorevole alla proposta innovazione, tanto per ciò che riguarda la competenza dei Conciliatori, rispetto alla quale l'accordo fu unanime, quanto rispetto alle superiori giurisdizioni, per le quali soltanto si era manifestato il dissenso tra i Commissari.

Passando all'opera dei Pretori, venne segnalata subito così la molta attività di questi magistrati, specialmente in alcune sedi, come la deficienza assoluta di lavoro in alcune altre, il che dimostra che non può ritenersi chiusa definitivamente, coi provvedimenti adottati nel 1891, la questione delle circoscrizioni giudiziarie, specialmente nei primi gradi.

Si è notato poi, e quasi dovunque, una riduzione del lavoro pretoriale, come conseguenza della legge 16 giugno 1892, n. 261 sui Conciliatori, fatto questo non improvido perchè può permettere ai Pretori di dedicare maggiormente la propria attività agli svariati affari non contenziosi che le leggi loro assegnano.

Al lamento generale sul modo in cui veniva esercitato il patrocinio delle cause innanzi ai Pretori, fu già provveduto colla legge del 7 luglio 1901, n. 283, e perciò converrà attendere i risultati della sua applicazione, per vedere se gli inconvenienti saranno del tutto scomparsi. Crede però il relatore che anche coll'attuazione delle nuove norme non si accrescerà notevolmente il numero delle conciliazioni — la scarsezza delle quali veniva particolarmente attribuita all'intrusione dei faccendieri non teneri, come è ovvio, della composizione delle liti — e ciò perchè, a suo giudizio, la statistica non può far conoscere il vero numero delle cause conciliate, spesso l'accordo delle Parti intervenendo senza un formale atto che lo sanziona, a risparmio di formalità e di spese.

Tralasciando di considerare distesamente l'opera dei Pretori come magistrati pupillari, perchè se ne discorre in una apposita relazione, il comm. Sandrelli ha da ultimo preso in considerazione le idee svolte dai Procuratori generali di Napoli e di Roma sulla condizione dei Pretori, il primo dei quali vorrebbe migliorata la sorte di questi magistrati mercè una razionale soppressione delle Preture di minima importanza, con devoluzione delle somme risparmiate ai titolari di quelle che rimarrebbero, e il secondo sarebbe favorevole al sistema prussiano del Tribunale di prima istanza, il quale delega per turno, o in altro modo, i suoi giudici all'ufficio pretoriale, con molto vantaggio del prestigio e dell'autorità di quest'ultimo.

Anche per i Tribunali il lavoro giudiziario non può dirsi

equamente distribuito, alcuni raggiungendo il numero di parecchie migliaia di sentenze all'anno, altri toccando appena il centinaio, e da ciò il relatore trasse altro argomento per insistere sulla necessità di modificare le circoscrizioni.

Un tema molto discusso dagli oratori del Pubblico Ministero fu la riforma del procedimento sommario, ma in presenza della recente legge che convertì in regola di diritto lo stato di fatto preesistente, è superfluo riassumere il pensiero dei vari Procuratori generali che ne trattarono, i quali, in sostanza, non fecero che esprimere voti per la risoluzione del problema, che da tanti anni si trascinava innanzi al Parlamento.

Alcuni Procuratori generali hanno ripreso in esame l'argomento del divorzio, togliendone, forse, occasione dalle discussioni che in proposito sono state fatte nella stampa, nel Parlamento e in alcune sedi giudiziarie ed amministrative, per taluni casi di divorzio concesso o riconosciuto anche da magistrati italiani. La nostra Commissione si occupò essa pure della questione, e poichè anche sull'ultima fase di questa intrattenni V. E. nella relazione che ebbi l'onore di presentarle in occasione dei lavori compiuti nella precedente sessione del marzo ultimo scorso, non credo di doverne ora dire di più, anche perchè l'argomento, in linea dottrinale, uscirebbe dalla nostra competenza.

I progetti di legge sulla liquidazione amichevole, nei fallimenti il cui passivo non ecceda 10,000 lire, e sul concordato preventivo, in sostituzione della moratoria, hanno incontrato il favore di molti Procuratori generali, i quali si augurano di vedere presto convertiti in legge questi disegni, nell'interesse dei creditori, dei debitori e del pubblico credito. Sul numero ingente e sempre in aumento dei fallimenti, sulla lentezza delle loro procedure, sulle moratorie e sull'opera dei curatori, hanno discusso alcuni Procuratori generali, ma for-

mando questa materia oggetto di speciale relazione annuale, il relatore appena vi accennò.

Qualcuno dei Procuratori generali toccò anche l'argomento delle vendite giudiziarie forzate e quello di Roma formulò anzi una proposta che ha incontrato il plauso del relatore ed io la segnalai a V. E., non ostante che non sia stata particolarmente discussa dalla Commissione.

Pensa quel magistrato che tra i due opposti sistemi, cioè quello adottato in alcuni Codici di non ammettere il ribasso sul prezzo, provvedendosi all'attribuzione dell'immobile ai creditori, e l'altro di negare in ogni caso l'aggiudicazione necessaria, sia da accogliersi un sistema misto, cioè consentire il ribasso fino a toccare la metà del valore del fondo, e, oltre a questo limite, farsi luogo alla attribuzione necessaria dell'immobile ai creditori, impedendo una vendita con vilta di prezzo, quale si avrebbe — secondo i principii accolti in molte leggi e Codici — se essa avesse luogo per una somma al di sotto della metà del valore.

Avendo notato che le relazioni inaugurali sono mute o quasi intorno agli svariati argomenti di volontaria ed onoraria giurisdizione, alcuni dei quali, come quelli che riflettono i provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni, sono di molta importanza, il relatore ha espresso il desiderio che in avvenire anche questa parte speciale dell'opera del Magistrato trovi posto nei discorsi inaugurali, in conformità pure di un voto già formulato dalla Commissione.

Poche considerazioni offrì ai Procuratori generali, e quindi al relatore, il lavoro giudiziario innanzi le Corti d'appello.

Generalmente si nota una diminuzione delle sentenze d'appello e che il rapporto fra le pronunzie di riparazione e quelle di conferma non si scostò dal rapporto accertato negli anni precedenti, con leggera prevalenza del primo sul secondo. Fu notato anche che questo aumento dei casi di riforma va di

pari passo coll'aumento delle cause trattate a rito sommario, e che può avervi influito l'esclusione del Pubblico Ministero dalle cause civili.

Quasi tutti i discorsi inaugurali trattano del gratuito patrocinio, e benchè una speciale relazione sull'argomento sia stata predisposta per la prossima sessione, non parve inutile al relatore dirne brevemente, col raccogliere dapprima le espressioni di plauso che quasi tutti i Procuratori generali dirigono all'opera delle Commissioni, poi, prendendo occasione dalla lentezza con cui si svolgono questi giudizi, coll'espone i voti che alcuni fanno pel ripristino dell'istituto dell'avvocatura dei poveri, che ha lasciato così durevoli e felici ricordi.

Due soli Procuratori generali, quelli di Bologna e di Milano, parlarono dell'istituto dei Provibiri, elogiando l'opera di questi magistrati popolari, ma non nascondendo la diffidenza e l'avversione dimostrate dai capitalisti e dagli industriali verso questa provvida magistratura. Il relatore Sandrelli espresse il desiderio che in avvenire fosse fatta nei discorsi inaugurali una più larga parte anche alla trattazione di questo argomento.

Dopo un cenno sulla materia dei giudizi arbitrari e delle varie leggi che obbligatoriamente o volontariamente sottomettono a siffatta forma di decisioni le controversie sorte fra pubbliche Amministrazioni e privati o anche tra privati, il relatore passò a dire della litigiosità in generale, riassumendo le osservazioni che a questo proposito avevano fatto taluni Procuratori generali.

Quello di Napoli attribuisce lo scemato numero di cause davanti alle Preture e alle Corti a ragioni locali specialmente a feste occasionali, per cui molti rimandarono gli affari meno incalzanti; quello di Roma, pur ricordando che l'aumento delle cause nel suo distretto fino all'anno 1894, dipese dal progredire delle opere edilizie, delle industrie e dei com-



merci, non è in grado di spiegare oggi in modo sicuro la successiva diminuzione; invece quello di Casale attribuisce questa diminuzione della litigiosità, che taluno osserva andare di pari passo coll'aumento della delinquenza, al costo eccessivo delle liti, cosicchè il litigare sarebbe ora quasi privilegio delle classi abbienti, e aggiunge, che molti invece di adire il foro civile portano le loro contestazioni innanzi al giudice penale, sol che vi sia un'apparente violazione dolosa di un diritto.

I Procuratori generali di Brescia e di Catania non credono, sull'esempio che in diverso senso offrono le cifre dei loro distretti, che il numero ingente delle liti sia prova di maggior benessere economico e di più diffuso sentimento di rispetto al principio dell'autorità, e a conforto di questa loro tesi sovviene il parere del Procuratore generale di Cagliari, il quale rilevando il fenomeno della superiorità dell'Isola, rispetto alle altre regioni, in quanto a numero di liti, opina non doversi questo fatto ad un preteso spirito litigioso dei sardi, ma alle disagiate condizioni locali.

Da ultimo il relatore rilevò l'opinione di alcuni Procuratori generali favorevole all'intervento del Pubblico Ministero in tutte le cause civili, sia nell'interesse degli stessi magistrati, sia nell'interesse della giustizia, e accennò brevemente alla questione del giudice unico e del giudice collegiale, trattata da due Procuratori generali, entrambi però contrari al sistema del giudice unico.

Le conclusioni e proposte del relatore furono quelle, già accennate, sulle nomine dei conciliatori, sulla possibilità di adire direttamente, per certe controversie, il magistrato superiore, e sulla opportunità che i Procuratori generali nei loro discorsi trattino anche degli affari di volontaria ed onoraria giurisdizione, e mi dispenso perciò dal riportarle testualmente.

Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte penale fu relatore il sen. Righi, il quale dopo avere in un preambolo ricordato le conclusioni sconfortanti a cui era giunto l'on. Lucchini riferendo su questa materia nella sessione dell'anno precedente, specialmente per quanto riguarda il modo in cui questi discorsi sono compilati, e dopo avere ricordato di essere stato egli pure altre volte giudice non troppo benevolo delle relazioni annuali sull'Amministrazione della giustizia, è entrato in materia prendendo ad esaminare ogni singolo discorso, cominciando anzi da quello del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma.

Non riesce agevole riassumere questa diligente relazione del commissario Righi, perchè si dovrebbe analizzare, sia pur brevemente, l'opera della giustizia penale in ogni distretto, mentre è compito mio di sottoporre a V. E. quanto di più rimarchevole, dal complesso delle osservazioni fatte dal relatore, è risultato meritevole di esame. Purtuttavia cercherò di raccogliere le osservazioni più importanti senza scendere ai particolari.

Del discorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione il sen. Righi ha rilevato il punto in cui è lamentato l'inconveniente della giurisprudenza variabile da sezione a sezione e fu questo oggetto di lunga e dotta discussione da parte di alcuni Commissari, i quali pur essendo concordi nel propugnare i vantaggi di una certa stabilità della giurisprudenza, non convenivano nè nei limiti di questa stabilità, nè nei mezzi per raggiungerla. Non essendovi però stato, su questo punto, una conclusione esplicita del relatore, il quale anzi dichiarò di non essere questa materia da sottoporsi a deliberazione, mi limiterò a questo accenno della questione, senz'altro aggiungere.

Come è ovvio quasi tutti i Procuratori generali si sono occupati del movimento della delinquenza nel loro distretto, e in

generale può dirsi che si è notata nel 1900 una certa stazionarietà nel numero dei reati, con tendenza a una diminuzione di quelli più gravi; però è quasi generale il lamento dell'accresciuta delinquenza dei minorenni, per far argine alla quale alcuni Procuratori generali propugnano l'istituzione della condanna condizionale o di qualsiasi altro mezzo che eviti al minorenni il carcere, non senza far voti che sia dato un impulso più energico e più efficace all'educazione dei giovanetti.

Da molti oratori viene considerato come causa efficiente delle condizioni non liete della nostra criminalità, il fatto che le pene sono per lo più applicate nei suoi minimi gradi, sicchè la sanzione penale non è sempre adeguata alla responsabilità, e riesce, per lo meno, di scarso effetto. Se a questo fatto si aggiunge l'altro, pur deplorato da molti Procuratori generali, del numero sempre crescente degli appelli, presentati al solo scopo di dilazionare l'esecuzione della sentenza, e del numero ingente di riforme, determinate non da diverso apprezzamento degli elementi costitutivi del reato, ma da pura e semplice diminuzione di pena, è facile concludere a una certa rilassatezza nelle funzioni del magistero punitivo, la quale può incoraggiare, certamente poi non intimidire bastantemente i rei.

Sul primo punto, dell'applicazione delle pene minime, il relatore nelle sue conclusioni aveva formulato un apposito voto da sottoporre a V. E., e la Commissione pertanto lo discusse ampiamente, riconoscendo in massima l'inconveniente, e per quanto fossero sollevati alcuni dubbi circa la efficacia del voto, ammettendosi da tutti che l'applicazione della pena nei limiti legali sfugge a qualsiasi controllo di Autorità superiore, tuttavia parve opportuno insistere nel voto medesimo, non solo perchè giova che la suprema autorità dirigente non ignori anche le tendenze, siano pure legittime, che si manifestano nell'applicazione delle leggi, ma perchè la conoscenza del fatto

può offrire elementi a studi di carattere legislativo e servire alla preparazione delle leggi future.

È stata ricordata da taluni Procuratori generali anche l'opera della giuria e dove essa è lodata, dove invece accusata di soverchia indulgenza verso i rei, se non di peggio, come nel distretto di Catanzaro nel quale, avverte quel Procuratore generale, sono numerosissime le domande di rinvio delle cause ad altra Corte per legittima suspicione, a cagione, sembra, della poca fiducia nell'onestà dei giurati e dei testimoni. E a proposito di false testimonianze lo stesso Procuratore generale ravvisa in queste una causa delle profonde radici messe dalla criminalità nelle Calabrie, per l'aiuto che essa trova nella popolazione.

Altri accenni a riforme e a voti furono presentati, quali sulle pene pecuniarie, che il Procuratore generale di Bologna non trova informate ai principii più accettabili di giustizia, rilevando che una minima parte di esse viene effettivamente riscossa; sulla competenza, desiderandosi una diminuzione del lavoro dei Tribunali, col togliere ad essi la cognizione di reati di poca entità (furti aggravati, appropriazioni indebite, contrabbando di tabacco, ecc.) che in fatto sono anche ora puniti lievemente e potrebbero passare alla competenza dei Pretori; ma su tutti questi argomenti la Commissione non si fermò ed io mi tengo pago di questa semplice menzione. Come conclusione una sola proposta fu presentata e votata, quella concernente il minimo delle pene, della quale ho già fatto parola a V. E.

## 2. — Sui giudizi di graduazione nel 1900.

La nostra Commissione segue da qualche tempo premurosamente lo svolgersi dei giudizi di graduazione, ai quali si connettono tanti interessi economici, e il cui regolare anda-

mento è condizione precipua di un buon assetto della proprietà immobiliare.

Per i giudizi svoltisi nel 1900 riferì il comm. Penserini, il quale esordì col rilevare che in quell'anno le procedure iniziate scemarono notevolmente, non solo rispetto all'anno precedente, ma in confronto anche coi tre anni anteriori, dal che egli dedusse la prova di un miglioramento nelle condizioni economiche dei proprietari di beni stabili.

I distretti di Roma e di Napoli vanno sempre innanzi a tutti gli altri per il numero di siffatti giudizi e il motivo deve tuttora ricercarsi nelle crisi edilizie che travagliarono le due grandi città.

Quanto all'andamento dei giudizi di graduazione, le cifre delle pendenze non rilevano nulla di anormale: ve ne è ancora una diecina che si trascinano da più di dieci anni, ma, a quanto risulta dai rapporti, il lungo indugio è specialmente addebitabile alle Parti contendenti e in pochissimi casi a negligenza dei funzionari di cancelleria o dei magistrati. Per questi ultimi casi però il relatore propose, e la Commissione approvò, che fossero fatte ispezioni per accertare le eventuali responsabilità e per adottare i provvedimenti opportuni. E la Commissione, su proposta del relatore, approvò anche che le ispezioni fossero estese a quegli Uffici di conservazione delle ipoteche i quali, secondo quanto risulta dai rapporti dei Presidenti di Tribunale, sono in alcuni luoghi causa di ritardo delle procedure per indugio nel fare avere il documento della eseguita trascrizione; inconveniente che fu già rilevato in precedenti relazioni.

Molti Presidenti di Tribunale si sono fermati sulla disposizione dell'articolo 710 del Codice di proc. civile che contiene una norma d'ordine per la Cancelleria, norma che bene spesso è inapplicabile perchè mancano le domande di collocazione e talora anche il certificato ipotecario e l'estratto

della sentenza di vendita, senza che il Cancelliere possa provvederli d'ufficio. S'impone pertanto, a giudizio di molti, una riforma organica, per la quale sia consentito agli uffici di cancelleria e al giudice delegato di procedere d'ufficio alle operazioni di loro spettanza, e le Parti inadempienti siano minacciate di decadenza, colla fissazione di termini perentori.

Ma il relatore ammonì di procedere con prudenza in questa materia alla quale si connettono interessi d'ordine essenzialmente privato e avvertì anche alla necessità di coordinare gli studi con quelli per una riforma generale del giudizio esecutivo, accennando alla possibilità di attuare una legge concorsuale per i commercianti e i non commercianti, coll'abolizione delle particolari procedure attuali.

Il relatore da ultimo si fermò sui casi, già ricordati, di ritardo o nelle trascrizioni o nei depositi in cancelleria degli stati di graduazione, denunziando gli uffici dove questi ritardi si erano verificati e, in base a tali rilievi, chiuse la sua relazione col proporre, come già ho avuto occasione di dire più sopra, che si accertassero con ispezioni le cause delle irregolarità.

Infine il relatore propose che il Comitato studiasse il modo, per mezzo degli attuali modelli, nominativo e numerico, sui giudizi di graduazione, di raccogliere notizia di quelli rimasti pendenti alla fine dell'anno, nei quali non erano state presentate domande di collocazione. La Commissione approvò anche questo voto.

### **3. — Sui giudizi arbitrali.**

Chi voglia rendersi conto esatto del movimento della litigiosità non deve fermarsi a considerare il numero e lo svolgimento delle cause innanzi alle Magistrature ordinarie, ma deve anche prendere in esame quegli istituti che sono

bensi diretti a decidere sulle controversie private ma con mezzi più semplici e meno dispendiosi di quelli che appresta la procedura ordinaria.

Voglio alludere ai giudizi arbitrari i quali sono ormai accolti in tutte le legislazioni e segnano anzi, a parere di molti, un notevole progresso civile, come affermazione di un sentimento di giustizia più diffuso nelle popolazioni e di rapporti meno aspri tra le Parti contendenti.

La statistica giudiziaria civile fin dal 1883 si occupò di siffatti giudizi raccogliendo alcune sommarie notizie, le cui deficienze però furono pure avvertite dalla nostra Commissione, la quale ebbe nel senatore Boccardo il più autorevole interprete del suo pensiero, che fu quello di promuovere gli studi opportuni perchè oltre alle notizie sui decreti di esecutorietà delle sentenze arbitrali e degli appelli interposti contro di esse, si desse anche notizia dell'oggetto su cui cadevano le controversie per valutare meglio la parte che, nello svolgimento della giustizia civile, hanno i giudizi arbitrari.

Preparato dal Comitato un modulo col quale si domandava l'oggetto della controversia decisa e i motivi della inappellabilità del lodo, nei casi dell'articolo 28 del Codice di procedura civile, sulle notizie che per questo mezzo si raccolsero per l'anno 1898, fu dato incarico al comm. De Negri, direttore generale della statistica, di riferire in questa sessione.

Dapprima il relatore fece alcune considerazioni generali sull'estensione dell'indagine, che necessariamente doveva riferirsi a quei soli compromessi dei quali venne depositata la sentenza arbitrale nella cancelleria della Pretura per il decreto di esecutorietà, non potendosi determinare nemmeno in modo indiretto il numero degli altri per cui fu volontariamente omissa il detto deposito, o pei quali questo non doveva farsi in applicazione di talune leggi speciali che danno senza altro forza esecutiva ai lodi arbitrari. E dopo avere esami-

nato il numero dei decreti di esecutorietà rilasciati dai Pretori dal 1883 al 1898, nel quale periodo di tempo essi crebbero da 813 a 1051, e gli appelli interposti contro le sentenze arbitrali, che si riscontrano in una misura oscillante da un massimo di 6 ogni cento sentenze arbitrali esecutorie (comprese però le inappellabili che non si potevano sceverare dalle altre) a un minimo di 2, il relatore passò ad illustrare le notizie raccolte colla nuova inchiesta.

Il maggior numero di tali contestazioni si trovarono nell'Italia settentrionale e nella Sardegna, il minore nel Napoletano e circa il 70 per cento di esse riguardavano controversie tra Ditte o persone private. Sulle rimanenti contestazioni nelle quali le Parti in causa erano lo Stato od altri Enti morali si fermò particolarmente il relatore per la importanza economica che esse hanno, generalmente assai più rilevante di quella delle altre.

Rispetto agli oggetti delle controversie è risultato che il maggior numero di sentenze arbitrali, alle quali fu data esecutorietà dal Pretore, riguardavano risarcimento di danni o liquidazione di indennità (154) e che quasi in egual misura (140) furono le contestazioni per divisione di eredità. Seguono le questioni per appalti, collaudi, ecc., in dipendenza di imprese di costruzione (82) e per altri oggetti si hanno cifre pressochè insignificanti, sulle quali non è lecito basare alcuna deduzione statistica. Il secondo punto dell'inchiesta riguardava l'appellabilità dei lodi, ed è risultato che circa l'86 per cento erano inappellabili e nella massima parte (708) perchè gli arbitri erano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. In quasi 200 casi vi era stata espressa rinunzia delle Parti al diritto dell'appello e solo rarissime volte (4) trattavasi già di giudizio arbitrale emesso in grado d'appello.

Infine il relatore, messa in chiaro la scarsa importanza numerica del fatto studiato, rilevò che le controversie decise



dagli arbitri in cui era parte lo Stato sono in numero trascurabile rispetto a quelle trattate dalle avvocature erariali in qualsiasi sede; e non avendo dati per stabilire in che misura il fatto possa dipendere dalla pubblica Amministrazione, la quale non volle ricorrere all'arbitrato o dalla controparte che, proposto, non l'accettò, concluse coll'esprimere il desiderio che nelle future relazioni sulle cause erariali l'Avvocatura generale facesse speciale menzione delle controversie in cui l'Amministrazione avesse proposto il giudizio di arbitri e le Parti l'avessero rifiutato.

Dopo una breve discussione la Commissione prese atto di questa relazione e dell'assicurazione data dal Direttore generale della statistica che nella prossima sessione egli avrebbe fornito altri elementi di studio su questo importante argomento.

#### **4. — Sulle condizioni dei minorenni delinquenti, travciati, orfani ed abbandonati.**

Nella seduta del 21 luglio 1900 la nostra Commissione approvò una deliberazione circa il coordinamento degli studi sulle condizioni dei minorenni in Italia, nei rapporti della famiglia, dell'educazione, dell'ordine pubblico e della delinquenza, e fu incaricata di dare esecuzione a questa deliberazione una Sotto-Commissione composta dei commissarii Beltrani-Scalia, Brusa, Ricciuti e del segretario Aschieri. Essa ha presentato in questa sessione il rapporto che vado ad esaminare.

La prima parte di esso è un lungo e minuto esame di tutto ciò che la Commissione dalla sua costituzione ad oggi ha fatto in pro' dei minorenni e la varia materia esaminata è raggruppata sotto questi punti: delinquenza, tutela e curatela, patria potestà, ricovero per correzione paterna.

È impossibile seguire, sia pure per sommi capi, il lavoro della Sotto-Commissione in questa paziente ricerca, a traverso gli atti delle nostre discussioni, di tutto ciò che direttamente o indirettamente aveva attinenza col tema dei minorenni, mentre d'altra parte poi sarebbe interessante far rivivere il ricordo di molte nostre deliberazioni che documentano l'interessamento che la Commissione ha sempre portato a questo argomento.

Ma io non saprei trovare una norma discretiva nella scelta di quello che più specialmente dovrebbe essere ricordato, e finirei per ripetere quanto diffusamente può leggersi nel rapporto, con più profitto di quello che non possa ricavarsi da una riproduzione riassuntiva del pensiero altrui.

Posso però e debbo raccogliere e portare a V. E. l'espressione del sentimento generale che provocò questa lettura nell'animo dei colleghi, che fu quello di compiacenza per i risultati, sia pure parziali, ottenuti dal lavoro assiduo e costante della Commissione, specialmente in rapporto ai Consigli di famiglia e di tutela. Mercè gli studi e le insistenze della Commissione si è ottenuto che questo servizio non sia più così abbandonato e trascurato come era in passato, e se molto ancora, come con sincera parola rileva il rapporto, resta a fare anche su questo punto, quel tanto che si è ottenuto è già legittimo titolo di soddisfazione per l'opera compiuta.

Nella seconda parte del rapporto la Sotto-Commissione ha presentato i risultati di alcune speciali inchieste da essa iniziate e condotte a termine sui seguenti argomenti.

Dapprima si ricercò il parere dei Procuratori generali presso le Corti d'appello sulla possibilità di applicare anche in Italia il sistema adottato in Francia e nel Belgio di fare, per i minorenni giudicabili, una istruttoria di carattere quasi familiare, in concorso del Procuratore del Re, del giudice istruttore e di un difensore, al fine di provvedere senz'altro al col-

locamento dei minorenni in istituti correzionali per evitar loro i contatti del carcere e la solennità di un pubblico giudizio. Furono discordi i pareri dei Procuratori generali su questo punto, ma in sostanza può dirsi che sebbene alcuni si siano pronunciati contrari alla divisata riforma, pure tutti, qual più qual meno, chi con limitazioni e chi senza, concordarono nella necessità di introdurre modificazioni nell'attuale procedura.

E sempre in relazione al proposito di impedire che il minorenni abbia nel carcere perniciosi contatti con delinquenti adulti, e in previsione che l'accennata riforma potesse tardare ad attuarsi, fu chiesto ai Procuratori generali come essi crederessero di potere ovviare all'inconveniente che nelle camere di sicurezza e di deposito venissero promiscuamente rinchiusi maggiorenni e minorenni, e correlativamente fu fatta, a mezzo dei Prefetti, una inchiesta per conoscere in che misura l'inconveniente si verificasse nelle camere di sicurezza e di deposito dei Comuni capoluoghi di provincia. I risultati di questa inchiesta comprovarono l'opportunità di provvedere, quanto più presto fosse possibile, poichè in 20 provincie, comprese tra queste i centri più popolosi, i quali danno il maggior numero di minorenni arrestati, si erano messi insieme agli adulti giovinetti e fanciulli, taluni anche di tenera età.

Le risposte che la Sotto-Commissione raccolse dai Procuratori generali furono tutte concordi nel rilevare la gravità dell'inconveniente e rispetto ai rimedi, a parte il suggerimento, invero troppo ovvio, di destinare appositi locali per i minorenni, alcuni proposero delle restrizioni all'applicazione dello arresto preventivo per i minorenni, ed altri addirittura l'abolizione: qualcuno accennò all'opportunità di assegnare immediatamente i fanciulli arrestati a case di correzione o ad altri pii Istituti, e taluno anche all'opportunità di affidarli a parenti o a persone private e garanti; senza dire di coloro che vorrebbero, e a giusta ragione, che la separazione degli ar-

restati si facesse anche tra gli stessi minorenni per segregare i più depravati.

Fu anche domandato ai Procuratori generali il loro avviso sugli istituti complementari delle penalità fissate dal Codice, quali l'arresto in casa e la riprensione giudiziale, per vedere se, e con quali mezzi, se ne potesse estendere l'applicazione, ora così scarsa da essere quasi insignificante.

In generale questi istituti incontrano poco favore nei detti magistrati, e ad eccezione di due che li accolgono senza diffidenza, gli altri o vorrebbero restringerne anche più l'applicazione, circondandoli di maggiori cautele e di nuove modalità, o vorrebbero senz'altro che cadessero in dissuetudine. Non mi dilungo a riassumere le considerazioni che ciascuno ha portato a sostegno della sua opinione; basti il dire che le ragioni della non favorevole accoglienza si riassumono nell'appunto che si fa a questi istituti di non essere pratici e di essere per di più ineguali rispetto alle condizioni di famiglia dei condannati.

Da ultimo coll'inchiesta diretta ai Procuratori generali si chiese a questi il loro avviso sulla condanna condizionale, sulla grazia condizionale e sulla sospensione della sentenza nei rapporti, s'intende, dei delinquenti di minore età.

Regna anche qui la più grande varietà di opinioni: chi accoglie l'uno e respinge l'altro istituto, chi subordina il suo appoggio a speciali condizioni e modalità, e chi infine si dichiara apertamente contrario a tutti. In fondo si rileva una certa resistenza a fare accettare istituti nuovi, per il timore che la pena perda i suoi caratteri di inesorabilità e di esemplarità, che sono la condizione prima della sua efficacia.

La Sotto-Commissione raccolse anche notizie statistiche sui minorenni detenuti nei vari stabilimenti, e poté illustrare i dati di una speciale inchiesta fatta sui minorenni di età inferiore a 16 anni, rinchiusi nelle carceri giudiziarie. È una

statistica dolorosa quella che ci è stata presentata, perchè fra l'altro è venuto in luce che questi fanciulli e giovinetti prima di essere condannati avevano subito un lungo periodo di carcerazione preventiva (43 per un anno e 4 fino a 2 anni!) e che 120 tra essi erano di età sotto i 10 anni, cioè tenere creature che avrebbero dovuto trovare ben altra assistenza e correzione pei loro travimenti!

Non migliori sono le notizie statistiche sui ricoverati per correzione paterna e particolarmente quelle che indicano il motivo della ordinanza di ricovero, essendosi dovuto notare che insieme alla grossa schiera di fanciulli che entrano nei riformatorii per cattiva condotta in famiglia, si frammischiano veri e propri delinquenti, come ed esempio, condannati per omicidio, per furto, per immoralità.

Alcune poche informazioni avute circa l'opera dei riformatorii a riguardo dei minorenni usciti, avrebbero dimostrato che essa è assolutamente insufficiente e che in questa parte molto ancora resta a fare, se non vuol proprio dirsi che tutto devesi edificare dalle fondamenta.

Passando all'argomento della patria potestà furono fornite copiose notizie sui provvedimenti di richiamo e di allontanamento dei minorenni dalle case paterne, e di collocamento in un Istituto di educazione e di correzione; sull'età di questi minorenni — ed è degno di nota che 40 erano sotto i 6 anni! — sui rapporti di stato civile e di convivenza dei minorenni colla persona che esercitava la patria potestà; sulla professione, sulla condizione e sui provvedimenti riguardanti il patrimonio e infine sulle privazioni o restrizioni della patria potestà e sulle decadenze pronunciate in seguito a condanna penale.

L'ultima parte del complesso lavoro della Sotto-Commissione concerne una indagine attuata col mezzo dei Prefetti, per verificare come fossero applicate talune leggi intese alla pro-

tezione dei fanciulli, sotto le svariate forme dell'assistenza legale. Fu ricercato dapprima per i fanciulli esposti i limiti di età entro i quali gli ospizi provvedono ad essi, e se, ed in qual misura, i detti ospizi compiono le formalità prestabilite, nel caso di dimissione dei fanciulli stessi, acciocchè le Autorità possano prendere i provvedimenti giudiziari ed amministrativi che sieno del caso. Parimenti fu indagato se le Congregazioni di carità adempiono agli obblighi sanciti dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, rispetto ai fanciulli orfani od abbandonati, e se e come venissero osservate le disposizioni della legge di pubblica sicurezza sui mestieri girovaghi, e sull'impiego dei fanciulli sotto i 14 anni in pubblici spettacoli di forza, ginnastica ed equitazione, e della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli. Purtroppo le cifre confermarono, quello che era già nell'opinione di tutti, che cioè queste disposizioni ricevono una così scarsa applicazione che nessun benefico effetto è lecito sperare da esse.

Dalle forme di assistenza che trovano la loro base in un precetto proibitivo della legge passando a quelle che si concretano in una esplicazione attiva della carità pubblica e privata, la Sotto-Commissione ci ha informati sullo sviluppo e l'andamento di talune provvide istituzioni quali i sanatori per tubercolosi, le colonie marine e alpine, i dormitori pubblici, e simili ed ha riassunto i rapporti dei Prefetti che illustrarono le notizie statistiche inviate.

Per mezzo dei medici provinciali si raccolsero anche notizie circa la diffusione, specialmente tra i minorenni, dell'alcoolismo, della tubercolosi e della sifilide e furono altre note dolorose aggiunte alle precedenti.

Infine dopo uno sguardo all'istruzione elementare e conseguentemente all'analfabetismo, che va diminuendo, benchè non in quella misura che sarebbe desiderabile e che sarebbe anche lecito sperare se la legge sull'istruzione obbligatoria avesse

dovunque completo adempimento, ci furono presentate preziose e confortanti informazioni sulle istituzioni di patronato scolastico, che, sorte da poco tempo, pur tuttavia hanno incontrato molto favore e in qualche luogo, specialmente dell'Italia settentrionale, se ne vedono già i buoni effetti.

La discussione che fu fatta dalla Commissione su questo rapporto si aggirò principalmente intorno all'indirizzo che si sarebbe dovuto dare agli ulteriori studi, e si convenne nella opportunità di non estenderli a nuovi argomenti, essendo già tracciato nel rapporto tutto un programma di lavoro che più ampio non si potrebbe desiderare, ma piuttosto di approfondire alcuni punti che, anche per la ristrettezza del tempo, erano stati non compiutamente trattati. Fu deciso pertanto che la stessa Sotto-Commissione, rafforzata nel numero per l'aggiunta di altri due Commissari, proseguisse gli studi intrapresi nel senso indicato.

Le conclusioni presentate dalla Sotto-Commissione erano di due ordini: statistico l'uno e legislativo ed amministrativo l'altro.

Le prime non incontrarono alcuna opposizione: esse, infatti, mirano ad ottenere un maggior numero di notizie statistiche intorno ai minorenni, sia ricavando dalla scheda individuale tutte le risposte ai quesiti speciali in essa formulati, e che attualmente non sono spogliate per ragioni di economia di lavoro; sia dando attuazione alla proposta, già votata, di istituire una statistica della pubblica sicurezza, coordinata con quelle giudiziaria e carceraria; sia, infine, col raccogliere le speciali informazioni sull'istituto della patria potestà, contenute nei prospetti nominativi che le Autorità giudiziarie inviano al Ministero della giustizia.

All'incontro qualcuna delle altre proposte di carattere legislativo ed amministrativo ebbe oppositori, perchè si temeva che esorbitasse dal campo assegnato alla Commissione che è

essenzialmente statistico, ma tuttavia potè trovarsi l'accordo nelle seguenti che furono quindi approvate:

1° che sia richiamata l'attenzione della E. V. sulle riforme legislative riguardanti l'istituto delle tutele esposte nella relazione del senatore Auriti nella sessione del giugno 1894 e in altre relazioni successive accettate dalla Commissione e sull'opportunità di provvedere alla compilazione di un regolamento che contenga le norme per il servizio delle tutele:

2° che le ispezioni dei funzionari del Ministero della giustizia siano estese anche ai registri delle tutele;

3° che siano promosse alacramente e favorite le Società di patronato;

4° che siano fatti presenti a V. E. i risultati dell'inchiesta sugli istituti complementari al sistema penale in quanto riguarda la loro applicazione ai minorenni e sull'opportunità di istituire per essi una speciale procedura istruttoria;

5° che sia fatto presente al Ministro dell'interno l'inconveniente della promiscua detenzione nelle camere di sicurezza e di deposito di minorenni non adulti;

6° che sia sottoposto ai Ministri competenti il voto che le leggi sulla pubblica sicurezza, quella 31 dicembre 1873, quella sul lavoro dei fanciulli, sull'istruzione obbligatoria, e sull'emigrazione in quanto contengono disposizioni protettrici dell'infanzia, abbiano dovunque una rigorosa e completa applicazione.

A questi voti della Sotto-Commissione furono aggiunte altre due proposte una del senatore Bodio, l'altra del consigliere Ostermann, tutte due riguardanti la privazione della patria potestà, ed entrambe approvate.

Quella del senatore Bodio è così concepita:

“ Che siano fatti studi per accogliere nella legislazione



italiana disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge francese del 24 luglio 1889 sulla protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati ed in forza delle quali il Tribunale possa privare della patria potestà o della tutela il genitore od il tutore colpevole di ubbriachezza abituale, di notoria cattiva condotta o di maltrattamenti, ancorchè per questi fatti non abbia subito condanna. „

L'altra del consigliere Ostermann è questa:

“ Che sia richiamata l'attenzione del Guardasigilli sull'opportunità di eccitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a porre la massima cura perchè la privazione o la restrizione o la decadenza della patria potestà sia provocata in tutti i casi e modi preveduti dalla legge. „

ECCELLENZA!

Su questi lavori della Commissione richiamo la vostra attenzione perchè per l'importanza degli argomenti, a prescindere anche dalle discussioni che ne furono fatte, mi paiono degni di tutta la sollecitudine del Governo. La Commissione che ho l'onore di presiedere prosegue nella sua via sapendo di godere intera la vostra fiducia e di contribuire coi suoi studi al migliore andamento dell'amministrazione affidata alle vostre sapienti cure. Essa dunque attende che V. E. si degni di prendere in benevolo esame le proposte che via via ho ricordate.

Accolga l'E. V. i sensi della mia più devota considerazione.

*Il Presidente della Commissione*

Sen. T. CANONICO.



PARTE I.

---

VERBALI DELLE SEDUTE.

---



## Seduta del 21 giugno 1901.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene all'adunanza S. E. l'on. TALAMO, *Sotto-Segretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti* e il sen. Canonico cede ad esso il seggio presidenziale.

La seduta è aperta alle ore 9 30.

TALAMO, *Sotto-Segretario di Stato*. Il Ministro guardasigilli, trattenuto alla Camera per la discussione del bilancio della giustizia, mi ha dato il gradito incarico di porgere in suo nome un saluto cordiale e riconoscente ai membri di questa onorevole Commissione che è di tanto ausilio all'Amministrazione cui egli presiede, perchè oramai non è più possibile fare buone leggi senza il concorso illuminato ed efficace di questo consesso. Per ciò egli avrebbe voluto venire in persona a dare alla Commissione questa testimonianza del giusto apprezzamento che fa dell'opera sua, e tanto più è dolente di non aver potuto assecondare questo suo desiderio, perchè egli voleva oggi tributare una parola di sincero rimpianto alla venerata memoria di A. Messedaglia, il quale colla profondità della sua vasta dottrina dava vita ai freddi risultati statistici, e fu lustro e decoro di questo dotto consesso.

Nell'inaugurare i lavori di questa sessione sotto la presidenza del senatore Canonico — vanto della magistratura italiana — il Ministro si augura di avere sempre il vostro concorso nell'opera riformatrice che egli spera di condurre innanzi se la fiducia del Par-

lamento non gli verrà meno. Unisco poi il mio saluto personale a quello del Ministro e prego il senatore Canonico di riassumere la presidenza.

PRESIDENTE. Ringrazio S. E. delle benevole parole rivolte alla Commissione la quale coopererà, come in passato, a far sì che la statistica risponda ai suoi fini scientifici e pratici, e dia così una base sicura all'azione del governo. Lo ringrazio poi particolarmente del gentile pensiero rivolto alla memoria di A. Messedaglia che fu la maggiore e la migliore parte di questa Commissione, e il cui seggio non avrei mai osato occupare di fronte a tanti colleghi che mi superano per ingegno, dottrina, esperienza, se non mi confortasse il pensiero che, col nominar me, l'on. Ministro faceva il migliore elogio alla Commissione; poichè soltanto una Commissione composta di uomini così valorosi può camminar bene con un così povero presidente.

*(S. E. l'on. Talamo si accomiata dalla Commissione).*

PRESIDENTE. Legge la seguente commemorazione del senatore A. Messedaglia.

*Onorevoli Colleghi,*

Io credo non esservi alcuno fra noi, il quale, entrando in questa sala, non abbia provato un profondo sentimento di mestizia più non vedendo la sincera, modesta e serena figura dell'illustre e compianto nostro presidente, Angelo Messedaglia; il cui busto, a mia proposta, venne dall'onorevole Guardasigilli qui collocato in segno di onoranza e di affettuoso ricordo.

A nessuno di noi sarebbe possibile riprendere i lavori che qui ci uniscono, senza aver prima dato sfogo in qualche modo a questo sentimento di mestizia e di affetto. Se tutta Italia potesse vedere il vuoto che la scomparsa di quest'uomo ha lasciato nei nostri cuori, potrebbe comprendere quale perdita ha fatto il paese.

Penso perciò non esservi discaro, onorandi colleghi, che ci riconfortiamo per brevi momenti con la memoria del carissimo estinto.

Nato a Villafranca di Verona il 2 novembre 1820, Angelo Messedaglia cominciò ad insegnare, giovanissimo, nell'Università di Pavia: insegnò poi in quella di Padova: indi in quella di Roma.

Portando egli vivo interesse alle questioni storiche e sociologiche, principale oggetto dei suoi studi e del suo insegnamento furono l'economia politica, la statistica e la scienza della finanza.

Il suo ingegno mirabilmente equilibrato, vasto, poderoso, elevato ad un tempo e positivo, non si contentava d'intuizioni splendide ed astratte: ma voleva che la sintesi intuitiva sorgesse spontanea e sicura dallo studio paziente dei fatti e dalla elaborata loro comparazione. Quindi i suoi concetti sovra ogni materia erano chiari e precisi: essi avevano l'esattezza della matematica, i cui criteri applicava ad ogni sorta d'indagine scientifica.

Benchè procedesse diritto sempre per la sua via, non era però sistematicamente contrario a nessun metodo od indirizzo di studi diverso dal suo. Rispettando la libertà di tutti, egli sapeva riconoscere ed accettare ciò che è vero nel nuovo, senza ripudiare ciò che è vero nell'antico: ben sapendo che la verità è una ed immutabile, ma che l'uomo non giunge a scoprirla se non poco a poco ed in piccolissima parte, a traverso la debolezza e l'imperfezione delle proprie facoltà, fuorviate spesso dai preconcetti giudizi, o dalle passioni scientifiche; le quali, al pari delle passioni politiche, fanno troppo facilmente travedere e deviare.

Questo studio accurato dei fatti nei rami di scienza che più direttamente coltivava gli faceva scorgere le loro attinenze cogli altri rami. Di qui il bisogno in lui di assorgere ad un punto di vista più alto, che abbracciasse e coordinasse ad unità l'intero albero scientifico.

Dalla quale altezza ridiscendendo poi ai particolari delle sue scienze predilette, ne attingeva quel soffio vivificatore e quello spirito d'insieme, che gli rendeva più agevole e più limpida la soluzione dei problemi parziali, coordinata con quella dei problemi analoghi nelle discipline affini: donde ritraeva un grande sussidio per la retta intelligenza della storia, del movimento economico e politico dei popoli.

Nulla tanto egli combatteva quanto la smania, troppo comune, di voler subito metter fuori un sistema proprio: il pregiudizio per cui ciascuno si crede competente a discutere e pronunziarsi sugli uomini e sui molteplici problemi sorgenti dalle relazioni sociali, senza uno studio reale, coscienzioso e profondo. « Conviene (diceva egli) mutare di metodo: rassegnarsi ad attendere: elaborare grado

« grado i fatti : preparare così i fondamenti alle teorie: avere, con « la fede del bene, anche la pazienza dell'osservazione e la modestia « del proprio intelletto ».

È in questo criterio, sgorgante dall'indole del suo ingegno e dall'intimo suo modo di essere, che si trova l'unità fondamentale di tutti gli svariati suoi scritti. Essi sono, relativamente, non molti nè voluminosi: ma in ciascuno è condensata l'essenza del tutto, come è condensata potenzialmente nel seme tutta intera la pianta.

La sua monografia sulla scienza nell'età nostra intende appunto a far conoscere come il moltiplicarsi immenso delle cognizioni renda sempre più necessario il concentrare l'attività sopra un ramo speciale di esse: ma come ad un tempo non si possa avere esatta conoscenza di un ramo scientifico, se non se ne afferra la correlazione cogli altri e se non si assorge al principio più alto in cui tutti s'impennano, si unificano, e da cui ricevono luce, vita e calore.

Naturale corollario di questi principii è il suo scritto sulla necessità di un insegnamento politico-amministrativo e sul suo ordinamento scientifico. Egli diede con esso il primo impulso in Italia ad allargare la sfera dell'insegnamento giuridico (ristretto finallora quasi esclusivamente al diritto civile, commerciale, penale e canonico) e ad armonizzarlo con la verità scientifica, con le più vaste aspirazioni dei tempi, coi mutati ordinamenti politici. Richiesto più tardi dal Governo del suo parere sul riordinamento degli studi legali, contribuì efficacemente all'attuazione di siffatti principii con una splendida relazione, che fu la base delle riforme didattiche in questa parte ordinate.

Similmente, dopo avere, con vasta sintesi e rara nitidezza di concetti, mostrata l'economia politica in relazione con la sociologia e quale scienza a sè, fece rilevare l'importanza grandissima delle questioni statistiche e delle finanziarie; e quindi la necessità di fare di questi due gruppi di problemi due rami di scienza, aventi bensì vigore ed armonia dal tronco, ma carattere proprio e propria figura.

Questa verità egli rese manifesta negli svariati suoi lavori: ad esempio, in quello sulla statistica e sui suoi metodi: — in quello su calcolo dei valori medii, il quale non costituisce se non i prolegomeni di un trattato sulle medie e loro applicazioni, tuttora inedito: — sulla teorica della popolazione, principalmente sotto l'aspetto del



metodo; opera sventuratamente lasciata incompleta, ma in cui già si possono scorgere le basi della scienza demografica, quale ramo speciale dell'economia politica, avente vita da sé: — sulla vita media, sul suo concetto, sui metodi di determinazione e sui criteri di applicazione: — su alcuni punti di statistica teorica ed italiana: — sulla statistica morale in Francia ed in Inghilterra, dietro l'opera del Guerry; nel quale studio mirabilmente egli concilia le leggi costanti del numero dei delitti col libero arbitrio dell'individuo: — sulla statistica della criminalità; lavoro al quale aveva fornito un primo sostrato lo studio, da lui fatto e pubblicato, delle statistiche criminali dell'impero austriaco, specialmente del Lombardo-Veneto; nel quale mostra la triste fioritura criminosa in relazione con le condizioni sociali di ciascun periodo storico, senza trascurare l'influenza del clima e della razza, ma non cadendo mai nei punti di vista esclusivi e nelle conclusioni precipitate, che sono fonte frequente di errori funesti.

In tutti questi lavori — che devo contentarmi di appena indicare, perchè anche il solo riassumerne la condensata sostanza mi sarebbe in sì breve ora impossibile — sebbene la precisione delle cifre sia la base, nulla vi è dell'aridezza di esse. Poichè per lui non si tratta solo nella statistica di constatare il numero dei nati e dei morti, dei celibi e dei coniugati, dei delitti e delle condanne, il numero in una parola dei fatti di ciascuna categoria: si tratta, sulla base di questi fatti, di seguire lo svolgimento di tutti i fenomeni sociali, di tener dietro agli uomini che compongono un popolo nella multiforme evoluzione ed applicazione della loro attività, nelle professioni, arti, industrie a cui si consacrano, nelle loro virtù, nei loro vizi, nei loro misfatti.

La statistica della popolazione, così intesa e studiata da lui, ci presenta vive e precise tutte le manifestazioni, buone o ree, della vita individuale e sociale: c'introduce nei segreti fattori degli esterni movimenti e delle vicissitudini politiche delle nazioni. Ond'è che a ragione Angelo Messedaglia si può considerare come il rinnovatore della statistica nel nostro paese.

Nei dati della statistica egli trovò altresì grandissimo aiuto per lo scioglimento dei problemi finanziari.

Pregevolissime monografie sono i suoi scritti sulla moneta e sul sistema monetario in generale — sulla storia e statistica dei

metalli preziosi — sui prestiti pubblici e sul migliore sistema di consolidazione.

Numerose, e notevoli tutte, sono le relazioni da lui fatte alla Camera: ma quella in ispecie sulla imposta fondiaria (benchè non abbia più portato il suo nome, per aver egli dovuto, in seguito a sorteggio, lasciare lo scanno di deputato) è un vero monumento: è una miniera, dalla quale anche oggi si possono estrarre materiali preziosi per utili studi e feconde applicazioni.

Tutto ciò che in qualche modo avesse attinenza con la vita economica e col benessere della società fermava la sua attenzione. A questo spirito, largo insieme e sintetico, si debbono molte ragguardevoli memorie sopra materie, che allo sguardo superficiale potrebbero parere le più lontane dall'oggetto precipuo de' suoi studi: — quella per esempio sull'opera di Adolfo di Bérenger, *Saggio sull'antica storia e giurisprudenza forestale*: quella sulle condizioni fisiche ed idrauliche del fiume Mississipi e sul progetto tendente a regolarne il corso, secondo l'opera dei signori Humphrey e Abbat, ingegneri topografi nell'esercito degli Stati Uniti d'America: quella intorno all'opera dello Champion sulle inondazioni in Francia dal secolo vi fino a noi, e sulle avvertenze da tener presenti nel valutare gli effetti meteorici ed idraulici delle foreste e dei diboscamenti.

Tralascio molti altri lavori, sia perchè a voi noti, sia perchè (non essendo qui il caso di addentrarci nei particolari) non potrei farne che un arido elenco: — ma tutti sono improntati del medesimo spirito di esattezza scientifica e di pratica utilità.

Tralascio del pari di enumerare le alte cariche da lui coperte, gl'Istituti scientifici di cui fu socio, e di alcuni di essi anche presidente, come fu dell'Accademia de' Lincei e di questa nostra Commissione: cariche ed istituti, che onorano i mediocri, ma che da uomini come il Messedaglia si possono dire onorati.

L'amore ch'egli portava ai problemi economici e sociologici, e l'altezza da cui li considerava, facevano sì che dalla meditazione di essi non restasse in lui soffocato il sentimento squisito del bello, che, con frase felice e profonda, Platone chiamava lo splendore del vero.

Nel fondo dell'anima sua vibrava una nota delicatamente poetica. Non di quella poesia vaga ed aerea, divenuta oggi di moda, la

quale — se pure ha talvolta un abbagliante scintillio di forma — non si sa donde venga, nè dove vada: ma di quella che è vera, viva, reale poesia: di quella forza alta e gentile che, per chi sa sentirla, irradia dagli astri, dai fiori, dalle arcane armonie della natura, da ogni sentimento elevato o pietoso, da un improvviso baleno di cielo che sveglia talora nell'interno dell'anima una lagrima insieme ed un sorriso, dai fremiti e dalle aspirazioni dei popoli, dallo slancio generoso per un atto di sublime sacrificio: — e che quindi commove lo spirito, vi suscita nobili affetti, sospinge a nobili azioni.

Questa nota di vera poesia interiore egli manifestò eziandio in forma poetica sensibile: come ne fa fede la sua traduzione di parecchi carmi di alcuni fra i migliori poeti moderni, inglesi ed americani.

Ed anche quando non scrisse più versi, egli seppe, meglio ancora che sulla carta, portare sempre un soffio puro di reale poesia ne' suoi modi, nella forma del suo pensiero, nell'affabile sua bontà, in tutta intera la sua vita.

Il suo conversare era piacevolissimo e sempre istruttivo, senza che egli mai si atteggiasse a maestro. Anzi parlava in modo sì modesto, che quasi pareva si vergognasse di farsi ascoltare.

Sagace estimatore degli uomini e delle cose, la sua parola era sempre improntata di schietta bontà: fine talvolta ed arguta, mordace non mai: corretta, profonda, squisitamente gentile. — Su qualsiasi tema volgesse il discorso, si restava meravigliati della vastità ed esattezza delle sue cognizioni.

Per esempio, quando il Giappone cominciò a far palese la sua potenza militare nella guerra con la Cina — discorrendosi un giorno di quel mirabile impero, che da cinquant'anni in qua fa stupire il mondo — egli riassunse in un crocchio d'amici con singolare lucidezza tutta la storia di quel paese.

Mi ricordo che, andata a Candia la nostra squadra, ci dipinse la geografia, le costumanze, le vicende di quell'isola in guisa che pareva di vederle.

Ad un amico, che gli parlava della guerra di Troia e lo interrogava sulle forze dei greci in quella memorabile impresa, egli seppe dire il numero preciso delle loro navi, ricavato dai poemi d'Omero.

Ma, cosa rarissima, la grande estensione della sua coltura non la rendeva punto superficiale. In ogni materia egli aveva cognizioni

esatte e profonde. Egli si era assimilati in ogni disciplina i principii fondamentali, da cui, come naturale corollario, sgorgava lo scioglimento dei singoli problemi; ond'è che, quando lo si sentiva parlare, tutto appariva facile e chiaro.

Fu osservato da più d'uno che il Messedaglia aveva piuttosto la tendenza a maturare in sé ed assimilarsi i concetti accumulati nella vastissima sua mente, che non a produrre frutti esteriori di questi immensi tesori, coi quali avrebbe potuto arricchire la scienza di un numero assai maggiore di opere preziose.

Questo, in parte, è vero. Ma è vero altresì che il bisogno, proprio delle nature come la sua, di non produrre nulla che non portasse nitida e completa la precisione del concetto, lo rendeva lento a fare e pronto a disfare, come ne fan prova opere da lui cominciate, persino in parte stampate, e poi ritirate: — quindi, se avesse prodotto di più, avrebbe maturato meno.

Ed è appunto questa intensità di elaborazione interna, questo desiderio di essere, scevro d'ogni desiderio di parere, che costituiva la sua forza, che lo rendeva venerato, simpatico e carissimo.

È questo eziandio, che di qualsivoglia cosa egli parlasse, dava alla sua parola la nettezza dell'idea, la semplicità della forma e quella bonarietà cordiale che rendeva attraente ed efficace il suo discorso.

Nel consegnare al tipografo l'ultimo suo manoscritto sulla uranologia omerica, egli esitava, quasi presago della prossima sua fine. « Se le do questo manoscritto (gli disse) ho il presentimento che « non le darò più altro ».

Ottantenne, egli conservava ancora tutta la lucidezza di mente e l'operosità di quattro lustri addietro. Ma, più che gli anni e le fatiche dell'intelletto, contribuì a precipitare i suoi giorni la perdita dell'amato fratello, di cui mi parlava sempre con grandissimo affetto. Pur troppo, non tardò a seguirlo: e, dopo la sua dipartita, ha lasciato in noi un sentimento simile a quello che il poeta Adamo Mickiewicz, nella mestizia dell'esiglio, esprimeva con gl'immortali suoi versi riguardo alla sua terra nativa: « Oh Lituania, o patria « mia, tu sei come la sanità: quegli solo ti apprezza che ti ha « perduta! »

Mentre un movimento irrequieto agita oramai tutti i popoli civili e prepara trasformazioni che in poco volger d'anni possono

cambiare la faccia del mondo, . . . . mentre, al disotto della lotta vivace dei partiti, si sente fremere sordamente negli animi la lotta di classi, in cui ciascuna non vede che i torti dell'altra, — lotta, che già comincia a manifestarsi, e che può scoppiare in cozzi terribili alla prima occasione —, . . . mentre molti, o per naturale infingardaggine, o per paura d'ogni novità che venga a turbare la loro quiete, o per poca fiducia nei mezzi che veggono adoperati a scongiurare il pericolo, languono accasciati nello scoramento e nell'inerzia, . . . troppo poco si pon mente allo scomparire di uomini, nei quali, come in Angelo Messedaglia, la vera sapienza andava di pari passo con l'altezza dell'ingegno: in cui la schietta modestia rendeva l'una e l'altra più amabili ed efficaci: in cui la bontà del cuore e la nobiltà del carattere davano a tutta la persona quell'impronta di dolcezza e di energia che trascina e conquide.

Eppure di fianco a tali uomini, chiunque desidera il bene si sente più forte: quand'essi dispaiono, si sente più debole, ed abbisogna di uno sforzo maggiore per sostenere la lotta indispensabile a far trionfare il vero ed il giusto in mezzo ai conflitti ed al caos in cui ci troviamo.

È a motivo di questa arcana potenza, irradiante dall'interno ed operoso valore, dalla virtuosa e sempre viva bontà, che — per quanto l'opera loro sia meno appariscente e non susciti il facile plauso delle moltitudini, — essi sono in verità il sostegno della vita morale della nazione. La loro morte è quindi per la nazione una perdita più grave che a prima giunta non paia.

Non per questo io ne traggio argomento di sconforto. Ciò noto anzi appunto a conforto nostro: perchè questi esempi viventi esercitano sugli animi di coloro che li hanno avvicinati una forza comunicativa e fecondatrice.

Stimolandoci ad imitarli, c'infondono la gioia di poter giungere ad essere della loro schiera, di poter combattere con essi il *bonum certamen* per contribuire a risollevar la cara nostra patria dalla decadenza morale in cui è piombata, onde ripigli la sua via e proceda animosa al compimento dei suoi alti destini.

Io sono omai presso la tomba: ho subito nella mia vita molti disinganni. Però porto viva e indestruttibile la fede che il cammino dell'Italia potrà essere intralciato, forse ancora per lungo tempo, dalle difficoltà esterne e dai torti nostri, ma che esso ripiglierà tosto

o tardi il retto suo corso, sia pure sotto la pressione di pubbliche e gravi sventure. Sì, dovremo probabilmente attraversare ancora periodi di forti dolori e di lotte tremende: ma finiremo per uscirne ritemprati, purchè in noi si continui viva ed operosa la tradizione degli uomini simili a quello di cui deploriamo la perdita, e non cediamo allo scoramento.

Chi non ha coraggio, non è soldato: ma dove sono veri soldati e lotta persistente, tosto o tardi, la vittoria è sicura. (*Bene, bravo, applausi generali*).

RIGHI. Come concittadino e discepolo di A. Messedaglia sento il dovere di ringraziare colla parte più affettuosa e riconoscente dell'animo mio l'illustre presidente che rese omaggio così splendido alla memoria di colui nel cui posto egli venne tanto degnamente chiamato a sedere, e dove tutti facciamo l'augurio che egli possa per lunghi anni rimanere a guida illuminata dei nostri lavori.

Concittadino e discepolo dell'illustre estinto, ebbi anche l'onore di sedere con lui per molti anni nei due rami del Parlamento e questo non ricordo per personale iattanza ma anzi per dire che, ciò non ostante, io non potei mai neppure per un momento considerarmi come suo collega: tanto era il rispetto reverenziale che sentivo per lui; e, sintetizzando male, quanto splendidamente disse il nostro presidente, osservo che Angelo Messedaglia rappresentava il più perfetto equilibrio tra quelle doti dell'intelligenza e del cuore che costituiscono veramente l'uomo nell'alta significazione di una tale parola, e che valgono da sole a stabilire la differenza tra la natura umana e qualsiasi altra di struttura pure la più perfetta, e ciò particolarmente quando siano dirette, come fu nel Messedaglia, a elencare i fatti, a studiare le cause, a cogliere le leggi, a codificarle quasi, che reggono questo universo nel quale siamo e ci muoviamo.

Il Messedaglia fu degnamente commemorato a Roma e nella sua Verona, ma ancora e di più dovrà parlare di lui la storia di fronte ai suoi scritti tanto avari di parola e pur tanto ricchi, tanto densi, tanto fitti di pensiero che rimarranno a guida di ogni progresso alla società nel presente e nell'avvenire.

Credo di interpretare il pensiero dei colleghi pregando la presidenza a voler mandare un telegramma alla famiglia dell'illustre estinto e un altro al municipio di Verona, che valgano a dimostrare il profondo nostro rimpianto.

LUCCHINI. Discepolo nel senso vero e proprio della parola come in quello più alto di studioso e cultore, per quanto modestissimo, della scienza nella quale egli eccelse come maestro, non posso che plaudire al magnifico discorso del presidente che in poche pagine non poteva meglio rispecchiare la mente, il cuore, la dottrina, l'opera, tutta la vita dell'insigne estinto.

Mi associo pertanto con animo grato alla commemorazione fatta dal presidente e alle nobili parole e alle proposte del senatore Righi, anche nella mia qualità di rappresentante alla Camera dei deputati il collegio politico che lo ebbe già lungamente per suo deputato. E non avrei da aggiungere altro se non dovessi esprimere due desideri. L'uno, che essendosi avuto la bella idea di far comporre un busto in gesso del Messedaglia, si provveda perchè sia ora eseguito in marmo e conservato nella sala delle nostre riunioni, a testimoniare quale e quanto sia stato il provvido magistero del suo sapere e del suo impulso direttivo nei nostri lavori, quale e quanta la nostra riconoscenza verso di lui e come aleggerà sempre tra noi lo spirito suo benefico a ispirare l'ulteriore opera nostra. L'altro desiderio sarebbe questo: siccome fra i lavori da esso lasciati ve ne ha uno che più particolarmente si riferisce alle discipline statistiche, non credo che sarebbe indiscreto da parte della Commissione prendere l'iniziativa della pubblicazione, senza defraudare, s'intende, la famiglia dei diritti morali ed economici che le spettano.

Aggiungo una preghiera, che sia cioè spedito un telegramma anche al suo paese nativo.

DE' NEGRI. Nel Senato dapprima, poi all'Università e all'Accademia dei Lincei ed ora dall'insigne presidente furono pronunciate così splendide ed esaurienti commemorazioni di Angelo Messedaglia che ogni altra mia parola riuscirebbe superflua nonchè impari al valore dell'illustre uomo, che dalla poesia alle matematiche pure, dall'economia politica all'astronomia, non lasciò inesplorato alcun ramo dello scibile, e del quale potrebbe ripetersi, col poeta lombardo, che in ben pochi come in lui volle l'Altissimo

del creator suo spirito  
più vasta orma stampar.

Intendo solamente di associarmi al comune rimpianto nel nome della Direzione generale della statistica e dell'Ufficio di statistica

giudiziaria in particolare, che riconosceva in esso il suo primo e più autorevole maestro.

Fu egli infatti che iniziò tra noi lo studio della statistica criminale, perfezionandone e precisandone i metodi e collegando l'esame delle specie delittuose con quello delle condizioni naturali, civili ed economiche dell'ambiente. Sia concesso adunque a me, in nome anche dei miei collaboratori, di porgere un tributo di riverente ammirazione e di memore affetto all'eminente pensatore, all'indimenticabile nostro presidente.

Nocro. Tutti i discorsi pronunciati in questa seduta saranno stampati negli atti che dovranno raccogliere i lavori di questa sessione, ma io mi permetto di fare una proposta. Il senatore Angelo Messedaglia ha lasciato qui gran parte della sua anima. Si può dire che la Commissione è nata per lui e ha vissuto con lui. Il nostro Presidente l'ha così bellamente commemorato che dalle sue parole risalta la figura di Lui meglio ancora che dal suo futuro busto marmoreo l'effigie dolce e serena.

Ma sventuratamente ciò che si stampa nei resoconti annuali di questa Commissione nasce e muore qui: la stampa non si occupa dei nostri lavori e temo che le belle parole che si sono dette in quest'aula restino, se non nell'ombra, nella penombra. Commemorando l'illustre estinto si è compiuto anche una bella azione perchè la lode dei trapassati è stimolo efficace ai presenti a compiere il bene; ma poichè, a dirla col poeta: « le belle opre che non hanno cantor l'oblio ricopre » propongo che della parte del verbale che contiene la commemorazione si faccia un estratto, dando larga diffusione all'opuscolo, distribuendolo cioè ai giornali, alle Università e Corpi scientifici, alle Magistrature.

Angelo Messedaglia non appartiene soltanto al Veneto, ma all'Italia intera di cui scrutò con altezza insuperata di pensiero tutta la vita economica e sociale ed è perciò che essa vede nella scomparsa di lui un lutto nazionale.

PRESIDENTE. I telegrammi saranno mandati in giornata, quanto alle altre proposte, che certamente incontrano l'approvazione di tutti, prenderò accordi col Ministero della giustizia per la loro attuazione.


Debbo poi avvertire i colleghi che l'onorevole Lucchini ha




messo a disposizione della Commissione due copie del suo discorso detto in Parlamento per commemorare il Messedaglia e alcune cartoline illustrate che recano l'effigie dell'estinto e la fotografia della casa dove egli nacque.

A nome della Commissione ringrazio il collega di questi doni.

La seduta è tolta alle 11. 35.



La famiglia dell'illustre estinto, il Municipio di Verona e quello di Villafranca, ai quali furono spediti nello stesso giorno telegrammi di condoglianza, risposero al Presidente sen. Canonico ringraziando per le onoranze rese dalla Commissione alla memoria del suo presidente.



## Seduta del 22 giugno 1901.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a leggere il verbale della seduta precedente.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il segretario permanente, cav. Azzolini, a leggere le *Comunicazioni del Comitato*.

AZZOLINI. Legge le Comunicazioni (1).

PRESIDENTE. Le Comunicazioni si chiudono con una proposta del Comitato circa la designazione dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria negligenti o meritevoli di lode per i lavori di statistica eseguiti, la quale si dovrebbe fare d'ora innanzi dalla Direzione generale della statistica, che è meglio in grado di giudicare l'opera dei detti funzionari.

Mette ai voti questa proposta.

È approvata.

OSTERMANN. È rimasto colpito da quanto si legge nelle Comunicazioni del Comitato circa la cessazione delle ispezioni per parte dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia, mentre la Commis-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 69 del presente volume.

sione aveva avuto affidamento dal Ministero che i voti da essa fatti a questo riguardo sarebbero stati assecondati.

**AZZOLINI.** Non è in grado di dare spiegazioni su questo punto. Certo è che non può esservi dubbio alcuno sulla efficacia e sui vantaggi di queste ispezioni dopo gli eccellenti risultati ottenuti specialmente da alcune di esse. Nè la spesa può trattenere dall'ordinare le ispezioni perchè a conti fatti risulta addirittura minima.

**BELTRANI-SCALIA.** Propone che si facciano nuove preghiere al Ministro Guardasigilli perchè le ispezioni siano riprese e si facciano anzi più frequentemente.

**DE' NEGRI.** Teme che un tale voto si risolva in un platonico desiderio. Egli che sa per esperienza quanto sono utili le ispezioni desidera che esse si seguano periodicamente nell'interesse dei vari servizi statistici, e vorrebbe che fossero fatte anche per accertare irregolarità denunciate dalla Direzione generale della statistica.

Coll'adesione del senatore Beltrani-Scalia presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voti a S. E. il Ministro affinchè nell'interesse dei servizi statistici e del casellario giudiziale siano fatte frequenti e periodiche ispezioni da appositi funzionari del Ministero, anche in conformità delle assicurazioni date con lettera del 31 maggio 1901 diretta dal Ministro al Presidente della Commissione ».

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la detta proposta.

È approvata.

**PRESIDENTE.** Invita il senatore Righi a dar lettura della relazione sui *Discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1900.*

Legge la relazione (1).

**LUCCHINI.** Prima di tutto ringrazia il collega Righi che ebbe la cortesia di ricordare con molta benevolenza la sua relazione del-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 81 del presente volume.

l'anno scorso sullo stesso argomento. Il relatore, pur facendo delle riserve, non ha disapprovato il concetto da lui espresso riguardo a questi discorsi inaugurali; anzi, in alcuni punti della relazione si ha la conferma di quanto egli disse nello scorso anno, e cioè che i discorsi stessi non offrono utili elementi di studio, non perchè in sè non possano offrirne, ma per il modo come sono fatti.

Il senatore Righi, che pure si è studiato di riunire nella sua relazione tutto quanto di più notevole potè rintracciare in quei discorsi, non è riuscito a farne una rassegna critica e comparativa ed ha dovuto limitarsi a spigolare qua e là singole e sparse considerazioni e finire con una proposta di conclusione che, per quanto meritevole di esame, è ben poca cosa di fronte alla ragion d'essere e agli intenti di queste Relazioni.

Si permette intanto di chiamare l'attenzione della Commissione su alcuni rilievi. Comincia col far presente le discordanze esistenti fra i prospetti annessi ai discorsi dei Procuratori Generali di cui si duole di avere propugnato l'attuazione, e le statistiche analitiche pubblicate dalla Direzione Generale, per concludere che gli pare non sia ormai più il caso di soffermarsi sulla parte statistica dei discorsi, la quale non ha un fondamento sicuro. E venendo piuttosto alla parte degli apprezzamenti rileva quanto venne osservato dal Procuratore Generale della Cassazione romana sulla discorde giurisprudenza della Suprema Corte. Nessuno più di lui può deplorare l'incertezza continua della giurisprudenza, specialmente fra la prima e la seconda sezione della Corte. Ma deve manifestare la sua meraviglia che se ne dolga il Procuratore Generale della Cassazione, perchè pare a lui che spetterebbe appunto al Pubblico Ministero di promuovere quella maggiore desiderata armonia nella giurisprudenza.

Se si volesse giungere alla vera unificazione della giurisprudenza bisognerebbe fare una sola delle due sezioni, e sebbene anche in questo caso sia ammissibile qualche discordanza nella varia composizione del collegio giudicante, è ovvio però che il guaio sarebbe assai minore.

Il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma ha constatato nel suo distretto una diminuzione di certi delitti più gravi, quali gli omicidi, le rapine, le estorsioni, ecc.

E questo è un risultato tanto più notevole e confortante perchè

non è proprio soltanto del distretto di Roma, ma generale e, che verificatosi dopo l'abolizione della pena di morte, dimostra per lo meno che questa abolizione non ha portato per effetto un aumento di delinquenza, se, invece, son proprio diminuiti i reati della specie per cui si infliggeva o di specie assai prossima. Lo stesso Procuratore Generale per altro ha soggiunto che il numero complessivo dei reati invece di diminuire è aumentato. Su questo punto egli non può che ripetere le riserve già fatte tutte le volte che se ne è discorso in questa Commissione.

Il numero complessivo dei reati abbraccia troppe cose ed in tanta varietà da non potersi avere un indice sicuro che riveli quale e quanta sia la parte della delinquenza che veramente compromette l'ordine, la moralità e la quiete pubblica e da non consentire alcun plausibile apprezzamento statistico. Non insiste di più perchè le sue idee in proposito sono note e la stessa Commissione altre volte ha mostrato di aderirvi.

Per quanto concerne la *prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità*, deve anche lui deplorare che in undici anni non si sia trovato modo di compilare il relativo regolamento. È spiacevole che si facciano leggi le quali restano inosservate, sia per colpa dei funzionari che devono applicarle, sia per colpa del medesimo Governo, che non ne invigila e promuove l'applicazione. Per sue notizie personali crede non sia lontano il giorno in cui questo regolamento possa vedere finalmente la luce; ma è anche d'avviso che, pure in difetto del regolamento, quella pena possa essere applicata, e perciò esprime il voto che i Procuratori del Re ne promuovano l'attuazione, come già sembrerebbe che alcuni avessero fatto.

Il Procuratore Generale di Milano ha detto che i giudizi a querela di parte fecero buona prova, perchè in moltissimi casi intervenne la desistenza. Egli non sa intendere che nesso conseguenziale vi possa essere fra le numerose remissioni e la bontà dei risultati di questi giudizi, e sarebbe desideroso che si facessero delle ricerche per vedere come proceda l'istituto della remissione, col quale il legislatore non poteva proporsi l'intento di mandare impuniti i rei. La ricerca non è facile, ma non si può rimaner privi di notizie a questo riguardo.

Lo stesso Procuratore generale di Milano ha osservato che la

giuria milanese ha reso molti utili servizi alla giustizia, ed egli, che della giuria fu costante propugnatore, è ben lieto che tale affermazione venga da un Procuratore generale, il quale per suo ufficio dovrebbe apparire il più naturale oppositore della magistratura popolare. Però quel magistrato ha soggiunto che fuori di Milano le cose procedettero diversamente, verificandosi delle assoluzioni talvolta scandalose. Ora egli si permette di non trovar giustificati questi giudizi, che sogliono dipendere da apprezzamenti d'impresione, di cui giova diffidare se provengono da funzionari del P. M., troppo interessati a veder le cose dal punto di vista dell'accusa, o se manifestati da chi non ha seguito per filo e per segno i dibattimenti. Poi, importa vedere quali sieno spesso le cause dei proscioglimenti, se cioè per erroneo verdetto de' giurati, ovvero per infondatezza di accusa o per deficienza di prova e di istruzione. Infine vi sono state e vi saranno sempre delle indebite assoluzioni, specialmente in caso di omicidi passionali o improvvisi; ma si tratta di reati che non destano molto allarme e i giurati, assolvendo, se procedono in disformità alla legge, non pronunziano sempre in contrasto con la coscienza pubblica e in onta alla vera giustizia. Per tutti gli altri reati non può dirsi che la percentuale dei proscioglimenti, data dai giudizi di Corte d'assise, sia maggiore di quella risultante nei giudizi innanzi le altre magistrature.

Circa le frequenti amnistie ed indulti, su cui si è soffermato il Procuratore generale di Napoli, esprime il voto che cessi l'usanza di concedere simili atti di clemenza per ragioni estranee al pubblico interesse.

Il Procuratore generale di Torino si è dichiarato poco favorevole alla condanna condizionale, fatta eccezione però per i minorenni. Ora egli è proprio dell'avviso perfettamente opposto, e ritiene che, se un'esclusione dovesse farsi, la si dovrebbe fare piuttosto per i minorenni più inchinevoli alla recidiva per fatto stesso dell'età e della naturale irreflessione.

In ordine alla proposta del relatore esprime due pensieri: 1° Egli non crede che la Commissione possa approvare la conclusione del senatore Righi se prima non saranno accertati i fatti a cui essa si riferisce. Non sarebbe inopportuno vedere in quale misura l'inconveniente si manifesta, cioè per quali reati i giudici sogliono applicare il minimo della pena, e quali siano le regioni nelle quali

il fatto si ripete più frequentemente, ecc.; 2° Quando fu elaborato il nuovo Codice penale, avendo avuto l'onore di prendervi qualche parte, egli propose che non fosse fissato il minimo delle pene, ma che si seguisse il sistema inglese ed olandese del minimo legale. Prevalse invece l'altro sistema, ed è avvenuto che per alcuni reati, come ad esempio la diffamazione, il minimo risultò piuttosto elevato volendo modellarsi sul Codice sardo; il quale però aveva i gradi e permetteva di scendere nel concorso di qualche circostanza all'applicazione di pene minime.

E poi da osservare che quando in un Codice sia determinato il minimo delle pene il giudice psicologicamente è indotto a considerare questo minimo come la misura normale; lasciando invece maggior latitudine al magistrato, questi può meglio ragguagliare l'estensione della pena alla responsabilità dell'imputato. A ogni modo sarebbe suo desiderio che prima di fare rimostranze sull'applicazione del minimo delle pene, si facesse un accertamento statistico.

**BOCCARDO.** Vorrebbe suggerire ai Procuratori generali, che fanno questa storia annuale statistica del modo onde fu amministrata nel loro distretto la giustizia, di tener conto di un elemento che, se non va errato, è spesso dimenticato.

Egli vorrebbe cioè che accanto alle cifre assolute dei reati fosse segnato un esponente delle cifre stesse, che imprima loro un particolare valore. Accenna al dato comparativo alla popolazione, che permetterebbe di formarsi un concetto più esatto della intensità della delinquenza.

Per esempio, il Procuratore generale di Roma ha dimostrato, e la Commissione ne ha preso nota con piacere, che i delitti nel suo distretto sono in diminuzione, ma ancora più confortante riuscirebbe questa notizia quando fosse messa in rapporto alla popolazione, la quale, come è noto, è, specialmente in Roma, in continuo aumento. Sa che una difficoltà a istituire questi rapporti comparativi consisteva nell'aver ritardato per tanto tempo il censimento della popolazione (benchè egli creda che, anche non avendosi dati recenti sul censimento, si sarebbe potuto determinare questi rapporti per mezzo della popolazione calcolata), ma oggi questa ragione più non sussiste e sarà d'ora innanzi possibile ed utile fare questi confronti. Egli crede che la popolazione, e particolarmente certa frazione meridionale di essa, si moltiplichi troppo e molti dati stati-

stici, che non formano una gloria italiana, si spiegano colla sproporzione incorreggibile tra il muoversi dell'elemento demografico e il muoversi, o il non muoversi, dell'elemento economico. Ad ogni modo, mettere in relazione il reato colla popolazione è cosa del massimo interesse perchè in quelle provincie dove si potrà dimostrare che non solo vi fu una diminuzione assoluta del numero dei reati ma anche una diminuzione relativa, si sarà certi di un effettivo miglioramento. Poichè ha la parola rileva l'importanza del voto col quale il senatore Righi ha chiusa la sua bella relazione. Con esso si richiama semplicemente l'attenzione del Ministro, sulla tendenza della Magistratura ad applicare con soverchia preferenza il minimo delle pene e non crede che per questo voto la Commissione possa meritare rimprovero.

Bosco. Poche parole deve aggiungere per dileguare alcuni dubbi sollevati dall'onor. Lucchini relativamente alla conclusione della relazione Righi. Intorno al fatto segnalato dal relatore, riguardo alla tendenza della magistratura di applicare il massimo della pena, non rimane dubbio.

Dalla statistica fatta mediante lo spoglio delle schede individuali per gli imputati di delitti e che permette di conoscere l'esito del giudizio in relazione ad ogni specie di reato, si rileva che, non solo nel maggior numero dei casi i giudici sogliono dare il minimo delle pene stabilite dal Codice, ma che sovente vanno al disotto di questo minimo, partendo da esso, nell'applicazione della pena, per la valutazione delle circostanze diminuenti. Ad esempio per l'omicidio qualificato, che dovrebbe essere punito coll'ergastolo, soltanto in 25 casi su 100 la condanna fu della pena perpetua; l'omicidio aggravato, pel quale il Codice fissa un minimo di 22 anni di reclusione, fu punito per più di un terzo dei casi con la reclusione da 5 a 15 anni; per l'omicidio semplice, il cui minimo di pena sarebbe di 18 anni di reclusione, fu inflitta in una metà circa dei casi la reclusione da 5 a 15 anni. Parimenti si riscontrano pene minime per altre categorie di reati, pene che dimostrano la fiacchezza della repressione da parte dei nostri magistrati.

Qualcuno potrebbe osservare che, nonostante questo fatto, va diminuendo la delinquenza violenta; ma questa diminuzione che si osserva, del resto, anche in altri Stati, deve attribuirsi principalmente al mutamento delle condizioni sociali e delle condizioni di



ordine intellettuale e politico in una parte del nostro paese : è migliorata la sicurezza pubblica, le comunicazioni sono divenute più facili e sicure, la istruzione si è diffusa. Ma chi può dire che la diminuzione della criminalità violenta non sarebbe stata maggiore se le pene fossero più severamente applicate ?

Egli quindi approva il voto espresso dal comm. Righi, e si augura che esso abbia l'adesione dei colleghi.

**Ricciuti.** Innanzi tutto dichiara che trova giusta l'osservazione del senatore Boccoardo, circa i rapporti percentuali dei reati alla popolazione ed egli stesso non trascurò di dare questi rapporti nella sua relazione annuale.

Circa poi le osservazioni sull'aumento del numero dei delitti, fa osservare che, sebbene nuovo alle ricerche statistiche, ha cercato di portare un qualche contributo allo studio di questo argomento e nel suo discorso inaugurale ha pubblicato tre tavole statistiche speciali, una riguardante la litigiosità, un'altra la delinquenza, e una terza contenente la classificazione dei reati più gravi dal 1871 al 1900 dove trovansi anche distinti i delitti dalle contravvenzioni. Ora da quest'ultima tavola risulta appunto che vi è una diminuzione nei reati più gravi ma che aumentano gli altri, il che prova, come fu già da molti osservato, che la delinquenza attraversa una fase di trasformazione.

Sulla lamentata discordanza della giurisprudenza crede che si sia fatta e si faccia una discussione accademica, perchè sarebbe anche da vedersi se non sia utile che la giurisprudenza sia mutevole: certamente sono da deplorarsi le discordanze nei giudicati della stessa sezione, ma esse negli altri casi sono inevitabili. Il collega Lucchini pensa che molta influenza potrebbe avere il Pubblico Ministero nell'attenuare almeno l'inconveniente, ma egli invece crede che più che i Procuratori Generali possano raggiungere qualche utile effetto i Primi Presidenti. L'unione delle due sezioni della Cassazione non crede possa portare buoni frutti giacchè si sa che talvolta nella stessa sezione si è andati in diversa sentenza pel solo fatto del mutamento di taluni membri che la componevano.

Circa poi la conclusione della relazione Righi, che ringrazia delle cortesi parole indirizzategli, non può non approvare il concetto in essa espresso, perchè si potrà cogliere l'occasione per invitare il Pubblico Ministero a valersi più frequentemente della facoltà

dell'appello. Non è d'accordo però su quanto ha detto il Bosco circa gli omicidi perchè per questi reati l'applicazione della pena non dipende dal magistrato ma dai giurati. Contro questo fatto non vi sono che due rimedi, la rapidità del procedimento e la severità delle pene.

De' NEGRI. Fa rilevare che nelle pubblicazioni della Direzione generale della statistica sono sempre indicate le cifre proporzionali alla popolazione e che in un apposito capitolo si discorre anche dell'aumento di questa in relazione all'aumento dei reati per determinare più esattamente l'effettivo aggravamento della delinquenza. Vedrebbe però con piacere che, secondo il voto espresso dal senatore Boccardo, queste cifre proporzionali figurassero anche nelle relazioni dei Procuratori Generali. Ma ostacolano questo voto due circostanze: che i Procuratori Generali prendono in esame cifre provvisorie, le quali si riferiscono a 11 mesi dell'anno e che nel tempo in cui i Procuratori Generali devono compilare i loro discorsi inaugurali, cioè, nel dicembre, l'ufficio di statistica non ha ancora potuto calcolare la popolazione dell'anno.

Circa l'applicazione del minimo delle pene non crede che un voto della Commissione possa avere molta efficacia, perchè non sa che cosa potrebbe fare, in base ad esso, il Ministro guardasigilli. Il potere discrezionale del magistrato nell'assegnare le pene sfugge a qualsiasi controllo di autorità superiore. E nel caso non soltanto questo fatto sarebbe da deplorarsi e denunziarsi al Ministro, ma altri analoghi forse anche più gravi. Vuole alludere al numero ingente di assoluzioni che sono pronunciate in grado d'appello, riformandosi la precedente sentenza di condanna. Una Corte a noi molto vicina si distingue per queste numerose assoluzioni che sono per lo meno difficili a spiegarsi, se si pensa che nei più dei casi il nuovo giudizio si svolge sulla base del solo verbale del dibattimento avvenuto in primo grado e non si capisce come il magistrato d'appello possa, all'infuori di nuove prove o di nuovi documenti acquisiti al processo, andare in diversa e talora opposta sentenza.

Per quanto poi riguarda l'uniformità delle sentenze, egli non crede che in modo assoluto la medesima possa essere desiderabile. Certamente a togliere l'inconveniente di frequenti mutamenti potrebbe giovare il sistema germanico, secondo il quale per cambiare la giurisprudenza occorre il voto delle sezioni riunite del Tribunale dell'impero, perchè, in tal caso, vi sono nuovi elementi di giudizio

che possono importare una decisione diversa. Questo metodo sarebbe da preferirsi all'altro della sezione unica.

RIGHI. Nella sua relazione ha raccolto il lamento del Procuratore generale della Cassazione romana circa il frequente mutarsi della giurisprudenza sia per l'autorità della persona da cui moveva, sia perchè è persuaso che il deplorato inconveniente meriti tutta l'attenzione di coloro che tengono al prestigio e al decoro della magistratura, i quali da questa incertezza delle decisioni possono venir menomati; ma non ha creduto poi di formulare alcuna conclusione in proposito bastandogli il richiamo fatto.

Circa la remissione della parte lesa non conviene nelle conclusioni dell'on. Lucchini. Quando il legislatore ha richiesto per alcune categorie di reati la querela delle parti lese ha voluto con ciò significare che dai medesimi non resta offesa la Società e ha lasciato giudici i cittadini offesi dell'opportunità di far perseguire il reato, e per ciò un largo uso della remissione può ritenersi sintomo confortante nei riguardi della moralità e della pacificazione degli animi. Piuttosto è da impedire che questa facoltà non degeneri in abuso sotto altro punto di vista, facendosi servire la remissione come mezzo di ricatto sfruttando la timidità delle parti.

Non può neppure convenire nella opinione del Lucchini circa la condanna condizionale pei minorenni, la quale, a suo avviso, dovrebbe essere consigliata dalla necessità di sottrarre i medesimi dai perniciosi contatti delle prigioni.

Le considerazioni svolte dal collega Lucchini sull'opportunità di raccogliere dati statistici che comprovino la tendenza dei magistrati ad attenersi al minimo delle pene, sono in certa guisa contraddette da quanto egli medesimo ha poi dichiarato, ammettendo che il giudice è quasi necessariamente trascinato ad attenersi a questo minimo. Non crede poi che riuscirebbe inefficace un voto all'uopo manifestato dalla Commissione a S. E. il Guardasigilli, anche in rapporto ad una possibile riforma del sistema punitivo.

È d'accordo col Bosco nel ritenere che dalla intensità della pena derivi una maggiore sicurezza sociale e che sia violato l'intendimento del legislatore quando si parta quasi sempre dal minimo per la determinazione della pena. In sostanza è fissata per ogni reato una scala graduata di pena ma non si fa che il primo gradino. Dice il collega De' Negri che la conclusione proposta non può avere effetti

pratici, ma egli osserva che ne può avere perchè il richiamo al Guardasigilli sul fatto deplorato è un primo germe che si depone, il quale può portare col tempo i suoi frutti coll'adottare in una eventuale riforma della legge, un principio diverso da quello del massimo e del minimo accolto nel Codice attuale.

AZZOLINI. Le ultime spiegazioni del senatore Righi hanno solo in parte chiarito alcuni suoi dubbi.

Il sen. Righi ha accennato ad una modificazione del Codice penale come eventuale rimedio. Nondimeno non si indugerà ad esaminare, perchè non gli sembra questo il momento opportuno, i diversi sistemi per la commisurazione delle pene e neppure quello accolto del Codice penale italiano, sebbene, con qualsiasi sistema, leggendo nelle leggi o nelle sentenze le indicazioni delle pene per i singoli reati, avvenga di sentire, nella ripetizione dei numeri determinanti la durata delle pene una cadenza uniforme simile all'isocronismo del pendolo, senza che apparisca chiara e sicura la ragione che suggerisce di assegnare quel periodo di pena, anzichè un altro, a quel reato, nè perchè quella medesima misura si ripeta per altri reati o una differente ne sia prescritta. Il Codice penale Sardo ebbe fama di eccessivo rigore, ma forse soltanto nelle apparenze esteriori per la pluralità delle pene e perchè dalla forma complessa e più grave del reato scendeva alle più lievi in guisa che la pena si attenuava sino al minimo e nonostante il sistema dei gradi potè la giurisprudenza attenuare il rigore della legge onde nella pratica non vi fu eccesso ma giusta severità. Invece il Codice penale italiano fu subito giudicato, alla prima impressione, troppo mite, forse perchè movendo dalla forma più semplice del reato e più lievemente punita scende alla forma più grave e complessa ed accolse l'illusione dell'unica principale pena carceraria, rappresentata dalla reclusione, che va da tre giorni a ventiquattro anni, mentre poi in alcuni casi apparisce più severo del Codice precedente. Eppure abbandonato dal nuovo Codice penale il sistema dei gradi nelle pene lasciando facoltà al Giudice di spaziare fra il limite minimo ed il limite massimo indicati per ogni reato si lamenta l'applicazione di pene minime! Non crede anche per quanto ha rilevato il collega prof. Bosco che la cagione sia da ricercarsi nel Codice, nè che il rimedio possa esser dato da una riforma legi-

slativa, e si domanda se il lamentato inconveniente dell'applicazione del minimo delle pene da parte del magistrato sia proprio un fenomeno isolato, singolare ovvero sia piuttosto la manifestazione parziale di un fenomeno più complesso. Infatti, per non escire dall'argomento, rileva come si lamenti che le pene inflitte dai Pretori sono diminuite nel giudizio di appello dai Tribunali e questi a loro volta vedono le pene da essi inflitte in primo grado diminuite dalle Corti d'appello; alla giuria si rimprovera di ispirarsi ad indulgenza per i delinquenti; le grazie, gli indulti, le amnistie e le sollecitazioni per ottenerle fanno il resto e così questa tendenza ad applicare pene minime, a diminuirle o a cancellarle dopo applicate, concorre a diffondere e ad aggravare quel fenomeno che un arguto giurista, già Ministro di Grazia e giustizia, ebbe a denominare — *scetticismo penale* — che si infiltra dovunque e si manifesta — causa ed effetto ad un tempo -- nella rilassatezza con la quale le pene sono minacciate, irrogate ed espiate!

Innanzi a questi fatti, ed anche senza ampliare maggiormente, come potrebbesi, l'esame, è possibile arrestarci ad una sola manifestazione, come è stato proposto, o non sarebbe più opportuno estendere lo studio a tutto il complesso fenomeno? Non può negarsi che in tutti gli ordini dalla magistratura al potere esecutivo e nel pubblico si manifesti vivo il bisogno di vedere più intensamente affermati il sentimento e l'azione della giustizia.

PRESIDENTE. Pure trovando molto sagge le considerazioni del collega Azzolini crede però che la Commissione debba per ora limitarsi al voto proposto dal relatore e mette ai voti la conclusione della relazione Righi, dopo averne data lettura:

« Richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigli sulla pratica, che va sempre più diffondendosi nella amministrazione della giustizia, di attenersi, cioè, per parte del Giudice « all'applicazione dell'estremo minimo della pena, anzichè far uso « conveniente della facoltà di spaziare nella commisurazione delle « pene stesse, fra i due estremi il massimo ed il minimo, che furono, non a caso, ma *deliberatamente* posti a tutta disposizione « del Giudice appunto perchè, indipendentemente da qualsiasi disquisizione teorica, tutti i vari gradi di durata della pena interposti fra quei due limiti, nella varietà dei singoli casi, furono rite-

« nuti dal legislatore necessari agli scopi pratici a cui mira il Co-  
« dice penale, quelli della efficacia della difesa sociale, strettamente  
« coordinata questa com'è colla gravità e colla pericolosità dell'of-  
« fesa, la cui graduazione ed intensità non possono, giova ripetere,  
« emergere di caso in caso, che dalle risultanze dei singoli proce-  
« dimenti. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 24 giugno 1901.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, De' Negri, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 35.

PRESIDENTE. Invita il cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Sandrelli a leggere la relazione sui *Discorsi inaugurali dei Procuratori generali delle Corti d'appello, intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1900.*

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla detta relazione.

BOCCARDO. Nella sua bella e dotta relazione, tanto più pregevole perchè nel brevissimo tempo dacchè ebbe l'incarico di riferire ha potuto condensare tanta materia, il collega Sandrelli ha presentato due proposte, nella prima delle quali egli accoglie in parte un concetto esposto dal Procuratore generale di Roma, quello cioè di abbreviare i giudizi permettendo alle parti contendenti di portare direttamente innanzi ai Pretori le controversie di valore da lire 50 a 100, che in primo grado sarebbero di competenza del Conciliatore.

Osserva però come assai più ampia fosse la facoltà dalla quale

(1) Vedi questa relazione a pag. 110 del presente volume.

il proponente Procuratore generale di Roma era partito, e richiama l'attenzione dei colleghi sulle precise parole contenute a questo riguardo nella relazione. Desidera pregare la Commissione di vedere se sia opportuno, accettando il concetto dal quale moveva il Procuratore generale di Roma, che si segnali a S. E. il Ministro la convenienza di portare la sua attenzione su tutta questa larga proposta.

Dirà poche parole per giustificare la sua idea.

La lentezza con cui procedono i giudizi civili non solo in Italia, ma anche in altri paesi, è un retaggio di antiche e, al loro tempo, venerabili istituzioni. Questa condizione di cose è nata principalmente dalla necessità in cui si sono trovate le società civili a tipo romano di concedere protezione a sistemi economici molto diversi dall'attuale. Fino a che la parte maggiore delle ricchezze consisteva nella proprietà immobiliare si comprende che il legislatore sentisse la necessità di circondare questa proprietà restia, come lo dice il nome, ai rapidi trapassi, da un sistema rigido di garanzie perfettamente commendevole, anche se i legulei e le parti ne potevano approfittare per cercarvi il proprio tornaconto.

Ma le cose sono ora mutate; sulla bilancia economica delle società moderne non è più dubbio che la ricchezza mobiliare ha un peso assai maggiore della immobiliare: la prima rifugge da quella tendenza all'immobilità o resistenza al movimento che caratterizza la seconda, e perciò le società moderne hanno più sentito lo incomodo che deriva dalla lentezza dei giudizi.

Tra i rimproveri che l'opinione pubblica va muovendo alla giustizia civile, questo della lentezza è il più fondato e il sentimento di togliere questo ostacolo alla libera mobilità della ricchezza va accentuandosi in una folla di casi e di riforme. Che cosa è quella proposta di abolizione della *moratoria*, che cosa il *concordato preventivo*? che significano tutti questi nuovi istituti che si vengono affermando, persino riluttanti gli stessi uomini di legge, se non l'espressione di questo sentimento?

A questi medesimi intenti si ispira quella prevalenza della giustizia arbitrale sulla quale altra volta ha richiamato l'attenzione della Commissione. Concedasi pure che questi giudizi arbitrali non abbiano avuto da noi sufficiente sviluppo, in rapporto a quanto è avvenuto altrove e specialmente nelle isole e colonie britanniche e



australiane; ma anche in Italia questa istituzione va facendo passi da gigante.

Tutti questi indici della insofferenza a sottostare al giogo della lentezza dei giudizi civili rispecchiano un sentimento diffuso nella generalità e al quale si ispira la proposta del dotto magistrato che è nostro collega.

Perciò vorrebbe che si insistesse maggiormente sulla detta proposta acciocchè l'azione del Ministero, del Parlamento e del Paese si dirigesse concordemente ad attuarla, persuaso che si renderebbe un grande servizio alla giustizia e alla civiltà.

Non aggiunge altre parole, superflue ad un consesso di persone colte ed esperte, e soltanto conclude perchè il Relatore o voglia ampliare la sua prima proposta o aggiungerne una nuova, se lo creda meglio.

SANDRELLI. Ringrazia il senatore Boccardo delle gentili parole, rivoltegli, tanto più gentili perchè il suo lavoro non è privo di mende dovute anche alla fretta con cui fu costretto di condurlo a termine. Ed è appunto un difetto, rilevato dal senatore Boccardo, il non aver presa nel suo complesso la proposta del Procuratore Generale di Roma. Si è fermato soltanto a quella parte che concerne i Conciliatori perchè essa si riattaccava, a dir così, meglio coll'altra del Procuratore Generale di Brescia che riguarda pure l'ufficio di conciliazione; ma riconosce di aver fatto cosa incompleta e crede di dovere modificare le proposte nel senso che la prima riguardi la sola proposta del Procuratore Generale di Brescia per i Conciliatori e la seconda, che si riserva di formulare nuovamente, si riferisca all'altro punto della libera scelta del giudice.

RICCIUTI. In queste due relazioni sui discorsi dei Procuratori Generali si era proposto di non prendere la parola per non essere al tempo stesso giudice e giudicato. Ma il benevolo giudizio fatto del suo discorso e le parole lusinghiere direttegli dal relatore, ed ora dal senatore Boccardo che tanto eloquentemente commentò una delle proposte contenute nel suo discorso, lo obbligano, per lo meno, a ringraziare e l'uno e l'altro.

Quanto alla proposta che è ora in discussione, le altissime considerazioni fatte dal senatore Boccardo lo hanno convinto ancor più della importanza e del valore della proposta medesima. **A** presen-

tare la quale egli fu indotto, a dir vero, da considerazioni alquanto diverse.

Il principio della scelta del giudice che si afferma nel diritto romano, tantochè Cicerone diceva che non accettava le sentenze se non emesse da giudici scelti dalle parti, muoveva in lui anche da un concetto di utilità. Il primo giudice per molte cause non fa che una sentenza preparatoria e la decisione definitiva viene pronunciata dal Magistrato d'appello: vi è dunque una ripetizione inutile di giudizi che si può evitare dando facoltà alle Parti di presentarsi direttamente al secondo giudice, tanto più che studiando le statistiche egli ha rilevato che il 50 per cento delle cause in appello vengono riformate. Riconosce che per i Conciliatori vi è una ragione di più che spinge ad accogliere la proposta e sta nella qualità del giudice: essendo impossibile trovare per ogni Comune persone esperte di leggi che attendano degnamente all'ufficio di conciliatore e dovendosi in molti casi ricorrere all'opera di persone assolutamente inadatte all'ufficio, specialmente ora che la competenza di questo Magistrato è stata accresciuta ed esso deve fare sentenze talora importantissime.

Quanto al modo di mettere la sua proposta in deliberazione, si potrà, come ha detto il collega Sandrelli, o trovare una formula generale o aggiungere qualche parola alla prima; in ogni caso però occorre indicare la necessità che vi sia l'accordo delle Parti.

RICHI. Concorda coi precedenti oratori e fa plauso alla proposta di dare alle Parti la facoltà di adire l'Autorità d'appello, saltando il primo giudice, e tanto più si compiace di questa proposta perchè altre volte ebbe a richiamare l'attenzione dei colleghi su un bene e un male che coesistono e consistono nella facoltà di portare al giudizio d'appello nuove deduzioni e prove: *non deducta deduci, non probata probari possunt*, la quale è un bene perchè la verità potrà emergere più chiaramente, ma è al tempo stesso anche un male, perchè di tale facoltà si abusa facendosi una istruzione delle cause quasi per ingannare la controparte. Coll'espedito suggerito si ovierebbe a questo inconveniente. Ma egli crede che sarà difficile che le Parti si accordino perchè in generale nella contestazione giudiziale vi è una delle Parti che attacca e l'altra che è resistente e non tanto facilmente quest'ultima vorrà agevolare all'avversaria la posizione.

Questo dubbio non infirma, del resto, il principio, soltanto teme che non se ne ritrarranno tutti i benefici sperati.

Relativamente alla considerazione fatta nella relazione sulla diminuzione delle liti, che alcuni ritengono sintomo di povertà ed altri, all'incontro, di prosperità, la verità, come gli fa osservare il collega senatore **Boccardo**, sta nel mezzo, ossia nella diagonale che è la risultante delle due cause, le quali agiscono come due forze. Dove gli affari, come a **Genova**, a **Milano** e a **Torino**, sono molti, è naturale che siano molte le liti, e che ve ne siano molte anche là dove si lotta per l'esistenza perchè si cerca di approfittare di tutto per raggranellare quel che più si può. Studiando il movimento della litigiosità non si presta però attenzione a due fattori di diminuzione: 1° l'abolizione della legge sul macinato, e 2° le leggi di conversione e soppressione dell'Asse ecclesiastico. Erano queste leggi fonti di innumerevoli controversie, le quali sono da molti anni liquidate. In alcune provincie dove le controversie per le imposte erano sottratte al giudice ordinario, quando le leggi ne diedero a questo la cognizione, molti da principio vi ricorrevano, quasi che tale facoltà di reclamo significasse più che una probabilità di avere una sentenza favorevole, ma quando un po' per volta essi si convinsero che ciò non era, queste cause diminuirono sensibilmente. Ritornando alla proposta che è oggetto di conclusione del relatore, conchiude col dire che è favorevole ad essa, pur riconoscendo le difficoltà che vi saranno per ottenere l'accordo delle Parti.

**AZZOLINI.** Le parole del senatore **Boccardo**, il quale ha lumeggiato potentemente la questione sollevata dal Procuratore generale di **Roma** e proposta dal relatore all'esame della Commissione, hanno dissipato molti dubbi che egli aveva, riconoscendo che la speditezza dei giudizi ne sarebbe molto avvantaggiata, ma le parole dello stesso Procuratore generale e del senatore **Righi** hanno invece aumentato le sue esitanze ad accogliere quella proposta.

Il comm. **Ricciuti** dichiara che non intende togliere il secondo grado di giurisdizione, ma, in fatto, implicitamente viene a questo risultato, perchè che altro significa dire alle Parti: voi potete andare subito innanzi al giudice d'appello, se l'opera del primo giudice non vi affida?

Il comm. Ricciuti osserva che in molti casi l'opera del primo giudice è limitata a un processo preparatorio o d'istruzione, e la sentenza definitiva si pronuncia soltanto dal giudice di secondo grado. Sia pure così, come egli afferma, ma è qui proprio il punto ove occorre intendersi: o si vuole proporre lo studio di una riforma del processo rispetto all'istruzione della causa o si è mossi soltanto dal pensiero di ottenere una maggiore speditezza nei giudizi civili. In quest'ultima ipotesi egli dubita che si ottenga soltanto di insinuare un sentimento di diffidenza verso i magistrati del primo grado, diffidenza ingiustificata, inammissibile, esiziale a una retta amministrazione della giustizia. In sostanza si direbbe alle parti: se rinunciate al giudice di primo grado vi diamo un giudice di maggior valore o più autorevole; vi sarebbe dunque evidentemente una *diminutio capitis* pel magistrato di primo grado ed implicitamente si verrebbe ad attestarne la superfluità.

La proposta del cons. Sandrelli apparisce organica, sebbene anch'essa rispecchi la diffidenza che vi è verso il Conciliatore, ma appunto per ciò l'estenderla ad altre magistrature è porre a base della riforma lo stesso sentimento di diffidenza nocivo all'ordine gerarchico delle magistrature. Se egli concorda nel riconoscere ammissibile la libera scelta del Magistrato fatta dalle Parti contendenti, egli però non la capisce che in un modo solo, e cioè colla scelta degli arbitri, non potendo supporre che si voglia ammettere la facoltà nei cittadini di alterare l'ordine delle giurisdizioni e rendere vana la circoscrizione con manifesto ed enorme turbamento dei principi fondamentali, con inevitabili disparità e disuguaglianze pei luoghi ove non si trova un giudice di secondo grado.

RICCIUTI. Non sa vedere il sospetto e la diffidenza a cui accenna il collega Azzolini. Che questa diffidenza vi sia per i Conciliatori è un fatto innegabile, ma anche giustificato, perchè non è possibile trovare in tutti i Comuni persone atte a compiere questo ufficio, specialmente dacchè la competenza di questi magistrati da lire 30 è stata portata a 50 e poi a 100, e, snaturandone l'indole, si sono foggiate a veri e propri giudici, mentre in origine erano amichevoli compositori. E tanto più questa diffidenza si manifesta quando le cause — e sono molte — hanno una certa importanza giuridica, anche se di valore esiguo.

Contro gli altri Magistrati egli non ha alcuna diffidente prevenzione: egli è mosso da tutt'altro motivo nel volere che le Parti possano — quando vi sia l'accordo — adire senz'altro il Magistrato superiore. È un fatto che per certe determinate cause le Parti non si acquetano alla sentenza del primo magistrato, ma ricorrono sempre al giudizio dell'appello. Ora, non è meglio che le Parti stesse possano evitare questa perdita di tempo andando liberamente innanzi a quell'ultimo giudice del quale, in ogni caso, essi domanderebbero il responso? E questo non significa diffidenza verso i magistrati, nè molto meno soppressione di un grado della giurisdizione; perchè i gradi rimarrebbero sempre fermi e per molti giudizi sarebbero tutti utilissimi e per alcune controversie potrebbe essere perfino utile concedere la terza istanza.

**AZZOLINI.** In siffatta rinunzia all'appello è implicito un giudizio di discredito verso il giudice di primo grado, onde meglio sarebbe obbligare addirittura le Parti nei casi accennati alla rinunzia dell'appello.

**RICCIUTI.** Altra cosa è concedere alle Parti il diritto alla rinunzia all'appello, altra cosa è obbligarvele e senza che la proposta facoltà involga un giudizio men che favorevole verso l'opera dei primi giudici, è certo però che gli anni, l'esperienza, gli studi, che debbono necessariamente trovarsi in maggior copia e grado nei magistrati che hanno funzioni più elevate, affidano di più che la risoluzione delle controversie sia più conforme ai principii della giustizia e del diritto.

**OSTERMANN.** Se la proposta innovazione si limitasse, quando vi sia accordo delle Parti, alle cause dei Conciliatori, non avrebbe difficoltà a darvi il suo assenso, ma quando si voglia estendere ai gradi superiori avverte che si corre un grandissimo pericolo. Oltre il discredito inevitabile che scenderebbe sui giudici esclusi, vi sarebbe da regione a regione una sperequazione nel numero delle cause trattate e quindi una grande disorganizzazione, portandosi un vero sconvolgimento nei principii organici regolatori delle giurisdizioni, come una specie di innesto dell'istituto del compromesso nell'organismo assolutamente e necessariamente diverso della magistratura ordinaria. Si dice: le Parti scelgono d'accordo il giudice; ma bisogna essere pratici e in pratica questa scelta dipenderà dai

patrocinanti che sono i consiglieri delle Parti stesse. Ora supponga che in una città vi sia una corrente ostile, e sia pure fondatamente ostile, contro un Tribunale, e allora non vi sarà causa che non venga portata direttamente alla Corte; mentre questo fatto non avverrà in altra circoscrizione, donde un serio e grave turbamento nell'ordine dei giudizi. Propone quindi che si mantenga ferma la proposta nella sua prima dizione.

SANDRELLI. Sembrerà strano che avendo egli proposta la riforma nella prima dizione, quella cioè limitata al giudice conciliatore, si senta ora più incline ad accettare l'allargamento della riforma stessa estendendola anche alle altre magistrature. Veramente la proposta non consente tale larghezza da poter far nascere gl'inconvenienti cui ha accennato ora il collega Ostermann perchè essa è contenuta entro limiti determinati.

Primo limite: occorre l'accordo delle Parti; osserva il collega Ostermann che in fatto saranno i patrocinanti che consiglieranno l'uso della proposta facoltà; ma l'accordo, come osservava anche il senatore Righi, non sarà così facile, perchè dei due patrocinanti, pur diffidenti, come ha supposto l'Ostermann, contro il Tribunale, ve ne sarà uno che potrà anche avere speranza di vincere la causa innanzi al Magistrato di primo grado.

Secondo limite: la natura delle cause, cioè quelle sole che importano apprezzamento di titoli e di documenti o risoluzione di questioni di diritto e quindi sarebbe molto scemata la portata pratica della riforma.

Legge le conclusioni modificate. (*Vedi più sotto*).

OSTERMANN. Dalla lettura di queste conclusioni risulta anche più manifesto l'inconveniente, perchè in sostanza questa facoltà sarebbe accordata per tutte quelle cause in cui è una questione di diritto. Quale autorità potrà avere un Tribunale dopo questa *capitis diminutio*?

PRESIDENTE. Pone ai voti le conclusioni.

La prima proposta è del seguente tenore:

« I. Che la Commissione segnali all'attenzione dell'onorevole « Ministro Guardasigilli, per gli eventuali studi della riforma del « l'istituto della Conciliazione, la proposta del Procuratore Generale di Brescia, che suggerisce di nominare per più Comuni,

« quando siano di esigua importanza e finitimi, un solo conciliatore. »

Messa ai voti è approvata. »

La seconda dice così:

« II. Che sia pure segnalata dalla Commissione al Ministro Guardasigilli la proposta del Procuratore Generale di Roma di dare alle Parti la facoltà di portare, d'accordo, direttamente ed inappellabilmente alla decisione del Magistrato superiore, Pretore, Tribunale o Corte, le controversie che non richiedono veri atti d'istruzione, e la di cui decisione dipenda unicamente da esame di titoli o documenti o da risoluzione di questioni di diritto. »

OSTERMANN. Propone che si voti per divisione: la 1<sup>a</sup> parte fino alla parola « Pretore. »

PRESIDENTE. Pone ai voti la prima parte.

È approvata all'unanimità.

PRESIDENTE. Pone ai voti la seconda.

È approvata a maggioranza.

PRESIDENTE. Mette in deliberazione l'ultima proposta così formulata:

« III. Che la Commissione faccia presente all'onorevole Ministro anzidetto la convenienza che siano invitati i Procuratori Generali a fare oggetto di speciale riferimento ed esame nelle loro relazioni inaugurali il movimento degli affari di volontaria giurisdizione presso i Tribunali civili e le Corti d'appello. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 11. 40.

## Seduta del 25 giugno 1901.

### Presidenza del senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, De' Negri, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 9 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

OSTERMANN. Esprime il desiderio che dal verbale si faccia risultare il numero dei voti favorevoli che ottenne la seconda delle proposte votate ieri.

PRESIDENTE. Fa rilevare che ciò non risponde alla consuetudine, mentre gli sembra possa bastare la formola *a maggioranza*.

LUCCHINI. Dichiarò che se fosse stato presente ieri al momento della votazione avrebbe votato contro la detta proposta.

RIGHI. Dichiarò che se fosse stato presente avrebbe votato in favore.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto nel verbale di queste dichiarazioni di voto.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. De' Negri a leggere la relazione sui *Giudizi arbitrari*.

DE' NEGRI. Legge la relazione (1).

RIGHI. Deve chiedere un chiarimento al collega De' Negri. Nell'accurata relazione testè letta manca un dato che sarebbe della

(1) Vedi questa relazione a pag. 149 del presente volume.



massima importanza, quello cioè concernente la proporzione che esiste fra le sentenze arbitrali e quelle di nullità delle medesime. Egli desidera sapere se l'omissione fu volontaria, ovvero se al relatore mancò il modo di raccogliere questo dato statistico.

De' NEGRI. Dichiaro che non potè aggiungere questa notizia perchè gli elementi da cui trasse le notizie statistiche per la sua relazione non la fornivano.

RIGHI. Ripete che quel dato sarebbe molto prezioso perchè offrirebbe il modo di valutare esattamente come proceda la benefica istituzione dei giudizi arbitrali.

BOCCARDO. Ringrazia innanzi tutto il comm. De' Negri di avere fatto questo primo e ben diligente studio. Il tema è molto importante, e sempre più lo diverrà a mano a mano che andrà crescendo il numero di questi giudizi. E siccome egli vorrebbe che lo studio su questo argomento fosse del tutto completo, domanda perchè nel punto della relazione, in cui si indicano parecchie leggi speciali, secondo le quali talune controversie debbono essere decise da Collegi arbitrali, si sia omessa la citazione della legge per le ferrovie, la quale all'articolo 17 contiene una disposizione per l'esperimento dell'arbitrato. Questa materia è di eccezionale importanza, e vorrebbe che nelle future statistiche fossero forniti i maggiori dati possibili.

Osserva poi che gli elementi statistici raccolti circa i giudizi arbitrali sono troppo pochi perchè se ne possano dedurre seri apprezzamenti. I soli grandi numeri consentono utili e fondate considerazioni statistiche. Rileva però che il procedimento arbitrale ha assunto maggiore importanza in questi ultimi anni, posteriormente al tempo, a cui si riferisce la relazione. È convinto che nelle future statistiche i giudizi arbitrali, ai quali sono specialmente interessate le pubbliche Amministrazioni e particolarmente quella dei Lavori pubblici, il numero dei giudizi arbitrali crescerà notevolmente, giacchè oramai nel maggior numero delle leggi speciali che riguardano contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni è stabilita la clausola compromissoria. Deve quindi lodare il relatore che non abbia concluso il suo lavoro con voti espliciti i quali pel momento sarebbero troppo affrettati.

Il relatore ha notato che nella distribuzione geografica delle 1051

sentenze arbitrali hanno la preminenza il settentrione d'Italia e la Sardegna, mentre questi giudizi scarseggiano nel mezzodì. Ciò confermerebbe, per quanto concerne l'alta Italia, l'opinione che ove maggiore è lo sviluppo economico ivi è più progredita la tendenza a ricorrere ai giudizi arbitrali.

Raccomanda infine l'indagine proposta dal senatore Righi sui casi di nullità delle sentenze arbitrali.

**PRESIDENTE.** Poichè la relazione del comm. De' Negri non ha proposte conclusionali non resta alla Commissione che prenderne atto.

**DE' NEGRI.** Spera di poter presentare nella prossima sessione i dati statistici relativi all'anno 1900, e allora vedrà se e quali conclusioni si possano ricavare dalle cifre di due anni.

**OSTERMANN.** Esprime il voto che nella prossima statistica siano tenuti distinti i giudizi arbitrali elettivi da quelli obbligatori, dei quali, in causa dei capitolati di appalto che contengono quasi sempre la clausola compromissoria, è aumentato di molto il numero.

**DE' NEGRI.** Deve dichiarare che nella futura relazione statistica da lui promessa, relativa all'anno 1900, non potrà tener conto che dei lodi resi esecutivi dai Pretori, perchè soltanto per essi furono distribuiti appositi modelli statistici, e che spera di poter raccogliere altri dati dalle pubbliche Amministrazioni e specialmente dal Ministero dei lavori pubblici, il quale, per le materie che tratta, può fornire certamente il maggior numero di notizie sui giudizi arbitrali.

La seduta è tolta alle ore 11.

## Seduta del 26 giugno 1901.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, De' Negri, Grippo, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti il verbale è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Rapporto della Sotto-Commissione per lo studio delle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani ed abbandonati.*

BELTRANI-SCALIA. Prima che si cominci la lettura del rapporto desidera dare alcune informazioni.

La Commissione ricorda certamente come venisse l'idea di nominare una Sotto-Commissione per lo studio delle condizioni dei minorenni allo scopo di coordinare tutti i lavori che su questo argomento erano stati fatti, persuasa che si imponesse oramai la necessità di rivolgere l'attenzione ai minorenni, per impedire il dilagare di una malattia sociale che si fa sempre più minacciosa.

La Sotto-Commissione si mise subito all'opera, ma avendo l'on. Gianturco, allora Ministro della giustizia, manifestato il desiderio che essa presentasse le sue conclusioni entro brevissimo tempo e cioè non oltre il mese di ottobre, volendo egli nel mese di novembre presentare un progetto al Parlamento, essa dovè limitare l'estensione delle sue ricerche e procedere un po' affrettatamente al lavoro.

Benchè sopraggiungesse una crisi ministeriale, per la quale si sarebbe potuto andare innanzi nel lavoro con più calma, pur tuttavia essendo imminente la convocazione della Commissione plenaria e volendosi a questa presentare almeno una parte degli studi fatti, non si credette opportuno, e ne sarebbe anche mancato il tempo, di integrare le ricerche.

Così si è arrivati fino ad oggi con questo difetto di origine che non fu più possibile sanare, benchè però esso non sia tale da togliere valore ai risultati.

Dette queste cose, prega il segretario **Aschieri**, che ebbe parte attiva ai lavori della Commissione, ed è l'estensore del rapporto, di darne lettura.

**ASCHIERI.** Legge il rapporto (1).

**LUCCHINI.** È dolente che la lettura affrettata e saltuaria abbia impedito di poter seguire attentamente lo svolgimento di tutta la vasta materia trattata.

Si riserva di farne uno studio più ponderato, ma intanto non può a meno di fare qualche considerazione sulla base delle impressioni che ha ricevute.

E prima di tutto deve esprimere il suo compiacimento per il poderoso lavoro presentato dalla Sotto-Commissione, che può dirsi uno studio completo sull'argomento. Anzi deve osservare che forse la eccessiva estensione data all'inchiesta, tanto che non saprebbe dove la Sotto-Commissione avesse potuto mettere le mani per trattare altri argomenti, ha forse nuociuto alla intensità, alcuni punti essendo, a suo giudizio, rimasti non approfonditi. Accenna, per esempio, al patronato, una istituzione che è fondamentale per lo studio di questo tema, su cui, se non si inganna, sono appena poche parole e non è studiato il modo come funziona. È vero che questa istituzione non ha molto progredito in Italia, ma ricorda che alcune Società di patronato, come quelle di Mantova e di Milano funzionavano egregiamente e avrebbe gradito sapere come ora stieno le cose.

Ma venendo a osservazioni più concrete e fermandosi alle conclusioni, trova che la Sotto-Commissione ne presenta di due ordini:

(1) Vedi questa relazione a pag. 168 del presente volume.

statistico l'uno, legislativo e amministrativo l'altro. Nulla ha da eccepire sulle prime, ma invece vorrebbe che si ponderassero bene le seconde.

Vi è in Italia una tendenza deplorabile. Non appena si avvertono deficienze e irregolarità in qualche istituto giudiziario o amministrativo, subito se ne invoca la riforma, senza prima riflettere se non occorra piuttosto curarne la più regolare e intelligente funzione. Così anche la nostra Sotto-Commissione, tosto avvertiti gli inconvenienti lamentati e senza ricercarne le ragioni, corre forse un po' troppo lesta alla proposta delle riforme legislative. Non sarebbe meglio che la Sotto-Commissione limitasse le sue conclusioni e i suoi voti al miglior modo di far funzionare le leggi e gli istituti esistenti?

Un'altra osservazione.

La Sotto-Commissione per le sue nuove inchieste si è rivolta a Procuratori Generali e a Prefetti, i quali non sempre sono le migliori fonti da cui ricavare le informazioni sul modo con cui si applicano le leggi che essi sono chiamati a fare osservare, e che spesso non fanno osservare affatto, tantochè non ostante il suo vivissimo e antico desiderio di discentramento amministrativo, si è dovuto persuadere che oggidì più ancora urge un'azione forte ed energica al centro.

Le risposte che possono dare questi funzionari non lo affidano troppo. Essi sono in grado di dare notizie precise quando le possono ricavare dai documenti che esistono nei loro uffici, ma è per lo meno pericoloso chiedere ad essi opinioni o pareri, per cui manca spesso in loro la necessaria attitudine o coltura o anche il tempo e l'opportunità; onde vengono fuori talora certe proposte poco plausibili, come talune di quelle che si leggono anche nell'odierna relazione, e che la Sotto-Commissione ha punteggiato giustamente con segni ammirativi.

Detto ciò, torna alle conclusioni, per osservare che egli accetta incondizionatamente le prime, quelle d'ordine statistico; per le altre fa le sue riserve rispetto a quelle segnate con le lettere *a*, *b*, *e* ed *h*.

Quanto alla prima (lett. *a*), non vede la necessità d'invocare riforme legislative per l'istituto della tutela, quando manifestamente non sono osservate le leggi attuali.

Quanto alla seconda (lett. *b*), al più potrebbe consentire che se

ne facesse oggetto di un voto espresso in termini molto vaghi, senza impegnare a uno studio legislativo.

Quanto all'inchiesta fatta per mezzo dei Procuratori Generali ricorda che su taluno degl'istituti sui quali fu sentito il loro parere, egli, nella Commissione per la riforma del Codice penale, espresse l'avviso che non se ne dovesse fare applicazione soltanto ai minorenni, come è avvenuto per l'arresto in casa, che si consenti poi di estendere anche alle donne.

Il minorenne non si trova nella condizione di sentire l'efficacia della sanzione, e questa non può servire di controstimolo per impedire nuovi trascorsi. Ma non crede sia il caso di mettere nuovamente in discussione questi temi sulla base dei pareri forniti dai Procuratori Generali, tanto più che alcuno di tali istituti è collegato anche con riforme che sono allo studio del Parlamento.

Infine, la proposta di cui alla lettera *h* sembra a lui che esorbiti dalla competenza della Commissione, perchè non si tratta più di uno studio statistico, in dipendenza del quale sorga la necessità di proporre anche riforme legislative, ma si tratta proprio di modificazioni a una legge che non ha nulla a che vedere coi nostri studi, le quali pertanto, a suo giudizio, non possono presentarsi da una Commissione come la nostra.

BELTRANI-SCALIA. Risponde per ora soltanto alla prima parte delle considerazioni fatte dal collega Lucchini, per le altre riservandosi di parlare domani, quando si discuteranno singolarmente le varie proposte.

E osserva che la Sotto-Commissione ha dovuto rivolgersi a Procuratori Generali, a Prefetti, a Medici provinciali, perchè queste autorità sono sul posto e sono meglio di altri in grado di conoscere come funzionino talune leggi. Essa non avrebbe saputo da chi attingere migliori informazioni, e se le risposte avute sono incomplete o inadeguate, la colpa è nelle persone e non nella fonte che era la più pura.

Quanto all'altro desiderio di non voler aggiungere leggi sopra leggi, ma di cercare di ottenere una più rigorosa applicazione di quelle attuali, egli è perfettamente d'accordo col Lucchini, e lamenta a questo proposito che non si faccia da noi come in Inghilterra, in cui si deve fare per un certo tempo una relazione annuale,

sul modo in cui ogni nuova legge viene applicata. Per qualche legge anche in Italia è prescritta la presentazione di speciali relazioni, ma nel Parlamento e nel paese queste relazioni passano inosservate.

Del resto il desiderio del Lucchini si ricollega ad un altro suo personale, che esporrà, perciò, in nome proprio, e per cui presenterà una proposta più generale. In sostanza, la Sotto-Commissione ha messo tutte le questioni sul tappeto, occorre ora che la Commissione plenaria non si arresti a questo studio, e il suo pensiero è che si suddivida in tante Sotto-Commissioni, affidando a ciascuna un argomento speciale, acciocchè possano tutte riferire in una sessione apposita, dando fondo all'argomento.

Da ultimo il prof. Lucchini si è doluto che poco sia stato detto nel rapporto delle Società di patronato. Qualche cosa veramente c'è, e cioè il numero coll'indicazione degli scopi, ma non si è potuto dire di più perchè scarsa è l'azione di queste Società, e in ogni modo la statistica carceraria fornisce ora molte notizie. Si riserva di presentare e discutere la sua proposta nella seduta di domani.

**GRIPPO.** Comincia col fare completa adesione al lavoro della Sotto-Commissione che non poteva meglio adempiere al suo mandato, e adesione anche al concetto formulato dall'on. Lucchini e che in fondo, per quanto ha detto ora il senatore Beltrani-Scalia, pare anche quello della Sotto-Commissione, di approfondire le ricerche future piuttostochè allargarle. Sulla proposta di nuove leggi non vi è da fare assegnamento; ciò che occorre è che si provveda ad una rigorosa applicazione delle leggi esistenti. Nel rapporto presentato dalla Sotto-Commissione sono numerosi gli esempi di leggi inapplicate o quasi: ricorda i casi di decadenza dall'esercizio della patria potestà; perchè se si fosse provveduto a dare al minore una efficace tutela togliendolo dalla potestà paterna incapace, trascurata o indegna, molti inconvenienti deplorati non si sarebbero verificati. Così quanto alla promiscua custodia di minorenni con maggiorenni nelle Camere di sicurezza e dei minorenni delinquenti primarii coi recidivi, non v'è bisogno di ricorrere a leggi, occorre con una energica azione amministrativa far cessare questo gravissimo sconcio. Sa bene che si urta contro la difficoltà dei mezzi

perchè occorrono locali adatti, ma anche questa questione bisognerà avere il coraggio di affrontarla una buona volta.

L'on. senatore Beltrani-Scalia ha ricordato la pratica parlamentare inglese di riferire alle Camere sull'applicazione delle singole leggi. Egli, che è così dotto, sa però che questo avviene perchè in Inghilterra molte leggi, anche taluna fondamentale, si emanano in via di esperimento, e si rinnovano a periodi. Da noi ciò non avviene, nè può avvenire, per cui la vigilanza, come quella che attribui all'alta Corte di giustizia il giudizio sulle elezioni politiche contestate, non v'è o è meno sensibile e spesso le autorità che dovrebbero eseguire le leggi trascurano i loro doveri. Vorrebbe dunque che fosse nettamente fatta la distinzione dei provvedimenti per attuare le leggi presenti dagli altri che si riferiscono a leggi nuove e tra queste egli vorrebbe che fosse discussa l'applicazione di quegli istituti: condanna condizionale, liberazione condizionale, ecc., che possono riuscire efficaci per i minorenni delinquenti.

LUCCHINI. Si compiace che l'on. Grippo abbia sostanzialmente aderito alle sue idee e ringrazia il senatore Beltrani-Scalia di avere egli pure accettato il concetto di rivolgere le nuove ricerche particolarmente a quei punti che riguardano l'applicazione delle leggi attuali. E ha ripreso la parola per esprimere questo suo pensiero, che la continuazione degli studi fosse affidata alla medesima Sotto-Commissione, con l'incarico di approfondire alcune parti; e come ha indicato già l'opera del patronato ora aggiunge quella dei riformatori per la quale non vede che il rapporto fornisca sufficienti notizie.

PRESIDENTE. Vorrebbe che si prendessero accordi per l'ordine della discussione di domani. Forse gioverebbe, come ha proposto l'onorevole Grippo, di dividere le conclusioni in due ordini: quelle che riguardano applicazioni di leggi esistenti e le altre che concernono nuovi istituti o leggi.

BELTRANI-SCALIA. Se venisse approvato il suo concetto di suddividere il lavoro in tante Sotto-Commissioni queste dovrebbero vedere, ciascuna per gli argomenti ad essa affidati, quali sono le leggi di cui va raccomandata l'osservanza e quali nuove potrebbero proporsi.



**GRIPPO.** In fondo questa proposta condurrebbe ad una sospensiva, e a lui pare che dopo il lavoro esauriente della Sotto-Commissione non sia il caso di fare ancora nuovi studi. Già abbastanza è venuto in luce per provvedere alla rigorosa applicazione di talune leggi ora inosservate.

**PRESIDENTE.** La sua dichiarazione non tende a limitare la discussione ma soltanto a stabilire l'ordine di questa acciocchè riesca proficua.

**LUCCHINI.** Appunto in relazione a quanto ha detto il collega Grippo, crede che la discussione non debba uscire dai termini proposti dalla Sotto-Commissione stessa; soltanto egli vorrebbe che fosse limitata all'intento di ottenere una rigorosa applicazione delle leggi vigenti.

**PRESIDENTE.** La discussione è rinviata a domani.

La seduta è tolta alle ore 11. 40.

---

## Seduta del 27 giugno 1901

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Bodio, Bosco, Canevelli, De'Negri, Grippo, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Continua la discussione sul rapporto della Sotto-Commissione per i minorenni.

RICCIUTI. Ha chiesto la parola non per discutere nel merito delle varie questioni sollevate, ma per rispondere al collega Lucchini, che gli duole di non vedere presente. Premette che egli non si trovava a Roma quando la Procura generale fu invitata a dare le risposte al questionario, e queste risposte quindi, come è avvertito con una nota nel rapporto, non sono sue personali, e deve anche aggiungere che egli ha potuto dare uno scarso contributo ai lavori della Sotto-Commissione, ai quali ha potuto partecipare soltanto in principio, quando furono preparate le varie inchieste e alla fine quando già era quasi compiuta la relazione e stabilite le conclusioni. E deve fare queste dichiarazioni per amore di verità.

Venendo a dire del rapporto, la lettura saltuaria ed affrettata che ne fu fatta, forse ha contribuito a che il giudizio dei colleghi non fosse uniforme.

Vi fu chi, come l'onorevole Grippo, lo giudicò esauriente ed altri invece, come l'onorevole Lucchini, manchevole perché troppo

esteso e non approfondito. Ora dopo le personali dichiarazioni fatte egli può assolvere completamente la Sotto-Commissione della colpa che le si vuole attribuire. Come fu detto ieri dall'onorevole Beltrani-Scalia le vicende per cui passarono i lavori della Sotto-Commissione obbligarono ad una riduzione del programma, che prima era stato concepito largamente, per cui se vi furono restrizioni esse furono volute e non furono omissioni. Si è notato che mancano notizie sui Patronati, ma invece si ha il numero di essi, le varie specie secondo gli scopi cui provvedono, il numero dei fanciulli assistiti e a spese di chi sono mantenuti. Si potrà fare di più certamente, ma egli ricorda un precetto statistico esposto dal comm. De' Negri in questa Commissione, il quale ammonisce che quando si vuol fare una indagine nuova bisogna limitarla dapprima a pochi punti e successivamente allargarla passando ad altri ordini di fatti.

Questo precetto ha seguito la Sotto-Commissione.

Ma ha anche sentito dall'onorevole Lucchini parole gravi indirizzate ai Procuratori Generali. Il collega ha lamentato che la Sotto-Commissione si sia rivolta oltrechè ai Prefetti, anche ai Procuratori Generali per domandare il loro parere su alcuni istituti riguardanti i minorenni e ha sentito con vivo rincrescimento accennare all'inettitudine di questi magistrati a prestare il loro aiuto in tema di riforme giudiziarie. Ora la Sotto-Commissione ha seguito anche in ciò un sistema che è già nei costumi della Commissione, perchè egli ha avuto appunto in questi giorni occasione di vedere che il Ministro Guardasigilli richiese ai Procuratori Generali il loro parere in ordine alle riforme amministrative e legislative che credero più opportune circa le tutele, e queste riforme furono portate all'esame della Commissione, la quale ne discusse alcune, ed altre lasciò sospese perchè importavano modificazioni del Codice civile.

Nel caso attuale in cui, tra l'altro, si domandò ai Procuratori Generali il loro avviso circa l'applicazione di una speciale procedura per i minorenni, in sostanza tutti furono favorevoli all'adozione di provvedimenti speciali, ma non tutti consentirono nella riforma e ciò anche un po' per colpa della dizione del quesito, che, si vide poi, dava luogo all'equivoco, per l'accenno fattovi del concorso del difensore nel periodo istruttorio, concorso che la Magistratura, in generale, strenuamente oppugna, perchè teme da questo

intervento un turbamento nel corso degli atti istruttori. Dunque contraddizioni rigorosamente parlando non vi furono, ma soltanto diversità di opinioni, le quali molto spesso dipendono dal punto diverso sotto cui si guarda una questione. Ieri, ad esempio, è stata svolta magistralmente dall'onorevole Lucchini la teoria della contropinta a proposito dell'applicazione della condanna condizionale ai minorenni e giustamente egli osservava che a questi non dovrebbero applicare perchè il loro intelletto non è maturo, nè capace quindi di comprendere il beneficio della sospensione della condanna. Ma d'altra parte, si potrebbe osservare, e con pari ragione, che non è da quel punto di vista che va considerata la questione per i minorenni, ma bensì da un altro, che era luminosamente messo in chiaro da un autore inglese quando diceva che bisogna far sentire al magistrato la grave responsabilità che egli incontra col fare entrare la prima volta in carcere un minorenne. E questo principio porta ad accogliere favorevolmente l'istituto della condanna condizionale per i minorenni, perchè con esso appunto si raggiunge lo scopo che si aveva in mira, di sottrarre il minorenne dai perniciosi contatti del carcere. Ma tra le due opinioni non vi è contraddizione e sarebbe erroneo il rilevarla, senza chiarire che l'opposto risultato a cui esse giungono, dipende dall'applicazione di due principii diversi.

Per la riforma del Codice di procedura penale ora allo studio, il Ministro Guardasigilli si è rivolto ai Magistrati per conoscere anche il loro pensiero e sa che furono forniti dotti pareri, dei quali si augura che la Commissione faccia tesoro, perchè se non se ne tenesse alcun conto, si riuscirà a fare un bellissimo Codice organico, frutto dell'opera individuale di qualche scienziato, ma non mai un Codice pratico che serva allo scopo essenziale di raggiungere e far punire i colpevoli, dovendo essere il Codice di procedura l'insieme delle norme che tutelano gli onesti contro i disonesti.

E viene alle conclusioni della Sotto-Commissione. Era nel pensiero dell'on. Beltrani-Scalia non fare conclusioni: il rapporto trattava tutte le questioni principali attinenti all'argomento dei minorenni; ciascuna si sarebbe dovuta ancora esaminare e soltanto dopo questo ulteriore esame si sarebbe poi veduto che cosa convenisse fare. Ponderata meglio la cosa, però, si credette doveroso presentare alla Commissione qualche conclusione e si scelsero quelle che sca-

turivano dalla materia stessa trattata e che, nei più dei casi, erano voti già fatti, rimasti inadempiti. In sostanza, se si esaminano le singole proposte si vedrà che soltanto tre sono di ordine legislativo e cioè l'ultima che riguarda la modificazione della legge comunale e provinciale circa le spese facoltative e obbligatorie. Si sono imposti degli obblighi alle Congregazioni di carità, molte delle quali non hanno un soldo; i municipi anche se volessero venire loro in aiuto non lo potrebbero fare, perchè questo concorso sarebbe considerato come una spesa facoltativa e non consentita quindi a quei Comuni che sorpassarono il limite della sovrimposta e perciò molti Prefetti domandano una modificazione della legge. Ma anche senza modificare la legge è certo che qualche cosa si potrebbe fare per provvedere a questi stanziamenti che hanno molte volte carattere di obbligatorietà.

La seconda è quella che concerne le riforme legislative all'istituto delle tutele che erano indicate nella relazione Auriti, presentata nella sessione del 1894.

Non tutte forse quelle proposte sono accettabili, o per lo meno, non a tutte egli sottoscriverebbe, ma ve n'è qualcuna che non può incontrare difficoltà. Così, ad esempio, quella con cui si fanno voti per la esenzione dalle tasse di registro e bollo degli atti delle tutele riguardanti patrimoni di tenue valore. Fu già votata questa proposta dalla Commissione e fatta conoscere al Ministro Guardasigilli: soltanto non ne fu precisato il concetto. Prima si ottenne l'esenzione per i poveri; ora si domanda anche per quelli che sono quasi poveri, avendo un piccolo patrimonio il cui valore, se non erra, si sarebbe fissato in lire 3000. Parimenti l'altra riforma che concerne l'articolo 250 del Codice civile non può sollevare obiezioni. Quest'articolo impone agli ufficiali dello stato civile l'obbligo delle denunce ai Pretori dei fatti che danno luogo all'apertura delle tutele, ma l'obbligo, essendo senza sanzione, diventa frustraneo; donde la necessità di stabilire una penalità, a simiglianza di molte altre che sono contenute nel Codice civile per contravvenzioni riguardanti gli atti di stato civile.

Resta una terza proposta e questa di carattere veramente legislativo. Si è veduto che i minorenni vanno in carcere, vi stanno, sono giudicati nello stesso modo che i maggiorenni. Ora quando è notorio che tutti gli Stati si preoccupano di questa condizione

sfavorevole in cui i minorenni si trovano, e provvedono, con giurisdizioni e giudizi speciali, per sottrarli alle dannose influenze del carcere, dovrà proprio essere soltanto l'Italia quella che non fa nulla, quando è allo studio la riforma del Codice di procedura penale? La Sotto-Commissione non fu di questo avviso e presentò la proposta che più sopra ha avuto occasione di ricordare.

Nociro. Prima di tutto esprime il suo plauso alla Sotto-Commissione la quale, per la prima volta, ha raccolto in un lavoro ordinato tutto ciò che concerne i minorenni, facilitando gli studi futuri sulle più ardue questioni che li concernono.

Non ha il mandato di rispondere al Procuratore Generale Ricciuti per ciò che ha detto al collega Lucchini, assente, nè ama di farsi suo difensore, perchè non pare che spiri un'aura favorevole all'intervento di questo nel periodo istruttorio, e perciò, anche in quello camerale di questa Commissione.

Alcuni rilievi fatti dal Procuratore Generale sono certamente esatti e per parte sua confessa di non nutrire verso i Procuratori Generali alcuna prevenzione circa le opinioni che fossero invitati a manifestare sopra riforme legislative. Avrebbe però desiderato che il Procuratore Generale si fosse astenuto dal porre, a proposito di una risposta al collega Lucchini, una questione; quella della difesa degli onesti contro i disonesti per le garanzie che i primi devono trovare contro i secondi nel Codice di procedura penale, perchè essa esorbita dal campo della nostra competenza. Ed egli vi accenna soltanto per confermare che è vero che il Pubblico Ministero è portato, per il suo ufficio, per i suoi studi, per l'ambiente in cui vive ed opera, a considerare ogni imputato come un reo.

E viene alle conclusioni:

Per quanto riguarda la tutela egli ha scarsa fede nelle riforme di qualsiasi genere, perchè tutti gli inconvenienti che si lamentano derivano da un falso concetto generale dell'istituto.

Mentre la tutela giuridicamente è intesa come una custodia della persona e subordinatamente come una cautela per l'amministrazione dei beni di essa, se un minore non possiede nulla nessuno si occupa di lui. Qualora nel patrimonio del minore ci sia qualche cosa (e bisogna anche che ci sia molto) allora si ottiene la convocazione dei Consigli pupillari, ma se non c'è che poco o nulla a che scopo dovrebbero riunirsi questi Consigli, quando qualsiasi

loro deliberazione riguardante la cura della persona resterebbe lettera morta, perchè non vi sono mezzi per darvi esecuzione? Bisognerebbe che i consulenti facessero volta per volta delle collette fra di loro, e così la tutela si tramuterebbe in un ufficio di beneficenza.

Non sa nemmeno se possa farsi un regolamento su questa materia che è disciplinata dal Codice civile, ma forse gioverebbe raccogliere qualcuna delle norme più importanti contenute nelle circolari emanate dalle varie Autorità.

E passa a dire dei minorenni delinquenti. La Sotto-Commissione giustamente si è preoccupata della promiscua detenzione che avviene nelle Camere di sicurezza di arrestati minorenni con maggiorenni e ha fatto bene a raccogliere notizie su questo argomento. Ma il provvedimento dovrebbe essere più radicale. Le Camere di sicurezza non hanno ragione di esistere: sono una invasione dell'amministrazione di polizia nel campo della giustizia. Un arrestato deve essere subito consegnato all'autorità carceraria per essere posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Pubblica Sicurezza non ha diritto di farsene depositaria. È in queste Camere di sicurezza che si commettono le più gravi pressioni e violenze sugli imputati. Ma come si fa a ripararvi? Per le grandi città non vede che vi possano essere difficoltà a risolvere la questione, perchè accanto agli uffici di questura si possono mettere delle sezioni di carcere giudiziario con dei custodi carcerari.

BELTRANI-SCALIA. Ma questo è fuori dell'argomento.

NOCITO. Crede invece di essere perfettamente in argomento, perchè mentre la Sotto-Commissione si preoccupa di minorenni soltanto, egli crede che per eliminare questo gravissimo inconveniente bisogna togliere il male dalla radice, sopprimere, cioè, le Camere di sicurezza. Del resto se la Commissione crede che queste sue parole escano dalle righe le lasci pure fuori riga.

Ha sentito parlare anche di legge di pubblica beneficenza e d'indirizzare la privata carità a soccorrere i minorenni travati o che stanno per divenir tali. Vi è già un largo campo a quella che si chiama la beneficenza preventiva dei delitti, ma i mezzi sono ancora esigui in proporzione ai bisogni a cui si deve provvedere, e non si può sperare nulla da riforme.

Si è lamentata anche l'inosservanza della legge sull'istruzione obbligatoria: la questione però è sempre la stessa ed è una questione di danaro. Come si possono mandare alla scuola i ragazzi senza scarpe, senza vestito, senza il cibo che ne rinforzi lo stomaco? Prima bisognerebbe provvedere a queste necessità e poi si dovrebbe guardare se la scuola sia o no frequentata.

Con queste riserve non ha nessuna difficoltà ad accettare le conclusioni della Sotto-Commissione.

PRESIDENTE. Lungi da lui il pensiero di voler restringere la discussione, ma poichè la materia è vasta e ognuno vorrebbe trattarla a fondo, ad evitare ripetizioni propone di proseguire la discussione nell'ordine stesso delle conclusioni, acciocchè volta per volta possa procedersi alla votazione di ciascuna.

OSTERMANN. Ha chiesto la parola in ordine ad una delle riforme legislative per le tutele, che è indicata nella relazione Auriti, quella cioè che riguarda l'esenzione dalle tasse di registro e bollo degli atti riguardanti patrimoni che non eccedano le 3000 lire. E soltanto per dire che questa proposta è veramente savia ed opportuna. Un Pretore proprio in questi giorni gli faceva presente le difficoltà che vi sono a provvedere per le tutele di persone che posseggono poco, perchè le spese che si incontrano assorbono in breve tutto il piccolo patrimonio.

RICCIUTI. Desidera soltanto dare un chiarimento all'on. Nocito il quale ritiene che i rappresentanti il Pubblico Ministero siano tanti orchi, sempre contrari agli imputati. Forse nei dibattimenti innanzi alle Corti d'assise è più facile trovare il Pubblico Ministero che si accalori a difesa della propria tesi, ma egli nota che nel periodo istruttorio in Italia i proscioglimenti sono nella proporzione del 50 per cento e ad essi necessariamente concorre anche l'opera del Pubblico Ministero, che non può dunque ritenersi così ciecamente ostile agli imputati.

AZZOLINI. Ossequente al desiderio del Presidente si limita a considerazioni sulle proposte di carattere legislativo e osserva che per lo meno bisognerebbe modificarne la forma. Tra quelle proposte ve ne è una, l'ultima — sul giudice pupillare — che distrugge tutte le altre le quali rappresentano ritocchi ad alcune disposizioni



del Codice civile, che accoglie un sistema incompatibile con quello del giudice pupillare. A meno che non si pensi di destinare alle preture delle grandi città, dove più si manifesta il bisogno di speciali provvedimenti, un vice-pretore coll'esclusivo incarico di attendere alle tutele, onde in tal guisa, e soltanto per questo speciale incarico, potrebbe in esso aversi una specie di giudice pupillare.

E passando ad altro argomento, ma sempre relativamente alle tutele, osserva che il Codice ha una uniformità di disposizioni che crea una grande disuguaglianza. Esso tratta i figli illegittimi come i legittimi, i quali hanno una famiglia e una parentela che mancano agli illegittimi. Nella relazione ultima che egli presentò alla Commissione su questo argomento, si occupò anche del progetto di legge sul servizio di assistenza degli esposti, che allora era innanzi al Parlamento, e nel quale vi era qualche disposizione speciale, come quella per facilitare il riconoscimento dei figli naturali e l'altra relativa agli obblighi dei tenutari e consegnatari dei bambini illegittimi. Questi erano argomenti che potevano suggerire una utile riforma. Si è stabilito un obbligo nelle Congregazioni di carità, ma esso non è regolato in alcun modo e quella disposizione non è organica. Spesso il consegnatario diventa tutore, ma spesso anche egli si spaventa di tanti obblighi e formalità delle nostre leggi e non accetta l'ufficio.

Crederebbe quindi utile che gli studi della Commissione che risiede presso il Ministero dell'interno fossero completati cogli studi di questa Sotto-Commissione e crede che si potrebbero intanto far voti per ritocchi al Codice civile, per una riforma della legge sulle tasse di registro e sul bollo per esimere da spesa gli atti delle tutele con esiguo patrimonio, proposta già da lui presentata con la relazione ultima sulle tutele, e infine per promuovere studi speciali rispetto alla tutela degli illegittimi.

L'onorevole Nocito ha poi osservato che non credeva possibile un regolamento su questa materia. Forse il pensiero della Sotto-Commissione, come ha rilevato leggendo la relazione da essa presentata non fu espresso genuinamente nella proposta. Si tratterebbe di riassumere tutte le norme contenute ora in molteplici circolari, formandone un testo unico. Ma siccome si stanno facendo gli studi per riformare i modelli con cui si raccolgono le notizie, statistiche sulle tutele, crede che sarebbe meglio rimandare questa pro-

posta di deliberazione dopochè saranno definitivamente approvati i nuovi prospetti.

**GRIPPO.** È questione gravissima questa delle tutele perchè si connette coi più alti interessi della società, essendo innegabile che questi poveri fanciulli abbandonati sono il semenzaio dei futuri delinquenti. Delle molte proposte contenute nella relazione Auriti egli non potrebbe accettarne alcune, ma per non scendere ad un esame delle medesime la Commissione potrebbe far cosa utile riunendo le sue proposte indicate colle lettere *a* e *d* perchè è convinto che con qualche disposizione regolamentare si possano anche colmare molte lacune della legge. Non sarà un procedimento perfettamente ortodosso, ma in Italia si fa già così, e quando si fa a fin di bene non bisogna guardar tanto pel sottile.

**PRESIDENTE.** Invita i colleghi a venire a una conclusione su questo primo punto. Prega coloro che vogliono modificare le due proposte di cui alle lettere *a* e *d*, di presentare i loro emendamenti.

**GRIPPO.** Meglio considerata la cosa, crede che sarebbe bene sospendere la votazione sulla proposta di cui alla lettera *a*. Egli non potrebbe accettarla.

**NOCIRO.** È di parere invece che si possa votare; anche se vi è qualche proposta in più, *quod abundat non vitiat*. Richiama piuttosto l'attenzione della Commissione su questo punto: vedere se alcuni degli inconvenienti si possano eliminare mercè una più larga attuazione dell'istituto del gratuito patrocinio, facendo in modo che i poveri vi siano ammessi non solo per gli atti contenziosi, ma anche per quelli di volontaria ed onoraria giurisdizione compiuti dai Pretori.

**OSTERMANN.** L'istituto del gratuito patrocinio provvede anche ora rispetto agli atti non contenziosi, ma soltanto per i poveri. In ogni modo non si tratta di esenzione, ma di anticipazione di spese, e perciò se il minorenne ha anche un piccolo patrimonio su quello l'Erario si rifa delle spese.

**NOCIRO.** In fatto poi non prende niente o prende poco.

**OSTERMANN.** Lo Stato al contrario ora prende tutto o quasi tutto, perchè le cancellerie sono interessate alle riscossioni e non lasciano cadere le partite di credito.

**PRESIDENTE.** Mette in deliberazione le proposte *a)* e *d)* riunite insieme, dopo averne data lettura.

« *a)* che sia richiamata l'attenzione del Guardasigilli sulle ri-  
« forme legislative dell'istituto delle tutele, esposte nella relazione  
« Auriti, presentata nella sessione del giugno 1894;

« *d)* che si esamini se sia il caso di provvedere alla compila-  
« zione di un regolamento che contenga le norme per il servizio  
« delle tutele. »

**AZZOLINI.** Propone che alla lettera *a)* si aggiunga « e su quelle proposte contenute anche in altre relazioni ed accettate dalla Commissione ».

Messe ai voti con queste modificazioni sono approvate.

**AZZOLINI.** Vorrebbe anche che si facesse cenno — in pendenza di un progetto di legge sulla materia — che venisse regolata la tutela dei figli naturali, specialmente nei rapporti col tenutario.

**BELTRANI-SCALIA.** Questa proposta avrebbe trovato miglior posto nella deliberazione di cui alla lettera *a)*.

**AZZOLINI.** Veramente la soluzione sarebbe facilitata ove se ne facesse oggetto di una deliberazione speciale.

Messa ai voti è approvata, coll'intesa che si aggiunga alle proposte di riforme di cui alla lettera *a)*.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la proposta di cui alla lettera *b)*.

« che le ispezioni, che appositi funzionari del Ministero della  
« giustizia fanno agli Uffici giudiziari, siano estese anche ai regi-  
« stri delle tutele. »

È approvata.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la proposta di cui alla lettera *c)* del seguente tenore:

« che siano promosse alacramente e favorite le Società di  
« patronato per tutti gli istituti che riguardano i minorenni. »

**BODIO.** In tesi generale è d'accordo coi colleghi che vogliono vedere prima fino a che punto le leggi attuali non sono eseguite.

Affinchè la proposta del relatore non rimanga come un voto platonico, crede che gioverebbe considerare il quesito del ritiro, dal riformatorio o dall'istituto, del minorenne che viene domandato dal padre benchè non ancora emendato, soltanto perchè sa che egli ha appreso un mestiere da cui può trarre profitto.

**BELTRANI-SCALIA.** Non sarebbe questo il luogo della questione, che del resto fu già trattata dalla Commissione. Essa riguarda la *patria potestà* e non le Società di patronato.

**BODIO.** Non sa se il voto sia da proporsi qui od altrove: certo è che ai fini di una completa educazione o correzione di un minorenne gioverebbe interdire la facoltà al padre di riprendere il figlio quando a lui piaccia. E, poichè ha la parola, ricorda la legge francese del 24 luglio 1889 la quale priva della patria potestà il genitore, od il tutore, colpevole di ubbriachezza abituale, di cattiva condotta o di maltrattamenti al figlio od al pupillo, ancorchè non abbia subito condanna penale per questi titoli. Si tratta di un provvedimento temporaneo perchè dopo tre anni il padre può domandare di essere riammesso nell'esercizio della patria potestà, ma intanto questa disposizione riesce utile per la tutela e la correzione di minorenni che potrebbero essere travciati dal cattivo esempio dei genitori, e dovrebbe imitarsi anche in Italia.

**PRESIDENTE.** Invita il senatore Bodio a formulare la proposta.

**BODIO.** Formula così la sua proposta:

« Siano fatti studi per accogliere nella legislazione italiana disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge francese del 24 luglio 1889 sulla protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati ed in forza delle quali il Tribunale possa privare della patria potestà o della tutela il genitore od il tutore colpevole di ubbriachezza abituale, di notoria cattiva condotta o di maltrattamenti, ancorchè per questi fatti non abbia subita condanna. »

Messa ai voti è approvata.

**PRESIDENTE.** Mette in deliberazione quella sui patronati.

**GRIPPO.** Fa una raccomandazione ed è che si esca dal vago, facendo un richiamo all'autorità centrale perchè incoraggi la formazione di queste Società di patronato anche con mezzi indiretti come,

ad esempio, colla concessione di onorificenze, che spesso per molti sono una spinta ad agire.

**PRESIDENTE.** Si tratta di una raccomandazione, non di un emendamento e perciò mette ai voti la proposta nel testo originale.

È approvata.

**PRESIDENTE.** Viene ora la proposta di cui alla lettera e) così concepita:

« che sian fatti presenti al Ministro Guardasigilli i risultati  
« dell'inchiesta circa l'applicabilità ai minorenni della condanna  
« condizionale, della grazia condizionale, della sospensione della  
« sentenza, della riprensione giudiziale e dell'arresto in casa, per  
« vedere se qualcuno possa attuarsi o, per quelli già applicati, mag-  
« giormente estendersi e circa l'applicazione ai minorenni stessi  
« di una speciale procedura istruttoria, già adottata da altre Na-  
« zioni. »

**AZZOLINI.** Nei termini coi quali la proposta è espressa può essere approvata da tutti, perchè non implica un giudizio sui vari istituti.

Messa ai voti è approvata.

**PRESIDENTE.** Mette in deliberazione quella riguardante le camere di sicurezza e per la quale si dovrebbe anche tener presente il voto dell'on. Nocito.

**BELTRANI-SCALIA.** È d'avviso che non si possa trattare l'argomento sollevato dall'on. Nocito. L'Amministrazione carceraria si è già messa da sè sulla via indicata dall'on. Nocito, ma non crede che questa Commissione possa discuterne.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la sola proposta di cui alla lettera f):

« che sia richiamata l'attenzione del Ministro dell'interno  
« sulla necessità di provvedere, d'accordo con quello della giustizia,  
« perchè sia impedito che i minorenni nelle camere di sicurezza e  
« di deposito siano riuniti cogli arrestati adulti. »

È approvata.

**PRESIDENTE.** La proposta di cui alla lettera g) riguarda l'istruzione obbligatoria.

AZZOLINI. È di parere che si debba fare un'aggiunta. Vi sono parecchie leggi, come molto esaurientemente è dimostrato nel rapporto, che non sono osservate, a cominciare da quelle sulle *professioni girovaghe*. La Sotto-Commissione ha con encomiabile esattezza fatte presenti le eccezioni che debbono farsi nell'applicazione della legge e fra esse è tipica quella dei figurinai lucchesi, i quali girano per il mondo quasi circondati dalla sana, industrie, laboriosa atmosfera del loro paese che li preserva dalla mala vita. Essi sono noti dappertutto e non destano preoccupazioni. Ma a parte ciò, è certo che si corre troppo nelle concessioni ad esercitare mestieri girovaghi.

Così dicasi per quelle leggi che si usa ora chiamare coll'appellativo di *sociali* e che assurdamente si fanno per lo più passare come privativa di un partito politico. Ora si ferma soltanto a considerare quella sul *lavoro dei fanciulli* che è quasi inosservata, e pare anche trascurata da quello stesso Ministero del commercio che dovrebbe curarne l'applicazione rigorosa. Conclude col pregare di tener nota di tutte quelle altre leggi oltre quella dell'istruzione obbligatoria che non risultano applicate.

BODIO. Vi è in Italia una tendenza a credere che a tutto si possa portare rimedio col deliberare una nuova legge o formulare un regolamento, mentre non si pensa a provvedere i mezzi sufficienti per la esecuzione delle leggi. Perciò converrebbe piuttosto adoperarsi a fare eseguire le leggi esistenti, anziché esprimere nuovi voti destinati a rimanere sterili.

Ricorda che anche l'antica legge Guerzoni sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe non ha potuto essere attuata che in piccola parte.

Ricorda che la legge sugli infortuni del lavoro, ispirata a savi concetti, che ormai sono adottati nelle legislazioni di tutti i popoli più progrediti, è riuscita da noi, per le modalità di esecuzione, eccessivamente complicata e farraginosa. Mentre sarebbe stato necessario, per metterla in atto, un corpo d'ispettori bene addestrato, in realtà il Ministero di agricoltura non ha accresciuto neppur di uno il numero di tre ispettori che sono addetti alla Divisione degli Istituti di credito e previdenza e che sono appena tre.

Così si sa che il Ministero si propone di far modificare la legge

sugli infortuni per cancellarne quelle disposizioni inattuabili, che richiedevano che ogni proprietario di fabbrica od opificio industriale facesse mensilmente la notificazione del cambiamento del numero degli operai in doppio esemplare, per mandarne uno alla direzione della Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro, e l'altro, per tramite della prefettura, al Ministero. Si credeva che il Ministero potesse tenere in evidenza tutto codesto movimento di 200,000 opifici e di due milioni di operai in una specie di archivio di anagrafe industriale.

Analoga osservazione si può fare per le leggi che hanno stabilito il mantenimento degli inabili al lavoro a carico dello Stato e il divieto dell'accattonaggio per le vie, mentre mancano i fondi in bilancio per supplire al primo di questi due servizi di beneficenza e nessuno provvede ad aprire, almeno nei comuni popolosi, quei ricoveri che dovrebbero servire a togliere di mezzo l'accattonaggio.

Ora è sopravvenuta la legge sull'emigrazione del 31 dicembre 1901, la quale, coll'articolo 2, commina la multa a chi conduca o mandi all'estero minori di 15 anni, a scopo di lavoro, senza il libretto del sindaco, e coll'articolo 3 minaccia la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 500 lire a chi porti o mandi all'estero minori dei 15 anni per impiegarli in professioni girovaghe o in industrie proibite dal regolamento della stessa legge, come le vetrerie in Francia.

Le stesse pene sono stabilite per chi induce una donna minore di età ad andare all'estero a scopo di prostituzione, e in ogni caso è aggiunta la privazione della patria potestà e della tutela per gli autori di questi reati e per i loro complici.

Quali sono i mezzi di cui dispone l'Amministrazione per assicurare l'esecuzione della legge? Vi sono oggi gli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, v'è un commissario governativo a bordo dei vapori che trasportano emigranti. Il commissariato dell'emigrazione può inviare un apposito delegato nei paesi esteri ove è saputo che s'impiegano in buon numero fanciulli italiani in lavori pericolosi od insalubri. Sarà tuttavia sempre impresa difficile tenerli informati ed impedire o reprimere le violazioni della legge.

Ad ogni modo gioverà che siano raccomandate all'attenzione

del Governo le diverse leggi che riguardano la protezione dei minorenni, perchè si provveda a farle eseguire.

**AZZOLINI.** Esprime l'augurio che le disposizioni contenute nella nuova legge sull'emigrazione e nel regolamento per la sua esecuzione siano di efficace aiuto per impedire la tratta dei fanciulli bianchi: ma fa notare al senatore Bodio la contraddizione in cui è caduta la legge sull'emigrazione perchè mentre per la legge di pubblica sicurezza e per quella Guerzoni è interdetto nel Regno l'esercizio dei mestieri girovaghi ai minori sotto i 18 anni, si permette dalla nuova legge di mandare o lasciare andare all'estero i giovanetti di 15 anni.

**PRESIDENTE.** La proposta viene modificata così: « che sia sottoposto ai Ministri competenti il voto che le leggi sulla pubblica sicurezza; sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe; sul lavoro dei fanciulli; sull'istruzione obbligatoria; e sull'emigrazione, in quanto contengono disposizioni a tutela dei minorenni, abbiano dovunque una rigorosa applicazione. »

Messa ai voti la proposta modificata di cui alla lettera g), è approvata.

**BELFRANI-SCALIA.** A nome della Sotto-Commissione ritira quella segnata sotto la lettera h).

**OSTERMANN.** Crede conveniente, dopo i risultati che sono stati messi in luce dal rapporto, che si faccia un voto anche sull'applicazione della decadenza della patria potestà.

È certo che si trascura questa parte importantissima dell'esercizio della patria potestà. Il Pubblico Ministero potrebbe promuovere anche in via civile l'azione contro i padri immeritevoli e in qualche Tribunale questa pratica si osserva. Presenta pertanto la seguente proposta:

« che sia richiamata l'attenzione del Guardasigilli sull'opportunità di eccitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a porre la massima cura perchè la privazione, o la restrizione, o la decadenza della patria potestà sia provocata in tutti i casi e modi preveduti dalla legge. »



**LUCCHINI.** È dolente di essere venuto tardi e di non poter partecipare che alla fine della discussione. Sente che ora si tratta di un voto per una applicazione più larga della decadenza dall'esercizio della patria potestà e osserva che la responsabilità della mancata applicazione della legge, anche in via penale, è del Pubblico Ministero, di cui ha ripetutamente rilevato l'inerzia e le negligenze, il quale deve richiedere che si applichi la legge. Egli appoggia la proposta e vorrebbe soltanto aggiungervi che il Pubblico Ministero desse conto dei casi in cui si doveva applicare e non si applicò la privazione della patria potestà, perchè, se non erra, ora non si può che fare un ragionamento di induzione, come ha fatto la Sotto-Commissione, ad esempio, nel caso della decadenza per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti. Avvicinando la cifra esigua delle decadenze con quella molto alta delle condanne per quei reati, essa ne dedusse che scarsa certamente era stata l'applicazione di quella sanzione.

**OSTERMANN.** Già sono istituiti dei registri nominativi che danno conto delle notizie desiderate dall'onorevole Lucchini e appunto da essi furono tratti i dati illustrati nel rapporto della Sotto-Commissione.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la proposta Ostermann.

È approvata.

**PRESIDENTE.** Ora bisogna votare anche le proposte d'ordine statistico.

Ne dà lettura:

« a ) che si provveda perchè in avvenire siano esaminate e « spogliate dalla scheda individuale per imputati di delitti tutte le « notizie che si domandano sui minorenni;

« b ) che sia data attuazione alla proposta già votata di istituire una statistica della pubblica sicurezza, almeno per quanto « riguarda i minorenni, coordinandola colle altre statistiche giudiziarie e carcerarie;

« c ) che sia provveduto allo spoglio delle notizie statistiche, « degli anni 1898 e successivi sulla patria potestà e sui provvedimenti riguardanti il patrocinio dei minorenni, già raccolte dal Ministero della giustizia. »

Sono tutte approvate, senza discussione.

**BELTRANI-SCALIA.** Come ultima verrebbe ora una sua personale proposta affinché lo studio futuro su questo argomento fosse ripartito a diverse Sotto-Commissioni, coll'incarico di riferire sui lavori compiuti da ciascuna in una apposita sessione. L'onorevole Lucchini invece desiderava, come ebbe a dire nella seduta di ieri, che fosse questa stessa Sotto-Commissione incaricata della prosecuzione degli studi. Ma egli non si sente la forza di condurre innanzi così vasto lavoro.

**LUCCHINI.** Egli modifica la sua proposta di ieri nel senso che alla Sotto-Commissione siano aggregati altri due commissari in modo che essa possa, volendo, scindersi in due Sotto-Commissioni e dividersi il lavoro, dando facoltà al presidente di fare le nuove nomine.

**BELTRANI-SCALIA.** Non crede che le cose andrebbero meglio per ciò; tuttavia sarebbe disposto ad accettare quest'ordine del giorno Lucchini qualora fosse aumentato il numero dei commissari aggiunti.

**RICCIUTI.** Veramente egli è d'avviso che debba essere una sola Commissione quella che deve compiere il lavoro, sulla traccia data già dalla Sotto-Commissione, e sotto la guida del senatore Beltrani-Scalia, che è un presidente così competente, e approva perciò l'ordine del giorno dell'on. Lucchini.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la proposta dell'onorevole Lucchini che cioè una Commissione di cinque membri compia gli studi sui minorenni e presenti proposte concrete alla Commissione.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 11. 30.

## Seduta del 28 giugno 1901.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Squitti, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la relazione del consigliere Penserini sui *Giudizi di graduazione nel 1900*.

La relazione è già stampata e distribuita, ma è assente il relatore.

Prega quindi uno dei segretari a dar lettura della relazione stessa (1).

AZZOLINI. In un punto della relazione è stato fatto il nome di un giudice delegato alle graduazioni che ricevette dal primo presidente della Corte di appello un eccitamento ad essere più operoso e diligente.

Poichè nella stessa relazione sono indicati altri casi di negligenze e di colpe senza che si faccia menzione del nome dei colpevoli, crederebbe opportuno di sopprimere la detta designazione, anche per seguire le consuetudini della Commissione la quale fa i suoi rilievi ed apprezzamenti in forma assolutamente impersonale.

PRESIDENTE. È d'accordo col cav. Azzolini, ed interroga la Commissione se si debba sopprimere il nome del giudice censurato.

La Commissione delibera che si sopprima l'indicazione del nome.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 370 del presente volume.

**PRESIDENTE.** Nessun altro domandando la parola, mette ai voti le proposte.

La prima è del seguente tenore:

« Demandare al Comitato di introdurre nei moduli statistici in linea di osservazione la notizia su quali (stato nominativo) e quanti (riassunto numerico) dei giudizi di graduazione rimasti pendenti alla fine dell'anno non siano state presentate domande di collocazione. »

Messa ai voti è approvata.

**PRESIDENTE.** La seconda dice così:

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

« a) sui ritardi delle trascrizioni rilevate nella relazione e sull'opportunità di una ispezione alle Cancellerie dei Tribunale ed a quegli Uffici di conservazione delle ipoteche che sono accagionati di essere causa dei ritardi nelle trascrizioni, per quindi adottare i provvedimenti atti a ripararvi ».

**AZZOLINI.** D'ordine del Ministero, in base a un consimile precedente voto della Commissione, furono denunciati questi ritardi alla Divisione competente. Sa che vi è uno scambio di corrispondenza fra questa e le autorità giudiziarie e da questa corrispondenza risulterebbe per ora che i Procuratori Generali sono riluttanti ad applicare penalità. Dà queste spiegazioni soltanto a titolo di informazione, riservandosi di riferire le comunicazioni che l'ufficio di statistica attende sui provvedimenti definitivi.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la proposta contenuta sotto la lettera a) del n. 2.

È approvata.

**PRESIDENTE.** La proposta di cui alla lettera b) è così formulata: « sulle omissioni denunziate dal Presidente di Ariano riguardo alle Preture di Grottaminarda e di Orsara ».

**AZZOLINI.** Osserva che essa è superflua dopo votata la proposta sotto la lettera a) nella quale essa necessariamente rientra.

PRESIDENTE. S'intenderà allora che questa proposta è rimasta assorbita dalla precedente.

Mette ai voti quella di cui alla lettera c) :

« Sui gravi ritardi verificatisi dieci o più volte nel deposito degli stati di graduazione e specialmente nei distretti di Genova, Firenze e Catanzaro e sulle condizioni del personale nel Tribunale di Ferrara. »

È approvata.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la materia che doveva formare oggetto di discussione, dichiara chiusa la presente sessione.

La seduta è tolta alle ore 11.

---



PARTE II.

---

RELAZIONI.

---





## RELAZIONI DEI COMMISSARI.

---

**Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria  
dal Comitato permanente.**

**RELATORE: AZZOLINI.**

### **In morte del sen. Angelo Messedaglia.**

Alle autorevoli parole in memoria dello illustre e compianto Presidente, senatore Angelo Messedaglia, mi sia concesso di fare seguire la modesta esposizione di quel poco che il vostro Comitato, anche in nome dei colleghi, potè fare nel cordoglio per tanta perdita, pur sentendo che qualunque manifestazione sarebbe sempre riescita impari all'affetto ed alla venerazione per il nostro illustre Maestro.

Nel consueto ritrovo Egli aveva preso accordi e stabilito di recarsi all'indomani in questo Ministero per la rinnovazione parziale della Commissione, ma nel mattino successivo fece sapere che essendo incomodato avrebbe avvertito in quale altro giorno sarebbe venuto. La medesima serena e fiduciosa risposta fece ripetere quando premurosamente, in nome di S. E. il Guardasigilli, furono domandate notizie della sua salute, onde supponevasi che ormai abbandonata ogni altra cura si sarebbe recato per la Pasqua alla sua Verona, come ne aveva manifestato il desiderio.

Invece poco dopo, nel pomeriggio del venerdì santo, inaspettatamente e casualmente ne seppi la morte avvenuta nel mattino di quel giorno.

Col collega cav. avv. Aschieri ne informai i componenti il Comitato permanente, indi ci recammo a visitare la salma, firmando fra i primi il triste registro delle condoglianze per la famiglia.

S. E. il Guardasigilli, informato di questa irreparabile perdita, premurosamente volle essere subito accompagnato alla casa dello

**Estinto**, e dispose che in suo nome fosse data la dolorosa partecipazione ai componenti la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, invitandoli a prendere parte alle onoranze funebri. In nome della nostra Commissione e del Ministero di grazia e giustizia fu deposta sul feretro una corona di fiori ed alla famiglia Messedaglia fu diretto il seguente telegramma :

« Commissarii statistica giudiziaria, presenti in Roma, addoloratissimi perdita loro illustre Presidente, Maestro, presentano famiglia Messedaglia le maggiori condoglianze ».

Rispondeva il signor Luigi Messedaglia con questa lettera :

*All'on. Commissione di statistica giudiziaria — ROMA.*

« La famiglia Messedaglia porge vivamente commossa all'onorevole Commissione di statistica giudiziaria i sensi della sua riconoscenza per la parte presa dalla onorevole Commissione alle onoranze tributate alla salma del prof. Angelo Messedaglia, senatore del Regno.

« Con la massima osservanza

« LUIGI MESSE DAGLIA.

« Verona, 9 aprile 1901 ».

Ne giungeva anche dal Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, la partecipazione a questa Commissione in data del 6 aprile 1901, della grave perdita da esso fatta del Membro effettivo anziano, professore, grande ufficiale Angelo Messedaglia, senatore del Regno.

Tenue e modesto fu l'omaggio allora da noi reso e vorrei poter paragonarlo alla modestia ed alla spontanea e sincera semplicità dell'illustre Maestro, che ricorderemo sempre nei nostri lavori, come nell'animo nostro ne resterà incancellabile la cara e venerata memoria.

### **Ordinamento della Commissione.**

Per la morte del senatore Angelo Messadaglia S. E. il Guardasigilli, a senso dell'articolo 5 del regio decreto 7 ottobre 1900, numero 350, nominava con decreto del 15 aprile 1901 il senatore del Regno, comm. Tancredi Canonico, presidente della Commissione della Statistica giudiziaria e notarile per il triennio 1901-1903.

Soltanto dopo questa nomina potè procedersi alle formalità per la parziale rinnovazione annuale della nostra Commissione, non eseguita come di consueto nel mese di gennaio per la ritardata convocazione della seconda sessione ordinaria dell'anno 1900, tenuta invece nel marzo ultimo scorso. Ma per le modificazioni, recate all'ordinamento di questa Commissione coi regi decreti del 7 ottobre 1900, n. 350 e del 6 gennaio 1901, n. 5 e delle quali già fu data notizia nell'ultima sessione si rese necessario, come già era stato avvertito, il sorteggio di quattro Commissari elettivi.

Visto l'esito di questo sorteggio, eseguito da S. E. il Guardasigilli, alla presenza dell'onorevole Presidente e del Commissario Segretario permanente, furono chiamati, con decreto ministeriale del 23 aprile 1901, a fare parte della Commissione come membri elettivi per il quadriennio 1901-1904 i signori:

BRUSA avvocato comm. EMILIO, professore di diritto nella R. Università di Torino;

OSTERMANN cav. avv. LEOPOLDO, consigliere nella Corte di Cassazione di Torino;

PENSERINI, comm. avv. FRANCESCO, consigliere nella Corte di cassazione di Roma;

RIGHI avvocato comm. AUGUSTO, senatore del Regno.

Con altro decreto ministeriale del medesimo giorno fu provveduto alla ricomposizione del *Comitato permanente* di questa Commissione, giusta le prescrizioni degli articoli 12 e 13 del ricordato regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350 e per le quali i due Commissari di nomina ministeriale debbono essere designati fra coloro che dimorano abitualmente nella Capitale, onde furono chiamati a farne parte per il quadriennio 1901-1904, i signori:

PENSERINI comm. avv. FRANCESCO, consigliere nella Corte di Cassazione di Roma.

SANDRELLI comm. avv. CARLO, consigliere di Stato.

Gli accennati tre decreti ministeriali furono poi pubblicati il 30 aprile 1901, nel n. 18 del *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti* (pag. 231).

Il Comitato permanente di questa Commissione, così ricomposto, tenne la sua prima adunanza nel giorno 30 aprile 1901.

In essa, secondo la consuetudine da tempo osservata, fece le sue designazioni per la nomina di un Commissario elettivo in sostituzione del senatore Angelo Messedaglia, e da S. E. il Guardasigilli fu prescelto e nominato con decreto del 2 maggio 1901, pubblicato nel *Bollettino del Ministero* il 14 maggio 1901, n. 20 (pag. 281), il professore BALDASSARRE SQUITTI, deputato al Parlamento.

### **Pubblicazione delle deliberazioni prese nella sessione del marzo 1901.**

Le circostanze, ora ricordate, e che ritardarono la ricomposizione del Comitato permanente, tolsero a questo il tempo necessario per compiere, prima della nuova sessione, i lavori ad esso affidati per la esecuzione delle nostre deliberazioni.

Nondimeno le deliberazioni prese nella sessione del marzo u. s. furono riassunte e sollecitamente pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* (9 aprile 1901, n. 15, pag. 199; 23 aprile 1901, n. 17, pag. 224). Inoltre il nostro Presidente, senatore Canonico, si affrettò a presentare a S. E. il Guardasigilli, a senso di quanto è prescritto con l'articolo 4, lettera *ì*), del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, la relazione riassuntiva dei lavori compiuti illustrando le accennate deliberazioni. Questa relazione già ebbe l'approvazione di S. E. il Guardasigilli, onde il Comitato permanente, nella parte che gli spetta, si adopererà con ogni sollecitudine per riguadagnare il tempo, senza sua colpa, perduto.

Rimasto perciò sospeso ogni lavoro rispetto alle deliberazioni del marzo u. s., fu riconosciuto opportuno di riprendere frattanto in esame quelle di data più remota e che nondimeno attendevano ancora una definitiva risoluzione. Se non che ne risultò che anche per talune di queste deliberazioni sarebbe mancato il tempo per lo studio delle proposte da presentare alla Commissione, mentre per altre era venuta meno la opportunità di provvedere, ovvero il provvedimento, che da esse era suggerito, sarebbe probabilmente venuto a coincidere o sarebbe giunto nell'imminenza di una nuova relazione sul medesimo argomento, la quale avrebbe forse fornito nuovi elementi per confermare o per modificare la precedente deliberazione.

### Correzione paterna.

Infatti nella adunanza del 7 luglio 1899 fu proposto (1) di rinnovare le raccomandazioni fatte con la circolare del 24 luglio 1897 per lo accoglimento delle istanze di ricovero per correzione paterna e di dare istruzioni agli uffici del Pubblico Ministero per la liberazione dei minorenni che siansi corretti, per la trasmissione, entro il primo trimestre dell'anno, delle ordinanze in corso con data dell'anno anteriore, tenendo nota separata di quelle da trasmettere più tardi per cause eccezionali e di quelle revocate prima del loro invio al Ministero dell'interno. Ma in questa sessione udiremo il rapporto della Sotto-Commissione per lo studio delle condizioni dei minorenni, ond'è probabile che nuovi argomenti ci siano da essa suggeriti. Inoltre è da ricordare che fu proposto di presentare una relazione triennale (2) sulla *Correzione paterna* e, siccome quella presentata dal comm. Canevelli nella sessione del luglio 1899 riferivasi all'anno 1898, la nuova relazione dovrebbe essere presentata nella prima sessione del prossimo anno, onde anche per questa circostanza sembrò opportuno soprassedere, dacchè non fu prima provveduto.

### Fallimenti.

Così nella seduta del 22 dicembre 1899 (3), discutendo la relazione del consigliere Penserini sui *fallimenti*, era stato proposto e deliberato di richiamare l'attenzione dei Capi delle Corti di appello in quei distretti nei quali appariscono basse le proporzioni dei fallimenti chiusi in confronto col numero di essi, e troppo alte quelle dei fallimenti da molti anni pendenti. Ma lo stesso relatore fece notare al Comitato che le sue osservazioni si riferivano a dati statistici dell'anno 1898, e che frattanto è stata presentata la relazione sui fallimenti durante l'anno 1899, onde dovrebbesi accertare se i più

(1) *Atti della Commissione* - Sessione del luglio 1899, pag. 47.

(2) *Atti della Commissione* - Sessione del dicembre 1899, parte I, pag. 9-11, parte II, pag. 75 e 81.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, parte I, pag. 41-42.

recenti risultati confermino quelle osservazioni e perciò sarebbe conveniente attendere di conoscere le risultanze della nuova relazione, la quale dovrebbe essere presentata nella seconda sessione ordinaria di quest'anno sui fallimenti nell'anno 1900, prima di proporre qualunque richiamo.

### **Giudizi arbitrati.**

Fu anche ricordato il voto manifestato dal senatore Boccoardo nell'adunanza dell'11 dicembre 1897 (1), per iniziare un sistema di indagini statistiche al fine di conoscere quale posto nello svolgimento della giustizia civile abbiano i giudizi arbitrati. Ma su tale argomento riferisce in questa sessione il comm. De Negri.

### **Perizie giudiziarie — Notificazione postale degli atti giudiziari.**

Ravvisò poi opportuno il vostro Comitato che fossero fatti presenti al nuovo Ministro Guardasigilli le deliberazioni della Commissione, già sottoposte ai suoi predecessori, circa le *perizie giudiziarie* (2) e circa gli studi per la *notificazione degli atti giudiziari col mezzo della posta* (3).

Ciò fu fatto dal nostro illustre Presidente con lettera a S. E. il Guardasigilli, in data del 14 maggio ultimo scorso, ricordando quelle deliberazioni e più specialmente, rispetto alle *perizie giudiziarie*, come questa Commissione abbia fatto voti affinché sia provveduto in modo uniforme per tutto il Regno alla migliore scelta dei periti giudiziari, fermando soprattutto l'attenzione su la formazione degli albi e sulle retribuzioni dei detti periti.

In questa occasione fu anche ricordato come in seguito alle deliberazioni della nostra Commissione, il comm. Penserini, che aveva riferito su questo argomento, fosse stato incaricato dal Ministro del tempo di compilare per le perizie giudiziarie un disegno

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, parte I, pag. 27

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del maggio 1895, parte I, pagine 36-43.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1900, parte I, pagine 12-14.

di legge, che egli presentò e sul quale furono poi fatti nel Ministero della giustizia ulteriori studi senza però che abbiasi avuta di essi alcuna notizia, nè risulti se sia stato preso alcun provvedimento.

Fu aggiunto poi come constasse al vostro Comitato permanente che delle perizie giudiziarie si era occupata e si occupa la Commissione ministeriale, incaricata di proporre le modificazioni da introdurre nel Codice della procedura penale, osservando però che questi studi non possono aver alcuna influenza su la parte civile. Di conseguenza il vostro Comitato, nell'aspettazione della riforma del Codice della procedura penale, richiamava l'attenzione del Ministro Guardasigilli sul ricordato disegno di legge e sui voti della Commissione per quelle disposizioni che in via amministrativa potrebbero essere date rispetto alle perizie nei processi penali e per quelle proposte e riforme che potrebbero essere studiate per le perizie giudiziarie nelle materie civili.

#### **Contenzioso erariale.**

Per iniziare lo studio statistico del contenzioso erariale fu deliberato di raccogliere le notizie relative alle cause terminate nel triennio 1898-1900 e fu affidato ai colleghi cav. Bosco e comm. Sandrelli, l'incarico di preparare i modelli dei prospetti all'uopo necessari.

Di ciò fu informato il Regio Avvocato Erariale Generale, ma un doveroso riguardo, stante la grave malattia dalla quale egli fu colpito, consigliò di sospendere, salvo riprendere a momento opportuno, ogni ulteriore pratica.

#### **Casellario giudiziale.**

Nella seduta del 21 luglio 1900 fu proposto, che il vostro Comitato indicasse al Ministero della Giustizia i punti sui quali si vorrebbe, che gli ispettori ministeriali portassero il loro esame nelle visite ai casellari giudiziari (1).

Perciò il nostro Presidente, con lettera del 4 maggio u. s. a

(1) *Atti della Commissione*. Sessione del luglio 1900, parte I, pag. 27; parte II, pag. 117 e seg.

S. E. il Guardasigilli, ricordati gli studi su questo argomento della nostra Commissione, le ispezioni da essa promosse e come già sia stato consentito che le relazioni degli ispettori ministeriali o le parti di esse concernenti servizi, che sono argomento dei nostri studi, possano essere comunicate con le opportune cautele ai commissari relatori, presentava le indicazioni da tenere più particolarmente presenti nelle future ispezioni ai casellari giudiziari.

Ricordando la importante relazione sul casellario giudiziale presentata a questa Commissione dal comm. Cosenza (1), quella del cav. Borgomanero (2) e le avvertenze, contenute nelle circolari ministeriali del 18 dicembre 1897, n. 1219 XXX e del 28 febbraio 1899, n. 1663-48,62 circa le relazioni annuali sul casellario giudiziale (3), oltre quanto espose su questo argomento il commendator Pellecchi nella ricordata adunanza del 21 luglio 1900, sembrò doversi richiamare la attenzione degli ispettori ministeriali:

a) sulla osservanza delle prescrizioni regolamentari per la migliore e più rigorosa custodia dei cartellini sia per il locale destinato al casellario, sia per gli armadi e il numero sufficiente delle cassette per i cartellini, sia per il funzionario di cancelleria al quale debbono essere affidate la custodia e le operazioni inerenti al casellario;

b) sulla regolare e completa compilazione dei cartellini e se siano compilati anche per delitti e per *contravvenzioni* a leggi speciali;

c) sui ritardi nella compilazione, nella trasmissione e nel collocamento dei cartellini;

d) sulla tenuta del *Prontuario cronologico* e più specialmente del *Repertorio alfabetico* di controlleria, accertando se unico, e circa l'uso di questo repertorio per le ricerche nel casellario e per il rilascio dei certificati;

e) sull'eliminazione dei cartellini riferibili a *contravvenzioni* ed alle persone defunte;

f) sui ritardi nel rilascio dei certificati;

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del maggio 1895, parte II, pagina 77 e seg.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1899, parte II, pagina 287 e seg.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1898, parte II, pagina 375; Sessione del luglio 1899, parte II, pag. 411.



g) sulle visite dei Procuratori dei Re, accertando possibilmente, se fatte efficacemente e nei modi indicati dal regolamento.

Con lettera dei 31 maggio u. s., diretta al nostro Presidente, S. E. il Guardasigilli fece conoscere di avere già disposto affinché nell'occasione in cui gli Ispettori del Ministero procedono ad ispezioni negli Uffici del Casellario, portino in special modo il loro esame sui vari punti indicati dal Comitato permanente.

Indubbiamente spetta alla nostra Commissione il merito di avere fermata l'attenzione sul funzionamento del Casellario giudiziale, e di avere insistito con assidua perseveranza nelle sue indagini e nei suoi studi affinché questo funzionamento divenga regolare provocando, come ho già ricordato, le ispezioni periodiche, che alcuno propose di affidare anche ai giudici istruttori, ma che finora furono eseguite soltanto dai funzionari del Ministero della Giustizia come in particolare modo aveva proposto ed insistito l'on. Lucchini (1).

Ricostituito e regolato l'ufficio dell'Ispettorato nel Ministero della Giustizia con R. decreto del 31 agosto 1897, n. 407 e con decreto ministeriale del 19 ottobre 1897 (2), ampliato poi con R. decreto del 26 gennaio 1899, n. 23, e con decreto ministeriale del 17 febbraio 1899 (3), e disciplinato da ultimo coi decreti ministeriali del 1° agosto 1899 (4) e del 4 dicembre 1900 (5), cominciò a funzionare nell'anno 1898 appunto con le ispezioni al casellario giudiziale, affidate al mio predecessore nell'ufficio di segretario permanente presso questa Commissione, cav. Borgomanero, il quale si diede premura di informare subito la Commissione dell'esito di quelle sue prime ispezioni ai casellari giudiziari di *Napoli*, *Salerno* e *Rovigo* (6) e di nuovo e più diffusamente quando poté poi rendere conto anche dell'ispezione al casellario giudiziale di *Benevento* (7). Sul suo esempio non trascurai di dar notizie a questa

(1) *Atti della Commissione* - Sessione del dicembre 1897, parte I, pag. 7, 8.

(2) *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, anno 1897, n. 39, pag. 553.

(3) *Ivi.* anno 1889, n. 8, pag. 65.

(4) *Ivi.* anno 1899, n. 35, pag. 369.

(5) *Ivi.* anno 1900, n. 49, pag. 578.

(6) *Atti della Commissione* - Sessione del luglio 1898, parte II, pag. 118.

(7) *Ivi.* - Sessione del luglio 1899, parte II, pag. 287.

Commissione delle successive ispezioni eseguite nel secondo semestre dell'anno 1899 dall'ispettore, cav. Miari, ai casellari giudiziari di *Aquila* e *Cassino* e dall'ispettore, cav. Antonini, al casellario giudiziale di *Torino* (1).

Maggiore fu il numero di queste ispezioni nel primo semestre dell'anno 1900, onde nella sessione del successivo mese di luglio (4) ebbi a riferire su quelle dell'ispettore cav. Miari a *Padova*, *Treviso*, *Udine*, *Santa Maria Capua Vetere*, *Trani*, *Lecce*, *Bari*, dell'ispettore cav. Rottondo a *Lucca*, *Arezzo*, *Orvieto*, *Savona* e dell'ispettore cav. Antonini, a *Siracusa*, *Catania*, *Messina*, *Palermo* e *Milano*. Nel secondo semestre del medesimo anno 1900 furono poi visitati dall'ispettore cav. Rottondo i casellari giudiziari di *San Remo*, *Oneglia*, *Pontremoli*, e dall'ispettore cav. Miari quelli di *Termini Imerese*, *Girgenti*, *Siracusa*, *Caltanissetta*, *Belluno*, *Vicenza*, *Basano Vicentino*, *Verona* e *Venezia*, come ne diedi notizia nell'ultima sessione (3). Ma poi le ispezioni cessarono del tutto; nessuna nuova ispezione sino ad oggi fu ordinata onde nulla ora ho da aggiungere.

Nel triennio 1898-1900 furono dunque ispezionati 34 casellari giudiziari ed alla Commissione ne sono noti i risultati. Resterebbero da ispezionare 128 casellari, se tutti dovessero essere visitati, nè forse sarebbe superfluo accertare se in quelli già visitati fu recato efficace e duraturo riparo agli inconvenienti ed alle irregolarità rivelate dagli ispettori.

Non insisto maggiormente, nè presento proposte perchè non mancherà occasione di più largo esame, quando sia presentata la consueta relazione annuale sul modo con cui fu tenuto nello scorso anno il casellario giudiziale, augurando che in questo intervallo di tempo possa divenire legge il progetto di riforme al casellario giudiziale, presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Lucchini (4) che tanto largo e costante contributo ha dato agli studi della nostra Commissione su questo importante argomento.

(1) *Ivi* - Sessione del dicembre 1899, parte II, pag. 78 e seg.

(2) *Ivi* - Sessione del luglio 1900, parte II, pag. 63.

(3) *Ivi*. - Sessione del marzo 1901, parte II, pag.

(4) *Atti parlamentari - Camera dei deputati*, Legisl. XXI, Sess. 1900-1901 - Doc. n. 270 *Riforma del casellario giudiziale*, proposta di legge d'iniziativa del deputato LUIGI LUCCHINI, svolta e presa in considerazione il 17 maggio 1901: e Relazione della Commissione (presidente e relatore ou. L. LUCCHINI) presentata nella seduta del 12 giugno 1901, Doc. n. 270-A.

### **Funzionari di cancelleria diligenti e funzionari negligenti per il servizio statistico.**

Debbo poi ricordare che per voto della Commissione, manifestato nella seduta del 3 luglio 1899 (1), furono spediti alla Direzione generale della statistica i rapporti delle Procure generali, richiesti con circolare n. 1741-9 del 5 aprile, dello stesso anno, sui funzionari che nel servizio statistico si distinsero per zelo e diligenza, o che, all'incontro si mostrarono molto negligenti, per poter segnalare alla Commissione, nei termini dell'articolo 4, lett. *h*, del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 354, e gli uni e gli altri.

In una delle ultime adunanze del Comitato permanente il comm. De'Negri fece presenti due principali difficoltà che si frappongono ad un sollecito ed esatto riscontro delle notizie: l'una dipendente dal fatto che i lavori di revisione e di spoglio delle notizie statistiche, e specialmente delle schede, non possono procedere con tanta sollecitudine da potere confrontare tutte le proposte dei Procuratori generali coi risultati che l'Ufficio di statistica via via viene accertando; l'altra che i rapporti dei Procuratori generali mancano quasi sempre della dimostrazione del modo in cui si è formata la convinzione del magistrato sul merito o sul demerito dei funzionari, convinzione che per ciò e nel maggior numero dei casi è il risultato di informazioni che forniscono al loro superiore gli stessi funzionari interessati.

Stando così le cose il comm. De'Negri propose e il Comitato approvò che d'ora innanzi queste proposte di elogi o di biasimi siano presentate dalla Direzione generale della statistica, che sola è in grado di valutare sopra elementi di fatto, all'infuori di qualsiasi apprezzamento personale, il merito o il demerito dei funzionari, riferendone con speciale rapporto documentato al Comitato, il quale alla sua volta presenterà le proposte alla Commissione.

### **Prospetti statistici per i giudizi di graduazione.**

Per affinità di argomento ricordo in fine come nell'ultima sessione sia stata informata questa Commissione delle comunica-

(1) *Atti della Commissione*, Sessione luglio 1899, pag. 3.

zioni fatte alla competente Divisione del Ministero della Giustizia, secondo le disposizioni date da S. E. il Guardasigilli, circa le discordanze rilevate fra il registro nominativo e il registro numerico per i giudizi di graduazione indicando i tribunali ove queste irregolarità furono commesse.

Debbo ora aggiungere come mi sia stato fatto conoscere, che dal Ministero della Giustizia fu scritto ai Primi Presidenti delle Corti d'appello invitandoli a rivolgere un severo richiamo ai funzionari di cancelleria che si resero negligenti nella redazione dei prospetti statistici per i giudizi di graduazione ed a disporre che i Capi dei Collegi sorvegliino con cura le dipendenti cancellerie affinché mettano per l'avvenire maggiore esattezza nell'esecuzione di tali lavori.

---

**Sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti d'appello  
intorno all'Amministrazione della giustizia (parte penale) nel-  
l'anno 1900.**

RELATORE: **RIGHI**

Nel ricevere dall'Eccellentissimo nostro Presidente, a nome del Comitato che predispose i lavori della Commissione, l'onorevole incarico di riferire come di metodo sulla parte penale dei discorsi pronunciati dai signori Procuratori Generali, ai riguardi dell'anno decorso 1900, io non potei a meno di ricordare le manifestazioni e le parole di profondo sconforto che leggonsi nella dotta relazione presentata lo scorso anno dall'egregio nostro collega Lucchini, ed in modo speciale non potei dimenticare le parole con le quali egli volle chiudere il proprio lavoro.

*« Se un voto (così il relatore) personalmente io posso fare, si è quello, che finchè duri questo sistema arbitrario ed anarchico di applicare l'articolo 150 del regolamento, non mi si addossi più il compito ingrato che ho procurato anche questa volta di adempiere alla meglio ».*

Queste parole che riassumono le tristi impressioni riferite dall'onorevole relatore nello svolgimento del suo perspicuo lavoro presentatoci nella scorsa annata, avrebbero dovuto sconsigliarmi dall'accettare che si ponesse sulle mie spalle un carico quasi sdegnosamente rifiutato e respinto da una individualità così poderosa e rispettabile per tutto quanto riflette ciò che si attiene al diritto penale teorico e pratico, se non avessi pensato come il desiderio e l'aspirazione a tutto ciò che è perfetto possono avere in quel momento preoccupato in modo troppo assorbente ed esclusivo l'animo dell'egregio relatore, ch'ebbe una parte così efficace e preponderante nella redazione del Codice penale ora vigente; — se non avessi pensato come giovi all'invece di non mai dimenticare che l'ammi-

nistrazione della giustizia penale, sia nell'uso delle prove con cui si tende a raggiungere lo scoprimento dei colpevoli, sia nella scelta della qualità stessa delle singole persone a cui si affida il tanto difficile incarico di una tale ricerca, il legislatore di quanto deve assiduamente vigilare per l'esatta esecuzione delle leggi, d'altrettanto non deve però dimenticare che pur egli si trova bene spesso di fronte alla possibilità di imperfezioni che nella pratica sono la naturale conseguenza delle ristrettezze e della fallibilità dei mezzi terreni a cui in ogni suo atto egli è pur sempre costretto di limitarsi nella sua azione.

L'uomo politico (ed il legislatore è sempre eminentemente tale) deve accettare con animo indagatore ma d'altrettanto tranquillo, gli elementi di fatto che nella successione dei tempi gli vengono offerti, deve accettare, come avverrebbe sopra un tavoliere di giuoco, le carte, quali gli vengono date fra mano dalla sorte; e se la natura di quelle non è tale da offrirgli buon giuoco, e da poterlo condurre al trionfo, egli deve, in ogni modo, usarne con ogni più diligente accorgimento, se non per vincere, per diminuire almeno i danni della soccombenza nella partita, colla fede sempre viva non foss'altro che nella legge dell'alternatività, che ci conduca ad un miglior avvenire.

Io pure nel riferire due anni or sono sullo stesso argomento, mi sentii in dovere di richiamare l'attenzione della Commissione nostra sopra abitudini che a me parvero da non doversi approvare, che avevo riscontrato nei discorsi inaugurali dell'anno 1898, ed in modo speciale aveva richiamato, ben lo ricorderete, onorevoli Colleghi, la vostra attenzione sull'abuso incorso da qualcuno fra i Procuratori Generali, di censurare quei responsi della Corte di cassazione ch'erano riusciti contrari alle deliberazioni prese, dietro proposta degli stessi Procuratori Generali, dalle rispettive Corti di appello; dimostrai il danno che alla maestà dell'Autorità giudicante derivava da tali irriverenti censure, per quanto vogliasi ammettere che potessero essere pure tecnicamente giuste, ma nel tempo stesso posi pure in rilievo come dalla complessa fusione di tutti quei discorsi e delle parti loro veramente pregevoli, si potessero trarre utili richiami, elementi preziosi di collaborazione pel legislatore, nei rapporti gradatamente evolutivi dell'eventuale sua azione nell'avvenire.

Si, onorevoli colleghi, non v'è dubbio, lo stile dei discorsi inaugurali, di cui ci occupiamo, tende, come affermava l'onorevole Lucchini nello scorso anno, ad un gonfiore nella frase talvolta soverchiamente polemica, e negli omaggi ai defunti ed ai vivi, evidentemente soverchio, ma pur troppo questa ipertrofia della frase parlata e scritta invade tutto l'èvo attuale, la rettorica e l'iperbole ci affogano in ogni condizione di vita, ed in questo periodo che amo di credere di transizione, è debito di chi vuole conoscere il vero, di ricondurre nei limiti e di ridurre nelle giuste sue proporzioni ciò che la frase ci vien presentando sotto forme esagerate ed iperboliche.

Ed a me, le parole di troppo grave sconforto che leggonsi nella relazione dello scorso anno, ravvisandone l'indiscutibile superiore rettitudine degli intendimenti che le suggerivano, fecero una impressione meno grave di quanto pure altri ne possa aver ritratto, poichè nella sopra accennata mia relazione sui discorsi relativi alla amministrazione della giustizia penale nell'anno 1898, aveva avuto cura di ricordare le accuse e le recriminazioni che pure contro l'amministrazione della giustizia, per una civile insofferenza di quanto vi è indubbiamente a desiderare in azioni così delicate e difficili, vengono fatte in altri paesi nei quali, come in Francia e nel Belgio, ponesi in tutto rilievo, *la problematica razionalità delle sentenze derivante dalla perplessità e dalle antinomie che derivano da una selva di leggi spesso inutili ed insufficienti o contraddittorie fra loro, che costituiscono un labirinto per il quale i magistrati si aggirano senza il filo d'Arianna, collo strazio che ne vien fatto perciò dei litiganti trascinati di Tribunale in Tribunale; dallo scompiglio di una legislazione arruffata e dalla imperfezione di ogni nuovo provvedimento di cui gli stessi legislatori non intendono la portata e non prevedono gli effetti.*

Queste osservazioni io volli premettere unicamente per riataccarmi alla dotta relazione dello scorso anno, e per evitare che fra quella e la relazione presente, possa apparire una qualsiasi lesione di continuità nell'*indirizzo* da parte della Commissione nostra, la quale attraverso alla mutabilità dei relatori ebbe costante la cura che permanga sempre lo stesso, in obbedienza al ricevuto mandato, ed alla solidarietà che tutti ci unisce, nel fornire al legislatore quanto di meglio negli studi nostri dei fatti, ci sia dato di riscontrare.

ROMA - CASSAZIONE UNICA. — Ed ora nel cominciare la relazione pratica dei discorsi inaugurali, credo opportuno di prendere le mosse da quello proferito nell'assemblea generale del 3 gennaio corrente dal Procuratore Generale presso la Corte di *Cassazione di Roma*, il quale nell'alta sua posizione gerarchica, e per l'unificazione di quel sommo Istituto in materia penale, trovasi in grado, come da un osservatorio centrale, di rilevare tuttocìò che avviene nei vari distretti delle Corti di appello del Regno, rimarcandone i fatti e quanto in relazione a questi, possa essere suggerito pel migliore andamento della amministrazione della giustizia penale.

L'illustre Procuratore Generale della Cassazione Romana, rilevando come col regio decreto del 1° agosto 1899, siasi corretto l'errore di *una ripartizione originariamente difettosa che accumulava la maggior parte delle cause in una delle Sezioni della Cassazione penale, non abbia tolto però, ciò che pure dovebbesi studiar di fugire, le divergenze, cioè, delle opinioni e della contrarietà di alcuni giudicati, conseguenza della duplicità delle Sezioni, del mutamento quotidiano dei votanti, del gran numero e delle imperfezioni delle leggi speciali, tante volte modificate e rifatte, e dello spirito critico del nostro tempo, alimentato dal conflitto delle scuole che si contendono il campo del diritto penale.*

Accenna, l'illustre oratore, alla discrepanza che esiste fra le due Sezioni della Corte Suprema nel modo di giudicare dell'*ammisibilità* dei ricorsi, avvertendo però in pari tempo egli stesso *quanto sia difficile il trovare una formola sicura per attestare la povertà dei ricorrenti*; e come debba *vegliarsi* in tutto ciò che riflette i certificati di indigenza che vengono rilasciati con *soverchia compiacente facilità*, ed ai quali si ricorre con *l'unico intento di ritardare durante il periodo della procedura cassazionale, l'esecuzione delle sentenze.*

Ciò che importa (così il comm. Pascale) *ed è urgentemente reclamato dall'interesse delle parti e della giustizia, è questo, che siano criteri e norme costanti e comuni alle due Sezioni, perchè non si trovi la giurisprudenza mutata* PASSANDO DA UN PIANO ALL'ALTRO DEL PALAZZO di giustizia; tale abuso poi di ricorrere per arrestare il corso della giustizia, piuttostochè nella fede di ottenere una riforma della reclamata sentenza, lo dimostra il fatto che



nell'anno 1900 furono rigettati nel *merito* 6137 ricorsi, in confronto di soli 840 che riuscirono accolti.

Nel decennio dal 1880 al 1889, la Corte di cassazione ammise i ricorsi di annullamento delle sentenze in misura superiore all'11 per cento; nel secondo decennio invece gli annullamenti si ridussero a meno del 6 per cento, differenze coteste, osserva l'egregio oratore. *tanto più notevoli in quantochè questo secondo periodo coincide con la pubblicazione del nuovo Codice penale; dal quale naturalmente sorgeva per la giurisprudenza un novus ordo di cui sono sempre difficili ed incerti gli inizi.*

Rilevasi pure, dal Procuratore Generale di Roma, come *l'abuso dei ricorsi fatti per impedire l'esecuzione delle sentenze sia favorito e rinforzato dall'uso invalso di concedere ai ricorrenti il rinvio delle cause per lunghi periodi e anche più volte*, con evidente danno della società, cui preme che i *colpevoli* abbiano bensì pieno ed indiminuito il diritto ad una completa difesa, ma vengano però in pari tempo sollecitamente giudicati e puniti.

Queste considerazioni sono in diretta correlazione a quanto su tale materia dell'evidente abuso dei ricorsi penali, si legge pressochè in tutti i discorsi inaugurali di questo come delli anni precedenti, e ne venne già fatto oggetto di discussioni ognor ricorrenti, tanto nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento, all'oggetto di ricondurre la facoltà del ricorrere entro i limiti dell'unica sua ragione di essere, quella, cioè, di controllare e di correggere se errata, la sentenza del giudice di primo grado, e non mai di eludere, sia pure col solo allontanare il momento della loro pratica attuazione, i diritti intangibili della difesa sociale.

*Nei riguardi di chi propugna il concetto d'una parziale soppressione dei Tribunali italiani per sostituire una eletta corte a una legione di magistrati mediocri e mal retribuiti*, — l'illustre Procuratore Generale, ama di porre in rilievo come la *Francia* con una popolazione di un quarto superiore alla nostra, — con un numero di liti e di delitti non dissimile nelle medie a quello del nostro paese, con un ordinamento giudiziario dal quale noi abbiamo derivato il nazionale, abbia 356 Tribunali circondariali, ai quali devono aggiungersi i 225 Tribunali di commercio, in tutto quindi vi sieno in Francia 581 Tribunali a riscontro dei 162, nella proporzione ben

inferiore, cioè del 26 per cento che abbiamo in Italia e colle riunite competenze nelle materie civili, commerciali e penali.

L'oratore pone pure in rilievo, come per di più non siasi mai cessato di *accrescere le attribuzioni ampliando la competenza* dei nostri Tribunali, portandola ad un livello infinitamente superiore a quella dei Tribunali francesi, e questo avvenne sia colla abolizione da prima dei Tribunali di commercio, e colla abolizione di poi di quelli del Contenzioso amministrativo, ed estendendone inoltre la ristretta competenza correzionale anteriore, fino ai delitti passibili di dieci anni di reclusione.

Per quanto le conclusioni alle quali addiviene in proposito l'illustre Procuratore Generale della Cassazione romana, non siano da me condivise, amo ciò non pertanto di riportarne qui letteralmente il tenore in omaggio alla grande autorità di chi le dettava.

Così infatti il senatore Pascale conclude, su tale argomento, dicendo: *che, con le nostre leggi, coi nostri costumi, con questa costante eruzione di passioni sinistre e brutali di malafede, di cupidigia e di temerità, che produce una valanga di reati e di delitti, diminuire gli organi della giustizia sociale e gli strumenti di repressione, sarebbe come disarmare in tempo di guerra, e l'effetto immane sarebbe quello di negare la giustizia per l'illusione di migliorarla.*

Dopo ciò l'oratore passa ad esaminare coll'alta sua dottrina e competenza tutto ciò che riflette la riforma giudiziaria, di cui si discute da molti anni, sia nei riguardi della indipendenza dei giudici, della autonomia dell'ordine giudiziario, della elevazione degli stipendi, ecc. ecc.; materia tutta cotesta sulla quale non mi trattengo, poichè riflettendo essa opinioni *de lege ferenda*, piuttosto che fatti, ci condurrebbe a sconfinare dai limiti per quanto largamente assegnati ad una Commissione di statistica giudiziaria.

CORTE D'APPELLO DI ROMA. — L'egregio nostro collega il Procuratore Generale della Corte d'appello di Roma, nel mentre esordisce avvertendo come in questo ultimo trentennio si ebbe nella provincia romana un aumento progressivo nei delitti, e *straordinario* nelle contravvenzioni; nello stesso trentennio però pone in rilievo, come sia notevole lo scemare quasi progressivo dei *delitti gravi*.

La diminuzione dei delitti gravi nella provincia romana fu rilevantis-  
sima, e se, come accenna l'oratore, *il primo e certo indizio dell'inciviltà di un paese è la diminuzione dei maggiori delitti, si ha ragione di dedurre che la moralità e la tranquillità sono progredite in questa provincia.*

A prova di tali diminuzioni, l'onorevole Procuratore Generale ci espone, che gli omicidi, i quali in 9 mesi del 1871 furono 200, che nel 1879 furono 282 e 262 nel 1889, si ridussero successivamente fino a 124 nel 1898, 122 nel 1899 e 116 nel 1900.

Del pari le rapine e grassazioni, che nel 1874 furono 319, scemarono di anno in anno fino a 160 nel 1898, a 121 nel 1899 ed a 22 nel 1900.

Il Procuratore Generale della Corte romana però avverte, come già si disse, che in onta a ciò, il numero complessivo dei reati in quella provincia, anzichè diminuire, va continuamente crescendo.

Di questo fatto l'oratore trova un motivo nella cresciuta popolazione della complessa provincia, e nell'essersi raddoppiata quella della capitale, — nelle moltissime nuove leggi che hanno dato luogo a reati, che prima non esistevano, — nella più intensa persecuzione di tutto ciò che vieta la legge, nel miglioramento delle condizioni sociali che trasformano gli atroci reati di sangue e di rapina, in quelli di malizia e di frode, facendo cessare *quel periodo di orgasmo per la sicurezza delle persone che è elemento essenziale al viver civile.*

Pone in rilievo il Procuratore Generale di Roma, che tale accrescimento progressivo della criminalità non è solo proprio dell'Italia, ma colpisce pure gli altri Stati in una proporzione del 51 per cento, dapprima in Prussia ed in Baviera, e *progressivamente negli altri Stati fino al 191 per cento.*

Con sapiente accorgimento e di fronte a quanto, in materia di criminalità *vertiginosamente accresciuta*, avviene in Francia, l'oratore riferisce le varie interpretazioni e spiegazioni che vengono date a questo triste fenomeno dalli statisti, dai sociologi e dai cultori del diritto penale, i quali giudicano, con criterio in vero ottimista, che se l'incessante crescere dell'attività sociale ebbe a moltiplicare le occasioni ed il numero materiale delle cadute per parte dei cittadini, ciò non significa però che sia aumentata la immoralità subiettiva,

la capacità negli stessi a delinquere, per modo che anzi possa ritenersi che, appunto per questo fatto, e pel mutamento favorevole nelle qualità dei delitti, la delinquenza, col perdere in estensione gran parte della sua intensità, presenti un vero progresso morale nella società, ed anche, nella complessa sua risultante, una diminuzione effettiva di criminalità, quantunque, come si disse, siasi elevato aritmeticamente il numero dei delitti.

Ponendo in rilievo tutto ciò con serena superiorità d'intelletto, il Procuratore Generale di Roma, e riattaccandosi egli sinteticamente a quello che vi ha di veramente certo, che, cioè, la delinquenza descrive una curva ascendente in Italia e fuori, conclude col dire *che se negli ultimi quarant'anni fu meraviglioso il progredire delle scienze, sorprendente l'applicazione delle medesime e vertiginoso il movimento di nuove idee e di nuovi fatti nella religione, nella politica, nella economia e nella industria, è stata pure incessante la diffusione di false dottrine che avvelenano i cuori e pervertono le menti di teorie materialistiche, per cui si è venuto negli animi offuscando il sentimento morale ed esagerando la sproporzione tra i desiderj e la realtà, accrescendo nel mondo le turbe degli spostati e dei delinquenti.*

L'oratore, nel constatare che nella Provincia di Roma, nell'anno 1900 la delinquenza dei minori non è scemata e che di questi ne furono condannati complessivamente 2887, esamina quanto si fa presso le altre nazioni e si potrebbe fare pure presso di noi, all'oggetto di evitare a quei gioveanetti delinquenti la pena del carcere, che non può a meno, anche nelle migliori condizioni, di riuscire per essi corrompitrice. Ricorda le scuole *industriali ed agricole* d'Inghilterra, destinate a raccogliere i fanciulli colà conosciuti col nome di *arabi delle strade*, alla cui azione si attribuisce una rilevante riduzione nel numero dei reati, esamina gli altri mezzi di punizione pei delinquenti minori, quali *la Nave scuola, la fustigazione, le multe, l'Istituto dell'ufficiale di vigilanza*, e presso noi le scuole *industriali, i riformatori, le case di educazione per l'infanzia abbandonata*, le Associazioni per la difesa della fanciullezza, e le *Società di patronato* pei minorenni liberati dal carcere; istituzioni tutte coteste che tendono ad educare i fanciulli del popolo, e, abituandoli *al lavoro, costituiscono il più potente rimedio per sottrarli ad un avvenire di miseria e di delitti.*

L'oratore giudica altamente provvida la *condanna condizionale* almeno pei minori degli anni 18, e lodando l'esperimento da noi già iniziatosi delle grazie condizionali, fa voti perchè questo Istituto sia ammesso definitivamente nel nostro sistema penale. L'egregio oratore dichiarasi soddisfatto dell'opera dei giurati, la cui media di assoluzioni nell'anno 1900 fu del 29 per cento.

Apprezzando le savie considerazioni esposte dal Procuratore Generale della Corte d'appello di Roma, per quanto si riferiscono alle questioni relative alla riforma del Codice di procedura penale affidata dal Ministro guardasigilli Finocchiaro Aprile, ad una Commissione, io non credo però di poter mi sommergiere pel motivo già superiormente accennato, che trattandosi, cioè, di opinioni e non di fatti, uscirebbero dal mandato a noi affidato.

CORTE D'APPELLO DI MILANO. — Il Procuratore Generale di Milano comincia coll'osservare come sembri che la società non si dia pensiero del delitto quanto dovrebbe, ed in pari tempo, rilevando egli l'eccesso delle misure di repressione che la società stessa in alcune contingenze invoca dallo Stato, ed impreca alla inefficacia delle leggi repressive, dichiara che *una* essenzialmente sia la necessità, quella, cioè, che la pena sia SEMPRE *proporzionata alla gravità del misfatto* ed inesorabile ne sia la sua applicazione.

Considerando poi l'opera dei Pretori, per quanto riflette l'applicazione dei vari generi di pena, il Procuratore Generale di Milano osserva che *ben poche furono le repressioni giudiziali* (162); che *in rari casi si è verificata la oblazione volontaria, e che l'arresto in casa è stato applicato solo 18 volte e SEMPRE a beneficio di donne.*

Non fu mai applicata per mancanza del relativo regolamento, la pena della *prestazione d'opera, nel mentre* si dichiara aver fatto *sempre buona prova lo istituto della azione privata, per la moltitudine delle remissioni a cui dà luogo.*

Nell'applicazione della pena l'oratore dovette notare che questa, tanto dai Pretori, che dai Tribunali, viene applicata ordinariamente al suo *minimum*, per modo che l'*estremo inferiore* si può dire che costituisca praticamente la pena normale, con manifesta offesa di quella proporzionalità di contro spinta al delitto, che il legislatore, collo stabilire un massimo ed un minimo nella penalità da applicarsi, affidava nella sua valutazione, caso per caso, al savio apprezzamento del giudice.

I minorenni condannati nel 1900 dalle Preture e dai Tribunali della provincia di Milano, *ascendono alla complessiva sconsolante cifra di 2844.*

Loda l'oratore la condanna *condizionale dei minori degli anni 18*, e fa voti perchè venga accolta stabilmente nel nostro sistema penale. Si espone quanto per la redenzione dei minori disciolti venne operato in Milano, e si fanno voti acciò questa nobile sfera d'azione da parte dei cittadini si allarghi ancor più *in vista della sempre crescente popolazione operaia.*

Il Procuratore Generale di Milano pone in rilievo quel grande elemento di *perturbamento e di dissoluzione sociale* che è il suicidio, poichè nel distretto di quella Corte i suicidi furono 353 di cui 281 ne contò la sola città di Milano. L'oratore richiama l'attenzione del legislatore sopra il *suicidio preceduto da assassinio*, caso costoso verificatosi anche nell'anno 1900 ben ripetute volte specialmente in quella città.

Gli omicidi volontari consumati e tentati furono 58, e le lesioni personali 744, le rapine e i ricatti 77, i furti 5279, le violenze e li oltraggi 266; a circa 2000 ammontarono poi li altri delitti, oltre quelli che sono preveduti dalle leggi speciali.

Il Procuratore Generale dichiarasi contrario alla pubblicità delle istruttorie, ritenendo *egli che solo per mezzo del più rigoroso segreto possa essere garantita la sincerità della istruzione penale.*

*La Giuria milanese per gli eminenti servizi prestati alla giustizia, mantenne alta colla sua probità ed intelligenza la sociale difesa; non altrettanto può dirsi delle altre Giurie del distretto di Milano, le quali coi loro verdetti di assoluzione e di indulgenza, riuscirono a scandalo degli uomini onesti e a lusinga dei malvagi; gli è per tal modo che si riesce a tollerare l'omicidio nel seno della nostra civiltà, senza pensare che la impunità dei colpevoli dà agli altri una spinta funesta.*

**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.** — Il Procuratore Generale della Corte di Napoli dichiarasi favorevole alla continuazione delle tanto combattute relazioni sull'anno giuridico, purchè però queste rimangano nei limiti essenzialmente statistici, e non invadano il campo della critica delle leggi vigenti, o relative al bisogno che se ne abbiano di nuove, quando all'uopo però il Ministro Guardasigilli non

inviti espressamente, come fa quando lo crede opportuno, i Procuratori Generali ad esaminare un determinato subbietto legislativo, od un particolare Istituto esponendone il suo parere.

Loda, per l'altissima finalità comune alla giustizia ed alla elemezza, l'abolizione dell'azione penale ed il condono di pene per molti reati che S. M. il Re, ascendendo al trono volle decretare.

I reati di azione pubblica, cioè *i più gravi*, giudicati dai soli Tribunali superano quelli del 1889; difatti le rapine, estorsioni e ricatti, che nel 1899 furono 268, nel 1900 ammontarono a 480; le lesioni da 3663 nel 1900 salirono a 4200; i delitti contro la fede pubblica da 257 salirono a 555, i furti da 3088 a 3599, e così pressapoco nelle eguali proporzioni salirono gli altri delitti, fatta eccezione alle violenze, resistenze ed oltraggi alla autorità, di competenza dei Tribunali, che furono in diminuzione.

Gli omicidi giudicati dalle Corti d'assise furono 326, cifra superiore a quella dell'anno anteriore.

Vi fu diminuzione nei reati contro l'ordine pubblico, e dall'esame dei relativi procedimenti, l'egregio Procuratore Generale deduce *che nel distretto di Napoli fortunatamente la peste anarchica e quel socialismo che la coltiva non attecchiscono.*

Considerando la diminuzione avvenuta nell'anno 1900, sia nel numero dei delinquenti, che dei delitti, il Procuratore Generale di Napoli ritiene poter affermare che, in onta alla stessa, *la entità, la intensità della delinquenza giusta le risultanze degli anni anteriori, resta per lo meno inalterata.*

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI. — Il Procuratore Generale della Corte d'appello di Cagliari, dichiarandosi pure egli favorevole al mantenimento dei resoconti che dieno un prospetto dell'amministrazione della giustizia in ciascun anno, e dopo di avere ricordato le eccezionalmente tristi condizioni in cui era caduta nell'ultimo decennio la criminalità nell'isola di Sardegna, in cui la ferocia inaudita dei malvagi che lottavano arditamente colla pubblica forza, aveva sparso il terrore specialmente nei circondari di Ozieri e di Nuoro, rileva come quelle popolazioni sieno state ora liberate dai latitanti, e nell'Isola siasi perciò *ritornato alle prime condizioni normali nell'alta criminalità, e tutto accenni ad un movimento di essa sempre più discendente.*

Gli omicidi infatti che nell'anno 1898 erano stati 221, nel 1899 discesero a 208, che di poi tra i consumati ed i semplicemente tentati, compresi pure gl'infanticidi, si ridussero a 119. Del pari le lesioni che nel 1899 furono 1242, nel 1900 discesero a 1082; le rapine presentarono una diminuzione di 71 sulla cifra del 1898 e di 101 su quella del 1899.

Il Procuratore Generale rileva con compiacenza che la delinquenza dei minorenni, contrariamente a quanto avviene nelle altre parti d'Italia come *pure nella ricca e fiorente Germania*, risultò in progressiva diminuzione; avvertendo del pari che nella stessa proporzione si mantenne nell'Isola la delinquenza delle donne. La scomparsa del *latitanismo* e l'opera attiva della pubblica sicurezza produssero nello scorso anno in quell'Isola un *effettivo miglioramento nelle condizioni generali della criminalità*.

Il Procuratore Generale dopo di avere esposte opportune considerazioni pel miglioramento della moralità in quelle popolazioni, e dopo di avere constatato il vero progresso di cui dà confortevole spettacolo in questi ultimi periodi di tempo l'isola di Sardegna, conclude colle seguenti parole, che amo riportare di fronte alla troppo facile inclinazione ipercritica da cui è affetta contro sè stessa, quasi sistematicamente, la nostra nazione.

*Non mancano è vero (così l'oratore) gli incontentabili ed i profeti di sventura, i quali novelle Cassandre pervasi da un eccessivo scetticismo, mettono una nota disperata nel bel mezzo delle nostre speranze, precedendo ed annunciando guai senza fine per la patria. Senonchè, costoro parmi somigliano all'ammalato immaginario di Adlison, il quale non cessava di annunciare prossima la sua morte di consunzione e diventò tanto grasso da doversi finalmente tacere per vergogna.*

CORTE D'APPELLO DI PALERMO. — Anche il Procuratore Generale di Palermo, esordendo nel parlare della parte penale del suo resoconto, nel mentre osserva che i reati denunciati ai Pretori ed alle Regie Procure nel 1900 furono minori di oltre 1398 di quelli del 1899; dichiara però che la lieve diminuzione si ebbe in gran parte nei reati di minore importanza, nel mentre la criminalità considerata non già estensivamente ma nella sua *intensità*, ed in ispecie



in talune categorie di reati, *rimane persistente per non dire accresciuta*.

A prova di ciò l'oratore espone che gli omicidi nel 1900 ascesero a 698 dando una media di 37.94 per ogni 100,000 abitanti, in confronto della media generale del Regno che è di 12.79.

Le rapine, quantunque un po' diminuite nel 1900, pure diedero la percentuale di 39.09 per ogni 100,000 abitanti, in confronto della media generale che è di 9.99, e così quasi proporzionalmente avviene negli altri generi di reati.

L'opera dei giurati fu regolare; difatti tutte le 5 Corti d'assise, e, cioè, le due di Palermo, quelle di Caltanissetta, di Girgenti e di Trapani si occuparono nel 1900 di 317 cause con 650 accusati, dei quali 428 furono condannati, e 232 furono assoluti, dando la percentuale nelle assoluzioni del 35.15 per cento di poco superiore a quella generale del Regno che è di 32 e 56.

CORTE D'APPELLO DI TORINO. — Nel distretto della Corte di Torino, i reati denunciati furono 17,072 con diminuzione di oltre un migliaio in confronto del 1898, in cui le denunce erano state 18,129 e di 531. in confronto del 1899, nel quale le denunce erano state 17,103.

Le quattro Corti d'assise del distretto emisero 124 sentenze, 96 di condanna e 28 di assoluzione; le quattro Corti dovettero occuparsi di 71 omicidi e lesioni personali seguite da morte; 18 furono gli omicidi mancati; 8 gli infanticidi; 13 le rapine; 4 i peculati con falso; 3 le violenze carnali; 7 gli incendi, e 4 i falsi in moneta.

Quel Procuratore Generale, pur riconoscendo la grande utilità della citazione *direttissima*, ne avverte però i gravi pericoli, i quali sono tali da farci *prescegliere* la citazione *diretta*.

Furono 34 coloro, che reduci nel maggior numero dall'America, dalla Francia e dalla Svizzera, insultando alla commozione ed al dolore universale, osarono di inneggiare a chi aveva assassinato il più buono dei Re.

I minorenni condannati nell'anno 1900 furono 3413.

Anche quel Procuratore Generale fa voti perchè si possa quanto più sia possibile evitare il carcere pei minorenni, o quanto meno la loro carcerazione non sia promiscua coi delinquenti già corrotti. Dichiarò, l'oratore, che la pena *degli arresti* in casa è stata dalla

pratica dimostrata, *quasi inattuabile in modo serio*; dichiarasi non favorevole *alla condanna sotto condizione*, ed alla *sospensione* della sentenza, *poichè egli ritiene necessario che al reato deve sempre susseguire la condanna, ed alla condanna pronta ed inflessibile la espiazione. Ammetterebbe però la condanna condizionale* pel giovane delinquente non anco pregiudicato.

CORTE D'APPELLO DI GENOVA. — Il Procuratore della Corte d'appello di Genova, plaudendo alle riforme delle leggi di rito penale a cui attende la Commissione governativa, esprime il proprio avviso intorno alle riforme che sembra abbiano a proporsi dai dotti giureconsulti che vi attendono. Su di tal parte del discorso non mi intrattengo, non costituendo, come già dissi, vera materia per noi di statistica.

Nulla v'è di rimarchevole nè nel numero, nè nella qualità della delinquenza avutasi nell'anno 1900, in confronto di quella anteriore, se non riuscisse di vero sconforto il constatare *l'aumento nel numero dei recidivi giudicati e condannati dai Pretori, Tribunali e Corti d'assise*, che raggiunsero la cifra di 2515.

Le 6 Corti d'assise del distretto discussero 78 processi con 115 accusati, dei quali 51 furono prosciolti e 64 furono condannati.

Anche il Procuratore Generale di Genova, parlando dell'istituto dei giurati, accenna a riforme che si dovrebbero fare a questo istituto, pel suo migliore ed efficace funzionamento.

CORTE D'APPELLO DI CATANIA. — Nel distretto di Catania quel Procuratore Generale, parlando della parte penale, dichiara come nel 1900 la delinquenza *abbia mostrato di mantenere quella tendenza a decrescere che si era notata nell'anno anteriore*.

I processi iniziati per opera del Pubblico Ministero, furono ai riguardi di 31,700 reati, cioè, 2300 reati meno dei 34,000 che erano stati raggiunti nell'anno 1899.

Nel numero di 134 furono nell'anno 1899 *gli omicidi volontari*, in confronto di 174 a cui erano saliti nel 1899. Si ebbe diminuzione nelle *rapine*, nelle *lesioni personali*, nelle *ribellioni* e nei reati *contro la fede pubblica*, e contro *l'ordine delle famiglie*; le *truffe* e via dicendo. Solo i furti presentarono un lieve aumento,

ascendendo questi fino a 6043, in confronto di 5754 ch'erano stati nell'anno 1899.

Ometto, per quanto già ripetutamente dissi più sopra, di riferire su quella parte del discorso inaugurale, indubbiamente pregevole, in cui l'oratore si fa a svolgere i propri concetti intorno alle riforme che sarebbe desiderabile fossero fatte ai riguardi di quanto riflette l'amministrazione della giustizia penale.

CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA. — Nel discorso inaugurativo dell'anno giuridico, di cui ci intratteniamo, presso la Corte di Bologna, quell'egregio Procuratore Generale credette opportuno di considerare commisto e complessivamente il lavoro compiuto dalla magistratura, tanto in linea *civile* che in linea *penale*, senza trattare separatamente come forse riesce a maggior chiarezza ed utilità di chi ascolta o di chi legge, la parte civile e la parte penale, come del resto è generale abitudine di fare nelle presenti contingenze.

Così si legge, che le sentenze pronunciate dai Pretori tra *civili e penali sommano a 16,547 con 701 appelli*, dei quali solo 273 *totalmente o parzialmente accolti*, offrendo con ciò un risultato di cifre presso a poco uguale agli anni precedenti.

La delinquenza dei minorenni nel 1900 *fu un po' inferiore a quella degli anni precedenti*.

Anche l'oratore di Bologna invoca provvedimenti a favore della gioventù derelitta, poichè quantunque in Bologna molti siano gli Istituti che si prefiggono la cura dei minorenni, pure questi sono di lunga mano inferiori ai bisogni sempre crescenti.

I Tribunali pronunciarono 4311 sentenze, delle quali 2166 civili.

L'egregio Procuratore Generale rileva che quella parte delle cause penali (che furono 1110), le quali vennero portate a giudizio con citazione diretta, *offersero una percentuale di assoluzioni superiore, sebbene non di molto, a quella che diedero le cause che furono trattate con citazione formale*. Ritiene quindi che si debbano premettere accuratamente le indagini, e si ricorra all'interrogatorio dei prevenuti, ogni qual volta non appaia la loro responsabilità indiscutibilmente stabilita.

La Corte d'appello pronunciò 694 sentenze penali, nelle Corti

d'Assise del distretto vennero emessi 34 verdetti, 18 di condanna e 16 di assoluzione, dei quali ultimi 2 per vizio di mente, e 8 per legittima difesa.

Constata l'oratore di Bologna la spiccata diversità dei criteri seguiti nel giudicare dalla magistratura popolare, in confronto di quelli seguiti dalla togata, e fra le molte considerazioni ricorda come la Sezione d'accusa avesse ritenuto, *meritassero pena tre pubblici ufficiali che avevano abusato del denaro loro affidato per le gelose loro funzioni, e come in onta alla confessione dei prevenuti, in onta pure alla condanna che era stata pronunciata contro li stessi da tre diversi Tribunali (di poi riconosciuti incompetenti dalla Cassazione), in onta a tutto ciò i giurati abbiano emesso, in tutti e tre i casi responso totalmente negativo.*

L'oratore di poi dichiara che dalle osservazioni fatte egli è indotto a dubitare che *la pena pecuniaria non si trovi nelle nostre leggi informata ai principi più accetti di giustizia.*

Ciò vien dedotto dal fatto che nel corso del 1900, similmente a ciò che presso a poco poté avvenire nelli anni anteriori, *nel campione penale dei tribunali vennero iscritte come pene pecuniarie lire 108,377. 48; che di queste non vennero riscosse che lire 7,181. 48 mentre per lire 39,584. 30, si dovette ordinare la commutazione in pena restrittiva della libertà personale.*

Si compiace l'oratore nel constatare che se v'è aumento nei reati minori *spiegabile* colla accresciuta popolazione, colle nuove leggi e colla maggiore diligenza nella repressione, vi è una rimarchevole *diminuzione* nei reati *maggiori*, specialmente in quelli di competenza delle Sezioni d'accusa, *ridotti questi circa alla metà della media dell'ultimo decennio.*

In relazione poi ai verdetti della Giuria, *assolutamente minima è stata la delinquenza maggiore, quella, cioè, per omicidio.*

Invocasi una conveniente riforma del Codice di Procedura Penale, ecc., ecc.

CORTE D'APPELLO DI ANCONA. — Il Procuratore Generale di Ancona pone in rilievo l'importanza ed il pregio che si dovrebbe attribuire a chi detta una sentenza penale, contrariamente a quanto invece avviene in genere, attribuendosi in fatto generalmente un

assai maggiore pregio a tutto ciò che riflette l'amministrazione della giurisprudenza civile. Ciò che importa rilevare (dice l'oratore) si è che *il numero dei reati è in tutte le categorie, o permanente o in aumento; bisogna avere il coraggio di confessare che il numero dei reati è eccessivo, ecc., ecc.; il porto d'arma più validamente infrenato dal vigente Codice penale, non accenna però a scemare ma sempre più cresce, ecc., ecc.*, ed associa la persistenza nei reati di sangue coll'altro triste fenomeno *della crescente riproduzione del suicidio.*

Ritiene che il lavoro penale dei Tribunali nel nuovo Codice di procedura penale, dovrebbe essere diminuito, e ciò collo stabilirsi che siano di competenza pretoriale quei reati *di poca entità, come sarebbero alcune contravvenzioni alla legge sulla sanità pubblica, e quella sui contrabandi di tabacco, i piccoli furti aggravati, le indebite appropriazioni, ecc., ecc.*, che riescono sempre alla pena di pochi giorni di carcere, o poche lire di multa e che ora danno tanto lavoro ai Tribunali, coi pubblici dibattimenti.

La Corte d'appello di Ancona rigettò 807 appelli, accogliendone 121; le Corti d'assise, sopra 153 cause riguardanti 197 accusati, delle quali ne furono esaurite 119, condannarono 125 accusati prosciogliendone 72. Deplora *che i migliori cittadini cerchino di sottrarsi all'ufficio di giurato.*

La Procura Generale d'Ancona dovette occuparsi di due questioni, la prima che deriva dalla sua speciale competenza nei riguardi dei nostri Consoli aventi giurisdizione all'estero sugli italiani in materia di contravvenzione, e riflette la limitazione della competenza consolare di fronte al nuovo Codice penale, in materia di contravvenzioni; la seconda riguarda la *decorrenza dei 180 giorni di cui all'articolo 77 del Codice civile, scorsi i quali senza che il matrimonio sia celebrato, le pubblicazioni devono rinnovarsi.* Ai riguardi della prima la Corte di Ancona, annullando quanto aveva, in materia, fatto il nostro Console di Costantinopoli; giudicò che i Consoli non possono giudicare *che unicamente dei reati punibili con pene di polizia, cogli arresti da 1 a 5 giorni e coll'ammenda da lire 2 alle 50.*

La seconda questione fu risolta dietro ricorso del Procuratore Generale d'Ancona nell'interesse della legge, nel senso *che tanto il termine massimo dei 180 giorni, che quello minimo di 3 giorni di*

*cui l'articolo 76 del citato Codice, stabiliti per la celebrazione del matrimonio devono decorrere dal giorno dell'ULTIMA, o dell'UNICA pubblicazione, contrariamente a quanto era stato giudicato da due Tribunali del distretto.*

CORTE D'APPELLO DELLE CALABRIE. — Il Procuratore Generale di Catanzaro rileva, come fino all'anno 1900 la delinquenza in quel distretto, per quanto *grave essa fosse, non presentava fenomeni di carattere politico, si presentò nel 1900 sotto la forma di apologia del regicidio per qual titolo vennero condannate 35 persone.*

Osserva come specialmente nella provincia di Reggio, siano diffuse le associazioni a delinquere costituite da intere legioni di compagnie di giovani, di uomini ancora forti, organizzati in società per sottrarsi al lavoro e compiere reati d'ogni sorta.

Le radici della criminalità non sarebbero riuscite così profonde se non fosse tanto diffusa la falsa testimonianza sia diretta a sottrarre alla azione della giustizia il colpevole, sia interessata a far ricadere sull'innocente l'altrui responsabilità.

Questa affermazione induce il Procuratore Generale ad intrattenersi lungamente del brigante Giuseppe Musolino, e delle ragioni che rendono possibile una così protratta latitanza, in onta agli sforzi fatti dal Governo per impossessarsi di un essere che sparge intorno a sè tanto terrore.

La presenza poi di tanti latitanti su quella parte del territorio nazionale, viene attribuita dall'oratore alla grande facilità con cui ciascuno di essi già sa, che quando egli crede di farlo, potrà con tutta facilità emigrare all'estero.

I Tribunali dei distretti di Catanzaro discussero 8140 cause penali, di cui 2311 per citazione diretta e direttissima. L'appello dalle sentenze dei Pretori fu respinto in 1962 cause e fu accolto in 1541; degli accusati 5480 furono condannati, e 2880 furono assolti.

La Corte d'appello accolse il ricorso ai riguardi di 1075 imputati, e lo respinse per 2100. L'oratore, impressionato del numero riflessibile delle sentenze rivate o riformate, quantunque non rinnovasi in appello il procedimento, volle esaminare tali sentenze, ed ha potuto rilevare che nel maggior numero dei casi, la difformità

*fra la prima e la seconda sentenza, non si riferiva al criterio di valutazione delle prove ma bensì alla misura della pena.*

Questo rilievo del Procuratore Generale delle Calabrie e di altri suoi colleghi, riflette una osservazione che è stata già fatta replicatamente in seno alla nostra Commissione, che, cioè, l'Autorità giudiziaria in tutta la sua gerarchia, vogliasi il Tribunale di 1<sup>a</sup> istanza in sede di appello dalle sentenze dei Pretori, vogliasi le Corti in sede di appello dalle sentenze dei Tribunali, tende a sostituirsi parzialmente al diritto di grazia che spetta unicamente al Sovrano. Si comprenderebbe infatti perfettamente qualsiasi riduzione e mutazione di pena, ogni qualvolta il Giudice di appello, mutasse il titolo per cui fu pronunziata la condanna in prima istanza, ma non è facile comprendere la troppo abitudinaria riduzione della pena, quando si ritenga dal Giudice di appello *ferma* la responsabilità per lo *stesso titolo*, e si consideri inoltre come sia notorio che le Autorità giudiziarie penali in genere, autorizzate a spaziare fra due estremi limiti nella commisurazione delle pene, tendono in primo grado ad avvicinarsi costantemente all'estremo minimo, a cui le spinge la loro innata mitezza.

Molte sono le domande che nel distretto di Catanzaro vengono fatte dalle vittime dei reati e dalle loro famiglie, per ottenere che le cause contro gl'imputati siano rimesse per ragione di *legittima suspicione* ad una Corte diversa da quella che sarebbe competente per territorio a giudicare; domande alle quali il Procuratore Generale dichiara di resistere ogni qualvolta non vi siano motivi veramente forti, perchè si possa addivenire ad un provvedimento tanto eccezionale, quale si è quello di deviare dalla legale competenza di una Corte d'assise, ma che in pari tempo dimostrano però quanta poca fiducia quelle popolazioni abbiano nell'onestà dei giurati e dei testimoni.

Si passa poi ad esaminare diffusamente le varie riforme che potrebbero farsi nel Codice di procedura penale. Applaudiva, l'oratore, all'annullamento pronunziato dalla Corte di cassazione di Torino nell'*interesse della legge*, di quelle sentenze colle quali alcune Corti del Regno avevano ammesso come legale anco fra noi, il divorzio, che cittadini italiani avevano potuto ottenere in esteri Stati.

**CORTE D'APPELLO DI TRANI.** — Quando mi venne fra le mani il discorso inaugurale del cav. Salvatore d'Auria, Sostituto Procuratore generale alla Corte d'appello di Trani, e ne vidi la voluminosità; quando lo lessi dettagliatamente, pur ammirando la quantità delle cognizioni che intorno ad ogni materia di *diritto*, di *sociologia*, di *storia*, di *economia politica*, di *iperideologia*, e d'infinita citazioni di autori, vi si trovano largamente diffuse, non potei a meno di riconoscere come con quel pingue lavoro, il suo autore avesse dimenticato l'obbiettivo, i limiti e le forme che, data pure l'interpretazione più ampia, non è lecito in ogni caso di sorpassare in un resoconto di statistica della pratica amministrazione della giustizia civile e penale.

Ed io per non seguirlo in questo sconfinamento, pure riconoscendo la pregevolezza di quel lavoro, se si potesse fare astrazione dell'inopportunità del momento in cui fu fatto, lo sorpasso completamente e mi limito a quel poco che dallo stesso si può dedurre ai riguardi della materia penale su cui devo soltanto intrattenermi.

La delinquenza dei minorenni nel distretto di Trani, non è punto scemata; nel 1900 i reati di *peculato*, *corruzione*, *frodi* e *truffe* furono maggiori nel numero di 732 di quelli del 1899; gli altri reati in genere pure eccedettero nel numero di 1802.

L'oratore non è molto soddisfatto del funzionamento della Giuria; vuole però conservarla colle relative riforme. Designa, e giustamente, quale un atto di viltà vergognosa e di tradimento della fede sociale l'uso della scheda bianca a cui si ricorre troppo spesso dai Giurati.

Loda l'uso utilissimo che si fece della citazione diretta, in 1766 cause, e della direttissima in 114.

**CORTE D'APPELLO DI MESSINA.** — La lettura del discorso proferito dal cav. Giacomo Perroni Ferrante, Sostituto Procuratore generale della Corte d'appello di Messina, fece sì che io comprendessi meglio di quello forse che non avevo fatto a primo aspetto e nell'esordio della presente relazione, la condizione d'animo in cui doveva versare l'egregio nostro collega Lucchini, quando egli dettava nello scorso anno la sua relazione.

Difatti in quel discorso inaugurale alla Corte Messinese, che volli leggere e rileggere, non mi fu dato di trovare una sola parola



che abbia il più lontano riferimento colla statistica giudiziaria, poichè non vi ha in esso che una lunga disquisizione storico-analitica relativa all'istituto dei Giurati, intorno al quale l'oratore riporta letteralmente gran parte di uno scritto del Procuratore generale Lentini, magistrato presso la Corte di Messina, mancato ai vivi nell'anno 1900; ricordando inoltre quanto fu detto nella Commissione per le riforme della procedura penale, che ad unanimità approvò la proposta di mantenere la Giuria, con molte altre citazioni tutte *de lege ferenda*, che appunto, perchè di carattere non statistico, sorpasso completamente.

Amore di giustizia m'impone però di avvertire che in una postilla dell'accennato discorso, l'oratore dichiara, a sua giustificazione, che i *pochissimi giorni rimastigli per la preparazione del discorso e la serenità di mente turbatagli dal dolore per la perdita di un superiore amatissimo, non gli avevano concesso di fare quello studio statistico, che è essenziale nei discorsi inaugurati.*

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. — Il Procuratore generale di Brescia pone in rilievo l'aumento sempre crescente degli appelli presso la Corte, e il potersi assai facilmente prevedere che l'aumento non potrà a meno di continuare. E questo per due motivi; *il primo perchè è un fatto notorio in tutta Italia che nel rimedio dell'appello si vuole anzitutto un mezzo di atortio nella esecuzione della sentenza dei primi Giudici, in secondo luogo perchè il risultato dei giudizi di seconda istanza è tale da sempre più incoraggiare l'appello.*

Difatti nel distretto di Brescia furono confermate le sentenze dei Tribunali per 457 imputati, ne furono invece riformate per 443. E quello che più giova osservare si è che soltanto per 113 imputati fu pronunciata l'assoluzione o la dichiarazione di non luogo, e che per 302 imputati, mantenendosi fermo il titolo ammesso dal primo Giudice, vennero cioè non pertanto diminuite le pene.

Per quanto riflette l'azione della Giuria, questa, secondo l'oratore, si appalesa, nel distretto di Brescia, *come del resto in tutta Italia, troppo favorevole agli accusati.*

La delinquenza per reati gravissimi si mantiene pressochè nelle proporzioni dell'anno 1899. Vi fu una qualche diminuzione nel complesso degli altri reati, e se vi fu un qualche aumento nei reati

contravvenzionali, questo avvenne nei reati che sono previsti dalle leggi speciali, perchè per quelli stabiliti dal Codice penale venne pure segnata una leggera diminuzione.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE. — Le denunce fatte nell'anno 1900 ai pretori furono 31,618, la cui maggior parte per semplici contravvenzioni. In seguito a 19,301 procedimenti contro 23,178 imputati ne furono condannati solamente 14,881.

I Tribunali penali del distretto di Firenze esaurirono 945 procedimenti in grado d'appello, accogliendo il gravame per 376 appellanti sopra 1202.

Gli stessi Tribunali in 1° grado di giurisdizione esaurirono 2183 procedimenti con 3361 imputati, dei quali ne vennero condannati 2308, il maggior numero dei quali alla reclusione.

Sopra 86 denunziati per l'ammonizione giudiziale questa venne inflitta a soli 29.

Gli appelli presso la Corte furono 1084, numero che quel Regio Procuratore Generale dichiara eccessivo, e che dipende dal non avere le parti che a tutto guadagnare senza pericolo di perdere neppure nel caso di ricorso per parte del Pubblico Ministero, poichè il condannato può anche in quella condizione processuale veder migliorata la propria sorte.

L'azione del giuri svoltasi nelle 4 Corti d'assise fiorentine venne da quel signor Procuratore Generale giudicata non corrispondente al suo fine di *reintegrare l'ordine politico turbato dal misfatto, di far giustizia e di difendere la società contro i malcagi.*

In quelle quattro Corti d'Assise vennero giudicati 129 accusati dei quali 27 minorenni; le assoluzioni furono complessivamente in proporzione del 41 per cento e per la Corte d'Assise della città di Firenze fu quella del 50 per cento, poichè di 57 accusati 28 furono assolti.

L'oratore osserva inoltre che la benignità dei giurati fiorentini è prevalente nei reati d'omicidio a cui favore havvi *la più grande prodigalità di scusanti* non conciliabili fra loro, e di *attenuanti generiche* non sempre comprensibili.

In seguito a molte riflessioni intorno a questo modo con cui si giudica dell'alta criminalità del distretto di Firenze il Procuratore Generale conclude col *provideant consules.*

CORTE D'APPELLO DI LUCCA. — Il Procuratore Generale di Lucca, enunciando i reati denunciati nel 1900, in numero di 6750, dei quali 5696 di azione pubblica, e 1054 di azione privata, e ponendo queste cifre in rapporto con quelle degli anni precedenti, constata a malincuore una stazionarietà nei reati che non può a meno di *impresionare l'oratore per modo da indurlo a ricercarne le cause ed i rimedi, se la risoluzione di simili quesiti non fosse per esso troppo ardua.*

Parla dell'educazione da darsi ai giovanetti acciò non si abbiano poi a punire gli uomini.

Dei 509 giudicabili che ricorsero ai tribunali contro le sentenze dei pretori soli 154 ottennero che venisse accolto il loro ricorso.

Sopra 1767 imputati, 768 sono stati giudicati per citazione *diretta* e 142 per citazione *direttissima*, con una media del 72 per cento di condanne, superiore questa a quella che si ebbe ai riguardi degli imputati che furono tradotti al giudizio per ordinanza di rinvio, media che fu del 69 per cento.

I ricorsi presso la Corte di appello decisi nel 1900 furono 464; per 190 appellanti, il gravame venne accolto, per 400 fu respinto.

Degli 84 ricorsi ammessi presso la Corte di Cassazione, ne furono respinti 82 ed accolti 2.

Gli omicidi volontari giudicati dalle Corti di assise del distretto di Lucca, furono 25, le rapine 4; le assoluzioni in seguito a verdetto del giuri, rappresentarono il 28 per cento.

Una sola volta i tribunali hanno sostituito alla pena detentiva quella del lavoro pubblico, e solo 49 volte i pretori applicarono la riprensione.

Rarissimamente vennero applicati l'arresto in casa e l'oblazione, il primo perchè di difficile esecuzione, il *secondo perchè dovendosi, per arrestare l'azione penale pagare una somma corrispondente al massimo della pena stabilita, l'imputato sente tutto l'interesse di correre l'alea del giudizio per ottenere un minimo od una diminuzione della pena stessa.*

L'oratore è contrario tanto al domicilio coatto quanto alla ammonizione.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. — Nel discorso di Venezia non trovo di rilevare alcunchè di statisticamente importante ai nostri riguardi.

La criminalità nel 1900 si mantenne presso a poco nelle stesse proporzioni degli anni anteriori, e l'oratore dichiara che, rovistando appunto nelle vecchie statistiche; ebbe a rimarcare che i furti campestri in allora di *competenza naturale dei pretori vi figuravano in numero di oltre 4000* più di quello che appaiano oggidì, e si avvide che *causa vera della diminuzione era stato lo smantellamento del bosco Montello*, che da solo dava occasione ogni anno a parecchie migliaia di denunce per furti di legna.

Di 96 accusati presso le Corti d'assise, 29 furono prosciolti, 59 furono condannati.

L'oratore trova degna di rimarco la facilità con cui i giurati assolvono gli accusati di falso in atti pubblici e di peculato.

Nell'ultimo sessennio la media delle assoluzioni nelle Corti di assise fu del 38 per cento in confronto del 29 per cento nel sessennio decorso dal 1880 al 1885.

CORTE D'APPELLO DI AQUILA. — *Quantunque la delinquenza si mostri stazionaria nel distretto di Aquila, pure il suo esame ferma subito l'attenzione di chiunque, sul pauroso numero e sulla indole atroce dei molti e gravi delitti di sangue, e sulle apologie dell'esecrando reicidio che ha inorridito il mondo civile.*

Si fece pochissimo uso delle citazioni dirette e meno delle citazioni direttissime. Delle 16,029 denunce solo 154 furono trattate colla citazione immediata, e 1261 colla citazione diretta.

Anche il procuratore di Aquila trattando la materia degli appelli penali, riconosce come i ricorsi non abbiano per iscopo che non foss'altro, quello di procrastinare l'esecuzione della sentenza.

Le Corti d'assise giudicarono di 119 cause con 178 imputati dei quali 70 furono assoluti. In generale la Giuria in quel distretto funziona plausibilmente.

CORTE D'APPELLO DI PARMA. — *Quel Procuratore Generale, pur constatando l'evoluzione continua della criminalità, in forza della quale i reati più gravi e sanguinosi, facendosi meno frequenti, sono sostituiti da quelli d'arte e di malizia, depiora ciò non pertanto come all'Italia rimanga pur sempre il triste primato dell'omicidio. Ricorda è vero i 13,000 omicidii che si sono verificati negli Stati della Chiesa sotto il breve pontificato di Clemente XIII, ricorda i 4000 omicidii verificatisi nella sola città di Roma durante il pontificato*

di Sisto V, ma per quanto l'oratore riconosca quanto le cifre odierne sieno infinitamente al disotto di quelle ora citate, pure esse costituiscono pur sempre una indelebile marca di disonore pel nostro paese.

Gli omicidi nel distretto di Parma furono nel 1900 n. 33, e 297 furono le lesioni personali di competenza dei Tribunali, e 998 quelle di competenza pretoriale; avverte, anche il procuratore di Parma, la frequenza del doppio reato di omicidio col contemporaneo suicidio dell'omicida.

I Pretori esaurirono 6000 procedimenti con 3092 imputati, dei quali 4338 furono condannati, 2391 furono assolti, e per 1349 avvenne la remissione della parte lesa.

Presso i 6 Tribunali del distretto, l'imputati condannati furono 1293, gli assoluti 502, con una percentuale di 72 pei primi e di 28 pei secondi.

L'esito degli appelli presso la Corte dimostra anche nel distretto di Parma l'abuso che si fa del diritto di ricorrere, e come lo si usi essenzialmente quale uno *espediente per ritardare l'esecuzione della sentenza*.

L'azione dei giurati si può considerare sia normale.

Minime furono le applicazioni delle pene *sostitutive* sancite dal Codice; quella, cioè, della riprensione giudiziale e della prestazione d'opera.

Pochissime pure furono le oblazioni volontarie.

Parlando della grave delinquenza dei minorenni, l'oratore fa un appello più che altro alla necessità che questi vengano educati.

**CORTE D'APPELLO DI CASALE.** — Il Procuratore Generale avverte che, quantunque nel 1900 la criminalità non abbia aumentato in quel distretto, pure nell'ultimo decennio *questa crisi elevata ad una cifra spaventosamente alta, e ciò sia pel sistema di applicare le pene al minimo, sia per le frequenti diminuzioni delle pene in secondo grado, per l'ammissione delle attenuanti e finalmente per le grazie, l'indulti e le amnistie, ecc., ecc., per modo che non c'è contropinta bastevole per coloro che si fanno a commettere delitti*.

Parecchi furono gli omicidi per brutale malvagità, per rapina, per gelosie e per cause rimaste ignote.

I reati per violenza, resistenza ed oltraggi furono 199, quelli contro l'ordine pubblico 292, le rapine, le estorsioni ed i ricatti furono 2707. Undici furono gli scontri ferroviari in quel distretto per i quali si procedette, sia per la responsabilità penale, che per quella civile.

L'oratore dichiara *addirittura spaventosa* la cifra dei minorenni condannati, poichè ne furono condannati 412, dei quali 68 erano recidivi, e ciò soltanto presso i Tribunali e le Corti d'assise, poichè 612 furono i minorenni condannati dai Pretori, e 51 colla marca di *recidivi*.

La recidività nei maggiori di età, si mantenne nello scorso anno come nel 1899, in proporzione, cioè, di un quarto degli imputati.

Presso la Corte di Casale gli *appelli nel 1900 ottenevano nella eccezionale proporzione della metà, riparazione della sentenza di primo grado, e pel maggior numero mediante solo diminuzione di pena.*

Il servizio prestato dalla Giuria si presentò migliorato da quello dell'anno anteriore.

Fatto così lo spoglio dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1900, da parte dei vari Procuratori Generali, tanto per gli otto distretti di Roma, di Casale, di Aquila, di Brescia, di Firenze, di Catanzaro, di Torino e di Catania, i discorsi inaugurali vennero pronunciati dal capo ufficio, dal titolare, nella persona del Procuratore Generale, nel mentre i rimanenti discorsi furono fatti dai rispettivi Procuratori sostituti.

Faccio questo rilievo perchè sullo stesso fatto si intrattenne altra volta la nostra Commissione, manifestando il voto che quel resoconto annuale venga fatto direttamente per quanto possibile, dal capo ufficio, dal titolare, voto che, se non erro, deve essere stato accolto dal Ministro guardasigilli, e da questo comunicato ai signori Procuratori Generali.

Ed ora, compiuto il resoconto, volendo io concludere, devo rilevare come pressochè sopra tutti i desiderii e le lacune poste in evidenza dai discorsi inaugurali relativi al passato anno 1900, sia già stata richiamata in precedenza dalla nostra Commissione l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale diè a vedere quanto giudicasse opportune le nostre osservazioni, sia col-

l'aver egli indirizzato in relazione alle stesse, con apposite circolari, il contegno dei Procuratori Generali, sia coll'aver predisposto appositi disegni di legge per tutto ciò in cui non basti il buon volere del potere esecutivo, ma si esiga l'intervento diretto del Parlamento.

A tale riguardo quindi non abbiamo che a fare soltanto un voto, quello cioè, che le vicende parlamentari non prolunghino più oltre quelle deliberazioni che devono trasformare ciò che ora è semplice disegno, in altrettante leggi definitive del Regno.

Quello però su cui non potei a meno, nello spoglio fatto, di fermare la mia attenzione, si è l'osservazione, che va sempre più moltiplicandosi per parte dei Procuratori Generali con evidente accentuazione, che, cioè, coll'applicazione del minimo della pena a cui si ricorre quasi abitualmente nella pratica, si ha motivo di dubitare che non siasi dalla Magistratura nostra compreso a sufficienza il civile ed alto intendimento dal quale era animato il nostro legislatore, quando, nell'indicazione della sanzione penale da applicarsi ai singoli reati, volle stabilire due estremi nella durata delle pene, uno massimo ed uno minimo, *entro* i quali possa liberamente muoversi il giudice, a cui il legislatore volle con ciò dimostrare tutta la sua fiducia.

Non è con voi, onorevoli Colleghi, ch'io devo spendere parole nel dire il perchè il legislatore nostro abbia voluto lasciare una così larga sfera di movimento, ed accordare tutta la sua fiducia al Giudice nel momento in cui questi deve pronunciare man mano le proprie sentenze, poichè il Giudice soltanto, in mancanza di un dinamometro morale di cui possa disporre il legislatore nel commisurare *a priori* in tutta la sua realtà la responsabilità in genere dei vari individui che si rendono colpevoli, il Giudice soltanto dallo svolgimento del processo scritto ed orale è posto nella possibilità di riconoscere il *grado* e l'*intensità* di tale responsabilità in ogni singolo caso, e ciò in relazione a tutte quelle speciali condizioni *subbiettive* ed *obbiettive* che, senza togliere la colpa, pure valgano razionalmente ad intensificarla, od a diminuirla.

Se il fatto accennato nei discorsi inaugurali, della tendenza abituale nell'applicazione del minimo della pena o di avvicinarvisi in ogni caso, è vero, come non v'è motivo da parte nostra di dubitare, in tal caso è evidente che viene ad essere diminuito e manomesso

tutto il nostro sistema penale, il quale si adagia appunto sopra i due estremi massimo e minimo nell'indicazione della pena da applicarsi, non già perchè siasi ritenuto bastevole l'applicazione del minimo, ma perchè anzi si ritenne indispensabile possa il Giudice, partendo dal minimo, percorrere tutto lo spazio che si interpone fino a raggiungere il massimo, perchè ne possa fare, secondo ragione, secondo il suo coscienzioso criterio, illuminato dalle risultanze processuali, in relazione alla graduale responsabilità degli imputati nei singoli casi, la relativa conveniente applicazione.

E questa osservazione dei signori Procuratori Generali acquista una importanza maggiore qualora la si associ agli altri due fatti già superiormente rilevati e che negli *effetti* loro sono della stessa natura; la tendenza cioè, nel magistrato in sede di appello a completare ciò che non fosse stato fatto dal primo Giudice, col ridurre quasi sistematicamente la pena inflitta dalla prima sentenza, e colla frequente ricorrenza delle amnistie e degli indulti, estesi, pure ai reati comuni.

Limitandomi, com'è mio debito, a considerare l'amnistia e l'indulto nei riguardi soltanto dell'influenza loro sul sistema punitivo nei suoi razionali e pratici effetti, dovrei rilevare come di quanto è provvido l'uso del diritto di grazia *individuale*, come quello che nei singoli casi può correggere quanto la parola freddamente imperativa della legge non concede al Giudice di fare, d'altrettanto riesce a danno tutto ciò che viene fatto a favore di *tutta una classe di colpevoli*, e quindi di coloro pure che non sono affatto degni di speciali indulgenze, sia per la loro tristizia individuale, sia pel pericolo che è congiunto alla libera loro presenza nel civile consorzio.

Di quanto quindi sono raccomandabili le grazie individuali, le amnistie e gli indulti limitati ai reati politici, amministrativi e fiscali, come avveniva, se non erro, nei primi anni della costituzione politica del Regno, d'altrettanto, è ad evitarsi tutto ciò che, riflettendo il reato comune, altera quella proporzionalità che il legislatore italiano ritenne indispensabile di stabilire, di commisurare fra un reato e la pena, all'oggetto di provvedere alla difesa sociale.

Nessuno però più di noi, egregi Colleghi, può comprendere la delicatezza dell'osservazione fatta dai signori Procuratori Generali, e sulla quale vi propongo di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli, qualora si voglia cercare praticamente il modo di



porre riparo al fatto a cui si riferisce, sia che lo si consideri, o sotto l'aspetto della sovrana indipendenza che deve essere sempre lasciata illimitatamente libera ed integra al Magistrato, o sia pure che lo si voglia considerare sotto un aspetto radicale, quale sarebbe quello di principio e di massima, di una eventuale modificazione, cioè, del Codice penale nel senso di stabilire pel Giudice la quantificazione tassativa delle singole pene da applicarsi nei vari reati.

A noi Commissione di statistica non spetta affatto di entrare in simile esame; a me ed voi basta indicare i fatti, quali vengono denunziati dai discorsi inaugurali, dei quali siamo incaricati di fare lo spoglio, e ciò unicamente per quelli apprezzamenti che ne possono derivare da parte di chi ha facoltà di occuparsene, qualora ritenga che tali fatti siano di natura tale da esigere che vi si abbia a provvedere.

Egli è perciò che io mi limiterei semplicemente alla seguente

### CONCLUSIONE.

Richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli sulla pratica che va sempre più diffondendosi nella amministrazione della giustizia, di attenersi, cioè, per parte del Giudice all'applicazione dell'estremo minimo della pena, anzichè far uso conveniente delle facoltà di spaziare nella commisurazione delle pene stesse, fra i due estremi il massimo ed il minimo, che furono, non a caso, ma *deliberatamente* posti a tutta disposizione del Giudice appunto perchè, indipendentemente da qualsiasi disquisizione teorica, tutti i vari gradi di durata della pena interposti fra quei due limiti, nella varietà dei singoli casi, furono ritenuti dal legislatore necessari agli scopi pratici a cui mira il Codice penale, quelli della efficacia della difesa sociale, strettamente coordinata questa com'è colla gravità e colla pericolosità dell'offesa, la cui graduazione ed intensità non possono, giova ripetere, emergere di caso in caso, che dalle risultanze dei singoli procedimenti.

**Relazione sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della Giustizia civile nell'anno 1900.**

**RELATORE: SANDRELLI.**

Incaricato all'ultim'ora di raccogliere dalle relazioni inaugurali dell'anno giuridico in corso e di presentare alla Commissione la rassegna delle più interessanti notizie e considerazioni che in relazione all'amministrazione della Giustizia civile nel decorso anno 1900 formarono oggetto di attenzione e di studio dei rappresentanti l'ufficio del Pubblico Ministero, sento innanzi tutto il dovere di invocare venia se il mio lavoro risulterà anche meno rispondente alle giuste aspettative della Commissione, dacchè alla pochezza delle mie forze si è aggiunta la ristrettezza del tempo concessomi.

Come fu opportunamente osservato dagli illustri colleghi, che nelle precedenti sessioni adempirono all'incarico oggi a me affidato, molte fra le materie attinenti alla esplicazione della Giustizia civile formano per la peculiare loro importanza argomento di relazioni speciali, le quali alla Commissione nostra segnalano periodicamente i dati di osservazione statistica per ciascuna di esse materie forniti.

Ed io, seguendo l'esempio di coloro che con tanta maggiore autorità e competenza mi precederono, avrò cura di non spingermi nel campo riservato alle suaccennate relazioni speciali, non senza dire fin da ora che l'attuazione del mio programma, inteso a contenere entro questo limite lo svolgimento del tema assegnatomi, mi sarà anche resa più facile per la parsimonia di osservazioni che in genere si nota nei discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero in quanto riguarda la esposizione della Parte civile.

Meditatamente ho adoperato per due volte la espressione di rappresentanti del Ministero Pubblico anzichè quella di Procura-

tori Generali delle Corti di appello, dappoichè anche in quest'anno ripetendosi il fatto altre volte rilevato in seno alla nostra Commissione, solamente in otto fra le venti Corti di appello del Regno, e cioè nelle Corti di Torino, Casale, Brescia, Firenze, Roma, Aquila, Catanzaro e Catania, le relazioni inaugurali statistiche sono state pronunziate dai capi dei relativi Distretti. Però non è da tacersi che l'affidamento di tale incarico ad un sostituto Procuratore Generale s'impondeva per necessità di cose in taluni uffici di Procura Generale, dove all'inizio del volgente anno il titolare mancava o perchè da pochi giorni trasferito ad altra sede e non ancora sostituito, come accadde per la Corte di Parma, o per grave infermità, come per la Corte di Bologna, oppure per recente luttuoso evento, come per le Corti di Milano e di Messina, dove la morte aveva troncato le nobili esistenze di quei due magistrati insigni che furono il commendatore Luccini ed il commendatore Lentini.

Si è osservato che gli oratori del Pubblico Ministero sogliono dare un maggiore svolgimento alle loro relazioni in quanto riguarda la materia penale, forse perchè in questa più direttamente e pressochè tutta si esplica la funzione ad essi affidata nella partecipazione all'amministrazione della giustizia, ed anche perchè il campo offre più ampia messe di osservazioni sulle condizioni sociali. Con tutto ciò i discorsi inaugurali, sui quali per l'adempimento dell'incarico portai la mia attenzione, contengono anche intorno alla materia civile pregevoli considerazioni, opportunamente espresse in rapporto alla indole ed allo scopo di siffatte relazioni statistiche. Soltanto mi è sembrato che tale indole e tale scopo siano stati dimenticati da una delle relazioni esaminate, nella quale con erudite disquisizioni filosofiche si trattano molti argomenti di importanza scientifica e sociologica, ma nulla o ben poco si parla del modo col quale la giustizia fu amministrata in quel distretto.

In ordine alle relazioni inaugurali, i diversi oratori ne riconoscono in genere la opportunità ed utilità: ma ne rilevano le difficoltà, sia perchè in modo troppo affrettato fa d'uopo redigerle, sia perchè conviene circoscriverle ad una parte piccola dello Stato senza il sussidio dei dati comparativi degli altri distretti, sia perchè non è agevole serbarne l'indirizzo e il contenuto entro limiti tali da evitare critiche e censure.

I rappresentanti del Pubblico Ministero delle Corti di Napoli e di Cagliari concordano nel ritenere che la relazione debba essere un resoconto morale più che un resoconto numerico, e debba palesare, mediante la esposizione dei casi e fatti occorsi, i fenomeni più importanti constatati nel campo delle liti e dei reati, gli inconvenienti da eliminare, i bisogni da soddisfare, le finalità da raggiungere.

Ed ambedue citano l'articolo 150 della legge organica giudiziaria, nel quale in verità si contiene, a mio avviso, quanto basta a ben definire i lineamenti caratteristici e la fisionomia vera, che debbono assumere le relazioni inaugurali.

Il Procuratore Generale di Cagliari accenna alla difficoltà di istituire serii rilievi e confronti, quando questi debbono essere esposti pochi giorni dopo la chiusura dell'anno, notando pure che appunto nel dicembre si liquida quanto più si può degli affari arretrati per raggiungere il pareggio.

Il Procuratore Generale di Venezia osserva che le cifre, sulle quali si preparano le relazioni inaugurali, rappresentano soltanto il lavoro compiuto a tutto novembre.

E lo stesso concetto con brillante parola esprime il Procuratore Generale di Firenze.

\*  
\* \*

Venendo ora a parlare del lavoro giudiziario, non posso a meno di avvertire che la mia rassegna sarebbe meno incompleta se a corredo di essa avessi potuto presentare alla Commissione un riassunto dei dati statistici, rispecchianti l'attività dei diversi ordini delle nostre Magistrature. Ma un primo ostacolo a ciò fare incontrai nel fatto che non a tutti i discorsi inaugurali fu allegato il prospetto sommario degli affari trattati nell'anno: e d'altro canto il brevissimo tratto fra l'incarico affidatomi e l'apertura della presente Sessione, mi dissuase dal rivolgermi alla nostra Direzione Generale di Statistica, la quale come altre volte mi fu cortese del suo efficace ausilio, non avrebbe ora mancato di fornirmi le notizie e i dati che avesse potuto desumere dalle tavole statistiche annuali.

### **Conciliatori.**

L'opera prestata da questi magistrati di origine popolare suscita espressioni di compiacimento più specialmente da parte dei Procuratori generali di Genova, di Milano, di Cagliari e di Firenze.

Il primo riferisce che sopra 46932 controversie portate avanti ai conciliatori del distretto in sede contenziosa e non contenziosa, 23273 (quasi il 50 per cento) cessarono per conciliazione, per transazione o per abbandono e nota che all'abbandono ed alla transazione possono avere contribuito i Conciliatori i quali poi come giudici decisero 14397 cause e ne conciliarono 5377.

Questa cifra in verità dà ragione alla lode del Procuratore generale, poichè rappresenta il 27 per cento dei procedimenti contenziosi esauriti, e così una media molto più elevata di quella normale del Regno che nel 1898 secondo le tavole della Statistica non fu che del 12.88 per cento.

Il Procuratore generale di Milano osserva che su 47942 controversie deferite agli Uffici di conciliazione, 28029 furono transatte o abbandonate, 18565 decise con sentenza e 1348 rimasero pendenti.

Quello di Cagliari fa presente che i Conciliatori del distretto bene esercitarono la loro missione avendo composto 3326 delle 5670 contestazioni di cui si dovettero occupare in sede volontaria, ed avendo direttamente esaurito 71546 procedimenti contenziosi, dei quali 47323 con sentenza e 24225 con conciliazione all'udienza.

Nel distretto di Firenze, se fu minore il numero degli affari trattati, non furono meno soddisfacenti i risultati dell'opera dei Conciliatori.

Essi infatti, come riferisce il Procuratore Generale, riuscirono a conciliare 399 dei 1307 affari portati dinnanzi a loro in conciliazione, e pervennero ad ottenerla alla udienza in 4465 cause demandate alla loro giurisdizione contenziosa.

Pronunziarono 9928 sentenze, delle quali 1937 in cause di merito superiore alle lire 50. E da ciò emerge che, non tenendosi conto delle cause terminate per abbandono e transazione fuori della udienza, il numero di quelle conciliate raggiunge la media del 31 per cento in rapporto al totale delle cause conciliate e giudicate.

Meno confortanti sono le notizie e le considerazioni che sul lavoro dei Conciliatori ci porgono altri oratori. Quello di Lucca nota che di fronte alla cifra di 11306 cause decise dai Conciliatori con sentenza si ebbe l'altra di sole 2758 conciliate in udienza sicchè la misura delle conciliazioni nei procedimenti contenziosi superò di poco il 9 per cento, restando al disotto della media generale anzidetta.

Il Procuratore generale di Parma osserva che sopra 1997 cause decise in contraddittorio dalle parti per ben 966 si fece luogo ad istruzione preliminare, e rileva che tanta frequenza di atti istruttori dimostra non raggiunta la celerità e la economia che si vantano come pregi proprii del procedimento innanzi ai Conciliatori. La illazione non potrebbe, a mio avviso, essere più giusta ed appropriata e forse non lo sarebbe pel solo distretto di Parma, se questo punto speciale di investigazione statistica si fosse ugualmente curato negli altri distretti.

L'ampliata competenza dei Conciliatori anche in quest'anno come nei decorsi, ha offerto argomento a considerazioni critiche di vari Procuratori Generali. Tra essi quello di Cagliari dice che la legge del 16 giugno 1892 ha elevato al grado di vero giudice chi poteva vantare soltanto le qualità del paciere, e quindi il giudice improvvisato riesce impari all'ufficio quando non provenga dalla classe degli avvocati, ciò che si verifica solo nelle città principali. Non dissimili nella sostanza sono le riflessioni del Procuratore Generale di Aquila, il quale pure ritiene che l'aumento della competenza abbia denaturato la istituzione e soggiunge che nel nostro paese dove i migliori d'ordinario declinano l'onore dei pubblici uffici, non è facile trovare, specie nei piccoli comuni, uomini di legge capaci di motivare le sentenze in diritto, come il Conciliatore è ormai tenuto a fare.

Anche il Procuratore Generale di Brescia non crede che l'allargata competenza abbia fatto buona prova e dichiara « di non as-  
« sociarsi alle speranze di quanti pur vedendo i non felici risultati  
« ritengono che col tempo gli inconvenienti spariranno e resteranno  
« i vantaggi ».

Egli enuncia vari inconvenienti, che si possono riassumere nella difficoltà della scelta dei Conciliatori nei piccoli, troppo frazionati e numerosi comuni di quel distretto (più di 700), nella ripu-

gnanza che molti hanno ad assumere un ufficio onorifico si ma ap-  
portatore di occupazioni e di responsabilità, nell'ammissione presso  
gli uffici di conciliazione di ignoranti e poco scrupolosi faccendieri,  
nella scarsa efficacia del rimedio dell'appello, il quale, oltre a non  
essere consentito per tutte le sentenze, importa spese sovente non  
comportabili con la condizione economica dei contendenti e non  
proporzionate alla importanza della lite.

Contro i lamentati inconvenienti il prefato Procuratore Gene-  
rale suggerisce un riparo, che permetterebbe di conservare i van-  
taggi dell'allargata competenza: e questo, che egli chiama « unico  
e abbastanza facile rimedio », consisterebbe in ciò « che il Conci-  
liatore, per quanto almeno riguarda l'annessa funzione di giudice,  
non dovesse più scegliersi, come ora, in ogni per quanto piccolo  
comune, ma invece uno solo per quattro o cinque circondarini ed  
allora quasi sparirebbero, come per incanto, le difficoltà non  
lievi della scelta di persona adatta ». Il Procuratore Generale non  
si nasconde l'inconveniente che vi sarebbe « di allontanare non il  
Conciliatore che potrebbe come tale venir supplito dal Vice-Conci-  
liatore del luogo, ma il Giudice dalla residenza dei contendenti »;  
osserva però che « in realtà la distanza di pochi chilometri sarebbe  
un ostacolo irrisorio esuberantemente compensato dai vantaggi di  
maggiore intelligenza e coltura e di maggiore indipendenza non che  
dalla stessa maggiore autorità e prestigio che al Giudice di più  
estesa competenza territoriale ne deriverebbe ».

Riferisco, come è mio dovere, questa proposta senza soffer-  
marmi ad esaminarne la sostanza e a discutere gli argomenti che  
potrebbero addursi a sostegno e contro di essa.

Il divisato sistema verrebbe a portare una essenziale innova-  
zione sulle vigenti disposizioni che regolano la nomina dei Conci-  
liatori, e basterà pertanto che di questa proposta, la quale diretta-  
mente interessa l'azione del legislatore, io abbia dato comunica-  
zione alla Commissione, per gli effetti di cui nell'articolo 4, lett. f,  
del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, che approvò il testo unico  
per servizio della statistica giudiziaria e notarile.

Ed un'altra anche più radicale proposta, la quale tocca l'ordi-  
namento dei giudizi non dinanzi ai soli Conciliatori, è espressa dal  
Procuratore generale di Roma. Egli, dopo aver ricordato che la  
istituzione dei Conciliatori ebbe origine nelle provincie meridionali

con la istituzione *Dilationes* di Federico II, e che anche nelle legislazione pontificia si aveva per gli affari civili di valore controverso fino a cinque scudi una giurisdizione economica inappellabilmente esercitata, e dopo avere osservato che la competenza degli odierni conciliatori è più estesa, e forse non in tutte le parti con vantaggio dalla giustizia, segnatamente in quei luoghi, dove non è agevole trovare pel conferimento del delicato ufficio persone intelligenti, imparziali ed estranee alle gare dei partiti; accenna alla convenienza di una importante innovazione, per la quale, mantenendosi la competenza attuale dei Conciliatori, si darebbe facoltà alle parti di rinunciarvi e far decidere di accordo inappellabilmente dal Pretore le contese di valore da 50 a 100 lire, per le quali quest'ultimo deve ora essere adito come Giudice di appello.

Ho detto che la riforma suggerita dall'illustre Magistrato non si arresta ai confini della giurisdizione dei Conciliatori: egli infatti così prosegue ad esprimere il suo pensiero: « Io vorrei estendere  
« questa facoltà di rinunciare al primo grado di giurisdizione anche  
« ai giudizi più importanti e di maggior valore, concedendo alle  
« parti di portare direttamente ed inappellabilmente alla decisione  
« del Magistrato superiore, Tribunale o Corte, le controversie che  
« non richiedono veri atti d'istruzione, e la di cui decisione dipenda  
« unicamente da esame di titoli o documenti o da risoluzione di  
« questioni di diritto. .... La scelta diretta, in certi casi, del Giudice  
« superiore, che pure dovrebbe pronunciare più tardi, rende, senza  
« danno, più breve il corso delle liti e non offende norme assolute,  
« perchè è fondata sull'accordo dei contendenti. »

Tale, nei suoi termini testuali, la importante proposta sulla quale ho pure creduto mio stretto debito richiamare l'attenzione della Commissione.

Anche su questa proposta, la quale richiama all'esplicamento del potere legislativo, non credo di diffondermi, ma non posso a meno di osservare come il concetto che la informa risponda sostanzialmente alla moderna tendenza della coscienza giuridica, intenta a ricercare nuove forme di maggiore semplificazione dei giudizi, tra le quali primeggia la scelta del Giudice per concorde assenso dei contendenti: e poichè questo nuovo indirizzo ha già trovato favore nella pratica, come lo prova il diffondersi dell'istituto del giudizio arbitrale sostituito a quello contenzioso ordinario, così la pro-



posta riforma non sarebbe che una più ampia esplicazione del principio suaccennato, che la designazione del Giudice vuole rilasciata al libero accordo delle parti.

Il Procuratore Generale di Palermo, a proposito degli uffici di conciliazione, vorrebbe che si studiasse la necessità di rendere autonomo questo istituto ormai importantissimo, sprigionandolo da qualsiasi ingerenza municipale con assegnare allo stesso dei cancellieri e degli uscieri propri, che non siano nè segretari comunali, nè messi comunali, ma dipendenti solo dai Conciliatori sotto la vigilanza dei Pretori « imperocchè, egli dice, gran parte dei vizi oc-  
« culti che travagliano la giustizia dei Conciliatori, si annida nelle  
« segreterie comunali e nei messi ».

L'ordinamento attuale dell'ufficio di conciliazione è giudicato non scevro di inconvenienti anche da altri Procuratori Generali. Quello di Napoli, accennando alle difficoltà, a cui talora si trova esposto il Conciliatore quando non sia ligio agli amministratori del comune, pone tra le cause di disagio all'opera di quello anche la provenienza del Cancelliere, che è appunto il segretario comunale, *alter ego* del capo dell'amministrazione e la provenienza degli uscieri, che gareggiano in creare e procurarsi affari, protetti dal Sindaco dal quale come inservienti comunali dipendono.

Ed il Procuratore Generale di Catania, attribuendo l'aumento verificatosi progressivamente nel numero dei giudizi presso i Conciliatori di quel distretto all'interesse personale dei Cancellieri per la percezione dei diritti ad essi assegnati sugli atti del loro ufficio, e segnalando la necessità di invigilare sui metodi di tale percezione per impedire possibili abusi, lamenta sotto un altro aspetto l'organismo di quelle cancellerie, « il di cui personale per l'ibridismo  
« della sua costituzione, nè interamente amministrativo nè intera-  
« mente giudiziario, sfugge di fatto ai freni della azione discipli-  
« nare ».

Forse gli apprezzamenti suespressi sono stati determinati da qualche fatto locale, e da inconvenienti or qua or là constatati, i quali non autorizzano il concetto che il male sia generale e più che dovuto alle persone sia insito nell'istituto.

Ma d'altro canto questo grido di allarme non sorge per la prima volta e fu già esposto alla Commissione nella sessione del dicembre 1898, con la relazione che io ebbi allora l'onore di presen-

tare sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori (1): ed ora che lo sentiamo ripetuto da taluni Procuratori Generali dopo il maggior periodo di attuazione e di esperimento della legge 16 giugno 1892, non è fuori di proposito domandarsi se non convenga istituire al riguardo qualche più accurata ricerca la quale potrebbe giovare a far meglio conoscere il vero stato delle cose ed a suggerire l'adozione di norme uniformi circa il corretto andamento di questo importante servizio specialmente agli effetti di ordine statistico ed amministrativo.

### **Pretori.**

L'attività di questi benemeriti Magistrati è segnalata da quasi tutti i Procuratori generali. Rilevasi su tale proposito che nel decorso anno i Pretori del distretto di Napoli decisero 1085 cause in grado di appello ed emisero come giudici di prima cognizione 22848 sentenze, delle quali 13372 definitive. Quelli del distretto di Palermo ne pronunziarono 11794; quelli del distretto di Roma sopra 16332 cause a loro carico ne decisero con sentenza 10020 mentre altre 4210 cessarono per conciliazione o rinunzia delle parti.

Nel distretto di Milano sopra 13274 cause innanzi ad essi proposto pronunziarono 7308 sentenze: ed il Procuratore generale riferisce che il maggior numero di queste, 1055, fu dato dal Pretore del 6° Mandamento di Milano, mentre il Pretore di Asso non ne proferì che sole due!

A proposito della rilevante sperequazione di lavoro fra le diverse Preture non è superfluo accennare che, secondo quanto rilevasi del discorso del Procuratore generale di Parma, la Pretura di Colorno emise 12 sentenze, quella di Fanano 10, quelle di Busseto, Berceto e Carpineti 4 per ciascuna. Tacciono su questo punto le altre relazioni inaugurali: ma è facile e giustificata la supposizione che se avessero parlato ci avrebbero rivelato cifre non meno insignificanti intorno alla attività di non poche Preture, che sopravvissero alla riduzione del 1891.

Furono 7764 cioè in numero inferiore alle 8209 proferite nel-

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile* - Sessione del dicembre 1898, pag. 21 e 145.

l'anno precedente le sentenze fra definitive e non definitive pronunziate in primo ed in secondo grado dai Pretori del distretto di Genova.

Una diminuzione di cause si verificò anche nel Distretto di Torino perchè quelle iniziate nel 1899 furono in numero di 13704 e nel 1900 ne furono introdotte 12257, ed il Procuratore generale nota che dalla data dell'accresciuta competenza dei Conciliatori, la diminuzione fu continua.

Questo movimento di discesa del numero delle cause pretoriali, naturale conseguenza della ricordata legge del 16 giugno 1892, si palesa ovunque come fenomeno generale e, come osserva il Procuratore generale di Roma, non è fatto improvvido perchè i Pretori hanno molti altri e svariati incarichi, ai quali potranno meglio corrispondere.

Il Procuratore generale di Napoli si compiace per la crescente premura dei Pretori nel tentare di comporre le liti, ed in prova del suo dire nota che lo esperimento fatto per 4719 cause fu coronato da successo in 1107.

All'incontro molti altri Procuratori generali, ripetendo l'antico lamento circa l'ordinamento attuale del patrocinio presso le Preture, accennano allo scarso contributo dato dai Pretori alla opera di conciliazione delle parti litiganti, ai termini dell'articolo 417 del Codice di procedura civile.

Il Procuratore generale di Casale deplora la intrusione dei faccendieri così detti causidici, che invadono con danno della giustizia e dei clienti gli uffici di conciliazione e di pretura, e in attesa che venga la riforma da tanto tempo invocata esorta i Pretori alla più scrupolosa osservanza degli articoli 417 e 446 del detto Codice, facendo comparire le parti in persona, procurando di conciliarle, e, se anche la conciliazione non riesca, redigendo verbale perchè risulti da chi venne l'ostacolo.

Si duole il Procuratore generale di Bologna che nel decorso anno le conciliazioni avvenute all'udienza siano state solo 166 e che la media del decennio precedente sia stata di 231, avendo cominciato il primo anno del decennio stesso con 423 conciliazioni venute man mano costantemente decrescendo.

Anche nella relazione inaugurale di Genova si avverte che alla scarsità delle conciliazioni grandemente contribuisce il modo con

cui procede la difesa delle cause civili davanti ai pretori e si invoca un sollecito provvedimento legislativo.

E fervidi voti fa eziandio il Procuratore generale di Cagliari perchè venga presto il giorno in cui sia provveduto al patrocinio civile presso le Preture in modo degno del decoro del magistrato, soggiungendo con impeto di convincimento che « in quel giorno l'alata benedizione dei molti travagliati dal malore del litigio volerà all'indirizzo del nostro legislatore. »

Questi voti da tanti anni nutriti stanno ormai per essere appagati mercè il disegno di legge, che dopo gli sforzi inutilmente tentati da una serie di illustri Ministri Guardasigilli, a cominciare dall'on. Vigliani fino all'on. Gianturco, verrà a risolvere il problema, consentendo il patrocinio davanti le Preture soltanto alle persone di condotta incensurata e fornite di titoli comprovanti la loro capacità in materia legale, e deferendo ai Tribunali in camera di consiglio l'apprezzamento di questi requisiti e la conseguente abilitazione all'esercizio (1).

Ma anche quando per la attuazione delle nuove norme sarà migliorato l'ambiente delle aule pretoriali, io penso che non si accrescerà di molto la cifra statistica delle conciliazioni consacrate da verbale, come prescrive l'articolo 417 del Codice di rito. Senza negare la malefica influenza dei mestieranti e sollecitatori di cause presso le inferiori magistrature, io credo che la quantità vera delle liti composte in seguito del consiglio e della esortazione dei Pretori sia superiore a quella statisticamente accertata, perchè non di rado le parti contendenti si accordano nel senso di non far risultare la seguita conciliazione con le solennità di un atto giudiciale quale è il verbale, a risparmio di formalità e soprattutto di spese. Ed in questi casi non è meno reale e sussistente la conciliazione avvenuta per effetto della esatta applicazione data all'articolo 417, ma la osservazione statistica non giunge a identificarla, nella selva delle cause che figurano come spontaneamente abbandonate o transatte fuori dell'udienza.

Il tema della giurisdizione pretoriale richiama anche allo eser-

(1) Il disegno di legge relativo agli onorari dei Procuratori e al patrocinio legale nelle Preture, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 22 maggio decorso, era stato già presentato all'esame del Senato allorchè questa relazione fu scritta e presentata alla Commissione: — oggi è divenuto legge dello Stato con la data 7 luglio 1901, n. 283.

cizio della potestà tutelare e all'andamento del relativo servizio cui la legge volle preposti i giudici mandamentali. Su questa materia, che è una di quelle per le quali è istituita una distinta relazione, dirò brevemente che nessuna grave irregolarità o negligenza fu additata dai discorsi inaugurali, non senza aggiungere che in taluni di questi sarebbe stato desiderabile un meno sommario accenno all'importante argomento.

Non mancano però di occuparsene con peculiare impegno alcuni Procuratori Generali; tra i quali è per me doveroso citare quelli di Brescia e di Torino: l'uno e l'altro lamentano che non siano state frequenti quanto avrebbero dovuto esserlo le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela e ne attribuiscono la colpa alla indolenza dei componenti i Consigli e alla tolleranza dei Pretori: ed a questi rivolgono opportune esortazioni, l'uno facendo presente che potrebbesi fare più largo uso della facoltà di delegazione ai Conciliatori, in quanto riguarda la convocazione dei Consigli pupillari giusta l'art. 14 della legge 16 giugno 1892, e l'altro ponendo in rilievo la opportunità che tali convocazioni siano fatte in giorni ed ore comode pei consulenti, e la utilità che alle adunanze intervenga anche il minorenni, affinchè il Pretore ed il Consiglio possano farsi un esatto criterio della sua condizione, dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.

\* \* \*

Sulla condizione dei Pretori hanno espresso il loro pensiero i due Procuratori Generali di Aquila e di Roma.

Ambedue rilevano come i Pretori, chiamati a risolvere questioni ardue e delicate, mentre sono sovente nella impossibilità di rivolgersi ad altri per consiglio, e debbono fare unico assegnamento sulla dottrina e sulla esperienza propria si trovano poi in più diretto contatto con le popolazioni, e quindi esposti alle maggiori difficoltà e ai maggiori pericoli nascenti dalle gare partigiane e dagli attriti locali.

Il Procuratore Generale di Aquila, premesso che pei suaccennati motivi e per altri congeneri il Pretore non gode in Italia la fiducia illimitata e tutto il prestigio di cui avrebbe d'uopo per l'esercizio delle sue importanti attribuzioni, osserva che « a migliorare « ognora più il personale dei Pretori potrebbe contribuire, — se

« non vi si opporranno l'allargamento della competenza e la istituzione delle Sezioni di Pretura — la soppressione delle Preture minime, senza riguardo alle pretese di campanile ed ai patroni che le sostengono, con danno certo ed evidente del pubblico erario e della stessa magistratura inferiore, cui le economie bene intese dovrebbero offrire non spregevoli mezzi di un più equo e decoroso trattamento. »

Accenna dal canto suo il Capo del Distretto di Roma al sistema Prussiano pel quale il personale dei Tribunali di prima istanza forma un sol tutto con quello delle Preture, essendo all'ufficio di Pretore delegati i membri del Tribunale collegiale, o per turno, o su loro domanda o per opportunità di servizio. E lo stesso Procuratore Generale soggiunge che « in quei Pretori il prestigio e l'autorità sono senza dubbio maggiori. »

Sono in sostanza due diversi suggerimenti dei quali l'uno non esclude l'adozione dell'altro, e che, quando ne fosse il caso, il Governo potrebbe tenere presenti negli studi da lungo tempo avviati per la riforma dell'ordinamento della magistratura: e certamente non si può disconoscere che la circoscrizione giudiziaria, così come è attualmente, presenta un inconveniente grave, quale è quello di una sensibilissima disparità nella distribuzione degli affari presso le varie autorità, inconveniente che fu sopra rilevato a proposito del numero delle sentenze civili della Pretura, e che si manifesta in tutti gli altri rami di attività degli uffici tanto della inferiore che della superiore magistratura.

### **Tribunali.**

Il distretto che fornisce maggior quantità di sentenze è quello di Napoli, dove i Tribunali che lo compongono decisero 1575 cause in grado di appello e 10,690 in prima cognizione.

Vengono poi i Tribunali del distretto di Torino che giudicando in grado di appello dalle pronunzie dei Pretori ne confermarono 497 e ne ripararono 366 (in tutto 863 sentenze), e giudicando in prima istanza ne proferirono 3932: i Tribunali del distretto di Genova che ne pronunziarono in sede di appello 834 e 4640 in primo grado: 1395 in appello e 3821 in prima cognizione ne emanarono quelli del distretto di Palermo, e rispettivamente 449 e 3239 i Tri-

bunali del distretto di Roma, e 626 e 3674 quelli del distretto di Milano.

Rilevasi poi che il minor numero di sentenze emesse dai Tribunali si verificò nei distretti di Brescia, Lucca, Parma ed Ancona: le sentenze emesse dai Tribunali come magistrati di appello e di prima istanza furono rispettivamente nel primo dei detti distretti 230 e 1008, nel secondo 138 e 1180, nel terzo 246 e 1385, e nel quarto 104 e 1727.

Nello apprezzamento delle cifre suesprese non devesi dimenticare che i vari distretti sono costituiti da un numero diverso di Tribunali, e che questi offrono altresì differenze sensibili fra loro sotto aspetti e per cause molteplici quali sono innanzi tutto la quantità della popolazione e la superficie del territorio rispettivo, e poi la tendenza maggiore o minore delle popolazioni alla litigiosità, le condizioni locali della proprietà fondiaria, l'ordinamento della attività agricola, il movimento industriale e commerciale e altri fenomeni d'indole economica, mutabili sempre da regione a regione. E non è a dimenticarsi che questa disparità di condizioni locali è anche maggiormente accentuata in Italia, dove più che presso altre nazioni sopravvivono non ancora interamente scomparse malgrado la compiuta unificazione legislativa, consuetudini e tradizioni diverse, che sono retaggio delle antiche circoscrizioni politiche, e la di cui conservazione trova un potente ausiliario fianco nella diversità di latitudine dovuta alla peculiare configurazione della penisola.

Ma se di tutto questo non può omettersi di tener conto, è anche vero che questa disparità di risultanze, fenomeno costante di ogni anno, sempre più conferma il concetto sopra esposto che convenga provvedere in un tempo non lontano, e semprechè politiche esigenze non lo impediranno, ad un più razionale riparto delle circoscrizioni.

Bene osserva su questo proposito il Procuratore Generale di Brescia che una più acconcia organizzazione e distribuzione delle Magistrature, consigliata anche dalle migliorate condizioni di viabilità, non solo verrebbe a togliere la sperequazione di lavoro ora avvertita, ma gioverebbe pure a fare sparire quei minuscoli collegi, che per lo scarsissimo personale addetovi non hanno ormai che il nome e l'apparenza di Tribunali.

Altro argomento che in quest'anno, come nei precedenti, ha

richiamato l'attenzione dei Procuratori Generali, è la riforma del procedimento sommario.

Il rito sommario ebbe considerevolissima prevalenza anche in quelle regioni, le quali meno erano state proclivi ad accettarlo.

Presso i Tribunali compresi nel distretto della Corte di appello di Casale le cause di primo grado trattate con rito formale furono 330 di fronte a 1733 trattate con rito sommario: presso i Tribunali del distretto di Torino le prime furono 562 a 3944 le seconde: presso i Tribunali del distretto di Genova 434 le prime e 4307 le altre. Come è facile scorgere, la media delle cause trattate col procedimento formale, ove il numero di queste si ponga in rapporto a quello complessivo delle cause, risulta del 16 per cento quanto ai Tribunali del distretto di Casale, del 14 per cento quanto a quelli del distretto di Torino e del 9 per cento quanto a quelli del distretto di Genova.

La percentuale decresce in modo sensibile negli altri Tribunali del Regno, fino a fare esclamare al Procuratore Generale di Roma che oggi non è quasi a parlare più di rito formale, che fu adoperato otto volte innanzi ai Tribunali di quel distretto, sulle 3239 cause definite, come lo fu per sole 38 delle 10,732 cause decise dai Tribunali del distretto di Napoli.

Il Procuratore generale di Casale non è favorevole a questo progrediente numero di cause a rito sommario, che dice « molto « comodo ma altrettanto pericoloso e tale da costituire un serio « pregiudizio circa l'amministrazione della giustizia civile, come « quella che dà luogo ad istruzioni tumultuarie ed improvvisate, al « pericolo di sorprese, ecc. »

A questo proposito egli trova una coincidenza fra il maggiore favore dato al rito sommario ed il maggior numero di riforme di sentenze dei tribunali e la abolizione delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili.

Riconosce però che gli studi fatti per disciplinare il procedimento sommario contengono molti miglioramenti sul sistema attuale, e si augura la sollecita risoluzione del problema, da tanto tempo aspettata. Uguali voti esprimono i Procuratori Generali di Torino, di Bologna, di Ancona, di Cagliari e di Genova, il quale ultimo rileva la necessità della riforma della procedura sommaria « affinchè questa specie di giudizio che pur tanto conferisce alla



« doppia economia di tempo e di spese ed alla celere determinazione dei diritti controversi sia circondata di più solide garanzie ».

Questi voti sono oggi compiti. Quello che il Ministro Costa nella tornata della Camera del 10 giugno 1896 chiamava « una pagina dolorosa che da più di venti anni si trascina sui banchi del Parlamento senza potere arrivare al termine della elaborazione legislativa », è oggi una delle pagine del diritto positivo italiano, dappoichè la riforma del procedimento sommario dopo lunghe e fortunate vicende divenne finalmente legge dello Stato il 31 marzo decorso, e fra pochi mesi riceverà attuazione.

Non è qui il luogo di esaminare le nuove prescrizioni, le quali, convertendo in regola di diritto quella che già tale era divenuta in fatto, mentre pel Codice del 1865 avrebbe dovuto essere eccezione, hanno pure mirato ad eliminare per quanto è possibile, gl'inconvenienti e i pericoli, rivelati dalla esperienza fin qui fatta del più rapido metodo di rito.

Ricordo soltanto, poichè da taluni discorsi inaugurali, e più specialmente da quello di Cagliari, si lamenta come precipua cagione di lentezza del corso delle cause civili la frequenza soverchia dei chiesti e concessi rinvii, che a togliere l'abuso è intesa la disposizione dell'articolo 6.

Ivi è stabilito che il primo differimento deve essere concesso sulla istanza di una delle parti, quando non siavi stato il previo deposito dei documenti; che pei successivi è necessario o l'accordo delle parti o dei loro procuratori o il concorso di giusti motivi, e che dopo il quinto il Presidente può ordinare che la causa, ove non sia discussa immediatamente, sia cancellata dal ruolo.

Dirà il tempo se mercè l'osservanza delle disposizioni della nuova legge sarà raggiunto l'intento voluto dal legislatore in conformità dei voti concordi della Magistratura, del Foro e del Parlamento: e noi tutti ci auguriamo che dalla Commissione nostra, vigilante osservatorio del modo con cui i servizi giudiziari procedono, siano raccolti in avvenire elementi e dati accertanti la buona prova fatta dal novello istituto giuridico nell'interesse della più pronta amministrazione della giustizia che si immedesima con l'interesse delle parti litiganti.

Certo è che nei tempi nostri, più che in altri, è potentemente

sentito il bisogno di giustizia sollecita ed economica. Lo spirito pratico moderno, di fronte alla nuova forma essenzialmente mobile assunta dalla ricchezza per lo sviluppo dato alle industrie e per la facilità di negoziazione e di scambio dei valori, si dimostra ansioso di risparmiare tempo e spese; sicchè viene sempre più accentuandosi la insofferenza di ogni indugio in tutte le svariate manifestazioni della vita economica e civile, e quindi anche di quelle lentezze del dibattito giudiziario, che eccitarono l'arguta esclamazione di Giovenale: « *et lenta fori pugnamus arena.* »

Anche in quest'anno alcuni Procuratori Generali hanno portato il loro esame sulla *vezata quaestio* circa la opportunità della introduzione del divorzio nella nostra legislazione. In senso favorevole si sono espressi i Procuratori Generali di Milano e di Lucca; in senso contrario quelli di Genova, Napoli, Trani e Catanzaro. Il primo ci informa che le separazioni personali dei coniugi da 363, quante erano state nel 1898, salirono a 398 nel 1899, e nel 1900 furono 390, delle quali 246 presentate dalle mogli, 84 dai mariti, 60 da entrambi i coniugi.

Constatato che la provincia di Milano in questa triste statistica mantiene sempre il primato su tutte le altre del Regno, ed osservando che sono in numero ben maggiore le separazioni, le quali si effettuano senza intervento del magistrato, l'oratore della Corte milanese fa omaggio al principio che proclama la libertà individuale non potersi vincolare in modo indissolubile da alcuna convenzione, e conclude che il divorzio, se sarà accolto anche nella nostra legislazione, come lo è in quelle di tante altre nazioni, sarà rimedio ai maggiori mali oggi lamentati.

Il Procuratore Generale di Lucca, a sostegno della sua tesi pure favorevole al divorzio, invoca le ultime risultanze della statistica del Regno, dalle quali rilevasi che la separazione fra coniugi fu pronunziata 546 volte per eccessi, sevizie ed ingiurie gravi, imputabili quasi sempre al marito, 163 volte per adulterio imputabile quasi sempre alla moglie, 96 volte per abbandono volontario, 3 volte per condanna, e fu anche concessa in 1318 casi per incompatibilità di carattere: ricordando poi il numero di 8144 condannati all'ergastolo ed alla reclusione al 1° gennaio 1898, ed osservando che la media dei condannati coniugati è del 44. 50 per cento, conclude che a quella data « erano 3648 le donne innocenti condan-

« nate al celibato forzato con le conseguenze che a tutti è facile immaginare, se si pensi che a tante sventurate nessun'altra prospettiva per sé e per la propria prole resta che la miseria e la colpa ». Oltre di che prosegue rilevando che « le statistiche straniere insegnano come negli Stati in cui l'istituto del divorzio è in vigore la profezia degli oppositori è sfatata, perchè in nessuno di essi il divorzio ha portato seco la distruzione delle famiglie ».

All'incontro il Procuratore Generale di Genova, esposti i concetti principali della scuola fautrice e di quella avversatrice del divorzio, afferma che « il limitato numero delle separazioni personali (in quel distretto furono presentate 111 domande, accolte 5, respinte 5), la difficoltà di prevenire la illegittimità della prole e di evitare il triste spettacolo di drammi coniugali originati da violente passioni, stanno a dimostrare che la vagheggiata radicale riforma del nostro rito matrimoniale non viene neppure reclamata dalle condizioni psicologiche, politiche e sociali del nostro popolo ».

Il Procuratore Generale di Napoli, a proposito del non rilevante numero delle domande di separazione fra coniugi, (112 presentate, accolte 78, rigettate 10), osserva che « tra i meridionali sia per la maggiore riluttanza a risolvere i vincoli di famiglia, sia per la naturale prevalenza di affettuosità, sia per il poco interesse che essi prendono a tutto ciò che non è praticamente irrimediabile, l'istituto della separazione dei coniugi ha una attuazione molto limitata »: e, pur riconoscendo che non lo stesso è a dirsi per altre provincie d'Italia, dove il numero delle istanze di separazione è molto superiore, sostiene che « il numero però finora non è stato tale e cosiffatto da giustificare per sé stesso la presa in considerazione del divorzio; nè bisogno se ne è altrimenti avvertito ».

Più diffusamente i Procuratori generali di Trani e di Catanzaro considerano la questione sotto l'aspetto etico e morale della costituzione della famiglia, base dell'ordinamento sociale. Quello di Catanzaro svolgendo l'importante argomento con ampia ed erudita dissertazione, aggiunge che il divorzio, ancorchè accettato da quasi tutte le legislazioni civili, troppo ripugna al carattere italiano, del quale la legge deve essere la interprete: ed anch'egli, come i colleghi di Trani e di Genova, riporta le parole dell'illustre guardasigilli Pisanelli, il quale a proposito della non inclusione dell'istituto del divorzio nel Codice civile da lui proposto, così si esprimeva:

« Quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze, perchè quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un pe-  
« renne ed amaro sospetto. »

Ho creduto non affatto fuor d'opera un sommario accenno a questo punto, su cui si sono soffermati i rappresentanti del Pubblico Ministero, non già perchè io creda che la nostra Commissione abbia da pronunziarsi in alcun modo sulla questione di principio, il di cui esame, come osservò saviamente l'onor. senatore Righi nella esauriente sua relazione dell'anno decorso, uscirebbe dai limiti del suo mandato, ma perchè da un lato mi sembra che il mio dovere di relatore mi imponga di non trascurare questa parte, certo importante, della manifestazione del pensiero degli eminenti magistrati, posti al vertice della gerarchia giudiziaria; e perchè dall'altro canto essi si occupano eziandio dell'esito dei ricorsi prodotti avanti alla Corte di cassazione di Torino dal Procuratore generale presso quella Corte per lo annullamento, nell'interesse della legge, di quattro sentenze di Corti di appello, di cui tre avevano dato esecuzione nel Regno a giudicati stranieri pronunzianti il divorzio fra coniugi, ed una aveva consacrato la validità del divorzio dichiarato da un Tribunale italiano. Quest'ultima sentenza era stata proferita dalla Corte di appello di Milano in data 30 novembre 1898 ed aveva confermata la pronunzia emessa dal Tribunale locale, sanzionante lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano fra una italiana ed un cittadino svizzero del Cantone Ticino.

Le altre tre erano state emanate il 12 aprile 1898 dalla Sezione di appello di Modena, il 28 aprile 1898 dalla Corte di Brescia e il 6 dicembre 1898 dalla Corte milanese ed avevano in sede di deliberazione accordata forza esecutiva alle sentenze dei Tribunali di Monaco di Baviera, di Lugano e di Chambery, relative a pronunzie di divorzio fra coniugi italiani che avevano contratto matrimonio in Italia.

Alle sentenze surriferite, e specialmente alle ultime tre intese di riferirsi l'onorevole senatore Righi, allorchè confortandola con opportune considerazioni presentava una sua proposta, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1900, (1) ri-

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile - Sessione del luglio 1900, pag. 12.*

chiamante l'attenzione del Ministro Guardasigilli « sopra il fatto « avvertito da alcuni Procuratori Generali, pel quale cittadini italiani, pur rimanendo tali, trovano il mezzo di divorziare anche in « Italia. »

La Corte di cassazione di Torino, accogliendo i ricorsi del Procuratore Generale, con sentenza del 21 novembre 1900 cassava nell'interesse della legge le quattro sentenze denunziate dai ricorsi medesimi, affermando le seguenti massime ispirate agli articoli 6, 9 e 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile:

I. — Il matrimonio contratto in Italia da uno straniero è regolato dalla legge italiana, ed è quindi indissolubile, ancorchè la legge nazionale di uno degli sposi ammetta il divorzio.

II. — L'autorità giudiziaria italiana non può dar corso ad una domanda di scioglimento di matrimonio sia esso celebrato in Italia o all'estero.

III. — L'autorità giudiziaria italiana non può rendere esecutiva nei rapporti di diritto personale una sentenza estera che pronunziò lo scioglimento di un matrimonio celebrato in Italia; e ciò a maggior ragione quando il matrimonio fu in Italia contratto da regnicoli, che rinunziarono poscia alla cittadinanza italiana, acquistando quella estera allo scopo di ottenere il divorzio.

Questa ultima tesi accolta dalla decisione della cassazione torinese, viene in sostanza a rispondere alla osservazione manifestata dall'onorevole Righi, allorchè egli nella lodata sua relazione accennava alla disparità di condizione, in cui per effetto dei pronunciati delle nostre Corti di appello una classe più ristretta di cittadini, quella cioè dei ricchi, si troverebbe di fronte all'altra molto più numerosa dei non abbienti, la quale non può, come l'altra privilegiata, esporsi alle spese e all'abbandono dei propri affari per procurarsi mediante il soggiorno di pochi mesi all'estero quel divorzio che la legge nazionale non le consentirebbe per domanda diretta avanti ai Tribunali dello Stato (1).

E qui, *per incidens*, mi sia consentito di ricordare che in pre-

(1) Relazione RIGHI: *Annali di statistica - Atti predetti* - Sessione del luglio 1900, pag. 98.

cedenza alla sentenza della Cassazione di Torino il Consiglio di Stato con parere emesso il 17 ottobre 1900, in base a molte e gravi considerazioni, fra le quali quella desunta dalla disuguaglianza di trattamento stata prima rilevata dal senatore Righi, rispondendo ad analogo quesito formulato dal Ministero dell'interno, opinò che non sia da concedere la permissione speciale di cui nell'articolo 13, n. 1, del Codice civile, quando consti che il ricorrente rinunziò alla cittadinanza italiana e si trasferì in paese estero, conseguendone la cittadinanza al manifesto scopo di sciogliersi dal vincolo matrimoniale.

Anche di questo parere del Consiglio di Stato, accettato dal Governo giusta le dichiarazioni adesive fatte dall'attuale Ministro dell'interno nella tornata parlamentare dell'11 marzo decorso in risposta ad una interpellanza dell'on. Curioni, ho pensato non inutile l'accenno, nell'intento di riassumere meno incompletamente lo stato della nostra giurisprudenza giudiziaria e amministrativa di fronte ai diversi aspetti della grave questione, che già presa in esame, nei limiti del suo istituto organico, dalla Commissione nostra, e risolta nei discorsi di apertura del volgente anno giuridico, forma anche oggetto degli studi di molti illustri cultori del nostro diritto giudiziario e del diritto internazionale privato.

Il Procuratore Generale di Torino si sofferma sul numero e sulla durata delle procedure di fallimento, e nell'interesse dei creditori, dei debitori e del pubblico credito, si augura la pronta conversione in legge del disegno col quale si intende abolire l'attuale procedura di fallimento per le aziende commerciali, il cui passivo non supera un dato limite (10,000 lire secondo il progetto ministeriale) e ad abolire altresì la moratoria, sostituendo nel primo caso l'accordo e la liquidazione amichevole innanzi a notaro sotto la direzione del Pretore, e sostituendo alla moratoria il concordato preventivo, quando il debitore offra garanzie reali e personali di poter corrispondere almeno il 40 per cento e si mostri moralmente meritevole di speciali riguardi.

Anche i Procuratori Generali di Genova, Milano, Lucca, Brescia, Cagliari e Roma, il quale ultimo nota che i fallimenti in tutta Italia dal 1871 al 1897, secondo le statistiche, si erano quadruplicati e che di poi l'aumento è stato sempre progressivo, allarmante, plaudono alle proposte innovazioni.

La prima di queste risponde, così si esprime il Procuratore Generale di Roma, « a veri fini economici, perchè nei piccoli fallimenti l'attivo non può essere che scarso, e col divisato mezzo i « creditori vengono a conseguire subito e di più che in un procedimento ordinario: e spariranno molte bancarotte semplici e tante « condanne inflitte ad individui spesso di null'altro colpevoli che di « essere analfabeti. »

Quanto alla seconda delle svenunciate riforme, concorde è l'avviso espresso dai prefati Magistrati che l'istituto della moratoria ha fatto il suo tempo, ed è oramai in discredito, suscitando nel ceto commerciale non ingiustificate diffidenze, dopo che la esperienza ha reso palese che l'istituto stesso così come è organizzato non corrisponde ai fini del legislatore e non di rado è stato un espediente del quale i commercianti meno degni di riguardo si sono valse per defraudare la legittima aspettazione dei creditori.

Laonde i Procuratori Generali di Roma e di Genova concludono che il concordato preventivo, già introdotto in altri Stati quali l'Inghilterra, il Belgio e la Francia, oltre ad esercitare una salutare influenza a pro del commercio onesto e sventurato, gioverebbe, almeno indirettamente, al credito, facendo diminuire il numero dei fallimenti che affliggono la pubblica economia.

Esaminando sotto altro aspetto la materia del fallimento, il Procuratore generale di Firenze deplora la lentezza dei procedimenti svolti presso i Tribunali del Distretto ai termini della legge commerciale, la facilità con cui talune moratorie furono concesse, la quasi abituale condiscendenza dei curatori verso il fallito, la mutabilità del contegno dei creditori che, furibondi nel momento iniziale del fallimento, divengono poi soverchiamente indulgenti e pietosi, la frequente conclusione di concordati derisorii, la soverchia facilità di concessione del beneficio sancito dall'articolo 839 del Codice di commercio, la mitezza delle pene che generalmente si applicano ai bancarottieri.

Rileva l'oratore che da siffatte cause è a ripetersi l'aumento dei fallimenti « piaga e flagello del commercio e dell'industria, che « si alimentano di buona fede e sono vita delle nazioni civili »; e dopo avere tratteggiato il triste quadro con caldo e colorito eloquio conclude esclamando che mentre « i falliti ritornano allegramente al commercio e preparano nuovi spropositi, nuove frodi,

« nuovi disastri e nuovi danni, la buona fede e la moralità ruinano, « e le inerti vittime gridano all'insufficienza delle leggi vigenti ed « invocano riforme legislative, assolutamente inutili quando la « legge non è applicata. »

Sull'argomento delle vendite giudiziali, in seguito dei procedimenti esecutivi, il Procuratore Generale di Roma esprime una considerazione informata, secondo il modesto mio parere, a concetti altrettanto provvidi sotto l'aspetto economico, quanto esatti dal punto di vista giuridico.

Dopo aver riferito che nel 1900 furono eseguite 220 vendite ad incanti, che l'aggiudicazione avvenne con aumento del prezzo per 53, sul prezzo offerto o di stima per 91 e con ribasso di prezzo per le rimanenti 76, l'autorevole Magistrato suggerisce che « tra i due « sistemi opposti, ugualmente nocivi, cioè quello di alcuni Codici di « non consentire il ribasso e attribuire ai creditori il fondo inven- « duto e l'altro di negare in ogni caso l'aggiudicazione necessaria, « potrebbe accogliersi un sistema misto, cioè di permettere la ven- « dita a ribasso fino alla metà del valore del fondo: toccato questo « limite, il fondo sarebbe necessariamente attribuito ai creditori: e « dovrebbesi impedire una vendita volontaria o forzata con viltà di « prezzo, che dalle leggi Romane e dai Codici posteriori si presume « se inferiore alla metà del valore dell'immobile. »

Anche l'attività dei Tribunali come quella dei Pretori non si esaurisce con la decisione delle cause in sede di giurisdizione contenziosa ma trova esplicitamente pure nel campo della giurisdizione volontaria, provvedendo alla integrazione della rappresentanza legale degli incapaci e più specialmente alla assistenza degli interessi patrimoniali dei minorenni sottoposti alla potestà patria o tutelare degli interdetti, delle donne maritate.

Di questo speciale lavoro, che i Tribunali compiono pronunciando in camera di consiglio sopra materie delicate ed importanti, i discorsi inaugurali o tacciono affatto o si limitano a dare un cenno soltanto numerico, se si eccettua il Procuratore generale di Firenze, il quale acconciamente si occupa della importanza sociale dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Per quanto ne riguarda il numero, il Procuratore generale di Milano riferisce che i Tribunali di quel distretto definirono 4647 affari di giurisdizione volontaria ed emisero 770 sentenze di rettificazione di atti dello stato civile e 151



autorizzative di tardive dichiarazioni di nascita. Il Procuratore generale di Torino ci informa che i provvedimenti dati dai Tribunali del distretto furono 7048, e quello di Roma nota che i Tribunali in Camera di consiglio proferirono 876 pronunzie relative ad affari di volontaria giurisdizione, 573 relative ad atti dello stato civile e 1166 relative ad altri atti.

Su questo proposito il Procuratore generale di Lucca, dopo aver detto che le deliberazioni dei Tribunali di quel distretto in sede di volontaria giurisdizione furono 2496, riconosce che « quei 2496 « provvedimenti darebbero materia per intrattenersi a lungo su « vari importantissimi argomenti », ma se ne astiene per il suo proposito « di abusare il meno possibile della pazienza dei suoi uditori ».

Ora a me sembra, che veramente anche il movimento degli affari di volontaria giurisdizione potrebbe e dovrebbe meritare una più diretta attenzione. Tutti sappiamo che il maggiore contingente di tali affari è costituito da domande di autorizzazione a distrarre capitali spettanti a minorenni o ad alienare la dote o le ragioni dotali o a postergare e restringere le relative ipoteche o a contrarre mutui passivi, o a procedere ad altri atti che sono indice doloroso del sempre crescente disagio economico. E adunque sommamente opportuno che sullo svolgimento di questa peculiare attribuzione dei Tribunali, dai di cui provvedimenti è ammesso reclamo alla autorità giudiziaria superiore, siano fornite speciali informazioni statistiche illustrate dalle autorevoli considerazioni dei capi del pubblico ministero; tanto più che il loro ufficio, a cui spetta la protezione legale degli incapaci, è chiamato in moltissimi casi ad esaminare sotto l'aspetto della legalità e della convenienza gli affari sui quali poi il Tribunale in Camera di consiglio provvede.

Su questo proposito mi piace ricordare le assennate osservazioni del collega Cons. Ostermann, il quale nella sua relazione sui discorsi inaugurali dell'anno 1896 avvertiva come la cura sempre spiegata con impegno ed amore dalla Commissione a prò degli incapaci e specialmente dei minorenni debbasi estendere a questa parte tanto importante dell'opera del Magistrato, che deve intervenire con la sua autorizzazione quando si tratta di atti eccedenti i limiti della ordinaria amministrazione. E la proposta dell'egregio nostro collega che di questa interessante materia i Procuratori

generali si occupino espressamente nelle relazioni inaugurali, fu accolta e deliberata dalla Commissione nella seduta dell'11 dicembre 1897 (1).

### **Corti di appello.**

A ben poche osservazioni ha dato luogo il lavoro civile delle Corti di appello. Quasi tutti i discorsi inaugurali riportano i dati numerici delle sentenze proferite dalle Corti in grado di appello e di quelle pronunciate su materie di loro cognizione diretta, ed alcuni aggiungono il numero dei procedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione.

A proposito di tali dati numerici si rileva che la Corte d'appello di Napoli, avanti alla quale furono portate in appello 3379 cause e 273 di cognizione diretta, emise per le une e per le altre 2747 sentenze, conservando così il primato su tutte le altre Corti; dessa deliberò poi sopra 365 istanze di onoraria giurisdizione; altri 1248 provvedimenti furono dati dai presidenti e dalle Camere di consiglio.

Viene poi la Corte di Palermo, che pronunciò 1339 sentenze, di cui 1170 su cause d'appello e 169 su cause di sua cognizione diretta.

La Corte di Trani ne pronunciò 934, di cui 757 in grado di appello e 197 su materie di sua diretta cognizione, quella di Catanzaro, 860, (629 delle prime e 231 delle seconde), quella di Torino 827, quella di Roma 821, emettendo anche 147 provvedimenti sopra affari di volontaria giurisdizione.

Dalla Corte di Genova furono decise 802 cause, delle quali 89 di cognizione diretta e 713 d'appello.

Nessuna delle altre Corti raggiunse il numero di 800 sentenze: il minor numero di queste fu dato dalle Corti di Lucca (175), Macerata (163) e Ancona (128).

In genere si nota una diminuzione di sentenze: i Procuratori generali di Cagliari, di Torino, di Firenze e di Genova lodano la sollecitudine nella pubblicazione, non così il Procuratore generale

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile - Sessione del dicembre 1897, pag. 26 e 226.*

di Catania, il quale osserva che sopra 740 sentenze proferite dalla Corte furono 284 quelle pubblicate entro i 15 giorni dalla discussione, mentre negli anni precedenti solevano essere il doppio per tale periodo.

Alcuni Procuratori generali s'intrattengono sull'esito degli appelli, notando che il numero degli accoglimenti fu superato da quello delle rejezioni. Infatti la Corte di Torino accolse in tutto o in parte l'appello in 341 cause, lo respinse in 421, quella di Genova lo accolse in 320, lo respinse in 393. Però presso altre Corti fu maggiore il numero delle sentenze di accoglimento totale o parziale dell'appello in confronto delle sentenze di rigetto. Ciò si verificò segnatamente nelle Corti di Brescia (111 appelli accolti, 92 respinti), di Casale (186 accolti, 158 respinti), di Catanzaro (325 accolti, 304 respinti), di Milano (361 accolti, 235 respinti).

In sostanza anche nel decorso anno il rapporto fra le pronunzie di riparazione e quelle di conferma delle sentenze portate in appello innanzi alle Corti non si discostò da quello ordinariamente accertato dall'osservazione statistica degli anni precedenti, che per ogni 100 sentenze appellate ne segna 48 confermate e 52 riformate.

Notevoli sono le osservazioni, già da me segnalate, del Procuratore generale di Casale, il quale, rilevando che le pronunzie di riparazione delle sentenze dei Tribunali sono in continuo aumento su quelle di conferma, dice che siffatto aumento va di pari passo con quello delle cause trattate con rito sommario; ed in altro punto del suo discorso avverte che con l'aumento di riforme delle dette sentenze coincide l'esclusione del Ministero Pubblico dalle udienze civili dei Tribunali.

E da queste premesse il Procuratore Generale deduce che lo intervento del Pubblico Ministero a tutte le cause ovvierebbe a molti inconvenienti.

Il di lui collega di Brescia esamina più a fondo il fenomeno e dopo aver detto che questo a primo aspetto potrebbe far presumere che in primo grado le cause siano state non convenientemente studiate e risolte, fa presente « che nel giudizio di secondo « grado la trattazione il più delle volte avviene con altro e ben di « verso indirizzo e svolgimento » e perciò saviamente conclude

che « dalle riforme sarebbe errore o per lo meno esagerata induzione trarre argomento contro i primi giudicati. »

Questa considerazione, che ha la sua base sulla verità delle cose, non è nuova: ed il nostro collega consigliere Ostermann nella sua relazione sui discorsi inaugurali, presentata nel dicembre 1897, bene osservava come talvolta possa avvenire che la sentenza del primo giudice raddrizzi la causa e metta le parti sulla via di ricorrere a nuove ragioni od eccezioni od a mezzi probatorii, la di cui ammissione implichi per necessità la riforma della sentenza appellata (1).

### **Gratuito patrocinio.**

In quasi tutti i discorsi inaugurali si rende conto più o meno ampiamente del modo con cui procedè il servizio relativo a questo importante istituto di indole eminentemente sociale, inteso a porre i non abbienti in grado di far valere le loro ragioni alla pari degli altri cittadini. Ma poichè la materia forma oggetto di relazione speciale, io riassumerò anche più concisamente le operazioni dei capi del Pubblico Ministero, i quali sostanzialmente sono concordi nel riconoscere regolare il funzionamento delle Commissioni istituite presso i Tribunali e le Corti e soddisfacenti i risultati delle cause nell'interesse delle persone ammesse al beneficio della clientela gratuita.

Il Procuratore Generale di Brescia, rilevando che il povero ebbe totale o parziale vittoria nella misura del 70 per cento delle cause decise, aggiunge che « potrebbe desiderarsi una percentuale « più elevata, ma che d'altra parte, meglio considerato, non è forse « gran male che si constati che le Commissioni abbiano piuttosto « largheggiato che scarseggiato nelle ammissioni, in questi tempi « particolarmente, nei quali da troppi si proclama che l'interesse « del povero è con le patrie istituzioni sempre sacrificato. »

Anche altri Procuratori Generali segnarono il confortante esito delle cause dei poveri, dappoichè le sentenze favorevoli ad essi nei

(1) *Relazione OSTERMANN: Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, civile e penale - Sessione del dicembre 1897, pag. 231.*

diversi gradi di giurisdizione furono in sensibile prevalenza alle pronunzie contrarie, tanto da potersi dire stabilito il normale rapporto di tre quarti a un quarto fra quelle e queste.

Accennano taluni oratori alla lentezza con cui procede il corso delle cause trattate col patrocinio gratuito.

Dei ritardi che queste cause subiscono, antico è il lamento, che anche in quest'anno hanno più esplicitamente ripetuto i Procuratori Generali di Napoli, Roma, Torino, Aquila, Brescia, Casale e Cagliari.

Il Procuratore Generale di Aquila rende omaggio al lodevole disinteresse dei difensori, ma osserva che ogni lavoro reclama compenso e che il sistema invalso dei servizi obbligatori e gratuiti può tornar comodo alla finanza ma non affida in massima della bontà del servizio, « essendo un debole della natura umana, sono sue parole, « che si lavori svogliato quando si lavora senza speranza di utile. »

Da ciò la evocazione dell'istituto dell'avvocatura dei poveri, e la invocazione del ripristino di quella istituzione che, onore e gloria della Casa Sabauda, cui ne è dovuta la creazione, fiorì nel piccolo regno di Sardegna e rese inestimabili servizi alla causa della giustizia, difendendo strenuamente le ragioni del povero.

Anche il Procuratore generale di Torino ricorda le belle tradizioni dell'avvocatura dei poveri, vero istituto democratico, come egli dice, del quale vagheggia la ricostituzione. E uguale voto esprimono i suoi colleghi di Brescia e di Casale, il quale ultimo si compiace che in Alessandria funzioni ancora, unico superstite, l'ufficio dei poveri, istituito colà da tanti anni per la generosità di un privato.

Una riforma dell'ordinamento del gratuito patrocinio è desiderata anche dai Procuratori generali di Bologna e di Cagliari, il quale ultimo rammenta le parole pronunziate alla Camera dal Ministro guardasigilli on. Bonacci, annunziante l'impegno di provvedere a questa importante parte di legislazione sociale.

Ed al concetto di trasformare la difesa gratuita dei poveri in una funzione di Stato plaude pure il Procuratore generale di Roma, avvertendo che tale ordinamento porterebbe una diminuzione nel numero delle cause, ma varrebbe ad assicurare per gli interessi dei veri poveri una più sollecita ed assidua assistenza.

### **Probiviri.**

Quasi tutti i capi del Pubblico Ministero nel rendere conto del modo, con cui è stata amministrata la giustizia civile, si sono limitati a parlare delle controversie decise e degli affari risolti dai Conciliatori, dai Pretori e dai superiori Collegi giudiziari. Vuolsi però tenere presente che non da questi soltanto la giustizia è presso noi amministrata, dopo che con la legge del 15 giugno 1893, n. 295, furono istituiti i Collegi dei probiviri, ai quali spetta la duplice missione di conciliare le controversie fra intraprenditori e operai e di decidere fra le dette parti, lavoratori e industriali, le contestazioni relative ai salari pattuiti od altrimenti dipendenti dal contratto di lavoro, fino al valore di lire 200. Ed agli stessi collegi, i quali avevano riprodotto fra noi l'istituto dei *Conseils des Prud'hommes*, esistenti in Francia dal 1806 e nel Belgio dal 1859, la legge del 17 marzo 1898, n. 80, attribuiva con l'articolo 11 la competenza a pronunziare inappellabilmente sulle controversie dipendenti da infortunii degli operai sul lavoro, quando si tratti di inabilità temporanea e la indennità in contestazione non ecceda le lire duecento.

Alla esistenza di questi collegi ed alla loro attività accennano i Procuratori generali di Bologna e di Milano. Il primo informa che i tre Collegi già istituiti in Bologna si occuparono di 29 ricorsi, conciliando le parti o pronunziando giudizi informati a sani principii di equità. L'altro Procuratore generale, constatando che la provvida istituzione continua a produrre ottimi risultati, ci fa conoscere che al chiudersi del decorso anno la città di Milano contava 11 Collegi, i quali si occuparono di 1309 controversie comprese 19 dell'anno precedente, conciliandone 1096.

Ambedue gli oratori anzidetti lamentano la diffidenza e la avversione dimostrata da parte dei capitalisti ed industriali, la di cui astensione ha impedito la costituzione dei collegi in centri importanti. A mio avviso è sommamente desiderabile che l'azione di questo istituto, il di cui esplicamento pel concorso di varie cause non è stato finora così completo come era nel pensiero del legislatore, ma la di cui importanza si fa sempre maggiore dati gli attuali rapporti di frequente dissidio fra il lavoro ed il capitale, non resti inesplorata e taciuta nei discorsi inaugurali dei Procuratori Gene-

rali. Io però lascio alla Commissione il vedere se sia da formularsi su questo punto una concreta proposta, tenuto presente che lo studio del funzionamento dei collegi dei probiviri è pure indicato come argomento di trattazione speciale triennale, e che per tale riguardo il relatore che mi precedè nel passato anno si astenne dal provocare un voto della Commissione relativamente all'istituto anzidetto (seduta 20 luglio 1900) (1).

### **Giudizi arbitrati.**

Anche la materia dei giudizi arbitrati dovrebbe trovar posto nel resoconto dell'amministrazione della giustizia. È innegabile che il pensiero giuridico non che lo spirito pratico moderno si manifestano in senso favorevole a questa forma di giudizio, che, qualunque possa avere avuto fin qui una non molto larga sfera di attuazione in confronto al numero dei giudizi definiti dai magistrati ordinari, è destinato, come ben disse il nostro collega on. Lucchini, ad essere lo avvenire della giustizia civile.

Disposizioni legislative e norme emanate dal potere esecutivo hanno sancito l'accettazione dell'istituto dell'arbitramento.

Più specialmente l'istituto arbitrale trovò fra noi accoglimento in ordine alle questioni dipendenti da contratti in cui è interessata la pubblica Amministrazione in relazione allo esequimento di opere pubbliche.

Giova all'uopo ricordare gli articoli 252 e 254 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, pei quali sono sottoposte alla decisione inappellabile di tre arbitri le dispute circa l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione di costruzione e di esercizio di ferrovie all'industria privata.

Nella stessa legge 30 marzo 1865, l'articolo 349, parlando delle opere che interessano il Ministero dei lavori pubblici, stabilisce potersi convenire nei capitoli d'appalto che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Ed in coerenza alla disposizione ora ricordato, il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal detto Ministero,

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile* - Sessione del luglio 1900, pag. 15.

approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, impone che le contestazioni fra l'Amministrazione e gli appaltatori, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, debbano sempre essere definite mediante giudizio affidato ad un Collegio di 5 arbitri, sotto l'osservanza di apposite norme procedurali, specificate negli articoli 43 a 49 del Capitolato medesimo.

Alla cognizione di speciali Collegi arbitrali sono pure deferite le controversie fra l'Amministrazione governativa e le Società ferroviarie, ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e delle convenzioni con quella legge approvate, non che le controversie che possano insorgere in ordine agli articoli 17, 18 e 20 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sugli Istituti di previdenza del personale ferroviario (art. 26 della legge stessa).

Anche la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (art. 5) dà facoltà ai Consorzi per la irrigazione di stabilire nell'atto di loro costituzione o nel regolamento che le controversie fra i soci o fra i soci ed il Consorzio siano decise col mezzo di arbitri, le di cui decisioni potranno essere immediatamente esecutorie, nonostante l'appello sempre ammesso ai Tribunali ordinari.

Un'altra materia, in ordine alla quale il giudizio arbitrale trova frequente applicazione, è quella costituita dalle questioni, che possono insorgere relativamente alle affrancazioni di prestazioni, servitù ed usi civici: e basta citare su tale proposito la legge 25 maggio 1876, n. 3124, che nell'articolo 15 volle deferita ad un Collegio di tre arbitri la risoluzione delle controversie nascenti dall'applicazione di quella legge circa l'affrancazione delle terre della Sila Regia; — le leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 3 agosto 1891, n. 510, che istituirono (art. 8) Giunte permanenti circondariali di arbitri per dirimere le contestazioni relative alle abolite servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tasse a titolo di pascolo nelle provincie dell'ex Stato pontificio; — la legge 4 agosto 1894, n. 397, che nell'articolo 6 deferì alle medesime Giunte permanenti le dispute derivanti dall'ordinamento dato ai domini collettivi nelle provincie suaccennate; — la legge 2 agosto 1897, n. 382, relativa ai provvedimenti per la Sardegna, che demandò (art. 4) al giudizio di Giunte di arbitri istituite in Cagliari ed in Sassari la decisione delle controversie su



terreni ex ademprivili, e le altre dipendenti dall'applicazione della stessa legge circa il miglioramento agrario dell'isola.

Nè vuolsi dimenticare la recente legge sull'emigrazione, 31 gennaio 1901, n. 23, la quale nell'articolo 27 stabilisce che le liti tra vettore ed emigrante saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale avente sede in ogni capoluogo di provincia

Ma, oltre che nei casi in cui il giudizio arbitrale è obbligatorio, è noto che presso le Amministrazioni pubbliche, anche non governative, e presso i privati si va estendendo per libero accordo delle parti la scelta di questo genere di procedimento, al quale l'indirizzo liberale della nostra legislazione e lo esperimento fattone assicurano un sempre più ampio svolgimento.

Però anche intorno a questo tema speciale penso che una qualsiasi proposta possa trovare sede più sicura e più opportuna, anzichè a proposito della presente relazione, a proposito dell'altra che pure in questa sessione viene presentata dal collega comm. De Negri, circa la statistica speciale delle sentenze arbitrali.

### **Litigiosità.**

Riferendo le notizie indicanti il lavoro compiuto dai Tribunali in sede contenziosa, ebbi occasione di rilevare la diversa distribuzione del lavoro stesso le tra varie circoscrizioni giudiziarie.

Rilevasi pure dal complesso delle notizie statistiche che prosegue immutato il fenomeno costante di una maggiore affluenza di affari contenziosi presso i conciliatori e di una diminuzione progressiva di liti la quale, sensibilissima presso le Preture dopo l'attuazione della legge 16 giugno 1892, si mantiene pure, sebbene in proporzioni molto più ristrette, presso le magistrature superiori.

Alla Commissione sono note la esistenza e le cause generali di questo fenomeno, confermato da una non breve osservazione statistica; nè qui occorre che io debba ripeterne la spiegazione.

Procurerò invece di riassumere le osservazioni che su questo proposito taluni dei Procuratori Generali hanno espresso in riguardo ai rispettivi distretti.

Il Procuratore Generale di Napoli, riconoscendo che nel 1900 la massa maggiore delle minime liti, di soilecito e facile esauri-

mento, nei 782 uffici di conciliazione del distretto si mantenne nelle condizioni abituali ordinarie con lieve aumento, e che si verificò una diminuzione di cause poco apprezzabile nei Tribunali e rilevante nelle Preture e nella Corte, crede che di questo ultimo fatto sia a ricercarsi la ragione in talune condizioni locali e proprie del momento.

Ed a conforto del suo opinamento l'oratore esprime le seguenti considerazioni:

« Pare, egli dice, che siffatta diminuzione non possa mettere capo a cagione unica, di considerevole importanza generale, atta a far presumere sensibile dissesto o peggioramento nelle condizioni economiche. Più plausibilmente la si spiega con locali particolari eventualità, come pure con qualche motivo rilevante di generale efficacia per semplice differimento alla trattazione di affari di non grande importanza, quali sono quelli di competenza delle Preture, e di maggiori cure e per lo più meno urgenti, come quelli in appello. Questo indugio ad avviare o produrre tali affari può ben essere determinato dal pellegrinaggio a Roma pel giubileo e dalle allettatrici feste di Napoli; per cui molta gente si è mossa, rimandando gli affari non incalzanti, nello intento di soddisfare aspirazioni e curiosità di unica o rara occasione. Se invece scarsezza straordinaria di produzione, diminuita ricchezza generale e conseguente ristagno di negozi, di scambi, di proficue relazioni avesse determinata la diminuzione delle liti, sarebbero senza dubbio aumentate le domande per trattarle con le spese a credito: ma per l'opposto possiamo affermare che domande siffatte sono ancor esse diminuite, ed anche più ristretta si offre la cifra dei giudizi seguiti in tutte le giurisdizioni con le spese a credito. »

Relativamente al distretto di Roma il Procuratore Generale nota che durante l'ultimo trentennio le liti crebbero di anno in anno fino al 1894 e che successivamente si ebbe una sensibile diminuzione, ricorda che il progressivo aumento delle cause si attribuì senza dubbio al progredire delle opere edilizie, delle industrie e del commercio nella provincia, e dice che non è in grado oggi di spiegare in modo sicuro la diminuzione delle liti in questi ultimi anni « essendo ben noto che ad accrescere o diminuire la litigiosità influiscono coefficienti disparati ed opposti. »

Invece il Procuratore Generale di Casale specifica le ragioni, che a suo avviso, spiegano il sempre minore lavoro civile. Premesso che da taluno fu notato come la diminuita litigiosità vada di pari passo con l'aumento della delinquenza, così prosegue: « Le « liti scemano non per il maggiore ingentimento dei costumi, o « per lo accrescersi della educazione delle masse, ma perchè il liti- « gare costa troppo e quasi accenna a diventare privilegio degli ab- « bienti. Epperò cotesta difficoltà di vedersi fatta ragione in giu- « dizio e la riluttanza di non pochi ad accedervi, avrebbero forse « influenza sulle cifre così elevate dei reati. »

Per quanto riguarda il suo distretto il Procuratore Generale afferma che lo scemare delle liti si spiega « per la facilità con cui, invece di adire il giudice civile, si va al foro penale anche per contestazioni che nulla hanno che fare coi reati, per le poco floride condizioni economiche del paese, pel rinvilio del valore degli immobili, pel diminuito reddito che se ne ritrae e per le ingenti spese di tasse, carta bollata ed opera dei legali, le quali in gran parte finiscono con l'assorbire, o quasi, il valore della cosa controversa, se questo non sia di grande rilevanza. »

In diverso senso la diminuzione delle cause di competenza superiore è apprezzata dal Procuratore Generale di Brescia: il quale non ne trae una induzione sconcertante per la condizione economico-sociale del distretto, perchè, così egli si esprime « basta in « contrario osservare che regioni meno della nostra incivilite ed « evolute come la Sardegna ed alcune provincie meridionali, ten- « gono il primo posto nella litigiosità, mentre la proporzione del « nostro distretto è di tutto il Regno quella che più si avvicina, con- « frontata pel numero degli abitanti, a quelle assai basse della « Francia e del Belgio. » Il procuratore Generale conclude perciò facendo propria la affermazione espressa dal nostro collega Ostermann in una sua pregiata relazione che « la litigiosità non può essere ravvisata indice di vera prosperità economica e sociale (1). »

Identico concetto manifestò il Procuratore Generale di Catania il quale non divide l'apprezzamento di chi pensa le liti essere prova

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile* - Sessione del dicembre 1899, pag. 395.

di maggior benessere economico, di più diffuso sentimento di riverenza al principio di autorità.

« Senza ricorrere, egli prosegue, ad altri Stati fiorenti di commercio, in cui il numero delle liti non supera il 20 per ogni mille abitanti, abbiamo nella nostra stessa Penisola le regioni economicamente più progredite della media ed alta Italia, ove fra mille abitanti si agitano 50 liti per tutte le giurisdizioni, mentre nell'isola nostra se ne combattono in media 131; e nel nostro distretto particolarmente 120. »

A sua volta il Procuratore generale di Cagliari osserva che il numero di liti introdotte davanti le diverse giurisdizioni civili nel 1900, fu alquanto inferiore a quello delle liti istituite negli anni precedenti: ma dice che « non potendosi tenere gran conto di così lieve diminuzione di liti, che resta agevolmente spiegata con la consueta annuale oscillazione delle cifre statistiche, soggette anno per anno all'influenza di svariati fattori, rimane chiaro che la Sardegna continua ad avere una enorme prevalenza su tutte le altre regioni d'Italia nel numero delle liti; lo che dimostra, se pur ve ne fosse bisogno, una volta ancora, trattarsi di fenomeno stazionario e duraturo, il quale deve quindi derivare da una causa permanente. » E questa causa permanente l'oratore sostiene essere non già, come da taluni si pretende, lo spirito litigioso dei Sardi ma le disagiate condizioni dell'isola sotto l'aspetto agrario ed economico. Sulla perseverata esistenza di queste condizioni disgraziate, malgrado i provvedimenti di ordine amministrativo e legislativo emanati a riguardo della Sardegna, si indugia il Procuratore generale, ponendo a suggello delle sue considerazioni la sentenza di un illustre scrittore inglese, che « *coeteris paribus*, quanto più povero ed incolto è un popolo, è in esso maggiore il numero dei litigi. »

Alle riferite osservazioni io nulla credo dover aggiungere, anche perchè il movimento della litigiosità forma oggetto di relazione speciale, alla quale un più sicuro coefficiente di apprezzamento daranno da ora innanzi le recenti constatazioni dell'ultimo censimento della popolazione.

## **Intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili. Giudice unico.**

Poco mi resta a dire sopra altri argomenti, che in relazione all'amministrazione della giustizia civile furono oggetto di esame per parte dei Procuratori generali.

Ho già accennato come il Procuratore generale di Casale lamenti gli effetti della legge 28 novembre 1875, la quale tolse l'obbligo dell'intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili, salvo per le cause in cui esso deve concludere, indicate dall'articolo 1° della detta legge.

Lo stesso Procuratore generale e il di lui collega di Ancona vorrebbero ripristinato quell'intervento che il secondo dei sullodati oratori ricorda essere potente stimolo e sprone allo studio del diritto.

Le conclusioni del Pubblico Ministero gioverebbero poi, secondo il Procuratore generale di Casale, (ed io già l'ho riferito in altro punto di questa rassegna) a far sì che le cause civili giungessero in uno stato di più completa istruzione alla decisione dei giudici, per guisa da rendere meno frequenti le pronunzie di riforma in grado di appello dei giudicati di primo grado.

Avverte poi lo stesso Procuratore generale che con l'attuale sistema « molti arrivano agli alti gradi della gerarchia dopo essere « rimasti per lunghi anni senza quasi aprire i codici civile, di commercio e di procedura; » e ciò, egli dice, non è un bene. »

Uguale voto « perchè l'istituto del Pubblico Ministero torni « all'antico suo splendore intervenendo a tutte le cause civili, » manifesta il Procuratore Generale di Genova, il quale nella parola calma e spassionata del rappresentante della legge scorge un coefficiente precipuo di giustizia.

E qui non è inopportuno aggiungere, a complemento delle suenunciate osservazioni, che intorno alla legge del 1875 anche l'illustre Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Roma nel discorso inaugurale di quest'anno ha espresso ampie e dotte considerazioni critiche, vigorosamente propugnando la utilità e necessità dell'intervento del Pubblico Ministero nella trattazione delle cause civili, dimostrando come « non i lumi superiori del Pubblico

« Ministero, ma la discussione alla quale egli partecipa e che senza « di lui sarebbe incompleta, rischiarla la coscienza del giudice, e ne « rende più sicuro ed avisato il giudizio. »

\* \* \*

Accennando alla questione da lungo tempo agitata se sia da preferirsi il giudice unico al Collegio, il Procuratore Generale di Aquila crede fermamente che, dato l'attuale ambiente, la istituzione fra noi del giudice unico « scemerebbe ognor più la fiducia e « il prestigio, già scossi, della magistratura nazionale. »

Anche il Procuratore Generale di Catania è contrario a coloro che vorrebbero importare il nuovo istituto nel nostro paese, ove il sistema giudiziario, come in molti altri Stati si è adagiato sulla base dell'organismo collegiale, senza che l'esperienza ne abbia rivelato tali danni da giustificarne l'abbandono.

Dopo di che il Procuratore Generale prosegue, ripetendo un suo divisamento già altre volte espresso: « che ogni decisione in « dichi nominativamente il voto di ciascuno che vi prese parte. »

E questa sua proposta egli conforta col dire che la maggioranza, se ha per sé la presunzione del vero, deve pure avere la virtù di mostrare chi la compone: che nei liberi ordinamenti non vi ha parte dei tanti congegni istituiti a pubblico vantaggio che debba sottrarsi alla notorietà: che non solo sarà avvantaggiata la sincerità e la maturità dei convincimenti, ma sarà data una forte spinta al perfezionamento dei caratteri, quando ciascuno sarà reso palesemente responsabile dell'effettivo suo concorso nella deliberazione del Collegio.

I suggerimenti, i voti, i concetti relativi agli istituti suenunciati sono già conosciuti dalla nostra Commissione: e ciò mi dispensa da qualsiasi considerazione o proposta bastandomi di aggiungere che il desiderato, pel quale si vorrebbe palese il voto di ciascun giudicante, fu esposto con la relazione presentata dall'onorevole professore Gianturco nella Sessione del dicembre 1899 (1).

(1) *Relazione GIANTURCO: Annali di Statistica - Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile. - Sessione dicembre 1899, pag. 145.*

### **Proposte.**

Le considerazioni che i Procuratori Generali hanno esposto e il di cui contenuto ho tentato di riassumere, non hanno, a mio avviso, sostanzialmente segnalato nello adempimento dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia civile, alcuna seria irregolarità, la quale possa dar luogo a provvedimenti di indole amministrativa.

Essi hanno constatato qua e là alcune deficienze ed inconvenienti, resi palesi dall'esperienza, suggerendo i rimedii, che stimano all'uopo opportuni: ma il carattere delle une e degli altri è tale da richiedere piuttosto, come già ho avvertito, studi e provvedimenti di carattere legislativo.

E perciò, tenuto pure conto del complesso delle osservazioni sopra svolte in armonia ai precedenti dell'opera nostra, a me sembra di poter concludere che la Commissione, ammenchè essa nella sua saggezza non sia per trarre da quanto precede concetti e conclusioni diverse, dovrebbero limitare a sottoporre all'esame del Ministro della Giustizia i più essenziali suggerimenti del genere sopra espresso.

Un'altra proposta, di ordine diverso, credo pure di presentare, quella cioè che, ritenuta la importanza della funzione affidata ai Magistrati in quanto riguarda le autorizzazioni concesse o negate in seguito ai ricorsi di volontaria giurisdizione, si possa raccomandare una particolareggiata trattazione a proposito dello svolgimento di questi affari, che tanto da vicino toccano gli interessi economici e talvolta anche quelli morali delle famiglie, e quindi per necessario riflesso l'interesse sociale.

Per siffatta guisa, se io non mi inganno, sarebbe dato adempimento a quanto dispone nelle lettere *d* e *f* l'articolo 4 del regio decreto 7 ottobre 1900 sopra ricordato, lasciandosi al Comitato nostro permanente il determinare le modalità di attuamento della seconda proposta.

Ho perciò l'onore di proporre:

« I. Che la Commissione segnali all'attenzione dell'onorevole  
« Ministro Guardasigilli, per gli eventuali studi della riforma del-

« l'istituto della Conciliazione, la proposta del Procuratore Gene-  
« rale di Brescia, che suggerisce di nominare per più Comuni,  
« quando siano di esigua importanza e finitimi, un solo conci-  
« liatore ed il suggerimento del Procuratore Generale di Roma, di  
« dare facoltà alle parti di portare innanzi ai Pretori direttamente  
« le controversie di valore dalle lire 50 alle lire 100;

« II. Che la Commissione faccia presente all'onorevole Mini-  
« stro anzidetto la convenienza che siano invitati i Procuratori Ge-  
« nerali a fare oggetto di speciale riferimento ed esame nelle loro  
« relazioni inaugurali il movimento degli affari di volontaria giu-  
« risdizione presso i Tribunali civili e le Corti di appello. »



## Sui giudizi arbitrari.

RELATORE: **DE' NEGRI.**

La nostra statistica giudiziaria non ha fornito nessuna notizia dei giudizi arbitrari fino all'anno 1882. S. E. l'on. Zanardelli che in quell'anno era Ministro Guardasigilli, nella sua relazione a S. M. il Re, premessa alla statistica civile e commerciale per l'anno 1880, ebbe a rilevare tale lacuna giustamente considerando che « sarebbe utile il conoscere quanta disposizione vi sia tra le nostre popolazioni ad adottare questo mezzo più semplice, meno dispendioso ed anche meno clamoroso ed aspro per definire le controversie, tanto più che il giudice eletto dalle Parti stesse come uomo di loro speciale fiducia costituisce nell'opinione di molti « un grande progresso civile ».

E fu in omaggio a tali osservazioni che nel successivo anno 1883 coi modelli che servivano a raccogliere le notizie sulle controversie giudiziarie civili e commerciali furono richieste alcune notizie sommarie sul funzionamento dell'importante istituto del compromesso.

L'indagine fu limitata, per quell'anno, al numero dei decreti dei Pretori che resero esecutorie sentenze di Arbitri, e nell'anno susseguente si domandò anche ai Tribunali e alle Corti d'appello separata notizia degli appelli interposti contro sentenze arbitrari in materia civile e commerciale.

Per le sentenze di Arbitri rese esecutorie dai Pretori si hanno i dati seguenti:

SENTENZE DI ARBITRI RESE ESECUTORIE DAI PRETORI NEGLI ANNI 1883-98.

Prospetto I.

ANNI	Italia settentr.		Italia centrale		Napoletano		Sicilia		Sardegna		REGNO		
	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	
Media annuale del triennio	1883-85	599	5.00	100	1.19	119	1.54	45	1.53	41	5.98	814	2.81
	1886-88	536	4.91	124	1.88	112	1.45	69	2.36	46	6.71	887	3.07
	1889-91	513	4.72	135	1.68	107	1.38	61	2.09	30	1.46	846	2.93
	1892-94	575	5.27	137	2.04	115	1.18	68	2.33	38	5.53	933	3.22
	1895-97	566	5.19	149	2.22	126	1.63	72	2.45	35	5.14	948	3.27
Anno 1898 (1) . . .		610	5.59	151	2.25	209	2.71	70	2.39	11	1.62	1051	3.63

Da un minimo di 814, media annuale del triennio 1883-85 si va fino ad un massimo di 1,051 nell'anno 1898. E facendo il confronto fra i dati delle diverse regioni si osserva che il maggior numero in rapporto alla popolazione si ebbe quasi costantemente nell'Italia settentrionale e nella Sardegna e la proporzione più bassa nel Napoletano.

Quanto all'altra indagine iniziata dal 1884, sugli appelli dalle sentenze arbitrali i risultati sono esposti nel prospetto seguente:

(1) Per correzioni apportate da alcune cancellerie, quando il volume della *Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1898* era già stampato, il numero delle sentenze di Arbitri rese esecutorie dai Pretori, quale risulta da questo e dagli altri prospetti di questa relazione, differisce di 56 in più da quello stampato nel suddetto volume.

APPELLI DA SENTENZE DI ARBITRI PORTATI AVANTI AI TRIBUNALI  
E ALLE CORTI D'APPELLO NEGLI ANNI 1884-98.

Prospetto II.

ANNI	Sentenze arbitrali rese esecutorie dai Pretori	Appelli interposti		Esito degli appelli giudicati					
				Sentenze arbitrali esecutorie					
		cifre effettive	ogni 100 sentenze arbitrali esecutorie	confermate		riformate			
cifre effettive	ogni 100 appelli giudicati			cifre effettive	ogni 100 appelli giudicati	ogni 100 sentenze arbitrali esecutorie			
Media annuale del biennio, 1884-85	799	39	4.88	12	48.00	13	52.00	1.62	
1886-88	897	18	2.03	7	46.67	8	53.33	0.91	
Media annuale del triennio	1889-91	846	27	3.79	8	44.44	10	55.56	1.18
1892-94	933	61	6.54	28	51.85	26	48.15	2.79	
1895-97	948	35	3.69	13	41.94	18	58.06	1.90	
Anno 1898 . . . . .	1051	25	2.38	16	59.26	11	40.74	1.05	

Prima, però, di fare qualsiasi osservazione sulle cifre di questo prospetto conviene avvertire che l'acquiescenza delle Parti al giudizio arbitrale è in realtà assai minore di quello che apparisce dal rapporto tra il numero degli appelli interposti e il numero dei *lodi* resi esecutori, imperocchè tale rapporto si sarebbe dovuto calcolare sul numero dei *lodi appellabili*, mentre in questo prospetto è stato calcolato su tutti i *lodi*, non avendosi per gli anni anteriori al 1898 la distinzione tra gli appellabili e i non appellabili. E, come avrò occasione di dire in seguito nell'esporre i dati del 1899, raccolti con un'apposita indagine e con prospetti nominativi e descrittivi, i *lodi appellabili* sono pochissimi, nella maggior parte dei compromessi essendo stati autorizzati gli Arbitri a decidere come amichevoli compositori, o avendo le Parti espressamente rinunciato all'appello. Inoltre i numeri sono così piccoli che i confronti che

possono istituirsi e le deduzioni che se ne potrebbero ricavare non hanno certamente un gran valore. Ciò premesso, si può osservare che la media delle sentenze arbitrali riformate in appello è, nel periodo 1884-97, del 53.42 per cento appelli giudicati, con un massimo di 58.06 nel triennio 1895-97 ed un minimo di 48.15 nel triennio 1892-94; ed è discesa nel 1898 a 40.74 per cento; mentre, nello stesso periodo di tempo, cioè dal 1884 al 1898, la media delle riforme di sentenze di Pretori fu del 56.16 per cento, con un massimo di 58.63 nel 1887 e un minimo di 51.85 nel 1895, e la media delle riforme di sentenze di Tribunali fu del 53.01 per cento, con un massimo di 55.53 nel 1895 ed un minimo di 50.41 nel 1892. Quanto all'acquiescenza delle Parti alle sentenze dei giudici, basterà accennare che la media degli appelli interposti contro sentenze di Pretori (dedotti quelli abbandonati), nel periodo 1884-98, fu di 8.62 su cento sentenze appellabili, e quella degli appelli interposti contro sentenze di Tribunali (dedotti pure quelli abbandonati) fu, nello stesso periodo di tempo, di 19.85 su cento sentenze appellabili; mentre la media degli appelli interposti contro sentenze di Arbitri, nello stesso periodo di tempo, fu di 3.81 su cento sentenze arbitrali. Però, ignorandosi, come si è detto, il numero delle sentenze arbitrali appellabili, alle quali dovrebbe paragonarsi il numero degli appelli contro di esse, non è possibile per questa parte un confronto esatto tra i giudizi ordinari e quelli arbitrali.

Come ognuno vede, queste notizie sono troppo manchevoli per poter convenientemente studiare come funzioni l'istituto del compromesso, e la nostra Commissione ebbe già ad occuparsi di questo difetto nella sessione del giugno 1896 quando si discusse la magistrale Relazione del commissario Sandrelli, sul movimento della litigiosità. Ed egli appunto proponeva si desse incarico al Comitato di provvedere che, circa le sentenze degli Arbitri rese esecutorie dai Pretori, le indagini fossero estese anche a specificare gli oggetti rispettivi e le questioni risolte da ciascuna decisione.

Anche nella sessione del dicembre 1897 questo stesso argomento fu oggetto di discussione quando il commissario Ostermann lesse il suo pregevolissimo Rapporto sui discorsi dei Procuratori Generali intorno all'amministrazione della giustizia civile. Il senatore Boccardo ricordava in quell'occasione come in tutte le nazioni

civili, e quindi anche nella nostra, siasi manifestata la tendenza a deferire la risoluzione delle controversie private a giudici scelti dalle Parti come arbitri delle loro contese, e ciò allo scopo di sottrarsi alle lungaggini della procedura ordinaria e di diminuire in tal modo le spese di giustizia, soverchiamente onerose. E concretava le sue osservazioni nella proposta che la Commissione delegasse al Comitato di studiare un sistema d'indagini statistiche tendente a far conoscere la parte che nello svolgimento della giustizia civile hanno i giudizi arbitrari.

In quella circostanza io ebbi a rilevare che le ricerche su tale argomento si erano limitate a pochi dati sommari, per due ragioni: e, cioè, perchè non risultava che l'istituto del compromesso fosse molto apprezzato in Italia, a giudicare almeno dalle cifre che ci venivano fornite dalle Autorità giudiziarie; e perchè non era facile ridurre ad espressione sintetica il contenuto delle sentenze arbitrali, per poterle classificare secondo l'oggetto della controversia. Ed aggiungeva che volendo conoscere la natura delle questioni decise dalle sentenze arbitrali, data la difficoltà che presentava la determinazione del punto di diritto risoluto colla sentenza, si sarebbe dovuto affidare l'esecuzione di tale statistica ai Magistrati, e che in tal caso sarebbe stato opportuno che essa assumesse la forma monografica e fosse fatta saltuariamente.

La proposta del senatore Boccardo fu approvata dalla Commissione e portata all'esame del Comitato, il quale dispose che fosse distribuito alle Preture un apposito modello statistico, per raccogliere annualmente le notizie circa i giudizi arbitrari dei quali era stata chiesta l'esecutorietà, e cioè l'indicazione delle Parti, l'oggetto della controversia decisa, e, nel caso in cui il *lodo* fosse inappellabile, per quale fra i motivi specificati nell'articolo 28 del Codice di procedura civile.

Le prime notizie ottenute col nuovo modello si riferiscono all'anno 1899, ed è di queste che mi accingo a rendervi conto.

Prima però di entrare in argomento ed esporre i dati statistici raccolti credo opportuno di premettere alcune avvertenze d'ordine generale.

Naturalmente la nuova indagine non poteva estendersi a tutti i compromessi avvenuti durante l'anno, ma solo a quelli dei quali la

sentenza arbitrale venne nel corso dell'anno depositata nella cancelleria della Pretura del mandamento in cui fu pronunciata, allo scopo di ottenere il decreto del Pretore, in forza del quale essa avrebbe acquistato forza esecutiva, ai termini dell'articolo 24 del Codice di procedura civile. Degli altri compromessi, per i quali non fu emesso il decreto di esecutorietà, mancando qualsiasi traccia nei registri di cancelleria, non era possibile avere cognizione e non si può accertare, neanche in modo indiretto, se siano molti o pochi, quantunque io propenda per quest'ultima ipotesi. Stipulato dalle Parti un compromesso, cioè stabilito di deferire la decisione della contestazione vertente fra loro ad un giudizio arbitrale, non si vede quale ragione vi sarebbe di non far dare forza esecutiva al lodo degli Arbitri, il quale per la mancanza di omologazione, non rivestirebbe più che il carattere di una scrittura privata.

Nè sembra che possa indurre a ciò il desiderio di evitare il pagamento delle tasse fissa e graduale che gravano sulle sentenze degli Arbitri quando siano state depositate, perchè nel caso di successivo disaccordo fra le Parti si dovrebbero far registrare i processi verbali e le sentenze arbitrali come scritture private, pagando tasse di registro, non inferiori a quelle che si volevano evitare, aggravate di multa.

Ho detto che neanche in modo indiretto si potrebbe oggi determinare quanti siano i lodi non depositati. È ben vero che il deferimento di una controversia al giudizio di Arbitri deve sempre risultare da un atto scritto pubblico o privato anche nei casi in cui il compromesso non sia stato stipulato con atto apposito ma sia la necessaria conseguenza della clausola compromissoria apposta ad un contratto qualsiasi, e che questi atti sono soggetti a registrazione; ma è pur vero che parecchi di tali atti e contratti non sono effettivamente registrati se non quando si debbono depositare o produrre in giudizio e che nelle statistiche ufficiali delle tasse sugli affari la notizia dei compromessi espressamente stipulati e degli atti che, in dipendenza della clausola compromissoria generica, determinano le controversie sulle quali si intende invocare il giudizio arbitrale non è data separatamente ma confusa con quella di altri atti soggetti pure a tassa graduale.

Già il senatore Boccardo quando presentava alla Commissione

la sua proposta non si nascondeva la difficoltà della ricerca riconoscendo che una parte dei giudizi arbitrari sfuggono a qualsiasi indagine e proponeva che lo studio fosse limitato ai giudizi pei quali è possibile raccogliere notizie e che sono particolarmente quelli nei quali interviene come parte la pubblica Amministrazione. Ma, e ciò parrà strano, questi sono in numero così esiguo, come dirò fra poco, che se non fosse la loro importanza intrinseca potrebbero quasi essere trascurati.

Facendo un confronto fra le controversie nelle quali era Parte lo Stato e che furono portate innanzi alle Magistrature ordinarie e alla IV Sezione del Consiglio di Stato e quelle deferite al giudizio di Arbitri, si rileva in quale scarsa misura la pubblica Amministrazione abbia ricorso a questi. Dalla relazione dell'Avvocato Generale erariale sulla situazione delle liti trattate dalle dipendenti Avvocature nel 1899 risulta che le cause erariali iniziate o riprodotte in quell'anno (non computando 2,113 cause che interessarono il Fondo culto o gli Economi dei benefici vacanti) sommarono a 10,634 e ne furono definite durante l'anno 5,313 (1). Le controversie decise dagli Arbitri nelle quali era Parte lo Stato non furono che 25 e cioè 0. 48 per cento del totale delle controversie in qualsiasi sede decise, nelle quali era Parte lo Stato, il che val quanto dire che la pubblica Amministrazione non ha voluto o non ha potuto giovare per dirimere le controversie nelle quali era interessata, di quel mezzo più spedito ed economico che è l'arbitrato fuorchè in un caso sopra duecento. In quale misura quest'uso così infrequente dell'istituto del compromesso debba imputarsi allo spirito litigioso dell'Amministrazione o a quello dei suoi avversari non è noto. Forse soltanto l'Avvocatura Generale erariale è in grado di conoscere in quante cause l'Amministrazione avesse proposto di ricorrere al giudizio arbitrale e questa proposta non fosse stata accettata dalle altre Parti contendenti; ma dalle Relazioni di quell'Ufficio ciò non è indicato, almeno sino ad ora. Mi sia lecito quindi esprimere il voto che nelle future relazioni sia fornita anche questa interessante indicazione.

(1) Di queste solo 199 erano state giudicate dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, tutte le altre dai Magistrati ordinari.

A risultati identici si giunge paragonando le sentenze rese dagli Arbitri e divenute esecutive con quelle emesse dai Magistrati ordinari. Non computando le decisioni su controversie che per ragione di valore sarebbero state di competenza dei Conciliatori e quelle pronunciate in grado d'appello, le quali sono naturalmente in quantità trascurabile (1 della prima specie e 4 della seconda) ed escludendo correlativamente le cause ordinarie definite dai Conciliatori e dai Giudici d'appello, si trova che nell'anno 1899 a fronte di 204,388 sentenze emesse in primo grado di giudizio dai Pretori e dai Tribunali stanno 1,046 lodi esecutivi, cioè 0.51 su 100 sentenze complessivamente emesse dai Magistrati togati e da quelli elettivi.

Vi sono senza dubbio altre controversie decise da collegi arbitrali appositamente istituiti per l'applicazione di talune leggi speciali, per esempio quelle del 29 maggio 1873, *sui consorzi d'irrigazione*; del 24 giugno 1888, *sui consorzi delle acque a scopo industriale*; del 3 agosto 1891, *sull'abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-province pontificie*; del 4 agosto 1894, *sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio*; del 2 agosto 1897, *sui beni ex-adempriovili della Sardegna*; ecc., ecc.; ma queste controversie sfuggono alla indagine statistica perchè le decisioni di questi collegi arbitrali non hanno bisogno di esser depositate nelle cancellerie di Pretura; esse sono esecutorie senza altre formalità; non vi ha quindi, al presente, alcun mezzo di conoscerne il numero e l'indole. Trattandosi però di controversie concernenti pochi e ben determinati argomenti speciali non potranno queste esser di certo molto numerose tanto da mutare sensibilmente i suaccennati rapporti tra i giudizi arbitrali e quelli ordinari.

Passo ora all'esposizione dei dati numerici che sono il risultato dello spoglio fatto delle notizie raccolte col prospetto nominativo su indicato per l'anno 1899.

In una prima tabella (Prospetto III) sono classificate per distretti di Corte d'appello le sentenze di Arbitri rese esecutorie dai Pretori secondo la qualità delle Parti contendenti.



Il numero totale delle controversie fu di 1,051. Ho già avuto occasione di notare che in rapporto alla popolazione il maggior numero di tali contestazioni si riscontra nell'Italia settentrionale e nella Sardegna e il minore nel Napoletano, e qui aggiungerò che in cifre effettive circa tre quinti del totale (610 su 1051) sono date dall'Italia settentrionale.

In 25 dei 1,051 giudizi predetti era in causa lo Stato o come attore o come convenuto; in 80 erano in causa Provincie o Comuni, o Consorzi o altri Enti amministrativi (Deputazioni provinciali, Congregazioni di carità); in 219 erano in causa altri pubblici istituti e Corpi morali; per le rimanenti 727 controversie le Parti contendenti erano Ditte o persone private.

Delle 25 controversie nelle quali era Parte lo Stato in 2 erano Parte avversaria Società concessionarie dello Stato (Società ferroviarie); in 5 Società o Imprese commerciali e in 18 persone private. Delle 80 contestazioni nelle quali si trovavano in lite o come attore o come convenuto Provincie o Comuni o Consorzi o altri Enti amministrativi, l'altro litigante era pure una Provincia o un Comune, un Consorzio o altro Ente consimile in 6 casi; una Società avente concessione dai medesimi in 8; un altro Ente morale in 6; una persona privata in 60. Delle 219 controversie nelle quali erano in causa altri Enti morali per 43 era pure un Ente morale la parte avversaria, e per 175 un privato.

Quanto alla distribuzione geografica si rileva che le controversie in cui era in causa lo Stato si ebbero quasi tutte nel distretto della Corte di appello di Roma (17 su 25); quelle in cui erano in causa Provincie, Comuni, Consorzi, altri Enti amministrativi furono più frequenti nel distretto di Genova (19), di Torino (17) e di Napoli (13), mentre non ve ne fu nessuna nei distretti di Casale, Brescia, Parma, Modena (Sezione), Ancona, Perugia (Sezione), Aquila, Messina e Catania; quelle in cui una delle Parti od entrambe erano Enti morali abbondarono specialmente nel distretto di Napoli (102), 94 delle quali riguardavano la Società del risanamento per liquidazione di indennità derivanti da espropriazioni a causa di pubblica utilità; e se ne ebbero anche in buon numero a Genova (29), a Milano (27) e a Torino (25); mentre non se ne ebbe nessuna nel distretto di Ancona e Sezioni, di Aquila, di Catanzaro e di Catania.

Delle contestazioni fra privati, come si è già detto parlando del numero complessivo di esse, la massima parte si riscontrano nell'Italia settentrionale e cioè a Genova 113, altrettante a Torino, 105 a Venezia, 62 a Milano, laddove in ciascuno dei distretti di Lucca, Ancona, Macerata, Perugia, Aquila, Potenza, Messina e Cagliari non se ne ebbero che 10 o meno. Per chi volesse discendere a più minuti confronti si sono raccolti nel prospetto che segue le notizie concernenti i singoli distretti giudiziari.

**CONTROVERSIE DECISE DAGLI ARBITRI NELL'ANNO 1899, CLASSIFICATE SECONDO LA QUALITÀ DELLE PARTI CONTENDENTI.**

(Per distretti di Corte d'appello).

*Prospetto III.*

PARTI CONTENDENTI	Distretto della Corte d'appello di											
	Genova	Casale	Torino	Milano	Brescia	Venezia	Parma	Modena (sez.)	Lucca	Firenze	Bologna	Ancona
<b>Stato :</b>												
con Società concessionarie dello Stato . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
con altri Enti morali . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
con Privati . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	2
<b>Province - Comuni - Consorzi - altri Enti amministrativi:</b>												
tra loro . . . . .	3	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..
con Società concessionarie . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..
con altri Enti morali . . . . .	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
con Privati . . . . .	15	..	14	3	..	1	..	1	2	1	2	..
<b>Società - Altri Enti morali:</b>												
tra loro . . . . .	11	..	8	13	..	2	1	1	2	..	1	..
con Privati . . . . .	18	6	17	12	2	5	1	..	2	3	1	..
<b>Privati con Privati . . . . .</b>	<b>113</b>	<b>35</b>	<b>113</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>105</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
<i>Totale . . . . .</i>	<b>162</b>	<b>41</b>	<b>155</b>	<b>93</b>	<b>45</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>7</b>

PARTI CONTENDENTI	Distretto della Corte d'appello di												
	Macerata (sez.)	Perugia (sez.)	Roma	Aquila	Napoli	Potenza (sez.)	Trani	Catanzaro	Messina	Catania	Palermo	Cagliari	REGNO
<b>Stato :</b>													
con Società concessionarie dello Stato . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
con altri Enti morali . . . . .	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
con Privati . . . . .	..	..	10	1	..	..	1	..	..	1	..	..	18
<b>Province - Comuni - Consorzi - altri Enti amministrativi:</b>													
tra loro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
con Società concessionarie . . . . .	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	8
con altri Enti morali . . . . .	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
con Privati . . . . .	2	..	3	..	9	..	4	..	..	1	2	..	60
<b>Società - Altri Enti morali:</b>													
tra loro . . . . .	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	43
con Privati . . . . .	..	..	3	..	101	..	1	..	1	..	3	..	176
<b>Privati con Privati . . . . .</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>727</b>
<i>Totale . . . . .</i>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>146</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>1,051</b>

Vengo ora ad esporre per sommi capi i dati sull'oggetto delle controversie.

Delle 1,051 sentenze pronunciate dagli Arbitri e rese esecutorie dai Pretori nel corso dell'anno, 183 si riferivano a controversie in sorte in materia di successioni, delle quali 140 per divisione di eredità e 43 per altre questioni (interpretazione di disposizioni testamentarie, pagamento di debiti ereditarii), 174 a liquidazioni di indennità e risarcimento di danni; e di esse 20 per inadempimento di contratto e 154 per altre cause svariate; 101 a liquidazioni e sistemazioni di conti e resoconti d'amministrazione; 82 a imprese di costruzione (appalti-collaudi); 74 a locazioni e, cioè, 13 a locazioni di case, 29 a locazioni di terreni e 32 a locazioni d'opera; 58 al contratto di società (costituzione, liquidazione di società, ripartizione di quote sociali, distribuzione di utili); 54 a divisione di beni in comunione; 51 a transazioni di liti o di contestazioni stragiudiziali; 47 a determinazione di confini; 46 a servitù prediali; 31 a contratti di compra-vendita e di permuta; 30 ad azioni creditorie, delle quali 7 derivanti da mutuo e 23 da somministrazioni di merci; 23 a risoluzioni di contratto; 19 a contratti di mandato e di commissione; 18 ad azioni possessorie (di manutenzione, di reintegrazione, per nuova opera, per danno temuto); 9 a costruzioni e manutenzioni di strade; 9 a derivazioni di acque; 7 ad assicurazioni; 7 a controversie nel pagamento di dazi agli appaltatori; 5 a interpretazioni di contratto; 4 a questioni in materia di tasse. Delle altre 19 sentenze 6 si riferivano a controversie di cui non è stato sufficientemente determinato l'oggetto nei prospetti statistici compilati dalle cancellerie delle Preture, e 13 a contestazioni diverse.

Le controversie in materia di successione che vennero decise da Arbitri si riscontrano più numerose che altrove nei distretti di Torino (38), di Genova (36), di Venezia (24) e di Palermo (24), mentre non se ne ebbe nessuna nei distretti di Brescia e di Bologna, nella Toscana, nelle Marche e nella Sardegna; solo una a Casale, a Modena e a Roma e non più di 5 a Milano, Parma, Perugia (Sezione), Aquila, Napoli, Potenza (Sezione), Trani, Catanzaro, Messina e Catania.

Per decidere su liquidazioni di indennità e risarcimento di danni, l'intervento degli Arbitri fu più frequentemente richiesto a

Torino (in 23 casi), a Genova (12), a Venezia (11) e specialmente a Napoli dove si portarono al giudizio degli Arbitri per tale oggetto 100 controversie delle quali, come si è già accennato, 94 erano state iniziate contro la Società di risanamento di quella città. Nessuna o pochissime se ne ebbero in tutti gli altri distretti.

Per le liquidazioni e sistemazioni di conti il maggior numero di decisioni si ebbe a Torino (20), a Venezia (18), a Genova (14), a Casale (10), a Milano (9), a Brescia (6). In materia di contratti di costruzione il giudizio arbitrale fu più richiesto a Roma (in 18 casi), a Napoli (12), a Genova (12), a Torino (9), a Milano (7), e raramente o mai negli altri distretti.

Credo inutile proseguire in questa esposizione di massimi e minimi, specialmente perchè, trattandosi per le altre specie di controversie di numeri molto piccoli, un tale confronto non avrebbe grande importanza.

Per chi desiderasse maggiori specificazioni serve il prospetto qui appresso, nel quale le sentenze emesse dagli Arbitri sono per ciascun distretto di Corte d'appello classificate secondo l'oggetto della controversa decisa.

(OGGETTO DELLE CONTROVERSIE DECISE

(Per distretti di

Prospetto IV.

OGGETTO DELLE CONTROVERSIE	Distretto di							
	Genova	Casale	Torino	Milano	Brescia	Venezia	Parma	Modena (sez.)
Determinazione di confini . . . . .	2	3	7	6	7	4	1	3
Azioni possessorie (di manutenzione, di reintegrazione, per nuova opera, per danno tenuto) . . . . .	1	..	4	1	4	3	1	..
Servitù prediali . . . . .	7	7	10	..	2	4	3	..
Locazione di case . . . . .	6	..	3	..	3	1	..	..
Locazione di terreni . . . . .	1	..	..	3	..	5	3	2
Locazione di opera . . . . .	4	..	5	7	2	2	..	..
Compravendita (controversie sul prezzo) e permuta. . . . .	13	1	..	3	1	2	..	..
Imprese di costruzione (appalti, collaudi) . . . . .	12	2	9	7	..	1	2	..
Mandato e commissione (indennità di provvigione, ecc.) . . . . .	5	..	2	7	..	..	..	..
Società (costituzione, liquidazione, ripartizione di quote sociali, distribuzione di utili). . . . .	15	2	5	14	3	5	..	1
Assicurazione . . . . .	..	..	..	1	..	..	1	..
Transazione . . . . .	11	6	8	10	2	1	3	2
Interpretazione di contratto . . . . .	..	..	1	..	..	3	..	..
Risoluzione di contratto . . . . .	4	..	3	2	3	1	..	..
Divisione di beni in comunione . . . . .	8	2	1	3	8	23	..	1
Divisione di eredità . . . . .	23	1	29	3	..	23	5	1
Altre controversie in materia successoria (interpretazione di disposizioni testamentarie, debiti ereditari, ecc.) . . . . .	13	3	8	2	..	1	1	..
Liquidazione e sistemazione di conti e resoconto di amministrazione. . . . .	14	10	20	9	6	18	1	..
Azioni creditorie derivanti da mutuo . . . . .	1	..	..	1	..	1	1	1
Azioni creditorie derivanti da somministrazioni. . . . .	4	1	2	2	..	2	..	2
Liquidazione d'indennità e risarcimento di danni per inadempimento di contratto . . . . .	5	..	3	4	..	2	..	..
Liquidazione d'indennità e risarcimento di danni per altre cause. . . . .	7	3	20	4	1	9	..	2
Controversie pel pagamento di dazi agli appaltatori . . . . .	1	..	5	..	..	1	..	..
Opere pubbliche (costruzione e manutenzione di strade) . . . . .	3	..	1	..	..	1	..	..
Derivazione di acque. . . . .	..	..	4	3	2	..	..	..
Controversie in materia di tasse. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	2
Questioni diverse . . . . .	2	..	1	1	..	1	1	..
Controversie delle quali non fu specificato l'oggetto . . . . .	..	..	4	..	1	..	..	..
<b>Totale . . . . .</b>	<b>216</b>	<b>41</b>	<b>155</b>	<b>93</b>	<b>45</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>17</b>

DAGLI ARBITRI NELL'ANNO 1899.

Corte d'appello).

Distretto della Corte d'appello di														REGNO		
Lucca	Firenze	Bologna	Ancona	Macerata (sez.)	Perugia (sez.)	Roma	Aquila	Napoli	Potenza (sez.)	Trani	Catanzaro	Messina	Catania		Palermo	Cagliari
..	3	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	1	2	4	..	47
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	..	..	18
..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	..	1	2	3	1	46
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
..	3	5	..	..	..	2	1	1	..	1	1	..	..	..	1	29
1	..	2	..	..	..	1	..	2	..	2	1	..	..	..	3	32
2	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..	1	2	1	31
1	1	3	3	2	..	18	1	12	..	2	..	2	..	4	..	82
..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	1	..	19
1	1	3	..	1	..	..	..	5	..	1	..	..	..	1	..	58
2	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	7
..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	..	..	2	..	..	..	51
..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	5
1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	5	1	1	..	..	23
..	2	..	..	..	2	..	1	2	..	..	..	1	..	..	..	54
..	..	..	..	..	2	1	5	4	3	5	5	2	4	24	..	140
..	1	1	1	1	1	1	..	1	7	..	1	1	..	..	..	43
..	2	3	2	..	1	..	1	2	..	1	2	..	2	5	2	101
..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	7
1	2	..	..	1	..	3	..	2	..	1	..	..	..	..	..	23
..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	20
..	1	1	..	..	..	1	..	99	..	2	2	..	..	1	1	154
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	9
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9
..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4
..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	13
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	6
<b>10</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>146</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>1 051</b>

Conviene però avvertire che le 1,051 sentenze in esso enumerate non sono tutte definitive, ma se ne contano 43 interlocutorie che disponevano o presentazione di documenti, o ammissione di prove testimoniali, o perizie, o risolvevano questioni di procedura.

Dopo avere così classificato tutte le controversie decise da Arbitri, credo opportuno indicare separatamente l'oggetto di quelle poche nelle quali erano in causa lo Stato o Provincie o Comuni o Consorzi o altri Enti amministrativi. Delle 25 contestazioni sollevate dallo Stato o contro di esso, 20 ebbero per oggetto questioni insorte in contratti di costruzione o altri lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione; 2 risarcimento di danni e di queste una per inosservanza di contratto, e una per altri motivi che non risultano determinati nel prospetto statistico; una si riferiva a questioni insorte sul pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e le altre due non erano state ancora esaurite definitivamente alla fine dell'anno e solo aveano dato luogo a due sentenze interlocutorie su incumbenti di rito.

Le 80 controversie nelle quali erano in causa Provincie, Comuni, Consorzi o altri Enti amministrativi si distinguevano pel loro oggetto nel modo seguente: 29 si riferivano a contratti di costruzione, o di altri lavori eseguiti per conto di quelle Amministrazioni; 14 a pagamento d'indennità o risarcimento di danni; 7 a contratti di derivazione di acque; 5 a costruzioni o manutenzioni di strade pubbliche; 4 a contratti di compravendita; 4 a locazioni d'opera; 3 a questioni dipendenti da comunioni di beni; 2 concernevano il pagamento di tasse; 2 azioni possessorie; 2 la determinazione di confini; 2 la liquidazione di conti; 3 questioni insorte tra un Consorzio di provincie ed un privato circa la esecuzione del contratto riguardante un manicomio interprovinciale; 1 tra un comune e una Società concessionaria di un servizio pubblico circa i diritti del personale addettovi. Infine altre due controversie si riferivano una a servitù di luce, l'altra alla divisione di un'eredità. Anche fra queste 80 decisioni se ne annoverano 6 interlocutorie.

Un altro dato si è ricavato dallo spoglio dei documenti forniti dalle cancellerie delle diverse Preture ed è quello sull'appellabilità o inappellabilità dei *lodi* arbitrali.

Delle 1,051 sentenze rese esecutorie nel 1899, 142 solamente, cioè 13. 51 su 100 erano appellabili; nelle altre 909 era chiuso l'adito al ricorso in appello: in 708 casi, cioè nella massima parte, perchè gli Arbitri erano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori e quindi non secondo le regole del diritto ma secondo l'equità; in 196 per espresso desiderio delle Parti le quali avevano rinunciato al diritto di ricorrere in appello; in 4 perchè il giudicato arbitrale veniva emesso in grado d'appello da altra decisione, e finalmente in un solo caso perchè la causa decisa sarebbe stata di competenza del Conciliatore e per ragione di valore non appellabile.

Notevoli differenze corrono fra i diversi distretti circa la proporzione delle sentenze arbitrali appellabili sul totale delle sentenze emesse. Infatti, mentre tale proporzione è di 1. 05 su 100 a Venezia, di 3. 42 a Napoli, di 5. 38 a Milano e di 5. 56 a Genova essa sale a 19. 15 a Palermo, a 26. 67 a Brescia e fino a 41. 03 a Roma. Proporzioni anche più alte si hanno per Catanzaro (47. 83) e per Bologna (57. 89), ma in questi, come in altri distretti delle cui proporzioni non ho qui tenuto conto, il numero totale delle sentenze arbitrali è troppo piccolo per potersi paragonare con quello molto maggiore dei distretti nominati per primi.

Per la stessa ragione non è a tener conto che a Perugia (sez.) e a Cagliari tutte le sentenze arbitrali erano inappellabili; a Perugia (sez.) non se ne ebbero che 6, e a Cagliari 11.

Nel prospetto seguente i dati sull'appellabilità sono esposti distintamente per ciascun distretto.



**CONTROVERSIE DECISE DAGLI ARBITRI NELL'ANNO 1899, DISTINTE SECONDO CHE ERANO APPELLABILI O INAPPELLABILI; E MOTIVI DELL'INAPPELLABILITÀ.**

(Per distretti di Corte d'appello).

*Prospetto V.*

CONTROVERSIE	Distretto della Corte d'appello di											
	Genova	Casale	Torino	Milano	Brescia	Venezia	Parma	Modena (sez.)	Lucca	Firenze	Bologna	Ancona
Appellabili. . .	} cifre effettive . . .											
	} in rapporto a 100 del totale . . .											
Inappellabili:	9	3	20	5	12	12	5	3	2	5	11	2
perchè gli Arbitri avevano pronunziato come amichevoli compositori . . . . .	5.56	7.32	12.90	5.38	26.67	1.05	21.74	17.65	20.00	21.74	57.89	28.57
perchè le Parti avevano rinunziato all'appello . . . . .	114	29	117	79	18	73	15	11	3	11	6	5
perchè gli Arbitri avevano pronunziato come Giudici di appello . . . . .	39	6	18	9	14	29	3	3	5	7	2	..
perchè la causa sarebbe stata di competenza del Conciliatore . . . . .	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<i>Totale . . .</i>	162	41	155	93	45	114	23	17	10	23	19	7

CONTROVERSIE	Distretto della Corte d'appello di												
	Macerata (sez.)	Perugia (sez.)	Roma	Aquila	Napoli	Potenza (sez.)	Trani	Catanzaro	Messina	Catania	Palermo	Cagliari	Reggio
Appellabili. . .	} cifre effettive . . .												
	} in rapporto a 100 del totale . . .												
Inappellabili:	2	..	16	2	5	1	5	11	1	1	9	..	142
perchè gli Arbitri avevano pronunziato come amichevoli compositori . . . . .	28.57	..	41.03	18.18	3.42	12.50	23.81	47.83	9.09	8.33	19.15	..	13.51
perchè le Parti avevano rinunziato all'appello . . . . .	1	3	20	3	120	4	12	8	9	10	30	7	708
perchè gli Arbitri avevano pronunziato come Giudici di appello . . . . .	3	3	3	6	21	3	4	4	1	1	8	4	196
perchè la causa sarebbe stata di competenza del Conciliatore . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
<i>Totale . . .</i>	7	6	39	11	146	8	21	23	11	12	47	11	1,051

Dai risultati di una prima ricerca sarebbe avventato voler trarre conclusioni specifiche, tanto più che il fatto studiato ha tanto scarsa importanza numerica. Nonpertanto qualche deduzione d'ordine generale se ne può già ricavare: quella, ad esempio, della rarissima applicazione che ha nel nostro paese l'istituto dell'Arbitrato nelle controversie civili e commerciali.

Vi sarebbe egli qualche mezzo per estenderne l'applicazione? Io credo di sì, ma trattandosi di provvedimenti i quali non potrebbero essere adottati senza riforme legislative, e a uno di questi anzi contrasterebbero le presenti condizioni della finanza, mi astengo dal farne oggetto di formale proposta e mi limito ad accennarveli sommariamente.

Il primo mezzo sarebbe quello di rendere obbligatorio per lo Stato e per tutti gli altri Enti che sono sottoposti alla sua vigilanza e tutela, in ogni caso di controversia insorta fra di loro, il ricorso al giudizio arbitrale ed in caso di contestazioni con altri Enti o con privati di farne almeno la proposta alla parte avversaria. In attesa di una simile riforma si potrebbe intanto in via amministrativa consigliare l'adozione di questo esperimento.

Il secondo mezzo consisterebbe in una riduzione delle tasse di registro e bollo che oggi gravano tanto sugli atti di compromesso, quanto sulle sentenze arbitrali, riduzione che dovrebbe essere più considerevole quando gli arbitri fossero stati autorizzati a giudicare come amichevoli compositori, ossia *ex aequo et bono*, cioè ogni qual volta si fosse sperimentato il giudizio compromissorio nella sua forma più pura e più rispondente allo scopo di sollecitare la risoluzione delle controversie, e renderle meno dispendiose.

**Rapporto della Sotto-Commissione (1) per lo studio sulle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani ed abbandonati.**

**OSSERVAZIONI PRELIMINARI.**

Il mandato che ci venne conferito dall'illustre senatore Messedaglia — alla cui memoria, sempre viva e presente in questa Commissione, non può non rivolgersi il nostro primo pensiero di mesto rimpianto — aveva limiti, per quanto estesi, pur tuttavia ben definiti e precisi, nella deliberazione che, su proposta dell'on. Lucchini, fu presa dalla Commissione nella seduta del 21 luglio 1900 (2).

È bene che si abbia sott'occhio, nel suo testo, questa deliberazione per rendersi conto esatto del modo in cui abbiamo adempiuto al compito che ci fu assegnato, e che assumemmo consci dell'alta importanza dell'argomento, intorno al quale convergono ora gli studi, in Italia e fuori, di Governi, di Parlamenti, di dotti e di filantropi.

La proposta approvata è del seguente tenore:

« Che sia nominata una Sotto-Commissione con l'incarico di proporre uno studio schematico sulle condizioni dei minorenni in Italia, nei rapporti della famiglia, dell'educazione, dell'ordine pubblico e della delinquenza, coordinando e completando gli studi e le ricerche già fatte in argomento. »

Era perciò precipuo nostro ufficio raccogliere in una sintesi logicamente ordinata, quanto è contenuto nelle pagine degli « Atti » della Commissione intorno ai minorenni.

La prima parte adunque di questo rapporto consiste in una rassegna degli studi che la Commissione ha fatto su questo tema,

(1) La Sotto-Commissione era composta dei commissari Beltrani-Scalia, Brusa, Ricciuti e del segretario Aschieri, estensore del presente rapporto.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione luglio 1900, pag. 25.

dal tempo della sua costituzione ad oggi, e poichè gli aspetti sotto i quali venne studiato sono svariati e molteplici, abbiamo raggruppato tutta la materia sotto i seguenti capi:

**DELINQUENZA.** — L'allarme destato dalle cifre, divenute in questi ultimi anni sempre più alte, dei minorenni che sono giudicati e condannati dai tribunali e vengono rinchiusi nei riformatori e nelle carceri, nelle quali specialmente si fa sempre più difficile la loro rigenerazione morale, portò a ricercare quali fossero le cause di questo aumento della delinquenza giovanile, a studiarne la intensità e le forme, a stabilire i rapporti comparativi sotto cui si manifesta in altri paesi, a vederne, da ultimo, le eventuali correlazioni con altri fatti sociali. Da questo argomento pertanto dovevano prendere le mosse tutti gli altri.

**TUTELA E CURATELA.** — È la principale forma di assistenza che la legge accorda a coloro che rimangono privi delle cure dei genitori, ed essa ha un posto non solo preponderante, ma anche onorevole negli studi della Commissione, la quale vi ha dedicato un tempo non breve delle sue discussioni, con risultati che, se non in tutto, in parte almeno sono confortevoli.

**PATRIA POTESTÀ.** — Questo argomento è venuto un po' tardi allo studio della Commissione, sebbene per ordine logico avesse dovuto precedere quello delle tutele e curatele.

Ma, a chi ben consideri, non parrà incongruente il discorrerne dopo quest'ultimo tema, al quale si riattacca non solo per l'identità dell'oggetto, ma anche perchè lo studio di esso non avrebbe potuto essere completo se non dopo l'esame del modo in cui funziona l'istituto pupillare nel quale si estrinseca la patria potestà civile, quando sia venuta meno quella naturale.

**RICOVERO PER CORREZIONE PATERNA.** — Questo tema concerne uno degli atti più gravi della patria potestà, allorchè questa si riconosce incapace di correggere i travimenti del minorenne e domanda allo Stato che sostituisca la sua educazione severa e rigida, a quella famigliare troppo spesso indulgente e pietosa.

Più volte ne fu discusso innanzi a questa Commissione e, anche in questa parte, i risultati degli studi fatti furono sodisfacenti.

Dopo che avremo, nell'ordine suindicato, percorso insieme il campo dei lavori compiuti, passeremo, nella seconda parte, a dire dei risultati di alcune speciali inchieste, o appositamente istituite dalla Sotto-Commissione o già preordinate dalle Amministrazioni interessate, per avere nuovi elementi di studio a complemento di quelli esaminati.

E questa seconda parte, nella quale, per quanto ci sarà possibile, manterremo l'ordine degli argomenti che abbiamo superiormente indicato, verrà suddivisa nei seguenti paragrafi:

Nel primo illustreremo alcune notizie sulla delinquenza dei minorenni e sui minorenni detenuti nelle carceri giudiziarie, negli stabilimenti penali e nei riformatorii.

Nel secondo daremo conto delle risposte ad alcuni quesiti rivolti ai Procuratori Generali di Corte d'appello, per conoscere il loro avviso intorno all'applicazione di speciali istituti giudiziarii per i minorenni giudicabili o condannati.

Nel terzo esporremo i principali risultati statistici di una ricerca sui provvedimenti concernenti la patria potestà.

Nel quarto riferiremo intorno ad un'inchiesta, fatta per mezzo dei Prefetti, per conoscere come siano osservate talune disposizioni di leggi a tutela e a protezione dei minorenni e per sapere quale estensione ed efficacia abbiano quelle speciali istituzioni di cura e di assistenza che soccorrono i fanciulli fisicamente e moralmente deficienti.

Nel quinto riassumeremo i rapporti che ci furono mandati dai medici provinciali intorno alla diffusione tra i minorenni dell'alcolismo, della tubercolosi e della sifilide.

In un sesto paragrafo considereremo quali effetti si siano sin qui ottenuti dalla legge sull'istruzione obbligatoria, desumendoli dall'estensione dell'analfabetismo nelle varie provincie, e quale sviluppo abbiano raggiunto quelle istituzioni scolastiche sussidiarie, come i *patronati*, gli *educatorii* e i *ricreatorii*, che favoriscono una maggiore diffusione dell'istruzione elementare, mercè aiuti materiali e morali agli alunni poveri.

Infine in un ultimo paragrafo riporteremo i voti che nei più recenti Congressi nazionali e internazionali sono stati fatti su questo argomento.

Esposto così il programma dei lavori, passiamo ora allo svolgimento delle varie parti.

## PARTE PRIMA.

---

**DELINQUENZA DEI MINORENNI.** — Il desiderio della Commissione di avere notizie sulla delinquenza dei minorenni è dimostrato fin dai suoi primi studi.

Nel modello di scheda individuale, che era stato preparato nella prima sessione della Commissione, appena questa venne costituita dal Ministro Guardasigilli, on. Zanardelli, nel 1882, si trovavano le seguenti domande (1):

*1° se il minorenni convive coi genitori, o col tutore o con gli allevatori;*

*2° se è orfano d'entrambi i genitori.*

Sono note le vicende per cui passò il modello della scheda individuale prima di essere definitivamente adottato nella forma che ha al presente, e quindi non recherà meraviglia se dobbiamo subito ricordare che, per avere dovuto subordinare le ricerche statistiche a esigenze di spazio, di tempo e di spesa, nella sessione tenuta nel febbraio 1885 (2) fu approvata la soppressione del secondo dei quesiti suaccennati, che pure aveva tanta importanza, lasciando sussistere quello solo della convivenza coi genitori o col tutore.

Se non che anche il primo quesito, il quale era riuscito a mantenersi fermo a traverso le molte modificazioni apportate al modello della scheda specialmente all'intento di ridurre le richieste a quelle strettamente necessarie, e che anche oggi è accolto nella scheda adottata nel 1890, è rimasto senza alcun effetto, perchè le risposte non sono state sinora spogliate, nè vi è speranza che possano esserlo tra breve.

Furono già indicate alla Commissione (3) le ragioni per le

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1882, pag. 163.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione febbraio 1885, pag. 182, allegato.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione maggio-giugno 1892, pag. 57 e seg., e Sessione 1893, pag. 256 e seg.

quali si dovettero abbandonare nello spoglio delle schede alcuni quesiti, e tra gli altri quello della convivenza dei minorenni, ma, pur riconoscendo il valore di esse, non possiamo a meno di far voti che in un avvenire, più o meno lontano, si trovi il modo di fornire anche questa notizia che ha una capitale importanza per lo studio della delinquenza dei minorenni.

La Commissione, benchè priva del materiale statistico che aveva desiderato le fosse apprestato, non tardò a prendere in esame l'argomento, e nella sessione del 1886 (1) il senatore Canonico, riferendo sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte penale, richiamò l'attenzione dei colleghi sulla delinquenza speciale dei minorenni e particolarmente sull'applicazione ad essi della pena carceraria, generalmente poco proficua all'emenda dei colpevoli, ma il più delle volte dannosa per quelli di età minore e concluse col proporre che si invitassero i Procuratori generali a formare delle tabelle a parte pei delinquenti minorenni, dalle quali risultasse quanti erano quelli abbandonati dai genitori e quanti coloro che avevano passato qualche tempo in un riformatorio (2). Il senatore Auriti, intervenendo colla sua autorevole parola nella discussione, propose inoltre che i Procuratori generali nei loro discorsi trattassero separatamente questo tema, e la Commissione deliberò che il Comitato preparasse i prospetti necessari affinché i dati fossero raccolti in modo uniforme. Pur troppo questo desiderio, come vedremo, rimase per lungo tempo insoddisfatto e, anche quando fu ad esso provveduto, non venne rigorosamente attuata la proposta del relatore.

Infatti, sebbene con circolare del 29 ottobre 1886, cioè con sollecitudine più che lodevole, il Ministro Guardasigilli additasse il tema della delinquenza dei minorenni ai Procuratori generali come argomento di studio pei discorsi inaugurali, pur tuttavia non si prepararono con eguale prontezza i modelli per la raccolta delle notizie, tanto che il Guardasigilli, nella stessa circolare, dovè avvertire che i prospetti sarebbero stati spediti posteriormente.

E intanto che il Comitato attendeva alla preparazione di questi modelli, il senatore Canonico nella successiva sessione del 1887 (3),

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1886, pag. 28 e 29.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione 1886, pag. 36.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione 1887, pag. 38.

nella stessa occasione in cui riferì alla Commissione sui discorsi inaugurali per la parte penale, tornò a gettare un grido d'allarme, e questa volta anche più forte, sulla delinquenza dei minorenni. Egli dichiarò di essere rimasto colpito dal grande numero di minorenni delinquenti e rinnovò la proposta « che si raccolgano annualmente « tutti i dati di fatto i quali meglio valgano a far conoscere le occa-  
« sioni da cui è spinto il giovanetto a spezzare le barriere che lo  
« separano dalla vita criminosa » e tornò a ripetere identicamente il voto presentato nella precedente sessione, esprimendo di più il desiderio che i Procuratori Generali, nel riferire su questo tema, indicassero anche le ragioni di una delinquenza così notevole nella età giovanile (1).

Ad attenuare alquanto l'impressione di queste parole venne la relazione del Direttore generale della statistica, commendator Bodio, sul movimento della delinquenza nel 1886, nella quale si nota che il numero dei minorenni delinquenti, per quanto poteva giudicarsi dai pochi anni pei quali si avevano i dati, rimase pressochè invariato, nella proporzione di 24 per cento nei giudizi pretoriali, di 20 per cento presso i Tribunali e di 15 per cento presso le Corti d'assise (2). Quanto a quest'ultima proporzione peraltro osservò molto acutamente l'on. Ferri (3) che il mantenersi essa costante era già indice di aumento nella più alta delinquenza, perchè era allora notoriamente diminuita la delinquenza generale innanzi alle Corti di assise, per l'estensione sempre maggiore che veniva data alla *correzionalizzazione*.

In uno studio presentato nella sessione del 1888 (4) sulla delinquenza e la statistica giudiziaria, il comm. Beltrani-Scalia ebbe occasione di rilevare le deficienze che quest'ultima presentava rispetto alle notizie sui minorenni delinquenti, limitandosi essa a dare queste sole divisioni di età « sotto i 14 anni; dai 14 anni ai 18; dai 18 ai 21 » senza alcun riferimento ai reati, allo stadio del processo, all'esito del giudizio e alle pene, e fece voti perchè, o colla scheda penale o con appositi prospetti, venissero raccolte, maggiori notizie. L'on. Ferri, in quella occasione presentò una

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1887, pag. 47.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione 1887, pag. 106.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione 1887, pag. 112.

(4) *Atti della Commissione*. Sessione 1888, pag. 74.



proposta, inviata allo studio del Comitato, per fare un'analisi dei volumi della statistica giudiziaria penale dal 1880 in poi, al fine specialmente di rilevare la rispondenza dei dati colle più essenziali ricerche sulla criminalità dei minorenni (1). Ma di questa proposta, per la parte che riguarda i minorenni, non è più traccia negli *Atti della Commissione*.

Il comm. Beltrani-Scalia avendo avuto occasione di consultare anche i discorsi dei Procuratori Generali, notò che questi non si erano occupati in modo speciale, come era stato prescritto, della delinquenza dei minorenni, forse perchè non era stato loro inviato un apposito prospetto, secondo il desiderio espresso dalla Commissione. Il qual prospetto soltanto nella sessione giugno-luglio 1889 fu portato, per l'approvazione, innanzi alla Commissione stessa, la quale, dopo alcune modificazioni suggerite dai commissari Cuccia, Curcio e Penserini, vi diede il suo assenso e deliberò che fosse trasmesso alle Autorità giudiziarie (2).

Ma pare che un fatto avverso pesasse su questa speciale inchiesta intorno alla delinquenza dei minorenni, perchè, non ostante che nella stessa sessione giugno-luglio 1889 il consigliere Penserini, relatore sulla parte penale dei Discorsi inaugurali (3), insistesse sull'opportunità di avere notizie speciali per i rei minorenni, e la Commissione approvasse che nei *prospetti sommari*, allegati ai discorsi, venisse aggiunta un'apposita tabella, per avere la continuità e l'uniformità delle osservazioni, nella successiva sessione del 1890 (tenutasi peraltro nel 1891), il segretario permanente della Commissione, comm. Tami, a nome del Comitato, dichiarò che questo non riteneva più opportuno insistere nella proposta di fare speciali ricerche sui minorenni delinquenti, dopochè era stata adottata la scheda individuale, la quale avrebbe permesso di studiare l'argomento come non si sarebbe potuto meglio per mezzo di qualsiasi altra inchiesta (4).

Ma la lacuna delle notizie fu subito avvertita nella stessa sessione del gennaio 1891 dall'on. Lucchini (5), che riferì sui discorsi inaugurali — parte penale — il quale si dolse che i Procuratori

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1888, pag. 107.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione giugno-luglio 1889, pag. 22 a 26.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione 1889, pag. 100 e seguenti.

(4) *Atti della Commissione*, Sessione 1890 (gennaio 1891), pag. 2.

(5) *Atti della Commissione*, Sessione 1890 (gennaio 1891), pag. 132 e seguenti.

generali non avessero sodisfatti i voti della Commissione col dare speciali notizie sui minorenni delinquenti (il che certamente dipese, come si è già osservato, dal fatto che non era stata comunicata ai Procuratori generali medesimi la tabella appositamente preparata dal Comitato, e approvata dalla Commissione), e a lui si unì il comm. Penserini, il quale, nonostante la deliberazione del Comitato di abbandonare qualsiasi ricerca speciale sulla criminalità dei minorenni, propose, e la Commissione sanzionò col suo voto, che si desse corso alla precedente deliberazione di pubblicare, in allegato ai discorsi dei Procuratori generali, una tabella riguardante la delinquenza dei minorenni.

Intanto nella stessa sessione il comm. Bodio, dando notizia del movimento della delinquenza negli anni 1888 e 1889 (1) informò che vi era stato un aumento nel 1888 e una diminuzione nel 1889 delle cifre dei minorenni delinquenti.

Da questo momento, e fino a quando non furono noti i risultati dello spoglio delle schede, essendo venuto a mancare, per la riforma introdotta nei registri giornalieri, qualsiasi notizia sui minorenni, di questo tema la Commissione non si occupò più di proposito, ma solo incidentalmente trattando altri argomenti.

Così il senatore Costa, nella seduta del 16 giugno 1894, ebbe occasione, riferendo sull'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale, di raccogliere notizie sui minorenni e sulle donne sottoposte all'arresto in casa (2) e sul ricovero di minorenni di età tra i 9 e i 14 anni in uno stabilimento di educazione e di correzione, per sentenza del magistrato che riconobbe non avere essi agito con discernimento (3) e osservò che quest'ultimo provvedimento o riesce inattuabile per le pene di corta durata, o giunge tardi non essendosi talvolta potuto evitare il carcere al minorenne.

Anche nella relazione che il sen. Bodio presentò nella 1ª sessione del 1895 sulla delinquenza negli anni 1890-1893 (4) non si discorre di questo argomento; ma avendo egli rilevato una diminuzione della delinquenza in Inghilterra, e per contro l'aumento verificatosi quasi dovunque negli altri principali Stati d'Europa, ebbe

(1) *Atti della Commissione*. Sessione 1890 (gennaio 1891), pag. 157 e seg.

(2) *Atti della Commissione*. Sessione giugno 1894, pag. 442.

(3) *Atti della Commissione*. Sessione giugno 1896, pag. 461.

(4) *Atti della Commissione*, 1ª Sessione 1895, pag. 232 e 233.

occasione di ricordare l'opinione del Lubbock che attribuiva il miglioramento delle condizioni della delinquenza nella Gran Bretagna alla diffusione dell'istruzione popolare, e quella del Joly, il quale, in uno scritto pubblicato nella *Revue de Paris*, aveva espresso l'avviso che esso fosse effetto delle cure date in Inghilterra ai Riformatori e alle Scuole industriali per i minorenni delinquenti e agli istituti e alle associazioni private che colà tutelano, con energia e con successo sempre crescenti, l'infanzia abbandonata e maltrattata.

Soltanto nella sessione del maggio 1897 lo stesso sen. Bodio, nel presentare alla Commissione i primi saggi dei risultati delle schede individuali, dedicò un capitolo della sua relazione alla delinquenza dei minorenni (1).

In esso è rilevata la importanza dello studio di questo argomento, che interessa la maggior parte degli Stati, nei quali, come il senatore Bodio dimostrò analizzando le cifre per la Francia e per la Germania, va crescendo il numero dei delinquenti di età minore.

Sodisfacendo a un voto già manifestato dalla Commissione, il sen. Bodio esaminò anche la delinquenza specifica dei minorenni, la quale ha precipuo carattere di attentato al diritto di proprietà, la maggior parte dei minori sotto i 18 anni essendo condannati per furto, spigolamento e danneggiamento. Dai 18 ai 21 anni, pur rimanendo sempre alta la delinquenza contro la proprietà, si accentua un po' più quella contro le persone, e della prima specie si fanno più frequenti quelle forme (falso e truffa) che richiedono una maggiore maturità di scaltra intelligenza.

Da ultimo il sen. Bodio studiò anche la distribuzione geografica dei condannati minorenni, e rilevò che, in confronto al numero dei condannati di qualsiasi età, le regioni settentrionali dell'Italia avevano i rapporti centesimali più alti, mentre, in relazione alla popolazione, erano quelle meridionali le quali tenevano il primo posto; il che si spiega col fatto del maggior numero di reati in queste ultime regioni, a paragone di quelle dell'Italia settentrionale e centrale.

Nella stessa sessione questo tema fu trattato anche più ampiamente dal senatore Beltrani-Scalia, il quale nella relazione che presentò sul ricovero per correzione paterna (2), esaminò anche la cri-

(1) *Atti della Commissione*, 1<sup>a</sup> Sessione 1897, pag. 200-204.

(2) *Atti della Commissione*, 1<sup>a</sup> Sessione 1897, pagine 262 a 265.

minialità dei minorenni nei vari paesi, ricavando in molta parte le notizie dalle rispettive statistiche carcerarie. Egli venne alle stesse conclusioni alle quali era giunto il Bodio, che cioè l'aumento dei delinquenti di minore età era un fatto oramai generale in tutti gli Stati civili, ad eccezione dell'Inghilterra, e avvertì inoltre che per l'Italia particolarmente l'aumento rivelava anche un inquinamento delle classi più elevate del civile consorzio.

Nella sessione del dicembre dello stesso anno 1897 l'on. Nocito, al quale era stato affidato il compito di riferire sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale (1), notò che molti di questi lamentavano l'aumento allarmante della delinquenza dei minorenni, e l'avv. Bosco, rendendo conto dei lavori della sessione tenuta a Pietroburgo dall'*Institut international de statistique* nel settembre di quell'anno, ebbe occasione di ricordare quale fosse in Francia la procedura speciale per i minorenni giudicabili, adottata prima dal Tribunale della Senna, per iniziativa del *Comité de défense des enfants traduits en justice*, poscia estesa, con circolare del Guardasigilli, anche agli altri Tribunali. Sui risultati di questa procedura fu però riservato ogni giudizio, troppo breve essendo il tempo dell'esperimento, e il Bosco concluse appunto il suo dire col voto che si potessero presto conoscere i dati riguardanti il Tribunale della città di Parigi, il quale aveva certamente raccolto una quantità non scarsa di osservazioni, che sarebbero state di efficace aiuto per lo studio dell'importante questione.

Posteriormente la nostra Commissione non si occupò più di proposito dei delinquenti minorenni, ma solo incidentalmente nella trattazione del tema di cui ora passiamo a discorrere.

\*  
\* \*  
\*

CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA. — Come abbiamo già osservato, su questo argomento l'opera della Commissione è stata non solo attiva e zelante, ma anche feconda di buoni risultati, e la esposizione riassuntiva di quanto essa fece a vantaggio dei minorenni sottoposti a tutela o curatela, sarà per tutti voi, che prendeste parte onorevole a questi lavori, titolo di legittima soddisfazione e insieme eccitamento a perseverare nella via percorsa.

(1) *Atti della Commissione*, 2ª Sessione 1897, pagine 178 a 214.

Fin dal febbraio 1884, cioè dalla 2<sup>a</sup> sessione tenuta dalla Commissione, si incominciò a discutere di questo argomento e lo portò al vostro esame l'on. Curcio (1), il quale, avendo rilevato che alcuni Procuratori generali trattavano nei loro discorsi inaugurali dell'ufficio tutorio affidato ai Pretori e osservavano in generale che era da questi assai trascurato, concludeva testualmente così: « Io « debbo fare nuove premure alla Commissione perchè voglia colla « sua autorevole parola indurre il signor Ministro a dare a tutti i « Procuratori del Re, e per mezzo loro ai Pretori, energiche istru- « zioni onde questi provvedano di tutori tutti gli orfani d'ambo i « genitori, convocando d'ufficio i consigli di famiglia, secondochè « viene da essi imposto dalla vigente legislazione. È veramente assai « deplorabile che la legge rimanga lettera morta per moltissimi « orfani poveri ai quali il tutore gioverebbe certo se non per ammi- « nistrare i beni, che non hanno, per curarne l'educazione o per evi- « tare che finiscano col diventare dei cattivi soggetti » e ricordava che il Ministro delle finanze, preoccupandosi delle conseguenze che potevano avere sull'andamento delle tutele le spese per tassa di bollo incomportabili dai piccoli patrimoni, dispose, con circolare del 13 giugno 1883, che gli atti fatti nell'interesse dei minorenni poveri dovessero godere dell'esenzione dalla tassa medesima.

Abbiamo riportate per disteso le parole dette dall'onorevole Curcio, perchè esse contengono, in germe, tutte le questioni trattate posteriormente dalla Commissione e costituiscono come il programma del lavoro che questa è venuta via via svolgendo.

Erano dapprima vaghe esortazioni, eccitamenti più o meno indeterminati, perchè alle une e agli altri mancava la base di fatto, cioè gli elementi che la statistica avrebbe potuto offrire, e che vennero di poi, quando la Commissione prese risolutamente il partito di fare precipuo oggetto dei suoi studi questo argomento.

In quella stessa occasione l'on. Curcio presentò una proposta, votata dalla Commissione, colla quale si richiamava l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulla necessità di assicurare efficacemente l'osservanza delle disposizioni legislative che riguardano la tutela dei minorenni. E questo voto non fu espresso invano, perchè il Ministro della giustizia, con circolare del 17 aprile 1884, eccitava

(1) *Atti della Commissione*, Sessione febbraio 1884, pag. 138.

i funzionari del Pubblico Ministero e i Pretori, gli uni a una maggior vigilanza, gli altri a un' azione più efficace e diligente negli uffici tutori ad essi confidati.

Anche nella sessione del dicembre 1885 (1) l'on. Tondi, riferendo sullo stesso argomento dei discorsi inaugurali — parte civile — ricordò che i Procuratori Generali facevano vivi eccitamenti ai Pretori perchè provvedessero alla tutela degli orfani e degli incapaci, ma non fu presa allora alcuna speciale deliberazione.

La prima relazione che trattò, con corredo di dati statistici, questo tema, e fu come la prefazione di una serie di speciali relazioni sull'argomento, è quella che l'on. Auriti presentò nella sessione del 1886 (2) sui discorsi inaugurali dei Procuratori Generali — parte civile —. In essa, esaminando l'opera dei Pretori rispetto alle costituzioni dei consigli di famiglia e di tutela, il relatore lamentò che non si conoscesse il numero dei minorenni che rimangono privi dei genitori, per poter vedere se il numero delle tutele aperte vi corrisponda, e rilevando che la circolare, già citata, del 17 aprile 1884 aveva dato qualche buon risultato, fece voti perchè si istituisse un sistema più concreto di sindacato, prescrivendo delle relazioni periodiche che i Pretori dovevano inviare trimestralmente ai Procuratori del Re, e questi semestralmente ai Procuratori Generali, acciocchè poi questi ultimi riferissero annualmente, sulla scorta dei rapporti ricevuti, al Ministro della giustizia.

Questa proposta — la prima che esca dal campo delle vaghe raccomandazioni — fu approvata dalla Commissione e subito dopo il Ministro Guardasigilli con circolare del 29 ottobre 1886, n. 1194, tra l'altro, prescrisse una relazione sul modo come funziona l'istituto della tutela, tenendo conto specialmente del numero dei Consigli di famiglia istituiti, delle loro convocazioni a istanza delle parti o d'ufficio, nonchè dei provvedimenti che per avventura si fossero presi contro le persone responsabili, ai termini dell'art. 250 del Codice civile.

Nella sessione del 1887 lo stesso senatore Auriti, sempre nell'occasione dell'annuale relazione sui discorsi inaugurali — parte civile (3) — ripeté il voto che il tema dei consigli pupillari fosse ripro-

(1) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1885, pag. 167.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione 1886, pag. 66 e seg.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione 1887, pag. 19.

posto ai Procuratori Generali, tanto più che nel 1886 non era continuato il miglioramento che era stato notato nell'anno precedente.

Il difetto di apposite notizie statistiche su questo argomento si fece sempre più sentire, e il consigliere Penserini che riferì nella sessione del 1888 sui discorsi inaugurali per la parte civile (1) propose per l'appunto che i Procuratori Generali trattassero questo tema con corredo di dati numerici.

Osservò peraltro il comm. De' Negri che la mancanza dei dati non era da imputarsi alle Autorità giudiziarie, perchè mentre nella circolare surricordata del 29 ottobre 1886, colla quale si prescrissero speciali relazioni, era detto che sarebbero stati spediti appositi modelli per la raccolta delle notizie, in fatto questi non furono preparati e venne a mancare la base fondamentale della indagine statistica.

Nella discussione che seguì su questo argomento, furono rilevate delle differenze di interpretazione della legge, specialmente in rapporto alle tutele degli esposti, e deficienze nella legge stessa, come nel caso delle disposizioni dell'articolo 250 del Codice civile, le quali rimangono quasi sempre inosservate perchè nè l'articolo 387 del Codice, nè il titolo VII del Regolamento 15 novembre 1865, n. 2602, contengono sanzioni per colpire l'inosservanza di quelle disposizioni, e fu deliberato di rimandare lo studio di tutte le questioni al Comitato. Il quale provvide con lodevole sollecitudine, tantochè il comm. Tami — allora segretario permanente della Commissione — a nome del Comitato stesso, poté informare, nella successiva sessione giugno-luglio 1889 (2) :

che furono invitati i Procuratori Generali a fornire le notizie sulle tutele per mezzo di schede;

che, a rendere possibile l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 250 del Codice civile, si era disposto che nella scheda istituita dalla Direzione generale della statistica, per dare notizia delle cause di morte, si indicasse anche se il vedovo lasciava figli minorenni e che, correlativamente, era stata istituita un'apposita scheda, colla quale l'ufficiale di stato civile doveva informare il Pretore di questi casi; e

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1888, pag. 19 e 25.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione giugno-luglio 1889, pag. 18.

che, infine, quanto alle tutele per gli esposti, fu interessato il Ministero dell'interno a dare istruzioni alle Amministrazioni degli ospizi acciocchè queste avvertissero i Pretori dell'uscita dei minorenni, per potere costituire il consiglio di tutela.

Con queste utili disposizioni si aprì la via a ricerche più ampie e più approfondite e si fece, per tanti rispetti, opera utile ed efficace al migliore andamento del servizio.

Nella stessa sessione del giugno-luglio 1889 (1), il senatore Auriti presentò la prima relazione speciale su questo argomento, con notizie desunte dallo spoglio delle schede predisposte dal Comitato.

Non è possibile, senza dare una estensione eccessiva a questa prima parte del nostro rapporto, riassumere tutte le osservazioni contenute in questa e nelle successive speciali relazioni, e ci limiteremo pertanto a riferire, per ciascuna, il sunto delle conclusioni e proposte, colla scorta delle quali si potrà tuttavia seguire l'opera della Commissione e conoscere le cose più notevoli trattate nelle relazioni stesse.

Il senatore Auriti in quella prima relazione propose, e la Commissione approvò :

che si facesse una ispezione straordinaria ai registri delle tutele, per assicurare la sincerità delle notizie statistiche da essi desunte, senza di che qualsiasi considerazione avrebbe potuto mancare di base ;

che fosse preparato un modulo speciale di notizie annuali sul numero dei minorenni ammessi negli ospizi e sottoposti alla tutela dei medesimi, ai termini dell'articolo 262 del Codice civile ;

che si mettessero specialmente in evidenza le tutele aperte nel caso di morte di vedovi o di vedove che lasciarono figli minorenni, per confrontarle colle notizie desunte dalle schedine delle cause di morte ;

che si ordinassero speciali relazioni ai Procuratori Generali per commentare e illustrare le notizie statistiche; e, su proposta del consigliere Penserini,

che si tenessero separate le tutele per minorenni illegittimi da quelle per minorenni legittimi; le convocazioni dei consigli di famiglia da quelle dei consigli di tutela.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione giugno-luglio 1889, pag. 78-88.



La seconda relazione dell'on. Auriti, presentata nel gennaio 1891 (1), segue fedelmente la traccia della prima, anche nelle conclusioni, con le quali si rinnovarono, a chiara dimostrazione che le precedenti erano rimaste inascoltate, quasi tutte le proposte votate nell'altra sessione. Ne fu però aggiunta una riguardante la compilazione di due prospetti: il primo per le tutele aperte in complesso e per le convocazioni dei consigli pupillari; il secondo per le tutele degli illegittimi accolti negli ospizi od usciti da essi.

Fu interessante la discussione che venne fatta sull'argomento, avendo data occasione al senatore Costa di illustrare le disposizioni contenute nella legge da poco promulgata (17 luglio 1890) sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, per quanto concernel'assistenza dei minorenni e gli obblighi a questo riguardo imposti alle Congregazioni di carità (art. 8); e al senatore Beltrani-Scalia di informare, analogamente, sulle disposizioni del nuovo Regolamento carcerario, approvato con R. D. 1° febbraio 1891, circa la prescrizione fatta ai direttori dei Riformatorii e degli stabilimenti di pena di avvertire le Autorità giudiziarie dell'uscita di un minorenne, e tanto per le disposizioni della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, quanto per quelle dell'art. 495 del Regolamento carcerario, fu votata una deliberazione per raccomandarne l'osservanza. Inoltre il senatore Bodio riferì sui provvedimenti presi dalla Direzione generale della statistica per assicurare la costituzione dei consigli pupillari, e propose, in analogia a quanto era stato fatto pel caso di morte di un vedovo con prole minorenne, che anche nelle schedine per i matrimoni si aggiungesse la notizia della vedova con prole minorenne che passa a nuove nozze.

Nella relazione stesa dal senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori Generali per la parte civile (2), e presentata nella stessa sessione, è trattato a lungo l'argomento delle tutele e vi sono richiamate tutte le precedenti deliberazioni della Commissione.

Dell'opera del Comitato, in esecuzione dei voti espressi dalla Commissione, furono date informazioni nella seduta del 31 maggio 1892 (3), dal segretario permanente comm. Tami il quale espose:

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1890 (gennaio 1891), pag. 9.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione 1890 (gennaio 1891), pag. 42 e seguenti.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione maggio-giugno 1892, pag. 19 e seguenti.

che il Ministro della giustizia, con circolare 27 luglio 1891, n. 1246, aveva dato istruzioni per la vigilanza sul servizio delle tutele, e prescritto un modello statistico per la raccolta delle notizie da illustrarsi con apposite relazioni;

che era stato comunicato al Ministero dell'interno il voto riguardante l'osservanza dell'articolo 8 della legge 17 luglio 1890 e dell'articolo 495 del Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260; e

che con circolare del Ministro d'agricoltura, industria e commercio del 20 novembre 1891 (comunicata alle Autorità giudiziarie con altra del Ministro della giustizia in data 24 maggio 1892 n. 1266) erano state date istruzioni per la compilazione delle schede sulle cause di morte, e per matrimoni, nei casi sopra riferiti.

Trattando, nella stessa sessione, dei discorsi dei Procuratori Generali per la parte civile, il senatore Auriti si fermò particolarmente sul tema preferito delle tutele (1), compiacendosi di rilevare un miglioramento nel servizio, e propose che il Ministero della giustizia compilasse una dettagliata relazione la quale riassume le osservazioni fatte dalle Autorità giudiziarie, da comunicarsi, per mezzo del Comitato, alla Commissione. Questa proposta fu approvata, con un emendamento però, che cioè si comunicasse alla Commissione un riassunto dei rapporti originali delle Autorità giudiziarie; il che fu fatto, come vedremo in seguito.

Nella prima seduta della successiva sessione del giugno 1893 (2), il consigliere Sandrelli — succeduto al comm. Tami nel posto di segretario permanente della Commissione — riferì ciò che era stato fatto su questo argomento dal Ministero della giustizia, dal Comitato permanente e dalle altre pubbliche Amministrazioni interessate, e cioè:

che il Ministero dell'interno con circolare del 25 agosto 1892, n. 25279 (comunicata anche alle Autorità giudiziarie con altra del Ministero della giustizia in data 12 settembre 1892) aveva richiamato l'attenzione delle Congregazioni di carità sugli obblighi loro imposti dalla legge, e prescritto la tenuta di un registro di tutti gli orfani, minorenni abbandonati, ciechi o sordomuti poveri, per potere verificare se per essi fosse stato istituito e funzionasse il con-

(1) *Atti della Commissione*, Sessione 1892, pag. 37.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione giugno 1893, pag. 3.

siglio di famiglia o di tutela. Inoltre colla stessa circolare si invitavano i Prefetti a rivolgersi alle Direzioni di tutti gli ospizi, ricoveri e riformatorii della provincia, raccomandando a ciascuno la applicazione dell'articolo 262 del Codice civile e l'obbligo di avvertire le Congregazioni di carità e i Pretori dell'uscita dei minorenni.

Con circolare del Ministero della giustizia del 29 settembre 1892, n. 1272 R. C. fu modificato il prospetto allegato alla precedente circolare del 27 luglio 1891, per avere notizia anche delle cause che avevano dato luogo all'apertura delle tutele.

Il senatore Lampertico, nella relazione sulla parte civile dei discorsi dei Procuratori Generali (1), accennò al lamento che questi movevano, non ostante le recenti raccomandazioni, contro l'inerzia delle Congregazioni di Carità e delle Amministrazioni degli Ospizi, e contro la trascuranza di taluni ufficiali di stato civile nell'osservare gli obblighi ad essi assegnati dalla legge; ma fu rimandata la discussione sui provvedimenti opportuni alla seduta in cui venne letta e discussa la speciale relazione del senatore Auriti, la quale però si limitò a mettere in evidenza i miglioramenti che si erano ottenuti, mercé l'azione della Commissione e ad esprimere l'augurio che libere associazioni di privati cittadini portassero il loro caritatevole concorso all'opera di coloro ai quali la legge affida l'assistenza dell'infanzia abbandonata. La discussione, che seguì, si chiuse con un voto al Ministro della giustizia:

per continuare la vigilanza sino allora spiegata;

per sapere come avesse provveduto il Ministero dell'interno circa l'esecuzione della circolare 25 agosto 1892, riguardante le Congregazioni di Carità e i Direttori dei Riformatorii.

Fu anche approvata una lieve modificazione al modulo statistico, introdotta poi con circolare dell'11 settembre 1893, n. 1294.

Il consigliere Sandrelli, nella seduta dell'8 marzo 1894, riferì sul servizio delle tutele, e diede ragguagli sulle circolari emanate in proposito, e cioè su quella dell'11 settembre 1893, n. 1293, che richiamò in vigore le istruzioni impartite il 13 giugno 1883 circa l'esenzione e l'anticipazione delle tasse di bollo per gli atti riguar-

(1) *Atti della Commissione*. Sessione giugno 1893, pag. 94.

danti le tutele; e sulla circolare 28 dicembre 1893, n. 1306, colla quale furono partecipate alle Autorità giudiziarie le disposizioni date dal Ministero dell'interno per l'osservanza, da parte dei Direttori dei Riformatorii, della disposizione di cui all'articolo 495 del regolamento 1° febbraio 1891. Quanto al modo di accertare se gli ufficiali di stato civile facciano tutte le denunce ai Pretori, il comm. Sandrelli osservò se non sarebbe stato sufficiente richiamare l'attenzione di questi sugli articoli 5 e 6 del regolamento 4 aprile 1873, n. 1363 sul registro di popolazione, nella supposizione, la quale fu poi dimostrata infondata, che questo regolamento fosse, almeno nelle sue disposizioni principali, osservato in tutti i Comuni del Regno. Ma, come ebbe poi a dichiarare il Direttore generale della statistica, molti Comuni non avevano il registro di anagrafe e anche là dove esso era stato istituito, il riscontro non avrebbe potuto dare alcun profitto per il modo in cui generalmente i registri comunali di popolazione erano tenuti.

Poichè il Ministero della giustizia, con Nota 1° febbraio 1894, n. 3493, aveva invitati i Procuratori generali a fare delle proposte intorno ai provvedimenti di carattere amministrativo e legislativo più urgentemente richiesti per il migliore andamento del servizio delle tutele, lo stesso consigliere Sandrelli, in unione all'onorevole Penserini, nella seduta del 17 marzo 1894 (1), riassunse le proposte che erano state presentate. Quelle di carattere amministrativo, che parvero ai relatori meritevoli di accoglimento, furono le seguenti :

1° che gli Ufficiali di stato civile dessero notizia ai Pretori anche delle nascite di bambini di genitori ignoti, non ricoverati negli ospizi;

2° che i Pretori, nel fare le visite quadrimestrali, si assicurassero che gli Ufficiali di stato civile avevano adempiuto all'obbligo di informarli dei fatti che davano luogo all'apertura delle tutele;

3° che fossero prescritte delle relazioni semestrali dei Pretori ai Procuratori del Re, alle quali venissero uniti gli elenchi nominativi delle tutele aperte e in corso;

4° che presso il Tribunale fosse tenuto un registro nominativo di tutte le tutele aperte nel circondario;

(1) *Atti della Commissione*, Sessione marzo e giugno 1894, pag. 125 e seguenti.

5° che i Procuratori del Re facessero delle frequenti ispezioni;  
6° che le convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela fossero fatte anche d'ufficio;

7° che almeno una volta all'anno fossero convocati d'ufficio i consigli di famiglia per tutele senza patrimonio e fosse obbligato il tutore a fare un resoconto morale della sua azione;

8° che fosse accertato l'esatto e regolare adempimento del disposto dell'articolo 814 del Codice di procedura civile, circa le omologazioni delle deliberazioni consiliari;

9° che fossero promosse istituzioni di patronato;

10° che fosse prescritto ai Pretori di prender nota nel registro delle tutele del dispositivo dei decreti di omologazione delle deliberazioni consiliari, acciocchè essi potessero sempre avere sott'occhio i precedenti della gestione tutelare;

11° che fosse curata l'osservanza dell'articolo 8 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; e infine

12° che fossero promosse e invigilate le delegazioni ai Conciliatori delle convocazioni dei consigli pupillari.

Il senatore Auriti nella seduta del 12 giugno 1894 (1), riferendo sulle tutele, aggiunse altre due proposte, desunte dai rapporti che erano pervenuti con ritardo, e cioè:

13° che fosse dato avviso ai Pretori di tutti i casi di decadenza dalla patria potestà per condanna penale;

14° che le convocazioni dei consigli pupillari fossero fatte possibilmente nei giorni festivi, affinchè riuscissero meno incommode.

Di più lo stesso senatore Auriti portò innanzi alla Commissione tutte quelle altre proposte di carattere legislativo, che dai precedenti relatori Sandrelli e Penserini erano state lasciate in sospeso. Eccole brevemente:

1° che all'articolo 250 del Codice civile venisse aggiunta una sanzione penale;

2° che fossero modificati gli articoli 251, 252 e 253 coll'intento

(1) *Atti della Commissione*. Sessione di marzo e giugno 1894, pag. 295 e seguenti.

di diminuire il numero dei consulenti e togliere le limitazioni nei gradi di parentela;

3° che fosse modificato l'articolo 245 del Codice civile, dando facoltà al Pretore di nominare il tutore;

4° che fossero modificati gli articoli 260 Codice civile e 815 Codice di procedura civile, sostituendosi, nel caso di impugnativa delle deliberazioni consiliari, innanzi al Tribunale, al procedimento contenzioso quello per ricorso;

5° che la formazione dell'inventario (articoli 281 e 282 Codice civile) per i patrimoni non eccedenti le 3000 lire potesse farsi senza ministero di notaio, salvo esaminare se fosse possibile affidarla al cancelliere;

6° che il provvedimento di dispensa dal prestare la cauzione avesse effetto soltanto dopo l'omologazione della relativa deliberazione consiliare;

7° che fossero inflitte delle penalità ai tutori che non presentassero annualmente gli stati della loro gestione;

8° che fosse concessa l'esenzione dalle tasse di bollo per tutti gli atti di valore non eccedente una certa somma; e infine

9° che fosse creato il giudice pupillare.

Il senatore Auriti però non discusse punto per punto tutte le indicate proposte, ma soltanto fece sue quelle segnate coi numeri 12 e 13 delle prime, e col n. 8 delle altre, e queste tre sole furono approvate.

Nella seconda sessione (dicembre) del 1895 (1) riferì ancora una volta sulle tutele il senatore Auriti, il quale concluse col raccomandare al Ministro Guardasigilli di prendere in esame le proposte deliberate nella sessione precedente e anche le nuove seguenti avanzate da alcuni Procuratori generali:

1° sull'istituzione di Comitati patronali composti del sindaco, del parroco, del conciliatore e di due altre persone probe;

2° sulla obbligatorietà di almeno due convocazioni annuali dei consigli pupillari;

3° sull'obbligo da ingiungersi ai cancellieri di spedire seme-

(1) *Atti della Commissione*, 2ª Sessione 1895, pag. 98-119.

stralmente al Procuratore del Re i fascicoli dei consigli di famiglia e di tutela perchè li esamini;

4° sulla compilazione di elenchi nominativi delle tutele;

5° sull'obbligo da imporsi ai notai di dar contezza ai Pretori dei fatti, che eventualmente venissero a loro cognizione nello esercizio delle funzioni notarili, i quali importassero l'apertura di una tutela;

6° sulle denunce dei casi di tutela da farsi dagli Ufficiali dello Stato civile non soltanto ai Pretori, ma anche ai Procuratori del Re.

Le proposte furono tutte approvate (1). Ben poche però di esse ebbero esecuzione poichè nella sessione del giugno 1896 il cavaliere Borgomanero, nuovo segretario permanente della Commissione, riferendo a nome del Comitato (2) informò che era stata fatta soltanto una circolare del Ministero di agricoltura in data 25 novembre 1895 (comunicata alle Autorità giudiziarie con altra dell'11 gennaio 1896, n. 1373), colla quale si davano disposizioni nel caso di nascita di figli di genitori ignoti non collocati in pubblico ospizio, prescrivendosi anche per essi l'invio al Pretore di una scheda di avviso.

E niente altro, salvo una nuova raccomandazione, diretta colla stessa circolare citata dell'11 gennaio 1896, ai Procuratori Generali e Procuratori del Re, perchè questi riferissero, anche con rapporti speciali se occorresse, sul modo in cui procedeva il servizio.

Il cav. Borgomanero nella stessa sessione di giugno 1896 presentò una relazione sulle tutele (3) che concludeva colle seguenti proposte, in parte nuove, in parte rinnovate :

1° che si facesse ancora un appello al Guardasigilli perchè raccomandasse ai Pretori di spiegare un'azione sempre più diligente e zelante;

2° che una ulteriore raccomandazione fosse rivolta anche ai Procuratori del Re di invigilare assiduamente sul servizio;

3° che si provvedesse per togliere le discordanze fra le cifre della statistica demografica, e i dati di quella sulle tutele, specialmente nei casi di morte di vedovi ;

(1) *Atti della Commissione*, 2ª Sessione 1895, pag. 26.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione giugno 1896, pag. 4 della parte 2ª.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione giugno 1896, pag. 235-301.

4° che si trovasse il modo di riscontrare le denunce degli ufficiali dello stato civile;

5° che si rinnovassero le raccomandazioni alle Congregazioni di carità e alle Amministrazioni degli ospizi affinché non trascurassero i loro obblighi;

6° che si indicassero i Pretori diligenti o neglienti in questo servizio;

7° che fosse curata l'osservanza rigorosa delle disposizioni concernenti gl'inventari, le cauzioni e i rendiconti;

8° che fossero promosse delle ispezioni ai registri delle tutele;

9° che fosse ottemperato a quanto dispone l'articolo 349 del Codice Civile, circa i rapporti che i Procuratori del Re devono fare alla fine di ogni anno sui provvedimenti presi per la esecuzione della legge.

Tutte queste proposte furono approvate e di più furono accolte: una raccomandazione dell'on. Fortis, perchè si facesse presente al Ministro Guardasigilli la necessità di provvedere al riordinamento del servizio con mezzi straordinari, non ritenendo egli sufficienti le consuete raccomandazioni trasmesse a mezzo di circolari; ed una proposta del senatore Boccoardo per ottenere che fossero resi più spediti e facili i rapporti tra il Ministero della Giustizia e quello dell'Interno circa quei punti del servizio che interessano entrambe le Amministrazioni. Era anche stata presentata dall'on. Nocito la proposta di pubblicare delle istruzioni regolamentari su questa materia, ma dallo stesso proponente fu ritirata.

E poichè dalle tavole statistiche allegate alla relazione del cavaliere Borgomanero era risultato un numero molto scarso di tutele aperte per l'uscita di minorenni dai Riformatorii e dagli Ospizi e per orfani abbandonati, il Comitato e il Ministero della Giustizia spiegarono un'azione più energica a questo riguardo. E cioè il Comitato predispose una speciale inchiesta per il triennio 1894-95-96 per sapere il numero dei dimessi dai Riformatorii e di coloro, fra essi, pei quali era stata istituita la tutela, e il Ministero della Giustizia, d'accordo con quello dell'Interno, richiese ai Procuratori del Re un elenco nominativo dei minori dimessi dagli Ospizi, e con varie circolari (18 agosto 1896, n. 1402, 16 novembre 1896, n. 1413; 6 dicembre 1896, n. 905 e 17 aprile 1897 n. 1428 del Mi-



nistero della Giustizia; 31 luglio 1896 del Ministero dell'Interno); furono fatte le solite raccomandazioni alle dipendenti Autorità per l'osservanza sempre più attenta e diligente della legge, e per raccogliere fedelmente le notizie statistiche, dando opportune istruzioni sui punti più importanti del servizio. Tra queste meritano speciale menzione quelle riguardanti la formazione degli inventari, la prestazione della cauzione, la resa dei conti, e il suggerimento dato ai Procuratori del Re di valersi della facoltà concessa dall'articolo 139 dell'Ordinamento Giudiziario, qualora gli interessati non curassero di domandare l'omologazione delle deliberazioni consiliari, per le quali deliberazioni fu anche prescritto uno scambio di comunicazioni tra la cancelleria della Pretura e la cancelleria del Tribunale, acciocchè il Pretore possa conoscere il tenore dei decreti di omologazione e il Procuratore del Re le deliberazioni soggette ad omologazione.

La proposta di un'inchiesta speciale sulle tutele dipendenti dal fatto preveduto nell'articolo 495 del Regolamento 1° febbraio 1891 fu approvata (1), ma nell'esecuzione del provvedimento (circolare 22 giugno 1897 del Ministero dell'Interno e 8 luglio 1897, n. 26, del Ministero della Giustizia) fu messo da parte il concetto di una speciale inchiesta per attenersi esclusivamente a quello di un'azione permanente concordata colla Direzione delle carceri, e per la quale i Direttori dei Riformatorii dovevano assumere informazioni, all'atto del loro ingresso, sui giovanetti ricoverati, per sapere se avevano o no genitori o tutore; e per quelli che uscivano dovevano, in tempo debito, comunicare ai Procuratori del Re le indicazioni necessarie per i provvedimenti tutorii e trasmettere al Ministero dell'Interno un elenco semestrale di questi minorenni, da darsi poi in comunicazione al Ministero della Giustizia per gli opportuni riscontri.

Il cav. Borgomanero nella sessione di dicembre del 1897 riferì nuovamente sui Consigli di famiglia e di tutela e queste furono le sue conclusioni:

1° che si insista ancora perchè gli Ufficiali dello stato civile, le Congregazioni di carità, e le Amministrazioni degli ospizi, denunciino i fatti che danno motivo all'apertura delle tutele;

(1) *Atti della Commissione*, Sessione maggio 1897, pag. 47.

2° che sia più efficacemente stimolata l'azione dei Pretori specialmente in ordine alle convocazioni dei consigli pupillari;

3° che si ingiunga a tutti i funzionari giudiziarii di denunciare, oltre i casi di perdita della patria potestà per l'articolo 33 del Codice penale, tutti gli altri, pervenuti a loro cognizione, per i quali si debba procedere ad apertura di tutela;

4° che consimile prescrizione si faccia ai Notai qualora dagli atti che compiono per cagione del loro ministero vengano a conoscenza di fatti che importano l'apertura di una tutela;

5° che sia raccomandata ai Procuratori del Re una maggiore vigilanza;

6° che sia prescritto un secondo elenco nominativo per dare notizie particolareggiate delle convocazioni dei consigli pupillari;

7° che siano prese in considerazione le proposte di alcuni magistrati sulla istituzione di Comitati di patronato.

Tutte queste proposte furono approvate insieme ad una, presentata dal senatore Boccardo, per raccomandare l'osservanza dell'obbligo che hanno i tutori di convertire in titoli nominativi i titoli al portatore di proprietà dei minori e di versare il numerario nelle Casse di risparmio postali (1).

A questa molteplicità di proposte corrisponde del resto una singolare attività del Ministero della giustizia nel dare disposizioni su questa materia, attività che nel periodo di tempo corso dal dicembre 1897 al luglio 1898 è veramente febbrile e, a dire liberamente il nostro pensiero, quasi eccessiva, perchè tutte queste disposizioni, le une alle altre succedendosi a breve distanza, sia pure con un concetto organico direttivo unico, ma disparate per i punti vari da esse regolate, non potevano avere tutte e a un tratto una efficace applicazione.

Già con circolare del 24 dicembre 1897, n. 122, XXI, si precisarono alcuni punti speciali sui quali dovevano riferire i Procuratori generali nelle loro annuali relazioni; con altra del 31 dicembre successivo, n. 1226, XXI, si determinarono meglio le richieste da farsi cogli elenchi nominativi concernenti le convocazioni dei consigli, e infine con altre due circolari 26 febbraio 1898, n. 1281,

(1) *Atti della Commissione. Sessione dicembre 1897, pag. 37.*

**XXI-B** e 3 marzo, n. 1290, **XXI-B**, vennero per la terza o quarta volta impartite istruzioni circa l'azione delle Congregazioni di carità e delle Direzioni degli ospizi e fatte di più raccomandazioni per la istituzione dei Comitati di patronato (1).

E un'altra circolare in data del 7 novembre 1898, n. 1453, si aggiunse alle precedenti, per inculcare la piena ed esatta osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 287 e 298 del Codice civile (quelle sul numerario e sui titoli al portatore) in adempimento del voto emesso dalla Commissione, di cui abbiamo fatto cenno più sopra, e infine con altre due circolari, 27 ottobre e 15 novembre 1898, fu, ancora una volta, raccomandata la diligenza nella compilazione delle statistiche, per evitare le discordanze fra le tavole sulle tutele pubblicate nella statistica giudiziaria civile e commerciale e quelle allegate alle speciali relazioni annuali (2).

Nella sessione del dicembre 1898 lo stesso cav. Borgomanero riferì sulle tutele (3) e le proposte presentate non uscivano dal campo delle generalità, cioè delle ripetute raccomandazioni ai Pretori per sollecitare la costituzione dei consigli pupillari e ai Procuratori del Re per invigilare sull'opera dei Pretori.

L'on. Nocito peraltro sottopose al voto dei colleghi, una proposta, che fu approvata, con cui si raccomandava ai Pretori di vedere se i pupilli, in mancanza di beni, avessero dei diritti da far valere in giudizio e se vi fossero persone tenute alla somministrazione degli alimenti, ed un'altra proposta, che ebbe anche la preventiva adesione dei colleghi Brusa e Bosco, con la quale si facevano voti perchè in una prossima sessione della Commissione fosse posto allo studio il tema dell'esercizio della patria potestà, mettendo in rilievo i dati statistici all'uopo raccolti specialmente intorno all'abuso di essa, e per studiare le necessarie riforme anche in relazione al sistema pupillare e alla delinquenza dei minorenni (4).

Questo voto, esso pure approvato, già accenna implicitamente a quel coordinamento degli studi sui minorenni che posteriormente doveva essere oggetto di una formale proposta, e precisamente di quella che abbiamo riportato in principio di questo rapporto.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione luglio 1898, pag. 88, 89.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1898, pag. 57 a 59.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1898, pag. 180-223.

(4) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1898, pag. 39.

Il cav. Azzolini, succeduto al Borgomanero nell'ufficio di segretario permanente, avendo avuto occasione di informare la Commissione che erano state riunite in un opuscolo tutte le circolari pubblicate sulle tutele dal 1884 al 1898, osservò che le molte e varie istruzioni impartite sull'argomento facevano sentire la necessità di riassumerle e coordinarle. E veramente a questo coordinamento è bene pensare e si potrebbe provvedervi col richiamare una proposta dell'on. Nocito, che fu da lui stesso ritirata, come si è detto innanzi, colla quale si invitava il Ministro Guardasigilli a dare delle istruzioni regolamentari sulla materia, stralciando da tutte le circolari che abbiamo ricordate, quelle parti che possono tuttavia valere come guida all'azione delle Autorità interessate negli uffici tutorii.

Nella 2ª sessione del 1899 la relazione sulle tutele fu presentata dal cav. Azzolini (1) il quale conchiuse colla proposta di raccomandare agli Ufficiali di stato civile, alle Congregazioni di carità e alle Amministrazioni degli ospizi l'osservanza dei rispettivi doveri e ai Procuratori del Re la sorveglianza sull'opera dei Pretori e di provvedere all'unificazione dei modelli con cui si raccolgono le notizie sulle tutele, per evitare la discordanza delle cifre più volte lamentata e per assicurare sempre meglio la sincerità ed esattezza delle statistiche. Questo voto ebbe già per parte del Comitato sollecita esecuzione e un progetto elaborato, colla competenza che tutti gli riconoscono, dall'on. Penserini, è ora allo studio della Direzione generale della statistica e sarà ben presto attuato.

Frattanto il Ministero della giustizia dava ulteriori disposizioni perchè i recenti voti della Commissione sull'osservanza degli obblighi che le nostre leggi impongono a Magistrati, Autorità, Istituti, avessero piena esecuzione, ribadendo, con circolare del 7 luglio 1900, n. 1838 XXI, le norme già date e invitando il Ministero dell'interno, per la parte che lo concerne, a insistere più energicamente nell'esigere dalle dipendenti Autorità lo scrupoloso adempimento dei loro doveri. Il cav. Azzolini, che informò di ciò la Commissione nella sessione del luglio 1900, soggiungeva poi che sarebbe stata cosa utile che gli ispettori del Ministero della giustizia, nelle visite che per loro missione debbono fare agli uffici giudiziari,

(1) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1899, pag. 262-311.

portassero la loro attenzione anche sul modo in cui sono tenuti i registri delle tutele.

Da ultimo lo stesso cav. Azzolini, nella sessione tenuta nello scorso mese di marzo, presentò una elaborata relazione (1) sui consigli pupillari, non trascurando nessun punto del vasto argomento. Alla fine del poderoso lavoro il relatore riconobbe che sarebbe stato inutile aggiungere altre istruzioni, circolari e raccomandazioni alle molte che erano state fatte, e che riteneva soltanto opportuno insistere perchè fossero migliorati ed unificati i modelli statistici. Egli inoltre propose:

che gli ufficiali dello stato civile, trasmettessero anche ai Procuratori del Re una copia del prospetto mensile delle nascite, dei matrimoni e delle morti, il quale viene ora mandato soltanto alla Direzione generale della statistica;

che i Procuratori del Re facessero speciali indagini nei casi di irreperibilità di minorenni sotto tutela, e procurassero di togliere l'abuso di molteplici tutele affidate ad un solo tutore;

che fosse intrapreso uno studio statistico sulla filiazione naturale e fosse provveduto all'assistenza degli esposti;

che nel nuovo regolamento per l'esecuzione della legge sulla emigrazione si introducessero disposizioni per assicurare la tutela all'estero dei minorenni emigrati; e infine

che fosse riconfermata la deliberazione già votata dell'esenzione da tasse e spese degli atti relativi alle tutele con patrimonio inferiore alle 3000 lire.

Questi voti, salvo leggieri emendamenti, incontrarono tutti la approvazione della Commissione (2).

Riassumendo, in generale può dirsi che quasi tutti i voti della Commissione ebbero, se non completa esecuzione, almeno un principio di esecuzione. A parte le deliberazioni votate su questo argomento nell'ultima sessione, e sulle quali il Comitato deve fare ora gli studi necessari, per tutte le altre, che avevano specialmente in mira di richiamare le Autorità e gli enti interessati all'osservanza dei rispettivi doveri, furono fatte ripetute circolari dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno. La circolare è cer-

(1) *Atti della Commissione*. Sessione marzo 1901, pag. 215-361.

(2) *Atti della Commissione*. Sessione marzo 1901, pag. 55-56.

tamente uno dei mezzi più semplici e spediti per far conoscere alle dipendenti autorità gli ordini dei superiori, ma non oseremmo dire che esso sia anche il più efficace, tanto è vero che fu necessario, per parecchi punti trascurati di questo servizio, ripetere quasi ad ogni anno le identiche prescrizioni. Vi è però un mezzo sussidiario alla circolare, che non deve essere trascurato, e molto meno da questa Commissione che fu tra i primi a segnalarlo.

Vogliamo alludere alle ispezioni. Già fin dalla sessione di luglio del 1889 fu proposta, come si è veduto, una ispezione straordinaria ai registri delle tutele e due altre volte furono raccomandate ispezioni particolari da compiersi dai funzionari del Ministero della Giustizia a ciò incaricati. Nulla è stato fatto sinora; anzi, come abbiamo avuto occasione di sentire in una discussione avvenuta in questi ultimi giorni, non sembra che in alto spiri un vento molto favorevole alle ispezioni, e perciò gioverebbe, qualora la Commissione intenda di persistere nei suoi voti, che, analogamente a quanto fu fatto per altro tema, anche per questo si insista affinché le ispezioni vengano eseguite.

Intanto però potrebbe anche tornare utile, come già fu detto, raccogliere da tutte le varie circolari, che molto opportunamente furono riunite in un opuscolo, quelle disposizioni che possono tuttavia servire di guida alle Autorità interessate negli uffici tutori, per l'adempimento dei loro doveri, formando una specie di regolamento per la esecuzione delle tante disposizioni sparse ora in varie leggi, regolamenti e circolari.

Un altro desiderio che è rimasto pressochè insoddisfatto concerne le istituzioni di patronato che alcuni Procuratori generali caldeggiavano e la nostra Commissione mostrò di favorire, raccomandandone la fondazione al Ministro. E anche questo voto a noi sembra che si debba sottomettere nuovamente all'attenzione del Guardasigilli.

Infine resterebbero da prendersi in esame le varie proposte di riforme legislative che furono segnalate in una relazione del senatore Auriti e delle quali più sopra vi abbiamo brevemente informati. Non tutte però essendo state oggetto di discussione, ci asteniamo dal formulare un esplicito voto in proposito, anche perchè potrebbe esser dubbia la competenza della Commissione ad occuparsi dell'argomento, e solo ci limiteremo a proporvi di deliberare se sia conveniente richiamare ancora su di esse l'attenzione del Ministro.

\* \* \*

**PATRIA POTESTÀ.** — La trattazione di questo argomento nei lavori e nelle discussioni della nostra Commissione non ha avuto sinora che una parte quasi insignificante, essendosene discusso per incidenza, specialmente quando si discuteva sul tema delle tutele. Soltanto nella seduta del 18 giugno 1896 venne formalmente proposta dal consigliere Sandrelli una relazione anche sull'esercizio della patria potestà (1) allo scopo di conoscere come funzioni questo istituto al quale la legge affida così elevate funzioni d'ordine morale e patrimoniale.

Per dare esecuzione a questo voto fu mandata la circolare del 22 giugno 1897, n. 1435, alle Autorità giudiziarie (Primi Presidenti di Corte d'appello e Presidenti di Tribunale) con la quale si prescissero delle relazioni triennali su questo argomento. E perchè fossero poste a base di esse delle notizie statistiche attendibili, furono istituiti appositi registri annuali nominativi, coi quali si raccolgono notizie sui provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale civile, ai termini degli articoli 221 e 222 del Cod. civile (richiamo o allontanamento del minorenne dalla casa paterna, e ricovero in un istituto di correzione); sui provvedimenti del Tribunale in Camera di consiglio, giusta l'articolo 224 del Cod. civile (atti eccedenti la semplice amministrazione); sulle controversie riguardanti l'usufrutto legale che il padre ha sui beni del figlio, e sulle pronunzie dei Tribunali in tema di abuso e di perdita della patria potestà. Furono poi invitati i Presidenti di Tribunale a raccogliere per la prima volta, indipendentemente da questi registri, le notizie pel triennio 1894-96 e i Primi Presidenti a riferire su di esse (2). I dati messi insieme in questo modo furono illustrati nella sessione del luglio 1898 dal commendator Forni (3) il quale concluse la sua relazione col voto che le Procure generali, e non le Prime Presidenze, dovessero attendere a questa statistica, la quale avrebbe dovuto attuarsi regolarmente a partire dal 1° gennaio 1897, facendo oggetto di speciali ricerche la decadenza della patria potestà. E in

(1) *Atti della Commissione*, Sessione giugno 1896, pag. 36.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1897, pag. 7.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione luglio 1898, pag. 282-304.

seguito all'approvazione di questo voto fu invitato il Comitato a fare gli studi necessari per preparare il modello con cui raccogliere le informazioni su quest'ultimo punto (1).

Come abbiamo veduto trattando delle tutele, nella sessione di dicembre del 1898 fu approvato un voto di coordinamento degli studi sino allora fatti sulla patria potestà, con quelli sulle tutele e sulla delinquenza dei minorenni (2) e fu appunto per soddisfare ad esso che venne nominata la Sotto-Commissione che ha ora l'onore di intrattenervi su questi argomenti.

Fra le notizie statistiche che corredano questo rapporto si trovano anche i risultati dello spoglio dei dati del 1897 sulla patria potestà, non essendosi potuto, per ristrettezza di tempo, ricavare le notizie anche per gli altri due anni 1898 e 1899 che completano il triennio a cui si riferisce la prima serie d'indagini. Di questi dati daremo conto in altra parte della relazione.

\*  
\*\*

**RICOVERO PER CORREZIONE PATERNA.** — La prima volta che fu diretta l'attenzione della Commissione a questo argomento, fu nella sessione del 1888, quando, su proposta dell'on. Penserini, venne approvato che coi prospetti sommari allegati ai discorsi dei Procuratori Generali fossero raccolte informazioni anche intorno ai provvedimenti di ricovero per correzione paterna e alle revoche dei medesimi (3). Ma il tema non venne trattato di proposito, con speciale relazione, se non nella sessione di marzo del 1894 in cui il senatore Lampertico riferì sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile (4) e, per affinità di materia anche sui Riformatorii. La discussione che ne seguì, ampia e vivace specialmente su questa seconda parte della relazione, si chiuse coi voti:

di proseguire gli studi particolarmente in ordine all'azione della magistratura nella concessione delle ordinanze di ricovero e all'azione delle competenti Autorità per l'esecuzione di esse (5), e

di raccogliere informazioni anche sulle condizioni personali dei congiunti dei minorenni.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione luglio 1898, pag. 32.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1898, pag. 39.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1888, pag. 17.

(4) *Atti della Commissione*, Sessione marzo-giugno 1894, pag. 74-105.

(5) *Atti della Commissione*, Sessione marzo-giugno 1894, pag. 123-124.



Il senatore Lampertico, a breve intervallo, cioè nella 2ª sessione del 1895, tornò a trattare di questo argomento, specialmente nei riguardi della esecuzione dei provvedimenti di correzione (1), e le proposte che presentò furono le seguenti:

che si concordassero le notizie della statistica giudiziaria con quelle della statistica carceraria;

che si coordinassero tutti gli elementi di studio esistenti presso la Direzione generale delle carceri, per avere un'idea esatta dell'applicazione pratica dei provvedimenti di correzione; e, sconfutando in più vasto argomento,

che il Comitato portasse la sua attenzione sulla delinquenza dei minorenni e sui mezzi per prevenirla, tra cui il relatore nove-  
rava specialmente i Riformatorii e le Società di patronato.

Tutte queste proposte furono approvate (2). Il tema fornì poi occasione al comm. Bodio di dare informazioni sul riformatorio di Elmira (Stato di New-York) che egli aveva da poco tempo visitato e in allegato al volume che contiene gli Atti della sessione fu pubblicato un interessante rapporto su quel Riformatorio.

Una terza relazione sul ricovero per correzione paterna fu presentata nella sessione del maggio 1897 (3) dal senatore Beltrani-Scalia, il quale concluse il suo dire col sottoporre al voto dei colleghi le seguenti proposte:

1° che fosse richiesta ai genitori che domandano il ricovero dei loro figli, una esplicita dichiarazione dei motivi che li inducono a ricorrere a un così grave provvedimento, e che sulla sussistenza o meno di questi motivi l'Autorità giudiziaria dovesse fare apposite e diligenti indagini;

2° che i Presidenti di Tribunale domandassero anche informazioni sulla condotta morale e sulle condizioni economiche delle famiglie dei minorenni corrigendi;

3° che fossero spedite alla Direzione generale delle carceri le ordinanze di ricovero accompagnate da appositi rapporti riservati;

4° che similmente si facesse per le ordinanze di revoca dei provvedimenti;

(1) *Atti della Commissione*, 2ª Sessione dicembre 1895, pag. 189 a 225.

(2) *Atti della Commissione*, 2ª Sessione dicembre 1895, pag. 43 a 50.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione maggio 1897, pag. 260-355.

5° che si **tenessero** speciali registri per raccogliere le notizie statistiche occorrenti;

6° che si impedisse il gravissimo sconcio di tenere rinchiusi nelle carceri giudiziarie promiscuamente con detenuti adulti, minorenni in attesa di essere trasferiti ad un riformatorio;

7° che fosse vietato ai genitori di riprendere in famiglia il minorenne che non abbia dato prove indubbie di ravvedimento;

8° che nelle tavole della statistica giudiziaria civile si ripristinassero le notizie, che ne erano state tolte, sulle persone che avevano promossa l'ordinanza di ricovero; e infine

9° che il Direttore generale delle carceri riferisse annualmente alla Commissione su questo argomento.

Tutte queste proposte furono approvate ad eccezione di una, quella riguardante il ritiro dal riformatorio del minorenne non emendato, essendo parso alla Commissione che con essa si venisse in certo modo a restringere il libero esercizio della patria potestà.

Le raccomandazioni e i voti suaccennati furono oggetto di una circolare in data 24 giugno 1897, n. 1336, diretta alle Autorità giudiziarie, colla quale inoltre si prescrisse che i Primi Presidenti di Corte d'appello inviassero al Ministero della giustizia delle relazioni semestrali su questo argomento (1); e con altre circolari del 28 luglio e del 12 agosto 1897 del Ministero dell'interno, furono date istruzioni alle Autorità prefettizie — fatte poi conoscere anche a quelle giudiziarie con circolari del Ministero della giustizia del 9 agosto e del 3 settembre 1897 — perchè impedissero che i minorenni corrigendi rimanessero nelle carceri giudiziarie e provvedessero alla loro immediata assegnazione ai luoghi di pena od ai riformatorii.

Inoltre vennero modificati i foglietti statistici in uso presso la Direzione generale delle carceri e venne prescritta una relazione annuale alla Commissione su questo argomento.

Nella sessione di luglio 1898 furono lette due relazioni sul ricovero per correzione paterna: una del cav. Borgomanero, per la parte concernente l'azione della magistratura, cioè, circa le domande di ricovero e i provvedimenti presi su di esse; e una del

(1) *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1897, pag. 329.

senatore Beltrani-Scalia, sulla parte esecutiva dei provvedimenti medesimi.

La prima relazione non conteneva proposte e ne fu preso semplicemente atto dalla Commissione, la quale perciò rivolse la sua attenzione sulle proposte presentate come conclusione della seconda, che erano le seguenti :

che la Direzione generale delle carceri continuasse negli studi sino allora fatti, e che erano stati in seguito abbandonati o almeno non proseguiti con quell'ampiezza che l'argomento richiedeva ;

che si affrettasse il lavoro della Commissione nominata presso il Ministero dell'interno per la presentazione di un disegno di legge sull'infanzia abbandonata ;

che il ricovero fosse applicato nei soli casi di vera e propria necessità ;

che le ricerche del Ministero dell'interno e di quello della giustizia su questo argomento avessero una base comune, per evitare che i dati di una relazione non trovassero corrispondenza coi dati dell'altra ;

che fosse meglio regolato il servizio delle assegnazioni per impedire l'affollamento delle domande ;

che, infine, fossero domandate alle Direzioni delle carceri centrali e circondariali speciali informazioni sui minori di 16 anni in esse detenuti.

Questa relazione e la discussione che ne seguì, offrirono occasione al collega Lucchini di proporre che fossero proseguiti dalla nostra Commissione gli studi sui minorenni delinquenti, discoli e abbandonati, estendendosi le ricerche a tutte le istituzioni di ricovero, di assistenza e di educazione.

Nella sessione del luglio 1899 l'attuale Direttore generale delle carceri, comm. Canevelli, trattò del ricovero per correzione paterna, e in base ai risultati statistici esaminati venne alle seguenti conclusioni :

che fossero rinnovate le raccomandazioni e le istruzioni contenute nella circolare del 24 giugno 1897 del Ministero della giustizia ;

che fossero date istruzioni ai Procuratori del Re perchè promovessero la liberazione dei minorenni già emendati pei quali i genitori non volessero fare domanda di ritiro ;

che le Procure del Re trasmettessero al Ministero dell'interno, entro il 1° trimestre dell'anno, tutte le ordinanze di ricovero in corso di data anteriore al trimestre ;

che fosse tenuta nota separata delle ordinanze revocate prima dell'invio di esse al Ministero dell'interno.

Questi voti, con qualche modificazione più di forma che di sostanza, furono approvati e in quell'occasione fu anche largamente discusso dai commissari Lucchini, Nocito, Borgomanero e Canevelli, sulle *Società di patronato*, la cui azione è in Italia, a differenza di altri paesi, quasi inavvertita.

Questo argomento non fu più trattato nelle nostre riunioni perchè in certa guisa esso rimase assorbito da quello più generale che forma oggetto dell'inchiesta deliberata dalla Commissione, per coordinare, come più volte fu avvertito, tutti gli studi sulle condizioni dei minorenni e ad avviamento dei quali è diretto questo nostro rapporto.

## PARTE SECONDA.

---

Se il mandato che ci è stato conferito riguardava principalmente il coordinamento di tutta la materia trattata dalla Commissione intorno ai minorenni, acciocchè gli studi ulteriori di questa avessero una base più certa e positiva e non si perdessero in divagazioni o ripetizioni che avrebbero di molto scemato la efficacia dell'opera sua, non abbiamo creduto di averlo interamente compiuto col presentarvi il riassunto che forma oggetto della prima parte di questo rapporto.

Per quanto vasto il lavoro sin qui compiuto dalla Commissione non riguardava i minorenni sotto tutti gli aspetti; molti altri e gravi problemi, oltre quelli esaminati, si affacciano allo studio di chi voglia rendersi esatto conto delle loro condizioni nei rapporti colla famiglia e colla società, e se non tutti, chè nel breve tempo che abbiamo potuto dedicare a questo lavoro non potevamo pretendere tanto, alcuni certamente meritavano un esame da parte nostra per presentare a voi nuovi elementi di studio.

\* \* \*

**MINORENNI DELINQUENTI.** — E poichè il punto di partenza delle nostre investigazioni sono stati i minorenni delinquenti, di essi anzitutto dovevamo occuparci per ricercare quali disposizioni delle leggi attuali, o di altre da adottarsi, potessero meglio provvedere alla loro rigenerazione morale.

Prima però di addentrarci in queste nuove ricerche, consentiteci che noi richiamiamo la vostra attenzione sulle cifre che dimostrano quale e quanta sia in Italia la delinquenza dei minorenni.

Colla introduzione del metodo della scheda individuale la statistica penale ha potuto raccogliere e illustrare interessanti notizie sui minorenni condannati. Molto di più si sarebbe potuto fare,

come vedemmo, ma anche soltanto quel poco che si fa ora, è sufficiente a dimostrare i vantaggi del nuovo metodo sui precedenti e dovrebbe essere di stimolo non solo a perseverare nel cammino intrapreso, ma ad arricchire le nostre pubblicazioni di quei dati che oggi la scheda fornisce e che, per insufficienza di mezzi, non sono spogliati. Vediamo quali notizie si possono ricavare dalla scheda.

Col mezzo di essa possiamo conoscere il numero dei minorenni, distinti in maschi e femmine, sotto i 14 anni, dai 14 ai 18, dai 18 ai 21, condannati per delitti e classificati secondo le numerose specie dei delitti medesimi; e il numero degli imputati recidivi nel senso statistico, cioè precedentemente condannati, in funzione dei reati, distinti per sesso, e secondo che erano maggiorenni o minorenni; e per il numero complessivo dei minorenni condannati — sempre in relazione alle specie dei reati — possiamo vedere anche la loro distribuzione geografica per compartimenti.

Quanto agli imputati giudicati, si conosce il numero di coloro pei quali il magistrato dichiarò che non si poteva procedere per ragione dell'età; e di quelli che furono prosciolti perchè privi di discernimento, essendo in età fra i 9 e i 14 anni, ma niente altro.

Non conosciamo nulla delle pene; nulla delle professioni, le cui notizie sono date, con molta ampiezza e rigore di classificazione, soltanto per il complesso dei condannati.

Ma anche ridotte a quella minima espressione che abbiamo ora indicata, le notizie che si pubblicano sui minorenni delinquenti sono importantissime, perchè hanno un requisito fondamentale, che le rende particolarmente interessanti, ed è la loro distribuzione in funzione delle varie specie dei delitti. Non è più la massa indeterminata dei delinquenti che si ripartisce a seconda delle notizie principali ricavate dal processo giudiziario, ma sono le classi di delinquenti che possono essere studiate per se stesse e nel confronto colle altre.

Per formarsi un'idea più precisa su questo argomento abbiamo compilati i prospetti I e II allegati al presente rapporto. Nel primo di essi, per gli anni dal 1890 al 1897, abbiamo raccolto per compartimenti e per il Regno il numero effettivo dei minorenni condannati per delitti e quello proporzionale così a 100 condannati come a 100,000 abitanti di età minore. Per quanto ci corra obbligo di avvertire che le notizie, per le ragioni ampiamente svolte nelle

pubblicazioni fatte per cura della Direzione generale della Statistica, non debbono prendersi in via assoluta come indice del movimento della delinquenza, non possiamo a meno di segnalare l'aumento che le cifre presentano pur con qualche oscillazione da anno ad anno: da poco più di 30,000 minorenni condannati per delitti, si è arrivati ad oltre 41,000 nel 1896 e ad oltre 39,500 nel 1897, con un totale complessivo negli otto anni di 286,185 delinquenti di età giovanile (1). E, mentre in generale per i varii compartimenti le percentuali di essi al totale numero dei condannati non si discostano sensibilmente da quella trovata per il Regno, che è di circa il 23 per cento, quelle sulla popolazione di età minorile presentano risultati molto riflessibili perchè, mentre i compartimenti dell'Italia settentrionale e di massima parte della centrale danno in media poco più di 300 minorenni condannati ogni 100,000 abitanti; negli Abruzzi, nella Basilicata e nelle Calabrie questo rapporto sale a più di 1000, e vi rimane di poco al disotto nel Lazio (975) per scendere a circa 800 in tutti gli altri compartimenti meridionali.

Che se, col sussidio dei dati contenuti nel prospetto II, andiamo ad analizzare come si distribuissero per età i 286,185 minorenni condannati negli otto anni indicati, vediamo che 30,284 erano di età non superiore a 14 anni; 115,958 fra i 14 e i 18 anni e 139,943 da più di 18 a meno di 21, e volendo anche vedere per quali delitti essi furono condannati il prospetto medesimo ce ne offre il mezzo, e ci mostra che la delinquenza minorile ha forma più specialmente di attentato al diritto di proprietà, e che col crescere dell'età cresce il rapporto dei condannati per reati contro le persone, per reati di violenze ed oltraggi all'autorità e per reati contro il buon costume.

E benchè questi risultati bastino da soli a giustificare l'interesse del Governo e della società a rivolgere le maggiori cure alla risoluzione di un così grave problema, pur tuttavia non potevamo chiamarci paghi di essi, perchè, a parte qualsiasi considerazione su quel tanto che nelle statistiche criminali manca e che pur potrebbe

(1) Anche in altri paesi, come si è già osservato, aumentò il numero dei minorenni delinquenti. In Francia da 36,673 minorenni giudicati nel 1880 dalle Corti d'assise e dai Tribunali correzionali, si è saliti a 40,237 nel 1899. In Germania l'aumento è anche più notevole: il numero dei condannati di età fra i 12 e i 18 anni è salito da 29,965 nel 1883 a 47,512 nel 1899.

aversi, è noto che queste non possono riferirsi che a una delle fasi del fenomeno complesso della delinquenza, cioè a quella della sua constatazione legale. Ma ciò non basta per uno studio completo della criminalità. Quando abbiamo saputo che in un anno tante migliaia di persone vengono giudicate per le varie specie di delitti preveduti nel Codice penale o in leggi speciali, che di esse tante sono condannate, tante prosciolte, e che si distribuiscono per età, per sesso, per professioni in questa e in quella misura, siamo in possesso certamente di notizie interessanti, ma non abbiamo tutto; ci mancano gli antecedenti e i conseguenti di questa grave malattia sociale, o almeno quel poco che conosciamo degli uni e degli altri è insufficiente per avvisare ai mezzi, se ve ne siano, atti alla cura di essa.

È già nei voti di questa Commissione un coordinamento delle statistiche di polizia, giudiziaria e carceraria (1) ed anche recentemente un nostro collega, tra i più autorevoli, ci ha intrattenuti su una riforma da lui proposta del Casellario giudiziale che importerebbe, quasi di necessità, questo coordinamento (2). Ma finché la meta è ancora lontana, noi potremo esaminare quel tanto che da altre fonti, che non siano di statistica giudiziaria, possiamo raccogliere, e volgere la nostra attenzione per l'appunto a quelle notizie speciali che ci appresta intanto la statistica carceraria, per vedere se almeno un altro lato del problema possa essere chiarito.

In allegato a questa relazione si trovano alcune tabelle sulla situazione e sulle condizioni dei detenuti minorenni nelle carceri giudiziarie, negli stabilimenti penali e nei riformatorii (prospetti III a XVI). Le illustriamo ora brevemente.

Per l'anno 1899 fu fatta una speciale inchiesta intorno ai minorenni di età sotto i 16 anni detenuti nelle carceri giudiziarie e i risultati, così per il totale del Regno, come per i singoli compartimenti sono esposti nei prospetti III a IX.

Questi minorenni erano in tutto 2901 (2783 maschi, ossia 95. 93 su 100, e 118 femmine: 4. 07 su 100) ed erano stati giudicati il maggior numero per reati contro la proprietà (2366 ; 81. 52 su 100) e, in proporzione quasi uguale, per reati contro le persone (228) e

(1) *Atti della Commissione*, 2ª Sessione 1895, pag. 225.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione marzo 1901, pag. 198-214.



per reati contro l'ordine pubblico (220); una piccolissima parte (66) per reati contro il buon costume e soltanto 21 per reati contro la fede pubblica.

L'esito del giudizio era stato per 1514 (52. 19 su 100) di condanna e per 1387 (47. 81 su 100) di proscioglimento e 1418 (93. 65 su 100) furono condannati alla reclusione, soli 34 (2. 24 su 100) alla detenzione e 62 (4. 11 su 100) all'arresto.

La carcerazione preventiva era stata subita da 2474, ossia da 85. 28 su 100, dei quali 1580 (63. 86 su 100) per un periodo di tempo non superiore a 1 mese e 894 per oltre un mese. Di questi 43 erano stati in carcere preventivo per un anno e 4 fino a 2 anni!

Secondo la condotta tenuta nel carcere i 2901 detenuti si classificavano così: 3 soltanto ebbero una condotta ottima, la quasi totalità, 2325, buona; 334 mediocre; 124 cattiva e 115 addirittura pessima.

Furono inflitte punizioni disciplinari a 542 minorenni (18. 68 su 100) e cioè una volta a 223; due volte a 93; tre volte a 77, 4 o 5 volte a 64 e oltre cinque volte a 85.

Nei prospetti V a IX tutte queste notizie, limitatamente però per i maschi, sono date per le regioni di origine dei detenuti e secondo l'età (fino a 10 anni; da più di 10 a 13 anni; da più di 13 a 16 anni), i reati e le professioni di ciascuno.

Particolarmente interessante riesce vedere rispetto all'esito del giudizio, alle pene, alla carcerazione preventiva e alla condotta tenuta nel carcere, come si distribuissero, secondo l'età, i detenuti minori di 16 anni.

**MINORENNI (MASCHI) DI ETÀ FINO A 16 ANNI, DETENUTI NELLE CARCERI GIUDIZIARIE, DIVISI SECONDO I GRUPPI DI ETÀ.**

NOTIZIE processuali e personali	Detenuti di età			
	fino a 10 anni	da 10 anni a 13	da 13 anni a 16	Totale
<b>Condannati . . . . .</b>	62	373	1,024	1,459
<b>Prosciolti . . . . .</b>	58	373	893	1,324
<b>Condannati alla reclusione</b>				
Fino a 1 mese . . . . .	18	114	316	443
Da 1 a 3 mesi . . . . .	22	112	283	417
Da 3 a 6 mesi . . . . .	9	68	170	247
Da 6 mesi a 1 anno . . .	5	37	103	145
Da 1 anno a 3 anni . . .	3	14	65	82
Oltre 3 anni . . . . .	2	3	25	30
<b>Condannati alla detenzione</b>				
Fino a 1 mese . . . . .	1	10	15	26
Da 1 a 3 mesi . . . . .	..	1	1	2
Da 3 a 6 mesi . . . . .	..	1	..	1
Da 6 mesi a 1 anno . . .	..	..	..	..
Da 1 anno a 2 anni . . .	..	..	..	..
Oltre 2 anni . . . . .	..	..	3	3
<b>Condannati all'arresto:</b>				
Fino a 1 mese . . . . .	2	12	37	51
Da 1 mese a 3 mesi . . .	..	1	5	6
Da 3 a 6 mesi . . . . .	..	..	1	1
<b>Carcerazione preventiva:</b>				
Fino a 1 mese . . . . .	50	388	1,068	1,506
Fino a 3 mesi . . . . .	20	149	363	532
Fino a 6 mesi . . . . .	2	56	241	299
Fino a 1 anno . . . . .	..	3	39	42
Oltre 2 anni . . . . .	..	..	4	4
<b>Condotta:</b>				
Ottima . . . . .	..	1	1	2
Buona . . . . .	96	916	1,496	2,208
Mediocre . . . . .	9	84	241	334
Cattiva . . . . .	4	32	88	124
Pessima . . . . .	11	13	91	115

È una statistica che stringe il cuore.

Vi furono adunque oltre 100 fanciulli di età *non superiore a 10 anni*, che la società, vindice delle offese da essi recate alle sue leggi, tenne entro le mura di un carcere per più o men lungo tempo! Leggendo queste cifre si è portati a credere che si tratti di fanciulli assolutamente anormali e incorreggibili, pei quali sia lecito supporre che se nessun miglioramento poteva il carcere apportare alla loro indole perversa, nemmeno erano a temersi i gravi danni che quasi sempre derivano dalla carcerazione dei minorenni.

Ma contro questa supposizione stanno altre cifre dello stesso prospetto, le quali ci dicono che ben 96 su 120 di questi fanciulli tennero nel carcere *buona condotta*, cioè a dire non furono refrattari, a volere esser miti nelle deduzioni, a un sistema di rigida correzione.

Di fronte a questi dati perdono gran parte del loro interesse gli altri, non meno gravi, che il prospetto ci presenta.

Ragazzi da 10 anni a 13 se ne trovarono rinchiusi 746 e anche per questi la maggior parte (617) serbarono in carcere *buona condotta*, e giovanetti da 13 a 16 anni se ne contarono 1917, dei quali 1497 erano classificati *buoni*. E quasi tutti questi fanciulli, ragazzi e giovanetti avevano, prima che il magistrato li giudicasse, già subito la carcerazione, parecchi fino a un anno e qualcuno oltre a due anni, quasi fossero delinquenti della peggior specie.

Passando a dire della situazione dei detenuti minorenni al 30 giugno 1900 nei vari luoghi di pena, e cominciando dalle carceri giudiziarie (Prospetti X e XI) abbiamo che in queste erano detenuti 7799 minorenni, dei quali 7251 maschi e 548 femmine con un rapporto di 92.58 su 100 del totale per i primi e 7.42 per le seconde.

Rispetto all'età, 1249 erano sotto i 16 anni (1) (cioè 16.01 su 100), 2285 (29.30 su cento) dai 16 ai 18 anni e 4265 (54.69 su 100) oltre 18 anni.

Dedotto da queste cifre il numero di quei minorenni che erano

(1) Questo numero è molto inferiore a quello indicato per l'anno 1899 a pag. 205, perchè esso rappresenta il numero dei minorenni di età non superiore a 16 anni in un momento dato (30 giugno 1900) mentre l'altro si riferisce ai detenuti di quella età rinchiusi durante un anno (1899).

ancora sotto giudizio (1) o transitanti, abbiamo il numero di quelli che scontavano nel carcere giudiziario una condanna divenuta irrevocabile, i quali erano in tutto 3532: 3264 maschi e 268 femmine, e di essi sotto i 16 anni 597 (567 maschi e 30 femmine), 1018 dai 16 ai 18 anni (938 maschi e 80 femmine) e 1917 oltre 18 anni (1759 maschi e 158 femmine). Di questi condannati irrevocabilmente 3050 (86.35 su 100) scontavano la pena della reclusione; 343 (9.71 su 100) la detenzione e soli 139 l'arresto (3.94 su 100).

Dei 3050 condannati alla reclusione, 526 (17.25 su 100) erano di età sotto i 16 anni; 843 (27.64 su 100) avevano da più di 16 a 18 anni; 1681 (55.11 su 100) da più di 18 a 21 anni.

Negli stabilimenti penali (Prospetto XII) al 30 giugno 1900 erano rinchiusi 2708 minorenni, dei quali 2676 (98.82 su 100) maschi e 32 (1.18 su 100) femmine; 2683 (99.07) di età da 16 a 21 anni e soli 25 (0.93) sotto i 16 anni.

Secondo le pene:

2433 (89.84) scontavano la reclusione (2412 maschi e 21 femmine).

272 (10.05) la detenzione (261 maschi e 11 femmine).

2 la reclusione o la casa di forza secondo i cessati Codici, e  
1 la pena della custodia dell'abolito Codice sardo.

In relazione alla specie e durata delle pene e all'età dei condannati, i minorenni detenuti si classificavano così:

Tutti i 25 detenuti che avevano meno di 16 anni scontavano la pena della reclusione: 1 per 1 anno; 11 fino a 3 anni; 4 fino a 5; 8 fino a 10 e 1 fino a 15 anni, e degli altri 2683 in età da 16 anni ai 21:

2408 (88.92 su 100) espiavano la pena della reclusione:

840 (34.88) fino a 3 anni.

558 (23.17) fino a 5 anni.

545 (22.63) fino a 10 anni.

269 (11.17) fino a 15 anni.

102 (4.24) fino a 20 anni.

42 (1.74) fino a 24 anni.

52 (2.17) oltre a 24 anni.

(1) Fra quelli classificati tra i giudicabili avvertasi però che sono compresi anche 1072 minorenni condannati (1034 maschi e 38 femmine), per i quali pendeva il ricorso in appello o in cassazione.

272 (10. 05) la detenzione :

62 (22. 79) fino a 3 anni.

100 (36. 77) fino a 5 anni.

109 (40. 07) fino a 10 anni.

1 (0. 37) fino a 15 anni.

Vi erano inoltre 3 minorenni detenuti che scontavano : uno la reclusione secondo l'abolito Codice sardo, fino a 15 anni; uno la casa di forza fino a 20 anni ed uno la casa di custodia fino a 5 anni.

Nel prospetto XIII tutte le notizie suesposte sono date insieme con quelle analoghe pei detenuti maggiorenni.

Diamo da ultimo uno sguardo alla situazione dei minorenni nei Riformatorii governativi e privati alla stessa data del 30 giugno 1900 (Prospetto XIV).

Secondo le categorie i minorenni ricoverati si ripartivano così :

RIFORMATORII	Minorenni ricoverati				
	per gli articoli 53 e 54 del C. p.	per oziosità e vaga- bondaggio	per correzione paterna	Totale	
				cifre effettive	ogni 100 ricoverati
Governativi . . . . .	264	535	1,130	1,929	64.02
Privati . . . . .	..	507	577	1,084	35.98
<i>Totale</i> . . . . .	<b>264</b>	<b>1,042</b>	<b>1,707</b>	<b>3,013</b>	—

e secondo l'età che essi avevano si distribuivano nel modo seguente:

RIFORMATORII	Minorenni ricoverati che erano in età				
	non superiore a 16 anni	da 16 anni a 18	da 18 anni a 21	Totale	
Governativi . . . . .	1,058	623	248	1,929	
Privati . . . . .	988	96	..	1,084	
<i>Totale</i> }	<i>Cifre effettive</i> . . . .	<b>2,046</b>	<b>719</b>	<b>248</b>	<b>3,013</b>
	<i>Ogni 100 ricoverati</i>	<b>67.91</b>	<b>23.86</b>	<b>8.23</b>	..

Per 1403 minorenni corrigendi rinchiusi nei Riformatorii governativi durante l'anno 1899 (Prospetto XV), si conoscono anche i motivi della ordinanza di ricovero.

Per tutti, ad eccezione di 5, base dell'assegnazione, furono, come è ovvio trattandosi di minorenni rinchiusi per correzione paterna, i persistenti travimenti, la ribellione e le vie di fatto contro l'autorità paterna, e 623 furono rinchiusi per questo solo motivo.

Dopo questi la schiera più grossa dei minorenni corrigendi è formata da coloro che oltre a una cattiva condotta in famiglia, avevano riportate precedenti condanne per furti o dimostrata tendenza a commetterli, e sono 484; seguono quelli (190) che erano proclivi all'immoralità, dei quali 177 femmine; e quindi tutti gli altri si ripartiscono con cifre insignificanti nei vari gruppi, tra i quali però sono da ricordare: 27 per aver commesso reati contro i congiunti; 38 (dei quali 34 femmine) per immoralità e per precedenti condanne per furto; 1 per idee sovversive, per furto, per reati contro i congiunti e per tendenza all'immoralità!

Per un buon numero di minorenni ricoverati si tratta adunque di veri e propri delinquenti, pei quali non fu correttivo sufficiente la carcere in cui furono rinchiusi in seguito a condanna, cosicchè dopo la loro uscita, si dovette ad essi successivamente applicare il ricovero per correzione paterna, snaturando l'indole di questo istituto, che deve avere precipuamente intenti di civile e famigliare educazione.

Tutte queste notizie, che siamo venuti fin qui illustrando, ci danno la situazione a un momento dato e ci lasciano completamente all'oscuro sugli effetti che si conseguono da questi istituti di ricovero, particolarmente nei riguardi della rigenerazione morale dei minorenni in essi rinchiusi. Le notizie che si raccolgono generalmente dalle statistiche carcerarie sulla condotta tenuta dai minorenni durante il ricovero, non sono un indice sicuro dell'influenza esercitata sui giovanetti ricoverati dal sistema di correzione al quale vengono sottoposti. La rigida disciplina, la vita attiva per il lavoro o per lo studio, la mancanza di molte occasioni al mal fare, sono tutte condizioni favorevoli alla buona condotta dei ricoverati; ma non sappiamo, nè possiamo dire, se al cessare di esse le anti-

che abitudini prenderanno poi il sopravvento o se i perversi istinti siano stati effettivamente e durevolmente compressi.

Occorreva adunque che ci procurassimo qualche notizia sulla vita libera dei ricoverati dopo usciti dal riformatorio e sull'azione di questo rispetto ad essi, anche dopo la ottenuta libertà. Questa indagine è evidentemente delle più difficili ad attuarsi, per le condizioni speciali di famiglia in cui di solito vengono a trovarsi i liberati, per la instabilità della residenza, spesso determinata da difficoltà di trovare lavoro, ma tuttavia abbiamo voluto chiedere alle stesse Direzioni dei riformatorii quanto esse facevano a questo riguardo e quali risultati avevano ottenuto dall'opera loro. Le notizie sono raccolte nel prospetto XVI, dal quale però non possiamo ricavare che ben scarsi elementi, e cioè il numero dei riformatorii che si occupano dei minorenni anche nello stato di libertà, e il numero dei giovani che hanno potuto trovare collocamento a cura della Direzione del Riformatorio e di quelli che furono provveduti di tutela legale in seguito ai buoni uffici della Direzione medesima.

Dal detto prospetto apprendiamo che dei 7 Riformatorii governativi, che potevano fornire le notizie (1), 4 seguono la condotta dei minorenni anche dopo la loro uscita e 3 no; e dei 31 privati, 26 sì e 5 no.

I mezzi di cui si valgono i 26 Riformatorii privati per tener dietro alla condotta dei minorenni usciti sono i seguenti:

7 (3 maschili e 4 femminili) corrispondono coi sindaci e cogli uffici di questura dei luoghi dove i minorenni sono andati a stabilirsi; 3 si procurano le notizie per mezzo del personale addetto all'istituto; 14 per mezzo delle persone e dei parenti ai quali i minorenni furono affidati; 2 per mezzo dei parroci.

Esigue assai sono le cifre dei minorenni che hanno potuto trovare collocamento a cura della Direzione dell'istituto: furono 10 per gli istituti governativi e 125 per quelli privati. Per 63 minorenni rinchiusi in un Istituto di educazione correzionale, per gli articoli 113 a 115 della legge di pubblica sicurezza, fu promossa dal direttore dell'istituto la liberazione ai termini dell'articolo 495 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, e di essi 4 erano rinchiusi nei Ri-

(1) Sono esclusi i Riformatorii: di Forlì, perchè è una sezione di rigore, e quello di Urbino perchè Casa di correzione per i condannati.

formatorii maschili governativi, 41 in Riformatorii maschili privati e 59 in Riformatorii femminili privati.

Infine rilevasi che per soli 38 minorenni, rinchiusi in istituti privati, la Direzione promosse la costituzione del Consiglio di tutela, giusta lo stesso articolo 495 del regolamento carcerario, e che questa disposizione o non fu osservata, o non vi fu occasione di doverla osservare, per nessuno dei minorenni usciti dai Riformatorii governativi.

La esiguità delle cifre, il riguardare esse un anno soltanto e periodi di tempo non comparabili tra loro, perchè furono rilevate in occasione di speciali ispezioni fatte ai singoli Riformatorii, ci rendono esitanti a trarre da esse deduzioni. Però l'impressione che si riceve alla lettura di queste cifre, alcune del resto confermate da notizie raccolte con altre fonti, è che l'azione dei Riformatorii, in ciò che riguarda la vita libera del minorenne, dopo cioè l'uscita dall'istituto, è assolutamente insufficiente.

\*  
\* \*

Dopo avere esaminate le cifre che ci apprestano la statistica giudiziaria e quella carceraria per lo studio della delinquenza dei minorenni, passiamo a dire delle speciali inchieste che la Sotto-Commissione ha attuate per sapere come le leggi esistenti intese alla tutela dei minorenni fossero osservate e per poter provvedere, in caso, con la proposta di nuove disposizioni, a rafforzare la protezione che la Società deve ai giovani delinquenti o traviati.

A quest'ultimo intento fu predisposto un questionario mandato ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello con circolare del 31 luglio 1900 del Ministro della Giustizia, on. Gianturco, per chiedere il loro avviso su alcuni istituti giudiziari diretti soprattutto ad evitare ai minorenni delinquenti la perniciosa influenza del carcere, e i tristi effetti di una prima condanna.

È noto che alcuni Stati, solleciti di cure verso questi giovani trascinati al delitto non sempre da viziose inclinazioni naturali, ma spesso dall'ambiente in cui vivono, dall'esempio, dalle occasioni che non hanno saputo o potuto evitare, hanno escogitato e messo in pratica speciali procedure, coll'intento di evitare la carcere al minorenne e di illuminare meglio il giudice sulle circostanze del reato,



sulle condizioni di famiglia, sul carattere e sui precedenti del minore stesso, per dare un provvedimento conforme a giustizia, ma anche informato ad equità e benevolenza (1).

In Francia (2) mercè l'opera, già ricordata, del *Comité de défense des enfants traduits en justice*, istituito ad iniziativa del Guilot, un magistrato di alto intelletto e di più nobile cuore, dapprima il solo Tribunale di Parigi, poi successivamente tutti gli altri, adottarono uno speciale procedimento per cui il minore arrestato per qualche delitto viene deferito al giudice istruttore, il quale, con apposito questionario, raccoglie le più particolareggiate informazioni sul minore e sulla sua famiglia, e a seconda di esse o lo assolve, riconsegnandolo alla famiglia, o lo invia presso un asilo temporaneo istituito dall'Amministrazione dell'assistenza pubblica. In questo asilo il minore è tenuto in osservazione, e qualora dia prove di ravvedimento o di essere suscettivo di correzione, vien fatta proposta al giudice di lasciarlo nell'istituto, altrimenti lo si riconsegna al Magistrato che pronunzia la sentenza.

Consimile procedura fu anche adottata nel Belgio (3) dove ha luogo per i minorenni giudicabili una specie di giudizio familiare in concorso del rappresentante il Pubblico Ministero, del giudice istruttore e dell'avvocato difensore, al fine precipuo di provvedere al collocamento del reo in appositi istituti di correzione.

(1) Tra gli Stati che hanno accolto nella loro legislazione il principio di evitare ai minorenni delinquenti, per quanto sia possibile, il carcere, va ricordata l'Inghilterra, la quale fin dal 1854 col *Youthful offenders Act* e il *Reformatory Act* (17 e 18 Vict. ch. XVIII), introdusse la educazione correzionale che aveva principalmente lo scopo suddetto. Essendo condizione necessaria per l'ammissione ad una scuola di riforma la carcerazione preventiva del minore, già con legge del 1893 (56 e 57 Vict. ch. XLVIII) si rese facoltativa questa condizione, che fu poi definitivamente soppressa con altra del 1899. Infine una legge promulgata il 17 agosto 1901 (1 Edw. VII. ch. XX), andata in vigore il 1° gennaio 1902, riafferma sempre più questo principio, dando facoltà (art. 4) alla Corte di consegnare il minore alla custodia provvisoria di una persona adatta che si obblighi di tenerlo presso di sè.

(2) Veggasi: ALBANEL nel *Bulletin de l'Union des sociétés de patronage de France*, luglio-ottobre 1897.

Per i precedenti di questa riforma si veggano le circolari: 4 gennaio 1889 del ministro Guardasigilli (Fallières); del 31 ottobre 1891 del Procuratore della Repubblica della Senna; del 31 maggio 1898 del Ministro Guardasigilli (Milliard); e quella pubblicata nella *Revue pénitentiaire* del febbraio 1901 (n. 2), di cui non è indicata la data.

(3) Veggasi circolare del Ministro della giustizia (LE JEUNE) del novembre 1892.

La Sotto-Commissione pensò se qualche provvedimento analogo si potesse adottare anche in Italia e per l'appunto il primo quesito indirizzato ai Procuratori Generali delle Corti d'appello diceva testualmente così:

« Al fine di evitare possibilmente ai minorenni giudicabili di  
« età fra i 9 e i 18 anni i contatti del carcere e la solennità del pub-  
« blico giudizio e di provvedere alla loro correzione ed educazione  
« mediante il collocamento in appositi Istituti, gioverebbe intro-  
« durre in Italia il sistema da qualche tempo in uso presso altre  
« Nazioni (per esempio Belgio e Francia) secondo il quale l'istrut-  
« toria si svolge e si compie col concorso del Procuratore del Re,  
« del Giudice istruttore e del difensore, tutti e tre animati dallo  
« stesso fine?

« Nel caso affermativo quali cautele si reputerebbero oppor-  
« tune per una prudente applicazione del detto sistema? »

Le risposte pervenute misero in chiaro però che non da tutti fu intesa la giusta portata e i limiti di questa riforma; alcuni Procuratori Generali avendo ravvisato in essa una modificazione della procedura analoga a quella recentemente introdotta in Francia, colla legge 8 dicembre 1897, per la quale l'istruttoria ha perduto il suo carattere inquisitorio e si fa ora in contraddittorio dell'imputato assistito da un difensore.

La partecipazione del difensore è stata da molti Procuratori Generali (Casale, Torino, Milano, Modena, Ancona, Trani) recisamente oppugnata, poichè si vede in essa una causa di impedimento al raggiungimento del fine ultimo della giustizia, che deve essere la punizione del colpevole.

Tuttavia può dirsi che nessun Procuratore generale ha respinto in modo assoluto qualsiasi riforma in proposito, perchè anche quelli, come i Procuratori Generali di Torino, di Venezia, di Modena, di Roma (1), di Napoli, di Potenza e di Catanzaro, i quali si sono dichiarati contrari alla progettata riforma, non si sono mostrati alieni dal desiderare parziali modificazioni all'attuale procedura.

(1) Facendo parte di questa Sotto-Commissione il Procuratore Generale di Roma, comm. Ricciuti, il quale, per di più, nel tempo in cui fu diretto il questionario alle Procure generali, trovavasi in missione a Milano, le risposte per il Distretto della Corte d'appello di Roma furono date dal Sostituto Procuratore Generale, comm. Orlandi.

I Procuratori Generali di Genova, di Milano, di Brescia, di Lucca, di Firenze, di Bologna, di Ancona, di Macerata, di Perugia, di Catania, di Palermo e di Cagliari, hanno dato in massima il loro assenso all'adozione di una procedura speciale e con qualche riserva si sono dichiarati favorevoli anche quelli di Parma, di Trani e di Messina.

Generalmente però si vorrebbe che il limite di 18 anni fosse ridotto o a 16 (Procuratori Generali di Ancona e di Macerata) o a 14 (Procuratori Generali di Brescia, di Venezia, di Parma, di Trani) o tanto all'una quanto all'altra età (Milano) a seconda della competenza, cioè fino a 14 anni per tutti i giudizi pretoriali, e fino a 16 per quelli di Tribunale, e da alcuni (Procuratori Generali di Genova, Milano, Brescia, Firenze, Palermo) questa particolare procedura sarebbe approvata soltanto per i minorenni rei di alcune specie di reati, e cioè dei reati colposi, del danneggiamento, della spendita di monete false, o senz'altro o in concorso di speciali circostanze quali la tenera età e il non essere recidivi, ovvero, senza indicazione di specie dei reati, per i minorenni imputati di delitti di poca gravità e di quelli che non abbiano carattere di violenza o di attentato ai buoni costumi.

Alcuni Procuratori Generali (Torino, Milano, Venezia) vorrebbero sempre esclusi i recidivi; altri, o in sostituzione del difensore, che non ammettono nel periodo istruttorio, o in concorso con esso, vorrebbero altri assistenti e cioè il Sindaco (Ancona), il padre o tutore (Macerata e Catanzaro), un magistrato speciale (Catania), ed altri infine vorrebbero che il difensore rimanesse escluso dal partecipare o ai primi atti istruttori (Milano), o a certi determinati atti istruttori (Perugia).

Il Procuratore Generale di Aquila espone un particolare sistema di procedura. Dopo avere premesso che, oltre quello del carcere, gioverebbe evitare al minorenne molti altri malsani contatti nelle officine, nei campi, nelle scuole, e nella famiglia, egli ha proposto l'istituzione di un Consiglio di magistrati di cui faccia parte un giudice delegato alla protezione del minorenne, o, anche meglio, un difensore ufficiale, richiamandosi in vita l'istituto dell'avvocatura dei poveri; il quale Consiglio dovrebbe esaminare tutte le circostanze del fatto imputato al minorenne e le condizioni di famiglia di questo per provvedere opportunamente alla sua sorte.

Indipendentemente da qualsiasi riforma organica, molti Procuratori generali propugnano delle limitazioni nel rilascio del mandato di cattura (Torino), l'abolizione del carcere preventivo (Venezia e Parma), un largo uso della libertà provvisoria (Roma) e il dibattimento a porte chiuse (Torino, Venezia, Firenze, Catanzaro, Catania e Palermo), e, benchè a porte chiuse, senza la presenza dell'imputato (Ancona), sia a tutela del minorenni delinquente, sia per impedire che le aule della giustizia diventino scuola di mal costume per tanti giovanetti che ora possono impunemente assistere alle udienze e apprendere tante turpitudini. Anzi che una istruttoria speciale vorrebbe un *giudizio* speciale il Procuratore generale di Parma, il quale sarebbe d'avviso che fosse opportuno modificare l'articolo 54 del Codice penale, ristabilendo nella scala delle pene la *custodia*.

Per evitare le pericolose traduzioni del minorenni arrestato ed anche soverchi ritardi nella procedura, il Procuratore generale di Bologna ha proposto che il provvedimento per il minorenni, oltre chè dal Giudice istruttore, possa prendersi direttamente dal Pretore per i reati di sua competenza.

Un accurato esame psichico del minorenni è desiderato dal Procuratore generale di Brescia e vorrebbero un giudizio assai ponderato sul discernimento quelli di Roma e di Catania, con largo uso della facoltà di dare uno dei provvedimenti di cui all'art. 53 del Codice penale, per evitare nei più dei casi l'invio al giudizio.

Il Procuratore generale di Cagliari, che è interamente favorevole alla procedura speciale proposta, crede che gioverebbe, come complemento di pena a scopo educativo, rinchiudere il minorenni in un Riformatorio, per un più o men lungo tempo, se pure non si credesse meglio di fargli ivi addirittura scontare le pene. Ma egli non ha lasciato però di soggiungere che in tutta l'isola di Sardegna non vi è un Riformatorio, ed ha enumerato tutti gli inconvenienti che derivano da questo fatto, concludendo col voto, altre volte espresso ai suoi superiori, che si trovi il modo di istituire anche in Sardegna, e al più presto, un qualche istituto per l'assistenza dei minorenni abbandonati e per la correzione di quelli travati.

Una delle questioni che più ha richiamato la nostra attenzione è quella, da tutti riconosciuta gravissima e nelle condizioni attuali delle carceri e della procedura per lo meno di non facile soluzione,

che riguarda la detenzione dei minorenni nelle camere di sicurezza o di deposito, dove sovente essi rimangono, anche per tempo non breve, a contatto cogli altri detenuti adulti, tra i quali possono trovarsi delinquenti della peggior specie. Su questa importante questione abbiamo voluto sentire anche l'opinione dei Procuratori generali.

Ma prima bisognava che ci rendessimo conto della entità di questo inconveniente non lieve dei nostri ordinamenti carcerari, e perciò furono diretti alcuni quesiti ai Prefetti, per sapere: il numero delle camere di sicurezza e di deposito; la loro capacità espressa dalla quantità delle persone che esse possono contenere; il numero massimo delle persone che vi sono state rinchiusi in un giorno qualsiasi del primo semestre del 1900, distinto in maggiorenni e minorenni, e infine, qualora si fosse verificato il caso di promiscua detenzione di minorenni e maggiorenni nello stesso locale, quale età (sotto o sopra i 16 anni) avessero i minorenni medesimi. Le risultanze statistiche trovansi esposte nei prospetti XVII e XVIII.

Il numero delle Camere di sicurezza nei Comuni capoluoghi era al 30 giugno 1900 di 484, con una capacità massima di 1904 persone.

La massima popolazione giornaliera fu complessivamente di 853 detenuti, dei quali 580 maggiorenni e 273 minorenni.

In alcune provincie però, come a Napoli e a Venezia, il numero massimo dei detenuti in qualche giorno fu anche superiore alla capacità delle singole camere di sicurezza!

Il lamentato sconcio della promiscua custodia di minorenni con maggiorenni si sarebbe verificato in 20 provincie e cioè in 3, soltanto per minorenni sotto i 16 anni; in cinque solo per minorenni tra i 16 e i 21 anno, e in 12 per minorenni delle due classi di età. Se poi si considera che sono comprese tra queste provincie Roma e Napoli, le quali danno il maggior contingente di minorenni detenuti nelle camere di sicurezza o di deposito, si rende sempre più manifesta la gravità del fatto, e conseguentemente la necessità di un provvedimento che sottragga i fanciulli arrestati, e che non sono sempre delinquenti, alle malefiche influenze di una custodia, la quale se risponde ai fini immediati della giustizia è assolutamente contraria alla moralità e quindi ai fini ultimi della giustizia stessa.

E a proposito di questo argomento deve deplorarsi che la mancanza di una statistica della sicurezza pubblica non permetta di avere elementi di studio più completi e precisi di quelli che abbiamo potuto raccogliere, non senza qualche difficoltà, con una apposita parziale inchiesta. La nostra Commissione, ad iniziativa del collega Bosco, ha già dato il suo voto favorevole per l'attuazione di una statistica della Polizia, coordinata con quella giudiziaria e quella carceraria e a noi quindi non resta che esprimere il desiderio che questo voto possa aver presto compimento.

Venendo ora a dire delle risposte avute dai Procuratori generali sul quesito « in che modo si potrebbe ovviare all'inconveniente « di tenere rinchiusi promiscuamente i minorenni nelle camere di « sicurezza sia che segua o no l'invio al carcere giudiziario » è ovvio che il maggior numero di essi abbia risposto che sarebbe desiderabile avere ampi locali che permettessero la più rigorosa separazione dei minorenni, con camere o celle apposite. Peraltro alcuni, o prevedendo lontano il giorno in cui questa separazione si possa fare (e il quesito domandava appunto come si sarebbe potuto provvedere nelle condizioni attuali) o perchè non favorevoli in alcun caso alla carcerazione del minorenne, hanno risposto in modo più concreto.

Infatti propugnano l'abolizione o una minima applicazione dell'arresto preventivo dei minorenni, i Procuratori generali di Casale, di Brescia, di Venezia, di Modena, di Lucca, di Firenze, di Bologna, di Ancona, di Macerata, di Catanzaro e di Messina; una larga concessione della libertà provvisoria quelli di Macerata, di Aquila, di Trani, e, nell'uno e nell'altro caso, la immediata presentazione dell'imputato al magistrato, i Procuratori generali di Casale, di Macerata e di Messina.

Altri vorrebbero che provvedessero alla custodia di questi minorenni le Case di correzione o altri pii Istituti (Genova (1), Milano,

(1) Il Procuratore generale di Genova delinea un sistema speciale di procedura essenzialmente diretto a impedire il carcere per i minorenni giudicabili. Egli suggerisce, in caso di reato commesso da un minorenne, di procedere senz'altro alla nomina di un difensore officioso il quale presenta le sue conclusioni al Procuratore del Re e questi, con provvedimento motivato decide se l'azione penale debba o no aver corso e se il minorenne possa rimanere libero ovvero se convenga affidarlo ad un parente od altra persona onesta o ricoverarlo in un Istituto.

Brescia, Lucca, Bologna, Ancona, Catania), o che i minorenni fossero dati in consegna ai parenti o ad una persona proba e garante (Casale (1), Modena, Bologna, Lucca, Ancona, Catanzaro).

Alcuni infine raccomandano la separazione non soltanto dei minorenni dagli adulti, ma degli stessi minorenni tra loro (Perugia e Napoli).

Oltrechè nelle camere di sicurezza, e più ancora che in esse, il pericolo, secondo i Procuratori Generali di Torino e di Venezia, sta nelle carceri giudiziarie, dove il guaio è peggiore, per la più lunga permanenza del detenuto minorenne a contatto coi peggiori delinquenti. Un solo Procuratore Generale, quello di Palermo, dove per di più sono state abolite le camere di sicurezza, ci dà la buona notizia che nelle carceri giudiziarie la separazione è quasi sempre osservata.

Con un terzo quesito si domandò ai Procuratori Generali in che modo si sarebbe potuto estendere l'applicazione dell'*arresto in casa* e della *ripreensione giudiziale*, che hanno avuto sin qui una attuazione sempre più scarsa, qualora essi ritenessero che questi istituti complementari del sistema penale italiano potessero riuscire di grande vantaggio ai minorenni.

Due soli Procuratori Generali (Perugia e Catania) si sono dichiarati interamente favorevoli a entrambi gli istituti e, con qualche riserva, anche i Procuratori Generali di Genova, di Brescia, di Lucca, di Trani e di Cagliari; tutti gli altri non solo non vorrebbero estenderne l'applicazione, ma nemmeno vorrebbero mantenerla nei limiti attuali. Un maggior favore però incontra la ripreensione giudiziale che è bene accetta ai Procuratori generali di Torino, di Firenze, di Bologna, di Modena, di Roma. Tra i pochissimi favorevoli a tutti due gli istituti, il Reggente la Procura generale di Perugia osserva che, pur di essere prudenti nell'infliggere una prima condanna (ed è meglio, a suo giudizio, largheggiare in as-

(1) Il Procuratore generale di Casale ricorda a questo proposito la legge francese del 19 aprile 1898 che dà facoltà al giudice istruttore di affidare il minorenne, sentito il Pubblico Ministero, e sino a definitiva decisione del giudice del merito, a un parente o Istituto pio o alla pubblica assistenza e vorrebbe che queste disposizioni venissero estese in Italia anche ai casi di cui all'art. 114 della legge di P. S. e 222 del Codice civile, pur temendo che l'azione benefica di queste disposizioni possa essere ostacolata dalla Direzione generale delle carceri per il fatto che questa non dipende dal Ministero della giustizia e perchè essa talora subordina i suoi provvedimenti a considerazioni finanziarie.

soluzioni, dinanzi al menomo dubbio di colpevolezza), nei casi in cui assolutamente si debba condannare, è ottimo espediente ricorrere all'arresto in casa o alla riprensione giudiziale. Per la consegna domestica però gioverebbe chiamare a concorso la responsabilità dei genitori, e quando la vigilanza non fosse prestata, si dovrebbe far cessare il provvedimento. Per la riprensione giudiziale tornerebbe utile una semplificazione del procedimento, sia coll'abolire la *cautio de bene vivendo*, sia coll'infliggere l'ammonimento nella stessa udienza in cui viene pronunciata la condanna.

L'altro Procuratore generale favorevole agli indicati istituti, che è quello di Catania, vorrebbe esteso l'arresto in casa anche ai condannati alla reclusione e alla detenzione entro un certo tempo, con comminatoria, in caso di trasgressione, che la pena verrebbe aumentata di un terzo o della metà e con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria per coloro che, avendone l'obbligo, omisero di invigilare. Quanto alla riprensione, per la quale però dimostra minore simpatia, il detto Procuratore generale si limita a proporre che essa venga applicata avuto riguardo alla pena in concreto e non a quella comminata per il fatto imputato.

Fra i Procuratori Generali soltanto in parte favorevoli, quello di Genova confessa di avere scarsa fede in questi istituti, ma pur tuttavia li ritiene applicabili anche ad altri casi non preveduti ora dal Codice; così quello di Lucca li giudica utili in certe circostanze, ma vorrebbe che la loro applicazione fosse interamente in balia del Magistrato; al parere dell'uno e dell'altro si accosta il Procuratore Generale di Cagliari, il quale però aggiunge che la riprensione si dovrebbe applicare immediatamente, l'arresto in casa sempre con cauzione. Il Procuratore generale di Trani crede che se ne possa fare applicazione in luogo delle pene minime (per esempio, per quelle non oltre tre mesi di durata), quando il magistrato sia persuaso dell'utilità che può derivarne in rapporto alle condizioni soggettive del condannato e salvo al Pubblico Ministero il diritto di appello tanto contro le sentenze che originariamente ammisero tali surrogati, quanto contro i provvedimenti postumi commutativi emessi nello stadio di esecuzione. Infine il Procuratore generale di Brescia, il quale peraltro sembra professi l'opinione che questi istituti siano utopie dottrinarie, crede necessario, se si vogliono mantenere, di aumentare le penalità in caso di trasgressione, di



rendere responsabili i genitori o tutori, e per l'arresto in casa, suggerisce di destinare un locale ad uso di abitazione in ogni Comune (!?).

Degli altri Procuratori Generali che in qualche modo vorrebbero mantenuta, e taluni anche estesa, la sola riprensione giudiziale, quello di Torino è favorevole all'applicazione di essa per la maggior parte dei delitti commessi dai minorenni, volendone esclusi soltanto quelli aggravati da circostanze speciali, ed è di parere che si debba infliggere con una certa solennità, senza esporre il minore alla berlina, dal Presidente del Tribunale alla presenza dei genitori, del tutore o di parenti; mentre quello di Firenze consiglia che venga inflitta in *Camera di consiglio* alla presenza però dei genitori. Il Procuratore Generale di Bologna troverebbe opportuno che i limiti di applicabilità fossero quelli in concreto; il Reggente la Procura generale di Modena vorrebbe modificati gli articoli 26 e 29 del Codice penale e che si desse l'ammonimento alla presenza dei genitori e subito dopo accertata la colpevolezza; quello di Roma infine è d'avviso che giovi applicare la riprensione per tutti i reati commessi da minorenni, e renderla obbligatoria anche nei casi di proscioglimento in forza dell'articolo 54 del Codice penale, purché sia sempre data immediatamente dopo l'accertamento della responsabilità e alla presenza dei genitori.

È interessante conoscere, per sommi capi, anche le ragioni per le quali gli altri Procuratori Generali non si sono mostrati favorevoli a questi istituti.

Quello di Casale si limitò a dire che essi non sono pratici; quello di Torino ritiene che l'arresto in casa sia inattuabile seriamente e che sia ineguale rispetto alle condizioni dell'arrestato, specialmente pei minorenni che, a parte il caso di quelli che non hanno nè tetto nè famiglia, nell'assenza dei genitori rimarrebbero non vigilati.

Istituti complicati, e inefficaci specialmente per i minorenni, li ritengono i Procuratori Generali di Milano e di Venezia; quello di Parma ha osservato che la riprensione giudiziale vorrebbe ottenere per forza quanto una saggia educazione soltanto può raggiungere per mezzo del convincimento, e che l'arresto in casa non è pena espiatrice; quello di Modena nota che quest'ultima pena presuppone nelle popolazioni un senso assai squisito della personalità

umana e un concetto rigido della coercizione in genere, mentre entrambi sono scarsi; quello di Ancona si duole che la riprensione richieda una duplice solennità di giudizio e che l'arresto in casa costringa a disertare la scuola e l'opificio; quello di Aquila li ritiene provvedimenti adatti soltanto per minorenni di condizione agiata, e quello di Napoli, infine, che tuttavia non sarebbe totalmente contrario alla loro applicazione, nota che la riprensione generalmente non è compresa e che l'arresto non viene osservato. Gli altri Procuratori Generali non motivarono la loro opinione sfavorevole a questi istituti.

Con un altro quesito diretto ai Procuratori generali delle Corti d'appello si domandò se essi credessero attuabile qualcuno dei seguenti istituti: condanna condizionale, grazia condizionale, sospensione della sentenza.

Il risultato dell'inchiesta fu il seguente:

Per la *condanna condizionale*: 6 Procuratori Generali totalmente favorevoli; 6 favorevoli in parte; 11 contrari;

Per la *grazia condizionale*: 4 totalmente favorevoli; 14 contrari; 1 favorevole in parte.

Per la *sospensione della sentenza*: 5 favorevoli completamente; 12 contrari (1).

Sentiamo ora le ragioni del favore accordato o negato dai singoli P. G. a tutti o a taluno dei detti istituti penali:

*Genova.* — Premesso che gioverebbe per i minorenni l'assegnazione ad un lavoro fisso e il ricovero notturno, il Procuratore Generale ritiene ad essi applicabile la condanna condizionale per determinati reati ed anche la grazia condizionale, la quale però importi *ope legis* la riviviscenza della pena in caso di recidiva, esclusa qualsiasi prescrizione.

*Casale.* — Fra la grazia condizionale e la condanna condizionale il Procuratore Generale preferisce quest'ultima, anche per la buona prova fatta altrove. Si meraviglia che la Commissione per la riforma del Codice di procedura penale abbia affermato che non

(1) Gli altri che mancano a raggiungere la cifra di 24 non espressero il loro parere o sull'uno o sull'altro istituto.

fosse opportuna la sua attuazione e aggiunge che così grave affermazione avrebbe dovuto essere sussidiata dall'esposizione dei motivi (1).

*Torino.* — Ossequente al principio che il reato deve essere seguito dalla condanna e che alla condanna deve tener dietro una pronta ed inflessibile espiazione, il Procuratore Generale non è favorevole a questi *temperamenti* che rivelano una tendenza modernissima di mezzi termini, di mezze misure, di fare e non fare, i quali hanno infiltrata la convinzione che vi siano degli accomodamenti anche colla giustizia. Però egli consente di esaminare se qualcuno dei dotti istituti sia applicabile ai minorenni.

Esclude la grazia condizionale perchè la condizione snatura la sovrana prerogativa ed è praticamente pericolosa. Non è nemmeno molto favorevole alla condanna condizionale e alla sospensione della sentenza, attesa l'indole delle nostre popolazioni, per le quali più che di pene gravi fa bisogno di pene pronte. Tuttavia per i minorenni impregiudicati crede che possa tornare utile la condanna condizionale, con la prescrizione della pena al di là di un certo tempo.

A questo proposito il Procuratore generale consiglia di segnare nel cartellino del casellario i reati repressi coi surrogati penali coll'indicazione « per uso di giustizia » ad evitare che nei certificati se ne dia notizia, per non togliere l'adito a professioni onorate.

*Milano.* — Il Procuratore Generale crede che la grazia condizionale tolga all'atto sovrano la sua speciale caratteristica, e che la condanna condizionale (migliore della sospensione della sentenza) possa riuscire efficace, se limitata a casi di tenue importanza e sussidiata dall'azione dei patronati.

*Brescia.* — Accolti nella legislazione gli istituti della sospensione della sentenza, della condanna condizionale, e della grazia.

(1) Quando fu inviato il Questionario ai Procuratori generali era stato pubblicato dalla Commissione per lo studio delle riforme del Codice di procedura penale soltanto il volume che contiene i principi adottati dalla Commissione stessa, nel quale non erano, nè potevano esservi, dimostrazioni e discussioni delle teorie esposte.

condizionale non vi è ragione di non adottarli anche per i minorenni. I primi due però sono da ammettersi con molto riserbo, perchè scuotono l'efficacia salutare di una pronta esecuzione e sono da consigliarsi soltanto per i reati minori e per un primo fallo, col beneficio della cancellazione del provvedimento dai registri penali e dal Casellario, appena verificatasi la condizione risolutiva. Fra tutti è da preferirsi la grazia condizionale.

*Venezia.* — Dei vari istituti indicati il Procuratore Generale ritiene attuabile soltanto la condanna condizionale, la quale però si dovrebbe applicare nei casi in cui il discernimento del minorenni giudicabile dia affidamento che egli può valutare le conseguenze di una ricaduta: la grazia condizionale metterebbe in forse la serietà dei giudizi, la sospensione della sentenza renderebbe irrisorio il processo.

*Parma.* — Il Procuratore Generale è recisamente contrario alla grazia e alla condanna condizionali, che tolgono alle pene il carattere di inesorabilità che devono avere. Le leggi penali, egli avverte, devono essere semplici, precise ed incondizionate.

*Modena.* — Il Reggente la Procura generale preferisce la sospensione della sentenza, più efficace degli altri istituti, perchè se ne intuisce ad un tempo la gravità e il beneficio.

*Lucca.* — Si osserva dal Procuratore Generale che la condanna condizionale e la sospensione della sentenza favoriscono idee di impunità e che potrebbe riuscire più efficace la grazia condizionale, senza però specificarne le ragioni.

*Firenze.* — Il Procuratore Generale crede preferibile la condanna condizionale alla sospensione della sentenza, e questa alla grazia condizionale. Volendosi di quest'ultima fare esperimento, bisognerebbe subordinarla alla proposta d'ufficio del Pubblico Ministero e applicarla ai soli minorenni non recidivi.

*Bologna.* — Il Procuratore Generale si limita a consigliare l'esperimento della condanna condizionale nei termini e modi della legge francese.

*Ancona.* — Se il legislatore si propone il fine della educazione e della correzione dei minorenni, sono da respingersi, secondo il Procuratore Generale, la grazia condizionale, la condanna condizionale e la sospensione della sentenza, le quali tutte tenderebbero a procrastinare il collocamento del minorenne in un istituto dove egli possa formare e compiere la sua educazione. Invece sarebbe da favorirsi la liberazione condizionale per il tempo della pena che resterebbe da scontarsi dopo aver raggiunto la maggiore età.

*Macerata.* — Di tutti i vari istituti speciali, il reggente la Procura generale consiglia la sola condanna condizionale che è come una « spada di Damocle » sospesa sul capo del condannato.

*Perugia.* — È preferibile la condanna condizionale, per i minorenni non recidivi, lasciandosi enè l'applicazione al prudente arbitrio del magistrato, ma per i reati di poca importanza (punibili cioè con non più di un anno di pena detentiva) e con revocabilità del beneficio in caso di cattiva condotta del condannato. La sospensione della sentenza è un buon provvedimento, ma non è sufficientemente garantito; è assolutamente da escludersi la grazia sovrana, la quale per natura sua non ammette condizioni.

*Roma.* — Si ritengono accettabili la condanna condizionale e la sospensione della sentenza, perchè per entrambe il condannato resterebbe sotto l'incubo di dovere scontare la pena ove incorresse nuovamente in qualche violazione di legge.

*Aquila.* — È opportuno che l'età sia una tra le cause che autorizzano il magistrato a sospendere l'esecuzione della sentenza fino alla maggiore età; al di là della quale si potrebbe fissare un nuovo termine di esperimento prima di sancire irrevocabilmente l'esenzione dalla pena.

*Napoli.* — Per i minorenni quel Procuratore Generale non è disposto a concedere ulteriori larghezze oltre a quelle segnate nel Codice all'articolo 55 alinea. Se si ammettessero la grazia condizionale, la condanna condizionale e la sospensione della sentenza, la tristizia umana troverebbe modo di sedurre i minorenni per com-

piere col loro mezzo le più gravi scelleratezze, sicura che queste rimarrebbero impunte. Crede soltanto efficace una bene intesa espiazione del delitto.

*Potenza.* — Il reggente la Procura generale riproduce, quasi alla lettera, il pensiero del Procuratore Generale di Napoli.

*Trani.* — È preferibile la grazia condizionale alla condanna condizionale che rende incerta la sentenza.

*Catanzaro e Messina.* — I Procuratori generali di queste Corti non sperano nessun giovamento dagli indicati istituti.

*Catania.* — Il Procuratore Generale non ammette provvedimenti che condizionino l'espiazione della pena. Ha però fiducia nella liberazione condizionale, per la quale vorrebbe che si abbassassero i limiti di ammissibilità nel caso di minorenni.

*Palermo.* — La condanna condizionale si potrebbe appunto sperimentare per i minorenni, escludendo però quelli condannati per reati gravi.

*Cagliari.* — Il Procuratore Generale non crede proficuo nessuno dei detti istituti.

Taluni Procuratori generali oltre all'aver inviate le risposte ai quesiti ad essi diretti, hanno svolte alcune loro idee sui rimedi che essi ritengono efficaci per prevenire i travimenti dei minorenni. Ne diamo qui un breve sunto.

Il Procuratore generale di Genova propone che in ogni Comune, a somiglianza delle Congregazioni di carità, si istituiscano delle Congregazioni protettrici dell'infanzia abbandonata, seviziata o delinquente. Queste Commissioni dovrebbero rivolgere le loro cure specialmente ai figli di ignoti, agli abbandonati, e a quei piccoli delinquenti pei quali il Procuratore del Re non creda opportuno l'esercizio dell'azione penale o pei quali inutilmente egli potrà chiedere la decadenza della patria potestà. Esse dovrebbero provvedere di tutela coloro che ne fossero sprovvisti e decidere se il minorenne debba essere ricoverato o assegnato ad un'officina, o meglio ancora

sottoposto al sistema misto dell'assegnazione ad un opificio coll'obbligo di presentarsi tutte le sere al ricovero. Peraltro occorrerebbe risolvere il problema della beneficenza, riformando gli statuti di molte opere pie e usando largamente della facoltà sovrana di mutare il fine indicato dal donatore.

In attesa che questa vasta riforma, dalla quale il detto Procuratore generale si ripromette significanti vantaggi: quali impedire che un bambino seviziato sia restituito ai suoi genitori, il figlio di una coppia criminale sia lasciato nello stesso ambiente in cui vivono i genitori, il fanciullo testimone spudoratamente suggestionato, possa essere attuata, gioverebbe che fosse incoraggiata e regolata l'iniziativa privata già sorta in taluni luoghi con risultati promettenti.

Il Procuratore generale di Milano vagheggia una larga riforma che coordini tutti i provvedimenti di protezione e di tutela a favore dei minorenni e propugna la istituzione del *Patronato mandamentale di assistenza ai minorenni*, la cui azione si dovrebbe svolgere, in sussidio dell'opera del magistrato, nel campo specialmente della patria potestà, e consiglia la trasformazione delle *case di correzione* in *case di lavoro* con sezioni di deposito provvisorio per i minorenni soggetti a procedimento penale.

Il reggente la Procura generale di Modena vorrebbe che sorgesse in ogni provincia, a spese del Comune, della Provincia e dello Stato, un istituto simile a quello fondato in detta città col titolo: *Patronato per i figli del popolo*, del quale enumera ed elogia le benemerienze. Si tratta di un istituto dove ai giovanetti ricoverati si impartisce una sana educazione, istruendoli nei vari mestieri che apprendono nelle officine e nei laboratori della città, dove sono condotti e ricondotti da appositi ispettori.

Il Procuratore generale di Firenze ha dichiarato di avere scarsa fiducia nell'opera legislativa, se questa non sia sorretta dall'iniziativa privata, e dopo averé lamentato la vita stentata che conducono in Italia le Società di patronato, mentre altrove danno così eccellenti risultati, ha espresso l'avviso che giovi svecchiare le molteplici forme della beneficenza per attingere da essa a pro' dell'infanzia abbandonata o traviata una parte dei fondi che ora sono dati in elemosine di ben scarso profitto. Egli crede inoltre che a molti direttori ed assistenti di istituti per minorenni manchino l'attitudine e le

cognizioni necessarie per disimpegnare le loro difficili mansioni, e ricorda che ad Amsterdam nel 1889 fu aperto un istituto per dare a uomini e donne le speciali istruzioni occorrenti. Approva la legge portoghese del 6 luglio 1873, sulla liberazione e condanna condizionale, la quale destina una parte del ricavato dal lavoro dei carcerati alle Società di patronato, e sarebbe propenso ad affidare, a quelle che in Italia divenissero autorevoli e floride, la direzione delle case di correzione, come si pratica in Spagna per la legge del 4 gennaio 1883. Giustamente egli pensa che bisogna curare il minorenne fin da quando vive nella famiglia, se in essa, invece di utili e morali ammaestramenti, non trovi che esempi che lo spingono al mal fare. Di qui la necessità di provvedere con legge speciale, come in Francia con quella del 26 luglio 1889, per la decadenza della patria potestà in determinati casi e per definire la responsabilità dei genitori nel caso di trascuranza dei loro doveri e di danni, perdite e spese occasionate dai figliuoli, e cita a questo proposito il progetto di legge presentato da Lord James e passato in terza lettura alla Camera dei lordi, del quale la seconda parte provvede appunto a regolare questa responsabilità, mentre la prima rimette in uso il barbaro sistema della fustigazione per i minori delinquenti, pur di evitare a questi i perniciosi contatti del carcere.

Il Procuratore generale di Messina propone di istituire un Censore in ogni mandamento. Questa carica onorifica dovrebbe affidarsi a un cittadino di specchiata probità, il quale, coadiuvato da un vice-censore, dovrebbe avere una speciale sorveglianza sui minorenni e sui loro genitori, con facoltà, in caso, di denunziare questi ultimi per una ammonizione al Pretore e nei casi più gravi al Presidente del tribunale. Per la trascuranza dei doveri famigliari stimebbe opportuno fissare delle penalità pecuniarie.

Inoltre gioverebbe che si istituisse una consociazione di scelti maestri-artigiani, i quali dovrebbero essere obbligati a tenere presso di sé, nelle loro botteghe od opifici, i minorenni che venissero ad essi consegnati dal Presidente del tribunale. La scelta del maestro artigiano dovrebbe essere fatta dal censore d'accordo col Pretore. Nell'andata e nel ritorno dall'opificio il minorenne dovrebbe essere sempre accompagnato e lo si dovrebbe anche obbligare a frequentare la scuola serale. Il mantenimento di questi minorenni dovrebbe essere a carico della famiglia, e nei casi di indigenza il Municipio e la Congregazione di carità dovrebbero provvedere



il necessario. Un'associazione di signore distinte per animo filantropico potrebbe coadiuvare questi maestri artigiani nell'opera di rigenerazione morale dei piccoli delinquenti, col raccogliere premi per quelli che si distinguessero sugli altri o nell'apprendere il mestiere o nel dar prove di respiscenza.

Prima di lasciare questo argomento dei minorenni delinquenti o traviati, dobbiamo per affinità di materia riferire su di una ricerca, fatta per mezzo di un questionario diretto ai Prefetti, nel quale, tra le altre notizie, si richiedeva anche il numero degli ammoniti minorenni.

È noto che la legge di Pubblica Sicurezza consente il provvedimento di vera e propria ammonizione soltanto per i minorenni di età superiore a 18 anni, per gli altri facendosi luogo, nel caso di sussistenza dei motivi per cui si infligge l'ammonizione, o al ricovero in un istituto di educazione correzionale o alla consegna alla famiglia od a persona proba che si assuma di curarne l'educazione.

Il numero di questi ultimi ci è fornito dalle statistiche giudiziarie ed oscilla intorno a 450 all'anno: esso fu di 509 nel 1896 e scese a 418 nel 1899.

Dall'inchiesta predetta abbiamo potuto conoscere il numero dei minorenni veramente ammoniti (Prospetto XIX).

Nei comuni capoluoghi al 30 giugno 1900 esistevano 2818 ammoniti dei quali 175 (174 maschi e 1 femmina) minorenni, circa 6.21 su 100. Vi erano 33 provincie che non avevano minorenni sottoposti all'ammonizione, ma ve ne erano molte altre le quali, pur tenuto conto della esiguità assoluta delle cifre, ne avevano, relativamente ai maggiorenni, un numero elevato.

Cuneo contava due ammoniti soltanto, ma erano tutti e due minori di 18 anni; Avellino aveva 8 minorenni su 15; Cosenza su 8, 4; Novara su 4, 2; Reggio su 10, 3; Sassari su 5, 2; Trapani su 14, 4. Queste proporzioni variabilissime da provincia a provincia, anche per quelle che si trovano in condizioni, rispetto alla delinquenza e alla sicurezza pubblica, non molto dissimili, non permettono di trarre conclusioni precise, ma d'altronde il limite di età dai 18 anni in su è così elevato da potersi considerare questi ammoniti, nei riguardi della responsabilità penale, come maggiorenni e perciò fuori del campo delle nostre ricerche.

E non tanto per questa stessa considerazione, quanto perchè

sono allo studio del Parlamento riforme generali sull'istituto, non ci fermeremo a rilevare il numero dei domiciliati coatti di età minore. La statistica carceraria del 1898, ultimamente pubblicata, su un totale di 2760 coatti ne registra 90 (3.26 su 100) che avevano dai 18 ai 21 anni; nessuno di età inferiore.

Un'inchiesta di data posteriore, riguardante cioè il 1900, fatta dal Ministero dell'interno per conto di quello della giustizia, in occasione del progetto di legge presentato dal Ministro Gianturco sull'abolizione del domicilio coatto e sui provvedimenti preventivi e repressivi della delinquenza abituale, ne ha noverati soltanto 50: 49 di età fra i 18 e i 21 anni e 1 di età inferiore ai 18 anni.

Sugli effetti però di questi provvedimenti, specialmente applicati ai minorenni, riserviamo ogni nostro giudizio, limitandoci, come era nostro compito, alla esposizione delle risultanze statistiche.

\* \* \*

**PATRIA POTESTÀ.** — Abbiamo già avvertito nella prima parte di questo rapporto che sono state raccolte e spogliate per l'anno 1897 speciali notizie sui provvedimenti concernenti la patria potestà. Esse sono pubblicate nei prospetti XX a XXIII, allegati alla presente relazione e qui le commentiamo brevemente.

Il numero complessivo dei provvedimenti riguardanti la persona del minorenni fu di 2035 e di essi:

114 (5.60 su 100) erano di richiamo del minorenni nella casa paterna;

74 (3.64) di allontanamento dalla casa paterna;

1847 (90.76) di collocamento in un istituto di educazione e di correzione.

Sulle persone dei minorenni ai quali si riferivano i suindicati provvedimenti abbiamo le seguenti notizie:

1876 (92.19 su 100) erano figli legittimi;

13 (0.64) legittimati, e

146 (7.17) illegittimi.

Secondo il sesso:

1473 (72.38 su 100) erano maschi, e

562 (27.62) femmine

e per l'età si distribuivano in questo modo:

40 (2. 00 su 100) erano di età inferiore a 6 anni;  
134 (6. 69) avevano da 6 anni compiuti a 9 anni;  
1052 (52. 49) da 9 anni compiuti a 14 anni;  
681 (33. 98) da 14 anni compiuti a 18 anni;  
97 (4. 84) da 18 anni compiuti a 21, e per  
31 non venne indicata l'età.

Erano sotto la patria potestà:

del padre . . . . . 1306 (64. 17 su 100)  
della madre . . . . . 558 (27. 42)  
di un altro congiunto . . . . 63 ( 3. 10)  
di un tutore non parente. . . 108 ( 5. 31)

Per 1295 minorenni il padre era legittimo e per 1009 di essi (77. 91 su 100) conviveva colla moglie, per 79 (6. 10) era da questa separato (in 22 casi legalmente e in 57 soltanto di fatto); per 194 (14. 99) il padre era vedovo e per 13 (1. 00) riammogliato; per 11 il padre era naturale e per 10 di essi era celibe e per 1 ammogliato.

Dei minorenni sottoposti alla patria potestà della madre legittima, in tutto 503, per 73 (14. 51) questa la esercitava essendone il padre impossibilitato; per 402 (79. 92) essa era vedova e per 28 (5. 57) rimaritata e di quelli (55) sottoposti alla potestà della madre naturale per 49 (90. 74) essa era nubile, per 5 (9. 25) maritata e per 1 vedova.

Sotto la tutela di parenti erano 63 minorenni, e cioè:

10 (15. 87 su 100) sotto quella dell'avo o dell'ava;  
12 (19. 05) del fratello o della sorella;  
41 (65. 08) dello zio o del pro-zio:

Per 1140 di coloro che esercitavano la patria potestà o la tutela, si conosce il numero dei figli minorenni che avevano, oltre a quello per cui fu preso il provvedimento, ed è risultato che:

253 (22. 19 su 100) avevano un secondo figlio;  
338 (29. 65) ne avevano altri due;  
216 (18. 95) ne avevano altri tre;  
156 (13. 68) ne avevano altri quattro;  
177 (15. 53) ne avevano altri cinque e più.

Secondo la professione od occupazione di coloro che esercitavano la patria potestà, i 1913, pei quali fu data la notizia, si dividevano così :

- 648 (33. 87 su 100) erano operai, garzoni giornalieri, domestici e altre persone di servizio;
- 369 (19. 29) esercitavano arti e mestieri;
- 134 ( 7. 01) erano agricoltori, contadini o addetti ai lavori dei campi;
- 123 (6. 43) commercianti o industriali;
- 46 (2. 41) addetti ai trasporti e alla navigazione;
- 121 (6. 32) esercenti mestieri girovaghi, vagabondi, mendicanti, ecc.;
- 171 (8. 94) erano proprietari capitalisti, professori, impiegati o esercenti professioni liberali;
- 23 ( 1. 20) erano militari, e
- 278 (14. 53) esercitavano altre professioni.

Rispetto alla condizione economica :

- 1721 (86. 44 su 100) erano poveri;
- 184 ( 9. 24) di condizione mediocre, e
- 86 ( 4. 32) erano agiati o ricchi .

Nello stesso anno 1897 vi furono 742 revocche di provvedimenti presidenziali riguardanti minorenni.

Una parte nuova ed interessante di questa speciale ricerca sulla patria potestà è quella esposta nel prospetto XXII dove si dà notizia dei provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni e delle cause civili trattate riguardanti la patria potestà.

I provvedimenti, emanati in forza degli articoli 224 e 301 del Codice civile, nel 1897 furono 12,544 e di essi 11,476 (91. 49) con esito favorevole alla domanda presentata e 1068 (8. 51) con esito contrario.

Gli 11,476 provvedimenti favorevoli alla domanda riguardavano :

3755 (32. 72 su 100) autorizzazioni a riscuotere capitali, delle quali :

- 1422 (37. 87) con reimpiego del capitale;
- 429 (11. 42) con parziale distrazione del capitale;
- 1904 (50. 71) con distrazione totale del capitale.

4510 (39. 30 su 100) autorizzazioni ad alienazioni, e di esse:

1388 (30. 78) con reimpiego del prezzo;

733 (16. 24) con distrazione parziale del prezzo, e

2389 (52. 98) con distrazione totale del prezzo.

Vi furono poi:

212 (1. 85) autorizzazioni a dare ipoteca o pegno;

799 (6. 96) autorizzazioni a contrarre mutui;

2200 (19. 17) autorizzazioni a contrarre altre obbligazioni.

I casi complessivi in cui vi fu distrazione parziale o totale di capitale o di prezzo furono 5455 e per 3708 (67. 97 su 100) fu riconosciuta o la necessità del provvedimento (2565) o l'utilità evidente (1143).

L'importanza economica di questi provvedimenti è dimostrata dall'ammontare del capitale al quale si riferivano le domande che furono accolte, ed esso fu:

non superiore a 500 lire in 2775 (24. 18 su 100);

da oltre 500 a 1000 lire in 1811 (15. 78);

da oltre 1000 a 5000 lire in 3694 (32. 19);

da 5000 a 10,000 lire in 942 (8. 21);

da 10,000 a 50,000 lire in 831 (7. 24);

da 50,000 a 100,000 lire in 174 (1. 52);

indeterminato in 1249 (10. 88).

Pochissime, secondo le notizie fornite, e che in questa parte si ha motivo di credere incomplete, furono le cause civili decise dai Tribunali in materia di patria potestà.

Ve ne fu una concernente l'usufrutto legale, l'esito della quale fu contrario al genitore;

2 per contestazione di spese dipendenti da mantenimento ed educazione dei figli, e le decisioni riuscirono ambedue favorevoli al genitore;

18 concernenti il pagamento di una somma;

2 la divisione di una eredità, e

12 altre questioni.

Da ultimo nel Prospetto XXIII è data notizia dei casi di privazione o restrizione della patria potestà a' termini dell'articolo 233 del Codice civile e delle decadenze pronunciate in seguito a condanna penale.

Le domande della prima specie furono in tutto 44 presentate: 2 dalla madre, 10 da altri parenti e 32 dal Pubblico Ministero.

Secondo i motivi e l'esito delle domande si ha che 38 (86. 36 su 100) erano motivate da violazione od incuria dei doveri della patria potestà e 36 furono accolte: colla nomina di un tutore in 23 casi, col decretare la privazione dell'usufrutto legale in 12, e in 1 senza speciale provvedimento; per altre 28 (tra cui sono comprese anche 12 delle prime che si basavano su entrambi i motivi) la privazione o restrizione della patria potestà era domandata per cattiva amministrazione dei beni dei figli e 26 (93 su 100) furono accolte e 2 respinte. Delle accolte: per 7 vi fu la nomina di un curatore, per 8 la privazione totale o parziale dell'usufrutto legale e per 2 la privazione della sola amministrazione dei beni.

In dipendenza di condanna penale si ebbero:

125 decadenze dall'esercizio della patria potestà e di esse:

72 (57. 60 su 100) per condanna all'ergastolo;

26 (20. 80) per condanna alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni;

14 (11. 20) per aver commessi reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie;

13 (10. 40) per abuso dei mezzi di correzione o per maltrattamenti. Nessuna decadenza fu pronunciata per l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza e per gli articoli 1 a 3 della legge 31 dicembre 1873, n. 1733.

Dalle cifre suesposte rilevasi che la magistratura fa un troppo moderato uso della facoltà che la legge le accorda di aggiungere alla condanna per certi delitti la decadenza dalla patria potestà (1).

Una prova indiretta, ma abbastanza convincente, possiamo averla nel ravvicinare i 13 casi di decadenza pronunciata per abuso

(1) Sulla privazione *facoltativa* dei diritti inerenti alla patria potestà, particolarmente in relazione agli articoli 349 e 392 del Cod. pen., veggasi V. DE PIRRO. *Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone fisiche - Incapacità derivanti da condanna penale* - Città di Castello, tip. S. Lapi, 1902, pag. 54.

dei mezzi di correzione, alle condanne proferite per questo titolo dalle varie Magistrature:

Nel triennio 1895-97 esse furono in media 450 e, pur eliminando tutti i casi in cui fu condannata la madre, la quale non avesse la patria potestà, o un maestro, un tutore o altra persona di famiglia, all'infuori del padre, non si può a meno di riconoscere che è assai esiguo il numero di 13 individui privati della patria potestà di fronte a un così alto numero di condannati per quel reato.

E se non credessimo di sconfinare, non dal tema, con cui anzi ha stretta attinenza, ma dal mandato che abbiamo, vorremmo che fermaste un po' la vostra attenzione anche su queste cifre dei giudizi per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti, perchè esse rivelano un grave disordine nelle famiglie, il quale può essere causa non ultima della cattiva educazione dei figli, mentre si annuncia, secondo la formola del Codice, quasi come una conseguenza dei traviamenti dei minorenni.

Ecco un prospetto in cui sono raccolte le cifre per questi giudizi.

IMPUTATI GIUDICATI PER ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E MALTRATTAMENTI.

ANNI	Totale	Prosciolti	Condannati					
			in totale	alla reclusione			alla detenzione	
				fino a 6 mesi	da 6 mesi a 3 anni	oltre 3 anni	fino a 6 mesi	da 6 mesi a 5 anni
1891 . . . .	480	208	272	82	83	1	103	3
1892 . . . .	587	294	293	93	94	4	96	6
1893 . . . .	537	230	307	115	112	2	75	3
1894 . . . .	598	269	329	120	110	6	37	6
1895 . . . .	777	333	444	163	171	9	91	5
1896 . . . .	704	344	460	152	198	5	101	4
1897 . . . .	796	330	466	143	201	9	101	12

Ci asteniamo da qualsiasi commento, parendoci sufficiente la semplice esposizione delle cifre a mettere in evidenza un fatto che

è di per sé la manifestazione più chiara sia pure, in qualche caso, della incorreggibilità dei figli, ma anche e soprattutto della inettitudine di educarli in chi ne abbia l'ardua missione (1).

E ritornando, ma sol per concludere, alle notizie sulla patria potestà, dalle quali ci siamo per un momento allontanati, dobbiamo far voti che tutto il ricco e prezioso materiale raccolto finora su questo argomento, sia ordinato, riveduto e spogliato affinché il confronto delle notizie per alcuni anni e l'esame dei rapporti triennali dei Procuratori generali su questa materia, diano a voi l'opportunità di prendere deliberazioni pari all'importanza dell'argomento.

(1) A proposito dei reati che si commettono sui fanciulli e che rivestono perciò una particolare gravità per il danno sociale immediato e mediato che da essi deriva, osserveremo che alcuni Stati non hanno esitato di introdurre delle disposizioni speciali al riguardo:

In Francia con la legge 19 aprile 1898 si sono repressi gli atti di violenza e di crudeltà, le vie di fatto, e gli attentati commessi sui fanciulli, e si è attribuito alle Società protettrici dell'infanzia il diritto di promuovere l'azione penale contro i colpevoli, come si pratica in Inghilterra e negli Stati Uniti.

In Inghilterra la Società nazionale per la protezione dell'infanzia nel 1900, ha sottratto 68,008 fanciulli alle sevizie dei loro parenti.

Anche da noi, senza che occorran nuove disposizioni legislative, non è interdetta alle Società protettrici dell'infanzia un'azione diretta a sottrarre i fanciulli vittime di maltrattamenti alla potestà dei loro inumani genitori, soprattutto nei casi in cui questi siano stati processati per i detti reati e siano quindi da temersi le loro vendette.

Segnaliamo con piacere una importante circolare diretta il 14 marzo 1901 dal Procuratore del Re di Roma, avv. Paolucci, ai Pretori dipendenti, colla quale egli li invita di partecipare alla Società *Pro infantia* tutti i casi di procedimento per maltrattamenti su bambini minori di anni 12, affinché essa provveda per il loro allontanamento dalla casa paterna e, quando questo sia avvenuto, di emettere decreto in base all'articolo 221, al. 2°, del Cod. civ., riferendone al Presidente del Tribunale. Questo esempio dovrebbe essere imitato.

Per quanto è utile togliere dall'ambiente familiare malsano in cui vivono i fanciulli che sono seviziati o dagli esempi paterni indotti al mal fare, altrettanto è encomiabile l'azione diretta a rafforzare l'autorità della famiglia in quei casi — e sono i più — in cui i travimenti dei minorenni non dipendono che da insufficienza di educazione o per trascuranza dei genitori o per impotenza di questi a reprimere i trascorsi dei figli. Con intenti informati a questo principio è sorta a Parigi, per iniziativa del giudice d'istruzione signor *Albanel* il *Patronato familiare* che si propone come compito principale la propaganda contro le cause della delinquenza giovanile. Dal 1° aprile 1900, in cui cominciò a funzionare fino al 31 dicembre, fu richiesto del suo intervento da 229 famiglie e provvide per 350 fanciulli. Veggasi in *Revue pénitentiaire* del gennaio 1901 l'articolo *La préservation par la famille et le patronage familial*, pagine 102 a 109.



\* \* \*

Passeremo ora ad informarvi sul modo in cui sono osservate alcune disposizioni di leggi per la tutela e la protezione dei fanciulli, e sulla esistenza o meno di istituzioni speciali di cura e di assistenza per i minorenni fisicamente o moralmente deficienti.

A questo scopo fu mandato, come si è già detto, un questionario ai Prefetti, con circolare del Ministro dell'interno, on. Saracco, in data 25 agosto 1900, n. 560, ed ora daremo conto delle risposte ricevute.

La nostra inchiesta non avendo un intento rigorosamente statistico, fu limitata, attesa l'urgenza, alle informazioni riguardanti il solo Comune capoluogo della Provincia, perchè i Prefetti avrebbero potuto raccogliere e riscontrare le notizie con maggiore sollecitudine. È bene avere sempre presente questa circostanza per contenere le deduzioni statistiche entro i confini assegnati all'indagine dal valore e grado di precisione dei singoli dati.

Vediamone ora i risultati.

Uno dei punti che sembrò più meritevole di studio, anche per quanto era venuto in luce dalle numerose relazioni sulle tutele presentate alla Commissione, è quello concernente l'assistenza materiale e legale che la legge affida a quegli istituti che accolgono nei loro ospizi o mantengono all'esterno gli esposti, e a quelle altre istituzioni che debbono, analogamente, provvedere per i minorenni orfani o abbandonati.

I primi anni della vita non solo richiedono le maggiori cure per lo sviluppo sano e vigoroso del corpo, ma le più assidue e intelligenti sollecitudini per indirizzare al bene le tenere pianticelle che spesso portano il germe delle colpe e dei vizi di chi le ha procreate. L'assistenza dell'infanzia esposta o abbandonata è una missione sociale della più alta importanza, per la quale non saranno mai eccessive le provvidenze legislative e amministrative che ne assicurino il suo adempimento (1).

(1) Si consulti: E. RASERI, *De la protection de l'enfance*, in *Bulletin de l'Institut international de statistique*, tome IX, deuxième et dernière livraison - Rome, 1896.

Non era ufficio nostro studiare a fondo questo argomento, al quale sono rivolti più specialmente gli studi di una Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, dei cui lavori per cortesia del senatore Bodio, che è membro autorevole di essa, anche la nostra Commissione ha avuto già copiose informazioni (1). Anzi fu nostra cura di astenerci da tutte quelle ricerche che formano la base degli studi di quella Commissione e che pur tuttavia sarebbero state di utile complemento alle nostre indagini.

Un punto però iniziale doveva essere necessariamente comune, cioè quello che riguarda l'assistenza degli esposti. Il quesito che particolarmente ci interessava per la più stretta attinenza coi nostri studi, era questo: si voleva sapere fino a quale età gli esposti ricevano assistenza dagli ospizi; come si provveda per quelli che ne escono e che rimangono per ciò privi di rappresentanza legale, e come le Congregazioni di carità adempiano ai precetti della legge rispetto ai minorenni orfani e abbandonati.

Quanto al primo punto, che riguarda il limite massimo dell'assistenza per gli esposti mantenuti dagli ospizi, il prospetto XXIV fornisce i dati raccolti, colla distinzione dei fanciulli legittimi (2) (limitatamente a quelle provincie che estendono ad essi l'assistenza) e illegittimi, e secondo che questo limite è normale od eccezionale, coi motivi per quest'ultimo che lo giustificano.

Nel seguente prospetto sono riassunti i dati principali:

(1) *Atti della Commissione* - Sessione luglio 1900, pag. 22 a 25.

Veggansi anche:

Commissione Reale d'inchiesta sui brefotrofi: *Inchiesta sui brefotrofi e Studi di legislazione comparata sui provvedimenti per l'assistenza dell'infanzia abbandonata* (Relazione del dott. E. RASERI). Roma, tip. delle Mantellate, 1900.

Id. id. *Relazione della Commissione e disegno di legge per l'ordinamento del servizio degli esposti* (relatore R. PERLA). Roma, tipografia delle Mantellate, 1900.

Commissione Reale per l'inchiesta sui brefotrofi e per lo studio di provvedimenti di tutela dei bambini lattanti e della infanzia abbandonata (*Bozze di stampa*): *Notizie e proposte di provvedimenti per l'assistenza di fanciulli orfani od abbandonati*. Roma, tip. Mantellate, 1900.

(2) Non è da trascurarsi anche lo stato miserevole della maternità legittima, talora in condizioni assai peggiori dell'altra, e perciò vediamo con piacere sorgere in Milano per iniziativa del prof. Mangiagalli l'*Asilo per le madri povere legittime*.

PROVINCIE.

FANCIULLI		Limite normale dell'assistenza				Totale
		non oltre 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	oltre 14 anni	
Legittimi . .	maschi . . . .	6	5	2	4	17
	femmine . . . .	7	4	2	5	18
Illegittimi . .	maschi . . . .	20	13	6	14	53
	femmine . . . .	18	11	4	20	53

L'assistenza è accordata anche a bambini legittimi da 18 ospizi situati nei capoluoghi di provincie, con limiti variabili dell'età fino alla quale si accorda l'assistenza. Vi sono però altri 7 ospizi che accolgono fanciulli legittimi per il tempo dell'allattamento o finchè viene corrisposta una retta sufficiente al loro mantenimento.

Per gli illegittimi, nelle 53 provincie dove esistono ospizi o sale di deposito, l'assistenza è accordata alle femmine fino ad un limite di età più alto che pei maschi.

In 20 provincie il limite normale viene talora sorpassato e in 13 è portato fino alla maggiore età ed anche oltre, e ciò a motivo di malattia, di imperfezioni fisiche o dell'abbandono in cui si troverebbero i bambini se dimessi in età troppo giovanile.

Nelle altre Provincie che non figurano nel prospetto XXIV la assistenza degli esposti è generalmente praticata per mezzo del baliatico esterno, mediante una corrisposta mensile che viene pagata di solito fin verso il 7° anno d'età e in alcuni luoghi anche oltre. Dopo questo tempo nei più dei casi i fanciulli rimangono presso le famiglie dove sono stati allevati, che li tengono come figli.

Fra le Provincie che non hanno Ospizio è da ricordare Rovigo, la quale dal 1° gennaio 1888 soppresse il brefotrofo ed attuò una radicale riforma nel servizio degli esposti. In seguito ad essa i fanciulli illegittimi sono lasciati in consegna alle madri che li riconoscano, purchè non abbiano contratto matrimonio nè civile, nè religioso, nè vivano in concubinato e viene ad esse dato un compenso mensile di lire 9 per i primi 12 mesi e di lire 5 per i 6 mesi successivi. Nei primi anni in cui fu attuata la riforma si dovette provvedere anche ai fanciulli abbandonati o non riconosciuti, ma ora,

mercè il favore incontrato dalle nuove disposizioni, non si verificano casi di abbandono e tutti, o quasi tutti, i figli illegittimi sono allevati dalle loro madri (1).

Dal prospetto XXV si rileva il numero dei fanciulli dimessi dagli ospizi, i quali rimanevano privi di assistenza legale, e pei quali pertanto gli ospizi avrebbero dovuto dare gli avvisi necessari alle competenti Autorità per i provvedimenti giudiziarii ed amministrativi che erano del caso. Vediamo il riassunto di queste notizie per il Regno:

	Anni	
	1898	1899
Fanciulli dimessi dagli ospizi . . . . .	1,860	2,194
Fanciulli pei quali fu dato avviso alle competenti Autorità . . . . .	1,311	1,550

e cioè, per 30 su cento dei fanciulli dimessi, tanto nel 1898 quanto nel 1899, furono trascurati gli obblighi che le leggi impongono a quegli istituti di concorrere ad assicurarne l'assistenza legale.

Le cifre surriferite sono, come fu detto, incomplete e vanno quindi accettate con molta riserva, ma è significativo il fatto che per 30 provincie, per le quali è stato dato il numero dei fanciulli dimessi dagli ospizi, dalla stessa dichiarazione di questi istituti risulta che soltanto in piccola parte essi adempiono ai loro doveri. E questo risultato ci dispensa dall'entrare in un esame particolareggiato delle cifre per le singole provincie, perchè dovremmo analizzare per ciascuna il sistema adottato per l'assistenza degli esposti, il che ci porterebbe fuori del tema che dobbiamo trattare, invadendo il campo dell'altra Commissione.

(1) Può accadere che alcune madri per non riconoscere la prole portino i neonati nelle provincie finitime, dove sia maggior larghezza nel provvedere di assistenza gli esposti. Ma questo fatto, se avviene, deve essere in proporzioni molto scarse perchè a Rovigo dopo l'attuazione della riforma non è diminuito il numero dei bambini assistiti. Dall'Ordine dei medici di Rovigo fu attuata una inchiesta per conoscere i risultati di questa riforma dopo un decennio di prova. Le risultanze di essa, riuscite interamente favorevoli al sistema praticato, sono pubblicate nella *Rivista di beneficenza pubblica*, anno XXVIII, n. 5, maggio 1900.

Quanto alle Congregazioni di carità, le quali per l'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, hanno obbligo di informare il Procuratore del Re dei fanciulli orfani od abbandonati nel Comune affinchè egli possa provvedere alla costituzione della tutela, risulta dallo stesso prospetto che i fanciulli per i quali fu fatta questa denuncia sarebbero stati 848 nel 1898 e 996 nel 1899. Non abbiamo la possibilità di paragonare queste cifre col numero totale dei fanciulli orfani od abbandonati (1), ma alcuni confronti che si possono istituire fra città e città mettono in chiaro quanto poco sia osservato in alcune provincie questo precepto di legge.

A Firenze, dove è noto quanto sia diligente, per questo rispetto, l'opera della Congregazione di carità, tantochè veniva segnalata anche recentemente da un nostro collega che riferì sul tema delle tutele, varia da 150 a 170 il numero dei fanciulli denunciati come privi di tutela all'Autorità; a Milano, dove pure l'assistenza dei fanciulli orfani e abbandonati è oggetto di sagaci e diligenti cure per parte di Autorità e di istituti caritativi, il numero varia dai 200 ai 250; mentre Roma che per popolazione e per la notoria diffusione del male, dovrebbe superare assai Firenze, vi rimane al disotto (da 130 a 150 fanciulli assistiti), e Napoli figura nel prospetto con un solo fanciullo denunciato nel 1899 dalla Congregazione di carità! E sono 40 le provincie per le quali non trovasi indicata alcuna cifra!

Questi sconfortanti risultati sono del resto una nuova prova, se ve ne fosse stato bisogno, di quanto da anni la nostra Commissione aveva osservato e ripetutamente lamentato, in occasione delle annuali relazioni sulle tutele.

Passando a dire del modo in cui si ottemperò a talune altre disposizioni delle nostre leggi dettate a scopo di protezione dei fanciulli, vediamo dapprima (Prospetto XXVI) quale applicazione ebbero gli articoli 72 e 73 della legge di Pubblica Sicurezza, i quali dispongono che i minori di 18 anni per esercitare mestieri girovaghi

(1) Veggasi: *Provvedimenti a favore dei fanciulli esposti od altri-  
menti abbandonati dai genitori negli anni 1885, 1886 e 1887* - Tip. della  
Camera dei deputati, 1889. — *Statistica dell'assistenza dell'infanzia abban-  
donata* - Anni 1890, 1891 e 1892 - Roma, tip. Elzeviriana, 1894.

debbono domandarne al Prefetto l'autorizzazione, per la iscrizione nell'apposito registro degli esercenti siffatti mestieri.

Delle 449 domande pervenute nel 1899 (delle quali 437 per maschi e 12 per femmine) fu riusata l'iscrizione soltanto a 50 (45 maschi e 5 femmine) cioè a dire la stessa Autorità di Pubblica Sicurezza autorizzò la quasi totalità dei minorenni che lo domandarono a darsi a vita randagia e cioè, nei più dei casi, a sottrarsi alla patria potestà, alla tutela, alle benefiche influenze di una vita operosa entro la casa, negli opifici a contatto cogli esempi istruttivi ed educativi di un lavoro ordinato e fisso. E se si pensa quanto alta sia la proporzione degli esercenti mestieri girovaghi nella nostra delinquenza (4737, 74 ogni 100,000 abitanti nel quinquennio 1891-95) — la più alta di tutte — non parrà eccessivo esprimere il voto che le Autorità siano più oculate nel concedere questa autorizzazione.

Per amore di esattezza però dobbiamo riconoscere che per alcune provincie, come per Lucca, che figura nel prospetto con 65 minorenni maschi, i quali chiesero tale autorizzazione — negata soltanto a 3 — queste concessioni dell'Autorità politica sono subordinate a esigenze di industrie locali (1), proficue ed onorate, e che perciò non possono destare alcun allarme, e anche segnalare quegli altri casi in cui l'azione prefettizia si svolse con qualche rigore, come ad Ascoli dove furono 2 sole le domande ma tutte due negate; a Bologna dove quel Prefetto ne negò 11 su 20; a Palermo dove ne furono negate 9 su 12; a Trapani dove se ne respinsero 2 su 3.

E la correntezza con cui le Autorità prefettizie concedono queste autorizzazioni fa riscontro colla scarsa attività dell'Autorità di P. S. nel denunciare i casi di violazione della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 (art. 1 a 6) la quale vuole colpiti da sanzione penale coloro che impiegano fanciulli di età inferiore ai 18 anni nei mestieri girovaghi di saltimbanco, ciurmatore, ciarlatano, saltatore, indovino, ecc., e quelli di violazione dell'articolo 48 della legge di P. S., che vieta l'impiego di fanciulli sotto i 14 anni nei pubblici spettacoli di forza, ginnastica ed equitazione.

Nel 1899 furono appena 8 i giudizi della prima specie condotti

(1) Dei piccoli figurinai lucchesi sparsi per tutto il mondo ha fatto una brillante difesa nella *Revue des Revues* del luglio 1900 il marchese Paulucci dei Calboli, segretario dell'Ambasciata italiana a Parigi.

a termine, per 5 dei quali vi fu proscioglimento dall'imputazione e per 3 condanna e ve ne fu uno solo della seconda specie. Da queste cifre è per sè manifesta l'azione assolutamente deficiente dell'Autorità in questo campo, perchè basta l'esperienza personale di ciascuno di noi ad attestare che non è piccolo il numero di questi fanciulli consegnati, in onta alla legge, da genitori avidi di lucro a direttori di circhi, a funambuli e a cavallerizzi, per essere addestrati, fin che sono in tenera età, e con quali mezzi è più facile indovinare che dire, in esercizi che fanno talora rabbrivire il pubblico accorso agli spettacoli.

E a proposito dell'impiego di fanciulli in lavori pericolosi, insalubri, o eccessivamente prolungati, gioverà vedere quale applicazione ebbero le disposizioni della legge 11 febbraio 1886, n. 3657, intesa alla protezione dei piccoli lavoratori (1).

La nostra inchiesta ha rilevato che nel 1899 vi furono 217 verbali di contravvenzione, dei quali 164 riguardavano fanciulli e 43 fanciulle e che le denunce all'Autorità giudiziaria e i relativi giudizi furono 180 con 55 assoluzioni e 125 condanne.

Queste notizie però sarebbero insufficienti a chiarire come sia osservata la legge tanto da parte degli industriali, quanto da parte delle Autorità, se non potessimo far ricorso alle relazioni che a periodi, di solito triennali, vengono presentate alla Camera dei deputati su questo argomento. L'ultima concerne il periodo dal 1893 al 1896 (1° semestre) (2), della quale basterà che riportiamo testualmente le prime parole:

« Nel periodo di tempo considerato furono tuttavia numerose « non soltanto le trasgressioni alle disposizioni vigenti, di carattere « regolamentare, . . . . ma frequenti furono altresì i casi di viola- « zione dei precetti fondamentali della legge, quali l'ammissione e « l'impiego di fanciulli sforniti di certificato medico, l'impiego di « fanciulli in lavoro eccedente la durata massima, consentita dalla « legge. »

(1) Un nuovo disegno di legge, completato anche per la parte che riguarda il lavoro delle donne, è stato approvato il 23 marzo 1902 dalla Camera dei deputati.

(2) *Atti parlamentari* - Camera dei deputati - Legislatura XX, prima Sessione 1898 - Documenti XXVII.

Dopochè questo rapporto era in bozze di stampa furono presentate alla Camera dei deputati sull'argomento due altre relazioni: una (*Doc. XXIV, Legis-*

In undici provincie nel 1° semestre del 1896, per un totale di 762 opifici esaminati, i fanciulli impiegati erano il 15. 54 per cento del complessivo numero degli operai e per gruppi di età si dividevano così:

84. 54 su 100 da 12 a 15 anni:

14. 73 su 100 da 10 a 12 anni;

0. 73 su 100 sotto i 10 anni.

*latura XXI, 1ª sessione 1900-1901*) dal Ministro Picardi il 27 marzo 1901 riguardante il periodo dal 1° luglio 1896 al 31 dicembre 1898 e l'altra (*Doc. XXVI, Legis. XXI 1ª sessione 1900-1901*) dal Presidente del Consiglio, ministro *ad interim* per l'agricoltura, nella seduta del 1° maggio 1901, per il biennio 1899 e 1900.

Fin dalla prima di queste relazioni fu avvertito un miglioramento, confermato poi dalla successiva, non solo per quanto riguarda la sorveglianza, che si assicura maggiormente esercitata, ma anche per una maggiore osservanza della legge per parte degli industriali. A queste confortanti assicurazioni parrebbe contraddire il numero delle contravvenzioni accertate, che fu più alto che nei periodi precedenti, ma si afferma, nell'ultima relazione, che ciò dipende principalmente dalla più assidua vigilanza esercitata, essendosi potuto negli ultimi due anni visitare un più grande numero di stabilimenti.

Le contravvenzioni accertate nel 1899 furono 351, nel 1900, 304, con un rapporto percentuale alle visite eseguite di 1.60 nel primo anno e di 0.94 nel secondo. Questo rapporto dal 1893, in cui fu di 11.07, è sceso sempre gradatamente fino alle cifre surricordate; il che è segno evidente di un effettivo miglioramento conseguito, tanto più se si considera che nei primi anni di applicazione della legge, si usò una larga tolleranza nell'esigermene l'osservanza.

Delle 632 sentenze mandate in copia al Ministero d'agricoltura durante il biennio 1899-1900, 522 portavano condanna e 110 assoluzione.

Dalle 516 sentenze di condanna, pronunziate in primo grado, si è fatto uno spoglio delle imputazioni oggetto del procedimento penale e queste risultarono in numero di 1284 così ripartite:

11 per ammissione e impiego di fanciulli di età inferiore alla minima

287 per ammissione di fanciulli sforniti di certificato medico;

39 per impiego in lavori pericolosi, insalubri;

120 per impiego di fanciulli sotto i 12 anni per oltre 8 ore al giorno;

5 per impiego di fanciulli sotto i 12 anni nel lavoro notturno;

15 per concessione di riposo di durata inferiore alla minima prescritta:

2 per lesioni od omicidi involontari;

805 per imputazioni di altra specie.

Per 264 sentenze di condanna si conosceva anche l'industria esercitata dagli imputati, ed è risultato che un terzo circa riguardava le industrie tessili in complesso, ed un quarto circa l'industria della seta da sola; le industrie minerarie danno poco meno di un quarto e le meccaniche un decimo.

Per prendendo atto di queste migliori notizie esposte nelle ultime due relazioni, non possiamo a meno di rilevare che nella parte riguardante le *contravvenzioni* i rapporti ufficiali tacciono di un dato che sarebbe molto importante conoscere e cioè il numero dei fanciulli che furono oggetto della contravvenzione poichè nei grandi opifici dove i fanciulli sono ammessi su larga scala, si eleva, ove occorra, una sola contravvenzione anche per decine e decine di



La quale ultima proporzione, che in molti casi rappresenta lo sfruttamento più esiziale delle energie, allora allora sboccianti, di questi minuscoli lavoratori, sale per le industrie minerarie a una cifra variante fra il 4 e il 6 per cento. Ed è già confortante che la relazione ministeriale constati ora una diminuzione! (1)

Quanto al numero delle contravvenzioni la relazione presenta i risultati complessivi del periodo dal 1° gennaio 1893 al 30 giugno 1896, nel quale furono emesse 293 sentenze per 521 imputazioni, e cioè:

- 14 per ammissione di fanciulli di età inferiore alla minima;
- 96 per ammissione di fanciulli sforniti di certificato medico;
- 39 per impiego in lavori pericolosi od insalubri;
- 77 per un lavoro eccedente le 8 ore a cui furono obbligati fanciulli di età sotto i 12 anni;
- 6 per impiego di fanciulli minori di 12 anni in lavori notturni;
- 8 per inosservanza delle disposizioni che regolano l'interruzione dei lavori;
- 10 per lesioni od omicidi involontarii;
- 3 per alterazione dolosa di libretti e uso sciente di essi;
- 268 per contravvenzioni di ordine regolamentare specialmente sulla tenuta dei libretti.

E per rimanere ancora in questo argomento dell'impiego di fanciulli in lavori non proporzionati alla loro età, dobbiamo dire qualche parola anche di quella forma di sfruttamento, diffusa pur troppo in alcune nostre provincie, che consiste nel fare incetta dei così detti piccoli schiavi bianchi per impiegarli all'estero.

questi piccoli lavoratori. In un elenco, pubblicato in fine alle relazioni, sui ricorsi in grazia — a proposito dei quali e per incidenza osserveremo che non sarà mai abbastanza lodata una rigorosa severità nel consentire a questi provvedimenti di clemenza (nel biennio 1899-1900 fu chiesto il parere per 60 e per 45 fu dato favorevole a una riduzione della pena) — troviamo che alcune sentenze si riferivano a ben 22 e 23 fanciulli ammessi al lavoro in condizioni contrarie alla legge e al regolamento, e si comprende quindi come per valutare gli effetti di una applicazione più o meno regolare di questa legge, sia necessario sapere quanti fanciulli ebbero protezione dal magistrato, e se questo numero cresca o diminuisca.

(1) Dall'ultima relazione infatti risulta che la proporzione percentuale massima, trovata nel distretto minerario di Caltanissetta, fu di 3.7.

Dalla nostra inchiesta è risultato che furono 188 i fanciulli espatriati per tal motivo da due sole provincie: Campobasso che ne diede 38 e Caserta 150 !

Non è a voi, uomini di cuore informato a sensi pietosi e gentili, che dobbiamo ricordare la lacrimevole condizione di queste piccole creature, inconsciamente strappate dalle loro case e famiglie — in età in cui fortunatamente non possono ancora apprezzare l'obbrobrioso mercimonio che di esse vien fatto dai loro genitori — e sono condannate nelle vetrerie e nelle miniere ad un lavoro che gli antichi riserbavano per i rei dei più gravi delitti e che la nostra civiltà sembra invece tollerare per coloro « che innocenti facea l'età novella ».

Non era spenta ancora l'eco pietosa che destarono alcuni scritti coraggiosi, e che furono veramente una buona azione, dettati da uno dei nostri giovani diplomatici (1) nei quali è narrata, con particolari spesso raccapriccianti, la triste odissea di questi forzati emigranti, che un altro rapporto di un funzionario italiano (2) sopravveniva con rivelazioni ancor più dolorose a descrivere la sorte dei fanciulli lavoranti nelle vetrerie francesi, e dava occasione ad un'inchiesta che la benemerita *Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante*, affidava al dott. Cafiero sulle condizioni dell'emigrazione nei due circondarii di Sora e di Isernia dove più accentuato si manifesta il fenomeno (3). E anche recentemente nel Parlamento si levavano le voci di alcuni deputati (4) invocanti provvedimenti che facciano cessare tale vergogna, e la penna dotta e

(1) Marchese PAULUCCI DE' CALBOLI, *La traite des petits Italiens en France* (1897) — *Encore la traite des petits Italiens en France* (1898). — Paris, typographie Davy. Si consulti anche dello stesso autore il pregevole studio: *I girovaghi italiani in Inghilterra e i suonatori ambulanti* - Lapi, Città di Castello, 1893.

(2) Avv. LIONELLO SCELSI, reggente il Consolato italiano a Lione. *I minorenni italiani e le vetrerie francesi*, nel « Bollettino del Ministero degli affari esteri » dicembre 1900. In questo rapporto è riportato un brano di lettera che un *compare* residente nel mezzogiorno d'Italia scriveva a un incettatore. Eccolo nella sua integrità: « Ti ho preparato quattro ragazzi, ma costano cento lire l'uno; se li vuoi bisogna pagarmeli così, se no « li vendo ad un altro che me li ha domandati ». Proprio come al mercato delle bestie, soggiunge l'egregio console.

(3) Veggasi nel *Bollettino dell'Opera di assistenza*, ecc. una eccellente relazione dell'avv. ALBERTO GEISSER e l'inchiesta accuratissima del dott. Ugo CAFIERO - Giugno 1901. Anno I, n. 2.

(4) Più volte questo argomento fu portato alla tribuna parlamentare dagli on. TEOFILO ROSSI (29 marzo 1900 e 27 maggio 1901), FRANCESCO FA-

veramente cristiana di un prelato, in cui l'amore di patria, inteso nel più nobile senso della carità verso i suoi simili, si congiunge a uno zelo illuminato nell'adempimento dei più alti doveri spirituali, si rivolgeva giorni sono ad uno dei nostri colleghi (1), per domandare che le nuove disposizioni regolamentari sull'emigrazione tutelassero i piccoli schiavi bianchi impedendone il vergognoso esodo.

Saranno tutte voci senza eco? Vogliamo sperare che no, e se la spinta all'azione potesse venire anche da queste nostre parole ci riterremmo oltremodo sodisfatti (2).

E proseguendo in queste malinconiche ricerche, potremmo passare sotto silenzio i soli 4 casi di intervento dell'autorità giudiziaria nella repressione delle infrazioni all'articolo 58 del Regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., dettato allo scopo di impedire la diffusione dell'alcoolismo tra i minorenni, se essi all'incontro non ci offrissero occasione di osservare che fortunatamente non può dirsi, come vedremo fra breve, che sia diffuso l'alcoolismo tra i minorenni e che non sarebbe, in caso, con simili sanzioni della legge che si potrebbe combatterlo.

Come abbiamo detto al principio di questo paragrafo un altro punto del Questionario ai Prefetti era diretto a indagare quali e quante fossero le istituzioni che si propongono esclusivamente o parzialmente il soccorso ai minorenni malati, fisicamente deboli, intellettualmente deficienti, o, per qualsiasi altro rispetto, bisognosi di cure e protezioni temporanee o permanenti.

RINET (30 marzo 1901), ETTORE SOCCI (27 gennaio e 27 maggio 1901) e la Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1901 approvò un ordine del giorno presentato dal deputato CIRMENI ed altri, così concepito: « La Camera invita il Governo del Re ad impedire la tratta dei fanciulli italiani « nelle fabbriche vetrarie di Francia. »

(1) Lettera di M. GEREMIA BONOMELLI, vescovo di Cremona, al Senatore prof. Luigi Bodio, Commissario generale per l'emigrazione, pubblicata nella *Stampa*, giugno 1901.

(2) Per affinità di argomento ricordiamo qui un'altra vergognosa piaga: la tratta delle bianche, che si esercita su larga scala in molti Stati d'Europa e nelle repubbliche del Sud America. Leggasi a questo proposito il *Rapport sur la traite des blanches*, presentato all'8ª assemblea generale dell'*Union internationale de droit pénal* da FERD DREIFUS - Berlin, *Mitteilungen der Internationalen Kriminalischen Vereinigung* - VIII, 1900, pag. 202-213 In esso si segnala l'aumento di questo obbrobrioso mercato, specialmente fra le minorenni non ancora giunte a pubertà e si invoca una convenzione fra gli Stati civili.

Esponiamo i dati riassuntivi, coll'avvertenza però, che non bisogna mai dimenticare, che essi riguardano i Comuni capoluoghi, e che quindi devono valere più come indice delle varie forme di assistenza e della potenzialità dimostrata da ciascuna, anzichè come quadro completo ed esatto del modo in cui si svolge l'assistenza dei minorenni in Italia.

Dei *sanatori per tubercolosi*, forma ospitaliera dovuta ai più recenti progressi dell'igiene, e perciò ancora ai suoi inizi, ne abbiamo registrati due soltanto: uno a Catania e uno a Palermo, nei quali complessivamente vi si ricoverano in media circa 90 malati, di cui una terza parte di età minore e fra questi un maggior numero di fanciulle a confronto dei maschi. Però i rapporti dei Prefetti, come vedremo in seguito, segnalano il favore sempre crescente che incontra questa benefica istituzione in ogni classe di cittadini e la tendenza della carità privata a manifestarsi sotto questa forma. E dacchè l'argomento ce ne porge il destro, ricorderemo che il primo atto di cospicua munificenza compiuto dal nostro giovane Sovrano, si indirizzava appunto, con pensiero altamente civile e pietoso, alla fondazione di uno di questi istituti.

Le *colonie marine, alpine e per la cura climatica* sono assai più diffuse: se ne sono registrate 63 con un totale di 7743 fanciulli assistiti in media all'anno. Di esse 35 erano colonie marine, 26 alpine e 1 sola (a Bergamo) per la cura climatica in via di esperimento, aperta nel 1899.

Le provincie meglio dotate di questi istituti sono Torino che ne ha 16 con una media annua di 800 assistiti; Genova che ne ha 8 con 2031 fanciulli ammessi alle varie cure, e in generale può dirsi che essi sono la maggior parte nell'Italia settentrionale, pochi nella centrale e quasi nessuno nell'Italia meridionale continentale (ve ne è uno a Salerno, uno a Napoli e uno a Lecce). La Sicilia ne ha 2 a Palermo e la Sardegna uno per ciascuna delle due provincie.

Fu domandato anche il numero degli istituti per *fanciulli deficienti* (1), pur questa una istituzione di recente data, ma che in alcuni luoghi già raccoglie, colle simpatie dei filantropi e dei pedagogisti, successi che meritano il maggiore encomio.

(1) R. LASCHI, *Pei fanciulli deficienti*, in *Rivista della beneficenza pubblica*, anno XXVII, n. 9, settembre 1899. Sono ricordati i primi tentativi per curare moralmente e intellettualmente questi infelici.

Quanti siano questi deficienti (1), le cui facoltà intellettuali sono così embrionali da non permettere lo sviluppo normale dello individuo, non fu ancora possibile sapere, nè le inchieste fatte presso le scuole possono offrire elementi per un computo sicuro ed esatto, poichè i maestri facilmente sono indotti a considerare come fanciulli deficienti anche coloro che hanno un più tardo sviluppo delle facoltà mentali e che perciò stentano a seguire gli altri compagni nel progresso dell'insegnamento. Senza dire poi che il fatto stesso di provvedere con una speciale assistenza a derelitti privi sin qui di cure intelligenti e amorevoli, favorisce le denunce di casi, che un diligente esame fisico-psichico del fanciullo dovrebbe escludere dal novero di quelli meritevoli di assistenza.

Fra gli istituti per deficienti, intendendosi questa parola in un senso assai più lato di quello che gli viene ora attribuito, alcuni Prefetti compresero anche gli istituti per ciechi e sordo-muti e per rachitici, ingrossando così le cifre di un considerevole numero di casi che non rispondono al fatto nostro.

Eseguite però le necessarie eliminazioni — quando il Questionario ne offrì il mezzo — sarebbero rimaste per tutto il Regno le seguenti cifre: 6 istituti con 209 fanciulli assistiti, dei quali 120 maschi e 89 femmine distribuiti: 1 a Bologna con 80 fanciulli; 1 a Cuneo con 11; 1 a Firenze con 23 fanciulli; 1 a Milano con 75 e 2 a Roma con 20 ragazzi complessivamente.

Una certa diffusione, però sempre insufficiente al bisogno, hanno avuto anche i *dormitorii pubblici*, dei quali la nostra in-

(1) Un'accurata inchiesta sui fanciulli deficienti giunti all'età dell'obbligo dell'istruzione fu fatta in Svizzera nel mese di marzo del 1897, e i risultati sono stati pubblicati sotto il titolo: *Die Zählung der schwachsinnigen Kinder im schulpflichtigen Alter mit Einschluss der körperlich gebrechlichen und sittlich verwahrlosten*, I e II Teil (con testo anche francese). Bern, 1897 e 1900.

Dei 479.254 fanciulli obbligati alla scuola nel 1897, 13.155 (ossia 27.4 su 1000) furono censiti tra i deficienti (intesa però questa parola in lato senso) e precisamente: 5052 erano deboli di mente in grado leggiero; 2615 in grado maggiore; 1848 erano colpiti da infermità fisica soltanto; 2405 erano idioti, sordomuti, ciechi, ecc. e 1235 erano moralmente abbandonati.

Nel Congresso dell'Istituto internazionale di statistica tenutosi a Budapest dal 29 settembre al 6 ottobre 1901 il dott. Guillaume, direttore dell'Ufficio federale di statistica a Berna, richiamò l'attenzione dei colleghi su questi risultati, e fu nominata una Commissione, della quale per l'Italia fu chiamato a far parte il dott. Raseri, coll'incarico di provvedere per un'indagine generale sui fanciulli deficienti da attuarsi con uniformità di metodo nei vari paesi.

chiesta ne ha noverati 31, che diedero asilo nel 1899 a 145 minorenni (125 maschi e 20 femmine) in media al giorno. Roma con cinque dormitorii (per due dei quali si corrisponde una tenue retribuzione per l'alloggio) ha il massimo di individui ricoverati, ma scarso è peraltro il numero dei minorenni.

Dei 31 dormitorii: 10 erano mantenuti dal Comune, 15 da privati e 6 da istituzioni di beneficenza.

Ancora scarsissime di numero sono le *sale di lavoro*, delle quali ce ne furono denunciate 17, ma due soltanto, esistenti a Piacenza, accolsero minorenni, le altre essendo destinate esclusivamente ad adulti. Sono tutte mantenute a spese delle Amministrazioni di taluni Enti morali.

Infine abbiamo domandato anche informazioni sulle *Società di patronato* per i minorenni, e avemmo notizia per sole 11, delle quali 6 per orfani od abbandonati, 3 per figli di carcerati, 1 per minorenni usciti dai riformatori e 1 col duplice scopo di assistere figli di carcerati e minorenni usciti dai riformatori.

I giovanetti messi sotto il loro patronato furono 921, cioè 609 maschi e 312 femmine.

Dopo avere esaminato rapidamente le risultanze complessive delle risposte date al questionario diretto ai Prefetti, non sarà inutile raccogliere dai rapporti che accompagnavano le risposte, quelle osservazioni più importanti che gli stessi Prefetti, ai quali si era domandato anche il loro avviso personale sull'argomento, hanno creduto di fare in proposito.

Veramente è scarsa la messe di queste osservazioni, perchè alcuni si limitarono — attesa anche la ristrettezza del tempo concesso a fornire le notizie: un mese appena — a mandare il questionario colle risposte, senza accompagnarlo da qualsiasi informazione e molti ne fornirono, e talora anche particolareggiate ed interessanti, ma specialmente sul servizio degli esposti e sul modo in cui ad esso si provvedeva; delle quali perciò non possiamo occuparci perchè l'argomento, come fu osservato, è di più diretta pertinenza di altra Commissione. Alcuni altri però fecero considerazioni d'indole generale o avanzarono proposte meritevoli di essere segnalate e di queste ora brevemente ci intratterremo.

Il Prefetto di *Ancona* nota con compiacimento che nella sua provincia è aumentato il numero dei consigli di famiglia e di tutela,

mercè l'azione concorde spiegata da tutte le Autorità interessate negli uffici tutori.

Tuttavia qualche deficienza deve deplorarsi nell'opera delle Congregazioni di carità, specialmente di quelle dei piccoli Comuni rurali, le quali non comprendono l'importanza civile delle disposizioni della legge al riguardo. Però il Prefetto aggiunge che quando anche esse le osservassero, l'azione loro sarebbe sterile, perchè le Congregazioni di carità mancano dei mezzi per provvedere a questa speciale assistenza dei fanciulli orfani ed abbandonati; non possono richiedere questi mezzi ai Comuni, nè questi possono sostituirvisi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e perciò l'obbligo segnato nella legge diventa irrisorio.

Riferisce che una volta soltanto dovette ricorrere a provvedimenti coattivi verso la Congregazione di carità di Senigallia la quale si rifiutava di provvedere alla sorte di due fanciulli abbandonati.

Il Prefetto di *Brescia* assicura di avere fatte delle ispezioni per accertare se le Congregazioni di carità tengano al corrente i registri dei minorenni orfani ed abbandonati, secondo le prescrizioni della circolare 31 luglio 1896, n. 2527, ed in generale egli trovò che essi erano tenuti in regola. Parimenti può dirsi in gran parte assicurata in quella provincia l'assistenza ai fanciulli, poichè vi sono molte provvide istituzioni caritative.

Quel Prefetto raccomanda però che la scuola abbia un indirizzo più pratico e che non sia soltanto istruttiva ma anche educativa.

Infine propone la istituzione, in ogni provincia, di un istituto o consiglio elettivo per la tutela fisica, morale e legale dei minorenni.

A *Cagliari*, dove il servizio degli esposti è fatto per mezzo di balie all'esterno, nota quel Prefetto che in generale queste si affezionano talmente ai bambini che fanno a gara perchè siano loro lasciati oltre i 7 anni — età massima dell'assistenza — senza alcun compenso, e dove ciò non avvenga o non sia possibile, provvede per i dimessi, in modo soddisfacente, l'istituto di San Vincenzo de' Paoli; perciò nessuna notizia vien data di essi, nell'uno e nell'altro caso, alle Autorità perchè, in fatto, se è cessata la tutela dell'ospizio non vien meno l'assistenza e la tutela di altre persone o di altri enti.

Nel caso poi che effettivamente vi siano dimissioni di trovatelli che restino per ciò privi di tutela, se ne informa l'Autorità di

pubblica sicurezza, la quale si dà pensiero di cercare i parenti, se ve ne sono, e in ogni modo di provvedere al ricovero dei minorenni dimessi.

Gioverebbe assai l'istituzione di un *Educandato* e molto favore incontrerebbe la fondazione di navi-scuole sull'esempio della « *Reденzione* » del Garaventa a Genova.

Per i minorenni pregiudicati, la classe più bisognosa di cure, è assolutamente necessario un Riformatorio — non ve n'è uno, come si è già detto, in tutta l'Isola — il quale potrebbe convenientemente istituirsi presso la Colonia penale di San Bartolomeo, col vantaggio di poter applicare i giovanetti ai lavori dei campi (1).

È molto diffusa tra i minorenni la *scrofola*, la quale è un grave impedimento al loro ricovero e bisognerebbe perciò favorire l'istituzione di colonie alpine e marine.

Il Prefetto suggerisce di modificare la legge comunale e provinciale nel punto della beneficenza e delle spese, per dare ai Comuni la facoltà di sussidiare specialmente le istituzioni che si propongono la protezione dell'infanzia, mentre oggi ciò non è possibile perchè questi sussidi sono considerati quali spese facoltative e come tali vengono subordinate alle obbligatorie.

Suggerisce anche di provvedere a una trasformazione dei legati di culto e di istituire una speciale tassa sui biglietti per la entrata nei pubblici spettacoli, da devolversi esclusivamente a vantaggio delle istituzioni caritative del paese.

Propone inoltre il raggruppamento degli Asili infantili, per togliere le rivalità e le ostilità degli uni cogli altri, mentre potrebbero esercitare un'azione largamente benefica nella educazione dei fanciulli e, infine, ad impedire i molti furti commessi dai minorenni, crede che gioverebbe rendere più efficace la responsabilità dei ge-

(1) L'idea d'applicare i giovanetti ai lavori dei campi, come quelli che sono più adatti a sviluppare armonicamente tutte le energie fisiche, precipua condizione di benessere morale, ha avuto una felice attuazione in Roma oltrechè in alcuni istituti locali (*Colonia agricola romana*, presso l'asilo Sonzogno, *Colonia agricola XX Settembre*, fondata dal prof. Frizziero, *Istituto della Sacra Famiglia*) nell'istituzione nazionale recentemente fondata, con diramazioni nelle varie provincie per mezzo di Comitati regionali, che si intitola *Carità e agricoltura*. Essa si propone di dare una educazione agricola a bambini orfani che vengono collocati presso famiglie di contadini, alle quali si corrisponde una retta mensile di lire 7 fino a che i ragazzi abbiano raggiunto l'età di 14 anni.



nitore, quasi sempre trascurati, ma talora anche istigatori a commettere i furti medesimi.

Qualora si preparasse qualche organica riforma, desidererebbe che prima di sottoporla al Parlamento, fosse fatta conoscere agli Enti locali per tutti i suggerimenti che questi utilmente possono dare.

Il Prefetto di *Catania* comincia col lamentare lo sfruttamento che si fa dei fanciulli in quella città, e l'abbandono in cui vengono lasciati giorno e notte, tantochè essi dormono spesso all'aperto nelle vie e nelle piazze. Molti di età tra i 6 e i 14 anni sono adoperati nei pubblici mercati come portatori di cestè e per un soldo o due fanno lunghi viaggi per poter ragranellare quella somma che le famiglie presumono che essi possano guadagnare alla fine della giornata. E guai a quelli che non arrivano a metterla insieme !

Privi di ogni insegnamento morale, lontani dalla scuola, spettatori di ogni bruttura, sottoposti a fatiche superiori a quelle che comporti la loro età, non è a meravigliare se ben presto si danno al vizio e al delitto. Quel Prefetto poco si ripromette da una più rigorosa osservanza delle leggi, molto invece dai migliorati costumi.

Al pari del suo collega di Cagliari vorrebbe modificata la legge comunale e provinciale, circa le spese facoltative e si duole che avendo la Provincia segnato nel bilancio del 1900 uno stanziamento per l'impianto di un padiglione per i tubercolosi annesso all'Ospedale « Vittorio Emanuele II », il Consiglio di Stato abbia dovuto, in ossequio alla legge, cassarlo come spesa facoltativa.

Anche il Prefetto di *Catanzaro* crede insufficienti le disposizioni dell'art. 8 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè le Congregazioni di carità non hanno i mezzi per provvedere agli orfani abbandonati, e poichè questi mezzi non si possono legalmente richiedere ai Comuni, è ovvio che l'obbligo imposto dalla legge rimanga lettera morta.

Benchè vi siano a Catanzaro due istituti per maschi che ricoverano i minorenni fino ai 18 anni e due per femmine, che le tengono rinchiusi fino ai 10 anni, pur tuttavia è grande il numero dei minorenni che sono costretti a darsi al vagabondaggio, non avendo i detti istituti mezzi sufficienti per mantenerli tutti.

Il prefetto di *Cosenza* confessa che per quanto abbia fatto, insieme col Procuratore del Re, per ottenere che le leggi intese alla

protezione dei minorenni fossero osservate, non ha potuto ricavare nessun frutto dall'opera sua, per la deplorabile incuria delle Amministrazioni comunali.

Dice però che ora prenderà provvedimenti energici e severi, essendo deciso a volere, ad ogni costo, l'osservanza delle leggi. E di queste buone intenzioni prendiamo atto volentieri.

A *Cremona* la questione dei minorenni si presenta meno grave che altrove.

Le condizioni morali e materiali della provincia, a detta di quel Prefetto, sono buone e una larga assistenza è concessa anche ai fanciulli. Egli riconosce però che qualche cosa resta a farsi, specialmente in rapporto alla tutela, che fu forse alquanto trascurata, per essersi dedicate tutte le energie migliori allo sviluppo di quelle forme di assistenza (Asili infantili, Ospedali per bambini poveri, Opera pia dei bambini lattanti e slattati, istituto per scrofolosi) che parvero più necessarie e di immediata utilità.

Propugna un indirizzo educativo professionale per i giovanetti orfani od abbandonati, che li avvii ad un'arte o mestiere e per tempo infonda loro lo spirito del risparmio, il rispetto alle leggi e alle istituzioni.

*Firenze* è dotata di molti istituti per minorenni, ma parecchi di questi rimangono esclusi dal ricovero per la rigorosa applicazione di talune condizioni delle tavole di fondazione. Quel Prefetto loda assai la Congregazione di carità del capoluogo — e non è la prima volta che dobbiamo citarla a cagione d'onore — ed è sufficientemente contento dell'azione delle altre.

Essendo agevole il ricovero dei minorenni sotto i 9 anni, bisogna rivolgere le maggiori cure a quelli di età superiore, e per ciò il Prefetto propone una istituzione provinciale per il ricovero di questi minorenni, e a stimolare la carità cittadina crede che gioverebbe fosse accordato per legge a questa istituzione qualche privilegio o beneficio, ad esempio: devoluzione ad essa di stabili demaniali, esenzione dal pagamento di imposte, elargizione di sussidi dal Governo.

Segnala gli splendidi risultati ottenuti dalla *Società italiana protettrice dei fanciulli*, la quale non si sostituisce interamente alla famiglia, ma anzi cerca di risvegliare in questa il sentimento della responsabilità verso i figli, e solo dove l'azione di essa sia deficiente,

subentra coll'opera propria. È la formá di assistenza che merita il migliore incoraggiamento (1).

Il prefetto di *Foggia* nota che l'azione paterna e quella sussidiaria degli istituti di beneficenza si esplicano ben poco lodevolmente. Il basso popolo lascia vagare i figli nelle strade, per apatia, per incuria e per miseria, e questi fanciulli abbandonati non sono accolti negli istituti di ricovero perchè sono ritenuti *pericolosi*. Aggiunge poi quel Prefetto che questi istituti non di rado aprono le loro porte, anzichè ai minorenni piú bisognosi, ai meglio raccomandati.

A *Livorno* non fanno difetto le opere pie di assistenza e di ricovero per i minorenni. Oltre il Sotto-Comitato regionale dell'Opera per i figli derelitti, vi è l'asilo gratuito per le figlie dei condannati; furono aperti 6 asili infantili, che accolgono 1996 alunni; e fu fondata la Società « Pro parvulis » per la protezione dell'infanzia. Ma bisognerebbe pensare ai giovanetti orfani o abbandonati per dare loro una occupazione proficua e sana e la migliore sarebbe quella di indirizzarli al mare colla fondazione di scuole di mozzi.

In un diligente rapporto il Prefetto di *Mantova* enumera i provvedimenti che si potrebbero prendere a vantaggio dei minorenni e nel campo dell'istruzione vorrebbe che avessero una maggior diffusione gli asili infantili, i patronati scolastici, i ricreatori e che si provvedesse alla refezione scolastica; nel campo degli ordinamenti civili e penali suggerisce queste riforme: ricerca della paternità; allargare la cerchia dei parenti obbligati agli alimenti; comminare pene piú severe per i reati che si commettono contro i minorenni; rivolgere all'istituzione di borse di studio una parte delle rendite per assegni dotali; dare un indirizzo pratico agli orfanotrofi ed altri simili istituti; rimettere in vigore la disposizione dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza per il ricovero dei minorenni inabili; dirigere lo spirito della beneficenza verso forme piú appropriate ai tempi, trasformando i vecchi sistemi.

Quanto ai minorenni esposti il servizio colà procede bene, anche in rapporto alle tutele, perchè sono gli stessi tenutari dei fanciulli che domandano di essere nominati tutori; ma non può dare buone informazioni sulla educazione e sulla moralità dei minorenni, e specialmente di quelli del capoluogo che vivono nella strada oziando e

(1) A Parigi, come vedemmo (nota 1 a pag. 237), è sorto con questo speciale intento il *Patronato familiare* che sembra dare ottimi risultati.

si affiliano ben presto ai partiti contrari all'ordine della famiglia, e all'ordine sociale e politico, i quali hanno in quella provincia profonde radici. Soprattutto notevole è la prostituzione delle minorenni, che l'abbandono in cui sono gettate lascia esposte a tutte le occasioni e tentazioni, senza che sentano alcun freno morale.

Dopo la scuola elementare bisognerebbe che i ragazzi frequentassero altra scuola complementare, fino a che possano essere utilmente occupati in lavori remunerativi.

Un accurato rapporto ha steso anche il Prefetto di *Massa e Carrara*, fornendo alcuni interessanti dati storici sulle vicende del regime adottato per il trattamento dei minorenni abbandonati, dai cessati Governi.

Confortante è l'assicurazione che egli dà che gli esposti sono tutti provvisti di tutela, la quale viene esercitata dall'ospizio fino alla maggiore età; ma l'istruzione che vi ricevono è assai deficiente perchè impartita da persone che non ne sono fornite esse stesse.

Deplorevoli sono le condizioni dei minorenni abbandonati od orfani, pei quali l'azione delle Congregazioni di carità è assolutamente insufficiente, non avendo esse mezzi propri per provvedervi.

Vi è mancanza quasi assoluta di istituti di ricovero e quel Prefetto chiude il suo rapporto coll'augurarsi che la beneficenza si indirizzi ora, più che in passato, a sovvenire i minorenni, con questa forma di assistenza che è la più raccomandabile.

Il Prefetto di *Milano* lamenta che il vincolo morale della famiglia vada sempre più allentandosi, come avviene in tutti i centri industriali. Elogia la Società italiana per la protezione dei fanciulli, ma osserva che l'opera di questa deve provvedere a troppe miserie e che i suoi mezzi non arrivano a tutte.

Segnala la nuova Associazione, sorta ad iniziativa del benemerito giudice avv. Cavagnari, la « Difesa giuridica e il Patronato dei minorenni travati, pregiudicati e delinquenti ». Questa Associazione (1) estende le sue cure a tre categorie di minorenni: ai cor-

(1) Il programma di questa associazione è pubblicato in un opuscolo intitolato: *Giustizia e Carità*, edito a Milano, stab. tipo-litogr. G. Parenti, 1900.

Veggasi anche a questo proposito un articolo dell'avv. CAVAGNARI nel giornale *I Tribunali*, del 14 gennaio 1900.

Ad integrare l'azione di questa associazione sta per sorgere in Milano un Istituto per i minorenni travati, di cui sono state gettate le basi in sul principio di quest'anno (1902) mercè accordi tra l'autorità civile e religiosa e col generoso concorso della cittadinanza.

rigendi di cattiva condotta, pei quali si adopra perchè abbiano applicazione gli articoli 221, 222, 233, 241, 279 del Codice civile; ai pregiudicati oziosi, vagabondi, diffamati, ecc.; e ai delinquenti, e per tutti questi ne assume il patrocinio legale, coll'intento che sia risparmiata l'applicazione della sorveglianza della polizia, che sia concesso il rilascio degli arrestati di età inferiore agli anni 9, accordata la scarcerazione e la libertà provvisoria, autorizzata l'espiazione della pena in una casa di correzione o in un istituto di educazione, e possibilmente sostituito alla pena carceraria la riprensione giudiziale o l'arresto in casa.

Il Prefetto di *Padova* dà copiose informazioni su parecchi istituti esistenti nella provincia quali: l'Infanzia abbandonata; l'Ospizio marino e l'Istituto dei rachitici; i Dormitorii pubblici; la Casa di lavoro e la Società Margherita di Savoia pel Patronato fra i liberati dal carcere.

Quello di *Palermo* esprime il suo compiacimento per l'interessamento che il Governo spiega verso i minorenni.

Gli istituti di ricovero del capoluogo, come egli ha potuto verificare, non dimettono giovanetti se non quando si debbano consegnare a parenti o a persone che ne assumano la cura e la tutela, e quando ciò non possa farsi, con benefica violazione degli statuti, trattengono i giovanetti fino alla maggiore età.

Il Prefetto però osserva che gli istituti hanno un numero così ristretto di posti, che la loro azione diventa irrilevante di fronte all'estensione dei bisogni a cui essa dovrebbe far fronte.

Propugna una maggior diffusione degli Asili infantili e la creazione di una istituzione provinciale per cui tutti i bambini poveri possano ricevere assistenza e cioè nutrimento e istruzione.

Il Prefetto di *Parma* si limita a domandare per i minorenni in generale, e per quelli figli di pregiudicati in ispecie, una più larga applicazione dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza.

Rispetto ai minorenni dimessi dagli ospizi, il Prefetto di *Piacenza* osserva che della loro uscita si informano le autorità comunali, e che a nessuno di essi venne a mancare la rappresentanza legale.

Assevera che è tenuto in regola il registro degli orfani e degli abbandonati presso la locale Congregazione di carità, la cui opera però risulta insufficiente, non ostante gli avvisi da essa dati all'au-

torità giudiziaria ed amministrativa dei casi in cui sia necessaria l'apertura delle tutele, e ciò per mancanza di mezzi. Se si riuscisse a procurarli, molto bene sarebbe da aspettarsi, mercè l'opera dei *Deputati di quartiere*, istituzione già in massima stabilità, i quali avrebbero appunto, tra l'altro, la missione di rivolgere le loro cure ai minorenni orfani ed abbandonati.

La provincia di *Sondrio* ha adottato per il servizio degli esposti il sistema che funziona a *Rovigo*, e il Prefetto nota che dal lato morale esso ha dato eccellenti risultati; è però cresciuta la spesa.

Per i minorenni abbandonati la cura di provvedere alla loro tutela fu assunta dal Sindaco e in qualche caso fu provveduto d'ufficio dall'Autorità giudiziaria.

La beneficenza segue ora, anche in quella provincia, un indirizzo più moderno e più rispondente agli attuali bisogni (istituti per tubercolosi, per deficienti, ecc.) e ciò fa bene sperare dell'avvenire.

Dagli ospizi della provincia di *Teramo* i fanciulli sono dimessi in molto tenera età, ma i più passano negli orfanotrofi ove rimangono: i maschi fino a 18 anni e le femmine fino a 20. Il Prefetto crede che si debbano dirigere tutti gli sforzi a fare apprendere ai giovanetti un'arte o un mestiere che torni loro utile quando escono dall'istituto, e una scuola d'arte e mestieri invoca anche per i figli di operai, appellandosi ai buoni risultati che ha dato quella istituita nel circondario di *Penne*.

A *Trapani*, secondo il rapporto del Prefetto, il male è grave, nè si pensa ai rimedi.

Quanto agli esposti, sia che restino presso la balia, sia che vengano restituiti alla madre, essi vivono nel più completo abbandono. La Congregazione di carità non si occupa di loro; non vi è nessuna istituzione che provveda alla loro assistenza: non riformatori, non società o istituti per deficienti, non sale di lavoro, non società di patronato, e quindi non è da meravigliare se i minorenni, specialmente quelli che vivono nelle vicinanze del porto, crescono nell'abbruttimento e diventano precocemente delinquenti. E il rapporto si chiude con queste parole, le quali dovrebbero fare seriamente pensare: « bisogna aspettare che il minorenne diventi discolo, con atti notoriamente palesi, perchè l'autorità possa venirgli in aiuto! »

\*  
\* \*

Per mezzo dei Prefetti chiedemmo ai medici provinciali notizie sulla diffusione dell'alcoolismo, della tubercolosi e della sifilide tra i minorenni. Potrà parere a taluno che questa indagine varcasse i confini del nostro mandato, tanto più se si pensa, come del resto pensammo noi, che non sarebbe stato possibile avere su queste materie dei dati statistici raccolti con uniformità e rigore di metodo, ma soltanto delle informazioni di carattere strettamente personale e quindi da accogliersi con molte riserve. Ciò non ostante, ci parve che questo punto non fosse da trascurarsi, perchè quel tanto che si sarebbe potuto raccogliere sarebbe stato sempre meglio che niente, e il nostro avrebbe potuto essere il primo passo verso l'attuazione di indagini più complete. I risultati che verremo esponendo, purchè tenuti nei limiti che le fatte riserve necessariamente impongono, non sono privi di interesse.

Quanto all'alcoolismo è risultato che in 13 provincie (Alessandria, Ancona, Brescia, Caltanissetta, Como, Girgenti, Mantova, Messina, Padova, Perugia, Potenza, Ravenna e Torino) ve n'erano pochi casi, e che in 7 (Cuneo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Sassari e Trapani) esso trovasi molto diffuso ed è specialmente cagionato da abuso di bevande alcoliche, acquavite, grappe; non da consumo di vino.

Riscontransi già i tristi effetti dell'ereditarietà ad Alessandria, a Belluno, a Brescia, a Massa, a Milano, a Siracusa, e notasi in generale che l'alcoolismo è prevalente nelle classi operaie, nelle quali i ragazzi in età ancora immatura acquistano una certa indipendenza perchè salariati, e cedono alle facili occasioni, incoraggiati dall'esempio degli operai adulti. A Sassari però è diffuso tra le classi sociali, e in qualche altra città è invece limitato a talune, come la gente di mare a Pesaro e i zolfatai a Girgenti.

A Perugia, e in ispecie a Foligno, l'alcoolismo trovasi diffuso anche tra le donne, molte delle quali finiscono al manicomio.

A Grosseto — dove l'alcoolismo ha una certa diffusione — il fatto si spiega col pregiudizio accolto da molti che l'alcool sia efficace contro la malaria, e perciò esso si somministra largamente anche ai bambini.

Assai più sconcertanti sono le notizie raccolte sulla tubercolosi. Essa troverebbesi più o meno diffusa tra i minorenni in 43 provincie, e in 10 in misura allarmante.

Le forme che essa prevalentemente assume sono: nella età infantile la meningite; nella fanciullezza la tabe mesenterica, l'ossea, la glandolare; nell'adolescenza la polmonare e la disseminata.

Tra le cause che contribuiscono alla diffusione di questa malattia occorrono più frequentemente: l'insalubrità delle abitazioni (in 15 provincie) perchè male aereate, umide e ricovero di un numero di persone eccessivamente sproporzionato agli ambienti; il cibo in misura insufficiente (in 7 provincie) o poco nutriente; la trascuranza delle norme più elementari dell'igiene (in 10 provincie); la ereditarietà, che miete numerose vittime; e infine il lavoro o troppo precoce o eseguito negli stabilimenti industriali, dove specialmente le ragazze intristiscono e manifestano ben presto i segni del terribile morbo.

Dall'indicazione delle cause alcuni medici provinciali sono risaliti all'esame dei rimedi atti a combattere questo flagello.

Case ricche d'aria e di luce; nutrimento sano e copioso; diffusione delle norme igieniche attinenti alla pulizia della persona, della abitazione e delle strade; insegnamenti pratici nelle scuole, sono i mezzi preventivi più comunemente suggeriti; sanatori o, quanto meno, sale completamente separate dagli altri malati negli ospedali; stazioni climatiche, ecco i mezzi di cura. Ma questo programma di previdenza e assistenza sociale, è ben lungi dal potere avere un sollecito compimento. Bisognerà contentarsi di attuarne intanto qualche parte, e sintomi confortevoli che si stia per mettersi sulla buona via non mancano.

Non meglio vanno le cose per ciò che riguarda la sifilide: in 23 provincie se ne incontrano casi non infrequenti; in 10 è largamente diffusa e in 3 aumenta rapidamente.

Cause occasionali speciali sono segnalate da qualche medico provinciale: così quel di **Brescia** attribuisce l'aumento che si verifica in Valcamonica al ritorno degli emigranti che si recano oltre i confini in cerca di lavoro durante alcuni mesi dell'anno e là acquistano la infezione che poi trasmettono e diffondono in patria; quel di **Catanzaro** lamenta il meretricio clandestino ivi assai esteso; quel di **Massa** il numero grande di kellerine che danno parvenza le-



gale alla prostituzione clandestina; quel di Pesaro-Urbino nota che le più gravi forme siflitiche nella città provengono dal commercio colla Dalmazia e coll’Austria; e fa un quadro a tinte assai fosche della immoralità di alcune classi cittadine il medico provinciale di Potenza, narrando l’abbruttimento in cui sono cadute intere famiglie che vivono nei centri più frequentati della città, dando alloggio, nella unica stanza che serve loro di ricovero, a baldracche del peggior conio le quali, alla presenza di fanciulli, giovanette e adulti, attendono all’impuro loro commercio.

Dalla statistica delle cause di morte — una eccellente pubblicazione della nostra Direzione generale della statistica — togliamo alcune notizie sui morti per tubercolosi, per alcoolismo e per sifilide nelle età giovanili, a complemento e a conferma di queste informazioni.

MORTI FINO A 19 ANNI COMPIUTI E DI TUTTE LE ETÀ PER MILLE MORTI DEI RISPETTIVI GRUPPI NEL 1900.

CAUSA della morte	Morti di età								Morti di qualsiasi età		
	fino a 1 anno		da 1 a 4 anni		da 5 a 9 anni		da 10 a 19 anni		Maschi	Femmine	In totale
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Tubercolosi disseminata polmonare. . . . .	2.8	3.0	12.5	13.4	39.7	62.3	171.8	282.8	49.9	60.3	55.0
Altre forme tubercolari	18.0	17.6	51.0	48.0	88.4	85.5	62.5	83.9	23.1	25.0	24.0
<i>In complesso . . .</i>	<b>20.8</b>	<b>20.6</b>	<b>63.5</b>	<b>61.4</b>	<b>128.1</b>	<b>147.8</b>	<b>234.3</b>	<b>366.7</b>	<b>73.0</b>	<b>85.3</b>	<b>79.0</b>
Alcoolismo. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1.2	0.1	0.7
Sifilide. . . . .	6.3	7.1	1.4	1.3	0.4	0.8	0.6	0.5	2.9	2.7	2.8

Le malattie tubercolari mietono numerose vittime, con proporzioni elevate specialmente dai 5 ai 19 anni. L’alcoolismo invece non manifesta alcuna influenza letale tra i giovani e ne ha scarsa anche tra gli adulti. La sifilide, dopo il primo anno d’età in cui estingue la vita dei bambini colpiti per ereditarietà o per allatta-

mento, va gradatamente riducendo il suo potere mortale nelle classi giovanili, per riprenderlo poi in quelle più adulte.

La tubercolosi ha quozienti alti di mortalità complessiva nella Liguria (246 ogni 100,000 abitanti), nella Lombardia (226), nel Lazio (216), nella Toscana (213) e bassi nella Basilicata (111), nelle Calabrie (121) e nella Sicilia (136). La sifilide ha causato un numero relativamente più grande di morti, massimamente nell'infanzia, nel Lazio (15 ogni 100,000 abitanti), nelle Calabrie (13), nella Campania (12). Sono rare le morti per questa causa nel Piemonte e nel Veneto (3), nelle Marche, nella Toscana e nella Sardegna (4).

\* \* \*

*Istruzione.* — Avremmo creduto di fare opera incompiuta, se non avessimo cercato di raccogliere e presentarvi alcune notizie sull'istruzione impartita ai fanciulli e sulle istituzioni sussidiarie alla scuola (patronati, educatorii e simili), poichè la soluzione del problema del quale ci occupiamo è certamente legata a un sano indirizzo della scuola e degli istituti educativi ad essa complementari (1). Ci asterremo — par fin superfluo il dichiararlo —

(1) Il FOUILLEE nell'opera: *La France au point de vue moral* (Paris, Felix Alcan, 1900) ha posto chiaramente il problema e studiato, particolarmente nei rapporti della criminalità, gli effetti della crisi dell'insegnamento. Egli ha denunciato con franca parola le lacune dei programmi troppo esclusivamente intellettuali e che non si preoccupano della formazione del carattere morale degli alunni. Anche il FERRIANI in *Delinquenza precoce e senile*, diffida a fare soverchio assegnamento nella scuola se l'istruzione della mente non sia accompagnata dall'educazione del cuore.

Leggasi " *Educhiamo* „ conferenza tenuta in Padova il 9 luglio 1899 dal prof. TUOZZI, per la diffusione dell'Opera *pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati*, Roma, tip. delle Mantellate.

Sulla efficacia di una sana educazione fa assegnamento la recente legge prussiana sulla così detta *educazione protettiva* (Gesetz über die Fürsorgeziehung Minderjähriger) del 2 luglio 1900, andata in vigore il 1° aprile 1901.

Essa sottopone al regime dell'educazione protettiva i minori di 18 anni nei seguenti casi: quando a norma del Codice civile dell'impero, il padre abusi della patria potestà o se ne renda indegno; quando il minore abbia commesso un reato pel quale a causa dell'età non possa essere processato; quando, altrimenti risulti insufficiente l'azione educatrice dei genitori o di altri educatori, e sempre quando vi sia pericolo di abbandono materiale o morale del minore.

L'educazione protettiva viene attuata per decisione dell'autorità giudiziaria di tutela la quale ordina il ricovero del minore in un istituto o la consegna ad una famiglia, e dura fino a tutta la minore età, salvo che si faccia cessare prima per essersi raggiunto lo scopo.

da qualsiasi considerazione sui gradi dell'istruzione, sulle sue divisioni, sui mezzi per provvedervi, e ci limiteremo pertanto a ricercare come e in che modo si provveda a fornire ai giovanetti quel corredo di cognizioni elementari, le quali imperniandosi sul leggere e sullo scrivere, che sono gli strumenti d'una maggiore coltura, costituiscono quella branca dell'istruzione che si potrebbe chiamare strumentale, e che particolarmente ci interessa esaminare, per le strette attinenze che può avere cogli argomenti che abbiamo fin qui trattato.

Vi è in Italia dal 1877 una legge provvidenziale che assoggetta tutti i fanciulli di età fra 6 e 9 anni all'obbligo di procurarsi tale istruzione.

Questa legge doveva avere una graduale applicazione, non tutti i Comuni trovandosi al caso di provvedere secondo le nuove prescrizioni. Allorchè la legge fu attuata vi erano 6742 Comuni, sugli 8293 allora esistenti, tenuti all'osservanza di essa, e il numero complessivo degli insegnanti era allora di 37,642, cioè 1. 36 per 1000 abitanti. Nell'anno scolastico 1898-1899 tutti gli 8262 Comuni vi erano obbligati ed avevano 50,751 maestri, cioè 1. 60 per 1000 abitanti.

Il numero degli alunni che era stato di 1,976,135 nell'anno scolastico 1881-82 (69. 43 per 1000 abitanti) raggiunse nel 1898-99 la cifra di 2,415,472 (83. 27 per 1000 abitanti).

Questo aumento, che è certamente notevole, non corrisponde però a quello che si sarebbe dovuto avere, perchè molti ragazzi rimangono anche ora lontani dalla scuola.

Le anagrafi scolastiche davano nel 1898-99 un totale di 2,434,158 fanciulli fra i 6 e i 9 anni, cioè soggetti all'obbligo dell'istruzione.

Si avverta però che queste anagrafi non sono tenute in perfetta regola dai Comuni e peccano sovente di eccesso, sia per errore di iscrizioni originarie, sia per non eseguite cancellazioni di fanciulli morti, o trasferitisi altrove, come si è potuto rilevare da un confronto dei due rapporti a 100 individui di ogni età, ricavati uno dall'anagrafe scolastica, e che risultò variante dall'8 al 9 per cento, e l'altro dalla tavola generale della popolazione censita nel 1881, distribuita per gruppi di età, che non superò il 6. 30 per cento.

Ad ogni modo il numero degli iscritti nell'anno scolastico 1898-99 fu, come si è veduto, di 2,415,472, con una differenza in meno, rispetto agli obbligati, di appena 18,686 alunni.

Ma il guaio è maggiore di quello che risulta da queste cifre, perchè — a completa osservanza della legge — si dovrebbe avere un numero di iscritti superiore al numero degli obbligati, per due principali ragioni, sia perchè si inscrivono talora fanciulli che non hanno ancora compiuti i 6 anni, sia perchè vi rimangono iscritti anche quelli di età maggiore di 9 anni, che non hanno superato l'esame di proscioglimento.

Da calcoli istituiti, tenendo conto di queste cause di errore, si sarebbe valutato tra 600 e 700 mila il numero dei fanciulli che mancano alla scuola, di età fra i 6 e i 9 anni.

Per l'anno scolastico 1895-96 (1) furono calcolate le percentuali dei mancanti alla scuola, le quali sono variabilissime da provincia a provincia, cominciando da Belluno, l'unica provincia dove — come dovrebbe essere per tutte — il numero degli iscritti supera gli obbligati, fino a Reggio di Calabria, dove questa percentuale è massima raggiungendo il 67 per cento.

Danno una percentuale da 2 a 10 mancanti su 100 obbligati le provincie di:

Novara (1); Vicenza (3); Verona (4); Cremona (5); Pavia (6); Bergamo (9); Milano e Udine (10).

Da 11 a 20 le seguenti:

Alessandria, Brescia, Sondrio, Torino, Treviso (12); Padova (13); Genova (14); Porto Maurizio (15); Aquila, Modena, Ravenna (19).

Da 21 a 30:

Bologna, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia (21); Cuneo, Palermo (22), Parma (23); Lucca (26); Ferrara (30).

Da 30 a 50:

Livorno (31); Ancona (35); Pisa (36); Caserta, Grosseto, Roma, Sassari, Venezia (37); Perugia e Rovigo (38); Forlì (39); Bari e Firenze (41); Pesaro (42); Massa Carrara (43); Chieti (44); Macerata (45); Messina (47); Campobasso (48); Ascoli (49); Napoli, Siena, Trapani e Arezzo (50).

(1) Vedi relazione TORRACA a S. E. il Ministro dell'istruzione pubblica nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero. — Supplemento al n. 47 - Anno XXIV - vol. II, 20 novembre 1897, pag. 82 e 257 a 259.

Oltre 51 :

Foggia (51); Avellino, Salerno e Catania (52); Benevento, Cagliari e Caltanissetta (53); Potenza (55); Cosenza, Lecce e Siracusa (57); Girgenti (58); Catanzaro (64); Teramo (65) e Reggio Calabria (67).

Vi erano adunque nel 1897 ancora 15 provincie — tutte appartenenti all'Italia meridionale o insulare — nelle quali più della metà dei ragazzi obbligati alla scuola non la frequentarono. Dopo 20 anni di applicazione di una legge questi risultati sono davvero sconcertanti!

E non sarà quindi da meravigliare se l'analfabetismo ha ancora presso di noi radici profonde.

Secondo i censimenti del 1861, del 1871 e del 1881 (non conosciamo ancora i risultati di quello del 1901) (1) ecco quali erano le percentuali degli analfabeti :

ANALFABETISMO.

GRUPPI DI ETÀ	Analfabeti secondo i censimenti del		
	1861	1871	1881
Da 6 anni a 12 . . . . .	82.21	75.66	64.09
Da 12 anni a 20 . . . . .	71.46	63.53	54.30
Da 6 anni in su . . . . .	74.63	68.77	61.94

E i massimi e i minimi, che si ebbero: i primi nell'Italia insulare e i secondi nella settentrionale, furono i seguenti:

(1) Durante la stampa di questo rapporto furono pubblicati (vedi *Bollettino Ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio*, volume 1°, fasc. 1° - 1° gennaio 1902) i primi risultati dell'ultimo censimento, e tra questi anche il numero degli analfabeti nella popolazione da 15 anni in su, per i Comuni capoluoghi di provincia. Risulta che ogni 100 abitanti vi erano 25.9 analfabeti maschi e 35.7 femmine, mentre nel 1881 queste proporzioni erano rispettivamente 37.3 e 50.9.

ANALFABETI.

GRUPPI di età	Percentuale					
	Massima			Minima		
	Italia insulare			Italia settentrionale		
	1861	1871	1881	1861	1871	1881
Da 6 anni a 12 . . .	..	88.02	83.52	..	59.47	41.53
Da 12 anni a 20 . . .	88.77	84.58	78.54	45.86	43.70	27.23
Da 6 anni in su. . .	88.82	85.43	80.92	53.94	58.19	48.86

Da questi prospetti si rileva che un notevole progresso nel combattere l'analfabetismo è stato raggiunto, ma non quale era lecito sperare se la legge sull'istruzione obbligatoria avesse avuto completa attuazione.

Dal 1881 in poi non si è certamente arrestato questo cammino progressivo (1), ma esso è lento e si dovrebbe cercare con ogni mezzo di accelerarlo.

Dati più recenti sull'analfabetismo possiamo ricavarli dalle notizie degli sposi che sottoscrissero l'atto di matrimonio e dagli analfabeti iscritti nelle liste di leva di terra e di mare, ed esse confermano le precedenti osservazioni.

SPOSI CHE NON SOTTOSCRISSERO L'ATTO DI MATRIMONIO.

ANNO	Per 100 sposi dei 2 sessi	Per 100 sposi maschi	Per 100 sposi femmine
1871. . . .	67.23	57.73	76.73
1898. . . .	42.81	35.50	50.12
1899. . . .	42.65	35.25	50.04
1900. . . .	40.87	33.80	47.95

Il beneficio è sensibile, ma non si può valutare esattamente perchè questi dati non hanno riferimento concreto all'età degli sposi,

(1) Veggasi la conferma di questo giudizio nella nota (1) a pagina precedente.

come sarebbe necessario per vedere quali effetti sono derivati dalla legge del 1877.

Meglio si può studiare il fatto guardando alle cifre degli alfabeti iscritti nelle liste di leva di terra e di mare.

INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA, CHE ERANO ANALFABETI.

ANNI DI LEVA	Leva di terra	Leva di mare
1871 . . . . .	56.74	68.52
1898 . . . . .	35.93	54.30
1899 . . . . .	33.76	54.17

Se si considera che i giovani iscritti nelle liste di leva del 1899 erano nati nel 1879 e nel 1878, cioè dopo che la legge sulla istruzione obbligatoria era andata in vigore e che perciò tutti avrebbero dovuto sentirne i benefici effetti, le proporzioni suesposte di 33.76 e 54.17 iscritti alfabeti lasciano chiaramente intendere quanto cammino sia ancora da fare.

Vi è però speranza che le cose mutino in meglio nell'avvenire, mercè l'opera degli *educatori* (1), che fin dal loro apparire ebbero favorevole accoglienza dal Ministero della pubblica istruzione (2) e dei *patronati scolastici*, una geniale istituzione che fu pensata ed attuata — come ministro della pubblica istruzione — dall'onorevole Gianturco. Egli con circolare dell'8 aprile 1897 promosse questi patronati, che hanno principalmente lo scopo di provvedere libri, vesti e cibo agli alunni più poveri delle scuole elementari comunali, favorendo così la frequenza di queste e il profitto degli alunni.

Dal Ministero della pubblica istruzione abbiamo avuto alcune informazioni su queste istituzioni e pubblichiamo in allegato un prospetto (XXIX) in cui per ogni provincia è dato il numero dei patronati negli anni scolastici 1898-99, 1899-900, 1900-901.

(1) *Alcune idee sugli Educatori*, articolo dell'avv. BIANCOLI in *Rivista della beneficenza pubblica*, anno XXX, n. 1, gennaio 1902.

(2) Il ministro Baccelli fece inscrivere nel bilancio della Pubblica istruzione 1895-96 la somma di lire 20,000 per aiutare gli educatori che andavano sorgendo in Roma e in altre città d'Italia.

Dal primo anno della loro istituzione, in cui furono 388, i patronati scolastici sono saliti successivamente a 920, a 968, e sono ora 1049. L'aumento è confortante per quanto si debba notare che esso è più sensibile nell'Italia settentrionale e centrale che non nell'Italia meridionale, dove ne è maggiore il bisogno. Anzi vi è regresso negli Abruzzi e nel Molise, nelle Calabrie e nella Sicilia, e stazionarietà in altre provincie meridionali.

Dai rapporti pervenuti al Ministero della pubblica istruzione, dei quali ci fu comunicato un diligente riassunto, stralciamo, per le varie provincie, le seguenti notizie sull'andamento di queste istituzioni nell'anno 1898-99.

#### **Piemonte.**

*Alessandria.* — I patronati erano 28, con 1695 soci: si propongono di aiutare più di 3000 fanciulli con una spesa di lire 14,664. Ad Alessandria si è aperta una *piccola casa di lavoro* col doppio scopo di dare una base economica al patronato e di fornire abiti di buona stoffa gratuitamente agli alunni poveri e a poco prezzo agli altri.

Il regio Provveditore avverte che dove sono i patronati è cresciuta la frequenza degli alunni alle scuole, e che essi furono di stimolo, per quei Comuni in cui non si poterono istituire, a soccorrere in altro modo gli alunni poveri.

*Cuneo.* — Dopo la istituzione dei patronati si nota una maggiore assiduità nelle scuole.

A Saluzzo per i giovanetti che vengono in città dalla campagna il patronato oltre oggetti scolastici, di calzatura, e di vestiario dà anche il vitto. In quei Comuni del circondario di Saluzzo dove non sono istituiti i patronati sono state iscritte nei bilanci comunali maggiori somme per gli alunni miserabili.

A Cuneo oltre ai libri di testo e agli oggetti di cancelleria, gli alunni poveri, per soli 5 centesimi, possono procurarsi *pane e minestra*.

A Mondovì l'istituzione stenta a mettere radici.

*Novara.* — I patronati erano 22 e con lire 4402 aiutarono nel 1898, 2856 alunni: i soci erano 2302. Essi non ebbero però un grande sviluppo perchè i Comuni e le Opere pie provvedono larga-



mente (lire 20,405 iscritte complessivamente nei loro bilanci) alla provvista di libri e di quaderni.

*Torino.* — Erano 31. Si proponevano di aiutare circa 14,000 alunni poveri, con lire 27,000.

La città di Torino ha 17 patronati che si sono federati in un *Patronato scolastico centrale*.

#### **Liguria.**

*Genova.* — I patronati erano 24 con 1617 soci e provvedevano a 6000 alunni.

*Porto Maurizio.* — Esisteva un solo patronato il quale non ha dato utili risultati, attese le condizioni economiche e l'indole degli abitanti.

#### **Lombardia.**

*Bergamo.* — Erano 9 i patronati istituiti. Il Provveditore nota una certa freddezza dopo il primo entusiasmo. Sorsero 94 Comitati promotori, ma solo 2 diedero segni di vita. A Bergamo non vi sono patronati propriamente detti, ma oltre alla « Lega per l'educazione » esistono ricreatorii e istituti che aiutano gli alunni poveri.

Il Provveditore spiega questa scarsa vitalità del patronato col fatto che a Bergamo se ne sentirebbe meno il bisogno che altrove, essendo la scuola molto frequentata. Le assenze in alcuni mesi dell'anno sono inevitabili e dipendono dal bisogno dei genitori di trar profitto anche dal lavoro dei figli.

Il Provveditore avverte che a Clusone manca lo spirito di associazione, essendovi scarsamente rappresentato il medio ceto. Esistono grandi proprietà intestate per lo più ad enti morali, e i ricchi signori preferiscono di fare la carità privatamente e individualmente, anziché associati in opere di pubblico bene.

Si osserva poi che non vi è in Lombardia la miseria questuante che si trova altrove.

*Brescia.* — Patronati 67 con 3207 soci. Aiutarono 7000 alunni con lire 16,035. 47. Dieci patronati però non funzionarono, avendo preferito formarsi prima un capitale.

*Como.* — Patronati 21 con 628 soci; furono spese lire 7800; e si provvide a 3500 alunni.

*Cremona.* — Patronati 16. È da ricordarsi quello di Crema che ha forma anche di ricreatorio: nelle ore di ricreazione i fanciulli sono vigilati dalle signore patronesse. Si insegna a tutti il canto e, ai più grandicelli, anche la musica.

*Mantova.* — Patronati 20. Gli aderenti erano 1165 e con lire 8400 si proponevano di aiutare 1000 alunni.

*Milano.* — Patronati 26. È segnalata dal rapporto del Provveditore con parole di alta lode la « *Scuola e Famiglia* » istituzione che comprende 22 educatorii, la quale raccolse e spese lire 50,300.

I 26 patronati provvidero per 5500 alunni, con una spesa di lire 75,547.

*Pavia.* — Patronati 20. I 19 di Pavia hanno 1000 soci, ed era preveduta una spesa di lire 7.205. Quello di Voghera ha dato buoni risultati, anche rispetto alle condizioni di salute dei ragazzi.

*Sondrio.* — Patronati 5. L'aiuto è limitato agli alunni poveri. La frequenza alle scuole è notevole. In una di esse (Torre Santa Maria) l'ispettore trovò presenti 228 alunni su 230 iscritti.

#### Veneto.

*Belluno.* — Vi è un solo patronato e non se ne hanno informazioni. È notorio però che la frequenza alla scuola è in questa provincia la massima e quindi non si è sentito, come altrove, il bisogno di queste istituzioni.

*Rovigo.* — Patronati 3. Il Provveditore giustifica questo scarso numero col fatto che esistono già altre istituzioni che si propongono specialmente di custodire i fanciulli nelle ore di libertà e nasce tra esse e i patronati un certo dualismo.

*Venezia.* — Patronati 3. I Comuni aiutano già gli alunni più bisognosi. Ottima istituzione è la « *Pro schola* » che somministra anche il cibo agli alunni poveri e ha fondato la « *Colonia alpina di San Marco.* »

*Treviso.* — Patronati 5. In generale i cittadini non amano unirsi insieme per opere di carità. Vi sono però istituzioni private, particolarmente religiose, che soccorrono gli alunni poveri.

*Verona.* — Patronati 5. Il sacerdote Gregorio Segala istituì a Verona il patronato da cui dipende un asilo diurno per i fanciulli non vigilati dalle famiglie. Il Comune fa larghe somministrazioni di oggetti di cancelleria e di vestiario agli alunni poveri.

*Udine.* — Patronati 14, alcuni dei quali con annessi educatori. Funzionano ottimamente i 2 di Udine.

*Vicenza.* — Patronati 16. I Comuni aiutano queste istituzioni. La frequenza nelle scuole è abbastanza notevole, meno in certe stagioni dell'anno a causa dei lavori dei campi.

*Padova.* — Patronati 17. Vi sono iscritti 2895 soci e la spesa è di oltre lire 6000.

#### **Emilia.**

*Bologna.* — I patronati erano soltanto 7 e stentano a sorgere per le tristi condizioni economiche della provincia e anche per apatia della popolazione. I Comuni però provvedono sufficientemente agli alunni poveri.

Nei piccoli comunelli è quasi impossibile istituire i patronati, mentre vi sarebbe maggior bisogno dell'opera loro.

*Ferrara.* — Patronati 6. Sono molto aiutati dai Comuni e le famiglie vi prendono molto interesse.

*Forlì.* — Patronati 21, con tendenza ad aumentare.

*Modena.* — Patronati 10 con 961 soci; beneficiarono 1060 alunni, con una spesa di lire 8700.

A San Felice sul Panaro si aiutano i soli alunni che danno prove di assiduità e diligenza, il che, forse, non è interamente conforme agli scopi di questa istituzione.

*Parma.* — Patronati 7. Il terreno è poco propizio allo sviluppo di questi patronati. Il patronato risiede nel capoluogo e non può estendere la sua azione fino alle scuole rurali non trovandosi persone che si assumano l'incarico di sorvegliare i ragazzi. Le maestre non se ne occupano. Di più prevale nel Consiglio comunale di Parma l'idea che è dovere del Comune aiutare gli alunni poveri. L'amministrazione comunale spese lire 14,153. 34, delle quali 12,812. 16 per la refezione. Si prevede un aumento di spesa fino a lire 23,000.

Con questo sistema, osserva il Provveditore, si fanno passare per poveri anche ragazzi che non son tali, e non si alimenta nell'animo loro alcun sentimento di gratitudine.

A Salsomaggiore e a Borgo San Donnino i patronati funzionano bene.

*Piacenza.* — Ve ne erano 4 con 196 soci. L'assistenza fu prestata a 575 alunni. Però i risultati furono scarsi.

*Ravenna.* — Patronati 4. I Comuni provvedono largamente ai bisogni della scolaresca povera.

A Faenza esiste un « Comitato permanente di beneficenza » che ha dato opera lodevolissima anche ad aiutare gli alunni poveri e si è ottenuta una maggiore frequenza alle scuole.

*Reggio Emilia.* — Vi erano dapprima 8 patronati e si ridussero a 4. La popolazione è povera e gli incaricati di formare i Comitati promotori non trovando quindi appoggio in essa, trascurarono il loro compito. Un Comune (Fabbrico) protestò contro la formazione del patronato, asserendo che non aveva alunni poveri!

#### **Umbria.**

*Perugia.* — Patronati 31. Dopo la loro istituzione la frequenza degli alunni nelle scuole da 77 per cento salì a 82 per cento.

#### **Marche.**

*Ancona.* — Patronati 9, con una spesa prevista di lire 15,000.

*Ascoli Piceno.* — Patronati 41: si spesero lire 5,013 ed era prevista in seguito una spesa di lire 16,420.

In alcuni Comuni sorgono anche istituzioni complementari (ricreatorii, tiro a segno, Comitati per la refezione scolastica).

*Macerata.* — Patronati 15. Danno buoni risultati. Alcune patronesse si assunsero l'incarico di dare esse l'insegnamento dei lavori muliebri.

*Pesaro-Urbino.* — Patronati 12, con buoni risultati.

#### **Toscana.**

*Arezzo.* — Patronati 9 con 500 soci. Con 3000 lire si provvede a 2100 alunni.

*Firenze.* — Patronati 15. Nel capoluogo si sono avuti buoni risultati, anche mercè l'opera della *Società italiana protettrice dei fanciulli*. Negli altri Comuni l'idea progredisce stentatamente.

*Livorno.* — Patronati 3. A Portoferraio esiste una *Cassa scolastica* che spende circa lire 2600 all'anno.

*Lucca.* — Patronati 15. Le iscrizioni nelle scuole salirono dal 78 all'83 per cento. È riconosciuta da tutti l'utilità dell'istituzione. Racconta il Provveditore agli studi che una povera donna i cui figliuoli erano stati provvisti per 9 o 10 lire di quaderni, di libri, ecc., si presentò al Presidente del Patronato per ringraziarlo e per essere iscritta fra i soci, promettendo di pagare quel poco che poteva acciocchè altri bambini potessero avere il beneficio che avevano avuto i suoi!

Per le Province di *Grosseto*, di *Massa Carrara*, di *Siena* e di *Pisa* non si hanno informazioni.

#### Lazio.

*Roma.* — Patronati 21. Ottima e prospera istituzione della Capitale, complementare a quella dei Patronati, sono gli Educatorii, dei quali se ne contano già 16 (1).

#### Abruzzi.

*Aquila.* — Patronati 56, i quali diedero buoni risultati.

*Chieti.* — Patronati 13. Si è avuto, dopo la loro istituzione, una maggior frequenza alla scuola.

*Teramo.* — Patronati 26. Il Provveditore spera di riuscire a fondarne nella metà circa dei Comuni della provincia.

#### Molise.

*Campobasso.* — Patronati 4. È lodato dal Provveditore quello di Santa Croce di Magliano.

(1) *Educatorii e Ricreatorii*, studio del dott. EUGENIO MINOSSÌ in *Rivista pubblica della beneficenza*, nn. 9, 10 e 11 settembre-novembre 1899, anno XXVII, con particolare riguardo agli Istituti di Roma.

### **Campania.**

*Benevento.* — Patronati 5. Funzionarono bene, ma non poterono avere maggiore sviluppo, in causa delle poco floride condizioni della provincia.

*Caserta.* — 15 Patronati istituiti ebbero favorevole accoglienza dalla cittadinanza.

*Napoli.* — Patronati 17. Ottimi quelli di Napoli e di Castellammare di Stabia. A Napoli esiste una *Società privata* che procura di togliere dalla strada i ragazzi nel tempo delle vacanze e alla sera. La *Scuola popolare di governo domestico*, per le alunne delle scuole di grado superiore, dà sussidi ed oggetti alle alunne povere, curando la segretezza del soccorso. I risultati ottenuti sono eccellenti.

Per le provincie di *Avellino* e di *Salerno* i rispettivi Provveditori non si dichiarano troppo soddisfatti dell'opera dei Patronati.

### **Puglie.**

In generale i risultati furono scarsi nelle provincie di *Lecce* e di *Foggia*, ma il Provveditore di quest'ultima osserva che anche del poco ottenuto bisogna rallegrarsi.

A *Bari* per sottoscrizioni si fecero incassi superiori alle spese.

### **Basilicata.**

*Potenza.* — Patronati 12. Secondo il Provveditore essi sono pochi di numero, ma, specialmente in alcuni Comuni, abbastanza floridi.

### **Calabria.**

*Catanzaro.* — Patronati 2. L'appello rimase quasi inascoltato.

*Reggio Calabria.* — I patronati da 5 si ridussero a 3. Uno di questi (quello di *Gioiosa Jonica*) ha dato però buoni risultati.

Le Patronesse di *Reggio Calabria* si segnalano per zelo e per diligenza.

*Cosenza.* — Patronati 17. Vi è tendenza all'aumento.

**Sardegna.**

*Cagliari.* — Patronati 16. Diedero buoni frutti nei Comuni di maggiore importanza, ma negli altri destarono invidie tra i ragazzi, cosicchè in talune scuole si ebbe perfino questo risultato che, i fanciulli che non furono soccorsi abbandonarono le classi!

*Sassari.* — 3 Patronati, di cui non si ebbero notizie speciali.

**Sicilia.**

*Siracusa.* — Patronati 3, con azione rimasta ignota.

*Palermo.* — Patronati 4. Istituzione provvida è il « Comitato per i Patronati delle Scuole elementari e degli Educatori popolari » sorto in Palermo, dal quale si spera molto bene.

*Messina.* — Patronati 8. Dapprima vi fu molto entusiasmo, poi una scoraggiante apatia.

*Caltanissetta.* — Erano 5 e funzionarono egregiamente.

*Girgenti.* — I 4 Patronati istituiti diedero ottimi risultati.

*Catania.* — Se ne fondarono 31, cioè un numero rilevante, ma la loro azione fu scarsa. Essi debbono lottare contro l'apatia, l'indolenza e talvolta, doloroso a dirsi, contro gli *attriti dei partiti politici*.

*Trapani.* — Dopo l'istituzione dei Patronati si sono dovute sdoppiare le classi, tanta fu la frequenza degli alunni.

In conclusione, i risultati sono incoraggianti. È d'uopo vincere qua e là diffidenze, apatie, resistenze locali, ma non devesi abbandonare a sè questa istituzione che quasi dovunque ha contribuito a far salire, e di molto, la percentuale degli iscritti; e basterebbe, secondo noi, questo effetto soltanto, perchè i patronati scolastici meritino incoraggiamenti e favori. Abbiamo provincie, come si è veduto, dove più della metà degli obbligati non si presentano alla scuola, e se questo sconcio potrà essere attenuato, se non del tutto eliminato, mercè i Patronati, dovremo tutti compiacerci che l'opera loro sia facilitata e sorretta da quanti pensano che, almeno nelle ore della scuola, il fanciullo è sottratto alle occasioni e agli

incitamenti al mal fare, che lo adescherebbero se vivesse nell'ozio per le vie e per le piazze. Non si dimentichi che il vagabondaggio infantile è la condizione più favorevole alla delinquenza dei minorenni e occorre pertanto combatterlo con tutti i mezzi repressivi e preventivi di cui si possa disporre (1).

Per le ore dopo la scuola provvedono con encomiabili cure gli *Educatori*, dei quali una statistica fornitaci dal Ministero della pubblica istruzione ne conta 83 — pochi a dir vero — con 273 maestri e 9727 alunni iscritti. Essi si propongono di raccogliere — finita la scuola — quegli alunni poveri i cui genitori sono occupati nelle officine o nei campi e che non potrebbero perciò attendere ai loro figliuoli. Roma va segnalata per questa istituzione, che incontra favori in ogni ceto di persone. L'esempio che viene dalla Capitale dovrebbe trovare dovunque imitatori, perchè è opera di civile progresso soccorrere le famiglie diseredate per facilitar loro l'adempiimento di quei doveri verso la prole che sono i più cari, e la cui osservanza è garanzia di benessere, di ordine e di moralità (2).

Forse gioverebbe unire gli sforzi all'intento comune di procurare a tutti e profittevolmente gli insegnamenti della scuola, e l'opera dei Patronati potrebbe fondersi con quella degli Educatori con beneficio di entrambe.

\*  
\* \*

Prima di chiudere questa relazione e presentarvi le nostre conclusioni non possiamo dispensarci dal riferire, sia pur breve-

(1) Va segnalata a questo riguardo l'Inghilterra, la quale, oltre alle scuole correzionali a tipo francese, che sono veri istituti di repressione, e le scuole industriali (*industrial schools*) per i giovanetti che non hanno commesso un delitto, ma sono moralmente abbandonati, e tra queste particolarmente notevoli le *day industrial schools* cioè le scuole esterne dove possono essere rinchiusi per la giornata i fanciulli di più di 5 anni che non frequentano la scuola elementare, o sono trovati in istato di vagabondaggio, ha istituito per i vagabondi pericolosi le *truant schools* regolate da un regime speciale moralmente e fisicamente ricostituente.

(2) Intendiamo appunto che l'opera di queste istituzioni sia diretta non ad affievolire il sentimento della responsabilità delle famiglie nel curare l'educazione dei loro figliuoli, il che sarebbe supremamente dannoso, ma a rafforzarlo, dove sia possibile, stabilendo un contatto continuo e diretto tra la scuola e la famiglia. Ricordiamo, a questo proposito, che in *Hesperia* (Stato del Michigan), fu fondata, or non è molto, la *Teachers and Patrons' Association*, allo scopo di avvicinare i maestri e le famiglie per mezzo di riunioni settimanali, conferenze, letture, ecc., e che i risultati furono così soddisfacenti che ben presto queste associazioni si diffusero in tutto lo Stato e ve ne è ora una in ogni contea.



mente, sull'opera dei Congressi nazionali e internazionali, rispetto all'argomento che ci occupa.

La protezione dell'infanzia abbandonata, comprendendo in questa locuzione, come vedremo più sotto, tutti i minorenni bisognosi di aiuto, formò oggetto di discussione nei vari Congressi delle Opere pie, ma specialmente in quelli di Torino (1898) e di Venezia (1900). In entrambi fu relatore sull'argomento il prof. avv. Ugo Conti, ben noto per i suoi pregevoli studi sui minorenni.

Riportiamo senz'altro le conclusioni votate nell'ultimo Congresso di Venezia che richiamano e completano quelle del precedente Congresso di Torino:

« Il Congresso,

« Avuto presente lo svolgimento storico delle pratiche e delle leggi in riguardo ai minorenni abbandonati presso i diversi paesi;

« Avuto presente in particolare la legislazione italiana vigente e in progetto, e in attesa delle proposte della apposita Commissione governativa;

« Augurando anche per l'Italia una provvida legge speciale, ed intanto facendo voti almeno per l'applicazione effettiva e razionale delle diverse disposizioni legislative attuali attinenti al tema;

« Delibera:

« Sotto il nome di minorenni abbandonati vanno compresi non soltanto i minorenni materialmente abbandonati (orfani, esposti, derelitti), ma anche i minorenni moralmente abbandonati, ossia figli di genitori impotenti per qualsivoglia causa alla funzione educativa, o indegni per crudeltà, per trascuratezza o per vizio, della funzione medesima ».

« A far conoscere la esistenza di tali minorenni abbandonati deve concorrere l'opera degli ufficiali di stato civile e dell'autorità giudiziaria, dell'autorità di pubblica sicurezza e degli istituti di beneficenza, anche sotto sanzioni disciplinari e penali, per modo da formare presso la Congregazione di Carità un registro preciso nominativo di essi minorenni ».

« Ad assicurare poi la protezione dei minorenni abbandonati così conosciuti la Congregazione di Carità in ogni comune, direttamente od a mezzo di apposito Comitato, è tenuta ad assumerne

« innanzi tutto provvisoriamente la cura (vigilanza, sussidio o ricovero), e a dar luogo poscia ad altrettante forme di assistenza « quante le diverse forme dell'abbandono: ricorrendo a tal fine ai « corrispondenti istituti, e promuovendo intantò, ognora che abbisogni, la immediata costituzione e la convocazione frequente dei « consigli di famiglia o di tutela, e la condanna civile o penale, o la « privazione della patria potestà, dei genitori indegni ».

« Afferma l'obbligo nello Stato di proteggere i minorenni abbandonati, col carico corrispondente di spesa: salvo il concorso degli enti pubblici e della beneficenza ».

« Fa voti per l'applicazione sistematica, premurosa e frequente degli articoli 221, capoversi, e 233 del Codice civile italiano, a garanzia particolare di assistenza pei minorenni medesimi ».

Notevole fra questi voti l'affermazione, per la prima volta esplicitamente dichiarata, dell'obbligo dello Stato di sostenere, in concorso cogli enti pubblici e la privata carità, le spese occorrenti alla protezione dell'infanzia.

Ma l'argomento ha un interesse che non è circoscritto nei confini di uno Stato, e poichè può dirsi quasi generale la necessità di provvedere ad infrenare questa allarmante partecipazione dei minorenni al delitto, è ovvio che tutte le nazioni civili rivolgano ad esso la loro attenzione, particolarmente in quei Congressi in cui sono chiamate a far sentire la loro voce per trovare comuni mezzi di difesa, mettendo a contributo l'esperienza di ciascuna.

Che la questione involga un interesse generale e importi una protezione internazionale fu già dimostrato dal Ferriani (1), il quale non ha esitato a domandare una legge internazionale per tutelare l'infanzia; ma intanto come preliminari di un accordo, che è per lo meno desiderabile, stanno i voti che i Congressi internazionali di beneficenza e penitenziarii hanno emesso su questo argomento, ultimi quelli di Anversa (1898), di Parigi e di Bruxelles del 1900, dei quali ora informeremo brevemente.

Ad Anversa nel 1898 si radunò il terzo Congresso dei patronati (2) e una parte del programma dei lavori era dedicato alle que-

(1) *Cassazione unica*, anno 1899, anno XI, vol. X, col. 961 e 962.

(2) *Bulletin de l'Union internationale de patronage: III Congrès intern. des oeuvres de patronage à Anvers*, Bruxelles, S. Goemaere, 1898

stioni relative alla protezione dell'infanzia e precisamente all'insegnamento professionale nei riformatorii; alla difesa e alla protezione del fanciullo tradotto in giudizio; al limite dell'età per la responsabilità penale e infine all'opportunità di creare speciali Istituti per l'infanzia vagabonda e mendica (1).

Nel Congresso di beneficenza privata e di assistenza pubblica tenutosi a Parigi nel 1900 (dal 29 luglio al 5 agosto) fu trattato del governo e della educazione dei ragazzi di cui non è conveniente il mantenimento nella famiglia.

Riferi su questo tema il sen. Strauss, membro del Consiglio Superiore dell'assistenza pubblica e furono prese dal Congresso le seguenti deliberazioni:

1° È indispensabile sorgano, all'infuori dell'Amministrazione penitenziaria, degli Istituti o Scuole di preparazione per il ricovero e l'educazione dei ragazzi per i quali non sia conveniente il mantenimento nelle famiglie;

2° Le Amministrazioni che provvedono ai fanciulli abbandonati, orfani e derelitti devono disporre, anche con istituzioni proprie, se non ne contano altre, per il ricovero dei minorenni con tendenze viziose e pericolose, al fine di evitare ad essi il ricovero nelle case correzionali;

3° Gli Istituti di preservazione possono essere pubblici o privati sempre però sotto la sorveglianza governativa;

4° Gli Istituti di preservazione dovranno avvicinarsi il più possibile nel governo dei ricoverati, alla vita di famiglia, e avviarli nelle professioni agricole, industriali, marittime e casalinghe;

5° L'autorità giudiziaria deve avere facoltà di mandare di propria autorità, in questi Istituti, i ragazzi minori di età in istato di pericolo morale;

6° I ragazzi ricoverati devono poter essere mantenuti nell'Istituto fino alla maggiore età;

7° La minore età penale dei giovani deve essere stabilita per tutti all'età dei 18 anni.

Nel Congresso penitenziario di Bruxelles la quarta Sezione, presieduta dal prof. Brusa, doveva appunto occuparsi delle que-

(1) Sui lavori di questo Congresso vedi in *Rivista della beneficenza pubblica*, anno XXVII, giugno 1899, n. 6, un articolo dell'avv. RODOLFO LASCHI.

stioni relative ai minorenni (1) e la prima di esse concerneva la recidiva che era già stata proposta e non risolta nel precedente Congresso di Parigi. La risoluzione votata fu la seguente: « La notion, tant légale que théorique, de la récidive est étrangère à la criminalité des mineurs. Par conséquent, tant que l'individu est en état de minorité pénale, il n'y a pas lieu de le déclarer recidiviste; mais si l'enfant mineur réitère sa faute ou commet une nouvelle infraction, l'Etat doit y voir l'indication formelle de modifier le régime jusque-là adopté vis-à-vis de lui ». In sostanza si esclude il concetto legale della *recidiva*, ma si ammette la *ricaduta* a dimostrazione che la cura intrapresa è inefficace e bisogna cambiarla.

La seconda questione riguardava l'intervento obbligatorio dei Comitati di patronato nel caso di condanna condizionale di un minore delinquente. Le discussioni fatte su questo tema portarono a una modificazione della questione, che era stata posta in modo equivoco, e fu infatti deliberato « La notion de la condamnation avec sursis et de la sentence provisoire est étrangère à la criminalité des mineurs. Mais il peut y avoir lieu à surseoir administrativement à l'exécution de la sentence qui met l'enfant à la disposition du gouvernement. Et en ce cas l'intervention des Comités de patronage s'impose sous l'égide de l'Etat. Dans tous les cas de condamnation conditionnelle d'un jeune délinquant qui a atteint la majorité pénale, quand la famille est incapable de lui donner l'éducation nécessaire, il est désirable de placer le condamné sous la surveillance d'une oeuvre de patronage.

La terza questione mirava all'insegnamento professionale nei riformatori e — senza riportare il testo della conclusione — basterà dire che si espresse il voto che il mestiere insegnato nella casa di correzione mettesse il minore in grado, all'uscita da questa, di procurarsi da vivere onestamente; che la scelta fosse la più confa-

(1) Anche in altre Sezioni furono discussi argomenti attinenti ai minorenni. La seconda Sezione si occupò dell'applicazione del sistema americano dei Riformatori e deliberò di aspettare che fossero raccolti maggiori dati per decidere se convenga estenderne l'applicazione anche all'Europa, e la terza Sezione discusse sull'invio in possessi coloniali dei minorenni soggetti al regime educativo degli stabilimenti di riforma, approvandolo, come mezzo preventivo, alle condizioni di fare una buona scelta dei minorenni, di mandarli in località sane e dove il lavoro sia più remunerativo che nella metropoli, e di avere continui e amichevoli rapporti con essi.

cente, avuto riguardo alle attitudini personali del minorenne, all'origine urbana, rurale o marittima, e all'ambiente in cui dovrà poi vivere, e che preferibilmente il mestiere fosse tra quelli di prima necessità e di facile apprendimento e venisse insegnato con metodo teorico-pratico razionale.

Ultima questione, e per noi la più importante, concerneva il ricovero del minorenne in un istituto, combinato col collocamento individuale o col pensionato di famiglia. Molti furono i relatori su questo argomento e per tutti riferì all'assemblea generale il sacerdote Alessandro Bianchi di Milano (1), altro dei benemeriti in Italia per gli studi sui minorenni. La deliberazione approvata dal Congresso suona così: « Considérant que le placement individuel et l'internat répondent à des fins différentes; que si la première de ces méthodes l'emporte comme système normal d'éducation, la seconde est seule praticable comme système de réformation et de redressement moral; le Congrès est d'avis qu'il y a lieu, pour assurer une éducation rationnelle des jeunes délinquants, ainsi que des moralement abandonnés ou maltraités de combiner ces deux méthodes. Il serait désirable qu'une période d'observation préalable précède la décision à prendre au sujet du placement de l'enfant. » In questi termini generali il principio a cui s'informa questo voto è chiaro ed accettabile, soltanto nella sua applicazione potranno sorgere non poche difficoltà. Già qui si allarga notevolmente la nozione della protezione al minorenne, estendendola oltre ai delinquenti, non soltanto ai travciati ma anche ai maltrattati, i quali non hanno nulla a che vedere colla materia penitenziaria che sola avrebbe dovuto interessare un Congresso penitenziario, e con queste tre classi di minorenni si offre la possibilità di soluzioni diverse del quesito proposto. Nè si accenna alle peculiari condizioni di vita, d'ambiente, di sesso, di età dei minorenni stessi che possono modificare, da luogo a luogo, le regole prestabilite per la loro educazione. Tuttavia fermo restando il concetto che la educazione nella famiglia è da preferirsi, quante volte questa dia garanzia di moralità e di cure affettuose, sono certamente da consigliarsi, negli altri casi, il collocamento individuale o presso una famiglia o presso abili operai, que-

(1) Il BIANCHI ha pubblicato il suo parere sui temi trattati in questo Congresso nella *Rivista della beneficenza pubblica*, anno XXIX, n. 1, 1° gennaio 1901.

st'ultimo sistema anche combinato col ricovero in qualche istituto, come già si pratica in alcune città.

Ed ora è tempo di concludere.

## CONCLUSIONE E PROPOSTE.

Veramente, attenendoci strettamente al mandato che ci avete affidato, avremmo potuto dispensarci dal portare a voi qualsiasi conclusione. Ma ben ponderata la questione ci parve doveroso sottoporre al vostro esame quelle proposte che scaturiscono dalla materia stessa trattata.

In sostanza da questo rapporto risulta ben chiaro che le nostre leggi ed istituzioni in quanto riguardano i minorenni, dalla prima assistenza concernente gli esposti a traverso le molteplici provvidenze per la loro istruzione ed educazione fisica e morale, per la tutela, per la protezione, per la correzione e per la repressione, sono per lo più insufficienti o imperfettamente osservate.

Pretendere che a tutto, e a un tratto, possa ripararsi è vana speranza, ma intanto, e salvo quelle conclusioni alle quali la Commissione verrà, dopo una discussione che ci auguriamo particolareggiata su questo rapporto, noi crediamo di non potere esimerci dal presentare le seguenti proposte:

### I. — Nei riguardi statistici:

a) che si provveda perchè in avvenire siano esaminate e ricavate dalla scheda individuale per imputati di delitti tutte le notizie che con essa si domandano sui minorenni;

b) che sia data attuazione alla proposta già votata di istituire una statistica della pubblica sicurezza, almeno per quanto riguarda i minorenni, coordinandola colle altre statistiche: giudiziaria e carceraria;

c) che sia provveduto allo spoglio delle notizie statistiche degli anni 1898 e successivi, sulla *patria potestà* e sui provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni, già raccolte dal Ministero della giustizia.

II. — Nei riguardi legislativi ed amministrativi:

a) che sia richiamata l'attenzione del Guardasigilli sulle riforme legislative dell'istituto delle tutele, esposte nella relazione Auriti, presentata nella sessione del giugno 1894;

b) che le ispezioni, che appositi funzionari del Ministero della giustizia fanno agli uffici giudiziari, siano estese anche ai registri delle tutele;

c) che siano promosse alacramente e favorite le società di patronato per tutti gli istituti che riguardano i minorenni;

d) che si esamini se sia il caso di provvedere alla compilazione di un regolamento che contenga le norme per il servizio delle tutele;

e) che sian fatti presenti al Ministro Guardasigilli i risultati dell'inchiesta circa l'applicabilità ai minorenni della condanna condizionale, della grazia condizionale, della sospensione della sentenza, della riprensione giudiziale e dell'arresto in casa, per vedere se qualcuno possa attuarsi o, per quelli già applicati, maggiormente estendersi, e circa l'applicazione ai minorenni stessi di una speciale procedura istruttoria, già adottata da altre Nazioni;

f) che sia richiamata l'attenzione del Ministro dell'interno sulla necessità di provvedere, d'accordo con quello della giustizia, perchè sia impedito che i minorenni nelle camere di sicurezza e di deposito siano riuniti cogli arrestati adulti;

g) che sia sottoposto al Ministro della pubblica istruzione il voto che la legge sull'istruzione obbligatoria abbia dovunque una rigorosa applicazione, per togliere dall'ozio e dalla strada, specialmente nelle città, i fanciulli da 6 a 9 anni, che dovrebbero frequentare la scuola;

h) che infine si esamini dal Governo se non sia il caso di procedere ad una riforma della legge comunale e provinciale nella parte che riguarda le spese facoltative ed obbligatorie, al fine di permettere ai Comuni lo stanziamento nei loro bilanci delle somme da erogarsi per beneficenza a vantaggio particolarmente dei minorenni fisicamente e moralmente deficienti.

---

# PROSPETTI

---



## DELINQUENZA DEI MINORENNI.

**Minorenni condannati negli anni 1890-97, distribuiti per compartimenti.**

*Prospetto I.*

COMPARTIMENTI	Minorenni condannati											
	Cifre effettive										Cifre proporzionali per gli anni 1890-91	
	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	Totale degli anni 1890-97	Media annua	Ogni 100 condannati	Media annua ogni 100.000 abitanti minorenni
Piemonte . . . . .	2,004	2,274	2,264	1,912	2,069	2,451	2,426	2,187	17,587	2,198	23.12	312.76
Liguria . . . . .	766	717	952	755	857	937	766	792	6,542	818	24.06	399.03
Lombardia . . . . .	2,289	2,593	2,438	2,591	2,574	2,577	2,849	2,489	20,400	2,550	26.62	310.78
Veneto . . . . .	3,432	3,376	2,473	2,194	2,366	2,491	2,246	2,100	20,678	2,585	26.16	397.63
Emilia . . . . .	1,073	1,236	1,289	1,153	1,419	1,394	1,555	1,454	10,573	1,322	21.67	269.23
Toscana . . . . .	1,187	1,391	1,495	1,576	1,749	1,825	1,869	1,746	12,838	1,605	23.91	320.75
Marche e Umbria . . . . .	1,169	1,118	1,221	1,222	1,309	1,404	1,356	1,366	10,165	1,271	18.79	383.20
Lazio . . . . .	1,482	1,942	1,706	2,054	1,735	2,171	2,383	2,051	15,579	1,947	21.80	975.56
Abruzzi e Molise . . . . .	2,905	3,121	3,077	2,587	3,127	3,603	3,749	3,837	26,011	3,251	23.24	1,061.68
Campania . . . . .	3,877	5,108	5,729	4,591	5,510	6,246	6,751	6,831	44,643	5,580	24.97	888.24
Puglie . . . . .	2,211	2,318	2,524	2,446	2,880	3,352	3,789	2,724	22,244	2,781	21.86	787.66
Basilicata . . . . .	1,060	1,393	1,338	1,071	1,101	1,094	1,205	1,213	9,475	1,184	23.52	1,049.31
Calabria . . . . .	2,737	2,984	2,899	2,597	2,928	3,241	3,503	3,735	24,624	3,078	23.20	1,077.44
Sicilia . . . . .	2,934	3,210	3,806	3,951	4,278	4,689	5,412	5,560	33,840	4,230	20.53	639.18
Sardegna . . . . .	982	1,277	991	1,106	1,660	1,629	1,741	1,600	10,986	1,373	19.82	892.05
<b>Regno . . .</b>	<b>30,108</b>	<b>34,058</b>	<b>34,202</b>	<b>31,806</b>	<b>35,612</b>	<b>39,109</b>	<b>41,605</b>	<b>39,685</b>	<b>286,185</b>	<b>35,773</b>	<b>23.29</b>	<b>561.19</b>

**Minorenni condannati negli anni 1890-1897,  
classificati secondo le specie dei delitti ad essi imputati.**

*Prospetto II.*

SPECIE DEI DELITTI	Condannati in età					
	da 9 anni a meno di 14		da 14 anni a meno di 18		da 18 anni a meno di 21	
	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati
Delitti contro la sicurezza dello Stato. . . . .	1	..	2	..	4	..
Minacce . . . . .	256	0.85	2,735	2.35	6,057	4.33
Altri delitti contro la libertà . . . . .	13	0.04	287	0.25	674	0.48
Delitti di pubblici ufficiali. . . . .	1	..	10	0.01	54	0.04
Violenze, resistenze e oltraggi all'autorità. .	272	0.90	4,291	3.70	10,144	7.25
Altri delitti contro la pubblica amministra- zione . . . . .	8	0.03	86	0.08	231	0.17
Calunnie, falsità in giudizio, simulazione di reato . . . . .	60	0.20	482	0.42	716	0.51
Altri delitti contro l'amministrazione della giustizia. . . . .	88	0.29	766	0.66	2,647	1.89
Delitti contro l'ordine pubblico . . . . .	141	0.47	286	0.25	519	0.37
Falsità in monete e carte di pubblico credito.	..	0.47	22	0.01	61	0.05
Spendimento, senza concerto, di monete fal- sificate . . . . .	30	..	184	0.16	315	0.25
Falsità in atti . . . . .	5	0.02	72	0.06	181	0.13
Altri delitti di falso . . . . .	3	0.01	72	0.06	200	0.14
Frodi nei commerci e nelle industrie . . . . .	28	0.09	266	0.22	368	0.26
Incendi, inondazioni e sommersioni . . . . .	62	0.20	169	0.15	137	0.10
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di tra- sporto . . . . .	119	0.39	200	0.17	76	0.06
Delitti contro la sanità e l'alimentazione pub- blica. . . . .	20	0.07	78	0.07	70	0.05
Violenze carnali, atti di libidine violenti . .	215	0.70	1,114	0.96	1,235	0.88

**Segue Minorenni condannati negli anni 1890-1897,  
classificati secondo le specie dei delitti ad essi imputati.**

*Segue Prospetto II.*

SPECIE DEI DELITTI	Condannati in età					
	da 9 anni a meno di 14		da 14 anni a meno di 18		da 18 anni a meno di 21	
	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati
Corruzione di minorenni e oltraggio al pudore	77	0.25	525	0.45	674	0.48
Lenocinio . . . . .	2	..	21	0.02	47	0.04
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . . . . .	3	0.01	109	0.03	502	0.36
Omicidii qualificati e aggravati . . . . .	12	0.04	134	0.12	457	0.33
Omicidii semplici e oltre l'intenzione . . . . .	123	0.40	635	0.59	1,825	1.30
Omicidio d'infante . . . . .	1	..	5	0.01	35	0.04
Procurato aborto . . . . .	..	..	1	..	15	0.01
Lesioni personali volontarie gravi e gravis- sime . . . . .	1,279	4.22	4,717	4.07	9,913	7.08
Lesioni personali volontarie lievi e lievissime	3,226	10.65	14,183	12.23	26,145	18.68
Altri delitti contro le persone . . . . .	63	0.23	748	0.65	2,361	1.68
Diffamazioni . . . . .	22	0.07	308	0.27	581	0.42
Ingiurie . . . . .	221	0.73	1,908	1.56	3,591	2.57
Abbandono di fanciulli, abuso dei mezzi di correzione . . . . .	15	0.05	108	0.09	223	0.16
Furti qualificati e aggravati . . . . .	7,942	26.22	23,021	19.85	22,522	16.09
Furti semplici e spigolamenti . . . . .	13,013	42.97	48,158	41.53	35,612	25.44
Rapine, estorsioni, ricatti . . . . .	97	0.32	600	0.52	1,098	0.78
Truffe, appropriazioni indebite ed altre frodi.	350	1.16	2,607	2.25	4,074	2.91
Usurpazioni e danneggiamenti . . . . .	1,924	6.36	4,896	4.22	4,465	3.19
Delitti colposi . . . . .	586	1.94	2,198	1.90	2,022	1.45
Delitti previsti dal Codice di commercio . .	1	..	4	..	42	0.03
<i>Totale . . . . .</i>	<b>30,284</b>	<b>..</b>	<b>115,958</b>	<b>..</b>	<b>139,943</b>	<b>..</b>

NB. Le cifre effettive sono la somma dei condannati negli anni 1890-1897.

**Minorenni sotto i 16 anni detenuti nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).**

*Riassunto per il Regno.*

*Prospetto III.*

		Minorenni detenuti		
		Maschi	Femmine	Totale
<i>Numero complessivo</i> . . . . .		2,783	118	2,901
<i>Detenuti per delitti</i> {	contro le persone . . . . .	220	8	228
	» la proprietà . . . . .	2,270	96	2,366
	» l'ordine pubblico . . . . .	212	8	220
	» il buon costume . . . . .	62	4	66
	» la fede pubblica . . . . .	19	2	21
<i>Totale</i> . . . . .		2,783	118	2,901
<i>Prosciolti</i> . . . . .		1,324	63	1,387
<i>Condannati</i> . . . . .		1,459	55	1,514
<i>Arresto</i> . . . . . {	fino a 1 mese . . . . .	52	3	55
	» a 3 mesi . . . . .	6	..	6
	» a 6 mesi . . . . .	1	..	1
	» a 1 anno . . . . .	..	..	..
	» a 2 anni . . . . .	..	..	..
oltre 2 anni . . . . .		..	..	..
<i>Detenzione</i> . . . . . {	fino a 1 mese . . . . .	26	2	28
	» a 3 mesi . . . . .	2	..	2
	» a 6 mesi . . . . .	1	..	1
	» a 1 anno . . . . .	..	..	..
	» a 2 anni . . . . .	..	..	..
oltre 2 anni . . . . .		3	..	3
<i>Reclusione</i> . . . . . {	fino a 1 mese . . . . .	448	17	465
	» a 3 mesi . . . . .	417	19	436
	» a 6 mesi . . . . .	247	8	255
	» a 1 anno . . . . .	145	4	149
	» a 3 anni . . . . .	82	2	84
oltre 3 anni . . . . .		29	..	29
<i>Totale</i> . . . . .		1,459	55	1,514
<i>Avevano subito carcerazione pre- ventiva</i> {	fino a 1 mese . . . . .	1,506	74	1,580
	» a 3 mesi . . . . .	532	12	544
	» a 6 mesi . . . . .	290	4	303
	» a 1 anno . . . . .	42	1	43
	» a 2 anni . . . . .	4	..	4
<i>Totale</i> . . . . .		2,383	91	2,474
<i>Condotta in carcere</i> {	ottima . . . . .	2	1	3
	buona . . . . .	2,208	117	2,325
	mediocre . . . . .	334	..	334
	cattiva . . . . .	124	..	124
	pessima . . . . .	115	..	115
<i>Totale</i> . . . . .		2,783	118	2,901
<i>Infrazioni discipli- nari commesse in carcere</i> {	una . . . . .	223	..	223
	due . . . . .	98	..	98
	tre . . . . .	77	..	77
	quattro o cinque . . . . .	64	..	64
	oltre cinque . . . . .	85	..	85
<i>Totale</i> . . . . .		542	..	542



**Minorenni sotto i 16 anni detenuti  
(Per com**

Segue Prospetto IV.

REGIONI D'ORIGINE	Specie e durata della pena						Durata della detenzione													
	Reclusione						fino ad 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino ad 1 anno										
	fino ad 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino ad 1 anno	fino a 3 anni	oltre 3 anni														
							M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
Piemonte . . . . .	38	3	29	6	21	..	10	..	9	..	3	..	101	14	24	2	25	2	4	..
Liguria . . . . .	17	..	7	3	7	..	2	..	1	..	..	..	32	3	17	2	6	..	..	..
Lombardia . . . . .	56	2	60	..	20	..	19	1	6	..	..	..	145	5	57	..	41	..	8	..
Veneto . . . . .	11	..	6	1	4	..	2	..	..	..	..	..	35	1	5	1	1	..	1	..
Emilia . . . . .	12	..	8	2	6	..	4	1	2	..	1	..	43	2	6	1	2	..	1	..
Toscana . . . . .	20	1	18	..	14	..	7	..	5	..	1	..	76	1	19	..	4	..	1	..
Marche . . . . .	9	..	3	..	3	..	3	..	1	..	1	..	29	1	3	1	1	..	..	..
Umbria . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	3	..	4	..	1	..	..	..
Lazio . . . . .	25	..	17	..	5	..	10	..	5	..	4	..	106	1	28	..	42	..	4	..
Abruzzi e Molise . . . . .	21	3	10	1	11	1	4	..	2	..	..	..	56	5	14	..	3	1	..	..
Campania . . . . .	42	..	96	1	77	1	5	..	11	..	6	..	250	1	140	..	36	..	1	..
Puglie . . . . .	37	1	40	..	12	..	12	1	6	..	3	..	88	3	58	..	24	1	7	..
Basilicata . . . . .	3	1	5	..	1	..	4	..	5	..	..	..	21	1	5	..	1	..	..	..
Calabrie . . . . .	21	2	16	3	7	..	15	..	7	1	2	..	53	7	24	..	6	..	1	..
Sicilia . . . . .	96	3	92	2	52	5	41	1	20	1	9	..	398	21	111	5	104	..	13	1
Sardegna . . . . .	39	1	9	..	6	1	6	..	2	..	..	..	70	8	17	..	2	..	1	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>448</b>	<b>17</b>	<b>417</b>	<b>19</b>	<b>247</b>	<b>8</b>	<b>145</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	..	<b>1,506</b>	<b>74</b>	<b>532</b>	<b>12</b>	<b>299</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>1</b>

**nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
partimenti).**

preventiva		Condotta tenuta in carcere										Infrazioni disciplinari commesse in carcere											
fino a 2 anni	oltre 2 anni	ottima		buona		mediocre		cattiva		pessima													
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	1		2		3		4 o 5		oltre 5			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
..	..	..	..	..	..	63	21	43	..	22	..	51	..	19	..	10	..	24	..	26	..	35	..
..	..	..	..	..	..	32	6	30	..	11	..	4	..	10	..	5	..	8	..	6	..	7	..
2	..	..	..	1	..	231	9	28	..	20	..	15	..	7	..	15	..	11	..	4	..	14	..
..	..	..	..	..	..	46	3	1	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	1	58	6	7	..	4	..	1	..	7	..	..	..	3	..	1	..	1	..
..	..	..	..	..	..	75	1	17	..	12	..	21	..	20	..	8	..	7	..	9	..	16	..
..	..	..	..	..	..	36	2	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	7	..	2	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	181	1	24	..	12	..	2	..	22	..	8	..	1	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	..	78	7	5	..	2	..	..	..	6	..	3	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	394	3	56	..	7	..	3	..	42	..	10	..	4	..	4	..	4	..
1	..	..	..	..	..	174	4	26	..	6	..	3	..	20	..	7	..	4	..	4	..	2	..
..	..	..	..	..	..	26	1	1	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..
1	..	..	..	..	..	88	9	9	..	8	..	3	..	12	..	8	..	4	..	4	..	2	..
..	..	..	..	..	..	627	36	77	..	16	..	9	..	48	..	11	..	8	..	5	..	2	..
..	..	..	..	..	..	89	8	6	..	3	..	1	..	5	..	4	..	1	..	..	..	1	..
4	..	..	..	..	..	2	1	2,208	117	334	..	124	..	115	..	223	..	93	..	77	..	64	..

**Minorenni sotto i 16 anni detenuti nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).**  
(Per com partimenti).

Prospetto V.

REGIONI DI ORIGINE	Esito													
	Condanna													
	Età			Reati					Professioni					
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, facchini, ecc.	
Piemonte . . . . .	..	25	90	7	101	5	2	..	9	88	7	..	7	
Liguria . . . . .	..	14	21	2	32	1	..	..	3	20	1	1	4	6
Lombardia . . . . .	7	45	121	4	158	11	..	..	18	120	4	6	7	18
Veneto . . . . .	..	2	25	2	21	4	..	..	2	23	..	..	..	2
Emilia . . . . .	..	4	38	1	32	8	1	..	3	22	1	2	3	11
Toscana . . . . .	1	10	54	7	49	5	4	..	7	41	2	2	3	10
Marche . . . . .	..	4	20	3	18	3	..	..	3	14	..	1	..	6
Umbria . . . . .	..	..	4	..	4	..	..	..	..	4	..	..	..	..
Lazio . . . . .	2	18	52	4	60	8	..	..	28	19	4	2	4	15
Abruzzi e Molise . . . . .	2	11	35	11	34	2	1	..	11	22	..	1	3	11
Campania . . . . .	10	63	169	30	194	13	2	3	51	136	5	4	14	32
Puglie . . . . .	6	37	71	7	85	17	4	1	25	42	4	3	13	27
Calabrie . . . . .	3	24	52	15	55	5	4	..	12	45	1	1	6	14
Basilicata . . . . .	1	6	11	3	13	1	..	1	3	8	..	1	2	4
Sicilia . . . . .	27	91	219	30	271	31	2	3	82	173	8	8	21	45
Sardegna . . . . .	3	19	42	1	55	5	3	..	14	35	1	..	3	11
<b>Regno . . .</b>	<b>62</b>	<b>373</b>	<b>1,024</b>	<b>127</b>	<b>1,182</b>	<b>119</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>271</b>	<b>812</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>90</b>	<b>216</b>

**Minorenni sotto i 16 anni detenuti nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).**  
(Per com partimenti).

del giudizio

REGIONI DI ORIGINE	Assoluzione													
	Assoluzione													
	Età			Reati					Professioni					
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, facchini, ecc.	
Piemonte . . . . .	8	21	35	6	52	4	2	..	5	40	6	7	2	
Liguria . . . . .	2	14	26	..	41	1	..	..	12	25	..	3	..	2
Lombardia . . . . .	3	25	94	1	117	4	..	..	17	75	4	10	8	8
Veneto . . . . .	1	3	16	..	14	4	2	..	1	15	1	..	..	3
Emilia . . . . .	2	6	21	2	21	5	1	..	6	15	..	..	3	5
Toscana . . . . .	1	16	43	2	52	4	2	..	7	35	1	2	1	14
Marche . . . . .	1	2	11	1	10	2	..	1	1	9	1	..	1	2
Umbria . . . . .	..	..	6	..	6	..	..	..	1	4	..	..	..	1
Lazio . . . . .	21	49	80	11	123	10	6	..	22	74	6	9	11	28
Abruzzi e Molise . . . . .	1	13	23	3	23	4	7	..	11	20	..	..	..	11
Campania . . . . .	3	65	150	14	179	20	5	..	55	109	6	8	13	27
Puglie . . . . .	3	20	72	11	72	8	3	1	19	47	2	..	3	24
Calabrie . . . . .	..	5	24	3	21	2	2	1	4	16	1	..	2	6
Basilicata . . . . .	..	1	10	..	8	2	..	1	1	4	..	1	..	5
Sicilia . . . . .	11	125	256	38	318	21	8	7	108	172	14	4	12	82
Sardegna . . . . .	1	8	26	1	31	2	1	..	5	19	..	..	2	9
<b>Regno . . .</b>	<b>58</b>	<b>273</b>	<b>893</b>	<b>93</b>	<b>1,088</b>	<b>93</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>275</b>	<b>679</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>226</b>

Minorenni sotto i 16 anni detenuti  
(Per com

Prospetto VI.

REGIONI DI ORIGINE	Condannati													
	fino a 1 mese													
	Età			Reati				Professioni						
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi
Piemonte . . . . .	3	35	4	33	1	..	..	3	29	3	..	3	..	
Liguria . . . . .	6	11	2	15	..	..	..	2	12	..	..	2	1	
Lombardia . . . . .	2	16	38	..	56	..	..	13	28	..	..	..	15	
Veneto . . . . .	2	9	2	9	..	..	..	..	10	..	..	..	1	
Emilia . . . . .	..	12	..	11	1	..	..	1	8	..	2	..	1	
Toscana . . . . .	3	17	..	16	..	4	..	4	10	..	..	..	6	
Marche . . . . .	..	9	1	7	1	..	..	1	7	..	1	..	..	
Umbria . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
Lazio . . . . .	2	6	17	..	24	1	..	10	8	..	..	..	7	
Abruzzi e Molise . . . . .	1	6	14	2	17	2	..	3	9	..	1	2	6	
Campania . . . . .	4	8	30	6	36	..	..	7	17	..	1	..	17	
Puglie . . . . .	2	11	24	2	30	4	..	1	8	13	..	1	2	
Basilicata . . . . .	..	1	2	1	2	..	..	1	..	..	..	..	2	
Calabrie . . . . .	1	6	14	1	19	1	..	1	15	1	..	2	2	
Sicilia . . . . .	3	33	60	4	88	4	..	30	56	..	1	..	9	
Sardegna . . . . .	3	13	23	1	33	4	1	7	25	..	..	2	5	
<b>Regno . . . . .</b>	<b>18</b>	<b>114</b>	<b>316</b>	<b>26</b>	<b>397</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>248</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>85</b>

nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
partimenti).

alla pena della reclusione

	da 1 a 3 mesi													da 3 a 6 mesi														
	Età			Reati				Professioni						Età			Reati				Professioni							
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi
	..	10	19	..	28	..	1	..	..	26	..	..	3	..	6	15	..	20	..	1	..	..	19	..	..	2	..	
..	2	5	..	7	..	..	..	1	4	..	1	1	..	4	3	..	7	..	..	..	..	..	1	..	1	5		
4	15	41	..	50	10	..	..	..	58	..	1	1	..	4	16	..	20	..	..	..	1	16	..	1	2	..		
..	..	6	..	5	1	..	..	..	5	..	..	1	..	4	..	..	4	..	..	..	..	4	..	..	..	..		
..	2	6	..	7	1	..	..	..	5	..	..	3	..	6	..	..	5	1	..	..	..	1	..	..	..	5		
1	3	14	4	12	2	..	..	..	14	..	2	2	..	14	1	12	1	..	..	..	..	10	1	1	..	2		
..	2	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	2	..	3	..	..	..	..	1	2	..	..	..		
..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..		
..	5	12	..	12	5	..	..	10	1	2	1	3	..	5	..	..	5	..	..	..	..	3	..	..	..	2		
..	1	9	5	5	..	..	..	5	2	..	..	3	1	3	7	4	7	..	..	..	..	2	6	..	1	2		
3	23	70	10	83	3	..	..	23	52	4	2	12	3	2	27	48	10	63	4	..	..	12	54	..	1	1	9	
4	16	20	..	30	7	3	..	3	18	1	2	4	12	..	5	7	..	7	5	..	..	4	4	..	4	..		
..	2	3	2	3	..	..	..	1	1	..	1	1	1	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..		
..	6	10	6	9	1	..	..	2	8	..	1	5	2	1	4	1	6	..	..	..	..	3	2	..	1	1		
10	22	60	10	75	7	..	..	23	39	1	2	8	19	4	14	34	4	43	5	..	..	6	34	..	2	10		
..	3	6	..	7	..	2	..	3	2	..	..	4	..	2	4	..	5	1	..	..	..	1	2	1	..	2		
22	112	283	37	337	37	6	..	71	236	6	12	29	63	9	68	170	20	209	17	1	..	33	156	3	3	14	38	



Minorenni sotto i 16 anni detenuti  
(Per com

Segue Prospetto VI.

REGIONI DI ORIGINE	Condannati													
	da 6 mesi ad 1 anno													
	Età			Reati				Professioni						
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, facchini, ecc.	oziosi
Piemonte . . . . .	2	8	1	7	2	..	..	2	6	2	..	..	..	
Liguria . . . . .	2	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	
Lombardia . . . . .	5	14	..	19	..	..	..	3	8	4	2	2	..	
Veneto . . . . .	..	2	..	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	
Emilia . . . . .	1	3	..	4	..	..	..	..	1	1	..	1	1	
Toscana . . . . .	2	5	..	7	..	..	..	1	3	1	1	1	..	
Marche . . . . .	..	3	..	3	..	..	..	1	2	..	..	..	..	
Umbria . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
Lazio . . . . .	2	8	..	9	1	..	..	1	7	2	..	..	..	
Abruzzi e Molise . . . . .	1	3	..	3	..	1	..	1	3	..	..	..	..	
Campania . . . . .	1	4	..	5	..	..	..	1	3	1	..	..	..	
Puglie . . . . .	4	8	..	12	..	..	..	6	2	..	..	2	2	
Basilicata . . . . .	1	3	..	3	..	..	1	1	2	..	..	..	1	
Calabria . . . . .	5	10	1	11	..	3	..	..	13	..	..	1	1	
Sicilia . . . . .	5	11	2	37	2	..	..	8	25	1	1	5	1	
Sardegna . . . . .	..	6	..	6	..	..	..	1	4	..	..	1	..	
<b>Regno . . . . .</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
partimenti).

alla pena della reclusione

REGIONI DI ORIGINE	Condannati													
	da 1 anno a 3 anni													
	Età			Reati				Professioni						
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici e girovaghi	oziosi
Piemonte . . . . .	2	7	..	7	2	..	..	2	4	2	..	1	..	
Liguria . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
Lombardia . . . . .	1	5	1	5	..	..	..	..	6	..	..	..	..	
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Emilia . . . . .	..	2	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	
Toscana . . . . .	2	3	1	2	2	..	..	1	4	..	..	..	..	
Marche . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lazio . . . . .	1	4	1	4	..	..	..	1	2	1	..	1	..	
Abruzzi e Molise . . . . .	..	2	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	
Campania . . . . .	3	8	2	4	3	2	..	3	5	..	1	2	..	
Puglie . . . . .	..	6	..	4	1	1	..	3	2	..	1	..	..	
Basilicata . . . . .	1	1	3	4	1	..	..	..	4	..	1	..	..	
Calabria . . . . .	1	6	..	6	..	1	..	1	2	..	1	3	..	
Sicilia . . . . .	2	3	15	1	15	3	..	1	5	7	2	4	1	
Sardegna . . . . .	..	2	..	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	
<b>Regno . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>





Minorenni sotto i 16 anni detenuti (Per com partimenti).  
nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).

REGIONI DI ORIGINE	Condannati												
	fino a 1 mese						da 1 a 3 mesi						da 3 a 6 mesi
	Età		Reati		Professioni		Età		Reati		Professioni		Età
	Età	Reati	Professioni	Età	Reati	Professioni	Età	Reati	Professioni	Età	Reati	Professioni	Età
	Età	Reati	Professioni	Età	Reati	Professioni	Età	Reati	Professioni	Età	Reati	Professioni	Età
Piemonte . . . . .	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liguria . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lombardia . . . . .	2	6	6	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1
Veneto . . . . .	3	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
Emilia . . . . .	5	5	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Toscana . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marche . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umbria . . . . .	3	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lazio . . . . .	3	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abruzzi e Molise . . . . .	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Campania . . . . .	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Puglie . . . . .	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Basilicata . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calabria . . . . .	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sicilia . . . . .	10	10	4	7	4	4	1	1	1	1	1	1	1
Sardegna . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Regno . . . . .	12	37	28	19	13	18	2	7	11	1	5	1	1

Minorenni sotto i 16 anni detenuti nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
(Per com partimenti).

Prospetto VII.

REGIONI DI ORIGINE	Carcerazione preventiva																												
	fino a 1 mese							da 1 a 3 mesi																					
	Età			Reati				Professioni				Età			Reati				Professioni										
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi	
Piemonte . . . . .	6	30	65	..	94	5	2	..	..	88	4	6	1	2	1	5	18	12	12	..	..	..	11	12	..	..	..	..	1
Liguria . . . . .	1	17	14	..	31	1	..	..	5	15	..	2	4	6	..	6	11	..	16	1	..	..	2	15	..	..	..	..	..
Lombardia . . . . .	1	33	111	..	140	5	..	..	20	121	..	..	2	2	7	18	32	..	52	5	..	..	7	25	4	..	11	10	
Veneto . . . . .	..	..	35	..	25	8	2	..	..	31	1	..	..	3	1	1	3	1	4	..	..	..	2	2	..	..	..	1	
Emilia . . . . .	..	5	38	..	41	..	2	..	1	28	1	2	..	11	1	4	1	1	4	1	..	..	2	2	..	..	1	1	
Toscana . . . . .	..	14	62	4	61	6	3	2	5	57	..	..	2	12	..	6	13	3	15	1	..	..	7	11	..	..	1	..	
Marche . . . . .	..	4	25	3	24	2	..	..	4	22	1	1	1	..	1	1	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	2	
Umbria . . . . .	..	..	3	..	3	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	4	..	4	..	..	..	1	2	..	..	..	1	
Lazio . . . . .	3	21	82	1	95	10	..	..	20	46	..	10	10	20	3	7	18	4	16	4	4	..	13	15	..	..	..	..	
Abruzzi e Molise . . . . .	..	20	36	7	38	5	6	..	16	26	..	1	2	11	1	3	10	2	10	1	1	..	2	12	..	..	..	..	
Campania . . . . .	9	76	165	23	196	28	3	..	43	173	3	12	8	11	1	38	101	10	124	5	1	..	41	46	3	..	14	36	
Puglie . . . . .	5	20	63	..	71	10	5	2	20	31	..	2	13	22	1	20	37	6	42	10	..	..	15	25	6	..	..	12	
Basilicata . . . . .	..	6	15	2	19	..	..	..	3	9	..	..	..	9	..	..	5	1	2	2	..	..	1	1	..	1	2	..	
Calabrie . . . . .	2	14	37	8	39	3	3	..	6	41	..	..	..	6	1	6	17	9	12	1	1	1	2	12	1	1	2	6	
Sicilia . . . . .	20	110	263	36	319	39	2	2	108	176	7	9	27	71	2	30	79	13	89	3	2	4	14	64	12	..	..	21	
Sardegna . . . . .	3	18	49	..	63	7	..	..	18	36	1	..	2	13	..	4	13	..	17	..	..	..	2	14	..	..	..	1	
<b>Regno . . .</b>	<b>50</b>	<b>388</b>	<b>1 068</b>	<b>84</b>	<b>1 259</b>	<b>129</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>269</b>	<b>903</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>199</b>	<b>20</b>	<b>149</b>	<b>363</b>	<b>62</b>	<b>422</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>122</b>	<b>258</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>92</b>	



Minorenni sotto i 16 anni detenuti nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
(Per com partimenti).

Prospetto VIII.

REGIONI DI ORIGINE	Condotta tenuta in carcere																										
	ottima							buona																			
	Età			Reati				Professioni				Età			Reati				Professioni								
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.
Piemonte . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	23	40	2	53	7	1	..	6	45	3	2	4	3
Liguria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	11	20	1	30	1	..	..	5	18	1	3	..	5
Lombardia . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	4	61	166	..	225	6	..	..	27	170	2	11	9	12
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	40	2	34	8	2	..	3	37	1	..	..	5
Emilia . . . . .	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	6	50	..	43	13	2	..	6	31	1	2	4	14
Toscana . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	14	59	4	65	5	1	..	4	55	..	..	1	15
Marche . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	30	3	27	5	..	1	3	23	1	1	1	7
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	7	..	..	..	1	5	..	..	..	1
Lazio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	54	110	11	157	15	1	..	38	77	8	9	14	38
Abruzzi e Molise . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	22	53	13	51	6	8	..	19	39	..	1	2	17
Campania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	116	267	30	325	32	5	2	72	230	10	12	21	49
Puglie . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	44	122	7	135	25	5	2	30	76	2	2	14	50
Basilicata . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	18	3	18	3	..	2	3	11	..	1	2	9
Calabrie . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	25	60	12	68	6	1	1	10	48	2	1	7	20
Sicilia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	198	394	49	516	51	1	10	150	311	14	4	23	125
Sardegna . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	25	60	1	78	7	3	..	15	50	1	..	3	20
<b>Regno . . .</b>	..	<b>1</b>	<b>1</b>	..	<b>2</b>	..	..	..	..	<b>1</b>	..	<b>1</b>	..	<b>96</b>	<b>616</b>	<b>1 496</b>	<b>138</b>	<b>1 832</b>	<b>190</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>392</b>	<b>1 226</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>390</b>

Minorenni sotto i 16 anni detenuti  
(Per com

Segue Prospetto VIII.

REGIONI DI ORIGINE	Condotta													
	mediocre													
	Età			Reati				Professioni						
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, beccai, ecc.	studenti	domestici, facchini, ecc.	oziosi
Piemonte . . . . .	..	12	31	3	40	..	..	..	4	34	2	..	2	1
Liguria . . . . .	1	10	19	1	29	..	..	..	8	18	..	1	1	2
Lombardia . . . . .	1	4	23	1	24	3	..	..	4	10	2	1	4	7
Veneto . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Emilia . . . . .	..	1	6	3	4	..	..	..	1	4	..	..	1	1
Toscana . . . . .	..	6	11	2	12	2	1	..	3	5	..	3	1	5
Marche . . . . .	..	1	1	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1
Umbria . . . . .	..	..	2	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..
Lazio . . . . .	1	9	14	2	15	3	4	..	12	9	1	..	..	2
Abruzzi e Molise . . . . .	..	1	4	1	4	..	..	1	2	3	..	..	..	..
Campania . . . . .	2	11	43	11	42	..	2	1	31	10	..	..	5	10
Puglie . . . . .	1	11	14	8	16	..	2	..	14	7	2	1	1	1
Basilicata . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..
Calabrie . . . . .	..	2	7	1	6	..	2	..	2	7	..	..	..	..
Sicilia . . . . .	3	14	60	13	56	..	8	..	36	26	6	..	7	2
Sardegna . . . . .	..	2	4	1	4	..	1	..	2	3	..	..	1	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>9</b>	<b>84</b>	<b>241</b>	<b>48</b>	<b>257</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>139</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>32</b>

nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
partimenti).

REGIONI DI ORIGINE	tenuta in carcere																											
	cattiva												pessima															
	Età			Reati				Professioni					Età			Reati				Professioni								
	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, facchini, ecc.	oziosi	fino a 10 anni	oltre 10 anni fino a 13	oltre 13 anni fino a 16	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, facchini, ecc.	oziosi
Piemonte . . . . .	1	10	11	6	15	1	..	..	..	15	2	2	3	..	7	1	43	2	45	1	3	..	4	34	6	3	..	4
Liguria . . . . .	..	5	6	..	10	1	..	..	1	6	..	..	3	1	..	2	2	..	4	..	..	..	1	3	..	..	..	..
Lombardia . . . . .	1	4	15	2	12	6	..	..	3	9	2	4	1	2	4	1	10	2	13	..	..	..	1	6	1	..	2	5
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Emilia . . . . .	..	1	3	..	4	..	..	..	1	1	..	..	1	2	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Toscana . . . . .	..	2	10	..	8	2	2	..	3	6	..	..	1	1	..	4	17	3	16	..	2	..	4	10	3	1	1	2
Marche . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Lazio . . . . .	2	4	6	1	10	..	1	..	..	6	1	2	..	3	..	..	2	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..
Abruzzi e Molise . . . . .	..	1	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Campania . . . . .	..	..	7	2	4	1	..	..	1	5	1	..	..	..	..	1	2	1	2	..	..	2	..	..	..	1	..	..
Puglie . . . . .	..	..	6	2	4	..	..	..	..	3	2	..	1	..	..	2	1	1	2	..	..	..	3	..	..	..	..	..
Basilicata . . . . .	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Calabrie . . . . .	..	2	6	4	2	1	1	..	3	5	..	..	..	..	..	3	1	..	2	..	..	1	1	..	..	1	..	..
Sicilia . . . . .	..	3	13	4	11	1	..	..	1	5	1	8	1	..	..	1	8	2	6	..	1	..	3	3	1	..	2	..
Sardegna . . . . .	..	..	3	..	3	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>16</b>	<b>62</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>..</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>



Minorenni sotto i 16 anni detenuti  
(Per com

Prospetto IX.

REGIONI DI ORIGINE	Infrazioni													
	Una													
	Età			Reati				Professioni						
	fino a 10 anni	oltre 10 fino a 13 anni	oltre 13 fino a 16 anni	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi
Piemonte . . . . .	3	16	2	14	2	1	..	..	17	1	..	..	1	
Liguria . . . . .	2	8	1	9	..	..	..	2	8	..	..	..	..	
Lombardia . . . . .	1	6	1	6	..	..	..	1	5	..	..	1	..	
Veneto . . . . .	1	2	1	2	..	..	..	1	1	1	..	..	..	
Emilia . . . . .	3	4	1	3	2	1	..	1	3	..	..	1	2	
Toscana . . . . .	7	13	2	16	..	2	..	3	16	..	..	..	1	
Marche . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Umbria . . . . .	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	
Lazio . . . . .	9	13	3	16	2	1	..	4	11	4	1	1	1	
Abruzzi e Molise . . . . .	1	5	2	3	1	..	..	1	5	..	..	..	..	
Campania . . . . .	2	17	23	7	30	2	2	1	19	11	4	..	4	
Puglie . . . . .	9	11	3	15	2	..	..	9	10	1	..	..	..	
Basilicata . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Calabria . . . . .	4	8	2	8	1	1	..	4	7	..	..	..	1	
Sicilia . . . . .	17	31	11	27	7	2	1	21	19	2	1	2	3	
Sardegna . . . . .	3	2	1	4	..	..	..	3	2	..	..	..	..	
<b>Regno . . .</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>144</b>	<b>37</b>	<b>155</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>116</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
partimenti).

disciplinari commesse in carcere

REGIONI DI ORIGINE	disciplinari commesse in carcere																													
	Due										Tre																			
	Età			Reati				Professioni			Età			Reati		Professioni														
	fino a 10 anni	oltre 10 fino a 13 anni	oltre 13 fino a 16 anni	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi	fino a 10 anni	oltre 10 fino a 13 anni	oltre 13 fino a 16 anni	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.	oziosi		
..	3	7	2	7	1	..	..	1	6	1	..	1	1	..	3	16	3	19	2	..	..	..	20	2	1	..	1			
..	2	3	..	5	..	..	..	1	4	..	..	..	..	..	3	5	..	8	..	..	..	..	2	6	..	..	..			
..	6	9	2	10	3	..	..	3	7	2	..	1	2	..	3	8	..	8	3	..	..	3	7	..	..	..	1			
..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	1	..	..	..	3	..	..	..	..	..		
..	3	5	1	5	1	1	..	2	6	..	..	..	..	..	2	5	1	3	3	..	..	1	6	..	..	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
..	2	6	1	6	1	..	..	2	4	1	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	
..	1	2	1	2	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
..	3	7	2	5	3	..	..	6	3	..	1	..	..	..	1	3	1	1	1	1	..	1	2	..	..	1	..	..	..	
..	3	4	1	3	2	1	..	2	4	..	..	1	..	..	2	2	1	..	1	1	1	1	1	1	..	..	1	1	1	
..	..	2	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	3	5	1	7	..	..	..	3	3	..	..	1	1	..	1	3	1	2	..	1	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..
..	5	6	3	2	3	1	2	6	3	1	..	1	..	..	3	5	3	3	1	..	1	3	4	1	..	..	..	..	..	..
..	1	3	..	4	..	..	..	2	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	32	61	14	59	15	3	2	28	48	5	1	6	5	..	24	53	11	48	12	4	2	12	55	3	1	2	4	..	..	..


Minorenni sotto i 16 anni detenuti  
(Per com

Segue Prospetto IX.

REGIONI DI ORIGINE	Infrazioni												
	Quattro o cinque												
	Età			Reati					Professioni				
	fino a 10 anni	oltre 10 fino a 13 anni	oltre 13 fino a 16 anni	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.
Piemonte . . . . .	9	17	2	23	1	..	..	2	18	1	1	4	..
Liguria . . . . .	3	3	..	6	..	..	..	1	5	..	..	..	..
Lombardia . . . . .	1	3	..	4	..	..	..	1	2	..	..	..	1
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Emilia . . . . .	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..
Toscana . . . . .	1	8	2	6	1	..	..	1	7	..	..	..	1
Marche . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lazio . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Abruzzi e Molise . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Campania . . . . .	2	2	2	1	..	1	..	1	3	..	..	..	..
Puglie . . . . .	1	3	1	1	2	..	..	1	2	1	..	..	..
Basilicata . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Calabria . . . . .	1	3	1	2	1	..	..	2	1	1	..	..	..
Sicilia . . . . .	2	3	1	2	..	1	1	1	1	1	..	..	2
Sardegna . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

nelle Carceri giudiziarie (Anno 1899).  
partimenti).

REGIONI DI ORIGINE	disciplinari commesse in carcere												
	Oltre cinque												
	Età			Reati					Professioni				
	fino a 10 anni	oltre 10 fino a 13 anni	oltre 13 fino a 16 anni	contro le persone	contro la proprietà	contro l'ordine pubblico	contro il buon costume	contro la fede pubblica	industrie agricole	arti e mestieri diversi	osti, mugnai, beccai, ecc.	studenti	domestici, girovaghi, ecc.
Piemonte . . . . .	13	22	1	34	..	..	..	6	14	7	3	2	3
Liguria . . . . .	3	4	..	7	..	..	..	1	4	1	..	..	1
Lombardia . . . . .	7	7	2	10	2	..	..	2	8	2	..	..	2
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Emilia . . . . .	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..
Toscana . . . . .	3	13	1	15	..	..	..	2	8	2	..	1	3
Marche . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lazio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Abruzzi e Molise . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Campania . . . . .	2	2	1	2	1	..	..	1	3	..	..	..	..
Puglie . . . . .	..	2	1	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..
Basilicata . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Calabria . . . . .	..	2	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
Sicilia . . . . .	1	1	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..
Sardegna . . . . .	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>68</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>



**Minorenni detenuti nelle Carceri giudiziarie al 30 giugno 1900.**

*Prospetto X.*

CATEGORIE GIURIDICHE	Minorenni detenuti									
	Età						Totale			
	Fino a 16 anni		Fino a 18 anni		Fino a 21 anni					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	generale	
Inquisiti alla dipendenza dell'Autorità {	giudiziaria . . . . .	439	23	821	62	1 464	136	2 724	221	3 945
	militare . . . . .	..	..	..	..	19	..	19	..	19
Detenuti alla dipendenza della P. S.		12	6	19	1	41	8	72	15	87
Condannati nei quali pende ricorso in appello o in cassazione . . . . .		154	5	312	12	568	21	1 034	38	1 072
<i>Totale . . . . .</i>		<b>605</b>	<b>34</b>	<b>1 152</b>	<b>75</b>	<b>2 092</b>	<b>165</b>	<b>3 849</b>	<b>274</b>	<b>4 123</b>
<b>Condannati irrevocabilmente:</b>										
Reclusione {	da 3 giorni a 1 mese . . . . .	67	3	89	9	171	19	327	31	358
	da più di 1 mese a 3 mesi . . . . .	81	5	129	14	214	21	424	40	464
	da più di 3 mesi a 6 mesi . . . . .	111	7	156	10	282	27	549	44	593
	da più di 6 mesi a 1 anno . . . . .	113	3	187	11	412	28	712	42	754
	oltre 1 anno . . . . .	129	7	231	7	478	29	838	43	881
Detenzione {	da 3 giorni a 1 mese . . . . .	14	..	25	5	53	9	92	14	106
	da più di 1 mese a 3 mesi . . . . .	7	..	21	6	40	5	68	11	79
	da più di 3 mesi a 6 mesi . . . . .	4	..	20	..	34	4	58	4	62
	da più di 6 mesi a 1 anno . . . . .	6	..	12	7	23	3	41	10	51
	oltre 1 anno . . . . .	15	..	16	2	10	2	41	4	45
Arresto. {	da 1 giorno a 1 mese . . . . .	8	3	27	7	28	7	63	17	80
	da più di 1 mese a 3 mesi . . . . .	4	..	7	..	5	2	16	2	18
	da più di 3 mesi a 6 mesi . . . . .	4	1	12	..	6	2	22	3	25
	da più di 6 mesi a 1 anno . . . . .	4	1	5	2	3	..	12	3	15
	da più di 1 anno a 2 anni . . . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	1
<i>Totale dei condannati irrevocabilmente . . . . .</i>		<b>567</b>	<b>30</b>	<b>938</b>	<b>30</b>	<b>1 759</b>	<b>158</b>	<b>3 264</b>	<b>268</b>	<b>3 532</b>
Transitanti . . . . .		12	1	40	..	36	5	138	6	144
<i>Totale generale . . . . .</i>		<b>1 184</b>	<b>65</b>	<b>2 130</b>	<b>155</b>	<b>3 937</b>	<b>328</b>	<b>7 251</b>	<b>548</b>	<b>7 799</b>

**Carceri giudiziarie — Situazione dei detenuti maggiori e minorenni al 30 giugno 1900.**

Prospetto XI.

COMPARTIMENTI	Inquisiti alla dipendenza dell'Autorità giudiziaria										Inquisiti alla dipendenza dell'Autorità militare										Detenuti alla dipendenza della pubblica sicurezza										Condannati per i quali pende ricorso in Appello o in Cassazione									
	fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni		fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni		fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni											
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.								
Piemonte . . . . .	20	3	36	7	70	2	104	17	168	13	..	..	..	..	19	..	18	..	..	..	1	2	2	..	7	1	9	1	15	..	14	..	25	1	46	..	67	8	83	4
Liguria . . . . .	21	..	37	2	21	7	77	7	106	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	6	1	4	..	6	2	6	..	7	..	31	1	8	1	44	9	17	3
Lombardia . . . . .	22	..	22	3	42	3	75	10	116	15	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	3	2	4	..	12	1	15	1	22	..	28	2	75	5	115	1
Veneto . . . . .	7	..	10	..	16	2	29	6	96	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	6	1	8	2	1	..	2	..	6	..	40	3	54	2
Emilia . . . . .	7	..	7	..	19	1	40	8	81	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	2	..	..	..	2	..	7	..	25	2	15	2	
Toscana . . . . .	8	1	31	..	51	4	94	6	99	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	6	..	1	..	4	..	6	..	14	2	58	4	51	..	
Marche . . . . .	2	..	5	..	5	..	28	5	48	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	2	2	2	2	2	4	..	3	..	8	..	21	1	29	..		
Umbria . . . . .	..	..	2	..	8	..	23	2	44	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	21	..	23	..		
Lazio . . . . .	23	4	67	8	147	14	234	22	275	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	7	1	5	3	5	1	2	1	14	2	32	1	78	2	69	5
Campania . . . . .	110	4	261	6	355	21	560	59	531	68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	14	..	43	1	87	4	142	9	172	18	159	26		
Abruzzi e Molise . . . . .	14	..	17	2	31	4	66	12	91	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	1	..	1	..	9	..	19	1	32	3	52	7	
Puglie . . . . .	43	2	61	2	58	10	199	21	199	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	3	..	11	..	18	1	25	2	78	6	114	14	
Basilicata . . . . .	5	..	3	..	17	..	17	4	21	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	..	3	..	..	..	10	..	13	3		
Calabrie . . . . .	24	1	68	2	128	5	323	19	246	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	..	..	..	6	1	20	..	54	..	121	3	77	9	
Sicilia . . . . .	110	7	170	29	444	56	876	51	766	55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	6	..	10	2	20	6	16	2	41	1	57	3	156	3	203	18	212	28
Sardegna . . . . .	23	1	24	1	52	7	210	16	304	22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	3	1	..	..	10	..	20	..	44	2	64	4	
<b>Regno . . .</b>	<b>439</b>	<b>23</b>	<b>821</b>	<b>62</b>	<b>1,464</b>	<b>136</b>	<b>2,955</b>	<b>265</b>	<b>3,191</b>	<b>326</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>19</b>	<b>..</b>	<b>19</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>310</b>	<b>12</b>	<b>568</b>	<b>21</b>	<b>1,089</b>	<b>84</b>	<b>1,147</b>	<b>108</b>

Segue Prospetto XI.

**Carceri giudiziarie — Situazione dei detenuti maggiorenni e minorenni al 30 giugno 1900.**

COMPARTIMENTI	Condannati irrevocabilmente alla reclusione																																							
	da 3 giorni a un mese												da più di un mese a 3 mesi												da più di 3 mesi a 6 mesi						da più di 6 mesi ad 1 anno									
	Età																																							
	fino a 16 anni				fino a 18 anni				fino a 21 anni				fino a 30 anni				oltre 30 anni				fino a 16 anni				fino a 18 anni				fino a 21 anni				fino a 30 anni				oltre 30 anni			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Piemonte . . . . .	6	..	11	..	14	..	18	8	34	1	9	1	12	..	19	1	31	8	56	4	14	1	13	..	33	1	39	8	67	4	13	..	10	1	36	4	55	5	92	8
Liguria . . . . .	..	..	..	2	1	1	1	2	2	4	..	..	1	1	2	..	..	..	9	1	1	..	2	1	4	..	9	1	10	3	2	..	6	..	11	2	10	..	17	2
Lombardia . . . . .	3	1	5	..	10	..	17	1	19	3	2	..	8	1	13	2	22	..	52	2	9	..	13	..	14	1	37	3	65	9	17	..	26	2	35	1	67	5	91	5
Veneto . . . . .	4	..	4	..	7	1	16	2	24	1	..	1	6	..	13	1	28	2	36	12	1	..	7	..	11	2	30	5	49	5	6	..	11	..	17	..	50	3	76	6
Emilia . . . . .	6	1	..	..	4	..	5	1	12	1	2	..	4	..	8	..	16	2	26	3	5	1	5	..	17	2	31	11	48	10	3	1	4	..	15	..	50	2	51	6
Toscana . . . . .	..	..	4	..	5	..	6	1	12	1	4	..	4	..	4	..	15	2	20	3	12	..	3	..	7	1	23	..	38	2	9	..	3	..	23	2	46	5	49	5
Marche . . . . .	..	..	..	..	3	..	5	..	2	2	..	..	..	..	2	..	14	2	12	2	2	..	1	..	10	..	13	3	27	2	..	..	5	..	15	..	29	3	34	5
Umbria . . . . .	..	..	..	..	4	..	8	..	15	2	..	..	..	..	5	..	5	1	13	1	..	..	..	..	3	..	3	2	13	1	..	..	..	..	1	..	14	7	15	2
Lazio . . . . .	1	..	2	1	11	..	17	..	30	2	..	..	4	..	23	3	26	1	48	5	2	..	14	..	32	3	32	1	40	7	4	..	7	2	27	2	62	1	88	5
Campania . . . . .	9	..	25	..	38	3	49	5	43	8	14	..	31	..	27	2	44	6	72	6	12	..	38	2	30	4	52	12	94	11	3	..	35	..	40	1	68	5	93	6
Abruzzi e Molise . . . . .	5	..	7	1	13	..	11	1	18	..	5	1	6	..	11	2	8	3	18	6	10	1	10	3	20	1	18	3	44	13	10	1	13	2	23	2	62	8	85	18
Puglie . . . . .	4	..	6	..	9	4	25	..	30	3	5	..	5	..	18	..	20	4	27	6	6	..	13	..	29	8	45	5	35	9	9	1	7	3	35	3	76	3	69	18
Basilicata . . . . .	..	..	..	..	1	..	2	..	2	..	1	..	5	..	7	..	8	..	12	3	4	..	6	..	4	..	17	1	14	..	4	..	4	..	11	..	21	3	17	10
Calabria . . . . .	6	..	4	..	27	2	23	2	15	2	4	..	11	2	19	3	30	8	34	1	3	1	6	..	19	..	25	4	20	5	6	..	7	..	28	1	51	6	35	11
Sicilia . . . . .	15	1	16	3	16	5	29	5	35	6	26	1	23	5	32	5	53	11	56	10	20	1	17	2	36	3	98	20	84	14	22	..	33	..	79	7	173	19	143	34
Sardegna . . . . .	8	..	5	2	8	3	19	4	36	2	9	1	9	5	11	2	25	4	56	5	10	2	3	2	13	1	26	5	47	5	5	..	16	1	16	3	31	6	56	2
<b>Regno . . .</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>171</b>	<b>19</b>	<b>251</b>	<b>32</b>	<b>329</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>5</b>	<b>129</b>	<b>14</b>	<b>214</b>	<b>21</b>	<b>345</b>	<b>54</b>	<b>547</b>	<b>70</b>	<b>111</b>	<b>7</b>	<b>156</b>	<b>10</b>	<b>282</b>	<b>27</b>	<b>498</b>	<b>84</b>	<b>695</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>3</b>	<b>187</b>	<b>11</b>	<b>412</b>	<b>28</b>	<b>865</b>	<b>82</b>	<b>1,011</b>	<b>143</b>

**Carceri giudiziarie — Situazione dei detenuti maggiorenni e minorenni al 30 giugno 1900.**

Segue Prospetto XI.

COMPARTIMENTI	Condannati irrevocabilmente																																											
	alla reclusione										alla detenzione																																	
	oltre 1 anno					da 3 giorni ad 1 mese					da più di 1 mese a 3 mesi					da più di 3 mesi a 6 mesi					da più di 6 mesi ad 1 anno																							
	fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni		fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni		fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni		fino a 16 anni		fino a 18 anni											
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.										
Piemonte . . . . .	7	1	12	1	37	3	56	6	86	7	..	..	3	..	2	..	5	..	11	1	..	..	1	..	2	..	4	..	11	1	..	..	1	..	1	..	8	1	16	1	..	..	..	..
Liguria . . . . .	4	..	5	..	5	..	21	1	20	5	..	..	..	..	..	..	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	4	..	7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Lombardia . . . . .	12	..	17	..	36	3	77	8	100	7	1	..	1	..	2	..	7	..	10	1	1	..	1	..	2	..	1	1	6	..	..	..	..	..	1	1	..	..	8	1	..	..	..	..
Veneto . . . . .	1	2	4	1	20	7	33	2	75	5	..	..	1	..	..	..	2	3	6	6	..	..	..	..	1	..	6	..	19	..	1	..	..	..	2	..	2	1	12	1	..	..	..	..
Emilia . . . . .	3	..	8	..	25	..	55	3	79	1	..	..	..	..	2	..	5	1	9	1	..	..	..	..	2	..	4	..	4	2	..	..	..	..	1	..	4	..	16	..	1	..	..	..
Toscana . . . . .	11	..	12	1	34	..	106	2	74	5	..	..	..	..	..	..	4	..	4	1	..	..	1	..	1	..	2	1	4	..	1	..	1	..	1	..	5	1	9	..	..	..	2	..
Marche . . . . .	1	..	1	..	12	..	29	3	35	8	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	4	..	4	..	3	2	..	..	..	..
Umbria . . . . .	1	..	..	..	3	..	3	..	22	..	..	..	..	..	1	..	5	..	8	4	..	..	..	..	2	..	3	..	3	..	..	..	..	..	1	..	4	1	1	3	..	..	..	..
Lazio . . . . .	2	..	10	2	11	3	39	5	57	4	..	..	6	2	11	2	11	1	13	3	..	..	6	2	11	2	10	1	9	2	..	..	5	..	8	2	13	4	3	4	1	..	4	5
Campania . . . . .	21	1	17	..	42	5	109	10	124	7	3	..	4	2	15	4	11	6	14	6	3	..	7	2	5	2	21	4	10	1	1	..	5	..	6	..	29	3	28	1	2	..	2	1
Abruzzi e Molise . . . . .	22	1	26	..	43	1	96	7	158	17	..	..	1	..	2	..	2	3	10	3	..	..	..	..	..	..	2	13	..	..	..	1	..	..	..	..	1	4	..	..	..	..	..	..
Puglie . . . . .	10	1	16	..	42	3	108	5	77	21	..	..	..	..	..	..	4	1	1	1	..	..	..	..	1	..	2	2	9	..	..	..	..	..	2	..	9	..	2	..	..	..	..	1
Basilicata . . . . .	6	..	6	1	20	..	20	..	18	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	1	2	2	..	2	..	..	..	
Calabrie . . . . .	3	1	16	..	34	2	65	7	63	14	..	..	..	..	3	..	5	..	4	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	5	..	..	..	1	..	
Sicilia . . . . .	18	..	72	1	97	2	376	8	298	18	7	..	7	1	12	2	25	5	18	8	1	..	5	2	9	1	19	1	29	2	..	..	4	..	3	..	21	1	32	5	..	..	3	..
Sardegna . . . . .	7	..	9	..	17	..	54	5	90	10	2	..	1	..	3	1	6	2	18	3	2	..	..	3	..	7	..	13	1	..	..	..	..	..	..	1	3	..	10	1	..	..	..	..
<b>Regno . . .</b>	<b>129</b>	<b>7</b>	<b>231</b>	<b>7</b>	<b>478</b>	<b>29</b>	<b>1,247</b>	<b>72</b>	<b>1,376</b>	<b>130</b>	<b>14</b>	..	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>96</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	..	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>138</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	..	<b>20</b>	..	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>152</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	..	<b>12</b>	<b>7</b>





**Carceri giudiziarie — Situazione dei detenuti minorenni e maggiorenni  
al 30 giugno 1900.**

Segue Prospetto XI.

COMPARTIMENTI	Condannati irrevocabilmente										Transitanti									
	all'arresto																			
	da più di 1 anno a 2 anni																			
	Età																			
	fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni		fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		fino a 30 anni		oltre 30 anni	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Piemonte . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2
Liguria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	..	7	..	28	1
Lombardia. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	3	..	9	1	17	..	
Veneto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	5	2	13	..	
Emilia. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	11	1	17	2	
Toscana. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	1	10	..	19	2	
Marche . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	9	..	1	..	
Umbria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	
Lazio . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	2	..	6	1	10	..	15	4	28	2	49	3	
Campania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21	..	28	..	45	2	69	10	
Abruzzi e Molise . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	21	..	
Puglia. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	2	..	9	1	14	1	
Basilicata . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	8	..	3	..	
Calabrie. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	10	..	13	2	10	..	
Sicilia . . . . .	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	9	..	45	5	34	3	
Sardegna . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	15	1	
<b>Regno . . . . .</b>	..	..	<b>1</b>	..	..	..	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	..	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	..	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>205</b>	<b>17</b>	<b>312</b>	<b>25</b>

**Stabilimenti penali — Situazione dei minorenni detenuti  
al 30 giugno 1900.**

*Prospetto XII.*

PENE	Fino a 16 anni		Da 16 anni a 21		Totale			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	
<i>Codice vigente.</i>								
Ergastolo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	
Reclusione . . . . .	a 1 anno . . . . .	1	..	..	1	..	1	
	a 3 anni . . . . .	11	..	825	15	336	15	851
	a 5 » . . . . .	4	..	557	1	561	1	562
	a 10 » . . . . .	8	..	545	..	553	..	553
	a 15 » . . . . .	1	..	238	1	269	1	270
	a 20 » . . . . .	..	..	98	4	98	4	102
	a 24 » . . . . .	..	..	42	..	42	..	42
oltre 24 anni . . . . .	..	..	52	..	52	..	52	
Detenzione . . . . .	a 1 anno . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 3 anni . . . . .	..	..	58	4	58	4	62
	a 5 » . . . . .	..	..	96	4	96	4	100
	a 10 » . . . . .	..	..	106	3	106	3	109
	a 15 » . . . . .	..	..	1	..	1	..	1
Arresto . . . . .	a 20 » . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 1 anno . . . . .	..	..	..	..	..	..	
a 2 anni . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	
<i>Codici aboliti.</i>								
Pene detentive (esclusa la custodia).	a 5 anni . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 10 » . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 15 » . . . . .	..	..	1	..	1	..	1
	a 20 » . . . . .	..	..	1	..	1	..	1
	oltre 20 anni . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Custodia . . . . .	a 1 anno . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 3 anni . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 5 » . . . . .	..	..	1	..	1	..	1
	a 10 » . . . . .	..	..	..	..	..	..	
	a 15 » . . . . .	..	..	..	..	..	..	
a 20 » . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	
<i>Totale generale . . . . .</i>	25	..	2,651	32	2,676	32	2,708	



**Stabilimenti penali - Situazione**

Segue Prospetto XIII.

STABILIMENTI penali	Condannati in forza dei																			
	Lavori forzati a vita				Lavori forzati a tempo				Reclusione		Casa di forza		Età							
					fino a 5 anni		fino a 10 anni		fino a 15 anni		fino a 20 anni									
	Età				Età															
fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni					
Ergastoli . . . . .	..	..	..	239	..	..	..	..	..	..	..	..	2	27	..	..	2	44		
Case di reclusione . . . . .	..	..	38	1,987	..	..	..	2	..	7	24	41	..	1	17	324	..	1	9	392
Case di detenzione . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Case penali intermedie . . . . .	..	..	..	126	..	..	29	46	..	..	45	205	..	..	30	370	..	..	53	702
Manicomî giudiziari . . . . .	..	..	..	44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	2	12
Case penali { maschili . . . . .	..	..	38	2,396	..	..	29	48	..	7	69	246	..	1	49	727	..	1	66	1,150
{ femminili . . . . .	..	..	4	89	..	..	..	..	..	..	3	7	..	..	7	13	..	..	1	20
Totale . . . . .	..	..	42	2,485	..	..	29	48	..	7	72	253	..	1	56	740	..	1	67	1,170

**dei condannati al 30 giugno 1900.**

soppressi Codici penali															
Lavori forzati a tempo				Relegazione											
				ltre 20 anni		fino a 5 anni		fino a 10 anni		fino a 15 anni		fino a 20 anni			
Età															
fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni
..	..	1	59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	5	457	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	16	301	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	24	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	22	841	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..
..	..	1	47	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	23	888	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2

**Stabilimenti penali - Situazione**

STABILIMENTI penali	Condannati in forza dei											
	Carcere						Custodia					
	fino ad 1 anno		fino a 3 anni		fino a 5 anni		fino ad 1 anno					
	Età											
fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	
Ergastoli . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Case di reclusione . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Case di detenzione . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..
Case penali intermedie . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Manicomî giudiziari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Case penali { maschili . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..
{ femminili . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Totale . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	4

**dei condannati al 30 giugno 1900.**

soppressi Codici penali															
Custodia															
fino a 3 anni		fino a 5 anni		fino a 10 anni		fino a 15 anni		fino a 20 anni							
Età															
fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni	fino a 16 anni	fino a 21 anni	fino a 30 anni	oltre 30 anni
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	7	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	20	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	21	2





**Minorenni rinchiusi per correzione paterna nel Riformatorio governativo — Anno 1899.**

*I numeri romani indicano i motivi che hanno dato luogo all'ordinanza di ricovero, secondo la classificazione segnata in calce al prospetto.*


*Prospetto XV.*

REGIONI D'ORIGINE	I.		I. III.		I. IV.		I. V.		I. VI.		I. VII.		I. VIII.		I. X.		I. XI.		I. XII.		XII.		VIII. XII.		I. III. VIII.		I. III. XI.		I. IV. VI.		I. IV. VIII.		I. IV. XII.		I. V. VI.		I. VIII. XI.		I. VIII. XII.		I. VIII. IX. XI.		I. II. IV. VIII. XII.		Totale					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
	Piemonte . . . . .	68	12	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	37	7	..	..	1	1	1	23	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	6	1	..	..	113	50			
Liguria . . . . .	22	2	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12	2	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	38	14						
Lombardia . . . . .	62	9	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	129	12	..	1	2	..	4	64	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	15	..	..	1	..	206	102						
Veneto . . . . .	58	5	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	56	1	..	..	..	..	2	18	..	..	..	1	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	122	28						
Emilia . . . . .	24	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	37	1	..	..	..	..	1	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	63	11								
Umbria . . . . .	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2								
Marche . . . . .	17	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	14	..	..	..	..	..	2	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	6								
Toscana . . . . .	28	4	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	38	3	..	..	1	..	2	19	..	1	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	75	32								
Lazio . . . . .	40	3	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	86	9								
Abruzzi e Molise . . . . .	30	5	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	46	9								
Campania . . . . .	141	1	..	5	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	42	..	..	..	1	..	1	18	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	190	28								
Puglie . . . . .	16	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	24	3								
Basilicata . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1								
Calabrie . . . . .	26	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	1								
Sicilia . . . . .	29	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	44	5								
Sardegna . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1								
Stranieri . . . . .	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	2								
<i>Totale . . . . .</i>	<i>574</i>	<i>49</i>	..	<i>7</i>	<i>27</i>	..	<i>1</i>	..	<i>1</i>	..	..	..	..	..	<i>455</i>	<i>29</i>	..	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>13</i>	<i>177</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	..	<i>2</i>	<i>1</i>	..	..	..	<i>1</i>	<i>3</i>	..	<i>9</i>	..	..	<i>1</i>	<i>1</i>	..	<i>1</i>	..	<i>4</i>	<i>34</i>	<i>1</i>	..	<i>1</i>	..	..	<i>1,099</i>	<i>304</i>

**Motivi che hanno dato luogo all'ordinanza di ricovero.**

- I. — Persistenti traviamenti, ribellione e vie di fatto contro l'autorità paterna.
- II. — Idee sovversive.
- III. — contro il buon costume.
- IV. — verso i congiunti.
- V. — verso persone estranee.
- VI. — lesioni.

- VII. — omicidio.
- VIII. — furti e tendenza a commetterli.
- IX. — Reati } rapina, ricatti, ecc.
- X. — truffe, appropriazioni indebite.
- XI. — Altri reati.
- XII. — Tendenza alla immoralità.





**Notizie riguardanti i minorenni ricoverati nei Riformatori governativi e privati.**

*Prospetto XVI.*

RIFORMATORI	La Direzione tiene dietro alla condotta dei minorenni liberati		Giovani prosciolti che hanno potuto trovare collocamento a cura della Direzione	Ricoverati per i quali la Direzione ha promossa la liberazione (art. 495 del Regolamento generale carcerario)	Ricoverati per i quali la Direzione ha promossa la costituzione del consiglio di tutela (art. 495 del Regolamento generale)	Ricoverati per i quali la Direzione ha ritardato la liberazione per malattia (art. 435 del Regolamento generale)	Minorenni giudicabili che vennero fatti ricoverare in un Riformatorio privato (art. 498 del Regolamento generale)	Condannati che si presume abbiano appartenuto ad associazioni delittuose (camorra, mafia, teppa, ecc.) prima dell'ordinanza di ricovero	Ricoverati che appartennero ad associazioni o sette sovversive
	Si	No							
<b>Governativi:</b>									
maschili . . . .	4	3	10	4	..	..	..	..	..
femminili . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Totale . . . .</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>Privati:</b>									
maschili . . . .	7	1	30	41	8	..	..	..	..
femminili . . . .	19	3	95	18	12	..	..	..	..
<b>Totale . . . .</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>Totale generale . . . .</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>135</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

**Camere di sicurezza e di deposito.**

*Prospetto XVII.*

*1° semestre dell'anno 1900.*

PROVINCIE	Numero delle Camere di sicurezza	Capacità (Numero delle persone)	Numero massimo delle persone rinchiusivi	
			Maggiorenni	Minorenni
Alessandria . . . . .	4	22	3	..
Ancona . . . . .	8	68	16	..
Aquila . . . . .	2	6	..	2
Arezzo . . . . .	2	4	4	..
Ascoli Piceno . . . . .	2	13	5	..
Avellino . . . . .	4	16	..	2
Bari . . . . .	6	34	9	..
Belluno . . . . .	4	9	5	..
Benevento . . . . .	2	8	1	..
Bergamo . . . . .	6	27	3	..
Bologna . . . . .	4	20	4	14
Brescia . . . . .	2	20	2	..
Cagliari . . . . .	2	12	..	3
Caltanissetta . . . . .	4	20	3	..
Campobasso . . . . .	1	5	2	1
Caserta . . . . .	2	12	2	..
Catania . . . . .	7	37	17	4
Catanzaro . . . . .	2	14	1	4
Chieti . . . . .	2	6	2	..
Como . . . . .	4	20	12	5
Cosenza . . . . .	4	24	2	9
Cremona . . . . .	4	15	..	7
Cuneo . . . . .	1	6	2	1
Ferrara . . . . .	6	24	7	4
Firenze . . . . .	17	111	34	16
Foggia . . . . .	3	12	5	..
Forlì . . . . .	2	7	1	..
Genova . . . . .	4	40	23	4
Girgenti . . . . .	4	32	7	3
Grosseto . . . . .	1	3	..	3
Lecce . . . . .	2	8	1	4
Livorno . . . . .	14	56	..	..
Lucca . . . . .	3	14	10	2

**Camere di sicurezza e di deposito.**

Segue *Prospetto XVII.*

*1° semestre dell'anno 1900.*

PROVINCIE	Numero delle Camere di sicurezza	Capacità (Numero delle persone)	Numero massimo delle persone rinchiusi	
			Maggioresni	Minoresni
Macerata . . . . .	4	10	1	..
Mantova . . . . .	2	8	1	7
Massa e Carrara . . . . .	4	22	6	1
Messina . . . . .	16	89	10	4
Milano . . . . .	27	184	33	9
Modena . . . . .	3	16	3	2
Napoli . . . . .	70	107	116	42
Novara . . . . .	2	12	4	..
Padova . . . . .	11	48	10	..
Palermo . . . . .	3	50	..	..
Parma . . . . .	9	42	7	14
Pavia . . . . .	5	20	5	..
Perugia . . . . .	4	16	3	..
Pesaro e Urbino . . . . .	2	13	4	..
Piacenza . . . . .	4	28	3	6
Pisa . . . . .	7	22	5	..
Porto Maurizio . . . . .	4	20	1	..
Potenza . . . . .	1	6	1	..
Ravenna . . . . .	28	65	3	..
Reggio Calabria . . . . .	4	20	10	2
Reggio Emilia . . . . .	4	14	1	..
Roma . . . . .	71	81	105	60
Rovigo . . . . .	3	8	2	1
Salerno . . . . .	2	5	3	2
Sassari . . . . .	2	4	..	..
Siena . . . . .	2	18	2	8
Siracusa . . . . .	2	8	2	3
Sondrio . . . . .	2	8	2	..
Teramo . . . . .	2	8	..	3
Torino . . . . .	24	133	20	9
Trapani . . . . .	4	17	5	4
Treviso . . . . .	5	29	2	3
Udine . . . . .	4	20	3	..
Venezia . . . . .	2	10	20	1
Verona . . . . .	8	20	2	4
Vicenza . . . . .	2	4	2	..
<b>Regno . . .</b>	<b>484</b>	<b>1.904</b>	<b>580</b>	<b>273</b>

**Camere di sicurezza e di deposito.**

*Prospetto XVIII.*

*1° semestre dell'anno 1900.*

P R O V I N C I E	Provincie dove con detenuti maggiorenni furono rinchiusi minorenni di età	
	sotto i 16 anni	da 16 a 21 anni
Bari . . . . .	1	..
Bologna . . . . .	1	1
Cagliari . . . . .	1	1
Campobasso . . . . .	..	1
Catania . . . . .	1	1
Ferrara . . . . .	1	1
Girgenti . . . . .	1	..
Mantova . . . . .	1	1
Messina . . . . .	..	1
Napoli . . . . .	1	1
Parma . . . . .	1	1
Porto Maurizio . . . . .	..	1
Reggio Calabria . . . . .	1	1
Roma . . . . .	1	1
Salerno . . . . .	1	..
Siena . . . . .	1	1
Siracusa . . . . .	1	1
Teramo . . . . .	1	1
Trapani . . . . .	..	1
<i>Totale . . . . .</i>	15	16

**Ammonizioni (1).**

*Prospetto XIX.*

PROVINCIE	Ammoniti esistenti al 30 giugno 1900					PROVINCIE	Ammoniti esistenti al 30 giugno 1900				
	Totale	maschi		femmine			Totale	maschi		femmine	
		maggioresni fra 18 e 21 anni	fra 18 e 21 anni	maggioresni fra 18 e 21 anni	fra 18 e 21 anni			maggioresni fra 18 e 21 anni	fra 18 e 21 anni	maggioresni fra 18 e 21 anni	fra 18 e 21 anni
Alessandria . . . . .	34	27	5	2	..	Messina . . . . .	57	52	4	1	..
Ancona . . . . .	..	..	..	..	..	Milano . . . . .	183	167	16	..	..
Aquila . . . . .	2	2	..	..	..	Modena . . . . .	29	26	3	..	..
Arezzo . . . . .	7	6	..	1	..	Napoli . . . . .	280	265	13	2	..
Ascoli Piceno . . . . .	4	4	..	..	..	Novara . . . . .	4	2	2	..	..
Avellino . . . . .	15	7	8	..	..	Padova . . . . .	26	24	2	..	..
Bari . . . . .	15	12	3	..	..	Palermo . . . . .	249	245	4	..	..
Belluno . . . . .	..	..	..	..	..	Parma . . . . .	90	68	2	20	..
Benevento . . . . .	11	10	1	..	..	Pavia . . . . .	1	..	1	..	..
Bergamo . . . . .	69	67	2	..	..	Perugia . . . . .	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	171	163	2	6	..	Pesaro e Urbino . . . . .	2	2	..	..	..
Brescia . . . . .	23	22	1	..	..	Piacenza . . . . .	8	8	..	..	..
Cagliari . . . . .	28	24	4	..	..	Pisa . . . . .	85	77	7	1	..
Caltanissetta . . . . .	26	23	2	1	..	Porto Maurizio . . . . .	1	1	..	..	..
Campobasso . . . . .	39	38	1	..	..	Potenza . . . . .	3	..	3	..	..
Caserta . . . . .	7	7	..	..	..	Ravenna . . . . .	4	4	..	..	..
Catania . . . . .	149	135	14	..	..	Reggio Calabria . . . . .	13	10	3	..	..
Catanzaro . . . . .	4	4	..	..	..	Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	..	..
Chieti . . . . .	10	8	1	1	..	Roma . . . . .	348	294	40	14	..
Como . . . . .	2	2	..	..	..	Rovigo . . . . .	..	..	..	..	..
Cosenza . . . . .	8	4	4	..	..	Salerno . . . . .	14	14	..	..	..
Cremona . . . . .	35	35	..	..	..	Sassari . . . . .	7	5	2	..	..
Cuneo . . . . .	2	..	2	..	..	Siena . . . . .	40	35	5	..	..
Ferrara . . . . .	6	6	..	..	..	Siracusa . . . . .	8	8	..	..	..
Firenze . . . . .	37	36	..	1	..	Sondrio . . . . .	5	3	..	2	..
Foggia . . . . .	12	12	..	..	..	Teramo . . . . .	5	5	..	..	..
Forlì . . . . .	20	20	..	..	..	Torino . . . . .	156	153	3	..	..
Genova . . . . .	50	47	3	..	..	Trapani . . . . .	18	14	4	..	..
Girgenti . . . . .	8	8	..	..	..	Treviso . . . . .	3	3	..	..	..
Grosseto . . . . .	1	1	..	..	..	Udine . . . . .	12	10	..	2	..
Lecce . . . . .	7	6	1	..	..	Venezia . . . . .	95	94	1	..	..
Livorno . . . . .	53	48	4	1	..	Verona . . . . .	73	73	..	..	..
Lucca . . . . .	27	27	..	..	..	Vicenza . . . . .	16	14	..	2	..
Macerata . . . . .	16	16	..	..	..						
Mantova . . . . .	23	22	..	..	1						
Massa e Carrara . . . . .	62	60	1	1	..						
						<b>Regno . . .</b>	<b>2,818</b>	<b>2,585</b>	<b>174</b>	<b>58</b>	<b>1</b>

(1) Le notizie riguardano i soli Comuni capoluoghi.

Provvedimenti concernenti la patria potestà. — Provvedimenti riguardanti la persona del minore (Anno 1897).

Prospetto XX.

CORTI DI APPELLO	Notizie concernenti la persona del minore												Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela																	
	1 Numero complessivo	Filiazione			Sesso		Età						Indicazione della persona																	
		2 legittima	3 legittimata	4 naturale	5 maschi	6 femmine	7 inferiore a 6 anni	8 da 6 anni compiuti a 9 anni	9 da 9 anni compiuti a 14 anni	10 da 14 anni compiuti a 18 anni	11 da 18 anni compiuti a meno di 21 anni	12 ignota o non indicata	Padre			Madre			Padre naturale		Madre naturale			Congiunto del minore			30 Tutore non congiunto in parentela col minore; Istituti di beneficenza.			
													13 ammogliato convivente col-la moglie	14 separato dalla moglie	15 di fatto	16 vedovo	17 riammogliato	18 che esercitava la patria potestà essendone il padre impossibilitato	19 vedova	20 rimaritata	21 celibe	22 ammogliato	23 nubile	24 maritata	25 vedova	26 avo o ava		27 fratello o sorella	28 zio o prozio	29 altro congiunto
Genova . . . . .	99	95	..	4	70	29	..	7	37	49	6	..	51	..	4	12	1	3	15	4	..	..	2	..	..	1	1	..	..	5
Casale . . . . .	69	67	..	2	49	20	..	9	35	23	2	..	28	4	3	15	..	3	5	3	..	..	..	..	..	..	..	3	..	5
Torino . . . . .	163	156	..	12	116	52	..	10	73	74	11	..	79	2	2	16	1	9	31	5	..	..	2	1	..	..	3	5	..	12
Milano . . . . .	287	277	1	9	175	112	1	20	140	111	15	..	175	3	7	19	..	8	53	2	..	..	3	..	..	1	..	1	..	15
Brescia . . . . .	153	145	..	8	65	88	4	15	66	58	6	4	60	..	5	30	3	3	33	2	..	..	6	..	..	..	..	2	..	9
Venezia . . . . .	288	268	..	20	197	91	8	13	158	85	21	3	141	3	9	21	2	15	58	2	3	..	12	..	..	1	1	10	..	10
Parma . . . . .	8	7	..	1	4	4	..	..	6	2	..	..	4	..	..	2	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Modena (sezione) . . . . .	21	18	..	3	16	5	1	..	11	9	..	..	8	..	3	2	..	..	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3
Lucca . . . . .	28	26	..	2	23	5	1	3	9	11	2	2	10	..	..	2	..	4	9	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
Firenze . . . . .	96	86	..	10	61	35	1	8	47	33	6	1	43	2	4	9	1	3	20	..	2	..	1	1	1	..	2	2	..	5
Bologna . . . . .	46	42	..	4	37	9	..	2	23	16	5	..	24	1	3	6	..	2	4	..	..	..	3	..	..	..	2	..	..	1
Ancona . . . . .	67	58	1	8	56	11	1	4	49	13	..	..	28	1	1	7	1	6	11	..	1	..	3	1	..	..	1	1	..	5
Macerata (sezione) . . . . .	26	17	..	9	20	6	..	2	11	7	4	2	12	..	..	..	..	1	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Perugia (sezione) . . . . .	15	14	..	1	9	6	..	..	10	4	1	..	5	..	..	4	..	..	5	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	113	110	..	3	95	18	4	1	89	17	2	..	48	1	1	19	..	1	36	..	2	..	..	..	..	1	..	3	..	1
Aquila . . . . .	46	43	..	3	42	4	1	1	28	11	1	4	29	..	..	..	..	2	8	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	5
Napoli . . . . .	303	267	1	35	264	39	13	23	156	100	8	3	164	2	9	26	..	3	54	8	..	..	12	2	..	1	1	4	..	17
Potenza (sezione) . . . . .	17	14	..	3	15	2	..	..	7	4	..	6	9	..	1	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	2
Trani . . . . .	36	24	10	2	30	6	2	2	18	11	3	..	17	..	1	2	1	3	7	..	1	..	..	..	..	1	1	1	..	1
Catanzaro . . . . .	28	26	..	2	24	4	..	2	10	13	1	2	19	..	2	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
Messina . . . . .	36	36	..	..	34	2	..	5	25	6	..	..	18	..	1	..	..	3	9	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3
Catania . . . . .	47	44	..	3	44	3	..	6	32	8	1	..	17	..	..	2	..	3	21	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..	..
Palermo . . . . .	25	23	..	2	16	9	3	1	6	9	2	4	13	3	1	..	..	..	3	1	1	..	1	..	..	1	..	1	..	..
Cagliari . . . . .	13	13	..	..	11	2	..	..	6	7	..	..	7	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
<b>Regno . . .</b>	<b>2,035</b>	<b>1,876</b>	<b>13</b>	<b>146</b>	<b>1,473</b>	<b>562</b>	<b>40</b>	<b>134</b>	<b>1,052</b>	<b>681</b>	<b>97</b>	<b>31</b>	<b>1,009</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>194</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>402</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>..</b>	<b>108</b>

Provvedimenti concernenti la patria potestà.

Segue Prospetto XX.

CORTI DI APPELLO	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela											
	Stato di famiglia					Professione, arte, mestiere.						
	Aveva altri figli minorenni					non aveva altri figli minorenni o lo stato di famiglia era ignoto	Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati, essercanti professioni liberali	Commercianti, industriali	Militari e loro assimilati	Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri	Operai, garzoni, giornalieri, domestici, personale di servizio nelle amministrazioni pubbliche e private	Esercenti arti e mestieri
	uno	due	tre	quattro	cinque o più							
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Genova . . . . .	7	7	7	3	2	72	5	4	2	5	9	4
Casale . . . . .	8	14	10	6	6	23	4	6	2	23	9	15
Torino . . . . .	20	26	20	16	25	52	10	4	3	14	56	30
Milano . . . . .	56	84	45	27	9	66	17	17	..	8	125	51
Brescia . . . . .	26	34	14	8	14	56	17	10	..	27	43	29
Venezia . . . . .	22	43	33	31	47	108	25	32	..	12	95	37
Parma . . . . .	1	3	..	..	3	1	1	..	..	1	3	2
Modena (sezione) . . . . .	2	8	4	..	3	3	..	3	..	4	6	3
Lucca . . . . .	6	6	2	2	1	10	1	..	..	..	13	7
Firenze . . . . .	12	15	17	7	5	37	9	..	..	2	33	28
Bologna . . . . .	6	5	6	1	5	23	3	4	1	1	21	4
Ancona . . . . .	8	6	8	4	3	35	4	4	1	6	33	10
Macerata (sezione) . . . . .	2	..	2	..	3	18	5	1	2	2	1	4
Perugia (sezione) . . . . .	1	5	2	2	4	1	1	2	1	3	2	3
Roma . . . . .	32	23	9	8	7	34	5	4	..	7	33	45
Aquila . . . . .	3	3	3	6	5	24	4	3	1	2	7	7
Napoli . . . . .	13	16	16	21	25	207	30	11	3	11	110	59
Potenza (sezione) . . . . .	2	1	1	..	..	13	2	..	1	..	8	3
Trani . . . . .	5	5	4	2	1	19	3	4	..	1	12	6
Catanzaro . . . . .	3	2	..	..	2	21	5	2	..	..	12	6
Messina . . . . .	12	6	3	3	2	10	3	2	..	..	6	10
Catania . . . . .	4	19	8	5	2	9	1	6	5	1	6	2
Palermo . . . . .	..	2	2	2	..	19	12	3	1	..	4	1
Cagliari . . . . .	2	5	..	2	3	1	4	1	..	4	1	3
<b>Regno . . .</b>	<b>253</b>	<b>338</b>	<b>216</b>	<b>156</b>	<b>177</b>	<b>862</b>	<b>171</b>	<b>123</b>	<b>23</b>	<b>134</b>	<b>648</b>	<b>369</b>

Provvedimenti riguardanti la persona del minorenne (Anno 1897).

potestà o la tutela												Persona che presentò la domanda pel provvedimento				Oggetto della domanda			Esito della domanda (a)	
occupazione												Condizione economica				Richiamo del minorenne nella casa paterna	Allontanamento del minorenne dalla casa paterna	Collocamento del minorenne in un istituto di educazione o di correzione	accolta dal Presidente del Tribunale	rigettata dal Presidente del Tribunale
Addetti ai trasporti e alla navigazione	Esercenti mestieri girovaghi, vagabondi, mendicanti, senza occupazione fissa	Altra professione	Istituto di beneficenza	Professione od occupazione ignota	ricca o agiata	mediocre	povera	Istituto di beneficenza, o condizione economica ignota	Padre	Madre	Tutore	Pubblico Ministero								
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
2	61	3	1	3	6	11	80	2	49	24	6	20	11	4	84	80	19			
1	1	4	2	2	2	20	40	7	39	11	9	10	3	8	58	62	7			
3	3	30	9	6	4	11	143	10	89	46	21	12	2	1	165	149	19			
6	11	29	..	23	8	12	267	..	185	32	16	24	3	23	261	265	22			
4	14	8	1	..	6	3	143	1	91	43	17	2	11	4	138	77	76			
8	11	35	4	29	5	16	263	4	160	94	27	7	24	6	258	189	99			
..	1	..	..	..	2	6	..	6	6	1	..	1	..	1	7	7	1			
..	..	2	1	2	3	15	3	11	5	4	1	4	..	..	17	10	11			
..	..	6	1	..	1	26	1	11	10	7	..	4	2	22	27	1	..			
1	..	20	3	..	3	10	80	3	59	17	6	14	1	19	76	83	13			
4	..	8	..	..	1	5	40	..	28	10	2	6	..	..	46	32	14			
1	3	..	3	2	..	5	59	3	31	20	11	5	..	..	67	45	22			
..	..	6	1	4	5	2	18	1	10	10	5	1	..	..	26	24	2			
1	..	2	..	..	2	3	10	..	10	4	1	..	..	1	14	15	..			
9	2	7	..	1	1	9	103	..	70	36	6	1	4	..	109	102	11			
1	10	5	2	4	2	6	35	3	27	11	5	3	..	1	45	37	9			
3	1	59	5	11	23	36	239	5	194	79	25	5	28	..	275	247	56			
1	..	2	..	..	1	15	1	8	4	5	..	3	..	3	14	15	2			
..	..	9	..	1	4	8	24	..	23	9	1	3	3	3	30	29	7			
..	..	2	..	1	4	7	17	..	20	5	2	1	3	..	25	27	1			
..	2	13	..	..	1	4	31	..	17	12	1	6	..	..	36	30	6			
1	..	25	..	..	1	1	45	..	18	26	2	1	..	..	47	42	5			
..	1	3	..	..	5	10	10	..	15	7	2	1	10	1	14	20	5			
..	..	..	..	..	1	12	..	8	2	1	2	..	..	..	13	13	..			
<b>46</b>	<b>121</b>	<b>278</b>	<b>33</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>184</b>	<b>1,721</b>	<b>44</b>	<b>1,179</b>	<b>548</b>	<b>182</b>	<b>126</b>	<b>114</b>	<b>74</b>	<b>1,847</b>	<b>1,627</b>	<b>408</b>			

(a) Vi furono 2 provvedimenti presi d'urgenza dal Pretore.

Provvedimenti concernenti la patria potestà. — Revoche

Prospetto XXI.

CORTI DI APPELLO	Notizie concernenti la persona del minore											
	Numero complessivo	Filiazione			Sesso		Età					
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni	da 9 anni compiuti a 14 anni	da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a meno di 21 anni	ignota
Genova . . . . .	34	30	..	4	27	7	..	..	..	23	2	9
Casale. . . . .	31	28	..	3	24	7	1	1	5	20	4	..
Torino. . . . .	65	62	..	3	42	23	..	1	3	39	22	..
Milano. . . . .	83	80	..	3	55	28	..	1	14	48	19	1
Brescia. . . . .	80	78	..	2	51	29	4	2	5	39	27	3
Venezia. . . . .	86	82	..	4	73	13	1	..	12	48	25	..
Parma. . . . .	11	11	..	..	6	5	..	..	1	7	3	..
Modena (sezione). . . . .	8	7	..	1	8	..	..	..	2	4	2	..
Lucca. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze. . . . .	36	34	..	2	24	12	..	..	6	15	14	1
Bologna. . . . .	36	31	..	5	32	4	..	..	..	26	10	..
Ancona. . . . .	26	23	1	2	24	2	1	..	7	14	4	..
Macerata (sezione). . . . .	8	7	..	1	7	1	..	..	..	3	3	2
Perugia (sezione). . . . .	9	9	..	..	7	2	..	..	1	6	3	..
Roma. . . . .	(a) 75	5	..	..	71	4	..	..	..	3	1	1
Aquila. . . . .	16	14	..	2	15	1	..	..	1	2	1	12
Napoli. . . . .	63	58	2	3	59	4	..	1	13	31	15	3
Potenza (sezione). . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani. . . . .	5	4	..	1	5	..	..	..	..	3	2	..
Catanzaro. . . . .	(a) 34	9	..	2	11	..	..	..	1	9	..	1
Messina. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania. . . . .	9	9	..	..	9	..	..	1	..	3	5	..
Palermo. . . . .	3	3	..	..	3	..	..	..	..	3	..	..
Cagliari. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>718</b>	<b>584</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>553</b>	<b>142</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>345</b>	<b>162</b>	<b>33</b>

(a) Per i distretti delle Corti d'appello di Roma e Catanzaro mancano le notizie in tutte le colonne dalla 2 alla numero complessivo; e per il distretto della Corte di Firenze mancano le iscrizioni per una revoca nelle colonne

dei provvedimenti riguardanti la persona del minore (Anno 1897).

Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela																		
Indicazione della persona																		
ammogliato convivente col-la moglie	Padre		vedovo	riammogliato	Madre			celibe	ammogliato	Madre naturale		Congiunto del minore				Tutore non congiunto in parentela col minore		
	legalmente	separato dalla moglie			che esercitava la patria potestà essendo il padre impossibilitato	vedova	rimaritata			nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio	altro congiunto			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
19	..	..	..	..	..	5	1	..	..	1	..	3	..	3	..	2		
8	..	1	7	..	2	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	7		
35	1	2	2	..	1	13	1	..	..	2	..	2	1	..	1	4		
48	2	1	5	1	1	15	..	..	..	..	..	..	..	2	..	8		
40	1	..	4	..	2	18	2	..	..	1	..	..	..	..	2	10		
47	..	..	5	..	3	25	..	..	..	2	..	..	..	1	..	3		
5	..	..	2	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
4	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
14	..	..	6	..	2	8	2	..	..	..	..	..	..	1	..	2		
20	..	..	2	..	..	9	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..		
9	..	..	3	..	..	8	..	..	..	2	1	..	1	..	1	1		
5	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..		
3	..	..	1	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..		
5	..	..	1	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..		
33	3	1	4	1	12	4	2	..	..	1	..	..	..	..	..	2		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1		
7	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
1	..	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
<b>310</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>138</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>42</b>		

56 per Roma e dalla 2 alla 62 per Catanzaro) rispettivamente per 70 e 23 revoche, essendosene dato soltanto il 13 a 29 e 55 a 62.



Segue Prospetto XXI.

CORTI DI APPELLO	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria											
	Stato di famiglia					Professione, arte, mestiere,						
	Aveva altri figli minorenni					non aveva, altri figli minorenni o lo stato di famiglia era ignoto	Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati, eserciti professioni liberali	Commercianti, industriali	Militari e loro assimilati	Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri	Operai, garzoni, giornalieri, domestici, personale di servizio nelle amministrazioni pubbliche e private	Esercenti arti e mestieri
	uno	due	tre	quattro	cinque o più							
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Genova . . . . .	1	..	2	1	..	30	..	4	..	1	3	7
Casale . . . . .	..	3	2	1	3	22	..	..	..	12	2	8
Torino . . . . .	6	9	6	2	..	42	2	3	..	3	23	15
Milano . . . . .	10	18	15	8	4	28	4	5	..	4	42	11
Brescia . . . . .	8	7	8	3	6	48	3	6	..	13	35	10
Venezia . . . . .	8	12	5	6	5	51	4	6	..	5	23	12
Parma . . . . .	..	1	..	..	3	7	4	..	..	..	4	2
Modena (sezione) . . . . .	1	1	4	1	..	..	..	..	..	1	2	1
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	4	8	5	..	3	16	4	3	..	..	12	9
Bologna . . . . .	8	5	2	1	2	18	1	3	..	..	18	5
Ancona . . . . .	2	1	1	..	..	22	5	1	..	..	15	1
Macerata (sezione) . . . . .	1	..	1	..	..	6	..	2	..	..	2	..
Perugia (sezione) . . . . .	1	2	1	2	1	2	..	1	..	..	2	2
Roma . . . . .	..	..	1	..	..	4	..	..	..	1	1	1
Aquila . . . . .	..	..	1	..	1	14	2	1	..	1	1	..
Napoli . . . . .	1	11	3	5	5	38	9	1	..	..	30	5
Potenza (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	1	..	1	..	..	3	..	2	..	..	1	..
Catanzaro . . . . .	1	1	1	2	1	5	2	1	..	..	2	4
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	1	2	5	..	..	1	..	1	..	..	..	..
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	3	2	..	..	1	..	..
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . .</b>	<b>54</b>	<b>81</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>360</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>..</b>	<b>46</b>	<b>218</b>	<b>93</b>

CORTI DI APPELLO	potestà o la tutela											Revoche												
	occupazione						Condizione economica					Persona che presentò la domanda per provvedimento					Provenienza della domanda di revoca		Esito della domanda di revoca del decreto					
	Addetti ai trasporti e alla navigazione	Esercenti mestieri girovaghi, vagabondi, mendicanti, senza occupazione fissa	Altra professione	Istituti di beneficenza	Professione od occupazione ignota	ricca o agiata	mediocre	povera	Istituti di beneficenza, o condizione ignota	Padre	Madre	Tutore e istituti di beneficenza	Pubblico Ministero	dalla stessa persona che aveva domandato il provvedimento	da altra persona interessata	di richiamo del minorenne nella casa paterna		di allontanamento del minorenne dalla casa paterna		di collocamento del minorenne in un istituto di educazione o di correzione				
																fu accolta	fu rigettata	fu accolta	fu rigettata	fu accolta	fu rigettata			
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
Genova . . . . .	..	10	1	..	8	..	2	22	10	17	5	8	4	..	1	1	..	..	..	24	9			
Casale . . . . .	1	..	3	1	4	1	4	23	3	15	3	2	11	11	1	..	..	1	..	30	..			
Torino . . . . .	..	..	17	2	..	..	3	60	2	37	18	7	3	6	2	..	..	..	..	58	7			
Milano . . . . .	1	1	9	..	6	2	6	75	..	46	12	10	15	13	4	..	..	2	..	68	13			
Brescia . . . . .	..	..	6	2	5	..	3	75	2	37	20	21	2	61	19	1	..	1	..	49	29			
Venezia . . . . .	4	..	17	..	15	..	9	77	..	38	29	13	6	70	16	..	..	..	..	71	15			
Parma . . . . .	..	..	..	..	1	4	..	7	..	6	4	..	1	7	4	..	..	3	..	8	..			
Modena (sezione) . . . . .	..	..	3	1	..	..	1	6	1	4	3	1	..	8	..	..	..	..	..	8	..			
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
Firenze . . . . .	..	..	6	1	1	1	7	26	2	21	9	3	2	32	3	..	..	..	..	32	3			
Bologna . . . . .	..	..	9	..	..	..	2	34	..	15	8	12	1	18	..	..	..	..	..	31	5			
Ancona . . . . .	1	..	2	1	..	1	1	23	1	6	7	10	3	3	..	..	..	..	..	21	5			
Macerata (sezione) . . . . .	..	2	1	..	1	1	2	5	..	5	1	2	..	2	..	..	..	..	..	7	1			
Perugia (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	7	..	4	5	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..			
Roma . . . . .	..	..	1	..	1	..	1	4	..	38	22	13	2	3	..	..	..	..	..	75	..			
Aquila . . . . .	..	..	3	..	8	1	3	4	8	3	3	2	4	..	..	..	..	..	..	16	..			
Napoli . . . . .	1	..	15	2	..	5	13	43	2	40	17	5	1	1	..	..	..	..	..	58	3			
Potenza (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
Trani . . . . .	1	..	1	..	..	1	1	3	..	2	2	1	..	1	..	..	..	..	..	5	..			
Catanzaro . . . . .	..	..	2	..	2	2	7	..	5	3	..	3	5	..	..	..	..	..	..	11	..			
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	9	..	8	..	1	..	..	9	..	..	..	..	..	..			
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..			
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
<b>Regno . . .</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>511</b>	<b>31</b>	<b>342</b>	<b>179</b>	<b>110</b>	<b>59</b>	<b>241</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>..</b>	<b>7</b>	<b>..</b>	<b>581</b>	<b>90</b>			



**Provvedimenti concernenti la patria potestà — Privazione o restrizione della patria potestà a' termini dell'art. 233 del Cod. civ. e in seguito a condanna penale (Anno 1897).**

Prospetto XXIII.

CORTI DI APPELLO	Privazione o restrizione della patria potestà a termini dell'art. 233 del Cod. civ.									Casi di privazione della patria potestà in seguito a condanna penale										
	Numero complessivo delle domande 1	Provenienza della domanda			Motivi ed esito della domanda					Numero complessivo 15	per condanna all'ergastolo 16	per condanna alla reclusione per tempo maggiore di cinque anni 17	nel caso di condanna per reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie 18	nel caso di condanna per abuso dei mezzi di correzione o per maltrattamenti 19	nel caso contemplato dall'articolo 113 della legge 30 giugno 1889 sulla Pubblica Sicurezza 20	nei casi degli articoli 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 21				
		e dalla madre 2	da altri parenti 3	dal Pubblico Ministero 4	Violazione o incuria dei doveri della patria potestà			Cattiva amministrazione dei beni dei figli 14												
					la domanda fu accolta		senza alcun altro provvedimento 8		la domanda fu respinta 9								la domanda fu accolta			
con nomina di un tutore 5	in tutto 6	con privazione dell'usufrutto legale 7	in tutto 10	in parte 11	con privazione dell'usufrutto 12	con privazione della sola amministrazione dei beni 13		la domanda fu respinta 14												
Genova . . . . .	2	..	1	1	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..				
Casale. . . . .	2	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..				
Torino. . . . .	5	..	1	4	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..				
Milano . . . . .	2	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..				
Brescia . . . . .	3	..	..	3	3	3	..	..	2	..	..	1	..	1	..	..				
Venezia . . . . .	7	..	3	4	3	2	..	..	4	3	..	..	..	1	1	..				
Parma. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..				
Modena (sezione) . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	2	1	1				
Firenze . . . . .	3	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..	1	2	..				
Bologna. . . . .	1	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	6	2	2	..	2				
Ancona . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1	5	..	..				
Macerata (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..				
Perugia (sezione). . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	..	2				
Roma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	2	2	..				
Aquila . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	8	5	2	..	1				
Napoli. . . . .	6	..	1	5	2	2	..	1	2	1	..	5	2	2	1	..				
Potenza (sezione) . . . . .	1	..	..	1	1	1	..	..	1	..	..	2	..	..	1	1				
Trani . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	11	9	1	..	1				
Catanzaro . . . . .	2	..	2	..	..	1	..	..	1	..	..	5	4	..	1	..				
Messina. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	5	3	..	1				
Catania . . . . .	2	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	10	6	2	2	..				
Palermo . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	21	20	..	1	..				
Cagliari . . . . .	4	1	..	3	2	1	..	2	..	..	..	12	12	..	..	..				
<b>Regno . . .</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>..</b>





**Assistenza degli esposti e dei fanciulli orfani e abbandonati.**

*Prospetto XXV.*

PROVINCIE	Fanciulli dimessi dagli Ospizi che rimanevano privi di assistenza legale								Minorenni orfani od abbandonati pei quali provvide la Congregazione di carità			
	In totale				Pei quali fu dato avviso alle Autorità competenti				1898		1899	
	1898		1899		1898		1899		1898		1899	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
Alessandria . . . . .	22	20	15	31	22	20	15	31	..	..	..	..
Ancona . . . . .	10	10	15	11	10	10	15	11	13	14	16	13
Aquila . . . . .	3	5	..	10	..	..	..	..	..	..	..	..
Arezzo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ascoli Piceno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	19	13	15	8
Avellino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bari . . . . .	4	2	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..
Belluno . . . . .	3	3	7	2	..	..	..	..	..	..	1	1
Benevento . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bergamo . . . . .	20	25	16	23	20	25	16	23	1	..	1	..
Bologna . . . . .	96	93	113	96	85	(a)	100	(a)	36	22	23	14
Brescia . . . . .	29	43	38	44	29	43	38	44	1	..	2	..
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Caltanissetta . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Campobasso . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Caserta . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	1
Catania . . . . .	31	4	100	7	..	..	..	..	6	..	13	..
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Chieti . . . . .	14	14	19	13	14	14	19	13	7	5	17	10
Como . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	4	2
Cosenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cremona . . . . .	17	21	22	20	17	21	22	20	9	7	5	5
Cuneo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ferrara . . . . .	43	..	107	89	43	..	107	89	..	..	..	..
Firenze . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	36	68	98	80
Foggia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Forlì . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..
Genova . . . . .	65	57	60	62	..	..	..	..	..	..	..	..
Girgenti . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Grosseto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lecce . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Livorno . . . . .	10	2	6	5	10	2	6	5	6	1	3	7
Lucca . . . . .	1	1	7	1	1	..	1	..	..	..	..	..
Macerata . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mantova . . . . .	21	25	29	27	21	25	29	27	..	..	..	..

(a) Non fu indicato il numero.

**Assistenza degli esposti e dei fanciulli orfani e abbandonati.**

Segue Prospetto XXV.

PROVINCIE	Fanciulli dimessi dagli Ospizi che rimanevano privi di assistenza legale								Minorenni orfani od abbandonati pei quali provvide la Congregazione di carità			
	In totale				Pei quali fu dato avviso alle Autorità competenti							
	1898		1899		1898		1899		1898		1899	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
Massa e Carrara . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	..
Milano . . . . .	162	173	188	169	162	173	188	169	113	80	120	116
Modena . . . . .	39	33	49	64	39	33	49	64	39	32	49	62
Napoli . . . . .	7	4	16	2	2	1	12	2	..	..	..	1
Novara . . . . .	59	58	72	62	56	54	70	55	..	..	..	..
Padova . . . . .	27	..	25	..	27	..	25	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	65	62	53	57	65	62	53	57	18	11	8	2
Pavia . . . . .	17	14	6	14	17	14	6	14	..	..	..	..
Perugia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pesaro e Urbino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Piacenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	..
Pisa . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Porto Maurizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	15
Potenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ravenna . . . . .	14	13	14	13	..	..	..	..	..	..	1	1
Reggio Calabria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	3	9	4	12
Reggio Emilia . . . . .	29	21	28	28	..	..	..	..	3	1	5	3
Roma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	80	51	88	74
Rovigo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno . . . . .	76	70	98	66	..	..	..	..	..	..	..	..
Sassari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Siena . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Siracusa . . . . .	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1
Sondrio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Teramo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	21	39	31	33
Trapani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Treviso . . . . .	35	23	33	33	35	23	33	23	..	..	..	..
Udine . . . . .	10	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Verona . . . . .	56	51	40	52	56	51	40	52	..	..	..	..
Vicenza . . . . .	5	4	1	6	5	4	1	6	5	5	7	5
<b>Regno . . .</b>	<b>990</b>	<b>870</b>	<b>1,184</b>	<b>1,010</b>	<b>736</b>	<b>575</b>	<b>845</b>	<b>705</b>	<b>483</b>	<b>365</b>	<b>530</b>	<b>466</b>





**Provvedimenti legislativi di protezione dei minorenni.**

Seg ue *Prospecto XXVI.*

*Anno 1899.*

PROVINCIE	Mestieri girovaghi									Spettacoli di forza ginnastica equitazione			Alcoolismo		
	Domande per l'esercizio di essi				Contravvenzioni per l'art. 73 della legge di P. S.		Procedimenti in base alla legge 21 dicemb. 1873 (Guerzoni)			Contravvenzioni all'art. 48 legge di P. S.			Contravvenzioni all'art. 58 del Reg. di P. S.		
	presentate da		delle quali fu ricusata l'iscrizione												
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	definiti	proscioglimento	condanna	Totale	proscioglimento	condanna	Totale	proscioglimento	condanna
	Massa e Carrara . . . . .	4	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	1	1
Messina . . . . .	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	..	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	30	5	12	5	14	8	..	..	1	1	..	1	..	1	..
Novara . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Padova . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	12	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	10	..	..	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pavia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pesaro e Urbino . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Piacenza . . . . .	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pisa . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Porto Maurizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ravenna . . . . .	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Reggio Calabria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	26	3	4	..	128	16	..	..	..	..	..	..	2	..	2
Rovigo . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Salerno . . . . .	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sassari . . . . .	12	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Siena . . . . .	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Siracusa . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sondrio . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Teramo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trapani . . . . .	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Treviso . . . . .	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Udine . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	61	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Verona . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vicenza . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>437</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>448</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Lavoro dei fanciulli.**

Prospetto XXVII.

Anno 1899.

PROVINCIE	Contravvenzioni alla legge 11 febbraio 1886						Incetta di fanciulli per l'estero
	Verbali di contravvenzione			Denunce presentate all'Autorità giudiziaria			
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	giudicate con esito di		
					proscio- glimento	condanna	
Alessandria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	1	..	1	1	..	1	..
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Arezzo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Ascoli Piceno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Avellino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Bari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Belluno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Benevento . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Bergamo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	5	5	..	4	1	3	..
Brescia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Caltanissetta . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Campobasso . . . . .	..	..	..	..	..	..	38
Caserta . . . . .	..	..	..	..	..	..	150
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Chieti . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Como . . . . .	7	4	3	7	1	6	..
Cosenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Cremona . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Cuneo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Ferrara . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	1	1	..	1	..	1	..
Foggia . . . . .	1	1	..	1	..	1	..
Forlì . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Girgenti . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Grosseto . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Lecce . . . . .	3	3	..	..	..	..	..
Livorno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	1	..	1	1	..	1	..
Macerata . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Mantova . . . . .	17	17	..	1	..	1	..
Massa e Carrara . . . . .	..	..	..	..	..	..	..

**Lavoro dei fanciulli.**

Segue *Prospetto XXVII.*

Anno 1899.

PROVINCIE	Contravvenzioni alla legge 11 febbraio 1886						Incetta di fanciulli per l'estero
	Verbali di contravvenzione			Denunce presentate all'Autorità giudiziaria			
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	giudicate con esito di		
					proscio- glimento	condanna	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	86	60	26	86	10	76	..
Modena . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	34	30	4	34	23	11	..
Novara . . . . .	22	20	2	19	19	..	..
Padova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Pavia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Perugia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Pesaro e Urbino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Piacenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Pisa . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Porto Maurizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Potenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Ravenna . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Calabria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	20	16	4	16	..	16	..
Rovigo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Salerno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Sassari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Siena . . . . .	1	1	..	1	..	1	..
Siracusa . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Sondrio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Teramo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	4	4	..	4	1	3	..
Trapani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Treviso . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Udine . . . . .	4	2	2	4	..	4	..
Venezia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Verona . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
Vicenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>207</b>	<b>164</b>	<b>43</b>	<b>180</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>188</b>



Istituzioni di cura e di prevenzione.

Segue Prospetto XXVIII.

Anno 1900.

PROVINCIE	Sanatori per tubercolosi					Colonie marine, alpine e per la cura climatica			Istituti per deficienti		
	Numero	Popolazione media				Numero	Fanciulli assistiti in media annua		Numero	Fanciulli assistiti in media annua	
		Maschi		Femmine			maschi	femmine		maschi	femmine
		maggioresnni	minorenni	maggioresnni	minorenni						
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Milano . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	40	35	
Modena . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Napoli . . . . .	..	..	..	..	1	300	..	..	..	..	
Novara . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Padova . . . . .	..	..	..	..	1	48	47	..	..	..	
Palermo . . . . .	1	29	5	8	17	2	59	85	..	..	
Parma . . . . .	..	..	..	..	1	30	60	..	..	..	
Pavia . . . . .	..	..	..	..	2	78	77	..	..	..	
Perugia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Pesaro e Urbino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Piacenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Pisa . . . . .	..	..	..	..	1	80	120	..	..	..	
Porto Maurizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Potenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Ravenna . . . . .	..	..	..	..	1	40	40	..	..	..	
Reggio Calabria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	2	10	10	
Rovigo . . . . .	..	..	..	..	1	30	20	..	..	..	
Salerno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Sassari . . . . .	..	..	..	..	1	38	79	..	..	..	
Siena . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Siracusa . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Sondrio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Teramo . . . . .	..	..	..	..	1	60	60	..	..	..	
Torino . . . . .	..	..	..	..	16	400	400	..	..	..	
Trapani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Treviso . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Udine . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Venezia . . . . .	..	..	..	..	2	112	125	..	..	..	
Verona . . . . .	..	..	..	..	2	150	150	..	..	..	
Vicenza . . . . .	..	..	..	..	2	50	50	..	..	..	
<b>Regno . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>3,454</b>	<b>4,289</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>89</b>

PROVINCIE	Dormitori					Sale di lavoro					Società di patronato per minorenni		
	Numero	Popolazione media giornaliera				Numero	Popolazione media giornaliera				Numero	Giovanetti assistiti	
		Maggioresnni		Minorenni			Maggioresnni		Minorenni			maschi	femmine
		maschi	femmine	maschi	femmine		maschi	femmine	maschi	femmine			
Messina . . . . .	1	12	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	
Milano . . . . .	2	46	16	11	6	..	..	..	..	..	..	..	
Modena . . . . .	1	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	
Napoli . . . . .	1	30	15	70	..	..	..	..	..	..	..	..	
Novara . . . . .	..	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Padova . . . . .	1	80	3	8	..	..	..	..	..	1	..	..	
Palermo . . . . .	2	..	50	..	..	..	..	..	..	1	20	30	
Parma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Pavia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia . . . . .	..	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Pesaro e Urbino . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Piacenza . . . . .	..	12	9	6	3	..	..	..	..	..	..	..	
Pisa . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Porto Maurizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Potenza . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Ravenna . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Reggio Calabria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	5	170	38	2	1	4	..	..	..	..	..	..	
Rovigo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Salerno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Sassari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Siena . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Siracusa . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Sondrio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Teramo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Torino . . . . .	1	10	..	2	..	..	..	..	..	2	297	33	
Trapani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Treviso . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Udine . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Venezia . . . . .	2	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	
Verona . . . . .	1	20	6	3	3	..	..	..	..	..	..	..	
Vicenza . . . . .	1	20	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	
<b>Regno . . . . .</b>	<b>31</b>	<b>591</b>	<b>184</b>	<b>125</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>170</b>	<b>142</b>	<b>15</b>	<b>110</b>	<b>11</b>	<b>609</b>	<b>312</b>

**Patronati scolastici.**

*Prospetto XXIX.*

PROVINCIE	Patronati scolastici			PROVINCIE	Patronati scolastici		
	1898-1899	1899-1900	1900-1901		1898-1899	1899-1900	1900-1901
Alessandria . . . . .	28	25	29	Bologna . . . . .	7	9	10
Cuneo . . . . .	31	31	32	Ferrara . . . . .	6	7	8
Novara . . . . .	22	24	27	Forlì . . . . .	21	24	27
Torino . . . . .	31	37	40	Modena . . . . .	10	10	7
Genova . . . . .	24	23	32	Parma . . . . .	7	9	11
Porto Maurizio . .	1	4	3	Piacenza . . . . .	4	4	5
Bergamo . . . . .	9	9	8	Ravenna . . . . .	4	6	7
Brescia . . . . .	67	70	69	Reggio Emilia . .	4	7	12
Como . . . . .	21	22	23	Arezzo . . . . .	9	10	10
Cremona . . . . .	16	17	17	Firenze . . . . .	15	22	23
Mantova . . . . .	20	15	20	Grosseto . . . . .	8	9	10
Milano . . . . .	26	29	43	Livorno . . . . .	3	3	3
Pavia . . . . .	20	32	38	Lucca . . . . .	15	15	16
Sondrio . . . . .	5	7	9	Massa e Carrara .	3	4	4
Belluno . . . . .	1	1	1	Pisa . . . . .	4	5	5
Padova . . . . .	17	22	23	Siena . . . . .	11	11	11
Rovigo . . . . .	3	3	3	Ancona . . . . .	9	10	13
Treviso . . . . .	5	5	4	Ascoli Piceno . . .	41	41	35
Udine . . . . .	14	16	13	Macerata . . . . .	15	16	17
Venezia . . . . .	3	4	6	Pesaro e Urbino .	12	18	15
Verona . . . . .	5	8	7	Perugia . . . . .	31	29	34
Vicenza . . . . .	16	18	21	Roma . . . . .	21	19	34

**Patronati scolastici.**

*Segue Prospetto XXIX.*

PROVINCIE	Patronati			PROVINCIE	Patronati		
	1898-1899	1899-1900	1900-1901		1898-1899	1899-1900	1900-1901
Aquila (Abruzzi) . . .	56	47	38	Catanzaro . . . . .	2	1	1
Campobasso . . . . .	4	4	4	Cosenza . . . . .	17	15	13
Chieti . . . . .	13	15	15	Reggio Calabria . . .	5	3	4
Teramo . . . . .	26	23	28	Caltanissetta . . . .	5	4	11
Avellino . . . . .	6	6	4	Catania . . . . .	31	20	16
Benevento . . . . .	5	5	5	Girgenti . . . . .	5	3	4
Caserta . . . . .	5	2	5	Messina . . . . .	8	12	6
Napoli . . . . .	17	18	16	Palermo . . . . .	4	6	7
Salerno . . . . .	6	6	7	Siracusa . . . . .	3	4	4
Bari delle Puglie . . .	5	5	10	Trapani . . . . .	8	8	5
Foggia . . . . .	3	3	5	Cagliari . . . . .	16	15	17
Lecce . . . . .	10	9	12	Sassari . . . . .	3	3	
Potenza Basilicata	12	11	18				

**RIASSUNTO PER COMPARTIMENTI.**

Piemonte . . . . .	112	117	128	Abruzzi e Molise . . .	99	89	85
Liguria . . . . .	25	27	35	Campania . . . . .	39	37	37
Lombardia . . . . .	184	201	227	Puglie . . . . .	18	17	27
Veneto . . . . .	64	77	83	Basilicata . . . . .	12	11	18
Emilia . . . . .	63	76	87	Calabrie . . . . .	24	19	18
Toscana . . . . .	68	79	82	Sicilia . . . . .	64	57	53
Marche . . . . .	77	85	80	Sardegna . . . . .	19	18	20
Umbria . . . . .	31	29	34				
Roma . . . . .	21	19	34	<b>Regno . . . . .</b>	<b>920</b>	<b>958</b>	<b>1,048</b>

## Sui giudizi di graduazione nel 1900.

RELATORE: **PENSERINI.**

La cifra dei giudizi di graduazione iniziati nel 1900 è la minore avutasi nell'ultimo quinquennio:

<u>1896</u>	<u>1897</u>	<u>1898</u>	<u>1899</u>	<u>1900</u>
3999	3938	4079	4139	3715

E poichè statisticamente reputasi iniziato il giudizio di graduazione con la trascrizione delle sentenze di vendita in seguito a giudizio di espropriazione, ovvero con l'ordinanza che lo dichiara aperto nei casi di subastazione per riscossione di imposte (trascu- rando i pochi casi di graduazioni in seguito ad espropriazione per pubblica utilità, o di purgazione da ipoteche) ne consegue una di- minuzione nel 1900 anche di forzate espropriazioni il che accenna ad un miglioramento nelle condizioni economiche dei possidenti beni stabili.

Decomposta la cifra totale per regioni hannosi per l'ultimo triennio i seguenti risultati:

	<u>1898</u>	<u>1899</u>	<u>1900</u>
Alta Italia. . . . .	1101	1037	966
Italia Centrale . . . .	1029	958	884
Napoletano . . . . .	1321	1450	1320
Sicilia . . . . .	450	538	410
Sardegna . . . . .	178	166	135

Si accentuò pertanto la diminuzione nell'Alta Italia, nella Cen- trale, ed in Sardegna, e si arrestò l'aumento nell'Italia Meridionale,



regredendo alla cifra del 1898 nel Napoletano, e discendendo in Sicilia anche al disotto di quella di detto anno.

Ma più concreto criterio statistico comparativo desumesi da dettagliata decomposizione delle cifre del 1900 in confronto a quelle del 1899 per Distretti delle Corti di appello.

DISTRETTI	1899	1900
Genova . . . . .	256	261
Casale . . . . .	169	144
Torino . . . . .	248	218
Milano . . . . .	82	77
Brescia . . . . .	95	71
Venezia . . . . .	187	195
Parma-Modena . . . . .	143	117
Lucca . . . . .	76	104
Firenze . . . . .	117	140
Bologna . . . . .	161	140
Ancona-Macerata . . . . .	136	98
Perugia (Sezione) . . . . .	87	54
Roma . . . . .	238	231
Aquila . . . . .	102	85
Napoli . . . . .	723	573
Potenza (Sezione) . . . . .	100	84
Trani . . . . .	331	329
Catanzaro . . . . .	194	249
Messina . . . . .	68	73
Catania . . . . .	220	143
Palermo . . . . .	250	194
Cagliari . . . . .	156	135

Il tenue aumento nella Liguria ebbe a verificarsi nei Tribunali di Chiavari da 17 a 30, e di Oneglia da 39 a 56, oltre l'aumento di 3 a Genova e Sarzana, essendosi avuta diminuzione in tutti gli altri Tribunali del Distretto.

Alla diminuzione verificatasi l'anno 1899 nel Veneto, non corrispose l'anno ultimo che presentò lievissimo aumento di 8, dovuto specialmente a Conegliano, 7, Rovigo e Treviso, mentre in altri Tribunali ebbesi diminuzione, sensibile in quelli di Verona e Vicenza.

Negli altri Distretti dell'Alta Italia si accentuò la diminuzione nella proporzione sul 1899 del 15 per cento a Casale, 12 per cento Torino, 6 per cento Milano, e 25 per cento Brescia.

Per i quali Distretti sono notabili le diminuzioni avutesi in Alessandria (da 24 a 15), Casale (da 30 a 22), Vigevano (da 11 a 5), Alba (da 34 a 22), Biella (da 32 a 23), Mondovì (da 43 a 24), Lodi (da 5 a 1), Milano (da 22 a 15), Sondrio (da 8 a 4), Bergamo (da 38 a 14), Brescia (da 15 a 1) e Cremona (da 9 a 1). Mentre ebbesi aumento riflessibile a Domodossola, Pallanza, Lecco, Varese, Bozzolo e Breno.

Alla diminuzione del 1899 in Toscana contrapponesi l'aumento nel 1900 di quasi il 37 per cento nel Distretto di Lucca, avvenuto in tutti i Tribunali ad eccezione di Portoferraio nel quale ebbesi diminuzione, e di quasi il 20 per cento in quello di Firenze verificatosi in rilevanti proporzioni nei Tribunali di Firenze e San Miniato, avendo al contrario notevolmente diminuito in quelli di Arezzo e Rocca San Casciano.

In tutti gli altri Distretti dell'Italia Centrale diminuirono nelle proporzioni seguenti, in confronto sempre del 1899:

Parma-Modena del 18 per cento;

Bologna del 13 per cento;

Marche quasi il 28 per cento;

Umbria il 38 per cento.

È degno di nota che, ad eccezione dei Tribunali di Borgotaro e Camerino con lievi aumenti, tutti gli altri dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria diminuirono.

Nella provincia di Roma la diminuzione sul complesso è trascurabile (da 232 a 231) ed ebbesi a Roma (da 175 a 168) ed a Viterbo da 29 a 19) essendo aumentato negli altri tre Tribunali.

A Roma al pari che a Napoli si hanno le cifre più alte dei giudizi di graduazione in tutto il Regno, anche proporzionalmente alla popolazione compresa nelle rispettive giurisdizioni dei Tribu-

nali. Ma per Roma avvertono il Presidente del Tribunale ed il Primo Presidente della Corte di appello che tuttora risentonsi le conseguenze della crisi edilizia riguardo alle espropriazioni ad istanza degli Istituti di credito fondiario e di Banche che purtroppo eccitarono la febbre della speculazione edilizia, e subiscono la loro parte del disastro imprudentemente provocato.

Nell'Italia Meridionale i risultati del 1900 sono confortanti; poichè in generale all'aumento avutosi nel 1899 fa riscontro una sensibile diminuzione che, siccome fu sopra avvertito, lo elimina, eccettuato però le Puglie dove pressochè identiche sono le cifre (333 contro 339) e le Calabrie che purtroppo ebbero un aumento del 28 per cento; mentre la diminuzione del 16 per cento negli Abruzzi ed in Basilicata, sale al 21 per cento nel Distretto di Napoli, contribuendovi specialmente i Tribunali di Napoli e Salerno: e meno Aquila, Campobasso, Cassino, Larino e Lagonegro che ebbero aumento, tutti gli altri Tribunali ebbero diminuzione: all'inverso nelle Calabrie meno Castrovillari, Catanzaro e Gerace con insignificanti diminuzioni, e Rossano con diminuzione rilevante (da 18 a 7) gli altri cinque Tribunali sono in notevole aumento:

Cosenza da 53 a 86;

Monteleone da 9 a 20;

Nicastro da 3 a 10;

Palmi da 23 a 29;

Reggio Calabria da 27 a 41.

I Distretti di Catania e Palermo che nel 1899 furono in aumento molto rilevante, regredirono del 22 per cento questo, e del 35 per cento quello, dove tutti i cinque Tribunali furono in diminuzione; mentre nel secondo (Palermo) diminuirono Caltanissetta (da 32 a 20), Palermo (da 111 a 90) e Trapani (da 69 a 34), aumentò Sciacca (da 4 a 13) ed oscillarono in più trascurabile Girgenti e Termini Imerese: e del pari è trascurabile l'oscillazione nel Distretto di Messina da 68 a 73.

La Sardegna che già nel 1899 aveva presentato l'oscillazione di 22 in meno, migliorò pure nel 1900 di oltre il 13 per cento essendochè di fronte all'aumento di 7 in Oristano si ha diminuzione in tutti gli altri Tribunali dell'Isola, e di qualche rilievo a Cagliari, Sassari, e Tempio Pausania.

Venendo a discorrere dell'azione giudiziaria intorno ai giudizi di graduazione rilevo che la cifra di 3979 esauriti nel 1900 non si discosta dalla media dell'ultimo quinquennio risultante in 3981 e la cifra di 4957 giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1900 è al di sotto della media del quinquennio 1896-900 in 5303; ripetendo però l'avvertenza fatta nella precedente ultima relazione che le cifre della rimanenza a fine d'anno subiscono qualche variazione con quelle portate a carico nell'anno successivo per effetto della eliminazione dal carico statistico di quei giudizi per i quali matura il triennio di inazione od all'inverso per effetto della riproduzione di giudizi per detta ragione già eliminati, e che nel corso dell'anno del quale rendesi conto vennero dalle Parti riassunti.

Ed i 4957 giudizi pendevano distintamente per distretto di Corti d'appello.

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI NEGLI ANNI 1899-1900.

DISTRETTI di Corti d'appello	Da non oltre 1 anno		Da 1 a 2 anni		Da 2 a 3 anni		Da 3 a 5 anni		Da 5 a 16 anni		Da oltre 10 anni	
	1899	1900	1899	1900	1899	1900	1899	1900	1899	1900	1899	1900
	Genova . . . . .	122	130	80	43	33	28	50	16	10	5	1
Casale . . . . .	108	99	30	22	13	15	14	17	3	4	..	..
Torino . . . . .	133	118	28	24	13	16	7	4	2	2	..	..
Milano . . . . .	37	37	14	3	5	7	3	2	..	..	..	..
Brescia . . . . .	34	38	11	6	1	2	1	1	..	..	1	..
Venezia . . . . .	109	98	33	17	5	15	2	1	..	..	1	..
Parma . . . . .	37	25	9	21	1	1	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione).	53	44	15	25	7	6	1	1	..	..	..	..
Lucca . . . . .	36	37	7	4	1	2	1	1	1	..	..	..
Firenze . . . . .	102	83	36	24	13	8	7	11	..	1	..	..
Bologna . . . . .	78	92	15	13	3	6	..	1	..	..	..	..
Ancona . . . . .	34	19	..	4	..	3	2	..	..	..	..	..
Macerata (Sez) . .	30	21	3	2	..	2	..	1	1	1	..	..
Perugia (Sezione)	60	44	19	16	12	7	3	5	1	2	..	..
Roma . . . . .	179	171	119	88	117	68	16	43	18	17	1	2
Aquila . . . . .	66	56	30	21	26	15	18	23	12	11	..	1
Napoli . . . . .	569	456	298	300	165	175	107	104	28	36	4	2
Potenza (Sezione)	83	78	48	52	38	36	14	28	3	4	..	..
Trani . . . . .	258	216	115	139	67	53	21	40	13	21	4	2
Catanzaro . . . . .	169	212	85	109	44	54	35	36	21	18	4	2
Messina . . . . .	49	64	40	20	16	18	25	15	2	8	..	..
Catania . . . . .	158	107	76	91	33	50	21	26	15	14	3	2
Palermo . . . . .	200	204	96	86	34	37	26	19	7	9	3	3
Cagliari . . . . .	96	90	60	50	14	25	18	24	5	3	..	..
REGNO . . . . .	2,800	2,539	1,257	1,180	661	649	392	419	142	156	22	14

Oltre la metà dei giudizi pendenti datano dunque da non oltre un anno.

E se, tenendo conto di quanto più frequentemente accade riguardo agli incidenti ed ai gravami che ritardano la definizione di questi giudizi, prendiamo quale termine normale della durata quello di tre anni, abbiamo l'89 per cento nel 1899 e l'88 per cento nel 1900 dei giudizi pendenti che non l'eccedono.

A pochissimi — 14 — sono ridotti i giudizi antichi pendenti da oltre un decennio, che nel 1899 erano 22, e trovansi due in Roma, e gli altri 12 nell'Italia meridionale ed in Sicilia.

Ed anche quelli che datano dai cinque ai dieci anni, nella proporzione di circa il 3 per cento, trovansi in massima parte nei preaccennati Distretti; non più che 18 di 156, alla fine del 1900, essendo pendenti in tutti gli altri.

Ed i 419 giudizi pendenti da tre a cinque anni, in proporzione di meno dell'8 1/2 per cento in tutto il Regno, ripartonsi 31 nell'Italia settentrionale e nella centrale, Roma esclusa, 43 nel Distretto di Roma, 24 in Sardegna, e 321 nell'Italia meridionale ed in Sicilia.

Non sono già da scagionare del tutto i Magistrati ed i funzionari di cancelleria degli indugi, ma, come esporrò riassumendo le osservazioni dei Presidenti, ben piccola è la parte che vi hanno.

Lo che rendesi manifesto considerando i giudizi pendenti secondo lo stadio nel quale trovavansi al 31 dicembre 1900.

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1900 DISTRIBUITI  
SECONDO IL MOTIVO DELLA PENDENZA.

DISTRETTI	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al tribunale per l'omologazione	Omologato con sentenza	Pendente la liquidazione	Depositata la liquidazione
Genova . . . . .	45	34	41	88	11	..
Casale . . . . .	15	30	41	43	23	5
Torino . . . . .	38	23	29	54	15	5
Milano . . . . .	12	11	4	14	6	2
Brescia . . . . .	13	4	10	12	7	1
Venezia . . . . .	17	15	19	60	18	2
Parma . . . . .	13	15	5	8	6	..
Modena (Sezione) . .	5	36	12	18	4	1
Lucca . . . . .	17	4	13	10	..	..
Firenze . . . . .	18	16	24	48	16	5
Bologna . . . . .	5	25	21	60	1	..
Ancona . . . . .	2	5	5	1	13	..
Macerata (Sezione) . .	9	6	1	8	3	..
Perugia (Sezione) . .	25	2	11	17	19	..
Roma . . . . .	132	58	31	153	15	..
Aquila . . . . .	39	16	24	35	12	1
Napoli . . . . .	267	103	221	322	137	23
Potenza (Sezione) . .	87	23	18	48	20	2
Trani . . . . .	134	34	63	233	5	2
Catanzaro . . . . .	198	25	66	124	10	8
Messina . . . . .	35	9	19	58	4	..
Catania . . . . .	85	27	34	138	..	6
Palermo . . . . .	149	13	39	144	8	5
Cagliari . . . . .	99	14	20	55	4	..
REGNO . . .	1,459	548	774	1,751	357	68

Imperocchè per oltre il 29. 43 per cento in massima parte sono giudizi statisticamente iniziati, ma che di fatto non verranno mai proseguiti per volontà delle parti, nessuna avendovi interesse. E dei proseguiti quelli che pervennero fino alla sentenza di omologazione od allo stadio di liquidazione ascendono al 43. 70 per cento.

Così che in istato d'istruttoria avanti ai Tribunali trovavasi poco più del quinto dei giudizi rimasti pendenti alla fine del 1900.

Per regioni le cifre più alte trovansi nell'Italia meridionale e proporzionalmente a Roma ed in Sardegna.

Infatti raggruppando i giudizi pendenti in tre categorie, e cioè: 1° iniziati e non proseguiti; 2° in istruttoria; 3° pervenuti alla sentenza di omologazione od allo stato di liquidazione, si ha:

	Giudizi			
	iniziati non proseguiti	in istruttoria	omologazione o liquidazione	Totali
Italia settentrionale . . . . .	140	264	366	770
Italia centrale, Roma esclusa . .	94	201	238	533
Distretto di Roma. . . . .	132	89	168	389
Napoletano . . . . .	725	593	982	2,300
Sicilia . . . . .	269	141	363	773
Sardegna . . . . .	99	34	59	192
REGNO . . . . .	1,459	1,322	2,176	4,957

Raggruppando al Napoletano la Sicilia, rappresentano quasi il 62 per cento dei giudizi pendenti, oltre il 68 per cento di quelli iniziati e non proseguiti, oltre il 55 per cento dei giudizi in istruttoria, ed oltre il 59 per cento della terza categoria.

La proporzione dei giudizi pendenti è notabilmente superiore a quella dei giudizi iniziati nell'ultimo triennio che in media è del 46 per cento, e distintamente del 43. 43 per cento pel 1898, del 48 per cento pel 1899, e del 46. 57 per cento pel 1900. La quale differenza nelle proporzioni accenna a più rilevanti ritardi in dette provincie.



Intorno alle cagioni dei maggiori e più frequenti indugi il Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli riassumendo le relazioni dei Presidenti dei Tribunali riferisce che questi li attribuiscono alle parti che o non presentano la domanda di collocazione, o non fanno discutere lo stato di graduazione, o non curano di fare iscrivere la causa a ruolo, o non fanno spedire e notificare la sentenza di omologazione, o non provvedono alla liquidazione.

Il Presidente del Tribunale di Pordenone riferisce che il cancelliere non può consegnare gli atti al Giudice delegato nel termine prescritto dall'articolo 710 di procedura, perchè il Conservatore delle ipoteche ritarda a fargli tenere il documento della eseguita trascrizione.

Quello di Chiavari sagacemente nota che il ritardo sistematico delle Parti a presentare le domande di collocazione deriva dalla prudenza di attendere l'esito definitivo della subasta per regolarsi in vista dell'ammontare del prezzo se loro convenga sostenere le spese relative.

Ed anche dopo l'esito della subastazione manca non infrequentemente l'interesse, secondo l'osservazione di molti Presidenti, a procedere alla graduazione, in ispecie quando il prezzo ritrattone appena basta; seppure non siavi neppure sufficiente, alle spese privilegiate; ovvero addivenga deliberatario il primo dei creditori iscritti che assorba il prezzo, come avviene specialmente per le espropriazioni ad istanza di Istituti di credito fondiario o di Banche edilizie, lo che segnatamente è notato verificarsi in Roma; e verificasi pure in Sardegna dove, secondo l'osservazione del Presidente del Tribunale di Sassari, il deprezzamento dei terreni è tale che spesso non valgono il multiplo legale del tributo diretto verso lo Stato, d'onde la tendenza a procedere alle subaste a base di perizia e con successivi enormi ribassi che riducono il prezzo a minimi termini.

Accade pure talvolta, osserva il Presidente del Tribunale di Palermo, che siavi interesse contrario ad affrettare il giudizio di graduazione, quando è proposta dimanda di nullità dell'incanto per vizi di forma, od il deliberatario proponga azione *quanti minoris*, o di soppressione del pagamento perchè minacciato più o meno seriamente di evizione.

Ed in questi e simili casi mancano le domande di collocazione, e la disposizione dell'articolo 710, che contiene una norma d'ordine per la cancelleria, diviene inapplicabile; ed a Brescia è avvenuto, secondo che riferisce il Presidente di quel Tribunale, che avendo il Cancelliere voluto consegnare al Giudice delegato gli atti senza che fossero state prodotte dimande, questi si rifiutò di riceverli, e quindi il Cancelliere non poté osservare il termine prescritto dall'articolo 710. Ed a prescindere da ciò, quando le parti non hanno interesse a promuovere la graduazione, mancano al Cancelliere, oltre le dimande, il certificato ipotecario e l'estratto della sentenza di vendita, senza che possa provvederli d'ufficio, essendochè — nota il Presidente del Tribunale di Palermo — nè l'articolo 672 riguarda il giudizio di graduazione, nè l'articolo 684 dà mezzo od azione al Cancelliere per costringere il deliberatario ad anticipare spese per atti da nessuno richiesti. Suggerisce quindi lo stesso Presidente che in apposita colonna facciasi risultare la pendenza per questo speciale motivo della mancanza delle domande di collocazione; elemento statistico opportuno pure allo studio se convenga modificare vuoi l'articolo 710, vuoi la disposizione fondamentale che dichiarisi aperto il giudizio di graduazione con la sentenza che ordina la vendita, quando è teoretico e fra i possibili l'interesse dei creditori di procedere al giudizio di graduazione: l'apertura del quale il Presidente del Tribunale di Sassari fin d'ora opina dovrebbesi invece dichiarare con provvedimento posteriore alla vendita.

Altra cagione notevole di ritardi mette in evidenza il Presidente del Tribunale di Palermo consistente nel numero rilevante delle opposizioni alle liquidazioni. Forse ciò deriva dal proporre, come fanno i deliberatari, all'ultima ora in sede di liquidazione le prelevazioni dal prezzo di somme equivalenti alla capitalizzazione di canoni e subcanoni divisi e suddivisi, dando luogo ad intrighatissime questioni sulla esistenza di tali pesi, sulla identità dei fondi, e sulle quote che su di essi vengono effettivamente a gravare per tutti i precedenti passaggi ed atti di divisioni.

Talvolta però l'opposizione non è che l'ultimo mezzo dilatorio usato dal deliberatario in mala fede a protrarre la percezione dei frutti e la rivendita in danno per mancato pagamento del prezzo.

Ed a quest'ultimo male potrebbe essere antidoto efficace il ne-

gare al deliberatario il possesso del fondo fino al versamento del prezzo, come vorrebbe il Presidente di Sassari, obbligandolo a pagarlo od a depositarlo secondo i casi previsti dalla legge, o da determinarsi dal Tribunale.

Non è il caso di riassumere i rimedi che suggeriscono alcuni dei primi presidenti, e più specificamente quello di Trani, e non pochi Presidenti di Tribunali, poichè dovrei ripetere quanto scrissi nella precedente relazione pel 1899, riducendosi la desiderata riforma legislativa a provvedere in modo che possa procedersi d'ufficio dalla cancelleria e dal giudice delegato alle operazioni di loro spettanza, od a fissare termini perentori alle parti sotto pena di decadenza.

Senonchè, come giustamente avverte il Presidente del Tribunale di Roma, non bisogna dimenticare che i giudizi di graduazione sono d'interesse esclusivo delle parti, e se alle medesime può giovarne l'attendere, in ispecie laddove è invalsa, come in Roma, la loquace consuetudine forense di tentare e favorire gli amichevoli accordi, non v'è ragione di recare loro nocimento costringendole con decadenza alla lite.

Nè è fuori di luogo osservare che quando vogliasi, come è desiderabile, riformare la procedura dell'intero giudizio esecutivo, la riforma dovrà risolvere ben altro e più grave problema, quello cioè se abbiasi a sancire unica legge concorsuale per i commercianti, ed i non commercianti abolendo e le particolari esecuzioni contro di questi e la procedura del fallimento contro di quelli, trasformando insieme l'antico istituto della cessione dei beni da beneficio in esecuzione coattiva e concorso generale di creditori contro tutti i debitori decotti.

Tornando ai ritardi, fu già accennato che Magistrati e funzionari non sono immuni da ogni responsabilità.

Tralascio di parlare delle discussioni avanti ai Tribunali ritardate da uno a sei mesi in 1238 giudizi, da sei mesi ad un anno in 185, ed oltre un anno in 85 (nel 1899 nn. 1362, 173 e 88) perchè la materia dei differimenti essendo disciplinata dalla nuova legge di prossima attuazione sul procedimento sommario, conviene attenderne gli effetti pure su questi giudizi.

Anche le osservazioni allo stato di graduazione non sempre

avvennero nel giorno fissato dal giudice delegato, essendo state differite da uno a sei mesi 455, ed oltre sei mesi 77, cifre che poco discostansi da quelle avutesi nel 1899 di 475 e 56.

Codesti ritardi dipendono essenzialmente dalle parti che chiedono ed ottengono i differimenti per motivi che è da credere, almeno nella maggior parte dei casi, legittimi.

E pochissimi sono i ritardi di oltre un mese nel dare alle parti l'avviso del giorno fissato per dette osservazioni sullo stato di graduazione, essendosi verificato in sei soli casi, tre al Tribunale di Alessandria ed uno in ciascuno dei Tribunali di Cassino, Sala Consilina e Salerno.

Si ebbero, invece, 194 trascrizioni ritardate oltre un mese, e 536 stati di graduazione depositati con ritardo, distinti per la durata 411 oltre un mese, 74 oltre tre mesi e 51 oltre sei mesi.

Codesti ritardi pei quali è più direttamente impegnata la responsabilità dei funzionari giudiziari, ripartonsi per distretti, comparativamente al 1899 come al seguente prospetto:

DISTRETTI	Trascrizione ritardata oltre un mese		Deposito dello stato di graduazione ritardato					
			oltre un mese		oltre tre mesi		oltre sei mesi	
	1899	1900	1899	1900	1899	1900	1899	1900
Genova . . . . .	..	3	65	67	10	27	1	30
Casale . . . . .	..	..	19	29	2	4	1	2
Torino . . . . .	..	1	23	23	2	1	3	2
Milano . . . . .	..	..	7	14	..	..	..	..
Brescia . . . . .	..	..	11	5	3	3	..	..
Venezia . . . . .	..	..	10	15	..	7	1	..
<i>Italia settentrionale . . . . .</i>	..	4	135	153	17	42	6	34
Parma . . . . .	..	..	7	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..
Lucca . . . . .	1	..	10	8	1	..	..	3
Firenze . . . . .	..	..	27	51	1	6	..	..
Bologna . . . . .	..	..	6	20	3	2	..	..
Ancona . . . . .	..	..	..	7	..	1	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	1	1	1	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	15	9	4	3	1	..
Roma . . . . .	..	..	6	4	1	1	1	..
<i>Italia centrale . . . . .</i>	1	..	72	101	11	13	2	3
Aquila . . . . .	..	..	25	12	6	..	2	..
Napoli . . . . .	125	100	16	14	1	..	2	3
Potenza (Sezione) . . . . .	34	26	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	..	..	12	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	3	2	40	55	12	7	5	4
<i>Italia meridionale . . . . .</i>	162	128	81	93	19	7	9	7
Messina . . . . .	5	4	19	27	7	7	3	6
Catania . . . . .	32	13	13	11	..	4	..	1
Palermo . . . . .	29	10	..	..	..	..	..	..
<i>Sicilia . . . . .</i>	66	27	32	38	7	11	3	7
Cagliari . . . . .	35	35	29	26	6	1	11	..
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>264</b>	<b>194</b>	<b>340</b>	<b>411</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>31</b>	<b>51</b>

Dal quale prospetto appare che nell'Italia settentrionale e nella centrale pochissimi sono i casi di ritardo oltre un mese al di là del termine di dieci giorni prefisso dalla legge per le trascrizioni delle sentenze di vendita e delle pedissegue iscrizioni ipotecarie in garanzia del prezzo ed a carico dei deliberatari: uno solo, cioè, nel 1899 nel Tribunale di Volterra, e quattro nel 1900, due nel Tribunale di Sarzana, ed uno ciascuno nei Tribunali di San Remo e di Cuneo.

Nell'Italia meridionale consimili ritardi non ebbero a verificarsi negli Abruzzi e nelle Puglie, e soli tre casi nel 1899 a Castrovillari, e quattro nel 1900, uno in detto Tribunale, altro a Nicastro e due a Rossano si ebbero per il distretto delle Calabrie.

Frequenti casi, invece, deploransi nei distretti di Napoli e Potenza, diminuiti soltanto di circa il 20 per cento nel 1900, rispetto al 1899.

È notevole che tanto nel 1899 quanto nel 1900 non si ebbero i deplorati ritardi nei Tribunali di Campobasso, Napoli, Sant'Angelo dei Lombardi e Potenza. Tutti gli altri ne ebbero; ma vanno segnalati per frequenza e recidiva quelli di Benevento (10 nel 1899, 12 nel 1900), Isernia (17 nel 1899, 19 nel 1900), Larino (14 nel 1899, 20 nel 1900), Sala Consilina (10 nel 1899, 8 nel 1900), Salerno (57 nel 1899, 34 nel 1900), Matera (14 nel 1899, 12 nel 1900), Melfi (16 nel 1899, 12 nel 1900). Non debbo però tacere il dubbio, già espresso anche per il 1899, che le cifre segnate negli stati numerici comprendano qualche trascrizione riferibile all'anno precedente; lo che se diminuirebbe la gravità della negligenza dei Cancellieri rispetto al numero delle trascrizioni ritardate nel corso dell'anno, non varrebbe però a sottrarli da meritato rimprovero per non avere, in detta ipotesi, posta attenzione che appunto ad evitare duplicazioni, debbano inquadrare nei prospetti numerici soltanto i ritardi avvenuti nell'anno.

Ed il dubbio origina dall'aver osservato che nel 1900 le trascrizioni ritardate per Isernia e Larino superano di una unità il numero dei giudizi iniziati nell'anno; e più ancora dalla difesa che fa del Cancelliere del Tribunale di Salerno quel Presidente, riferita dal primo Presidente della Corte, col notare che delle 34 trascrizioni ritardate oltre un mese, 32 riferisconsi agli anni precedenti; oh perchè

allora non fare correggere l'errore statistico piuttostochè metterlo in rilievo a scagionare il cancelliere?!

Altra scusa dei deplorati ritardi rilevai nella relazione pel 1899 addotta dai Presidenti dei Tribunali di Isernia e di Matera, accagionandone i conservatori delle ipoteche; ed anche pel 1900 il primo ripete che il Cancelliere entro i dieci giorni fece consegnare al Conservatore l'estratto della sentenza e le note per la trascrizione, e malgrado ciò, e gli eccitamenti fattigli dallo stesso, la trascrizione venne dal Conservatore ritardata oltre un mese.

Ciò rivela un grave disordine, e merita di essere verificato con ispezione alla Cancelleria ed all'Ufficio di conservazione delle ipoteche.

E merita pure che sia richiamata l'attenzione sulla pratica invalsa in Sassari, e riferita dal Presidente di quel Tribunale, tutt'altro che confacente alla sollecitudine, e che consiste nel mandare, prima della trascrizione, gli atti all'Ufficio del registro e poi le note con l'estratto della sentenza al Conservatore delle ipoteche, il quale liquida la spesa occorrente, ed allora emettesi il mandato od ordine di pagamento per la somma liquidata da prelevarsi sul deposito, trasmettendolo al Conservatore, il quale finalmente esegue la trascrizione e la correlativa iscrizione.

Nè va trascurato quanto riferisce il Presidente del Tribunale di Ariano, che cioè il ritardo di una trascrizione è addebitabile al Pretore di Grottaminarda, innanzi cui era avvenuta la vendita; e che per altra simile fatta avanti il Pretore di Orsara non risultava se e quando trascritta.

Anche nelle Isole di Sicilia e di Sardegna lamentasi lo stesso ritardo nelle trascrizioni: 4 a Mistretta, dove però soli 3 furono i giudizi iniziati nel 1900, 1 a Caltagirone, 9 a Catania, 3 a Siracusa; 7 a Termini Imerese, e 3 a Trapani; ed in Sardegna, eccettuato il Tribunale di Tempio Pausania, tutti gli altri ne ebbero, e più di tutti Nuoro con 14 su 20 giudizi iniziati nel 1900.

Il solo Presidente del Tribunale di Trapani, in Sicilia, rimarcò siffatti ritardi, e ne fece richiamo a quel Cancelliere.

In Sardegna, oltre quanto venne sopra accennato riguardo alla pratica invalsa in Sassari, non ostante la quale però quel primo Presidente inculcò maggior diligenza al Cancelliere, il primo Presidente ne fece oggetto di richiamo a maggior diligenza, ed eguale richiamo

fece il Presidente del Tribunale di Nuoro, malgrado che del ritardo accagioni la ristrettezza del personale di Cancelleria, un solo funzionario dovendo attendere a tutto il servizio civile e commerciale.

Riguardo ai ritardi dei Giudici delegati nel depositare in Cancelleria gli stati di graduazione, accade l'inverso di quello dei Cancellieri per le trascrizioni, verificandosi in proporzione assai più rilevante nell'Italia settentrionale che nelle altre regioni: poichè addizionando tutti i ritardi verificati per regioni, essi furono in proporzione col numero dei giudizi iniziati nel 1900,

Nell'Italia settentrionale . . . . .	23. 70	per cento
Nell'Italia centrale. . . . .	13. 24	id.
Nel Napoletano . . . . .	8. 10	id.
Nella Sicilia . . . . .	13. 66	id.
Nella Sardegna . . . . .	20. »	id.

Fra i Distretti delle Corti di appello, quello di Genova dà il maggiore contingente (124), poi viene Catanzaro con 66, segue Firenze con 57; ne sono immuni il Distretto di Parma, Sezione di Potenza, ed il Distretto di Palermo; e quasi immuni le Sezioni di Modena e Macerata, avendo un solo caso di ritardo oltre un mese i Tribunali di Reggio Emilia e di Fermo; e ne hanno meno di dieci i Distretti di Roma con 5, Brescia ed Ancona con 8.

I Tribunali nei quali si ebbero i più frequenti ritardi sono, nel Distretto di Genova: Sarzana 72, Genova 40, San Remo 10; gli altri Tribunali essendone immuni, o quasi, con un solo ritardo, minimo Chiavari e Savona.

Nel Distretto di Firenze: notevoli i Tribunali: di Firenze che ne ha 39, Pistoia 11, e 4 Grosseto.

Nelle Calabrie: Castrovillari 24, Cosenza 13, Monteleone 11, Fossano 7, Gerace 4, Catanzaro 3, altrettanti Nicastro.

Vanno pure segnalati per non meno di 10 casi di ritardo negli altri Distretti i Tribunali di Asti con 20, e di Acqui con 11 nel Distretto di Casale; Pallanza con 10 in quello di Torino; Udine 14 nel Veneto; Ferrara 20 nel Distretto di Bologna; 10 a Perugia in quella Sezione; l'unico Tribunale delle Puglie che presenta ritardi, Lecce con 12; Mistretta 13, Nicosia 10 in Sicilia; 14 a Cagliari, e 10 a Nuoro in Sardegna.

E sul proposito, il Presidente del Tribunale di Acqui adduce a



cagioni le ferie od i tramutamenti dei Giudici delegati, ed il ritardo delle parti a produrre lo stato ipotecario.

Il Primo Presidente della Corte di Brescia, adducendo le cause dei pochi ritardi in quel distretto (2 a Brescia, 1 a Bozzolo, 5 a Salò) riferisce di aver fatto per Salò un avvertimento al giudice delegato ad essere più operoso e diligente.

Anche il Capo della Corte di Venezia fece richiamo al Tribunale di Udine ed anche a quello di Vicenza dove fuvvi ritardo oltre un mese per gli stati di graduazione.

Il Primo Presidente della Corte di Bologna, rimarcando i venti casi di ritardo a Ferrara, e due a Ravenna osserva che gioverebbe delegare un Giudice addetto specialmente alle graduazioni, evitando altri incarichi al medesimo, ma che se ciò è possibile a Ravenna, non così è a Ferrara per l'insufficiente numero del personale in relazione agli affari di quel Tribunale.

Nel distretto di Lucca, il Presidente del Tribunale di Lucca, dove si ebbero sei casi di ritardo, ne scusa i Giudici perchè dovettero attendere ad altri affari d'ufficio.

E quello di Volterra scusa i due ritardi ivi verificatisi per la molteplicità degli atti!

Il solo Presidente del Tribunale di Arezzo se ne occupa nel distretto di Firenze, e giustifica l'unico caso di ritardo ivi avvenuto, pel tramutamento del Giudice che vi era stato delegato.

Il Primo Presidente della Corte di Ancona, non sembrandogli interamente attendibili le giustificazioni addotte dai Presidenti dei Tribunali di Ancona e di Perugia per i ritardi rispettivamente di cinque e dieci stati di graduazione, ne fece oggetto di richiamo, e chiese spiegazioni a quello del Tribunale di Rieti per i due ivi ritardati oltre un mese: ed avverte che si è provveduto a delegare un giudice specialmente incaricato delle graduazioni.

Nota il Primo Presidente della Corte di appello di Napoli che in pochissimi casi fu ritardato il deposito dello stato, 14 oltre un mese (2 a Cassino, 3 a Larino, 9 a Napoli) e tre a Salerno oltre sei mesi.

Quello di Catanzaro rimarca i molti ritardi, 55 oltre un mese, 7 oltre tre mesi e 4 oltre sei mesi, ed osserva che dipesero da ragioni di servizio per essere i Giudici delegati distratti dagli altri loro

doveri d'ufficio: ecciterà tuttavia i Presidenti per questi e per gli altri ritardi da attribuirsi ad indolenza dei Presidenti, ma poco o nulla se ne otterrà fin quando non sieno adottate speciali disposizioni procedurali efficaci ad eliminare gli attuali inconvenienti.

Il Presidente del Tribunale di Cosenza scusa i ritardi dei Giudici attribuendoli a ragioni di servizio o ad altri legittimi impedimenti, e dice questo inconveniente lieve e non nuovo!

Nel Distretto di Catania scusa il Presidente del Tribunale di Modica i sei ritardi, uno di oltre un mese, quattro oltre tre mesi, ed uno oltre sei mesi con l'importanza e le difficoltà di queste graduazioni.

In Sardegna, il Presidente del Tribunale di Cagliari giustifica i 14 ritardi osservando che le parti hanno dovuto ritirare gli atti prodotti per completarli e regolarizzarli.

Quello di Nuoro si scusa con le altre occupazioni dei giudici, e per altri motivi personali che però non specifica in che consistano.

Ed in fine il Presidente del Tribunale di Oristano attribuisce il ritardo per 3 stati di graduazione a colpa delle parti che tardarono a produrre i necessari documenti.

Nessun'altra osservazione rinviensi su questa materia nelle relazioni degli altri Capi dei Collegi giudiziari.

Conseguentemente alle discusse cose parmi sia da concludere proponendo alla Commissione che voglia:

1° demandare al Comitato di introdurre nei moduli statistici, in linea di osservazione la notizia in quali (stato nominativo) e quanti (riassunto numerico) dei giudizi di graduazione rimasti pendenti alla fine dell'anno non siano state presentate dimande di collocazione;

2° richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

a) sui ritardi delle trascrizioni rilevate nella relazione e sulla opportunità di una ispezione alle Cancellerie dei Tribunali ed a quegli uffici di Conservazione delle ipoteche che sono accagionati di esser causa dei ritardi nelle trascrizioni, per quindi adottare i provvedimenti atti a ripararvi;

b) sulle omissioni denunziate dal Presidente di Ariano riguardo alle Preture di Grottaminarda e di Orsara;

c) sui gravi ritardi verificati dieci o più volte nel deposito degli stati di graduazione e specialmente nei Distretti di Genova, Firenze e Catanzaro, e sulle condizioni del personale nel Tribunale di Ferrara.

Urbino, 20 giugno 1901.

F. PENSERINI.



Segue Giudizi di graduazione

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Esauriti col deposito in Cancelleria della liquidazione non seguita da opposizione o sulla sentenza che pronunzio sulle opposizioni	Giudizi esauriti nell'anno			Giudizi rimasti									
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale		in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova					
						da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione				
														in totale	in totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Biella . . . . .	23	38	61	31	31	2	33	28	15	6	7	..	..	..	7	6	
Cuneo . . . . .	11	5	16	9	9	3	12	4	4	..	..	..	..	..	2	1	
Domodossola . . . . .	9	8	17	10	10	1	11	6	5	..	1	..	..	..	1	..	
Ivrea . . . . .	9	6	15	8	8	..	8	7	7	..	..	..	..	..	4	2	
Mondovì . . . . .	24	21	45	22	21	1	23	22	12	6	3	1	..	..	2	4	
Novara . . . . .	10	8	18	10	10	..	10	8	7	1	..	..	..	..	4	2	
Pallanza . . . . .	14	8	22	13	13	..	13	9	6	2	1	..	..	..	5	2	
Pinerolo . . . . .	7	4	11	2	2	1	3	8	6	2	..	..	..	..	3	..	
Saluzzo . . . . .	15	13	28	13	13	1	14	14	11	2	..	..	1	..	4	3	
Susa . . . . .	7	9	9	1	1	7	8	1	1	..	..	..	..	..	..	..	
Torino . . . . .	46	42	88	47	45	4	51	37	28	3	4	1	1	..	4	2	
Varallo . . . . .	4	1	5	4	4	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	
Vercelli . . . . .	8	1	9	5	5	..	5	4	4	..	..	..	..	..	..	..	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>218</b>	<b>187</b>	<b>405</b>	<b>217</b>	<b>214</b>	<b>24</b>	<b>241</b>	<b>164</b>	<b>118</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	
<b>M'lan.</b>																	
Busto Arsizio . . . . .	5	2	7	..	..	4	4	3	3	..	..	..	..	..	1	1	
Como . . . . .	16	4	20	14	14	..	14	6	4	1	1	..	..	..	..	..	
Lecco . . . . .	5	2	7	4	4	1	5	2	2	..	..	..	..	..	1	..	
Lodi . . . . .	1	1	2	1	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	1	..	
Milano . . . . .	15	16	31	..	..	14	14	17	14	2	1	..	..	..	3	4	
Monza . . . . .	..	2	2	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Pavia . . . . .	4	1	5	1	..	1	2	3	2	..	..	1	..	..	3	..	
Sondrio . . . . .	4	18	22	..	..	16	16	6	2	..	4	..	..	..	..	1	
Varese . . . . .	27	9	36	2	2	23	25	11	9	..	1	1	..	..	3	5	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>132</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	

zione nell'anno 1900.

pendenti alla fine dell'anno																	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al																							
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno										divisi secondo il motivo della pendenza							Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese																							
avanti al tribunale per l'omologazione										omologati con sentenza							pendente la liquidazione			depositata la liquidazione		ricorso in appello			ricorso in cassazione		opposizione alla liquidazione		indugio delle parti		altro motivo		oltre un mese			oltre tre mesi		oltre sei mesi		Giudice delegato		Tribunale	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55						
4	11	..	..	2	..	..	12	14	..	..	..	..	..	10	2	16	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..					
..	..	1	..	..	..	..	1	3	1	5	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..					
2	..	3	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
..	1	..	..	1	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
2	9	2	3	4	..	..	5	13	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
..	..	2	..	1	..	..	7	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
2	..	..	..	1	..	..	4	4	..	7	1	2	..	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
1	..	3	1	..	..	..	4	3	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
5	2	..	..	..	..	..	2	12	..	2	..	..	..	6	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				
20	54	15	5	14	1	2	56	91	1	23	1	2	..	30	3	41	9	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..					





Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziali			Esauriti				Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti						
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito in Cancelleria della liquidazione non se- guita da opposizione o colta sentenza che pro- nunzio sulle opposizioni	con la spe- cificazione delle note di collocazione	per abbandono, compo- nimento delle parti o li- quidazione extragiudiziale	in totale	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova			
									da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	deposi- tato lo stato di graduazione		
Rieti . . . . .	13	17	30	15	14	1	16	14	8	4	..	1	1	..	10	..		
Spoletto . . . . .	20	34	54	24	24	..	24	30	21	3	5	1	..	..	..	1		
Totale . . . . .	54	93	147	71	70	2	73	74	44	16	7	5	2	..	25	2		
<b>Roma.</b>																		
Civitavecchia . . . . .	7	2	9	9	9	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Frosinone . . . . .	21	12	33	18	18	..	18	15	10	2	3	..	..	..	1	1		
Roma . . . . .	168	431	599	215	215	46	261	338	144	75	58	42	17	2	121	52		
Velletri . . . . .	16	24	40	19	19	3	22	18	8	7	2	1	..	..	7	1		
Viterbo . . . . .	19	19	38	13	13	7	20	18	9	4	5	..	..	..	3	4		
Totale . . . . .	231	488	719	274	274	56	330	389	171	88	68	43	17	2	132	58		
<b>Aquila.</b>																		
Aquila . . . . .	26	28	54	25	25	..	25	29	19	2	1	4	3	..	8	2		
Avezzano . . . . .	7	29	36	14	14	5	19	17	6	3	2	5	1	..	12	..		
Chieti . . . . .	7	34	41	9	9	..	9	32	5	10	5	8	4	..	10	1		
Lanciano . . . . .	23	24	47	24	24	..	24	23	13	4	3	2	1	..	7	..		
Sulmona . . . . .	7	15	22	11	6	2	13	9	3	..	4	1	..	1	-1	1		
Teramo . . . . .	15	22	37	20	20	..	20	17	10	2	..	3	2	..	1	12		
Totale . . . . .	85	152	237	103	98	7	110	127	56	21	15	23	11	1	39	16		
<b>Napoli.</b>																		
Ariano . . . . .	12	22	34	10	9	..	10	24	7	5	4	5	2	1	5	1		
Avellino . . . . .	54	152	206	74	74	13	87	119	46	28	16	25	4	..	43	9		
Benevento . . . . .	23	55	78	19	19	6	25	53	20	15	8	6	4	..	27	..		
Campobasso . . . . .	22	25	47	18	18	..	18	29	15	6	3	2	2	1	13	3		
Cassino . . . . .	41	27	68	23	22	2	25	43	15	13	6	8	1	..	..	4		

zione nell'anno 1900.

pendenti alla fine dell'anno																	Trescrizioni della sentenza di ven- dita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Co- dice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno							divisi secondo il motivo della pendenza					oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	Giudice delegato			Tribunale								
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sen- tenza	pendente la liqui- dazione	deposi- tata la liqui- dazione	ricorso in appello	ricorso in cassa- zione	opposizione alla li- quidazione	Indugio delle parti	altro motivo	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi				da sei mesi ad un anno	oltre un anno										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
1	2	1	..	1	..	..	8	5	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..								
6	10	13	..	1	..	..	10	19	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..								
11	17	19	..	3	..	..	33	38	..	9	3	..	..	20	5	27	1	..								
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..								
3	4	6	..	2	..	..	..	13	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..								
20	141	4	..	5	6	..	205	122	..	..	..	..	..	6	5	7	3	7								
4	1	5	..	1	..	..	13	4	..	..	..	..	..	2	1	4	2	..								
4	7	..	..	3	..	..	2	13	..	3	1	..	..	2	..	3	1	2								
31	153	15	..	11	6	..	220	152	..	4	1	..	..	11	6	18	7	9								
4	7	7	1	1	..	..	12	16	..	6	..	..	..	..	..	6	..	..								
..	5	..	..	..	..	..	17	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..								
6	15	..	..	3	..	2	20	7	..	4	..	..	..	2	..	5	..	..								
8	3	5	..	3	1	..	7	12	..	2	..	..	..	..	..	6	..	..								
2	5	..	..	1	..	..	5	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..								
4	..	..	..	2	..	1	3	11	..	..	..	..	..	5	..	5	..	1								
24	35	12	1	10	1	3	64	49	..	12	..	..	..	8	..	23	1	1								
1	14	3	..	8	1	..	9	6	1	..	..	..	..	4	..	11	2	1								
24	38	..	5	12	..	5	63	39	3	..	..	..	..	4	2	49	3	1								
6	18	1	1	4	..	1	47	1	10	..	..	..	..	1	..	11	3	3								
5	8	..	..	1	..	..	20	8	..	..	..	..	..	..	..	6	2	..								
10	18	6	5	3	..	3	25	12	3	3	..	..	1	1	..	24	6	1								



Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Esauriti col deposito in Cancelleria della liquidazione non se- guita da opposizione o colta sentenza che pro- nunzia sulle opposizioni	Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti																											
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale		con la spedizione delle note di collocazione	per abbandono, compo- nimento delle parti, liqui- dazione extragiudiziale	in totale	in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova																					
									da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione	ricorso in appello		ricorso in cassa- zione																	
																	ricorso in appello	ricorso in cassa- zione	opposizione alla li- quidazione	indugio delle parti																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Isernia. . . . .	18	36	54	10	8	1	11	43	14	14	9	4	2	..	27	3	8	9	..	1	..	..	1	40	2	19	..	..	..	..	7	..	15	3	..	
Larino. . . . .	19	23	42	20	11	..	20	22	13	6	..	..	3	..	9	4	3	6	..	..	3	1	7	11	20	3	..	..	..	..	3	..	4	1	1	
Napoli. . . . .	167	365	592	172	172	..	172	360	162	108	66	20	4	..	36	57	80	82	101	4	48	..	3	151	163	..	9	..	..	..	..	..	176	11	..	
Sala Consilina. . . . .	12	18	30	17	17	1	18	12	2	2	3	4	1	..	..	..	..	12	..	..	5	..	7	..	8	..	..	..	..	1	..	..	13	1	..	
Salerno. . . . .	105	210	315	109	102	1	110	205	88	62	30	15	10	..	48	6	68	76	2	5	8	..	3	77	117	34	..	..	3	1	2	..	93	26	7	
Santa Maria C. V. . . . .	68	84	152	65	65	8	73	79	47	19	5	7	1	..	16	16	13	10	24	..	9	..	..	33	37	1	..	..	..	..	1	..	11	..	2	
S. Angelo dei Lom- bardi. . . . .	15	34	49	5	5	4	9	40	15	13	8	3	1	..	17	..	2	21	..	..	5	..	..	30	5	..	..	..	..	..	..	..	7	1	..	
Vallo Lucano. . . . .	17	46	63	15	13	4	19	44	12	9	17	5	1	..	26	..	6	10	..	2	1	..	2	38	3	1	..	..	..	..	..	..	17	..	..	
<b>Totale . . .</b>	<b>573</b>	<b>1097</b>	<b>1 670</b>	<b>557</b>	<b>535</b>	<b>40</b>	<b>597</b>	<b>1073</b>	<b>456</b>	<b>300</b>	<b>175</b>	<b>104</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>267</b>	<b>103</b>	<b>221</b>	<b>322</b>	<b>137</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>547</b>	<b>404</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>437</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	
<b>Potenza (sezione).</b>																																				
Lagonegro. . . . .	23	37	60	4	4	1	5	55	22	13	11	9	..	..	38	2	5	9	..	1	1	..	1	51	2	2	..	..	..	..	1	1	3	1	3	
Matera. . . . .	21	54	75	20	20	..	20	55	21	14	9	11	..	..	27	6	..	21	..	1	7	..	..	43	5	12	..	..	..	..	5	2	24	..	3	
Melfi. . . . .	21	48	69	4	4	5	9	60	21	21	9	6	3	..	12	13	12	17	6	..	2	1	..	45	12	12	..	..	..	..	4	..	15	6	..	
Potenza. . . . .	19	41	60	26	26	6	32	28	14	4	7	2	1	..	10	2	1	1	14	..	..	..	..	22	6	..	..	..	..	11	1	12	3	1		
<b>Totale . . .</b>	<b>84</b>	<b>180</b>	<b>264</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>198</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	
<b>Trani.</b>																																				
Bari. . . . .	69	100	163	61	61	..	61	102	60	30	12	..	..	..	22	..	17	62	..	1	10	..	1	71	20	..	..	..	..	..	2	13	2	2		
Lecco. . . . .	66	89	155	67	56	4	71	84	17	45	10	12	..	..	25	..	19	39	..	1	1	..	..	47	36	..	12	..	..	..	17	..	41	1	..	
Lucera. . . . .	91	186	277	81	79	5	86	191	71	49	25	23	21	2	79	15	21	71	5	..	5	..	4	142	40	..	..	..	..	32	5	37	7	2		
Taranto. . . . .	25	16	41	19	10	1	20	21	17	2	1	1	..	..	8	13	..	..	..	..	1	..	..	18	2	..	..	..	8	..	9	2	..			
Trani. . . . .	84	71	155	82	75	..	82	73	51	13	5	4	..	..	6	..	6	61	..	..	4	4	3	27	35	..	..	..	..	..	..	3	1	..		
<b>Totale . . .</b>	<b>329</b>	<b>462</b>	<b>791</b>	<b>310</b>	<b>281</b>	<b>10</b>	<b>320</b>	<b>471</b>	<b>216</b>	<b>139</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>134</b>	<b>31</b>	<b>177</b>	<b>292</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>305</b>	<b>133</b>	<b>12</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>103</b>	<b>13</b>	<b>4</b>		

zione nell'anno 1900.

pendenti alla fine dell'anno																	Trascrizioni della sentenza di ven- dita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Co- dice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al			
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno							divisi secondo il motivo della pendenza							oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		Giudice delegato		Tribunale					
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sen- tenza	pendente la liqui- dazione	depositata la liqui- dazione	ricorso in appello	ricorso in cassa- zione	opposizione alla li- quidazione	indugio delle parti	altro motivo	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno												
																		18	19	20		21	22	23	24
8	9	..	1	..	..	1	40	2	19	..	..	..	..	7	..	15	3	..							
3	6	..	..	3	1	..	7	11	20	3	..	..	..	3	..	4	1	1							
80	82	101	4	48	..	3	151	163	..	9	..	..	..	..	..	176	11	..							
..	12	..	..	5	..	..	7	..	8	..	..	..	..	1	..	13	1	..							
68	76	2	5	8	..	3	77	117	34	..	..	3	1	2	..	93	26	7							
13	10	24	..	9	..	..	33	37	1	..	..	..	..	1	..	11	..	2							
2	21	..	..	5	..	..	30	5	..	..	..	..	..	..	..	7	1	..							
6	10	..	2	1	..	2	38	3	1	..	..	..	..	..	..	17	..	..							
<b>221</b>	<b>322</b>	<b>137</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>547</b>	<b>404</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>437</b>	<b>59</b>	<b>16</b>							
5	9	..	1	1	..	1	51	2	2	..	..	..	..	1	1	3	1	3							
..	21	..	1	7	..	..	43	5	12	..	..	..	..	5	2	24	..	3							
12	17	6	..	2	1	..	45	12	12	..	..	..	..	4	..	15	6	..							
1	1	14	..	..	..	..	22	6	..	..	..	..	..	11	1	12	3	1							
18	48	20	2	10	1	1	161	25	26	..	..	..	..	21	4	54	10	7							
17	62	..	1	10	..	..	71	20	..	..	..	..	..	..	2	13	2	2							
19	39	..	1	1	..	..	47	36	..	12	..	..	..	17	..	41	1	..							
21	71	5	..	5	..	..	142	40	..	..	..	..	..	32	5	37	7	2							
..	..	..	..	1	..	..	18	2	..	..	..	..	..	8	..	9	2	..							
6	61	..	..	4	4	3	27	35	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..							
<b>177</b>	<b>292</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>305</b>	<b>133</b>	<b>12</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>103</b>	<b>13</b>	<b>4</b>							

Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Esauriti col deposito in Cancelleria della liquidazione non se- guita da opposizione o colla sentenza che pro- nunziò sulle opposizioni con la spedizione delle note di collocazione per abbandono, componi- mento delle parti o liqui- dazione extragiudiziale	Giudizi esauriti nell'anno			Giudizi rimasti									
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale		in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti					divisi si trova						
						da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione				
														da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Catanzaro.</b>																	
Castrovillari . . . . .	23	47	70	15	15	1	16	54	22	10	10	11	1	..	29	..	
Catanzaro . . . . .	28	42	70	20	20	1	21	49	23	17	4	3	1	1	26	..	
Cosenza . . . . .	86	92	178	50	50	..	50	128	72	29	15	8	4	..	47	8	
Gerace . . . . .	5	7	12	2	2	..	2	10	8	2	..	..	..	..	3	..	
Monteleone . . . . .	20	31	51	11	10	..	11	40	16	7	7	5	5	..	27	2	
Nicastro . . . . .	10	9	19	7	6	..	7	12	7	2	2	..	1	..	3	..	
Palmi . . . . .	29	49	78	15	15	1	16	62	28	19	12	1	2	..	41	4	
Reggio Calabria . . . . .	41	46	87	29	25	6	35	52	30	8	4	6	3	1	15	11	
Rossano . . . . .	7	22	29	3	3	2	5	24	6	15	..	2	1	..	7	..	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>249</b>	<b>345</b>	<b>594</b>	<b>152</b>	<b>146</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	<b>431</b>	<b>212</b>	<b>109</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>198</b>	<b>25</b>	
<b>Messina.</b>																	
Messina . . . . .	60	102	162	42	42	27	69	99	52	13	15	9	4	..	34	6	
Mistretta . . . . .	3	14	17	5	5	1	6	11	3	3	1	3	1	..	1	2	
Patti . . . . .	10	16	26	2	2	3	5	21	9	4	2	3	3	..	..	1	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>73</b>	<b>132</b>	<b>205</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>64</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>..</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	
<b>Catania.</b>																	
Castellana Grotte . . . . .	16	29	45	15	13	..	15	30	13	8	8	1	..	..	17	2	
Catania . . . . .	65	107	172	47	47	18	65	107	51	32	14	10	..	..	46	3	
Modica . . . . .	26	58	84	28	28	6	34	50	16	20	11	3	..	..	..	1	
Nicosia . . . . .	9	5	14	6	5	..	6	8	6	1	1	..	..	..	1	1	
Siracusa . . . . .	27	96	123	20	20	8	28	95	21	30	16	12	14	2	21	20	
<b>Totale . . . . .</b>	<b>143</b>	<b>295</b>	<b>438</b>	<b>116</b>	<b>113</b>	<b>32</b>	<b>148</b>	<b>290</b>	<b>107</b>	<b>91</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>27</b>	

zione nell'anno 1900.

pendenti alla fine dell'anno										Trascrizioni della sentenza di ven- dita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al					
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno					divisi secondo il motivo della pendenza						oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	Giudice delegato		Tribunale			
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sen- tenza	pendente la liqui- dazione	depositata la liqui- dazione	ricorso in appello	ricorso in cassa- zione	opposizione alla li- quidazione	indugio delle parti	altro motivo	da uno a sei mesi					oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno		
																		18	19
4	19	..	2	5	2	1	43	3	1	17	5	2	..	2	1	25	3	2	
9	14	..	..	6	..	1	31	11	..	3	..	..	..	..	..	10	2	..	
22	48	..	3	7	..	2	46	73	..	13	..	..	..	3	..	19	3	..	
1	6	..	..	1	..	..	6	3	..	4	..	..	..	1	..	1	..	..	
3	7	..	1	2	..	..	24	14	..	8	2	1	..	1	..	4	..	2	
3	4	..	2	1	1	1	5	4	1	3	..	..	..	1	..	..	..	..	
13	4	..	..	3	..	1	58	..	..	..	..	..	..	1	2	7	1	5	
3	13	10	..	1	..	3	48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
8	9	..	..	..	..	1	16	7	..	7	..	1	..	5	..	5	1	7	
<b>66</b>	<b>124</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>277</b>	<b>115</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	
13	36	4	..	9	..	1	32	51	..	6	..	..	..	17	3	5	2	1	
2	6	..	..	1	..	..	9	1	4	6	3	4	..	9	3	8	2	2	
4	16	..	..	4	..	..	12	5	..	15	4	2	..	19	2	13	6	2	
<b>19</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>14</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>..</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	
3	8	..	..	..	..	..	25	5	1	..	..	..	..	2	1	12	..	..	
6	52	..	..	9	1	..	16	81	9	..	..	..	..	..	..	17	1	..	
20	27	..	2	4	..	2	21	23	..	1	4	1	..	11	1	21	4	..	
1	5	..	..	..	..	..	6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
4	46	..	4	8	1	4	77	5	3	10	..	..	..	7	3	24	5	1	
<b>34</b>	<b>138</b>	<b>..</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>145</b>	<b>116</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	



Giudizi di graduazione nell'anno 1900.

CORTI D'APPELLO	Giudizi a carico iniziati			Esauriti col deposito in Cancelleria della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronuncia sulle opposizioni	Giudizi esauriti nell'anno			Giudizi rimasti									
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale		in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova					
						da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Genova . . . . .	261	301	562	306	192	34	340	222	130	43	28	16	5	..	45	34	
Casale . . . . .	144	168	312	147	147	8	155	157	99	29	15	17	4	..	15	30	
Torino . . . . .	218	187	405	217	214	24	241	164	118	24	16	4	2	..	38	23	
Milano . . . . .	77	55	132	22	21	61	83	49	37	3	7	2	..	..	12	11	
Brescia . . . . .	71	48	119	63	53	9	72	47	38	6	2	1	..	..	13	4	
Venezia . . . . .	195	149	344	180	133	33	213	131	98	17	15	1	..	..	17	15	
Parma . . . . .	59	42	101	42	34	12	54	47	25	21	1	..	..	..	13	15	
Modena (sezione) .	58	78	136	53	52	7	60	76	44	25	6	1	..	..	5	36	
Lucca . . . . .	104	46	150	90	81	16	106	44	37	4	2	1	..	..	17	4	
Firenze . . . . .	140	157	297	61	61	109	170	127	83	24	8	11	1	..	18	16	
Bologna . . . . .	140	96	236	124	124	..	124	112	92	13	6	1	..	..	5	25	
Ancona . . . . .	46	36	82	56	56	..	56	26	19	4	3	..	..	..	2	5	
Macerata (sezione).	52	34	86	57	57	2	59	27	21	2	2	1	1	..	9	6	
Perugia (sezione) .	54	93	147	71	70	2	73	74	44	16	7	5	2	..	25	2	
Roma . . . . .	231	488	719	274	274	56	330	389	171	88	68	43	17	2	132	58	
Aquila . . . . .	85	152	237	103	98	7	110	127	56	21	15	23	11	1	39	16	
Napoli . . . . .	573	1,097	1,670	557	535	40	597	1,073	456	300	175	104	36	2	267	103	
Potenza (sezione) .	84	180	264	54	54	12	66	198	78	52	36	28	4	..	87	23	
Trani . . . . .	329	462	791	310	281	10	320	471	216	139	53	40	21	2	134	34	
Catanzaro . . . . .	249	345	594	152	146	11	163	431	212	109	54	36	18	2	198	25	
Messina . . . . .	73	132	205	49	49	31	80	125	64	20	18	15	8	..	35	9	
Catania . . . . .	143	295	438	116	113	32	148	290	107	91	50	26	14	2	85	27	
Palermo . . . . .	194	384	578	123	123	97	220	358	204	86	37	19	9	3	149	13	
Cagliari . . . . .	135	196	331	86	86	53	139	192	90	50	25	24	3	..	99	14	
REGNO . . . . .	3,715	5,221	8,936	3,313	3,054	666	3,979	4,957	2,539	1,180	649	419	156	14	1,459	548	

— Riassunto per Corti di Appello.

pendenti alla fine dell'anno																	Trascorrono della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vanno alla fine dell'anno							divisi secondo il motivo della pendenza											Giudice delegato	Tribunale							
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
44	88	11	..	19	..	..	131	72	3	67	27	30	..	10	2	45	5	..								
41	43	23	5	4	..	6	66	81	..	29	4	2	3	39	8	50	9	7								
29	54	15	5	14	1	2	56	91	1	23	1	2	..	30	3	41	9	3								
4	14	6	2	2	..	..	14	33	..	14	..	..	..	5	2	2	..	..								
10	12	7	1	2	1	..	11	33	..	5	3	..	..	18	2	22	1	1								
19	60	18	2	4	2	1	52	72	..	15	7	..	..	31	2	38	4	1								
5	8	6	..	1	1	..	36	9	..	..	..	..	..	2	6	3	1	..								
12	18	4	1	4	..	..	41	31	..	1	..	..	..	33	1	38	..	..								
13	10	..	..	..	..	..	9	35	..	8	..	3	..	3	..	5	1	..								
24	48	16	5	8	2	..	72	45	..	51	6	..	..	12	2	52	11	..								
21	60	1	..	8	..	..	54	50	..	20	2	..	..	31	3	23	12	2								
5	1	13	..	1	..	..	21	4	..	7	1	..	..	6	..	10	1	..								
1	8	3	..	2	..	..	9	16	..	1	..	..	..	4	1	5	..	..								
11	17	19	..	3	..	..	33	38	..	9	5	..	..	20	5	27	1	..								
31	153	15	..	11	6	..	220	152	..	4	1	..	..	11	6	18	7	9								
24	35	12	1	10	1	3	64	49	..	12	..	..	..	8	..	23	1	1								
221	322	137	23	102	2	18	547	404	100	14	..	3	3	23	2	437	59	16								
18	48	20	2	10	1	1	161	25	26	..	..	..	..	21	4	54	10	7								
63	233	5	2	21	4	8	305	133	..	12	..	..	..	47	7	103	13	4								
66	124	10	8	26	3	10	277	115	2	55	7	4	..	14	3	71	10	16								
19	58	4	..	14	..	1	53	57	4	27	7	6	..	45	8	26	10	5								
34	138	..	6	21	2	6	145	116	13	11	4	1	..	20	5	74	10	1								
39	144	8	5	24	1	15	210	108	10	..	..	..	..	12	..	65	8	12								
20	55	4	..	1	..	..	150	32	35	26	1	..	..	10	5	6	2	..								
774	1,751	357	69	319	27	73	1,311	811	100	51	..	..	..	6	455	77	1,238	135	85							

